NUOVA COLLEZIONE

DELLE

PRAMMATICHE

DEL

REGNO DI NAPOLI

TOMO XIII

NAPOLI MDCCCV

NELLA STAMPERIA SIMONIANA

CON REGIA APPROVAZIONE.

INDICE

DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO DECIMOTERZO TOMO.

R

PRAMMATICHE DEL REGNO DI NAPOLI

DE RECEPTATORIBVS DELINQVENTIVM SEV MALEFACTORVM

TIT. CCXLVI

PRAMMATICA PRIMA.

Ex §. *16.* Prag. C. V. anno 153*6*.

Vid. pragmaticas 5. sub tit. de Exulibus et prag. 7. inf.

PRaeterea, quia non essent fures, nisi essent receptatores, neque alii malefactores diu latere, et condignas poenas effugere possent; recolentes a qu. Cathol. Majestate emanatam esse Pragmaticam sanctionem, et per Illustr. Bernardinum de Villamari ejus Locumtenentem Generalem in hoc Regno aliam promulgatam esse Pragmaticam cum insertione dictae Pragmaticae sub dat. Neap. 18. Aprilis 1515. tenoris sequentis, *videlicet*.

Barones non concedant fidé publicam delinquentibus nec ipsi, nec alii eos recipiant.

Ferdinandus Dei gratia Rex Aragoniae utriusque Siciliae, Hierusalem, etc. Bernardinus de Villamari Comes Caputacii Regni hujus Admiratus, ac praedicti Catholici Domini Regis maritimi exercitus Capitaneus, Vicerex, et Locumtenens Generalis. Cum sit, quod temporibus retroactis, attenta frequentia delictorum, quae quotidie diversimode committebantur in hoc Regno, quibus summa occasio erat, quod facinorosi homines de facili post delictum tutum receptaculum, ac securam habitationem in plerisque locis dicti Regni invenire poterant, quo cognito S. C. Majestas, pro optimo remedio imprimis statuit, ac sua Pragmatica sanctione mandavit, ne de cetero hujusmodi delinquentes sub formidabili poena receptarentur, quae est tenoris sequentis, *videlicet*.

Fuit confirmata 12. Maii 1568. et per prag. 2. §. 5. de off. Jud.

Nos Ferdinandus Dei gratia Rex, etc. Assidue pensantes, quibus modis, quibusve provisionibus tranquillo statui nostrae Reipublicae consulamus,

va-

vasallisque, et subditis nostris in pacis amoenitate caveamus, latrones, gladiatores, homicidas, ceterosque malefactores, et perniciosos poenis terrere statuimus. Sane considerantes, quod in nostro Siciliae citra Pharum Regno, instigante Diabolo, qui potest unanimes desjungere fratres, multifariam, multisque modis zizanias, discordias, et simultates seminare, et inter mortales hinc mortes mortibus exaggerantur, hinc gladiatoria ars pollet, hinc latrocinia, ceteraeque pestes hominum animos invadunt, enervant, et ad cetera mala pronius alliciunt. Cupientes igitur has malas artes, et pestiferas machinationes omnino, et radicitus a nostris Regnis evellere; considerantes, quod nonnulli Barones dicti nostri Regni, praetendentes habere facultatem guidandi, et assecurandi quoscumque malefactores in eorum Terris, in vim privilegiorum, aut alias eosdem homicidas, gladiatores, latrones, ceterosque facinorosos, et malefactores receptant, et hinc ad delinquendum datur pronior licentia, et temeritas. Cupientes igitur super praedictis debite providere, quia non essent malefactores, nisi essent receptatores, et fautores, per hanc nostram Pragmaticam sanctionem, *Sancimus, statuimus, et ordinamus, quod nullus Baro, cujusque gradus, aut conditionis existat, aut alia quaevis persona, tam Ecclesiastica, quam saecularis, jurisdictionem in dicto nostro Siciliae exterioris Regno exercens, audeat, aut praesumat, praedictos facinorosos, gladiatores, homicidas, latrones, aut ceteros malefactores in ejus Terris receptare, aut illis consilium, auxilium, vel favorem impendere, quin potius eos capere teneatur, captosque vinctos, et bene custoditos ad Nos, seu Nobis absentibus a dicto Regno ad nostrum Proregem, aut Magistrum Justitiarium dicti Regni, aut alios Officiales nostros, et per eos plectendos, et debite castigandos remittere teneatur; quod si quis contra hujusmodi nostram Pragmaticam sanctionem venire praesumpserit, iram, et indignationem nostram, ac poenam mille unciarum, ac aliam poenam pecuniariam arbitrio nostro reservandam, secundum qualitatem delicti, absque spe veniae, noverit se irremissibiliter incursum. Abdicantes ad cautelam ab illis potestatem omnimodam guidandi, aut aliter faciendi contra hujusmodi nostram Pragmaticam cum nullitatis decreto pro beneficio, et tranquillo statu Reipublicae dicti nostri Regni. Illustri propterea, et Reverendo Locumtenenti Generali, Magno Camerario, Magistro Justitiario, Regenti Magnam Curiam Vicariae, Principibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus, ac ceteris universis, et singulis Officialibus, et personis subditis nostris, in dicto Regno constitutis, et constituendis, dicimus, et mandamus eadem sub poena, quatenus hujusmodi nostram Pragmaticam sanctionem ceteraque omnia praecontenta, teneant firmiter, et observent, tenerique, et inviolabiliter, per quos decet, observari faciant. Nec non, ut praedicta omnibus innotescant, et nullus de praedictis ignorantiam allegare valeat, praesentem nostram Pragmaticam sanctionem, ceteraque omnia praecontenta per Civitates, et villas principales publicari faciant, contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua, sive causa, pro quanto gratia nostra eis cara est, et poenam praeappositam, cujus in contravventionis casu rigida non deerit executio, cupiunt evitare.* In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, nostro dicti Regni Sigillo a tergo munitas. *Datum in Villa Vallisoleti die 22. mensis Aprilis duodecimae indictionis; anno a Nativitate Domini 1509.*

Yo el Rey.

Delinquentes capiantur, et capti mittantur ad Proregem, seu M. C. V.

Poena irae, et indignationis, unciarum mille, et alia declaranda. Abdicatur facultas a Baronibus concedenda fidem publicam.

Poena eadem.

Die 22. April. 1509. Rex Ferdinandus.

Et

Et quia saepe accidit, quod post legis inventionem solet sequi fraus, ut per malos homines legis poena evitetur, super dicta Pragmatica fuit haesitatum, praedictam Regiam, et Catholicam Majestatem per eam noluisse comprehendere privatas personas, quae aliquos delinquentes receptaverint, sed tantum illas, quae jurisdictionem haberent, rursusque evitare solent poenam dictae Pragmaticae, tam personae jurisdictionem habentes, quam privati receptatores sub praetextu ignorantiae, illos receptatos fuisse bannitos, vel delinquentes; Insuper, et quod pejus est, Barones, eorumque Officiales, quos maxime Regni tranquillitatem, et aequalitatem justitiae tueri, observareque decet, receptantes tam Regios Vasallos, quam aliorum Baronum bannitos, seu aliter delinquentes, contra quos ipsi receptatores de dictis delictis cognoscere legitime non possunt, nec eorum sunt jurisdictionis, requisiti a Regiis Officialibus, seu ab aliis Baronibus, eorumque Officialibus, ut illos delinquentes capiant, et remittant, aut non exequuntur, aut quod turpius est, illos temerarie in eorum statu, seu territorio eorum jurisdictionis palam retinent, et securos; qua ratione tam sancta Regia Pragmatica, ac saluberrima variis ex causis concussa, nullius remedii, aut saltem parvi momenti efficitur. Quapropter, volentes pro cultu justitiae, et tranquillitate ipsius Regni, ut decet, obviare, habita matura deliberatione Sacri Regii Consilii, penes Nos adsistentis, *Declaramus, ac de novo statuimus, et Regia, qua fungimur, auctoritate mandamus, supradictam Regiam Pragmaticam, tam in Baronibus, aliisque Officialibus, tam Regiis, quam ipsorum Baronum, jurisdictionem habentibus, quam in omnibus aliis privatis personis, jurisdictionem non habentibus, qui contra formam dictae Regiae Pragmaticae facinorosos homines delinquentes, ut in illa exprimitur, guidaverint seu receptaverint in eorum Baroniis, et locis, ubi jurisdictionem habent, quam in omnibus, seu aliis locis eorum privatis, vires habere in omnibus, et per omnia, illasque personas, tam jurisdictionem habentes, quam non habentes, comprehendere tales receptatores supradictorum hominum delinquentium, etiamsi privatae personae essent, et in domibus, aliisque massariis, et locis eorum privatis illos receptaverint, aut consilium, vel auxilium, aut favorem impenderint, contra formam dictae Pragmaticae, poenam, ut in ea contentam, declaramus incurrere, praesentibusque statuimus. Et si supradicti Barones, et Officiales sciverint, tales delinquentes homines pro eorum delictis cognosci debere, et castigari a Regiis Officialibus, vel ab aliis Baronibus, et non ab ipsis, qui eos retinent, illos captos remittere debeant ad dictos Barones, seu Officiales, ad quos illorum delinquentium de jure cognitio pertinet, seu illos de retentione talium hominum certiorare, ut pro eis mittant. Et si ipsi nesciverint, tales homines esse delinquentes, requisiti ab Officialibus Regiis, si ad eorum jurisdictiones castigatio dictorum delinquentium pertinet, seu ab aliis Baronibus, et eorum Officialibus, de quorum jurisdictione dicti delinquentes essent; illico absque mora, et fraude, ad dictos Officiales, et Barones remittere debeant, quod si contrafecerint, aut absque causa legitima distulerint, incurrant ipso jure in poenam supradictae Regiae Pragmaticae.* Et ut allegatio ignorantiae receptandi de cetero non det fiduciam, *Statuimus, et ordinamus, quod nemo, cujuscumque status, ordinis, sive dignitatis extiterit, de cetero in domibus, villis, massariis,* et

Comprehendantur alii receptantes, consulentes, et auxiliantes.

Barones, et Officiales teneantur capere et remittere.

Poena eadem.

Exteri ultra duas noctes nō recipiantur.

et aliis locis eorum, audeat receptare, ac hospitari aliquem exterum illius loci, ubi receptatur, ultra binas noctes, quin illico transactis duabus noctibus, quibus pernoctaverit, et steterit in eorum domibus, et locis, denunciare debeat Officiali, jurisdictionem exercenti in dicto loco, seu territorio, quando scilicet ignoraverit, an illi essent delinquentes, quod si sciverit, illum esse delinquentem, quamprimum poterit, quod expectata pernoctatione duarum noctium, Officiali denunciare debeat sub poena dictae Pragmaticae; ad hoc ne elapsis dictis duabus noctibus possit de cetero allegari ignorantia, illos fuisse delinquentes, ipsos receptatores, nec Barones, aliosque supradictos Officiales, ignorantia non investigandi, inquirendique data tali notabili mora in loco eorum jurisdictionis, an illi essent delinquentes, et qua ex causa ibidem morarentur, considerata, ut considerari debet, conditione, exercitio, qualitateque personarum, et loci, in quo illi morantur, quibus debitae executioni demandatis, delinquentes, et facinorosos homines a manibus Officialium diutius evadere non posse. Quo fit, ut, sublata spe receptaculi, ac auxilii, et favoris homines non ita de facili ad delicta, et crimina promptos labi, et prolapsos non posse effugere condignas poenas. Et ut de cetero, et ne in futurum supradictae Pragmaticae sanctionis cum istis novis ordinationibus praetendi possit ignorantia, mandamus eam more solito per totum Regnum locis solitis, et consuetis publicari, et promulgari. *Excipimus tamen a denunciatione facienda Officialibus, quando aliquis detinet ultra binas noctes aliquem exterum in domo sua in Fidelissima Civitate Neapolis, ex justis, et rationalibus causis, tum aliis modis, aliisque remediis, attento quod persona nostra illic degit, ac in ea cum toto consilio moratur, circa hoc provisuri sumus.* Datum in Civitate Neap. die 18. Aprilis 1515. D. Bernard. de Villamari Locumtenens Generalis. Vidit Montaltus Reg. Vid. de Colle Reg. Dominus Locumt. Generalis mandavit mihi Baltassarri Viliagut in Cur. Locumt. quinto, fol. 363. *Quas Regias Pragmaticas, ut juste, et sancte promulgatas approbantes, et confirmantes, Mandamus, illas juxta illarum seriem, et tenorem, inviolabiliter observari.*

Poena eadem.

Excipiuntur Neapolitani a denunciatione.

Die 18 Apr. 1515. D. Bernardinus de Villamari.

PRAMMATICA II.

Essendo tanto aumentato il numero de' fuorusciti nel presente Regno, che non si può, senza evidente pericolo, più praticare, e si è tolto il commercio delle genti per tutto; è stato bisogno, per ovviare a tanti danni, e rovine, che continuamente patiscono i sudditi della Maestà Cesarea, venire a' rimedj gagliardi, e con forza d'armi, e con ogni altra sorta di rigorosità cercare di nettare, e purgare detto Regno da un morbo tale, a tal che i buoni possano vivere quietamente sotto la protezione delle leggi, ed i mali, e rubelli, dalla giustizia divina, ed umana, sieno gastigati, come conviene; e perchè intendiamo, che molte persone, e di quegli, i quali sarebbero obbligati più degli altri a perseguitarli, sono quelli, che più li raccolgono, e fidano ne' loro Castelli, e nelle loro case, e non solo gli ajutano, ma loro fanno spalla, ed alcuni se la intendono insieme, cosa degna di gravissima, e severissima punizione; in modo che le nostre provvisioni per efficaci che sieno, le vengono del tutto a far vane, e conseguir effetto niuno, avendo essi fuorusciti simili nidi, e confugj

Non receptentur proscripti. Non receptentur fures per prag. II. § 2. de empt. etiam per caupones, et stabularios, § 3.

fugj da ricuperarsi, e salvarsi; Per tanto, a tal che per l'avvenire non si abbia a far qu sto, o facendosi, non abbia a restare impunito „ Vogliamo, „ e così per lo presente Bando ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, titolata, e non titolata, presuma raccogliere, o dare alcuna maniera „ di ricetto a' detti fuorusciti, sotto „ pena di mille once, *irremisibiliter* „ *exigenda*, ed altre pene riserbate „ ad arbitrio di Sua Sig. Illustriss. „ e Reverendiss., secondo la qualità „ de' casi, e delle persone. E perchè non si scusino i Baroni titolati, e non titolati, che i loro „ Officiali senza loro saputa lo fanno, vogliamo, che essi Baroni sieno tenuti la colpa, e difetto di „ essi loro Officiali.

Poena unciar. mille, et alia arbitr.

Barones obnoxii culpa Officialium. Vide prag. seq.

2. „ Vogliamo ancora, che qualsisia „ persona, la quale significherà alla „ Regia Corte, che alcuna persona, „ o Barone alloggia, e ricetta alcun „ fuoruscito, o lo verificherà, abbia „ in premio la sesta parte di detta „ pena, e se sarà fuoruscito, o delinquente, se gli perdoni il delitto.

Revelans et probans consequitur absolutionem, et sextam poenae.

3. *Praeterea* „ per tenore del presente Bando, ordiniamo, e comandiamo a tutte quelle persone, di „ qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che tengono danari, od altra sorta di robe, e beni di fuorusciti, che sieno obbligate, ed astrette venire a rivelare, e darne notizia alla Regia „ Corte; e facendo il contrario, incorrano nella pena di perdere la „ roba, e di esser poste in galea ad „ arbitrio nostro, ed ogni uno procuri di non fare il contrario, ed „ incorrere in dette pene, perchè „ s'esigeranno irremisibilmente. *Datum in Castro Novo Neapolis die 4. mensis Septembris 1553. P. Cardinalis Gienesius. Vidit Polo Reg. Vid. Fonseca Reg. Vid. Villanus Reg. Martyranus Secr.*

Poena triremium. et amiss. rer. Vide prag. seq. et §. 2.

Die 4 Sept. 1553. Card. Giennes.

PRAMMATICA III.

ESsendo pubblicato Bando in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, *sub datum in Castro Novo Neap. die 4. Septembris 1553.* contra quelle persone, che ricettassero fuorusciti; ed essendosi fra l'altre cose in detto Bando ordinato, che i Baroni sieno obbligati per gli loro Officiali, che ricettassero, guidassero, od assicurassero fuorusciti; è pervenuto a notizia, che per alcuni si fa dubbio, se il predetto Bando comprende quei Baroni, i quali fossero al tempo, che tal colpa, e delitto si commettesse per gli loro Officiali, assenti dalle loro Castella, e Terre, nelle quali i detti Officiali commettessero il predetto delitto. Per tanto volendo il detto dubbio dichiarare; per lo presente Bando, „ Diciamo, e dichiariamo, che nostra „ intenzione non è stata, nè è, che si „ comprendano nel detto Bando quei „ Baroni, i quali fossero dalle loro „ Terre assenti, eccetto se i detti Officiali il predetto delitto commettessero con ordine, o volontà, o „ scienza de' Padroni delle Terre, „ che governano; ne' quali casi, e „ ciascuno di essi vogliamo, che i „ Baroni d'ordine, o volontà, o „ scienza de' quali detti fuorusciti „ si ricettassero, od assicurassero „ nelle loro Terre, o Castella, sieno obbligati, così, come se essi „ avessero guidati, ricevuti, ed assicurati, e tanto essi, quanto i „ loro Officiali, incorrano nelle pene ne' detti Bandi contenute.

Sup. prag. 2. Barones comprehenduntur, quando scienter permittunt exules a suis Officialibus receptari. Vide prag. 7.

2.

Declaratur prag. 2. sup. in fine.

2. „ Dichiariamo ancora, in quanto nel primo Bando s' impone fra „ l'altre pene, la pena di perder la „ roba a quelli, che tenessero la roba de' fuorusciti, e non la rivelassero, che nostra intenzione non „ è stata, nè è d' imporre pena di „ pubblicazione di beni, ma di quelle robe de' fuorusciti, che si ritrovassero in loro potere.

3. „ Dichiariamo ancora, che le „ pene imposte per lo predetto Bando, s' intendano oltra le pene, che „ dalle leggi communi s' impongono.

Ut in regest. Vide prag. 1. 5. 9. et 11. de exul.

4. E perchè è stato ancora di nostro ordine pubblicato un altro Bando *sub datum die sexto* del presente mese di Settembre contra i fuorusciti, i quali perturbano la quiete de' buoni, e del Regno, che non comparendo fra dieci giorni nelle Corti, dove sono fatti contumaci, s' abbiano come fuorgiudicati, e si possano *impune* ammazzare, e pigliare, come più largamente per detto Bando appare; si è per alcuni dubitato, se il detto Bando comprende que' contumaci, che avessero commesso alcun delitto, e non sono mai usciti in campagna in comitiva di fuorusciti, nè andato perturbando la quiete del Regno, e de' buoni; ma si sono stati dentro alcuna terra nascosti per accommodar la parte, e poi la Corte. E benchè dalle parole del medesimo Bando questo si dichiara, e rende chiaro, sì per la prefazione, come per la disposizione di esso; nientedimeno, per evitare ogni sinistra intelligenza, dalla quale potesse nascere errore, per lo presente Bando „ Si dichiara, che l' intenzione nostra non è stata, nè è, che „ in detto Bando si comprendano „ que' delinquenti, che non sono „ usciti in campagna, ma sono stati dentro le terre, benchè nascosti, e celati; nè quelli, che sono „ andati, vanno, o andranno in comitiva di fuorusciti, o pochi, o „ assai per le campagne, perturbando la quiete de' buoni, i quali, „ benchè per alcun tempo sieno stati „ dentro le terre, o al presente vi „ stiano, e si nascondano, vogliamo, „ e così dichiariamo, che si comprendano nel predetto Bando.

Non comprehenduntur contumaces non incedentes per campaneam. Concord. prag. 6. de exul.

Absentes non comprehenduntur.

5. „ Vogliamo ancora, che il predetto Bando emanato contra i detti „ fuorusciti, non s' intenda, nè abbia luogo contra que' fuorusciti, „ che al tempo della pubblicazione „ di esso si trovavano, ed al presente si trovano fuori del presente „ Regno di Napoli, eccetto se venissero in Regno; i quali venendo, debbano fra dieci dì, numerandi dal dì, che applicheranno al „ Regno, comparire avanti il Giudice, dove sono fatti contumaci, „ conforme al detto nostro Bando; „ altrimenti, non comparendo fra „ detto tempo, si comprendono nel „ predetto Bando". E perchè il predetto sia ad ogni persona noto; abbiamo ordinato, che si pubblichi per tutto il Regno, acciocchè niuno possa pretendere ignoranza. *Datum in Castro Novo Neap. die 13. Sept. 1553. P. Cardinalis Gienen. Vid. Polo Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Fonseca Regens. Martyranus Secret.*

Die 13. Sept. 1553. Card. Gienen.

PRAMMATICA IV.

Delinquentes, etiam adhuc non contumaces non receptentur etiam per patres, et alios consanguineos.

Per quanto i dì prossimi passati dentro questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli sono stati commessi molti omicidj in persona di uomini di qualità, i quali crudelmente sono stati ammazzati, *etiam* dentro le loro proprie case, senz' alcun timore di nostro Signore DIO, della

della Maestà del Re nostro Signore, e della giustizia; e non si cessa continuamente, così nella predetta Città, come in altre parti del Regno di commettersi simili delitti; e gli autori, e patratori de' detti omicidj, e delitti, ed altri complici, e fautori di quelli, sono stati poi ricettati, tenuti nascosti, e soccorsi da persone titolate, e da altre persone private, dando loro poi ajuto in farli fuggire, accompagnandoli con gente, tanto da cavallo, come da piedi, e soccorrendoli di danari, e di altre cose, per salvarsi, per mare, o per terra, in dispregio della giustizia. E per essere questa cosa tanto perniciosa al quieto, e sicuro vivere de' sudditi di Sua Maestà, e di tanto malo esempio, per impedirsi il potere avere in mano i delinquenti dalla Corte, e farsene dimostrazione conveniente di giustizia; conviene farsene ogni debita, ed opportuna provvisione. Per tanto per tenore del presente Bando „ Si ordina, „ e comanda a tutti, e singoli Ba„ roni, titolati, e non titolati, del „ presente Regno, ed altre persone, „ di qualsivoglia stato, grado, e „ condizione si sieno, *etiam* a' padri, „ fratelli, ed altri parenti, e con„ sanguinei di detti delinquenti, *nec* „ *non* a tutti, e quali si vogliano „ Sindaci, Eletti, Università, ed „ uomini delle Città, Terre, e Ca„ stella del presente Regno, tanto „ Demaniali, come de' Baroni, che, „ da quà in avanti, in qualsivoglia „ modo non presumano, nè ardisca„ no ricettare, tener nascosti, nè in „ qualsivoglia modo soccorrere nè „ dar sussidio, ajuto, o favore al„ cuno a' malfattori, e delinquenti „ *etiam* che non sieno contumaci, e „ banditi, per farli fuggire, e sal„ vare, tanto per mare, come per „ terra, nè quegli alimentare, ajuta„ re, o soccorrere di robe, danari, „ vitto, nè di qualsivoglia altra cosa, „ sotto pena di sei mila ducati, con„ tenuta nella Regia Prammatica, „ nella qual pena non possano pre„ tendere, non essere incorsi, per „ non essere i delinquenti, e mal„ fattori contumaci, e banditi; ed „ altra corporale a nostro arbitrio „ riservata, oltra le altre pene con„ stituite per le leggi, le quali vo„ gliamo, che restino *in suo robore*, „ e firmità, e dette pene s'eseguiran„ no irremisibilmente contra gl'inub„ bidienti ". *Datum Neap. die 26. Septemb. 1560. Don Perafan. Vid. Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Soto Secretarius.*

Vide prag. seq.

1. et 2. seq. eod.

Die 26. Sept. 1560. D. Perafan.

PRAMMATICA V.

Revocantur bannum ita ut contra receptatores habeant locum poenae alias statutae.

A' Giorni passati a supplicazione di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli fu per Noi dichiarato il Bando emanato per ordine nostro sopra la ricettazione, ed assicurazione, e 'l dare ajuto, e favore a' delinquenti. Al presente ad istanza di detta Magnifica, e Fedelissima Città ci è stato presentato memoriale del tenor seguente *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Già si è certificata questa Fedelissima Città della buona volontà, che tiene V. E. di farle sempre grazie, e però è risoluta, qualsivoglia beneficio, che ha da trattare con quella, procurarlo per via di grazia, persuadendosi chiaramente, che ogni provvisione, che dipende dalla sua mente, e poi si pone in luce col parere di un circospetto Consiglio, ha sempre riguardo al beneficio di questa Città, e Regno, ed all' ottimo culto della giustizia; ma poichè, le provvisioni sono perpetue, e nel progres-

gresso del futuro potrebbe succedere, non esser governati con tanta prudenza, e circospezione, come sono al presente dall' E. V., e ritrovandosi sopra le ricettazioni de' delinquenti la legge scritta, potrebbe forse alla giornata ricevere sinistra interpretazione, ed osservanza in casi non compresi in quella, non ostante la benigna dichiarazione ultimamente con tanto giudizio fatta da V. E. sopra di quella; perciò supplica, che a maggior soddisfazione di essa Città, e di tutto il Regno, avendosi ancora rispetto alla lor fedeltà, ed a' servizj prestati ogni dì alla Maestà Sua, accompagnati poi colla benigna mente del' E. V. degnarsi dichiarare, che per gli Bandi nuovamente pubblicati sopra la detta ricettazione, non s' intenda fatta alcuna innovazione, nuova disposizione, ovvero alterazione alle leggi antiche, Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del Regno, nè per quelli s' intenda data nuova osservanza, ma che per lo avvenire ricevano quella interpetrazione, che hanno avuta già per lo passato, intendendo di delitti enormissimi, ed avendo sempre riguardo a' padri, fratelli, ed altri parenti, conforme alle leggi comuni, Costituzioni, e Capitoli del Regno, poichè si vede, che più presto a terrore de' malfattori, che per altra causa si dovessero così rigidamente eseguire, sieno stati fatti, ed ottenendo questa grazia, la quale si spera per certo dall' E. V., così, come ogni uno è certo della sua buona mente, e volontà, così ancora si chiarirà la Città con gli effetti, non essere stata defraudata dalla speranza, che sempre ha tenuta, e tiene, di ricevere di continuo grazie da V. E., e per suo mezzo ogni dì essere favorita dalla Maestà Sua, *ut Deus, etc.*

Ed ancorchè per detta dichiarazione già si era soddisfatto alla dimanda di detta Fedelissima Città; nientedimeno per maggiori sue soddisfazioni „ Diciamo, e dichiariamo, che „ non vogliamo, che per lo detto „ nostro Bando emanato a dì 26. di „ Settembre prossimo passato sia derogata, e corretta, nè in alcun „ modo alterata la disposizione delle „ leggi comuni, Capitoli, Prammatiche, e Costituzioni del Regno, „ così come il predetto Bando emanato, e fatto non fosse; per tanto „ così lo eseguirete, ed osserverete, „ e farete osservare, ed eseguire, che „ tal' è nostra volontà". *Dat. Neap. die* 18. *Januar.* 1561. *Don Perafan. Vid. Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secret.*

Die 18. Jan. 1561. D. Perafan.

PRAMMATICA VI.

Contra receptatores puniendos confessiones duorum proscriptorum, etiam deponentium de actibus diversis in tortura, probant.

Essendo tanto aumentato il numero de' fuorusciti nel presente Regno, che non si può senza evidente pericolo praticare; ne' mesi passati, *et proprie* nel dì 26. di Febbrajo del presente anno 1563. furono per Noi fatti emanare Bandi per tutte le Provincie del Regno, per la loro estirpazione, con molte dichiarazioni, ed ordini, secondo, più particolarmente ne' Bandi predetti si contiene, e tra gli altri ordini in detti Bandi apposti per Noi, fu stabilito, ed ordinato Capitolo contra i ricettatori, fautori, ed assicuratori di detti fuorusciti, del tenor seguente, *videlicet.*

Prag. 1. sup. eod.

Ulterius „ vogliamo, che contra i „ ricettatori, fautori, ed assicuratori di fuorusciti, e delinquenti predetti, s' abbiano da osservare *ad unguem*, ed inviolabilmente le Prammatiche pubblicate a tempo del „ Re Cattolico di gloriosa memoria, „ ed

„ ed approvate per la Cesarea Maestà. Ed oltra le pene in dette „ Prammatiche contenute, dichiariamo, quelli, che ricetteranno i detti fuorusciti, e delinquenti, incorrano nella pena imposta dalle leggi comuni, ed altra corporale a nostro arbitrio, riservata. *Necnon* „ vogliamo, e dichiariamo, che dichiarando a tortura tre fuorusciti, „ delinquenti, essere stati ricettati, „ *seu* guidati, od assicurati, favoriti, od ajutati da alcuno di qualsivoglia grado, e condizione si sia, „ ancorchè deponessero di atti diversi, e singolarmente, si abbia per „ piena, e pienissima probazione". Ed al presente intendendosi, che molte persone, *etiam* di quegli, i quali sarebbero obbligati più degli altri a perseguitarli, sono quelli, che più li raccolgono, e fidano ne' loro Castelli, e case, e non solo gli ajutano, ma loro fanno spalla, ed alcuni se la intendono insieme, non curandosi degli ordini nostri, dal che nasce che, non ostante le molte provvisioni per Noi fatte contra di detti fuorusciti non si possano estirpare. Sopra di che volendo Noi provvedere, per quello, che conviene al servizio di Nostro Signore DIO, di Sua Maestà, e quieto vivere de' suoi sudditi; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e „ comandiamo, che dichiarando in „ tortura due fuorusciti *tantum*, e delinquenti, essere stati ricettati, *seu* „ guidati, favoriti, od ajutati da alcuno, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, ancorchè deponessero di atti diversi, e singolari, si abbia per pienissima probazione, e contra de' tali ricettatori, fautori, ed assicuratori, si „ abbia da procedere *ad unguem*, conforme alle sopraddette Prammatiche „ pubblicate a tempo del sopraddetto Serenissimo Re Cattolico, ed „ approvate per la Cesarea Maestà „ di felice memoria, e conforme alla pena imposta dalle leggi comuni, ed altra corporale a nostro arbitrio riservata, giusta la forma „ del sopraddetto preinserto Capitolo. Le quali pene comandiamo a „ tutti, e singoli Tribunali, e Officiali, maggiori, e minori, tanto „ demaniali, come di Baroni, così „ assistenti in questa Città di Napoli, come in tutto il Regno, che „ si debbano eseguire, e far eseguire inviolabilmente contra quelli, „ che si troveranno colpati". *Datum Neapoli die 12. Augusti 1563. Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secr.*

Poena juris communis, et alia corp. arb.

Duae nominationes, et sic corrigitur. Prag. 1. de perseq. malef. §. 2. requirens tres.

Poena eadem.

Die 12. Aug. 1563. D. Perafan.

PRAMMATICA VII.

Essendosi considerati i gravissimi inconvenienti, che risultando dalla protezione de' Banditi, e di altre persone facinorose; si è proccurato dagl' Illustri nostri Predecessori con diverse Prammatiche, ed Ordini rimediarvi; ed in particolare nella Prammatica emanata dall' Illustre Duca di Medina, sotto i 25. del mese di Luglio del 1643., (oltra le altre pene contra i suddetti stabilite) sta imposta quella di ducati seimila, ancora a' Baroni, e Feudatarj del Regno, che da altri fanno ricettare i detti Banditi, e permettono, che stiano, passeggiano, ed abbiano commercio dentro le loro Città, Terre, Castella, e Feudi; ed a rispetto de' Baroni assenti dal Regno (oltra le altre pene) sta imposta quella di ducati tremila a' Governatori, Giudici, od al-

Ordinationes dantur circa bannitos pro illis extirpandis. Pragm. 21. de Exulib.

altri Officiali, ch' esercitano giustizia ne' detti luoghi, dove praticano, o hanno commercio i detti Banditi più di due giorni. E nell'altra Prammatica emanata di poi dall' Illustre Ammirante sotto i 10. del mese di Maggio del 1644. fu ordinato sotto l' istessa pena di ducati seimila, ed altre, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca ricettare, o fare da altri ricettare banditi, forgiudicati, o scorritori di campagna, nè pure somministrare vitto, provvedimento di vestiti, armi, e munizioni, nè in qualsivoglia modo praticare co' detti banditi, forgiudicati, od altri, che scorressero, ed armassero per la campagna, nè quelli proteggere, e fomentare coll'imposizione dell'istessa pena de' ducati 3000. agli Officiali de' detti luoghi, che amministrassero giustizia, in tempo che stanno assenti, per lo spazio di sessanta miglia, i detti Baroni, e Feudatarj dalle Città, Castella, e luoghi, dove praticano i detti banditi, forgiudicati, e scorritori di campagna, per lo spazio di due giorni, con privilegiar le pruove sopra di ciò, conforme più diffusamente nelle dette Prammatiche si contiene. E vedutosi, che non ostanti le dette Prammatiche, gli ordini, e le pene in quelle imposte, non si è desistito, nè si desiste dalle dette ricettazioni, e protezioni; avutasi sopra di ciò matura considerazione, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, colla quale (confermando le altre Prammatiche fatte da' detti nostri Illustri Predecessori, restando quelle nel loro robore, e vigore) „ Ordiniamo, e comandiamo, che le suddette pene pecuniarie, *ut supra* „ imposte, tanto contra i detti Ricettatori, Protettori, o Fomentatori, Alimentatori, ed in qualsivoglia modo Ausiliatori de' detti banditi, forgiudicati, e scorritori di campagna, e contra i suddetti Officiali ne' casi sopraccennati, si debbano eseguire, ed applicare a beneficio del Regio Fisco *ipso tunc*, che saranno riputati contumaci, e dopo citati nell' istesso modo, che si pratica, l' esecuzione della pena di ducati mille contra i delinquenti con armi di fuoco, in virtù della Prammatica emanata dall' Illustre Duca di Medina sotto il dì primo di Settembre del 1638. Volendo Noi, che la detta contumacia serva, come di sentenza *omni solemnitate fulminata*, non ostante che sieno i rei assenti, per la condannazione, ed esecuzione delle dette pene. Ed in quanto alle pene stabilite contra gli Officiali de' detti Baroni in assenza di quelli, come di sopra si è detto, vogliamo, che nell' istesse ancora incorrano gli Agenti de' detti Baroni, od altri, che tengono il governo, in loro nome, de' detti Feudi, e similmente si debbano eseguire subito, che saranno riputati contumaci. Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Magnifici Officiali, così Regj, come de' Baroni, del presente Regno, ed in particolare alle Regie Udienze Provinciali, che debbano inviar nota di quelli, che si ritrovassero inquisiti di detta protezione, o ricettazione de' banditi, fino alla presente giornata, in potere dello Spettabile Reggente Soprantendente della Campagna, e Capo della Regia Giunta de' banditi collo stato, in cui si ritrovano le cause de' detti inquisiti, e da oggi in avanti tutte le volte „ che

Pragm. 22. de Exulib.

Pragm. 4. de illu scop.

Pragm. 1. et seqq. hic. et 21. 22. de Exulib.

„ che occorrerà riceversi confessioni „ de' banditi contra i detti ricettatori, od Officiali detti di sopra, „ od in qualsivoglia modo costerà „ contra di essi, per informazione, „ debbano subito mandare distinta „ nota de' detti inquisiti in potere „ del suddetto Spettabile Reggente „ Soprantendente di Campagna, acciocchè possano darsi gli ordini „ necessarj; Ordinando Noi ancora „ espressamente, che non procedano „ in niun modo a composizione de' „ detti delitti, senza prima darne „ avviso a Noi ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti; Ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno, affiggendosene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e delle Regie Udienze Provinciali. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Augusti* 1663. *El Conde de Peñaranda*. *Vidit Galeota Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Navarra Reg. D. Bernardinus Belpratus Secret. Julius Pandolfus Reg. Cancell.*

Die 28. Aug. 1663. El Conde de Penaranda.

(*) PRAMMATICA VIII.

Plagiarii, qui mancipia triremium supprimunt, puniantur.

CARLO III. *Per la DIO Gratia Re, e Donna Mariana Regina Madre, Tutrice, e Governatrice*. Sua Eccellenza è restata seruita inuiare à questa Gran Corte viglietto del tenor sequente, foris. Al Consejero Don Bernando Moscoso guarde Dios Proregente de la Vicaria. Intus, El Senor Don Pedro me manda diga à V. S. haga publicar luego vn Bando en los logares solitos desta Ciudad, prohibiendo con penas rigorosas, que ninguna persona se atreua à esconder en su casa à ningun Esclauo de Galera, ni à permitirles prattica continua en sus casas, por haberse experimentado, que al tiempo de partenza de Galeras deste puerto suelen escuderse, y despues cometen fugas, con que los pierde Su Magestad, y en esta prohibicion han de ser comprehendidas particularmente las mugeres libres para euitar los escandalos, que desto pueden resultar. Dios guarde à V. S. *Palacio à* 13. *de Mayo* 1667. *Don Diego Ortiz de Ocampo*. *Senor Consejero Don Fernando Moscoso Ossorio, rubr.* Che però in essequtione del viglietto, et ordine predetto hauemo fatto il presente Banno, con il quale ordinamo à qualsiuoglia persona di qualunque genere, e conditione siano, che da hoggi auante sotto pena alli Nobili di tre anni de relegatione, all' Ignobili di tre anni di galera, et alle donne libere, della frusta, e tre anni di carcere, non ardiscano, nè presumano nascondere nessuno Schiauo delle Regie Galere, nè permettere prattica continua di essi nelle loro case, quali pene se esequeranno inremissibilmente; Et acciò tengano notizia di detto Banno, e non possano per l' auenire allegare causa d' ignoranza, volemo se publichi per li luoghi soliti di questa Città, Borghi, e distretti di essi. *Napoli li* 16. *Maggio* 1667. *D. F. Moscosso Proregente*. *Moscosso*. *Galianus*. *Gallego*. *A. Gaeta*. *Capiblancus*. *Moles*. *Vidit Fiscus*. *Gregorius Ferrarius act. Mag.* Pubblicata a dì 16. di Maggio 1667.

Die 16. Maii 1667. D. F. Moscosso Proregente.

(✠) DE REGIMINE STUDIORUM CIVITATIS NEAPOLIS, ET REGNI, ET DE REGALI ACADEMIA

TIT. CCXLVII

PRAMMATICA PRIMA.

Institutiones, et forma Studiorum Civitatis Neapolis. Vide titul. de Schol. Doctor.

Essendo giunti nel governo di questo Regno, abbiamo ritrovato, che l'Illustre Conte di Lemos nostro predecessore, nella erezione de' nuovi Studj fatti in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, per buon governo, e manutenzione di quelli, fece alcuni Statuti della maniera, e del modo, con che si aveano da governare, e quel che si avea da osservare, e fare in essi; sebbene per l'Illustre Conte di Castro, similmente nostro Predecessore, fu ordinato al Rev. Reggente l'officio di Cappellano Maggiore, che avesse tenuto pensiere particolare dell'osservanza, ed esecuzione di essi; tuttavolta intendiamo non esser seguito fino al presente; e perciò a Noi è paruto conveniente, che si osservino; ed acciò sien noti a tutti, Vogliamo, che s'inseriscano in questo nostro ordine, ed ordiniamo, e comandiamo, che quanto in detti Statuti si contiene, si debba osservare puntualmente, e ciò incarichiamo al detto Rev. Reggente l'officio di Cappellano Maggiore, ed a' successori nel dett'officio, che debbano tenere particolar pensiere di tale osservanza, ed esecuzione de' detti Statuti, i quali sono del tenor, che siegue etc.

Die 30. Nov. 1616. D. Pedro Giron.

NEL NOME SIA DELLA SANTISSIMA TRINITA' PADRE, FIGLIO, E SPIRITO SANTO, UN SOLO IDDIO VERITIERE.

Statuti dell'Insigni Scuole di questa Nobilissima, e Fedelissima Città di Napoli, ordinati per comandamento dell'Illustriss. ed Eccellentiss. Signor D. Pietro Fernandez de Castro Marchese di Sarria, Gentiluomo di Camera di Sua Maestà, Commendatore della Zecca, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale di questo Regno di Napoli, nella riformazione fatta di esse nel *1616*.

Quattro cose hanno da concorrere, acciocchè le dette Scuole fioriscano di tutte le virtù, e buone lettere. La prima, Governatori, e Ministri, che con molta rettitudine, e cura le reggano. La seconda, Lettori, che insegnino sana, buona, dotta, e proficevol dottrina. La terza, Studenti intelligenti, che facciano profitto in esse. La quarta, alcune cose particolari per lo buon governo pertinenti

alle

alle sopraddette persone, le quali si diranno per suo ordine.

PARTE PRIMA.

TITOLO PRIMO.

Del Prefetto, seu *Maestro di Scuola degli Studj*.

Quid spectet ad Praefectum?

1. IL Cappellan Maggiore della Real Cappella, che *pro tempore* sarà, ha da essere Prefetto de' detti Studj per quelli governare, e reggere, conforme le leggi, ed i modi, che in questi Statuti se gli daranno.

2. Procederà come Giudice Delegato, con voto di un Ministro perpetuo, che Sua Eccellenza gli assegnerà per suo Consultore ne' delitti, che dentro gli Studj, e le Scuole si commetteranno per gli Lettori, Studenti, ed altri Ministri secolari de' detti Studj; ed ogni volta, che s'incorrerà in pena di morte civile naturale, avrà da andare il detto Consultore a riferirlo in Collaterale.

3. Precederà sempre in qualsivoglia atto pubblico, toccante alle dette Scuole, a tutt' i Lettori, e Dottori, di maniera che nelle processioni, o passeggi, che si faranno, vada l'ultimo di tutti, e nelle dette Scuole terrà la mano diritta della Cattedra, godendo ancora il medesimo luogo nel Teatro, ancorchè stessero i Dottori giunti collegialmente per dar grado di Dottore di qualsivoglia scienza a qualsivoglia persona.

TITOLO SECONDO.

De' Protettori.

Quid spectet ad Protectores?

ACiocchè queste Scuole in tutte le necessità, che potessero occorrere, sieno fiorite, e fioriscano di ogni sorta di buone lettere; Ordiniamo, che vi sieno Protettori, che con amore, e vigilanza le proteggano, e questi vogliamo, che sieno i tre Reggenti di Cancelleria, che *pro tempore* saranno. E perchè i Ministri de' detti Studj per quel, che occorresse, avrebbero da informare tutti e tre i detti Protettori; Vogliamo, per ovviar questo, che uno de' detti Reggenti ogni anno *alternative* sia Protettore, e che per questo primo anno s'incominci dal più antico.

2. In conformità di questo si ordina al Cappellano Maggiore, che tre volte l'anno vada in Collaterale ad informare dello stato dello Studio; ed occorrendo alle volte per cose necessarie, potrà darne parte al Reggente Protettore, come si è detto.

3. *Item*, acciocchè i Lettori, ed i Ministri de' detti Studj sieno disoccupati, e con maggior gusto (vedendo i frutti, ed i premj delle loro fatiche) attendano all' officio, ed esercizio imposto loro; ordiniamo, che il Rettore, che *pro tempore* sarà ogni anno, incominciando dal giorno di San Luca, proccuri far ricuperare i salarj de' detti Lettori, e Ministri, di modo che non passi anno niuno, che interamente non si ricuperino.

TITOLO TERZO.

Del Rettore.

Quid spectet ad Rectorem?

COnforme l'antico costume di detti Studj (quale vogliamo, che si osservi) vi ha da essere un Rettore, il quale sarà come Vicario, Luogotenente del Prefetto di detti Studj. Il suo Officio sarà di vedere, e con diligenza attendere della maniera, che leggono i Lettori, se entrano tardi a leggere, o finiscono più per tempo dell' ora assegnata; ovvero

se

se lasciano di leggere alcun giorno di quelli, che sono obbligati.

2. *Item* richiedere a' Bidelli, che con attenzione puntino i Lettori, facendo alcuno de' sopraddetti mancamenti.

3. *Item* avvertire medesimamente agli Studenti, che stiano con modestia, nè gridino, o fischino, nè facciano altra qualsivoglia cosa per disturbare, ed inquietare dette Scuole, e facendo il contrario, ordinerà al Capitano di Guardia, che li pigli, e carceri, con darne del tutto notizia al detto Prefetto degli Studj, *seu* Maestro di scuola.

4. Proccurerà sapere la maniera, che vivono gli Studenti, così di questa Città, come forestieri; ed intendendo alcuna cosa disconvenevole di essi, avviserà al detto Prefetto, acciocchè col Protettore vi diano rimedio conveniente; ed essendo Ecclesiastico ne dia avviso all' Arcivescovo, che vi ponga mano a fine, che li gastighi.

5. *Item* terrà pensiere sapere degli Studenti, che staranno infermi, e giunti con alcun Cappellano della Cappella di detti Studj li visiteranno, proccurando, che piglino i Santissimi Sagramenti, e se saranno poveri e terranno bisogno di alcuna cosa, ne avviserà il detto Prefetto, acciocchè proccuri rimediare al più necessario.

6. Assisterà il detto Rettore conforme il costume degli Studj, quando si faranno Dottori di qualsivoglia scienza, ed avrà la propina solita, e volendosi esso dottorare in qualsivoglia scienza, vogliamo, che non si paghi cosa alcuna, e questo intendiamo non solo del Rettore, che fosse povero, ma ancora se fosse ricco, e nobile.

TITOLO QVARTO.

Del modo di erigere il Rettore.

IL Vespero di San Luca il Cappellan Maggiore avrà da nominare quattro Studenti a Sua Eccellenza, de' quali piglierà uno, che le parrà; e questo resterà per un anno.

TITOLO QVINTO.

De' Bidelli, e loro officio.

Quid spectet ad Bidellos?

ORdiniamo, e comandiamo, che i Bidelli di detti Studj non sia uno (conforme fin oggi è stato) ma due, l' officio de' quali sarà, ogni volta, che verrà il Prefetto in detti Studj per intendere le lezioni, conclusioni, o a fare altri esercizj, con loro mazze in collo, stare ad aspettarlo alla porta di essi, ed avanti di loro andranno il Maestro di cerimonie, ed il Capitan di guardia, ed accompagneranno detto Prefetto per dentro detti Studj; e se entrerà nel Teatro, od in alcuna delle scuole, infino alla sua sedia, con aspettarlo alla porta per quando uscirà, acciocchè come prima, l' accompagnino per infino alla strada.

2. *Item* detti Bidelli, mentre si leggerà, staranno con diligenza mirando, se alcuno de' Lettori lascerà di leggere, o se entrerà tardi alla lezione, o finirà prima dell' ora, con puntarli per detti mancamenti; così medesimamente, quando mancheranno di leggere, puntare i giorni, che lasciano, e del tutto darne avviso al Prefetto di detti Studj, e Rettori.

3. *Item* terranno per obbligo pubblicare le vacanze, e feste, che si guardano in detti Studj, un giorno prima, e per tutte le porte delle scuo-

scuole, dove si leggerà, salutando prima il Lettore, e gli Studenti, pubblicheranno la festa, che si ha da guardare il giorno seguente, ed a far questo i detti Bidelli fra di loro si ripartiranno le settimane, acciò mai non vi sia un mancamento per uno di essi in dette scuole, per pubblicare dette feste, e vacanze.

4. Medesimamente accompagneranno tutte quelle persone, che a' detti Bidelli sarà ordinato dal Maestro di scuola, ed ubbidiranno puntualmente a tutt'i suoi ordini, come a lor superiore.

TITOLO SESTO.

Del Maestro di Cerimonie, e suo officio.

Quid spectet ad Magistrum Caeremoniarum?

1. L'Officio di Maestro di Cerimonie, sarà ritrovarsi presente nel Teatro in tutti gli atti di dottoramenti, e nella ripetizione, e nelle conclusioni, che per gli dottorandi si faranno avanti, che si dottoreranno.

2. *Item* trovarsi presente, ed assistere in tutte le feste, che il detto Prefetto degli Studj, ed Univesità, celebreranno nella Cappella di Santa Caterina di essi, ed ancora negli officj de' morti, ed esequie, che in essa si faranno, secondo il modo, e quando conforme a basso diremo.

3. *Item* si troverà così nelle ripetizioni, che i Lettori di qualsivoglia scienza faranno, come nelle conclusioni, e dispute, con andare per le scuole, visitando a tempo, che si faranno detti esercizj.

4. *Item* si ritroverà nelle commedie, ed esplicazioni, ed in qualsivoglia altra festa di lettere, che in detti Studj si farà.

5. *Item* morendo alcuno de' Lettori predetti, ha da assistere detto Maestro di Cerimonie così il giorno, che il cadavere si porterà in Chiesa a sepellire, come il giorno dell'esequie, dove (come ordineremo) hanno da assistere tutti gli altri dello Studio, per fare la detta esequie *sub poena privat.*

6. *Item* andrà personalmente in tutti gli accompagnamenti, dove il Prefetto andrà, come capo degli Studj; cioè a ricevere alcuna Persona Reale, o quando verrà a' detti Studj ad assistere in alcuni atti, o a visitarli.

7. *Item* quando il Collegio de'Dottori verrà a dottorare alcuno, terrà pensiere detto Maestro di Cerimonie di vedere, se i Collegianti riseggono per ordine, dando il luogo ad ogni uno, che gli tocca per antichità; precedendo però il Prefetto degli Studj a tutti gli altri.

8. *Item* ha d'aver pensiere, che dottorandosi alcuno, tutt'i Collegianti assistano in detto atto, così il giorno dell'esamina pubblica, come il giorno, che si dottorerà in qualsivoglia scienza con capirotto, e borla; e quegli, che non li porterà, non permetta, che stia con gli altri del Collegio; e se avvisato persisterà, ne avviserà il Superiore di detto Collegio, acciocchè gli faccia ordine, e comandi, che sotto pena di privazione del Collegio debba assistere in detti atti, con detta insegna di capirotto, e borla.

9. *Item*, facendosi alcun Dottore, il Maestro di Cerimonie terrà pensiere, che niuna persona, non essendo del Collegio, stia con altri del detto Collegio; ma essendo alcun Vescovo, Arcivescovo, o Titolato, che volesse assistere nell'atto di alcuno dottorando, il detto Maestro di Cerimonie gli assegnerà il luogo, dove il Prefetto degli Studj (se sa-

rà presente) od il Superiore del Collegio gli ordinerà.

10. *Item*, nelle lezioni di opposizioni farà segno all'oppositore, quando ha da incominciare, o finire la lezione; guidandosi in questo per oriuolo di arena, che il detto Prefetto terrà, ed in sua assenza il Rettore; il quale volterà nel principio della lezione; e finita che sarà un'ora, dirà con alta voce; *Satis est*. Il medesimo segno farà nell'esplicazione, e dispute de' Rettorici, e Greci, secondo appresso diremo.

11. Ed acciocchè detto Maestro di Cerimonie sia per tale conosciuto negli atti predetti, porterà in mano un lungo bastone, e nell'estremità di esso sarà guernito di argento con impressione dell'arme di Sua Maestà.

12. *Item* Mancando detto Maestro di Cerimonie di far alcuna delle cose predette, toccante al suo officio, per ogni volta, che farà mancamento (non avendo fatto costare al detto Prefetto essere stato impedito per causa legittima) pagherà di pena un ducato, il quale si leverà dal suo salario, e si porrà nella cassa delle due chiavi.

TITOLO SETTIMO.

Del Capitan di guardia, e suo officio.

Quid spectet ad Capitaneum custodiae?

1. PErchè il timore raffrena i disordinati giovani, Ordiniamo, e comandiamo, che in detti Studj vi sia il Capitan di guardia, con sua comitiva, il qual di mattina, e sera assisterà nel cortile di detti Studj, con affacciarsi allo spesso nelle scuole, quando si legge, a fine che, se alcuno le inquietasse con gridi, e fischi, lo pigli carcerato.

2. *Item* Comandiamo, che in effetto si faccia un carcere particolare per gli Studenti, e fratanto con parere de' Protettori, e Prefetto degli Studj, si assegni nelle carceri della Vicaria, o di San Giacomo, un carcere separato dagli altri carcerati, nel quale i suddetti Studenti sieno posti, così per onore delle lettere, come perchè per la conservazione, e comunicazione degli altri incarcerati, non acquistino gli Studenti alcuni cattivi costumi.

3. *Item*, Ch'entrando Studenti, o qualsivoglia altra persona di qualsivoglia grado, e condizione si sia, con armi dentro detti Studj, il Capitano di guardia li disarmi.

TITOLO OTTAVO.

Del Portiere, e suo officio.

Quid spectat ad officium Ostiarii?

1. PEr levare l'occasioni, che in detti Studj, e scuole, non vi si entri da niuno per qualche mal fine, sì anche per conservarli politi;
,, Ordiniamo, e comandiamo, che vi
,, sia un Portiere, che li tenga sempre
,, serrati, di modo che non gli apra
,, la mattina subito, ma mezz' ora
,, avanti di entrare a leggere, e fini-
,, te le lezioni, subito li serrerà, e
,, così farà la sera medesimamente.

2. L'Inverno ad ore 23., e l'Estate a 24. serrerà le porte grandi di detti Studj, nè le aprirà la mattina per tempo, ma con un'ora di giorno, ed a mezzo dì per lo meno stiano serrate un'ora.

3. *Item* Terrà particolar pensiere, che sempre le scuole, ed il cortile di detti Studj, e Libreria sieno molto bene scopate, e polite; ed ordiniamo, che da S. Luca per infino finito il corso dell'anno, si scopino, e nettino una volta la settimana, e ne' giorni di vacanze farà il medesimo; ed al detto Portiere si darà (a peso del

del quale starà a polire detti Studj, Scuole, e Libreria) salario competente per gli scopatori.

4. E mancando il detto Portiere di eseguire quanto gli sta ordinato; comandiamo, che per ogni volta, che mancherà, paghi di pena carlini cinque, i quali se gli levano dal suo salario.

TITOLO NONO.

Della Libreria, e del Librajo.

Quod ad bibliothecam, et bibliopolam.

1. PErchè le Librerie sono state sempre stimate sopra modo nelle Repubbliche, e Città insigni, e specialmente nelle Università principali; così come fiere franche de' grandi ingegni, e non potendo tutti gli Studenti aver quantità di libri bastanti per loro uso; Ordiniamo, che vi sia in detti Studj una quantità bastante di libri di tutte scienze, per comporre, e fare una libreria insigne nella gran sala, a questo fine fabbricata in detti Studj.

2. *Item* Comandiamo (acciocchè tenga l'effettuale esecuzione) che si faccia un bando: ordinando, che niuna Libreria di qualsivoglia Dottore, od altra persona di qualsivoglia scienza, che avrà lasciato nel suo testamento, che si venda, si possa dividere, nè vendere a niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, senza che prima porti la nota intera di tutt' i libri al Prefetto di detti Studj, affinchè col Librajo vedendo i libri, che bisogneranno per la detta Libreria, con saputa de' Protettori, li comprino a prezzi convenienti; e quelli, che resteranno, lasciargli agli eredi del Testatore.

3. *Item* Se alcun Dottore, od altra persona, mosso dal zelo del ben comune, volesse lasciare i suoi libri per servizio della Libreria pubblica; comandiamo, che si notino in un libro, che il Prefetto terrà de' Benefattori di detti Studj, acciocchè si facciano dire alcuni Officj, e Messe nella Cappella de' detti Studj, secondo il Prefetto, con parere de' Protettori, ordinerà.

4. *Item* De' detti libri lasciati, comandiamo, che si piglino quelli, che mancheranno alla Libreria, ed i restanti si vendano, ed il prezzo di essi si ponga alla cassa delle due chiavi, della quale di poi faremo menzione, e diremo per qual effetto, e fine.

5. In detta Libreria vi ha da essere un Librajo molto intelligente, ed esperto in libri, il quale terrà pensiere di tenere detti libri politi, e senza polvere, posti per ordine.

6. *Item*, Quattr' ore del giorno terrà la Libreria aperta: cioè due ora la mattina, e due ore la sera, per comodità, che gli Studenti entrino a studiare per detto tempo; stando avvertito, che non si porttino fuori della Libreria alcuno de' libri, nè li maltrattino, o rompano, che per maggior sicurtà comandiamo, che tutt' i libri sieno ne' loro banchi incatenati con catenelle di ferro.

TITOLO DECIMO.

Della Cappella, e del Cappellano.

De Capella, et quid spectet ad Capellanum?

1. IN questi Studj vi sarà una Cappella sotto il titolo di S. Cateria Vergine e Martire, come Avvocata, e divota degli Studenti, ed almeno con due Cappellani, uno de' quali la mattina dirà subito la Messa prima che si entri a leggere, e l'altro la dirà finite le lezioni, acciocchè così i Lettori, come gli Studenti

ti con maggior comodità ascoltino la Messa ogni mattina.

2. I detti Cappellani tutt' i Giovedì dell' anno diranno Messa per lo Re nostro Signore, come Fondatore delle Scuole, e rinnovatore de' detti Studj.

3. *Item* Vi sarà un Sagrestano, che tenga pensiere della Cappella, Sagrestia, e di quello, che tocca al Culto Divino; acciocchè con tutta politezza, e curiosità si faccia.

4. Ed incarichiamo al Prefetto di detti Studj, che tenga pensiere di detta Cappella, e della maniera, che in essa si fanno gli officj, ed in compagnia dell' Assessore visitare ogni due mesi i detti Cappellani, per sapere, che necessità tiene la Cappella di ornamenti, e ne avvisi i Conservatori, acciò che provveggano di quanto mancherà.

5. I detti Cappellani, e Sagrestano potranno essere de' medesimi Studenti, e come parrà meglio al Prefetto, ed a' Conservatori, alla coscienza, e prudenza de' quali rimettiamo la elezione de' suddetti.

TITOLO VNDECIMO.

Delle Feste, che in detta Cappella si hanno da fare.

Quae festa sint servanda.

NEl corso dell'anno si hanno da celebrare in detta Cappella otto Feste.

1. Primo la Festa di S. Luca, de' sei Dottori della Chiesa Latina, cioè di S. Geronimo, S. Gregorio, S. Ambrogio, S. Agostino, S. Tommaso, e S. Bonaventura, ed anche di S. Caterina, sotto il titolo della quale sta detta Cappella.

2. In dette Festività vi saranno Vespri, e Messe, per le quali il Prefetto degli Studj farà venire i Cantori, e Musici della Real Cappella per cantarle; però si avverte, che i detti Vespri non hanno da impedire le lezioni; ma si leggerà prima, o dopo di essi ad arbitrio di detto Prefetto, *seu* Maestro di scola.

3. *Item* Terrà pensiere il detto Prefetto, che ogni mese nel Teatro si faccia una Predica, *seu* Sermone agli Studenti da un Predicatore, il quale si eleggerà in suo arbitrio.

4. *Item* Di più di dette Feste, ogni anno si faranno due Offici, ed esequie di morti, una l' ottava di tutt' i Santi, un giorno dopo della commemorazione di tutt' i Morti, questa sarà per l' anima de' Re fondatori di questi Studj, e l'altra un giorno dopo l' ottava, così per l' anime de' Lettori, Dottori, e Studenti di dette scuole; come per gli Benefattori di esse.

5. Se si hanno da fare altri uffi j, e quando si dirà per suo ordine in queste Costituzioni.

PARTE SECONDA.

TITOLO PRIMO.

Le Cattedre, e Letture, che saranno nello Studio, e le Materie, che in esso si hanno da leggere.

Quid spectet ad Cathedras, et Lectores.

1. LA principal Cattedra del Jus Civile della sera con mille, e cento ducati l'anno di salario, mille paga il Re, e cento se gli danno dalle Catapanie. Questa Cattedra è perpetua ad arbitrio di Sua Eccellenza.

2. La Cattedra del Jus Civile della mattina con seicento ducati l' anno di salario è perpetua ad arbitrio di S. E.

3. La Cattedra, e Lettura de' Testi, Chiose, e Bartolo, con cento ven-

venti ducati di salario l'anno. Questa Cattedra ha da vacare ogni quattro anni, e si provvederà per concorso, ed opposizione; e non essendoci oppositore, resterà al medesimo, [illegible]

4. La Cattedra del Jus Civile straordinario; con cento ducati di salario l'anno, ha da vacare ogni quattro anni, e provvedersi, come di sopra.

5. Due Cattedre d'Instituta Civili, le quali si avranno da leggere (*juxta textum tantum*) Un Lettore leggerà i due primi libri la mattina, cioè il primo, e secondo: l'altro Lettore il terzo, e quarto libro, la sera. Ed il Lettore, che un anno avrà letto la mattina, l'anno seguente leggerà la sera; terrà di salario ciaschèduno di essi 60. ducati l'anno; dette Cattadre hanno da vacare ogni quattro anni, e provvedersi nel modo sopradetto.

6. La Cattedra de' Feudi, che si ha da leggere le Feste, con trecento ducati di salario l'anno, ha da esser perpetua ad arbitrio di Sua Eccellenza.

7. Una Cattedra di Canoni della mattina con quattrocento ducati di salario l'anno, ha da esser perpetua ad arbitrio di sua Eccellenza.

8. Una Cattedra de' Canoni della sera, che si leggerà un anno il Sesto, e l'altro il Decreto, con cento ducati di salario l'anno, ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

9. Una Cattedra di Teologia di S. Tommaso, che leggerà le Feste, con 50. ducati di salario l'anno, si ha da provvedere a' Frati Domenicani, nè si ammetterà altro ad opporsi a detta Cattedra, solo i detti Frati Domenicani; ha da vacare ogni quattro anni, e provvedersi come di sopra.

10. Una Cattedra di S. Tommaso, che leggerà ogni giorno, con cento ducati di salario l'anno, ha da essere perpetua, ed ha da leggere delle quattro parti, che detto S.Dot- [illegible] materia.

11. Una Cattedra di Scoto, in cui quattr'anni si leggeranno i quattro libri principali delle sentenze, con cento ducati di salario l'anno; ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

12. Una Cattedra di Scrittura, con cento ducati di salario l'anno, e leggerà un anno parte del Testamento Vecchio, e l'altra parte del Testamento Nuovo; ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

13. Una Cattedra di Rettorica, con cento ducati di salario l'anno, ha da leggere i precetti di essa, o per Aristotile, o per Quintiliano, o per lo libro *ad Herennium*, e parte dell'anno alcun Oratore, o Istoriografo, per potere esemplificare i detti precetti; ha da vacare ogni quattr' anni, e provvedersi, come di sopra.

14. Una Cattedra di Metafisica, con cento ducati di salario l'anno, ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

15. Una Cattedra di Filosofia, con trecento settantacinque ducati l'anno di salario; ha da essere perpetua, ad arbitrio di Sua Eccellenza.

16. Un'altra Cattedra di Filosofia, con cento ducati di salario l'anno; ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

17. Un'altra Cattedra di Filosofia, che leggerà le Feste, con cinquanta ducati di salario l'anno; ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

18. Un'altra Cattedra di Filoso-

fia, che medesimamente leggerà le Feste, con quaranta ducati di salario l'anno; ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

Posteriore, con cento ducati di salario l'anno; ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

20. Una Cattedra della Pratica della Medicina, con seicento ducati di salario l'anno; ha da esser perpetua ad arbitrio di Sua Eccellenza.

21. Una Cattedra di Teorica della Medicina con quattrocento ducati di salario l'anno; ha da esser perpetua, ad arbitrio di Sua Eccellenza.

22. Un'altra Cattedra di Teorica di Medicina, con dugento ducati di salario l'anno, ha da vacare ogni quattr'anni, e provedersi, come di sopra.

23. Un'altra Cattedra della Pratica di Medicina, con cento ducati di salario l'anno, ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

24. Un'altra Cattedra di Teorica di Medicina, leggerà le Feste, con cinquanta ducati di salario l'anno; ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

25. Una Cattedra di Chirurgia, e'l Lettore di essa ha da fare l'Anotomia, e leggerla, con cento trenta ducati di salario l'anno; ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

26. Una Cattedra della lettura Greca, con sessanta ducati di salario l'anno, ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

27. Una Cattedra, che leggerà la Matematica, con sessanta ducati di salario l'anno; ha da vacare ogni quattr'anni, e provvedersi, come di sopra.

28. I sopraddetti Lettori hanno da leggere le materie solite leggersi in tutta l'Italia, e nella maniera,

TITOLO SECONDO.

Quanto ha da durare il corso dell'anno per lo Studio, e quanto tempo ha da durare una lezione a leggerla.

De tempore studii, et lecturarum.

1. DAlla Festa di S. Luca, giorno, che s'incomincerà a leggere negli Studj per infino agli 8. di Giugno, si ha da contare il corso d'ogni anno, leggendo sempre i Lettori; eccettuate le Feste, ed assueto.

2. *E perchè il corso è breve, conforme si è osservato infino adesso, a causa, che molte Feste si sono guardate senza leggere, e perciò sono mancate molte lezioni, non senza gran danno degli Studenti; e non potendosi per sì breve tempo intendere le materie interamente necessarie; e per rimediare a questo*, Ordiniamo, e comandiamo, che dal giorno di S. Luca, infino a S. Lucia, le Feste seguenti, cioè S. Lionardo a'6. di Novembre, S. Barbara a'4. di Dicembre sieno giorni, che si abbia a leggere in detti Studj.

3. *Item* Dalla Epifania, che si torna a leggere, per infino a S. Antonio, comandiamo, che la Festa di S. Raimondo a'7. di Gennajo, e la Festa di S. Maria del Principato a'8. detto non si guardino, ma si legga.

4. Così medesimamente dopo il Mercordì delle Ceneri, infino alla Domenica delle Palme *exclusive*, s'abbiano a leggere la vigilia di San Tomma-

maso d'Aquino a'6. di Marzo, la Festa di San Benedetto a' 20. di detto mese, e 'l Venerdì, e Sabbato antecedente a detta Domenica delle Palme.

5. *Item* Nell' ultima terza degli Studj, vogliamo, che dall'Ottava di Pasqua di Resurrezione, infino al giorno del Santissimo Sacramento, che finiscono i detti Studj, si leggerà la Festa dell' Apparizione di S. Michele agli otto di Maggio, il giorno di S. Restituta a' diciassette di detto mese, e 'l giorno di S. Antonio di Padova a' 13. di Giugno.

6. *Item* Ordiniamo, ed espressamente comandiamo a tutt'i Lettori, che tengono salario della Regia Corte per leggere le Feste, che di più delle Domeniche leggano ancora a' giorni di Festa, se ci saranno, nella settimana: e questo s' intende col Lettore de' feudi *tantum*, perchè gli altri hanno da leggere tutte l' altre Feste della settimana.

7. *Item* Comandiamo, che, se il Lettore, o Sostituto (del quale appresso diremo) mancherà per sua colpa di leggere, se gli levino dal suo salario i giorni, che avrà mancato, ed in questo incarichiamo la coscienza del Rettore, e de' Bidelli, che li puntino, e ne diano del tutto avviso al Prefetto dello Studio.

8. La lezione di qualsivoglia Lettore ha da essere per un' ora, entrando per ordine a leggere, quando darà l' oriuolo, e finirà subito, che di nuovo darà il detto oriuolo; ed in esecuzione di ciò incarichiamo al detto Prefetto degli Studj, che abbia pensiero di ordinare al Portiere (a carico del quale ha da stare) che tenga sempre aggiustato detto oriuolo.

9. Ed essendo alcun Lettore negligente, entrando tardi a leggere, o prima del tempo, il detto Prefetto gli faccia una correzione, acciocchè puntualmente osservi l' ordine, e se avvisato persevererà, sia punito, e puntato, come se quel giorno non avesse letto.

TITOLO TERZO.

Del modo, con che hanno da leggere i Lettori.

Quomodo legant Lectores.

1. ORdiniamo, e comandiamo, che tutt'i Lettori di qualsivoglia facoltà, non possano leggere per iscritto, ma a voce secondo l'antica, e lodabile usanza, come di tutte le Scuole d' Italia, e di molte altre celebri di Europa; nè leggeranno per scartafaccio, quinterni, nè altra qualsivoglia scrittura, nè dettando, mentre leggeranno (intendiamo, che il dettare è, quando ripeteranno ogni parola, o parte della conclusione da per se senza dirla interamente, nè la ripetono molte volte, ma tanto tempo aspettano, che diano tempo agli uditori, che la scrivino) Però permettiamo, che possano ripetere la Conclusione due volte intere, e non più, nondimeno le cose principali si lasciano alla prudenza del Lettore, che le ripeta due, o tre volte; e 'l contravvegnente a questo sia puntato, e punito per que' giorni, che contravverrà, levandosegli *pro rata* dal salario, e se avvisato persevera, sia punito per la metà del salario, ed essendo pertinace, sia privato della lettura, *seu* Cattedra.

2. Usciti, che saranno i detti Lettori della lezione, si fermeranno ad un lato della porta delle Scuole dalla parte di fuora un poco discosto, acciocchè non disturbino gli altri Lettori, ch' entreranno a leggere, ovvero passeggeranno per lo Cortile di detti Studj, per ispazio di mezz'ora, ac-

acciocchè soddisfacciano a' dubbj, che loro proponessero gli Studenti, o per ripetere le dottrine de' Dottori, o Testi, che avranno citati nella lezione, per essi letta.

3. Dovranno i detti Lettori, mentre leggono, parlare sempre latino, ed in modo niuno usare lingua volgare, eccetto che, se volessero dire alcuna legge del Regno, od esemplificando alcuna cosa; sotto pena, che per ogni lezione, nella quale faranno il contrario, paghi quattro carlini; e se avvisato sarà difettoso in esso; persistendo in detto mancamento perda, e sia punito di tutto il salario delle lezioni, che *pro rata* leggerà. Incaricando al Prefetto di detti Studj, che faccia particolar dimanda di questo nella visita, che ogni due mesi farà a' detti Lettori. Ed al Rettore, che con molta diligenza miri in questo, e dimandi agli Studenti, e del tutto darne notizia al detto Prefetto.

4. *Item* Ordiniamo, e comandiamo, che niun Lettore nella Cattedra possa leggere cedola niuna, ovvero bollettino, che gli dessero gli Studenti, o se le trovassero poste nelle medesime lor Cattedre; ma vedendole, o ricevendole al medesimo punto le rompa, senza leggerle, perchè, se sarà alcuna cosa di disputa, nella mezz'ora dopo la lezione se ne potrà trattare, e discorrere sopra quella, e se sarà qualche avviso, si potrà dire di parola, e questo per evitare molti inconvenienti, che potrebbero succedere.

TITOLO QUARTO.

Della Visita, che il Prefetto, seu Maestro di Scuola, ha da fare a' Lettori di detti Studj.

De Visitatione Studiorum.

1. ORdiniamo, e comandiamo, che il detto Prefetto, o Rettore, in tutt'i mesi dell'anno, quando ci sarà lezione, intenda tutt'i Lettori un giorno uno, ed un'altro giorno un'altro, conforme meglio gli parrà; di maniera, che alla fine del mese abbia intesi, tutti, e parendogli in un medesimo giorno, intenderà un poco uno, e un poco un altro.

2. *Item* Vogliamo, che detto Prefetto, accompagnato col suo Assessore, e (stando occupato legittimamente) col Rettore, abbia a visitare ogni due mesi i Lettori, per vedere se leggono le materie, che loro sono state assegnate, e se hanno osservato quello, che per detti statuti è stato lor comandato.

3. *Item* S'inquira, se al principio della lezione si detengono, o all'ultimo si danno prescia, o per lo contrario; con darsi loro ordine, che sempre leggano egualmente, perchè detenendosi più in una parte, che in un'altra, non si terrà cognizione perfetta delle materie.

4. *Item* Incarichiamo la coscienza del detto Prefetto, e del suo compagno, che con ogni diligenza faccia la detta visita; e ritrovando il Lettore, che avrà fatto mancamento, lo punisca nella pena, che negli Statuti sta ordinata, ammonendolo sempre, acciocchè si emendi.

TI-

TITOLO QUINTO.

De' Sostituti de' Lettori.

De Substitutis ad Lectores.

1. E Perchè può succedere, che alcuno de' Lettori stia infermo, o per comandamento del Vicerè, così per ben comune, come per causa degli studj, stia leggittimamente occupato (il che avrà da essere sempre con saputa del Prefetto, e per fede, che avrà da presentare) vogliamo, che ad ogni Cattedra vi sia un Sostituto.

2. Il modo, che si osserverà, nell' assegnare i detti Sostituti, sarà, che tre, o quatro giorni prima del giorno di S. Luca, i Lettori vadano in casa del Prefetto, ed ognuno di essi proporrà una, o due persone abili al detto esercizio, e l' informeranno delle parti, qualità, studj di essi, ed il detto Prefetto il vespro di S. Luca in Collaterale comunicherà co' Protettori tanto la detta nomina, quanto l' informazione avuta da essi de' detti Sostituti; e parendo loro abili, ed espedienti, si assegneranno quelli, che i Protettori, ed il Prefetto degli Studj nomineranno.

3. *Item*, Se i sopraddetti Sostituti staranno infermi, o leggittimamente assenti, od impediti, di modo che non possano leggere, i Lettori con saputa, e licenza del detto Prefetto possano porre, e sostituire altri in loro luogo, per infino che i detti assegnati dal Collaterale possano leggere.

4. Se l' assenza, o l' infermità del Lettore sarà lunga, il Sostituto potrà proseguire la materia incominciata dal suo Lettore; però se sarà breve, potrà pigliare alcuna materia breve.

5. *Item* Comandiamo a' detti Sostituti forzosi (che così chiamiamo quelli, che saranno stati assegnati per gli Protettori, e per lo Prefetto) che subito che loro si notifica l' elezione fatta della sostituzione in loro persona, debbano giurare in presenza del detto Prefetto di osservare per lo tempo, che leggeranno, il modo di leggere, conforme negli Statuti di questi Studj sta ordinato a' Lettori ordinarj, e così del tempo di entrare a leggere, come dello spazio dell' ora, e tutto quello, che si comanda intorno a questo.

6. *Item* Vogliamo, e comandiamo, che a' Sostituti delle due Cattedre principali di Teologia, di Legge, e di Medicina, la prima de' Canoni, e della Filosofia, si diano per qualsivoglia lezione, che faranno per sostituzione, quattro carlini, ed agli altri Sostituti delle altre Cattedre tre carlini, i quali si piglieranno dalla cassa dell' Università, col quale salario piglieranno animo per faticare.

7. *Item* I Bidelli terranno pensiere de' detti Sostituti, non meno che de' Lettori, di vedere, se osservano quello, che sono obbligati, conforme agli Statuti, e facendo alcun mancamento, li puntino, e ne diano avviso al Prefetto, *seu* Maestro di Scuola.

TITOLO SESTO.

Che nelle case particolari per niuno si possano leggere quelle lezioni, e scienze, che si leggono negli Studj, e nelle Scuole sopradette.

1. PErchè ne' detti nostri Studj, e nelle Scuole ci sono bastanti lezioni, e Lettori, acciocchè in qualsivoglia facoltà si possa far profitto; Comandiamo con ogni rigore, che niun Dottore, così Lettore degli Studj, come non Lettore, nè altra quali-

In domibus nemo legat lectiones statutas in Studiis. Concord. prag. 6. et 7. § 6. de Sch. Doct.

sivoglia persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione sia, presuma di leggere niuna delle dette facoltà, e scienze nelle loro case particolari, nè in qualsivoglia altra parte, nè per niun caso, e rispetto, che fosse, acciocchè tutti vadano a' detti Studj, dove in pubblico intenderanno sana, e buona dottrina. Però a tempo di vacanze dispensiamo, che possano leggere queste lezioni in case private.

2. *Item*, Acciocchè questo con effetto si osservi; Vogliamo, e comandiamo, che, se alcuno avrà contravvenuto a questo, per la prima volta sia punito, in cento ducati, per la seconda, in ducati dugento, e relegato per tre anni nell' Isola di Capri.

3. *Item* Comandiamo, che il detto Prefetto degli Studj, *seu* Maestro di Scuola stia con molta vigilanza, che si osservi, con dare ordine al Capitano di guardia, che ne tenga particolar pensiere per la detta osservanza.

4. *Item*, Per esecuzione di ciò, Vogliamo, e comandiamo, che a qualsivoglia persona, di qualsivoglia grado, e condizione che sia, che discoprirà alcuno de' Lettori contravvegnenti, si diano della pena incorsa ducati cinquanta.

TITOLO SETTIMO.

Che tutte le Cattedre sieno per opposizioni.

Cathedrae dentur per oppositiones.

1. PErchè le concorrenze negli studj sono causa, che gl' ingegni si animino, e fioriscano di molte lettere; Ordiniamo, e comandiamo, che tutte le Cattedre si provveggano per opposizioni, chiamandosi con tempo tutti quelli, che degnamente si vorranno opporre.

2. Nondimeno Vogliamo, che due Lettori di Teologia di S. Tommaso, e della Scrittura, e le due principali del Jus Civile della matina, e sera, e la prima de' Canoni, e le principali di Filosofia, sebbene i suddetti hanno da entrare nelle Cattedre per opposizioni, non avranno da vacare, ma le terranno perpetuamente durante la loro vita, e l'avranno perpetue; Però gli altri Lettori ordiniamo, e comandiamo, che non le tengano, eccetto per lo tempo determinato, che sarà per quattro anni, e di poi si provvederanno conforme sta ordinato nella seconda parte di questi Statuti, al titolo primo.

3. *Item* Dichiariamo, che i Lettori delle Cattedre principali, che al presente le tengono, non si oppongano di nuovo, ma che le godano perpetuamente, come se per opposizione fossero stati provveduti. Ma le Cattedre degli altri Lettori abbiano a vacare a suo tempo, constando, e finendo il corso di quattro anni, dal giorno della pubblicazione di questi nostri Statuti.

TITOLO OTTAVO.

Del modo, che si avranno da porre gli Editti.

Quomodo ponantur edicta.

1. SE la Cattedra principale vacherà per morte, o per privazione, Ordiniamo, e comandiamo, che immediatamente il giorno seguente si pubblichino gli Editti, che per lo spazio di trenta giorni ognuno, che vorrà, abbia da venire ad opporsi, così a rispetto di quelli, che stanno in questa Città, come fuori del Regno.

2. *Item* Ordiniamo, e comandiamo, che subito che le Cattedre principali vacheranno per morte, o per privazione del Lettore principale, i Sostituti

tuti incomincino subito a leggere, ancorchè si avessero da porre alla medesima Cattedra; e questo acciocchè i Studenti non perdano lezioni.

3. *Item*, Se i detti Sostituti staranno legittimamente occupati, Ordiniamo, che il Prefetto, *seu* Maestro di Scuola, tenendo notizia di questo, con parere de' Protettori, assegni altro Sostituto abile, acciocchè non si faccia mancamento, ma per tutto questo tempo si legga.

4. *Item* Ordiniamo, e comandiamo, che se le Cattedre vacheranno per essere finito il tempo di quattro anni, undici, o dodici giorni prima i Lettori diano avviso al detto Prefetto, acciocchè subito si pubblichino gli Editti, che per tre giorni venga ad opporsi chi vorrà, a rispetto così di quelli, che stanno in questa Città, come fuori di essa.

5. *Item* Comandiamo, che gli Editti firmati, e suggellati per lo Prefetto, *seu* Maestro di Scuola, si affiggano nelle porte degli Studj, nè si amovano, eccetto finiti i trenta giorni, o tre, come si è detto.

TITOLO NONO.

Quelli che possano opporsi alle Cattedre.

Qui possint opponere?

1. PEr le Cattedre principali di Teologia, del Jus Civile della mattina, e sera, de' Canoni, e della Medicina, gli oppositori, che si avranno da opporre, sieno dottorati per questo Collegio, o per altro approvato.

2. Per le Cattedre minori delle dette facoltà, e per le altre d'arti, hanno da essere i Lettori Dottori, o licenziati nella facoltà, che leggeranno, per costume inviolabile, e costumanza di questi Studj, e di tutta Italia.

3. *Item*, Per le altre Cattedre di Matematica, Rettorica, e Greco, potrà opporsi qualsivoglia persona, ancorchè non sia Dottore, bastando esser meritevole di essa.

4. *Item*, Se alcuni Religiosi si volessero opporre, non vaglia l'esser presentati Maestri, o Dottori fatti per la loro Religione, ma avendosi da opporre alle Cattedre principali di Teologia, sieno primieramente ammessi come Dottori di questo Collegio, o di altro approvato, e volendosi opporre in qualsivoglia altra facoltà, che abbiano non solo corsato, ma letto nella loro Religione. Ed avvertasi, che la Cattedra di S.Tommaso sempre si ha da leggere da Frate Domenicano, conforme sta ordinato nella seconda parte di questi Statuti al titolo 1.

5. Ed acciocchè questa abbia l'effettual'esecuzione, Ordiniamo, e comandiamo, che niuno dottorato fuori di questa Città, si possa opporre, senza che prima porti testimonianza, ed abbia fede com'è Dottore, o che tenga le condizioni, che in questi Statuti si ricercano, e la medesima fede presenteranno i Religiosi, che si vorranno opporre, la quale ha da essere firmata dal loro Generale, o Provinciale, loro Superiori.

6. *Item* Quei, che si opporranno, si presenteranno fra il termine stabilito nell'Editto avanti del Prefetto, *seu* Maestro di Scuola degli Studj, e dimanderanno opporsi; ed ammessi, che saranno, per lo Mastro d'atti si scriverà in un libro firmato del detto Prefetto, ed oppositori, a chi si darà la fede per lo Mastro d'atti, com'è stato ammesso all'opposizione predetta, ed in che giorno.

7. *Item*, passato che sarà il termine prefisso negli Editti, vogliamo, che

che in modo niuno sia ammesso alcuno ad opporsi.

TITOLO DECIMO.

Degli esercizj, che hanno da fare gli Oppositori nelle opposizioni.

Quid facere debeant Oppositores?

FIniti che saranno i giorni stabiliti per gli Editti, il seguente di la mattina ad ore 13. si aggiunteranno tutti gli oppositori in casa del detto Prefetto, ed aggiustato chi di essi è prima Dottore, il che ha da constare per fede, che di ciò presenteranno, resterà poi ad elezione del più antico, se vorrà leggere il primo, od ultimo di essi.

2. Dichiarando, che nelle Cattedre, che non ricercano, che gli Oppositori sieno Dottori, se alcuno di essi ci sarà, avrà da essere preferito a tutti gli altri, non ostante che, se alcuno di essi, non essendo Dottore, fosse il più antico; e se concorreranno più Dottori, il più antico sarà preferito a tutti gli altri.

3. *Item* Dichiariamo, che i Dottorati per questo Collegio sieno preferiti a tutt'i Dottorati per altri Collegi, ancorchè sieno più antichi.

4. Dopo aggiustata questa differenza, ordinera il detto Prefetto, *seu* Maestro di Scuola, che alcuno apra il libro di quella facoltà, che sarà la Cattedra vacante in tre luoghi, e l'oppositore eleggerà uno di essi, e dirà la materia, che avrà da trattare, acciocchè consti agli altri Oppositori per potersi preparare ad argomentare il giorno seguente; e l'argomentare non s'intenda co' Legisti, e Canonisti, ma solo con gli altri di qualsivoglia facoltà.

5. Si avrà da prevenire l'Oppositore per far la lezione fra lo spazio di ore 24., e così avvertirà il detto Prefetto di non anticipar tempo, *seu* retrocedere in assegnarla, ma che ad ore nove di Palazzo sia in sua casa studiandola.

6. Il giorno seguente dando l'oriuolo alle ore nove, che il precedente giorno gli sarà stata assegnata la lezione, salirà il detto Oppositore nella Cattedra del Teatro (dove comandiamo, che abbiano a leggere tutte le lezioni d'opposizioni) dove per lo spazio di un'ora intera hanno da durare tutte le lezioni, e se a caso il detto oriuolo non s'intendesse, per questo terrà il Maestro di Cerimonie un oriuolo di arena in mano, il quale volterà al principio della lezione; e finita che sarà la detta ora, dirà ad alta voce: *Satis est*. E con quest'oriuolo si terrà conto.

7. Finita la lezione gli Oppositori sedendo a basso in un banco per antichità, argomenteranno, proponendo, e seguitando gli argomenti nella materia, che si sarà letta.

8. Dichiariamo, che eccettuandone le feste di Cristo nostro Signore, e della sua Madre Santissima, degli Apostoli, e de' sei Dottori della Chiesa, tutti gli altri giorni, ancorchè fossero festivi, si possono dare lezioni per lo giorno seguente.

TITOLO UNDECIMO.

Che avranno da osservare gli Oppositori, durante la vacanza della Cattedra.

Quid servent Oppositores?

1. ORdiniamo, e comandiamo, che pubblicato che sarà la Cattedra vacare, niuno, che pretenderà opporsi, possa uscire di sua casa, eccetto che per ascoltare la Messa, od a leggere alle Scuole, se sarà Lettore, o se sarà chiamato dal detto Pre-

fet-

fetto, o da qualsivogl[illegible] na suo Superiore. [illegible]

2. *Item*, Che non possa parlare a niuno di quelli, che intervengono a votare, nè nelle loro case, nè dalla porta, dalle finestre, o da altre porte; e se a caso andasse ad ascoltare la Messa in alcun Convento, o Monastero, dove sarà alcuno de' votanti, non possa entrare, eccetto che nella Chiesa; ed in essa in niuna maniera parli, nè mandi a parlare a niuno di essi.

3. *Item* Comandiamo, che i detti Oppositori di niuna persona di questa Città, nobile, titolata *directe*, *vel indirecte* si prevalgano, nè per mezzo di qualsivoglia persona, nè per lettere di favore, ma solo confidati a Nostro Signore, ed alla loro dottrina.

4. Vogliamo, che l'Oppositore, che non osserverà le cose predette, sia inabile per l'Opposizione della Cattedra, che si vorrà opporre.

5. *Item* Comandiamo, che niun Oppositore si accompagni con Cavalieri di questa Città, o forestieri, nè con persona di qualsivogl a stato durante la vacanza della detta Cattedra, sotto pena di ducati sei per ciascheduna volta, che contravverrà.

6. *Item* Comandiamo, che niun Lettore delle Cattedre minori, che vacheranno ogni quattro anni, possa lasciare la sua Cattedra, *seu* Lettura, prima che abbia finito il tempo, perchè avendosi da provvedere, non potrà esso per quella volta opporsi all'istessa Cattedra lasciata.

7. *Item* Comandiamo, che niun Oppositore si concerti coll'altro, acciocchè desista di opporsi, che constando il detto concerto sarà inabile non solo per l'opposizione presente, ma per tutte le altre, che risulteranno per quella provvista.

8. *Item* L'Oppositore, che desi[illegible] opposizione, sarà riputato quella Cattedra [illegible] l'opposizione di prima, che vacherà. [illegible] per la

TITOLO DVODECIMO.

Quelli che avranno da votare nelle Cattedre, che si opporranno.

Qui votent in decernendis Cathedris.

1. Perchè la moltitudine suol causare confusione, e gli Studenti per esser giovani, o per esser poco esperti, per tutte due le cose non sono abili a votare, che perciò ne nascerebbero molti inconvenienti; che però Vogliamo, che niuno Studente possa dar voto, ma solo quelle persone proyette, che assegniamo:

2. Ordiniamo, e comandiamo, che in qualsivoglia Cattedra abbiano da votare

- Il Cappellan Maggiore del Regno.
- I Reggenti.
- Il Luogotenente della Camera della Sommaria.
- Il Presidente del Sagro Consiglio.
- I quattro Capi di Ruota del Consiglio.
- Il Presidente Decano di Camera.
- Il Vicecancelliere de' Leggisti.
- Il Vicecancelliere de' Teologi.
- Il Consultore del Cappellan Maggiore.
- E tutt' i sopraddetti nominati, che avranno lasciato i loro carichi, e giubileranno.
- Due Lettori di S. Domenico.
- Due Lettori di S. Francesco, uno di S. Maria della Nuova, e l'altro di S. Lorenzo della Scarpa.
- Due Lettori di S. Agostino del Convento di questa Città.

Due Frati Carmelitani.
Due Gesui[illegible] [illegible]ggisti, cioè del-
[illegible] sera, e della mattina.
Due Lettori di Medicina della [illegible], e della mattina, cioè i Lettori di Teorica, e di Pratica.
Il Lettore della Filosofia, che legge la mattina.
E tutt'i Lettori, che sono perpetui.

3. *Item* Incarichiamo la coscienza di tutt'i sopraddetti votanti, che con molta rettitudine giudichino conforme la giustizia, che terranno gli oppositori. Però quei, che non saranno di quella professione, nella quale daranno il voto, con molta diligenza si abbiano da informare da' professi in essa, di maniera che se la Cattedra, che si ha da provvedere, fosse di Teologia, i Leggisti, i Canonisti, i Filosofi, ed i Medici s'informino da' Teologi, e del medesimo modo faranno nelle altre Cattedre di altre facoltà.

4. *Item* Incarichiamo, e comandiamo assai a' Lettori *tantum* assegnati per votare, che non debbano ricusare di esserlo, e quegli, che senza causa legittima approvata per lo Prefetto, *seu* Maestro di Scuola de' detti Studj, avrà ricusato votare, per la prima volta sia punito in pena di ducati diece, per la seconda di ducati venti, e per la terza sia privato della Cattedra. Poichè questo si ha da intendere de' Cattedratici *tantum*.

TITOLO DECIMOTERZO.

Che avranno da fare i Votanti per dare il voto, e di che modo si ha da dare.

Quomodo suffragia dent Lectores?

1. TErranno obbligazione i Votanti per poter votare, come debbono, d'intendere le lezioni di opposizioni di tutti gli Oppositori, acciocchè conforme a quelle giudichino, e diano il voto.

2. *Item* Finite le lezioni di opposizioni, si uniranno i Votanti negli Studj, dove assisterà il Mastro d'atti del Cappellan Maggiore per iscrivere, e segnare i voti di ciascun Oppositore, che avrà avuto, il nome de' quali si darà ad ogni Votante. Vi saranno due urne, *seu* bussole, le quali porteranno i Bidelli uno da una parte, e l'altro dall'altra parte, dentro le quali i Votanti porranno i voti di quegli Oppositori, che giudicheranno meritevoli della Cattedra. Si porteranno le dette bussole avanti il Cappellano Maggiore, il quale sopra una tavola la vacuerà, ed in presenza di tutti si conteranno i voti di ciascuno de' detti Oppositori.

TITOLO DECIMOQVARTO.

Diritti, che avranno a pagare quei, che saranno provveduti delle Cattedre.

Quid solvant provisi?

QUegli, che avrà qualsivoglia Cattedra, *seu* lettura, pagherà al Cappellano Maggiore, ed al presente Mastro d'atti, od a quello, che *pro tempore* sarà, ducati dieci per cento, i quali si ripartiranno in questo modo: la metà de' detti ducati diece per cento al Cappellano Maggiore, dell'altra metà due parti avrà il detto Mastro d'atti, e 'l restante

si

si dividerà tra il Mastro di Cerimonie, ed i due Bidelli, ad ognuno di essi *pro rata*.

TITOLO DECIMOQVINTO.

Del giuramento, che avranno da dare i Provveduti nelle Cattedre, prima di pigliare il possesso di esse.

De Juramento Provisorum.

PErchè vogliamo (e con tutto nostro potere procureremo) che sempre queste nostre Scuole tengano, ed in esse si conservi ferma, pura, e netta la dottrina Cattolica della nostra Santa Madre Chiesa Romana; Ordiniamo, e comandiamo, che quei, che saranno provveduti di qualsivoglia Cattedra, *seu* lettura di qualsivoglia facoltà, subito prima di pigliare il possesso di esse, vadano al Prefetto, *seu* Maestro di Scuola, ed in sua presenza facciano il giuramento della fede, secondo, e nella forma, che sta ordinato nella Bolla del Santissimo Padre Pio Papa Quarto, e quegli, che per negligenza, senza dare il detto giuramento avrà incominciato a leggere, se essendo stato avvisato fra due giorni non avrà dato il detto giuramento, perderà la Cattedra, nè sarà ammesso ad opposizione niuna in questi Studj.

PARTE TERZA.

TITOLO PRIMO.

Della Matricola degli Studenti.

De matricula Studentium pragmat. 7. de Schol. Doctor.

1. SUbito incominciatosi a leggere, gli Studenti, che verranno, o si ritroveranno per istudiare in queste Scuole, sieno obbligati di matricolarsi nel modo seguente. Si avranno da presentare avanti lo Scrivano del Prefetto, *seu* Maestro di Scuola, il quale scriverà in un libro particolare, che terrà il Maestro d'atti in suo potere, scrivendo in esso il nome di ognuno, che si matricolerà, il nome della patria, donde sono, il giorno, il mese, e l'anno, e si firmerà così il detto Mastro d'atti, od il suo Scrivano, come lo Studente.

2. *Item* Comandiamo, che la detta matricola si possa fare in tutto il tempo dell'anno, di modo che in qualsivoglia tempo, che si leggerà, lo Studente, che verrà, si potrà matricolare, sebbene per guadagnare il corso dello studio, si osservi lo statuto, che intorno a questo si ordina.

Ut in d. prag. 7. §. 2.

3. *Item* Tutti gli Studenti di qualsivoglia stato, grado, condizione si sieno, per ogni matricola pagheranno ciascuno di essi al Mastro d'atti un carlino, cioè mezzo carlino per lo detto Mastro d'atti, e l'altro mezzo in beneficio della cassa delle Scuole, quando ci sarà per lo fin che si dirà poi.

TITOLO SECONDO.

Dell'esame, che si ha da fare a quelli, che passeranno dalla Grammatica ad altra facoltà.

De examine Studiorum. Concord. dicta prag. 7. §. 1. de Schol. Doctor.

1. ORdiniamo, e comandiamo, che niuno Studente Grammatico possa passare ad intendere niuna facoltà, o scienza, senza prima essere stato esaminato per lo Cattedratico, *seu* Lettore di Rettorica, il quale a quello, che approverà per sufficiente, ed abile, darà una fede firmata di sua mano, nella quale dichiarerà averlo trovato idoneo, per poter passare alla facoltà, che dimanda; e lo Studente che sarà passato in qualsivoglia altro modo, non guada-

dagnerà il corso in quella facoltà, che passò, infin a tanto che non sarà esaminato. Avvertendosi, che per insino che ci sarà Lettore di Rettorica, il Prefetto della Compagnia di Gesù esaminerà quelli, che vorranno passare ad altre facoltà.

2. Comandiamo medesimamente, che il Prefetto, *seu* Maestro di Scuola a tempo che gli Studenti avanti di esso vorranno provare i corsi degli studj, non gli ammetta, nè li dia per approvati, se prima non gli faranno costare, che giuridicamente sono stati esaminati nella Grammatica per fede dell' Esaminatore, che gli presenteranno.

3. Ed acciocchè per far la detta pruova non ci sia difficoltà; comandiamo, che il detto Esaminatore tenga un libro, nel quale scriva quei, che avrà esaminati, notando in esso il giorno, il mese, e l'anno, che fece la detta esamina; incaricando la sua coscienza, che conforme al giuramento dato, nè per odio, nè per amore, nè per niuno interesse, approvi quei, che non meritano, nè sono abili, nè riprovi i sufficienti, abili, e meritevoli.

4. *Item*, Vogliamo, che qualsivoglia studente, o altro, che si vorrà esaminare, abbia da pagare all' Esaminatore, o l'approvazione, o riprovazione, mezzo carlino, il quale in modo alcuno non glielo darà prima della detta esamina; e se sarà povero, non paghi cosa veruna.

5. *Item*, Se lo studente, che sarà riprovato, si aggraverà, andrà al Prefetto, il quale manderà a chiamare l'Esaminatore, per intendere le ragioni, che ha tenute di riprovarlo, e di nuovo commetterà al Cattedratico della lettura Greca, o ad altro Lettore minore, al quale darà giuramento, come sta obbligato dare l' Esaminatore principale, e subito lo esamini, acciocchè vegga, se lo può approvare, o riprovare.

6. E di tal sorta vogliamo, e comandiamo, che ad ogni uno, che vorrà intendere qualsivoglia facoltà, o scienza in dette Scuole, si faccia esamina di Grammatica per gli Esaminatori di questa Università, che ancorchè venga esaminato, ed approvato da qualsivoglia altro studio, così di questa Città, come fuori di essa, tanto da Maestro secolare, quanto religioso, non si ammetta, se prima non preceda la predetta esamina, come abbiamo comandato.

TITOLO TERZO.

Da che tempo ha da contare il corso degli studenti.

Tempus stud.

Niuno Studente si conta corso alcuno di studio di qualsivoglia facoltà, eccetto dal giorno, che sarà matricolato, ed avrà provato avere inteso sei mesi, ed un giorno di lezione.

TITOLO QUARTO.

Il modo, che gli Studenti hanno da tenere co' Lettori nell' intendere le Lezioni.

Quomodo Studentes assistant.

1. Perchè l'amore, e rispetto, che si tiene a' Maestri ha da essere, come a padre, da' quali se bene non si riceve l'esser naturale, nondimeno si riceve la dottrina, per la quale sono degni d'essere stimati: Vogliamo, che gli studenti, tanto in presenza, quanto in assenza di detti loro Maestri, loro portino rispetto, con onorarli con ogni riverenza; e mancando in questo, o se saranno discomposti di parole, o di opera, con detti, per lo Pre-

Prefetto, *seu* Maestro di Scuola, con saputa del Collaterale, sieno rigorosamente castigati, crescendo il gastigo, conforme continueranno i loro discomponimenti; e non emendandosi, sieno discacciati dalle scuole, e dagli studj, come indomiti, ed incapaci di esser disciplinati da tali Maestri.

2. *Item* Ordiniamo, che i Lettori di qualsivoglia scienza non consentano nel luogo, dove leggeranno, che niuno studente stia ad intendere la lezione colle spalle voltate ad esso, nè parlino; ma che stiano con attenzione; e se riprendendoli, non si emenderanno, ne dia avviso al detto Prefetto, acciocchè li faccia gastigare.

Concord. prag. 3. de Sch. d. ct.

3. *Item* Comandiamo, che, mentre si leggerà dal principio per infino alla fine della lezione, se alcuno studente, od altra qualsivoglia persona, presumesse far romore, gridando, fischiando, tirando pietre, cetrangoli, od altra qualsivoglia cosa, che disturbasse detta lezione, sia gastigato di pena di galea, relegazione, od esilio per lo tempo, che al Vicerè parrà, considerata però la qualità della persona, e l'eccesso del delitto, dando Noi per questo autorità a' Lettori, che li piglino, o facciano pigliar carcerati, con darne però subito notizia al detto Prefetto, *seu* Maestro di scuola, acciocchè ponga subito in esecuzione la pena predetta.

Poena triremis, relegat., aut exilii.

4. *Item* Vogliamo, che, se alcuno degli ascoltanti rivelerà alcuno de' delinquenti, oltra che si terrà secreto, se gli farà grazia della pena, in che fosse incorso, se sarà de' complici nel delitto.

5. *Item*, Se alcuno, che non fosse studente, a tempo, che si leggono le lezioni, entrasse negli studj, e nelle scuole, o cortile di essi con arme, se avvisato da' Lettori, Capitan di guardia, o Maestro di cerimonie, o Bidelli, che non entri più in detti luoghi, non ubbidisca, incorra nella medesima pena, che potesse incorrere uno studente, che avesse fatto romore. Dichiarando esser escluse da questa proibizione le persone di qualità, Gentiluomini, e Dottori, che fossero stati invitati da' Lettori alle loro lezioni, o dagli studenti a qualche esercizio, che volessero fare.

TITOLO QUINTO.

Delle Dispute, e Conclusioni, che si hanno da fare.

Disputationes studentium.

ORdiniamo, e comandiamo, che ogni Lettore di qualsivoglia scienza, o facoltà abbia da far sostenere le Conclusioni, ogni mese di quello, che avrà letto, ne' giorni di festa, o vacanze, o la mattina, o la sera, acciocchè in tutto il corso dell'anno ognuno abbia fatto sostenere le dette Conclusioni.

TITOLO SESTO.

Degli Esercizj degli Studenti di Rettorica, Greco, Matematica, ed Anotomia.

Exercitationes studentium.

I Rettorici tre volte l'anno ogni quattro mesi abbiano da fare esplicazione; di modo che il Lettore assegnerà quattro de' suoi scolari, de' quali uno per lo spazio di un quarto d'ora proporrà l'argomento sopra quello, che si avrà da esplicare, e gli altri due spiegheranno ogni uno mezz'ora, ed il quarto per un quarto d'ora deciderà, e giudicherà la causa.

2. *Item* I detti esercizj si faranno nel Teatro, assistendoci il Rettore, il Lettore, il Maestro di Cerimonie,

nie, ed i Bidelli, a' quali incumbe pubblicare, alcuni giorni prima, per le scuole detti esercizj.

3. *Item* Gli studenti Greci faranno i medesimi esercizj; e parendo al Lettore (alla prudenza del quale ci rimettiamo) potranno i quattro studenti mezz' ora per uno, dichiarare alcun luogo di Omero, o Demostene, o dell' Autore, che si leggerà, con notare la Grammatica, i dialetti, le frasi, i sinonimi, facendo digressioni, notando istorie, favole, e quistioni, conforme il tempo, che darà il luogo; avvertendo il Maestro di Cerimonie a tenere l' oriuolo di arena, che per questo effetto ci sarà, facendo segno da mezza in mezz' ora, a ciascheduno di essi quando ha da finire.

4. Se si farà detto esercizio, cî ha da essere, più de' quattro studenti, un altro, il quale, avendo quelli finito, con una breve orazione li loderà, acciocchè si animino a passare innanzi per ricevere il premio, e la corona dovuta alla loro virtù.

5. *Item* I Matematici terranno due Conclusioni l' anno, nel modo, e nella forma, che si tengono l' altre di tutte le facoltà.

6. *Item* Il Lettore di Anotomia terrà obbligazione di fare ogni anno quattro Anotomie, proccurando per mezzo del Prefetto, *seu* Maestro di scuola (il quale assegnerà il luogo, dove si avranno a fare) che la Vicaria provvegga alcun cadavere de' condannati; e detto Lettore avrà pensiere di avvisare per tempo agli studenti, dove, e quando si farà la detta Anotomia, acciocchè facciano alcun profitto di essa,

7. *Item*, Se i Cattedratici, *seu* Lettori di umanità, o qualsivoglia altro Studente delle scuole, componessero alcuna commedia, latina, o volgare, e quella volessero recitare in dette scuole, avuta la licenza dal Prefetto, si faccia il tavolato, e l' apparato necessario de' danari, che assegneranno. Intendendo, che si faccia il medesimo a qualsivoglia altra persona studiosa, che in detto esercizio si volesse occupare, per dimostrare il suo ingegno, e rallegrar le scuole.

TITOLO SETTIMO.

Delle Ripetizioni, che hanno da fare ogni anno i Lettori delle letture perpetue.

Ogni anno da Pasqua de' fiorî, *seu* Rosata, infino che si finisce il corso dello studio, ogni Lettore di qualsivoglia facoltà perpetua, tenga obbligazione di fare una ripetizione per lo spazio di un' ora sopra alcun punto, o punti difficili, assegnando il giorno per questo effetto, per una cartella, dicendo in essa il nome del Lettore, che farà detta ripetizione, la materia, ed in che giorno. *Repetitione Lectorum.*

Dette ripetizioni si faranno, o in giorno di vacanze, o di festa, ripartendole di modo, che non lasci niuno de' detti Lettori di fare la sua ripetizione in ogni corso; e del tutto con tempo se ne dia notizia al detto Prefetto, *seu* Maestro di scuola, acciocchè si facciano con autorità, ed ordine; proccurando detto Prefetto di assistere sempre in detto atto, per lo quale il Bidello chiamerà gli altri Lettori di quella facoltà, acciocchè ci assistano.

Per tanto così s' esegua, che tal'è nostra volontà, ed intenzione. *Datum Neap. die 30. Novembris 1616. El Duque. Vidit Constantius Reg. Vid. Montalvus Reg. Vid. Lopez Proreg. Secret.* *Die 30. Nov. 1616. El Duque.*

Al Reverendo Reggente l' officio del

del Cappellano Maggiore, e successori in dett' officio, per l'osservanza, ed esecuzione de' preinserti Statuti, fatti per l'Illustri Conte di Lemos nell'erezione de' nuovi Studj di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, circa il modo, con che si hanno da governare, e ciò che si ha da osservare, e fare in essi, *ut supra*.

PRAMMATICA II.

Ordo servandus in Scholis, et Collegiis Rev. P. Jesuitarum, a scholaribus, et aliis.

AVendo la Compagnia di Gesù, conforme al suo Istituto; per fine d'insegnare colle scienze le Virtù, e la perfezione Cristiana, introdotto con frutto, e bene universale le Scuole; perchè non mancano alcuni, che in diversi modi si sforzano; massime sotto pretesto d'udire le lezioni, turbare la pace, e quiete di dette Scuole, contravvenendo a' buoni ordini, e regole di quelle, non senza scandalo, e mal esempio degli altri; volendo a ciò opportunamente provvedere, come conviene, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, confermare l'antico Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che ogni persona, di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione, che „ per l'avvenire andrà a dette Scuo- „ le, tanto de' Collegj di questa Fe- „ delissima Città di Napoli, quanto „ d'altri Collegj delle Città, e luo- „ ghi di questo Regno, per udire le „ lezioni, o sotto qualsivoglia pre- „ testo, debba dare prima in nota „ il nome, e cognome, patria, ed „ abitazione a' Padri Prefetti di det- „ te Scuole; e quella data, debba „ portarsi con modestia, acciocchè „ non dia scandalo, impedimento, „ nè disturbo alcuno, o distrazione „ alle Scuole, o agli scolari di quel- „ le; nè ardiscano di contravvenire, „ o non osservare gli ordini, e le „ regole di detto luogo, e de' suoi „ Superiori, sotto pena dell'esilio „ della Città, e luogo, dove sarà „ detto Collegio ad arbitrio nostro, „ perchè sogliono alcuni andare da „ quando, in quando, o pure con- „ tinuamente per altro fine, sotto „ pretesto d'udire le lezioni, trat- „ tenendosi nel Cortile, ed avanti „ le Scuole, o nella piazza, e di- „ stretto di detti Collegj; Coman- „ diamo, che questi tali non conti- „ nuando le lezioni, senza intermis- „ sione, conforme agli ordini di det- „ te Scuole, o *etiam* che le conti- „ nuassero, in caso che si giudichi „ espediente da' Padri Rettori, o Pa- „ dri Prefetti, che tali persone non „ dovessero andarci, e quando que- „ sti, o qualsivoglia altro fossero „ da' detti Padri Rettori, o Prefetti „ proibiti con ogni semplice avver- „ timento, od ordine d'alcuno di lo- „ ro fossero da altri Padri solamen- „ te avvisati, che non debbano an- „ darci, non ardiscano contravvenire „ a tali proibizioni, ed avvisi in „ modo alcuno, sotto qualsivoglia „ pretesto d'andare alle Scuole, o „ Cortile d'esse, nè trattenersi avan- „ ti la porta, o piazza di detti Col- „ legj, fra tanto che avranno nuova „ licenza di potervi andare da detti „ Padri Rettori, o Prefetti sotto „ pena di tre tratti di corda agl' „ Ignobili, e di tre anni d'esilio „ a' Nobili.

Poena exilii arbitr.

Poena trium ictuum funis, et 3. ann. exilii.

Di più „ Ordiniamo, e proibia- „ mo, che niuno tanto nel tempo, „ che si legge, quanto negli altri, „ *etiam* nel carnovale, faccia romo- „ re, nè disturbi dette Scuole, o sco- „ lari, passando avanti a quelle ma- „ scherato, con grida, tirando ce- „ tran-

„ trangoli, fango, neve, uova, nè „ altra cosa, ancorchè per burla; nè „ pure si dia fastidio passandovi con „ suoni, canti, o pure facendo cir„ coli, o radunanze di gente avanti „ la porta, e distretti di detti Col„ legj, sotto pena di tre tratti di „ corda agl' Ignobili, e di tre anni „ d'esilio a' Nobili, e di ducati tren„ ta, da applicarsi ad arbitrio no„ stro; ed essendo mascherati, di „ perdere i vestiti. E per evitare „ ogni occasione, ordiniamo, che „ niuno scolare, o altro, che si sia, „ porti arme di sorta alcuna, e pun„ te di calamai straordinarie, dentro „ le Scuole, o Cortile d'essi, nè of„ fenda altri in detti Collegj, o lo„ ro distretti, con bastoni, pietre, „ o altro istrumento atto ad offen„ dere, nè con pugni, schiaffi, pa„ role disoneste, villanie, ingiurie, o „ mentite, nè qualsivoglia altro mo„ do, sotto pena di tre tratti di „ corda, tre anni di galea, e duca„ ti trenta, da applicarsi, come di „ sopra: e se è Nobile di cinque „ anni di relegazione, e di ducati „ cinquanta, da applicarsi all' istesso „ modo, nelle quali pene s' intenda „ incorso, sebbene in dette quistio„ ni alcuno non restasse ferito.

Poena ut supra, et duc. 30.

Poena ut supra, relegat. et duc. 50.

Similmente „ Ordiniamo, e co„ mandiamo, che niuno ardisca giuo„ care a qualsivoglia sorta di giuo„ co, *etiam* non proibito, dentro, o „ intorno detti Collegj, nè di pin„ gere, scrivere, intagliare qualsi„ voglia cosa, o in altro modo, con „ inchiostro, carbone, lapis, gesso, „ o altra materia, o pure con ferri, „ ed altri istrumenti nelle porte, fi„ nestre, pilastri, e Cattedre, ban„ chi, nè anche per terra, o nelle „ carte, e libri, o in qualsivoglia „ altro luogo di detti Collegj, o „ *circum circa* di quelli fare lettere, „ segni, caratteri, versi, motti, li„ neamenti, arme, insegne, figure, „ imbrattamento, o alterazione di „ qualsivoglia sorta, o qualsivoglia „ altra cosa, sotto pena di tre trat„ ti di corda, e di ducati venti, da „ applicarsi, come di sopra, e se „ sarà Nobile di tre anni d'esilio, „ e ducati trenta.

Poena 3. ictuum funis duc. 20. et 3. ann. exilii, et duc. 30.

Item „ Chi ajuterà o farà spalla, „ o darà favore, o farà la guardia, „ o somministrerà istrumenti, o per„ suaderà, o insegnerà, o non proi„ birà (potendo) o non rivelerà, „ sarà punito dell' istessa pena. Di„ chiarando, che conforme la quali„ tà di quello, che scriverà, o di„ pingerà, incorrano anche nelle pe„ ne contra quei, che fanno libelli „ famosi, e cartelli. Avvertendo, „ che tutti quei, che riveleranno „ detti delinquenti, saranno (ancor„ chè fossero colpevoli) tenuti se„ creti, rimettendo anche ad essi la „ pena. Ordiniamo ancora, che niu„ no artista, nè altra porsona, den„ tro, o fuori, nè avanti la porta, „ o intorno, o nel distretto di detti „ Collegj, nè qui, nè altrove ardi„ sca dare a scolari robe a credenza, „ o con promesse di essi, o di altri „ per loro, sotto la pena della per„ dita delle robe, di tre tratti di „ corda, e di ducati venti; e se sa„ ranno Nobili, di tre anni d'esi„ lio, e di ducati trenta; nè alle „ case delle strade d'intorno, o vi„ cino a' detti Collegj possano abi„ tare persone, o donne, che sieno „ di scandalo, o mal esempio agli „ scolari, nè altri, che sieno, e pos„ sano essere di disturbo alle Scuole, „ ed agli esercizj di quelle; sotto „ pena di ducati cinquanta, nella „ quale incorrano quelle persone, che „ avvisate da' Padri Prefetti, o al„ tri in loro nome, non si parti„ ran-

Poena ut sup.

Poena amiss. bonorum 3. ictuum funis, et duc. 30. et 3. ann. exilii, et duc. 30.

„ ranno dal distretto di detti Colle-
„ gj, per lo spazio di 10. giorni;
„ Ordiniamo ancora agli artisti, ed
„ abitanti vicini, che non permetta-
„ no in sue botteghe o case entrare,
„ o fermarsi persone del Collegio li-
„ cenziate, o di mal esempio, sotto
„ qualsivoglia pretesto, *etiam* di so-
„ nare, cantare, comperare, o per
„ qualsivoglia negozio, o professio-
„ ne, nè tengano armi, o istrumen-
„ ti simili a richiesta degli scolari
„ di dette Scuole, od altri, sotto le
„ dette pene, da applicarsi, *ut supra*,
„ nelle quali pene incorrano tanto
„ quei, che daranno ricetto, quanto
„ quei, che saranno ricettati; dichia-
„ rando, che i ricettatori non po-
„ tranno scusarsi d'ignoranza, che le
„ persone, che ricetteranno, non sie-
„ no tali, purchè ne sieno stati av-
„ visati *ad aures* da chi si sia, che
„ ne faccia fede.

„ Vogliamo, e comandiamo, che
„ niuno scolare, o altra persona, di
„ qualsivoglia stato, ordine, e con-
„ dizione, nè per se, nè per altro in
„ detti Collegj, Scuole, o nel loro Di-
„ stretto, nè in masserie, nè in giar-
„ dini, o altro luogo, così fuori,
„ come dentro le mura di questa fe-
„ delissima Città di Napoli, e di
„ dette Città, e luoghi, dove sono
„ detti Collegj, o per terra, o per
„ mare, ardisca molestare, o disvi-
„ sare in qualsivoglia modo con pa-
„ role, o con fatti, alcuno degli
„ scolari, o commettere qualche er-
„ rore contra l'onestà, sotto pena
„ d'anni dieci di galea, e di ducati
„ cento, da applicarsi una parte a
„ chi ordineremo, una all'esecutore,
„ e l'altra a chi rivelerà, il quale
„ sarà tenuto secreto, ancorchè fosse
„ complice, con perdonargli la pena,
„ nella quale incorreranno quegli sco-
„ lari, che questo errore fra di loro
„ in alcuno di detti luoghi commet-
„ teranno, o che alle persuasioni
„ d'altri consentiranno, o non ma-
„ nifesteranno subito l'errore a' Pa-
„ dri Prefetti; nella quale pena s'in-
„ tenda incorrere *ipso facto*, e si pos-
„ sa eseguire con procedere anche
„ alla cattura, con ogni rigore; ed
„ essendo Nobili, incorreranno alla
„ pena di relegazione di dieci anni;
„ in caso però, che di quello, che
„ seguirà, non meritassero pena mag-
„ giore, conforme alle leggi, e Pram-
„ matiche di questo Regno.

Ed ultimamente „ Ordiniamo, e
„ comandiamo, che nessuno abbia ar-
„ dire d'offendere qualsivoglia per-
„ sona de' Collegj predetti, con pa-
„ role ingiuriose, o minacce, o con
„ atti indegni, sotto pena di tre
„ tratti di corda, e cinque anni di
„ galea; e se è Nobile, di dieci
„ anni di relegazione; e niuno ardi-
„ sca con armi, o senza, o in qual-
„ sivoglia altro modo, diretto, o in-
„ diretto, sotto qualsivoglia prete-
„ sto, d'offendere alcuno di detta
„ Religione, Collegj, e Scuole, nè
„ pubblicare contra d'essi libelli fa-
„ mosi, cartelli, o cose simili in-
„ famatorie, sotto pena della vita,
„ da eseguirsi inviolabilmente. Di-
„ chiarando, che in tutte le soprad-
„ dette pene incorrano non solamen-
„ te quei, ch'effettivamente avranno
„ commessi tali delitti, ma ancora
„ quei, che in qualsivoglia modo gli
„ avranno orditi, prestato consiglio,
„ ed ajuto, o (potendo) non gli
„ avranno impediti, o pure dopo il
„ delitto consumato, o pure tentato,
„ gli avranno ajutati alla fuga, o
„ ricetto. Ordiniamo, e comandia-
„ mo di più a tutti gli Officiali, e
„ Tribunali de' luoghi, dove saranno
„ detti Collegj, che debbano tener
„ particolar pensiero circa l'osser-

„ vanza del presente nostro Bando, „ ed attendere inviolabilmente all'esecuzione delle pene in esso contenute ad ogni semplice richiesta „ de' Padri Rettori, e Padri Prefetti „ di detti Collegj, pigliando informazione della contravvenzione predetta, che tal'è la nostra volontà. *Datum Neapoli die 4. Jauuar. 1680. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Valero Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg. M. Cioffi Secret.*

Die 4. Jan. 1680. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA III.

Prag. I. confirmatur, et explicatur.

Essendosi conosciuto da'Nostri Predecessori quanto sia necessario ad un Regno, ben governato il mantenimento de' Regj Studj, ne' quali coltivandosi gl' ingegni nelle lettere, nelle scienze, e ne' costumi, fornendosi di tutte quelle doti la gioventù, che possono utilmente servire al buon reggimento di una Repubblica, si stabilisce il miglior capitale delle private, e pubbliche fortune, e della felicità universale; si diedero, per tal effetto, varj ordini, così circa lo stabilimento delle Cattedre, per le professioni più cospicue, come per lo vantaggioso stipendio a' Professori; acciocchè dall'onore, ed utile ugualmente allettati, potessero e dovessero con ogni accuratezza, e diligenza a così nobil fine servire. Nè qui ristette la provvidenza de' nostri predecessori medesimi; ma vedendo essere in oltre necessaria una certa, perpetua, ed inalterabil norma, perchè in tutt' i futuri tempi lo stesso fine si conseguisse; fu nel 1616. dall' Illustre Duca di Ossuna formata perciò, e pubblicata Prammatica, sotto il titolo di Statuti, ordini e riforme de' Regj Studj di questa fedelissima Città di Napoli; con la direzione della quale felicemente, per molto tempo si conservò; anzi crebbe lo splendore de' medesimi, così in grido de' dottissimi professori, come di moltitudine, e disciplina di Scolari, ed in concorsi, dispute, ed esperienze continue. Ma perchè ne' tempi a noi vicini, si sono veduti gli Studj suddetti decaduti da quel primo lustro per l' inosservanza degli statuti, donde il prendeano; siamo stati obbligati, per brama di opportuno rimedio, commetterne la visita allo Spettabile Reggente D. Andrea Guerrero de Torres del Regio Collateral Consiglio, Protettore annuale de' medesimi; il quale, avendo a se chiamati tutt' i Lettori, come altresì il Mastro d' Atti, Bidello, e Portieri, ed esaminatigli un per uno, e dopo varie conferenze, ricavati da ciascuno gli abusi introdotti contra detti statuti, e conosciuto in oltre, che alcuni di essi abbisognavano, o di esplicazione, o di giunta; ne ha fatta a Noi nel Regio Collateral Consiglio, piena, e distinta relazione; la quale da Noi considerata, e discussa, ci ha spinti a fare il presente Bndo, in ogni tempo valituro, col quale comandiamo l' inviolabile osservanza degli statuti suddetti, sotto la data de' 30. Novembre 1616. con la ristampa, ed ordinazione del 1653. e con le seguenti addizioni, *videlicet*.

In quanto al primo capo di detti statuti, per la maggiore loro osservanza, ordiniamo, che il Reverendo Cappellan Mggiore invigili in tutto quello, che sta disposto in detto capo, e durante il corso, visiti i Lettori, in modo, che almeno ogni mese abbia per una volta sentito ciascheduno di essi; ed essendo legittimamente impedito, ordini, che in suo luogo assista il Rettore, il quale dia conto a lui, ed allo Spettabile Pro-

Protettore *pro tempore*, di quanto gli parrà abbisognar di rimedio.

E vedendosi nel *tit.* 3. *par.* 1. di detti Statuti, stabilita la forma all' officio del Rettore, per esercitarsi da uno Studente, la quale si è osservata poco profittevole „ Ordiniamo, e co„ mandiamo, che da oggi avanti si „ elegga ogni anno per Rettore un „ Lettore ordinario, o estraordina„ rio, che abbia fatto un concorso, „ e per Vicerettore uno Studente, „ che abbia finito il corso della fa„ coltà studiata, e sia alternativamen„ te un anno di Legge, ed un altro „ di Medicina; per la quale elezio„ ne il Cappellan Maggiore faccia „ nomina di tre, così per Rettore, „ come per Vicerettore, per doversi „ eleggere uno di essi da Noi, e dal „ nostro Collateral Consiglio.

In oltre, essendo in essi ordinato nel *tit.* 7. *par.* 2. che le Cattedre tutte, tanto perpetue, quanto quadriennali, *si conferiscano per via di opposizione, e di concorso*; non solo, perchè esposti così i soggetti al giudizio de' superiori, sortiscano sempre ne' più degni; ma ancora, perchè gl' ingegni, con la cote della gloria, si acuiscano maggiormente, e che le Cattedre quadriennali, finito questo tempo, debbano di nuovo soggiacere al concorso, precedenti i soliti Editti; pure così prudente determinazione non essendosi veduta osservata, come dovevasi „ Abbiamo stimato ne„ cessario ordinare, come si fa col „ presente, che da oggi in avanti si „ osservi inviolabilmente lo statuto „ suddetto; e che tutte le Cattedre „ si abbiano da conferire per concor„ so, e questo sia immediato alla „ vacanza " da non praticarsi per l'avvenire dispensa alcuna; in modo tale, che finito il tempo della Cattedra quadriennale, vachi *ipso jure*, e si ponga l' Editto per lo concorso della medesima; e quello posto, il Reverendo Cappellan Maggiore ne dia la notizia a Sua Eccellenza, ed al Collaterale per assegnare la giornata del concorso.

Similmente non essendo stato osservato l' ordine, che vacando qualche Cattedra, per morte, assenza, passaggio ad altro superiore, o per qualsivogliano altra cagione, subito seguir dovesse il concorso: essendo accaduto questo differirsi, o pure fatto già il concorso non votarsi sopra di esso, con mantenersi intanto il Sostituto con Biglietto, con danno del Pubblico, ed in indecoro della Cattedra; perciò „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che nelle Cattedre vacanti non si „ dia mai Sustituto se non per brie„ ve tempo, e questo di persone ap„ provate, che abbiano fatto concor„ so altra volta.

Non osservandosi in oltre l' ordine dato nel *tit.* 5. *par.* 2. che ogni Cattedratico abbia un Sostituto idoneo per supplire le sue mancanze, in caso d' infermità, o leggittimo impedimento; e che questo sia approvato dal Prefetto degli Studj, il quale lo comunichi al Collaterale; vedendosi all' incontro i Sostituti non sufficienti al peso, che ambiziosamente proccuransi per mantenersi poi, e perpetuarsi in esse, con pregiudizio del lustro della Cattedra, e del bene del Pubblico „ Ordiniamo, e comandia„ mo, che si osservi inviolabilmente „ lo statuto suddetto, e che per la „ mancanza, ed assenza di pochi „ giorni, che al più non passino ot„ to, possa il Proprietario dare i suoi „ scritti al Sostituto per leggergli „ agli Studenti, dandone conto al „ Reverendo Cappellan Maggiore, o al „ Rettore in sua assenza, perchè lo „ approvi: però essendo l' assenza, o

„ im-

„ impedimento oltra otto giorni, abbia da entrare nel supplemento suddetto uno de' due Sostituti generali „ che si destineranno in ciascheduna facoltà, da proponersi per lo Reverendo Cappellan Maggiore di quelli, che abbiano fatto concorso in questa facoltà, ed approvati dal Regio Collaterale.

Di più essendo in detti statuti ordinato, che ogni Cattedra tenga soldo prefisso a proporzione della dignità, e della fatica, che in essa il Cattedratico sostiene, questo di presente si vede con varj aumenti, e decrementi, per favori, e disfavori, che non mai mancano tra gli uomini, perniciosamente alterato. Laonde avendo noi formata nuova Pianta di tutte le Cattedre, che sono necessarie, dando a ciascheduna il soldo conveniente, secondo s' inserisce nel presente Bando, con aver ripartita la rendita tra le necessarie, e quelle, che come profittevoli si è stimato di doversi formar di nuovo „ Ordiniamo, che questo stabilimento debba restar fisso, „ ed immutabile, serrandosi la porta „ ad ogni futura pretensione di aumento ".

E perchè le rendite delle Cattedre stanno distribuite senza proporzione, come si nota nella *par. 3. tit.* 1. di detti statuti; perciò „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che i soldi, e le precedenze di quelle si riducano a pro„ porzione „ di maniera che le più nobili tengano maggior onore, e soldo, e che questo non sia esorbitante in una respettivamente dell' altra, ma che le primarie proprietarie, e più cospicue avanzino le quadriennali in qualunque facoltà, e quelle de' trattati tengano maggiore stipendio di quelle degl' istituti, in conformità della Pianta seguente:

Jus Civile.

Primaria Vespertina perpetua con ducati settecento di Salario del Re Nostro Signore, e più ducati cento sopra la Catapania . . . . duc. 800

Primaria Mattutina perpetua con Salario . . . . duc. 400

Codice, e volume quadriennale con Salario . . . . duc. 140

Digesto Vecchio quadriennale con Salario . . . . duc. 120

Due d' istituzioni civili, mattutina, e vespertina quadriennali, da leggersi, come dispongono gli statuti, con Salario duc. 100. per ciascheduna . . . duc. 200

Feudi perpetua, da leggersi ogni giorno di festa, e feriato per la sera, con Salario . . duc. 300

Sacri Canoni.

Primaria mattutina perpetua con Salario . . . . . duc. 600

Primaria vespertina perpetua con Salario . . . . duc. 400

Di decreto quadriennale con Salario . . . . duc. 120

Due d' istituzioni Canoniche quadriennali, da leggersi, come l' istituzioni civili, alternativamente con Salario di ducati 60. per ciascheduna . . . . . . duc. 120

Teologia.

Primaria di S. Tommaso mattutina da leggersi da un Padre Maestro Domenicano ogni giorno, e per concorso con Salario . . . . duc. 100

Vespertina perpetua con Salario . . . . duc. 100

Sacra Scrittura quadriennale con Salario . . . . duc. 70

Di

Di Scoto quadriennale con Salario . . . . duc. 60

Di Morale, secondo la Sacra Scrittura, Concilj, e SS. Padri quadriennale con Salario . . duc. 170

Medicina.

PRimaria vespertina pratica perpetua con Salario . duc. 600

Primaria mattutina Teorica perpetua con Salario . . . . duc. 400

Seconda di pratica, *seu* istituzioni mediche quadriennale con Salario . . . . duc. 150

Seconda di Teorica quadriennale con Salario . . . . . . duc. 100

Di Chirurgia, ed il Lettore di essa ha da fare l' Anatomia due volte nel corso; e leggerla, e questa Cattedra sarà perpetua con Salario . . . . duc. 300

Filosofia.

ETica, Economica, e Politica, alternativamente perpetua con Salario . . . . . . duc. 180

Fisica quadriennale con Salario . . . . duc. 120

Metafisica quadriennale con Salario . . . . duc. 110

Logica quadriennale con Salario . . . . duc. 100

Matematica.

MAtematica perpetua con Salario . . . . duc. 200

Rettorica.

REttorica quadriennale con Salario di duc. 100. oltra quello, che gli sperta per le fedi, che non ecceda un terì per ogni fede . . . . duc. 100

Lingua Greca.

LIngua Greca perpetua con Salario . . . . duc. 100

Officiali.

AL Maestro di Cerimonie duc. 100

Al Portiere . . . . duc. 100

A' Bidelli ducati sessanta per ciascheduno . . . . duc. 120

A chi ha peso dell' Orologio . . . . duc. 20

I suddetti Officiali saranno pagati puntualmente senza diffalcamento alcuno. In caso che andasse attrassato il pagamento generale, e quello, che mancherà all' intero assegnamento si dovrà dedurre *per aes*, *et libram* da tutt' i Cattedratici.

S' avverte che questa Pianta non pregiudica a quelli Cattedratici, che tengono per concorso alcuna delle Cattedre suddette perpetue, perchè nella vacanza di ciasceduna di esse si osserverà lo stabilito in questa determinazione nella nuova provvista, il che s' intenda anche nel Portiere, che oggi serve.

Avvertendosi, che le Cattedre, chiamate perpetue in questa pianta, come negli statuti, s' intendono perpetue ad arbitrio di S. E., e Regio Collateral Consiglio; acciocchè sopravvenendo causa, possano dichiararsi vacanti, per provvederle mediante concorso.

Per non votarsi immediatamente le Cattedre dopo il concorso, e per lo numero grande de' votanti, e di diverse facoltà, si è conosciuto aprirsi un gran campo agli ambiziosi, ed immeritevoli, lasciandosi addietro i più degni per mezzo di varj inconvenienti per l' addietro osservati, che per-

perciò „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che votino ne' concorsi delle Cattedre solamente il Reverendo Cappellan Maggiore, gli spettabili Reggenti del Collaterale ; , due Capi „ de' Tribunali del Sacro Consiglio, „ e Regia Camera, i quattro Capi „ di Rota del Sacro Consiglio, il „ Decano della Camera, ed il Consultore, *pro tempore*, del detto Cappellan Maggiore, similmente due „ Cattedratici primarj, o perpetui, „ ed in mancanza di essi, quelli, „ che seguono nelle Cattedre quadriennali di quella facoltà, che dee „ votarsi.

Qui suffragia ferant in munere publici Professoris conferendo.

Similmente sta ordinato ne' Regj Statuti, che i Lettori ogni anno facciano Conclusioni, Accademie, ed altri esercizj letterarj; affinchè così la gioventù esercitata, e fatta giorno per giorno migliore, prestamente renda il frutto di tanti dispendj, e sudori; ma vedendosi questo lodevole costume così lungamente trascurato „ Ordiniamo, e comandiamo, che ogni Cattedratico, nel suo corso, esponga „ una Conclusione generale della materia, che legge, e che ogni quindici giorni abbia da tenersene almeno una particolare per ogni facoltà, sotto pena a' quadriennali la „ prima volta di perdere il soldo „ d'un mese, della perdita di detto „ soldo per mesi due nella seconda, „ e per la terza della perdita della „ Cattedra ".

Conclusiones decimoquinto quoque die.

Si stabilisce in detto statuto la forma *part. 3. tit. 1.* di prendere le Matricole, ed in questo si sono conosciute le varie frodi, che si commettono. Che perciò „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che dopo la prima „ Matricola non si diano l'altre agli „ Studenti, senza fede sottoscritta con „ giuramento di tre Lettori, che dicano aver veduto il tale studente „ assistere la maggior parte del corso allo studio, e che un di detti „ tre Lettori sia proprietario; ma „ che per queste fedi non si paghi „ cosa alcuna, sotto pena di privazione della Cattedra.

Ordo dandi Matriculas.

Si è anche conosciuto, che molti Lettori leggono privatamente senza essere stati esaminati, nè approvati, dal che possono nascere inconvenienti considerabili, e nelle qualità delle dottrine, e nella lubricità de' costumi; Che perciò „ Ordiniamo, e comandiamo sotto le pene riservate ad arbitrio di S.E. che nissuno possa leggere, nè in pubblico, nè in privato qualsivoglia facoltà, senza licenza del Collaterale, precedente approvazione, e consulta del Reverendo Cappellano Maggiore ".

Privatim nemo doceat.

Di più al medesimo fine ordinandosi in detti Regj Statuti *tit. 6. part. 2.* che nissuno possa leggere privatamente in tempo del corso pubblico, e solo tollerandosi, che i Lettori del Pubblico possano leggere privatamente repetizioni di materie, che non leggono nel pubblico; vedesi nientedimeno l'ordine molto pervertito; onde, necessitando di rimedio „ Ordiniamo, e comandiamo, che durante „ il corso, e ne' giorni di lezione ne' „ Regj Studj, nessuno possa dar lezioni privatamente, sotto pene rigorose ad arbitrio di S.E., e solamente si permetta ne' giorni feriati, e di vacanze, e passato il corso, ed a' Lettori pubblici, o che „ avranno licenza dal Collaterale ".

Si è veduto nella visita fatta dallo Spettabile Reggente Visitatore, che la fabbrica materiale de' Regj Studj ha patito molto, ed in qualche parte minaccia rovina, e che i soldi de' Lettori non si riscuotano puntualmente; che perciò „ Ordiniamo, che ogni „ anno si nominino nel mese di Set-

„ tem-

„ tembre per gli Cattedratici interessati avanti il Reverendo Cappellano Maggiore due Deputati del corpo de' Lettori, che invigilino all' esazione de' soldi, e per tal effetto usino le diligenze necessarie, a' quali si dia per la loro fatica quel, ch'è solito darsi al Proccuratore, che ha tenuta la cura di tale esazione; e questi medesimi Deputati abbiano il peso di rappresentare, e sollecitare il riparo del materiale, e della fabbrica degli Studj; e questo facciano con ordine, e disposizione del Reverendo Cappellano Maggiore.

Con l' occasione della visita suddetta ci è paruto per rimedio degli abusi, che possono essere nell' Ufficio di Mastro d' atti de' Regj Studj, tanto nell' esazione delle matricole, quanto de' diritti, d' ordinare col presente, come in fatti ordiniamo, che si formi Tariffa di tutt' i dritti, e propine di detto Ufficio, la quale Tariffa sia uniforme a quella della Vicaria, nè possa in nessuna maniera eccedersi; e per l' esazione delle matricole „ Vogliamo, ed ordiniamo, che quelle si esigano a ragione di carlini due per ciascheduna, de' quali grana cinque solamente sieno del detto Mastro d' atti, nè oltre a dette grana cinque possa appropiarsi cos' alcuna, e l' altre grana quindici, che risultano da ogni matricola, si applichino alla fabbrica, ed al riparo degli Studj, insieme con una mezza annata per lo primo anno di ogni Cattedratico, ch' entrerà alla Cattedra, col di più di quello, che si ricaverà dal soldo delle Cattedre, per lo tempo, che saranno vacanti ": i quali danari s' impieghino per gli Deputati, con ordine, ed intervento del Reverendo Cappellano Maggiore, e Spettabile Reggente Protettore. E l' osservanza degli Statuti, e di questo nuovo stabilimento si rimette alla cura del Reverendo Cappellano Maggiore e dello Spettabile Reggente Protettore, e Rettore respetivamente.

Tariffa de' dritti del Mastro d' atti.

PEr ogni Matricola carlini due, da esigersi, ripartirsi, e conservarsi nella forma, come di sopra espressa 1

Per ogni relazione da farsi a S. E. per dispensa di Matricole, e inclusa la cercatura al Mastro d' atti . . 4

Per le Cause criminali, in occasione di carcerazione de' Magnifici Lettori, o degli Studenti per far romori, o leggere, o sentire respettivamente le lezioni in case private, s' esige dell' istessa maniera, conforme si pratica presentemente nella G. C. della Vicaria nel modo seguente:

Quando si dice *Consignetur*, e si fa la cartella . . 3 3

Factis Defensionibus . . . 0 2 10

Excarceretur cum mandato 2

Per la consegna 0 1

Per la cartella 0 0 10

Habilitetur cum mandato 3

Habilitetur simpliciter, e pleggeria si esige il diritto della pleggeria.

Quando compare col Mandato 0 1 15

Per la deposizione . . . 0 0 10

Per la presentata di Scritura 0 0 10

E per altri diritti, che non si conten-

tengono in questa Tariffa, e nota, tutti debbano regolarsi secondo la Tariffa della Vicaria.

Ed acciò questo stabilimento venga a notizia di tutti, nè possa allegarsi causa d'ignoranza, vogliamo, ed ordiniamo, che il presente stabilimento, riforma, e dichiarazione degli Statuti antichi di detti Regj Studj si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, acciò sortiscano inviolabile effetto. *Datum Neapoli die 28. mensis Februarii 1703. El Marques. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Guerrero Reg. Vidit Biscardus Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mandat. Scriba. In Bannor. 4. fol. 48. Toletus.*

Die 28. Febr. 1703. El Marques de Villena.

MONITVM.

CAROLO REGE; *Anno Christiani MDCCXXXIX. Cura Caelestini Galiani Archiepiscopi Thessalonicensis Regiae Studiorum Universitati Praefecti, Studia sunt instaurata; Novae Cathedrae constitutae; Salaria exaequata: Quae instauratio adhuc retinetur. Sed ea de re non fuit promulgata Lex. Anno MDCCLIV. Bartholomaeus Intieri Florentinus Cathedram Commercii cum Salario scutatorum tercentorum annuorum fundavit, et Antonium Genuensem ei Cathedrae praefecit.*

PRAMMATICA IV.

Regolamento prescritto da Sua Maestà pel Real Convitto del Salvatore di Napoli, e degli altri Reali Convitti del Regno.

FERDINANDO IV. Rege. Adde tit. 121. De Jesuitis Tom. 6. p. 124.

Appena seguita la espulsione da' nostri Dominj della Compagnia, che si dicea di Gesù, fu da Noi disposto, che in tutte le Case, e Collegj di questa Capitale, e del Regno, dov' erano Scuole degli Espulsi, vi si stabilissero di nuovo, si migliorassero, e si aumentassero con Professori scelti tra' più abili. Ed avendo Noi nella Casa detta del Salvatore, dagli Espulsi destinata alle scienze, stabilite dodici Cattedre, le quali sono: Officj, Matematica, Astronomia, e Fisica Sperimentale, Geometria, e Logica, Lingua Greca, Lingua Latina superiore, Grammatica inferiore, Primi rudimenti grammaticali, Teologia, Catechismo, Liturgia, Istoria Sagra, e Profana; ed oltre a queste, due Scuole di leggere, scrivere, ed abbaco: disegnammo fin d'allora, che nella stessa Casa vi fosse un Convitto di Nobili giovanetti.

II. Ma come bisognava ridurre le fabbriche all'uso disegnato, non si potè subito condurre ad effetto, e non prima di alcuni mesi sono han potuto i Collegiali ammettervisi.

III. Pel miglior governo, e per la buona disciplina di questo Convitto, riguardato da Noi con special cura, e particolar protezione, avendo fatti molti stabilimenti, affinchè restino fermi, e servano anche di modello per gli Collegj Provinciali, de' quali si parlerà qui appresso, abbiam voluto fissarne il regolamento colle seguenti Istruzioni.

IV. Abbiamo per tanto fissato a trenta le piazze gratuite del Collegio stesso, cioè otto a carico del nostro Reale Erario; le restanti a carico dell' Azienda degli Espulsi, conpotervisi ammettere anche altri a pensione.

V. Tutti coloro, che vogliono esservi ammessi od a piazze franche, od a pagamento, dovranno ricorrere a Noi per la prima Segreteria di Stato, e presentarvi i loro requisiti per implorarne, ed ottenerne la grazia.

VI.

VI. I requisiti sono: 1. la nascita nobile, con che sia certo, che nè il Padre, nè l'Avo abbiano esercitata arte vile, o meccanica: 2. la povertà del soggetto, la quale s'intende, quando non possa avere di sua porzione l'annua rendita di ducati 120.: 3. l'età di circa dieci anni.

VII. Gli stessi requisiti di nascita, e di età dovranno anche avere quelli, che pagano, e la pensione sarà di novantasei ducati l'anno.

VIII. Avranno i Convittori tutte le Scuole, le quali pubblicamente si fanno nella Casa, ma particolarmente per essi il Professore di Grammatica Latina, quello di Geometria, e l'altro di leggere, scrivere, ed abbaco, prenderanno una cura speciale; e vi s'insegnerà da soggetto pratico la lingua Italiana, Spagnuola, e Francese, tutte tre ramificate sulla Latina; ed oltre a queste il Ballo, e la Scherma.

IX. Il vitto quotidiano sarà di quattro piatti caldi la mattina, oltra le frutta, e due la sera, oltra l'insalata. De'quattro piatti si varieranno uno, o due il Giovedì, e la Domenica, dandosi per esempio, o pasticceria, od arrosto di vitella.

X. L'abito de'Collegiali sarà uniforme da secolari senza spada, cioè di color bleaù con un cordoncino di oro negli orli, e bottoni corrispondenti, e le calze grige; il quale abito debbono portare sempre nello stesso modo dentro, e fuori del Collegio. Ed affinchè si conservi tale uniformità, la provvista delle robe necessarie al detto vestito, si farà per tutti dal Tesoriere dell'Azienda Gesuitica, come si darà senza pagamento a'Convittori, così per quelli, che saranno ammessi a pensione, ne pagheranno l'importo, giusta le note del Tesoriere.

XI. I letti saranno ancora uniformi, larghi quattro palmi, e lunghi sei. Agli Alunni li darà la Casa, i pensionisti lo debbono portar seco, e ripigliarselo quando se n'escano. E generalmente agli Alunni, a riserba delle sole biancherie della persona, che ciascuno dovrà portarsi, tutto il di più sarà loro somministrato.

XII. Sarà indifferente, che i Convittori portino capelli, o parrucche, debbono però essere le parrucche uniformi: Al qual effetto si destinerà un Parrucchiere salariato per se, e per gli suoi giovani, fermandosi il prezzo anche delle parrucche, le quali come agli Alunni si danno dalla Casa, così i Pensionisti ne dovranno pagare il prezzo.

XIII. Il Direttore, e gli Officiali del Convitto, ed i loro rispettivi impieghi sono i seguenti.

Del Governatore.

XIV. APparterrà tutta la ispezione, e direzione del Convitto, e di tutti gl'Individui del medesimo ad un Governatore secolare, alla prudenza, fede, e vigilanza del quale lo confidiamo interamente, con dover essere tutti a lui subordinati. Accordiamo perciò al Governatore una piena autorità sopra tutti gl'Individui del Collegio, colla modica coercizione per le mancanze leggiere, e per gli delitti, se mai (che DIO non voglia) se ne commettessero dagl'Individui suddetti nel recinto del Collegio, la facoltà di carcerare, e riferire a Noi per la prima Segreteria di Stato, per destinarsi il Giudice, che dovrà procedere; ordinando a tal effetto, che il Capitano della Giunta di Stato stia a sua disposizione.

Del Prefetto.

XV. VI sarà un Prefetto Ecclesiastico, al quale incumberà la cura d' invigilare su gli studj, e su gli esercizj della Religione, e del costume de' Convittori, con darne conto al Governatore per gli opportuni espedienti, e per passarsi alla Nostra Sovrana intelligenza, come si spiegherà più distintamente appresso. Dovrà il Prefetto assistere, e mangiare alla tavola de' Convittori; e dovrà avere due camere nello stesso piano della Camarata de' Grandi per permanervi, e dormirvi.

Del Provveditore.

XVI. VI sarà ancora un Provveditore, il quale faccia la provvista in tempo opportuno sotto gli ordini del Governatore, di tutto il bisognevole per la Casa, ed invigili anche alla spesa giornale, prendendone il conto dal Cuoco, o spenditore.

De' Capicamera.

XVII. VI saranno tre Capicamera secolari, due de' quali dormiranno costante nelle Camere, ed il terzo resterà per supplire in mancanza di alcuno de' due, o per assistere i Convittori, quando sono alle Scuole, restando obbligati tutti tre a seguire per l' esercizio del loro impiego gli ordini del Governatore, ed in sua assenza, del Prefetto.

XVIII. Dovranno i Capicamera assistere incessantemente a' Convittori, e guidargli in far tutto ciò che dal Governatore, od in sua assenza, dal Prefetto, verrà ordinato.

XIX. Andranno a riferire al Prefetto, e questi al Governatore, quanto succede nella Camerata.

XX. La mattina al suono di Campanello si alzino i primi, e la sera sieno gli ultimi, e chiudano la Camerata.

XXI. Facciano pulire le stanze da' servi, e badino che tutti vadano bene in acconcio.

XXII. In tempo della Ricreazione facciano stare tutti uniti in loro presenza, come pure quando si divertono nel Cortile.

XXIII. Nel sedere a tavola facciano osservar l' ordine, che sarà prescritto dal Governatore, ed in sua assenza dal Prefetto, come nel disporre le coppie, quando si va fuori del Convitto.

XXIV. In tempo di notte non permettano, che sia smorzato il lume.

XXV. Se alcuno sta poco bene, ne diano subito parte al Governatore.

XXVI. In tempo di Està, quando si dorme, non chiudano le finestre della Camerata, in maniera che si resti all' oscuro.

XXVII. In tempo dello studio osservino, se chi sta al Tavolino studia le cose della Scuola.

XXVIII. Badino, che da' Convittori non si scriva ad alcuno, nè si ricavino lettere segretamente, esaminino le lettere, e ne avvertano il Governatore, ed in sua assenza il Prefetto.

XXIX. Facciano osservare il silenzio, e la modestia sopra tutto nell' andare alle Scuole, come nel ritornare.

De' Camerieri.

XXX. VI saranno tre Camerieri per servire i Convittori. I Camerieri faranno, e ricomporranno

no i letti del Governatore, del Prefetto, de' Capicamera, e de' Convittori.

XXXI. Attenderanno, che non si faccia mancar l'acqua nelle Camerate.

XXXII. Serviranno alla mensa, accompagneranno i Convittori quando usciranno, e quando andranno alle Scuole; ed in tutto ubbidiranno al Governatore, ed in sua assenza, al Prefetto.

XXXIII. Tratteranno con tutto rispetto i Superiori, non meno che i Convittori.

XXXIV. Non altercheranno con parole, nè con gli uni, nè con gli altri, ma nelle occorrenze andranno a dire la loro ragione al Governatore, ed in sua assenza, al Prefetto.

XXXV. Si guarderanno di portare imbasciate da una Camerata all'altra, e molto meno biglietti.

XXXVI. Non compreranno cos'alcuna per gli Convittori, o di cibo, o di altra sorta, senza espressa licenza del Governatore, ed in sua assenza del Prefetto.

XXXVII. Non usciranno del Convitto senza il permesso del Governatore.

XXXVIII. Non riceveranno doni, nè Regali anche minimi da' Convittori.

XXXIX. Non daranno titoli nè d'*Illustrissimo*, nè di *Eccellenza* a' Convittori, sotto pena di essere subito licenziati dal servizio; ma debbono trattar tutti con decente uguaglianza, e col solo titolo di *Signore* aggiunto al cognome del Convittore. Al solo Governatore debbono dare l'*Illustrissimo*, ed a nessun altro del Convitto.

Degli altri Individui inferiori.

XL. Vi sarà un Cuoco con due ajutanti, un Facchino, ed un Portinajo; per le loro rispettive incumbenze, e servizj, e vi sarà anche un Parrucchiere, e tre ajutanti per pettinare, far le barbe, ed altro del loro mestiere, secondo le disposizioni del Governatore.

XLI. Così parimente il Maestro di ballo, ed il Maestro di Scherma daranno le loro respettive lezioni sotto le disposizioni del Governatore.

XLII. Anche il Maestro delle tre lingue dovrà adattarsi nell' insegnare alle ore prescritte dal Governatore.

XLIII. Sono a ciascuno assegnati i soldi nella maniera seguente:

Al Governatore al mese duc.	30
Al Prefetto duc.	20
Al Provveditore duc.	15
A' tre Capicamera duc. 6. per ciascuno il mese	18
A tre Camerieri a duc. 4. per ciascuno il mese	12
Al Cuoco duc.	6
All' Ajutante duc.	2 50
Ad un altro Ajutante duc.	2 50
Al Facchino duc.	2 50
Al Portinajo duc.	2 50
Al Parrucchiere duc.	10
A' suoi Ajutanti per ciascuno duc.	1 20

A tutti si darà anche il mangiare.

Al Maestro di ballo duc.	10
Al Maestro di scherma duc.	10
Al Maestro delle tre lingue duc.	20
Vi sarà un Medico con annui duc.	24
Ed un Chirurgo con annui duc.	12

Eser-

Esercizj di Pietà.

XLIV. LA mattina al solito segno, unitamente colla direzione del Capocamera, faranno i Convittori l'Orazione, recitando le preci prescritte dal Prefetto nella formola, che sarà esaminata dal Governatore.

XLV. La sera prima di andare a dormire faranno lo stesso.

XLVI. Ne' giorni assegnati interverranno al Catechismo, ed all'altre istruzioni.

XLVII. Ogni quindici giorni, od almeno in ogni mese nelle Domeniche, e nelle feste maggiori si confesseranno, e riceveranno la Comunione: assisteranno alla Messa ogni giorno.

XLVIII. Nel giorno avanti della Comunione il Catechista della Casa andrà a far loro un' esortazione in cumune, onde si preparino all' Augusto Sagramento dell' Altare colla dovuta riverenza, e con profitto delle Anime.

Rescripto Regio cautum est, Presbyteros quatuor, et Professores dehinc confessiones audire debere.

XLIX. Per ascoltar le Confessioni si farà venire da fuora del Collegio un Confessore approvato dall' Ordinario, al quale per lo suo incomodo si darà una ricognizione per ogni volta.

Disciplina del Convitto.

L. SI proccuri, che i Convittori dal loro levarsi sieno compitamente vestiti, ed assettati al più presto possibile, per indi passare alle Scuole, dopo aver fatta l' Orazione coll' assistenza del Capocamera, osservando il silenzio, che finirà dopo lo studio.

LI. Nel tempo dello studio niuno dia incommodo ad altri. Niuno si accosti, o parli, specialmente quei di fuora del Convitto, di qualunque cosa, anche appartenente alla lezione, senza licenza de' Capicamera, i quali mentre i Convittori saranno dentro le Scuole, andranno loro assistendo.

LII. Osserveranno silenzio, quando vanno alla tavola, ed al cortile, e quando ritornano.

LIII. In tempo di ricreazione si divertano con maniere proprie, non gridino, non diano le beffe ad alcun compagno, e molto meno ad alcun Superiore, o Maestro.

LVI. Non usciranno a spasso, nè scenderanno nel cortile, senz' aver ottenuta licenza dal Governatore, ed in sua assenza dal Prefetto.

LV. Non pernotteranno fuori di casa senza permesso del Governatore, il quale baderà a darla di rado, ed in puri casi di precisa necessità, e non più d' una volta il mese.

LVI. Nelle ferie autunnali non ecceda la dimora fuori di casa i trenta giorni, al fine de' quali ogni Convittore dee presentarsi al Convitto.

LVII. Andranno per le strade con ordine, e modestia a due a due, non discorrendo, se non col proprio compagno, e non mai con chi va innanzi, o dietro.

LVIII. Non si appartino dalla Camerata, neppure fuori della Città, e non parlino con persone estere, senza licenza del Capocamera.

LIX. Niuno chiami l' altro con soprannome, niuno tocchi l' altro, nè per burla, nè per ira.

LX. Le parole ingiuriose, le meno oneste, e le positure, ed i gesti meno decenti, come deggiono essere abominevoli a' Convittori gentiluomini, così si puniranno rigorosamente.

LXI. Niuno vada alla porta, o alla cucina, nè tratti co' servienti del Convitto.

LXII.

LXII. Sono proibite le merende particolari, e le collazioni nel Convitto, e fuori, senza licenza del Governatore: stando già assegnate le merende ordinarie della casa.

LXIII. I giuochi di azzardo di qualunque sorta, sono ancora proibiti: e per gli giuochi leciti deggiono ottenerne ogni volta la licenza dal Governatore, il quale non la concederà se non con l' espresso divieto di pagarsi cosa alcuna per la perdita.

LXIV. Non è permesso di parlare da solo a solo in segreto con alcuno de' compagni, nè dargli, o mandare doni, e molto meno è ciò permesso con altri di altra Camerata.

Scuole.

LXV. I Convittori andranno alle pubbliche Scuole, dove avranno un banco particolare ad essi destinato.

LXVI. Apparterrà al Governatore del Collegio formar l' orario per lo Convitto; ed i Professori delle Scuole alle ore del Convitto si dovranno accomodare.

LXVII. Al Governatore apparterrà giusta il profitto de' Convittori, del quale dovrà essere informato dal Prefetto, destinargli a quella Scuola, che gli conviene.

LXVIII. Dal Professore di Grammatica Latina, dal Professore di Geometria, e Geografia, e da colui, che insegna leggere, scrivere, ed abbaco, si dovranno a' Convittori ripetere le lezioni: a questo effetto di accordo col Prefetto fisseranno l'ora opportuna nel dopo pranzo l' està, la sera nell' inverno.

Delle mancanze de' Convittori.

LXIX. Qualunque de' Convittori mancherà all' osservanza delle cose prescritte, sarà punito secondo il grado della colpa dal Governatore, con privazione di parte del vitto, con proibirgli l' uscir di casa, e nelle colpe più gravi anche con arresto in una stanza del Convitto.

LXX. Per ciò, che commettessero nella Scuola, potranno i Maestri riprendergli, ed anche gastigarli con tenergli inginocchioni parte del tempo della Scuola. Ma quando di altra pena maggiore fosse d' uopo, ne daranno parte al Governatore, col quale le dovranno intendersela i Maestri per tutto ciò, che riguardi i Convittori.

LXXI. Anche i Capicamera potranno in caso urgente, ed in particolare quando rissassero insieme due Convittori, o uno percuotesse l' altro, arrestarli; ma ne dovranno dar conto immediatamente al Governatore, ed in sua assenza, al Prefetto.

LXXII. Deggiono badare però soprattutto il Governatore, ed i Maestri di far in modo, che i Convittori sentano il gastigo più per la ignominia che arreca, che per la pena che si soffre. Quando allo stimolo di onore si sperimenti alcuno insensibile, dovranno immediatamente darne parte, perchè in tal caso, come nulla vi è da sperare da' giovani non erubescenti, sarà immediatamente licenziato.

LXXIII. Ogni sei mesi il Prefetto ragguaglierà il Governatore in iscritto, e 'l Governatore ne passerà la notizia a Noi per la prima Segreteria di Stato del progresso de' suoi allievi, spiegando con distinzione il me-

merito di ciascuno. Bene inteso che ne' Collegj Provinciali, di cui si parlerà di poi, i Governatori consegneranno tali loro rappresentanze a' Ministri rispettivamente incaricati, i quali le manderanno a Noi.

Scuole, e Collegj del Regno.

LXXIV. Con un tal metodo avendo Noi provveduto al regolamento del Collegio del Salvatore, ed avendo anche stabilite nelle Case del Carminiello, di S. Ferdinando, e di S. Giuseppe a Chiaja, le Scuole minori con un Maestro di leggere, scrivere, ed abbaco, un Maestro di Latino, ed un altro di Greco, tutti tre Secolari, ed un Catechista Prete; abbiamo voluto ampliare la stessa nostra Real beneficenza al resto del Regno; al qual effetto abbiamo disposto: Che in tutte le case degli Espulsi vi sieno Scuole di leggere, scrivere, ed abbaco per gli fanciulli, con darsi al Maestro annui ducati 100. Un Maestro di Latino, che insegni anche i rudimenti del Greco col soldo di annui ducati 180. Ed un Prete, che insegni, e spieghi il Catechismo, col soldo di annui ducati 120. E come alcune popolazioni anche sono ricorse, dove non eran case degli Espulsi; avendo Noi conosciute giuste le suppliche, abbiamo ordinato, che vi sieno le stesse Scuole; e perciò vi sono anche le Scuole in Campobasso, Modugno, Acerno, Latronicò.

LXXV. Abbiamo scelte poi nove delle principali Città del Regno, in ciascuna delle quali abbiamo stabilite nove lezioni, cioè Officj, Filosofia, Matematica, Lingua Greca, Lingua Latina, Leggere, Scrivere, ed Abbaco, i cui Maestri son tutti secolari; e le lezioni di Storia Sacra, e Profana, Teologia, Catechismo, con Maestri Preti; e co' soldi, cioè, al Professor degli Officj annui ducati 360., a' Professori di Catechismo, Teologia, e Storia ducati 120., a tutti gli altri annui ducati 180., ed al Maestro di leggere, scrivere, ed abbaco annui ducati 100.

LXXVI. Le Città sono Aquila, Bari, Capua, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Matera, Salerno.

LXXVII. In queste nove principali Città abbiamo voluto che alle Scuole si aggiungesse un Convitto per educarsi gratuitamente in ciascuno 15. giovanetti Nobili nella maniera che sono educati qui nel Convitto del Salvatore; ma dando ancora la libertà a quelli, che non sieno poveri, di potervi essere ammessi a pensione, corrispondendo annui ducati 72.

LXXVIII. I Collegj Provinciali avranno per la loro direzione un Governatore secolare, uomo prudente, e savio, e che perciò abbia un'età maggiore de' 40. anni, con eguale autorità a quella del Governatore del Collegio del Salvatore; ed in simigliante maniera un Prefetto Ecclesiastico per invigilar sul costume, e su gli studj de' Convittori.

LXXIX. Ma conoscendosi da una parte la difficoltà di aver tanti soggetti, quanti ne sono necessarj per eseguirsi il piano proposto, ed altronde per evitar la spesa della moltiplicità degli stessi soggetti, abbiam determinato, che la carica di Governatore possa anche darsi al Professor degli Officj, quando abbia l'età richiesta, o altrimenti ad uno de' Professori secolari, e la Prefettura ad uno de' Professori Ecclesiastici.

LXXX. Ma come può facilmente avvenire, che il Governatore abbia moglie, vogliamo, che dalla Casa del Col-

Collegio si segreghi un appartamento, dove abiti la famiglia del Governatore, facendosi in modo che il Convitto dallo stesso appartamento sia separato, e la stessa cura si abbia, quando nell' ambito dello stesso Collegio vi sia luogo per dar abitazione ad altri Professori forestieri, che abbiano moglie, avendo stabilito, che potendosi comodamente, si dia l' abitazione nello stesso Collegio a que' Professori, i quali non sieno della Città stessa.

LXXXI. Gli Officiali destinati pel servizio de' Convittori esser deggiono i seguenti. Tre Capicamera laici anziani, per la direzione, ed assistenza di giorno, e di notte alle Camerate de' Collegiali con tre ducati al mese per ciascuno, e tavola, e l'abitazione nelle stesse camere de' Convittori. Che in ogni Collegio vi sieno tre Camerieri con 15. carlini al mese, e tavola. Un Cuoco con sei ducati al mese, e le spese, e due Ajutanti con venti carlini per uno, e le spese. Un Parrucchiere con ducati sei al mese, e le spese. Un Portinajo con quindici carlini al mese, e le spese. Un Facchino con dieci carlini al mese, e le spese. Un Fornajo con trenta carlini al mese, e le spese, quando non possa convenirsi con un Fornajo pubblico del luogo il partito di provvedere il Collegio di pane. Vi sarà anche il Medico con annui ducati diciotto, ed il Chirurgo con annui ducati dieci. Ed oltra a' Maestri delle Scuole pubbliche, i quali deggiono fare anche le ripetizioni a' Convittori come si è detto pel Salvatore; vi sarà il Maestro delle tre lingue con ducati dodici al mese, e 'l Maestro di ballo, e quando sieno questi due forestieri, anche l'abitazione, e le spese.

LXXXII. Accordiamo al Governatore, il quale dovrà incaricarsi ancora di disporre le proviste de' generi, che occorreranno, tutte quelle facoltà, e giurisdizioni di sopra attribuite al Governatore del Collegio del Salvatore; colla sola differenza, che come questi a dirittura a Noi dovrà riferire, e da Noi direttamente ricever gli ordini, così i Governatori de' Collegj Provinciali dovranno sentirsela co' rispettivi Presidi Provinciali, ed il Governatore del Collegio di Capoa col Governatore politico di quella Città; giacchè essi abbiam costituiti Ispettori de' Collegj, e delle Scuole della loro Provincia. Bene inteso che per le Scuole minori stabilite in Terra di Lavoro, la ispezione apparterrà al Commessario Generale della Campagna.

LXXXIII. Avranno i suddetti Ministri una gratificazione di venti ducati l' anno per tale ispezione, e coll' obbligo di visitare personalmente due volte l' anno i Collegj, esaminar la condotta de' Maestri, e de' Convittori, ed il profitto di quelli, e dar a Noi conto delle mancanze, o de' progressi, che si facciano da essi, accordando loro ancora, oltra i ducati 20., per ogni visita ducati dieci, e colla facoltà di risolvere, senza poter commettere ad altri, personalmente, e senza scrivere, tutto quello che abbia bisogno di pronto riparo, e non richiegga lungo esame, dovendo poi per gli delitti, che mai accadessero, delegarne la cognizione all' Udienza.

LXXXIV. I Collegj dovranno essere regolati dello stesso modo, come il Collegio del Salvatore; le funzioni degli Uffiziali han da essere l' istesse, gli stessi i requisiti di coloro, che vorranno entrarvi, ed in sostanza vi ha da essere una perfetta uniformità, a riserva di ciò, che nel-

le presenti Istruzioni è nominatamente espresso.

LXXXV. Ed affinchè queste Nostre Sovrane disposizioni abbiano tutta la loro forza, e vigore, e sieno esattamente, ed inviolabilmenre osservate da tutti coloro, a chi appartengono, e perchè possano i Nostri amatissimi sudditi profittare delle Nostre paterne provvidenze, abbiamo ordinato, che si formassero le presenti dai Noi firmate, munite del Nostro Real Sigillo, e sottoscritte dal Nostro Consigliere di Stato e primo Segretario di Stato: e che si rendessero pubbliche colla stampa. *Dato in Napoli a' 12. Gennajo 1770.* FERDINANDO. *Bernardo Tanucci.*

Die 12. Jan. 1770. FERDINANDO.

PRAMMATICA V.

Istruzioni per le Scuole, e per gli Convitti Reali.

Eodem Reg.

DOpo aver date tutte le opportune provvidenze per la situazione delle Scuole, e de' Convitti nella Capitale, e nel Regno, già felicemente eseguite; affinchè niente mancasse a render compiuta, e perfezionata questa parte così importante della Nostra Paterna cura, abbiam disposto ancora, che si formasse un dettaglio del metodo da tenersi nell' insegnare, contenuto nelle seguenti Istruzioni, da Noi ritrovate proprie, e corrispondenti alle Nostre Sovrane intenzioni. Ed avendole perciò approvate; Vogliamo, e comandiamo, che si osservino esattamente, ed inviolabilmente; e che a tal effetto si pubblichino ancora colla stampa. *Portici 19. Aprile 1771.* FERDINANDO. *Bernardo Tanucci.*

Die 19 April. 1771. FERDINANDO.

ISTRVZIONI

Per le Scuole del Salvatore.

I. TUtt' i Maestri dovranno far quattro ore di lezione il giorno, a riserva del Maestro del Catechismo, della Teologia Dommatica, e della Liturgia, per gli quali basteranno due ore il giorno.

II. Le Scuole cominceranno alle nove, o sia tre ore prima di mezzo giorno, e due ore dopo, da Novembre a tutto Febbrajo: da Marzo alla metà di Maggio cominceranno alle otto e mezza la mattina, alle tre il giorno: dalla metà di Maggio alla metà di Agosto alle otto e mezza la mattina, alle tre e mezza il giorno: e dalla metà di Agosto alle ferie Autunnali si osserverà l'orario da Marzo a Maggio.

III. Il Maestro di leggere, scrivere, ed abbaco, dovrà in un semestre terminare le sue lezioni, onde nel secondo semestre ricomincerà le stesse lezioni.

IV. Il Maestro della prima classe della lingua Latina, o sia de' primi rudimenti grammaticali dovrà in un semestre fare uso del Compendio di Portoreale, accoppiandovi nel secondo trimestre la spiegazione dell'Epistole scelte di Cicerone, con farvi notare le regole grammaticali, e ne' giorni, che precedono le ferie, dovrà dettar qualche cosa in italiano, la quale dovranno gli scolari traslatare in latino; e così ricominciare nel secondo semestre.

V. Il Maestro della seconda classe della lingua Latina dovrà la mattina del primo semestre spiegar la grammatica grande di Portoreale, e l'Epistole di Cicerone, non perdendo mai di vista le osservazioni delle regole gram-

grammaticali; nel giorno la grammatica stessa, con Cornelio Nipote, e Fedro. Nel secondo semestre si spieghi la Prosodia dello stesso Portoreale la mattina, e si continui Cicerone, unendovi anche Cesare; il giorno si faranno gli esercizj della stessa Prosodia, colla spiegazione dell' Eglogbe di Virgilio. In tutto l'anno si tengano esercitati gli Scolari ne' giorni di ferie, e di feste a trasportare qualche breve componimento italiano in latino; e nel secondo semestre una volta sia in prosa, un' altra in versi.

VI. Il Maestro della terza classe spieghi la mattina del primo semestre le Orazioni di Cicerone, e le concioni di Sallustio, facendovi osservare l'uso delle particelle col Facciolati: Il dopo pranzo le antichità Romane di Nieuport, la Georgica di Virgilio, e le Odi di Orazio. Per l'altro semestre la mattina i libri Rettorici di Cicerone, e Tito Livio, specialmente le concioni: Il giorno l'Eneide di Virgilio, e l'Epistole di Orazio, continuando il Nieuport. Si faranno due componimenti per ciascuna settimana, uno in prosa, l'altro in versi.

VII. Il Maestro della lingua Greca dovrà usare la grammatica Greca di Padova, e dopo avere insegnato il leggere con gli esercizj del declinare, e conjugare, ne' tre primi mesi del primo semestre; negli altri tre mesi successivi spiegherà la mattina i Moniti d'Isocrate, o gli Apoftegmi di Plutarco, facendovi le osservazioni delle parole, e de' temi; ed al giorno continuandosi la spiegazione della Sintassi nella stessa Grammatica con tutto il restante, darà la notizia de' varj Dialetti della lingua colla spiegazione d'Omero, e delle antichità Omeriche del Feizio, su di cui si osserverà anche l'antica mitologia, ed i costumi di que' tempi. Nel secondo semestre si spiegheranno le Orazioni di Demostene, e le concioni di Tucidide, la mattina; ed il giorno si continuerà Feizio, ed Omero, e successivamente Esiodo delle *Opere*, e de' *Giorni*, colle osservazioni sulla Poesia.

VIII. Il Maestro della Geometria, e della Logica dovrà nel primo semestre nelle due ore della mattina spiegare la Geometria piana, e l'Aritmetica numerale: nelle due ore del giorno la Logica. Nel secondo semestre la Geometria solida, e l'Aritmetica speciosa, o sia algebra la mattina; e nel giorno le sezioni Coniche.

IX. Il Maestro della Sfera nel primo semestre dovrà spiegare nelle due ore della mattina la Sferica di Teodosio, e nelle due ore del giorno la Geografia, e l'Idrografia. Per lo secondo semestre la mattina la Trigonometria piana, e sferica, ed il giorno continuar la Geografia, e l'Idrografia.

X. Il Maestro della Fisica nel primo semestre la mattina insegnerà la Fisica generale, accoppiata colla lettura, e comento su i discorsi del Galileo sulla Meccanica, e sul moto. Nel secondo semestre nella mattina la Fisica particolare accoppiata colla lettura, e comento dell'esperienze del Cimento. Il giorno per tutto l'anno l'Astronomia accoppiata colla lettura, e comento su i Dialoghi di Galileo, de' sistemi di Tolommeo, e Copernico.

XI. Per quel che riguarda i libri, considerandosi che per fermare l'attenzione de' giovani, ed avvezzarla ad un raziocinio seguito, sia più proprio il metodo degli antichi; per la Geometria piana, e solida si userà

il testo di Euclide del Commandino. E per introdurre i giovani al calcolo, ed alla Geometria sublime, si sono scelti gli Elementi del nostro D. Vito Caravelli, e l'Aritmetica ancora del medesimo, per la sua maniera facile ed adattata all'intelligenza de' giovani. Per la Sfera si farà uso de' Trattatini del Volfio della Sferica, e della Trigonometria piana e sferica, e della Geografia, e dell'Idrografia. Per la Fisica si farà uso del ristretto del Muschembrock. Per l'Astronomia delle Istituzioni Astronomiche di Eustachio Manfredi, nelle quali si trova anche bene esposta la Sfera Armillare. E finalmente per la Logica il nostro Genovesi.

XII. L'Orario sarà il seguente, cioè sempre un'ora di conferenza, e mezz'ora di spiegazione di ciascheduna delle due cose, che si spiega, a riserba della Logica, e Geografia, nelle quali basterà la conferenza di mezz'ora, dovendo nell'esercizio sulla Trigonometria, sull'Aritmetica, sull'Algebra, e sul Globo, e sulle Carte impiegarsi tutto il restante delle due ore.

XIII. Il Maestro degli Officj la mattina dovrà spiegar Cicerone *de Officiis*, il giorno Puffendorf *de Officio Hominis, et Civis*.

XIV. Il Maestro della Storia Sacra, e Profana dovrà spiegare i principj della Cronologia, e della Storia adoperando la mattina il discorso sulla Storia Universale del Bossuet, ed il P. Berti, de' quali il Maestro dilaterà la spiegazione cogli Autori più riputati: nel giorno per la Cronologia gli Elementi del Beveregio, unendovi anche quelli di Eustachio Manfredi, e contemporaneamente le Tavole Cronologiche del Langlet; e nell'ultimo trimestre un Compendio della Storia del nostro Regno, e di quello di Sicilia.

XV. Per la Teologia Dogmatica si prenderà per testo il Compendio delle Istituzioni Teologiche di Gaspare Giovenino.

XVI. Per lo Catechismo si spiegherà il Catechismo Romano, (di cui si farà l'edizione nella Stamperia Reale sulla prima edizione) accoppiandovi il Maestro la Teologia Morale del P. Natale d'Alessandro.

XVII. Per la Liturgia, la quale dovrà comprendere la Storia de' Riti Sacri Ebraici, Gentili, e Cristiani, non essendovi un libro, che la tratti con questo modo, e sia nel tempo stesso a portata de' giovani: il Professore potrà formare un breve trattato de' Riti Cristiani, adornandolo colla notizia de' Riti Sacri degli Ebrei, e de' Gentili.

XVIII. Perchè un Convittore possa avere l'intero corso di tutte queste lezioni, negli otto anni stabiliti per lo mantenimento gratuito nel convitto; saranno questi così impiegati: I *quattro* primi anni per la lingua Latina, e per la lingua Greca; gli altri *tre* successivi per lo corso Matematico, e Filosofico; e l'*ottavo* per gli *Officj*. Si è poi stabilita un'altra ora ogni giorno di scuola particolare per gli Convittori del Convitto. Per quei del primo anno quest'ora servirà per formarsi bene il carattere. Per quei del secondo, e terzo anno servirà per la lezione delle lingue Italiana, Spagnuola, e Francese. Per quei del quarto, quinto, sesto, e settimo anno servirà successivamente per la Liturgia, e per la Storia; e l'ottavo per la Dogmatica; fuorchè nel Lunedì, e nel Venerdì, (o sia in quei giorni, che succedono alla festa ed alla feria), ne' quali il Maestro della terza Classe della lingua Latina, e quello della lingua Greca al-

alternativamente debbono andar nel Convitto per esercitare i Convittori nelle rispettive lingue sugli storici original Greci, e Latini. In tutte le Domeniche poi, e giorni festivi dell' anno il Catechista spiegherà a' Convittori il Catechismo in quell' ora, che succede alla Messa.

XIX. Il metodo da tenersi nell' insegnare sarà il seguente: A riserba della prima giornata, che sarà occupata tutta da ogni Professore nell' introduzione alle discipline, che dee trattare, le prime lezioni, dovrà sempre la conferenza della lezione antecedente precedere la spiegazione; affinchè il Maestro possa conoscere, se i giovani abbian compresa la lezione precedente, spianar le diffi oltà, che vi abbiano, addattare i giovani a ragionare, ed esprimersi con proprietà, e finalmente vedere, se convenga passare oltre, o ripetere la lezione.

XX. Tutti i suddetti libri per l' uso delle scole, e de' convitti si avranno nella Stamperia Reale.

ISTRUZIONI

Per le Scuole delle Provincie.

I. LE Scuole per le Provincie sono dieci, e dovrà il Maestro della prima Scuola nel primo semestre insegnare il leggere, scrivere, ed abbaco; e nel secondo semestre i primi rudimenti della lingua Latina, o sia tutto quello, ch' è compreso nel piccolo Compendio di Portoreale, e nel Porretti.

II. I due Maestri della Lingua Latina, che corrispondono a quelli della seconda e terza classe del Salvatore; il Maestro della lingua Greca; il Maestro della Fisica, faranno quel che si è prescritto per lo Salvatore; e così anche il Maestro degli Offizj, il Maestro della Storia, il Maestro della Dogmatica, e quello del Catechismo.

III. Il Maestro della Matematica avrà poi due classi: alla prima spiegherà la mattina del primo semestre la Geometria Piana, e l' Aritmetica numerale; e nel secondo semestre la Geometria solida, e l' Aritmetica speciosa, o sia l' Algebra. Alla seconda classe il giorno del primo semestre, la Logica, e la Trigonometria Piana e Sferica: nel secondo semestre la Geografia, ed Idrografia.

IV. Come i Maestri della Teologia, del Catechismo, e della Liturgia deggiono la mattina assistere alla Chiesa; faranno le due ore della loro lezione il dopo pranzo; e così si farà nelle Provincie, ed in Napoli.

V. Si combinerà poi il corso degli otto anni de' Convittori colle lezioni di tutto il corso delle scuole nella stessa maniera, che si è detta per lo Salvatore, senonchè nel quinto anno la mattina avranno la lezione della Geometria, ed Aritmetica; ed il giorno la lezione della Cronologia: nella mattina poi del sesto anno avranno la lezione della Storia, e nel giorno la Logica, Trigonometria, Geografia, ed Idrografia. L' ora poi riserbata nel Convitto servirà successivamente per gli esercizj sulla lingua Latina, sull' Aritmetica, sulla Trigonometria, sulle Carte Geografiche, e sul Globo.

VI. Nelle Città, dove sono solamente le scuole minori, il tempo della Scuola sarà di cinque ore, tre prima di mezzo giorno, e due al dopo pranzo; e le ore si disporranno in maniera, che le scuole restino terminate nell' inverno un' ora prima di mezzo giorno, ed un' ora prima che tramonti il sole, e nell' està due. Il Maestro di leggere, scrivere, ed abbaco farà quel che si è prescritto per le scuole delle Provincie. Il Maestro della

della lingua Latina, e degli Elementi della Greca avrà due classi: alla prima nel primo semestre la mattina, ed il giorno nella metà del tempo, spiegherà il Compendio di Porto Reale, coll' Epistole scelte di Cicerone, e successivamente Cornelio Nipote; alla seconda classe nell' altra metà del tempo prescritto spiegherà il Porto Reale grande coll' **Orazioni scelte** di Cicerone, Fedro, e l' Egloghe di Virgilio. Nel secondo semestre alla prima classe si continuerà lo stesso: alla seconda si spiegherà la Grammatica Greca di Padova, unendovi la Georgica di Virgilio ne' primi quattro mesi, e negli ultimi due i moniti d' Isocrate.

O R A R I O

Degli Esercizj di pietà, e di studio per gli Collegj.

Da Novembre fino a tutto Febbrajo.

Risveglio ad ore		6			
Pettinarsi, lavarsi, etc.	dalle	6	—	alle	7
Messa	dalle	7	—	alle	7½
Studio	dalle	7½	—	alle	8¾
Merenda	dalle	8¾	—	alle	9
Scuola	dalle	9	—	alle	11
Intervallo	dalle	11	—	alle	11½
Tavola	dalle	11½	—	alle	12½
Ricreazione	dalle	12½	—	all'	1½
Apparecchio alla Scuola	dall'	1½	—	alle	2
Scuola	dalle	2	—	alle	4
Ginnastica	dalle	4	—	alle	5
Visita al Sagramento	dalle	5	—	alle	5¼
Lingua Italiana, Francese, e Spagnola	dalle	5¼	—	alle	6¼
Rosario	dalle	6¼	—	alle	6½
Studio Camerale	dalle	6½	—	alle	8
Intervallo	dalle	8	—	alle	8¼
Cena	dalle	8¼	—	alle	8¾
Ricreazione	dalle	8¾	—	alle	9½
Atti Cristiani, e poi a letto	dalle	9½			

Da

Da Marzo alla metà di Maggio.

Risveglio alle ore		$5\frac{1}{2}$		
Lavarsi, pettinarsi etc.	dalle	$5\frac{3}{4}$	— alle	$6\frac{1}{2}$
Messa	dalle	$6\frac{1}{2}$	— alle	7
Studio	dalle	7	— alle	$8\frac{1}{4}$
Merenda	dalle	$8\frac{1}{4}$	— alle	$8\frac{1}{2}$
Scuola	dalle	$8\frac{1}{2}$	— alle	$10\frac{1}{2}$
Intervallo	dalle	$10\frac{1}{2}$	— alle	11
Tavola	dalle	11	— alle	12
Ricreazione	dalle	12	— all'	1
Riposo	dall'	1	— alle	2
Intervallo	dalle	2	— alle	$2\frac{1}{4}$
Rosario	dalle	$2\frac{1}{4}$	— alle	$2\frac{1}{2}$
Apparecchio della Scuola	dalle	$2\frac{1}{2}$	— alle	3
Scuola	dalle	3	— alle	5
Ginnastica	dalle	5	— alle	6
Visita del Sagramento	dalle	6	— alle	$6\frac{1}{4}$
Lingua Italiana, Francese, e Spagnola	dalle	$6\frac{1}{4}$	— alle	$7\frac{1}{4}$
Studio Camerale	dalle	$7\frac{1}{4}$	— alle	$8\frac{1}{2}$
Cena	dalle	$8\frac{1}{2}$	— alle	9
Ricreazione	dalle	9	— alle	$9\frac{1}{2}$
Atti Cristiani — letto	dalle	$9\frac{3}{4}$		

Dalla metà di Maggio alla metà di Agosto.

Risveglio	alle ore	5		
Lavarsi, pettinarsi	dalle	5	— alle	6
Messa	dalle	6	— alle	$6\frac{1}{2}$
Studio	dalle	$6\frac{1}{2}$	— alle	$8\frac{1}{4}$
Merenda	dalle	$8\frac{1}{4}$	— alle	$8\frac{1}{2}$
Scuola	dalle	$8\frac{1}{2}$	— alle	$10\frac{1}{2}$
Intervallo	dalle	$10\frac{1}{2}$	— alle	11
Tavola	dalle	11	— alle	12
Ricreazione	dalle	12	— all'	1
Riposo	dall'	1	— alle	2
Intervallo	dalle	2	— alle	$2\frac{1}{4}$
Rosario	dalle	$2\frac{1}{4}$	— alle	$2\frac{1}{2}$
Studio	dalle	$2\frac{1}{2}$	— alle	$3\frac{1}{2}$
Scuola	dalle	$3\frac{1}{2}$	— alle	$5\frac{1}{2}$
Ginnastica	dalle	$5\frac{1}{2}$	— alle	$6\frac{1}{2}$
Divertimento	dalle	$6\frac{1}{2}$	— alle	7
Visita al Sagramento	dalle	7	— alle	$7\frac{1}{4}$
Lingua Italiana, Francese, e Spagnola	dalle	$7\frac{1}{4}$	— alle	$8\frac{1}{4}$
Cena	dalle	$8\frac{1}{4}$	— alle	$8\frac{3}{4}$
Ricreazione	dalle	$8\frac{3}{4}$	— alle	$9\frac{1}{4}$
Atti Cristiani — letto	dalle	$9\frac{1}{2}$		

4

Del-

Dalla metà di Agosto sino alle ferie di Ottobre si osservi l' Orario da Marzo a Maggio.

S C U O L E

Della Mattina		Del dopo pranzo
Da Novembre a tutto Febbrajo	alle 9	alle 2
Da Marzo alla metà di Maggio	alle 8 ½	alle 3
Dalla metà di Maggio alla metà di Agosto	alle 8 ½	alle 3 ½

Ne' dì festivi e feriali cesseranno tutt' i suddetti esercizj, salvo solamente gli esercizj di pietà, e dello studio Camerale; il quale studio durerà due ore; e da Novembre alla metà di Maggio si fisserà nelle due ore, che precedono alla cena, e dalla metà di Maggio a tutto Settembre si dividerà in due parti; cioè un'ora prima del pranzo, ed un' ora dopo il riposo, e Rosario.

Ne' dì feriali, e festivi si permette a' Convittori l' uscire, il quale durerà per tanto tempo, quanto si sarebbe impiegato nelle scuole, se non fossero giornate feriali: e se il tempo non permettesse loro l'uscita, si conceda tutto questo spazio di ore a loro divertimento, però secondo la forma prescritta dalle Istruzioni. E se mai accadesse, che appunto ne' dì feriali e festivi non si fossero fatte queste uscite; si lascia ad arbitrio del Governatore, di scegliere una mattina, od un dopo pranzo di buon tempo a fargli uscire.

Ne' mesi estivi per quei convitti, ove non fosse o giardino, o cortile idoneo al divertimento, si permette, che i Convittori dopo la scuola di giorno escano per quel tempo, che negli altri Convitti è stabilito per lo divertimento.

PRAMMATICA VI.

La Suprema Giunta degli Abusi.

Eodem Rege.

Avendo la Maestà del Re deliberato, che in alcune Città principali del Regno sieno fissati Collegj per l' educazione della gioventù con Maestri, che insegnino, ed a' Convittori, e ad ogni altro, che vorrà profittar delle scuole, le quali a tutti saranno aperte, quelle facoltà, che deggiono per buona istituzione precedere quegli Studj, che a qualunque dotta professione sono necessarj: affinchè si accerti la scelta de' Professori, ha risoluto, che chiunque aspiri alle Cattedre, le quali si stabiliscono, e delle quali quì appresso si descriverà la nota co' soldi corrispondenti, si debba esporre a concorso, sul quale si giudicherà dagli Esaminatori destinati della idoneità de' ricorrenti, e collo stesso metodo si doveranno provvedere due Professori nelle altre Città, (dove eran piccioli Collegj di Gesuiti, o non ve n' erano punto), de' quali l' uno che sarà Prete, insegnerà il Catechismo, e l' altro secolare insegnerà la lingua Latina, e gli elementi della Greca. Affinchè dunque la Real volontà resti eseguita; si fa noto a tutti coloro,

che alle Cattedre aspirano, che debbano fra lo spazio di giorni dieci presentare loro ricorso in mano dell' Attuario della Giunta Suprema degli Abusi Francesco de Baldassarre, nel quale descrivano i loro nomi, cognomi, patria, ed età, e la Cattedra, alla quale aspirano, e per qual Città. Ben inteso che agli Ecclesiastici, non è permesso di aspirare, che alle tre Cattedre di Teologia, Catechismo, e Storia Sagra, e Profana, giacchè per tutte le altre non potranno concorrere, che i soli Secolari. I concorsi si faranno il dì 13. Aprile nella Casa detta del Salvatore, dove a tutti coloro, che ad una facoltà concorrono, si daranno in presenza degl' Interessati uno, o più punti, su' quali dovranno immediatamente scrivere tutti in una stanza, perchè esaminandosi poi i concorsi, a ciascheduno de' quali sarà soscritto il nome dell' Autore, si possa quindi giudicare. Affinchè dunque ciò pervenga alla notizia di tutti, si dà con questo l' avviso.

Le Città dove saranno i Collegj, sono le seguenti: Aquila, Bari, Capoa, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Lecce, Matera, e Salerno.

Le Cattedre sono

Dottrina degli Uffizj, alla quale va unita la Soprantendenza degli Studj col soldo di annui ducati ——— 360

Corso di Filosofia col soldo di annui ducati ——— 180

Corso Matematico col soldo di annui ducati ——— 180

Lingua Greca col soldo di annui ducati ——— 180

Lingua Latina col soldo di annui ducati ——— 180

Teologia Dogmatica col soldo di annui ducati ——— 120

Catechismo col soldo di annui ducati ——— 120

Storia Sagra, e Profana col soldo di annui ducati ——— 120

Leggere, scrivere, ed abbaco annui ducati ——— 100

Le Città, dove saranno Scuole minori, sono le seguenti: Acerno, Amantea, Atri, Barletta, Benevento, Brindisi, Campobasso, Castellammare, Latronico, Massa Modugno, Molfetta, Monopoli, Monteleone, Nola, Paola, Reggio, Sora, Sulmona, Taranto, Tropea.

Ed i soldi sono i seguenti.

Per lo Catechismo al Prete Rettore della Chiesa annui ducati ——— 120

Per la lingua Latina, ed elementi della Greca annui ducati ——— 180

Leggere, scrivere, ed abbaco col soldo di annui ducati ——— 100

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VII.

FERDINANDO IV. Rege.

Academia scientiarum et humaniorum literarum fundatur. Haec postliminio e celebri illa ab Antonio Panormita instituta, et ob regni calamitates intermissa, denuo instaurata per alterius Panormitae, scilicet Josepho Beccadelli, Marchionis Sambu-

Eccellentissimo Signore = Non cessando il Re di promuovere col suo paterno amore tutto ciò, che possa condurre alla maggior felicità de' suoi Popoli; dopo aver accresciuta l' Università degli Studj di nuovi Professori, per insegnarvi quel che le scoverte, e i lumi prodotti dal progresso delle cognizioni umane rendeano necessario alla pubblica educazione; ha voluto ancora la M. S. porre in attività il genio della Nazione, e il talento de' suoi Sudditi,

con

cae, qui tum a sanctioribus regi erat consiliis. Nunc autem iterum languet, et si Diis placet, denuo revictura.

con invitargli ad utili, e profittevoli ricerche nelle Scienze, e nelle Belle Lettere, non solamente somministrando loro i mezzi opportuni ad un oggetto così interessante, coll' apparecchio delle Macchine per l'esperienze Fisiche, e Matematiche, e colle Biblioteche, e co' Musei per l' erudizione, e per la storia; ma col formar anche una società letteraria, regolata nella maniera più propria, e composta di soggetti più adattati a corrispondere alle Sovrane sue intenzioni. Questa Società sarà nominata *l' Accademia Reale delle Scienze, e Belle Lettere*, e verrà composta di un Presidente, di un Vice-Presidente, di due Secretarj (col soldo a ciascuno de' Secretarj di annui ducati trecento) uno per le Scienze, e l'altro per le Belle Lettere, e di Accademici pensionarj coll' assegnamento ad ognuno di essi di annui ducati sessanta (e Accademici onorarj senza pensione); distribuiti nelle quattro Classi, nelle quali è divisa l' Accademia; comprendendosi sotto nome di Scienze la Matematica, e la Fisica in tutte le loro estensioni; e per Belle Lettere intendendosi la Storia, ed Erudizione antica; e la Storia, ed Erudizione de' Mezzi tempi. Per dimostrar poi S. M. la particolar protezione, che vorrà prendere di questa Società, ha stabilito, che il Presidente ne sia sempre il suo Maggiordomo maggiore; ed ha dichiarato inoltre Vice-Presidente D. Ferdinando di Leon; Secretario per le Scienze D. Michele Sarconi, e per le Belle Lettere D. Andrea Serrao; e ha nominati per ora quattro Accademici pensionarj, che sono per la Matematica, D. Vito Caravelli; per la Fisica D. Francesco Serrao; per la Storia, ed Erudizione antica D. Gennaro Vico; e per la Storia, ed Erudizione de' Mezzi tempi il Marchese Sarno. E volendo la M.S., che da V. E. col Vice-Presidente, co' due Secretarj, e co' suddetti quattro Accademici, si formi il piano, e le regole dell' Accademia, si proponga il numero degli Accademici, pensionarj, e onorarj, e i soggetti per occuparne le piazze, con riferirsi tutto al Re per la sovrana approvazione. Partecipo tutto ciò nel Real nome a V. E., perchè disponga, e concorra per la sua parte all' adempimento della Sovrana Risoluzione. *Palazzo 22. Giugno 1778. Il Marchese della Sambuca. Eccellentissimo Signor Principe di Francavilla.*

Die 22. Junii 1778. Il Marchese della Sambuca.

STATVTI

DELLA

REALE ACCADEMIA

Delle Scienze, e Belle Lettere.

Eodem Rege. Moderatores et Academici designantur. Modus coeundi statuitur. Oeconomia in augmentum scientiarum praecipitur. Regulae denique praescribuntur.

L' Accademia Reale delle Scienze, e delle Belle Lettere rimarrà sempre sotto la protezione del nostro Re, e Signore, a cui porgerà le suppliche pel mezzo del Presidente, e ne attenderà le Sovrane determinazioni per la prima Segreteria di Stato.

Gl' Individui, de' quali sarà composta, saranno:

I. Un Presidente, che sarà sempre quello stesso, che avrà la sublime carica di Maggiordomo maggiore di S. M.

Il

Il Presidente eletto dalla M. S. per la prima volta, è S. Ecc. il Maggiordomo Maggiore Principe di Francavilla D. Michele Imperiale.

II. Un Vice-Presidente; che sarà sempre tratto dall' ordine, e dal rango de' Maggiordomi di settimana. Questi sarà eletto da S. M. con nomina del Presidente.

Questa illustre carica è stata da S. M., con nomina del Presidente, conferita al Maggiordomo di settimana Cavaliere D. Vespasiano Macedonio.

III. Gli Accademici Onorarj, tratti dalla sublime Nobiltà, a mente di S. M.

IV. Gli Accademici Onorarj, tratti dalle prime sedi della Magistratura.

V. Un Tesoriere perpetuo.

VI. Un Secretario perpetuo per le Scienze.

Un Secretario perpetuo per le B. L.

Uno di essi sarà Secretario del Registro.

Per ora questa dignità trovasi conferita al Secretario delle Scienze con sovrana degnazione.

VII. Gli Accademici Onorarj di Classe.

VIII. I Socj Esteri.

IX. I Pensionarj.

X. I Socj residenti nella Capitale.

XI. I Socj Nazionali.

Tutta l' Accademia sarà divisa in quattro Classi, a tenore della Reale determinazione.

La *prima Classe* avrà per oggetto di ricerca le Scienze Matematiche pure, e miste, e tutta quella parte di Fisica sperimentale, che da queste dipende.

Vi saranno in questa Classe.

Gli Accademici Onorarj,
I Socj Esteri,
Gli Accademici Pensionarj,
I Socj residenti nella Capitale;
I Socj Nazionali.

Come il fine di tutte le cure del Real animo, nell' instituzione d' una grande Accademia, è il proccurare il maggior bene de' suoi Popoli: così i lavori di questa Classe avranno per oggetto non già la sola sterile speculazione; ma lo spirito filosofico delle Scienze, per servire di mezzo all' ingrandimento delle Arti, e de' Mestieri, e all' invenzione di quegl' instrumenti, e di quelle macchine, che possano proccurar utili, e nuovi comodi all' uomo nell' esercizio delle arti, e nell' uso della vita.

La *seconda Classe* avrà per oggetto di ricerca tutta la Fisica, presa nella sua più ampia estensione, e specialmente quanto v' ha di grande nella Storia naturale delle nostre proprie Regioni per tutta la vasta scena de' tre Regni della Natura.

Vi saranno in questa Classe.

Gli Accademici Onorarj,
I Socj Esteri,
Gli Accademici Pensionarj,
I Socj residenti nella Capitale,
I Socj Nazionali.

Le ricerche di questa Classe avranno per oggetto non già il disegno di servire di alimento alla semplice curiosità; ma l' instituto di acquistare utili e nuove cognizioni, per applicarne l' uso a' bisogni della salute, a' vantaggi del Commercio, al bene della civile Economìa, e alla rettifica-

 zio-

zione di quelle Arti, e que' Mestieri, che formano il comodo, e la ricchezza dello Stato.

La *terza Classe* avrà per oggetto di ricerca la Storia antica coll' erudizione, che le appartiene.

Vi saranno in questa Classe.

Gli Accademici Onorarj,
I Socj esteri,
Gli Accademici Pensionarj,
I Socj residenti nella Capitale,
I Socj Nazionali.

Le ricerche di questa terza Classe avranno per oggetto l' illustrazione della Storia delle tante, e sì varie avventure, che agitarono le sorti di quelle Regioni, che in oggi formano questo Regno; e in tutte le ricerche si avrà principalmente in mira di porre in aspetto i progressi, e le perdite, che fecero in sì gran tempo, e sotto i varj Dominj gli Abitatori di queste medesime Regioni nella Politica, nel Diritto pubblico, ne' Costumi, nella Guerra, nella Navigazione, nelle Scienze della Natura, nelle Belle Lettere, nel Commercio, nelle belle Arti, nell' Agricoltura, e ne' Mestieri.

Si avrà in tal modo una giusta opportunità di spargere, con profitto, e *sobrietà*, una luce graziosa su i monumenti antichi, sulle medaglie, sulle monete, sulle rarità dell' erudizione Greca, e Romana, sulla storia degli Uomini illustri, sulla Geografia, e su gli avanzi dell' antica magnificenza di queste Regioni.

La *quarta Classe* avrà per oggetto di ricerca la Storia de' bassi secoli, coll' erudizione, che le appartiene.

Vi saranno in questa Classe.

Gli Accademici Onorarj,
I Socj Esteri,
Gli Accademici Pensionarj,
I Socj residenti nella Capitale.
I Socj Nazionali.

L' oggetto della quarta Classe in generale sarà quello stesso, che notammo nella terza, seguendo però l' ordine dell' epoca opposta de' Secoli bassi. Con modo speciale poi più determinata ne sarà la mira. Le ricerche di questa Classe avranno per instituto l' esame delle Carte, de' Diplomi, e di ogni altro monumento di que' tempi oscuri, ne' quali la verità istorica fu ecclissata dall' ignoranza, dal privato interesse, dalla negligenza, e dalla malizia. Si cercherà quindi di spargere una luce necessaria per ben intendere non solo le nostre leggi politiche, e i fondamenti de' presenti costumi, ma altresì le origini di que' molti stabilimenti, che sono nati nel Regno, dappoichè le Nazioni Germaniche soppiantarono in Italia l' Imperio Romano.

Accademici Onorarj tratti dalla sublime Nobiltà con supremo arbitrio del Re.

Costoro non saranno ascritti a Classe alcuna. Saranno destinati a qualche Classe, quando loro così piaccia. Non saranno in obbligo di presentare alcun lavoro letterario, o scientifico. Sarà loro permesso il presentarne alcuno, qualora abbian voglia di darlo. Saranno tenuti ad intervenire almeno in tutte le pubbliche Assemblee.

Ono-

Onorarj tratti dalla Suprema Magistratura.

Si considereranno colla stessa legge dianzi accennata.

Socj Esteri.

In una grande Accademia si è stimato sempre necessario di avere i Socj esteri. Essi sono come i Ministri delle Accademie alle Accademie. Così si rende comune l'utile delle Scienze, e si possono ricevere giornali notizie di ciò, che si agita tra' Dotti dell'estere Nazioni. Costoro saranno inaugurati dall'Accademia, dopo averne umiliata la proposta al Sovrano.

Onorarj ascritti a Classe.

Costoro non diverranno mai Pensionarj. Avranno voto in tutti gli affari dell'Accademia. Non saranno obbligati a certo lavoro, come quei, che non sono in istato di sottoporsi al peso di que' prescritti lavori, a'quali si potranno più facilmente applicare i Pensionarj. Saranno destinati alla Classe, ch'essi sceglieranno; e rimarrà in loro arbitrio il presentare all'Accademia quelle Memorie, che vorranno, o non presentarlene alcuna.

Accademici Pensionarj.

Non il rigiro, non gli attaccamenti sociali, non la privata considerazione, ma il solo merito reale sarà sempre l'unico mezzo, che dovrà accordare il diritto di pretendere l'onore di Accademico Pensionario. Le opere applaudite dalla Repubblica letteraria, la giustizia renduta da alcuna delle più illustri Accademie di Europa a un talento luminoso, un corso di belle azioni, fatte in un mestiere liberale esercitato con felicità, e con universale applauso de' Concittadini, un'invenzione utile alle arti necessarie al comodo della Società, e una fama costante, e non equivoca di soda dottrina, e di profonda letteratura, *saranno i primi soli titoli, e le vere ragioni*, che dovranno in ogni tempo regolare l'Accademia nel proporre al Sovrano la scelta di un Accademico Pensionario. L'età di questa sia lontana dalla leggerezza, e non sia suddita di quel peso, che nasce dal lungo uso della vita. Sia tale, che o l'età rimanga vendicata dalla matura e precorrente ragione, o che la ragione sia assicurata da un'età consistente. Oltre alle condizioni espressate, in colui, che dee essere scelto, è sommamente necessario, che alla dottrina si unisca l'integrità del costume, l'animo pieghevole agli avvisi de' Savj, e la mancanza di un genio torbido, livido, altero, e follemente inteso a malignar tutti, e non istimar che se stesso.

Quest'ordine si terrà da Noi nella prima scelta: quest'ordine stesso si osserverà da' Successori.

Nel caso di vacanza si procederà alla elezione del novello Accademico Pensionario. L'eligendo si dovrà estrarre dal numero de' Socj di quella Classe, in cui manca l'Accademico, come quei, che hanno già acquistato un certo diritto alla stima dell'Accademia. Ben vero però che quando taluno de' Socj avesse la disgrazia di condursi in modo da non meritare nè il favore del Presidente, nè l'attenzione dell'Accademia, questi rimarrà trascurato; e in sua vece si prenderà di mira qualche Uomo singolare, e di merito distinto dal nu-

numero de' Dotti, residenti nella Capitale, non ancora aggregati all' Accademia; e 'l nome di Colui, che si sceglierà, sarà posto a scrutinio insieme co' rimanenti Socj della Classe rispettiva, che meriteranno di essere ammessi alla sorte de' suffragj.

Nelle future elezioni i suffragj si daranno da tutti gl' Individui dell' Accademia, che hanno voce deliberativa.

Ben inteso, che quegli Accademici Onorarj, i quali non saranno frequenti nelle private Assemblee, e che solo nell' atto de' suffragj compariranno in iscena, per usare del diritto del suffragio, avranno la giusta mortificazione di non vedere in alcun modo considerato il loro voto; salvo il caso, che al Presidente non venga in mente, per debite considerazioni, di autorizzarnelo.

L' Assemblea, per l' elezione, si terrà tra' soli Onorarj ascritti a Classe, e i Pensionarj. Vi presederà il Presidente: vi assisterà il Vice-Presidente: e v' interverrà il Segretario del Registro.

Per farsi lo scrutinio segreto, si situerà su di una tavola un' Urna. In questa verranno, per ordine, il Segretario delle B. L., gli Onorarj ascritti a Classe, e quindi i Pensionarj a deporre il loro suffragio: questo consisterà in una Cartellina involta, in cui sarà scritto il nome della Persona, che si propone da ciascuno.

Terminato l' atto della immissione de' suffragj nell' Urna, il Presidente farà suggellare l' Urna medesima col suo suggello, con quello del Vice-Presidente, e con quello dell' Accademia dal Segretario del Registro, che sarà il depositario dell'Urna, e scioglierà l' Assemblea.

Grande convien che sia la vigilanza del Presidente, per non lasciarsi sorprendere. L' elezione de' Pensionarj interessa troppo l' onore, e la sorte della Reale Accademia.

Avrà perciò cura il Presidente di scerre da tutti gl' Individui della R. A., non esclusi i Socj non pretensori, uno scelto numero di soggetti dotti, intelligenti della materia in questione, non maligni, non raggiratori, e di sperimentato zelo pel bene, e pel decoro della Nazione; e ne formerà una Deputazione, che dee, sotto severe leggi, tenersi ascosa a' Pretensori.

Convocata che questa sarà privatamente, si aprirà l' Urna de' suffragj; e se ne farà l' autentica numerazione. I voti del Presidente, del Vice Presidente, e del Secretario del Registro saranno manifestati in Deputazione. Ciascuno de' Convocati darà il suo parere sul numero de' suffragj, e 'l Secretario ne distenderà l' atto.

Da questa esplorazione il Presidente prenderà i necessarj lumi per proporre al Sovrano i soggetti più degni, dal numero de' quali può S. M. scerre il Pensionario.

Sarà della prudenza del Presidente il determinare, se l' affare esigerà più matura riflessione; e rimarrà in suo arbitrio il convocare non una, ma più volte la stessa Deputazione.

E qualora vi sarà discordia, e troppa scissura ne' voti, il Presidente avrà cura di ricorrere al partito, o di fare altra Deputazione, ignorata dalla prima, o di appellarne a qualche Socio estero di somma intelligenza, e chiederli parere sulle produzioni letterarie, che si saranno in vario tempo pubblicate da' Pretensori.

In questa parte converrà armarsi di molto rigore; conseguentemente qualora taluno de' Convocati abbia avuto il reo talento di tradire il secre-

creto, di violare per vilissimi fini privati i doveri della probità, e della giustizia, e sia *convinto* della sua reità, questi sia riguardato come eversore degli Statuti più sacri della R. A., e con esatta *cognizione di causa*, rimanga espulso per sempre da uno Stabilimento, alla cui stima, e considerazione ha perduto ogni diritto.

L'obbligo di ciascun Pensionario è d'intervenire in tutte le private, e pubbliche Assemblee.

Ciò porta la necessità di non potersi allontanare dalla Capitale, senza averne prima ottenuta in iscritto l'autentica permissione del Presidente.

Ogni Accademico Pensionario sarà nell'obbligo indispensabile di comporre in ogni anno una Memoria su quell'argomento, che egli, a propria elezione, sceglierà dalla serie degli argomenti de' lavori scientifici annuali, come in appresso si dirà.

Il Pensionario avrà pieno diritto di dar voto.

Socj residenti nella Capitale.

Oltre a un Corpo di Socj Esteri, è necessario di stabilire un Corpo di Socj dimoranti nella Capitale, e destinati a essere i successori degli Accademici Pensionarj, *quando la loro condotta sarà meritevole di premio, e di lode*. I talenti si formano coltivandoli: non si possono avere uomini grandi senza formarsegli a poco a poco. In tal guisa si preparerà, per così dire, un Corpo di Milizia Accademica, in cui gli uomini d'ingegno, ben coltivati, potranno un giorno divenire Individui idonei a riempiere quel voto, che nel numero degli Accademici potrà produrre l'universale inevitabile corso della Natura.

Com'è facile dunque, che dal numero di costoro debba estrarsi in avvenire il novello Accademico Pensionario, così è necessario di usare somma vigilanza nella loro scelta. Essi sieno Uomini di onorato soave costume; e atti a divenire Scrittori eleganti, e Pensatori di non equivoco valore nelle scienze, e nelle belle lettere. Saranno eletti con suffragj segreti, e proposti al Sovrano.

Non avranno facoltà di dar voto nelle Assemblee; e nelle Deputazioni non avranno altra parte, che quella, che vorrà dar loro il Presidente. Potranno dar sentimento, e voto, qualora saranno ammessi nelle Deputazioni, sopra tutti gli affari letterarj e scientifici, e su gli stessi lavori degli Onorarj, de' Pensionarj, e degli altri Socj.

Costoro saranno destinati a stabile Classe coll'aperta dichiarazione: *che essi non debbono considerarsi dipendenti, ma Socj de' Pensionarj* negli scientifici lavori annuali, che dovran farsi, secondo gl'Instituti Accademici, o nella loro propria Classe, o nelle altre Classi, nelle quali la R. A. è distribuita.

Dovranno anch'essi presentare alla R. A. una Memoria l'anno, e saranno obbligati alle stesse leggi, alle quali sono obbligati gli Accademici Pensionarj.

Nel formare questo Corpo, converrà impiegare molta avvedutezza per sostenerne il decoro. Si abbia sempre in mira che il principale disegno di S. M. è di porre in attività gl'ingegni della Nazione. Nell'atto dunque che sarà una necessità il procurare l'ingrandimento, e per così dire, la migliore educazione degl'Ingegni, che promettono utili speranze, ma non sono ancora interamente spiegati, e ben formati; siccome l'escludere da un corpo di pubblica educazio-

zione scientifica, e letteraria gl' ingegni di qualche buona speranza, ma non ancora interamente culti, sarebbe un tradire il fine proposto; così sarà un punto di necessaria prudenza il chiamare in questo Corpo medesimo molti Individui scelti, di sperimentato valore nelle scienze, e nelle lettere, e atti a sostenere il decoro del Corpo de' Socj, e a servire di modello, di gara, e di sostegno agl' ingegni non ancora perfettamente sciolti, e formati.

Socj Nazionali.

Perchè efficacemente si vuole che non si lasci cura intentata non solo per acquistar lumi sullo stato dell' agricoltura, e de' mestieri nelle Provincie, ma eziandio per iscoprire, e illustrare tutta la Storia naturale del Regno; perciò si è creduto necessario assolutamente lo stabilire un Corpo di numerosi Socj residenti, e sparsi per tutte le Provincie de' due Regni.

Questi Socj si sceglieranno con quelle stesse ragioni, e con quello stesso intendimento con cui saranno scelti gli Accademici Pensionarj, e i Socj residenti nella Capitale. Esser dovranno gli Esploratori della storia naturale del Regno, i Relatori dello stato delle arti, de' mestieri, dell' agricoltura, e della pubblica economia nelle Provincie, e i Ricercatori degli antichi monumenti. Dovranno contribuire una Memoria l' anno all' Accademia. Avranno un regolare commercio letterario col Segretario del Registro. Capitando in Napoli, l' Accademia gli riguarderà con distinzione. In caso di vacanza, se ne darà loro l' avviso; ma non potranno pretendere il posto di Pensionarj, se non quando si obbligheranno di trasferire la loro permanenza nella Capitale.

La Reale Accademia terrà due pubbliche Assemblee in ogni anno. In queste dovrà pronunciarsi una Orazione inaugurale. Il giorno sarà destinato dal Presidente, *dopo averne ottenuta la permissione da S. M. per la Prima Segreteria di Stato.*

La Reale Accademia si unirà in privata Assemblea due volte al mese. Il giorno, e le ore di queste Assemblee si destineranno dal Presidente: in esse presederà il medesimo, o (in assenza di costui) il Vice Presidente, tratto dal numero de' Maggiordomi di settimana. V' interverranno i due Segretarj, i Pensionarj, e i Socj residenti nella Capitale. Non potendo taluno di costoro assistervi, debba addurne il giusto motivo al Presidente.

Rimane in libertà degli Onorarj l' esentarsene qualche volta.

Sarebbe inutile l' instituzione di una grande e Reale Accademia, se da questa non si riscuotessero stabili, e annuali lavori sulle Scienze, sulle Belle Lettere, sulle Arti, e su i Mestieri.

Queste opere debbono seguire l'instituto, e gli argomenti delle Classi, nelle quali è la R. A. distribuita; ma queste opere stesse non debbono abbandonarsi alla tumultuaria volontà, e alla libera discrezione degli Accademici.

La sperienza ha fatto conoscere che il lasciare gl' Individui di un' Accademia in libertà di scrivere su qualunque argomento, che loro piaccia, produce confusione, e pernicioso fermento di discordia. Per l' opposito l' abbandonare il diritto di determinare la qualità de' lavori annuali privativamente a pochi, e 'l non usare la prudenza di lasciare tutti

in

in libertà di esporre i proprj sentimenti, è lo stesso che trascurare il proprio interesse, e offendere il resto di un Corpo scientifico.

In mezzo a queste difficili contrarietà convien prendere un ragionevole, e plausibile partito, che non offenda l' amor proprio altrui, e assicuri la sorte delle annuali opere Accademiche.

Nell' aprirsi la Reale Accademia, e in progresso, nel principio di ogni anno, in nome del Presidente si dia dal Segretario del Registro la libertà a tutti gl' Individui della R.A., non esclusi i Socj della medesima, di presentare in iscritto un breve parere sul metodo, sugli argomenti, e sulla qualità de' lavori letterarj, e scientifici, che potrebbero per tutto il resto dell' anno in ogni Classe eseguirsi.

Ciascuno Individuo, a cui piaccia di dare il suo sentimento, sia tenuto di esibirlo al Segretario del Registro in iscritto, e segnato di propia mano.

Il Segretario del Registro, appena che avrà riscossi tutti i pareri, ne darà avviso al Presidente. Questi destinerà una Deputazione di Uomini savj e intelligenti per esaminare i pareri ricevuti; e di accordo con essi, e d' intelligenza col Segretario, determinerà la condizione, e gli argomenti de' lavori della prima Classe. Si userà la stessa diligenza per la seconda, terza, e quarta Classe, col savio accorgimento di formare non una sola Deputazione, ma quattro Deputazioni per le quattro Classi. Sarà in libertà del Presidente d' includere di Classe in Classe que' soggetti, che stimerà opportuni, non escludendo dal numero di costoro anche qualche Socio, qualora il troverà convenevole e necessario. Nelle Deputazioni delle Classi, appartenenti al Segretario delle B. L., conviene che questi sia inteso e incluso.

Si stabilisca, come legge fondamentale, che dovranno evitarsi, e riguardarsi con disprezzo tutte le discussioni di puerili pedanterie, d' inutile verbosità, e di oziose e vane ricerche. Per l' occupazione de' lavori annuali non dovranno sciegliersi, e proporsi che argomenti utili, interessanti, e unicamente atti a cospirare all' ingrandimento delle Scienze, alla scoperta della Storia naturale di questi Regni, alla ristaurazione del Commercio, al culto dell' Agricoltura, e delle Arti, ed al rischiaramento della Storia delle nostre Regioni.

Determinato il corso de' lavori annuali in ogni Classe, il Segretario del Registro avrà cura di formarne una breve e distinta nota. Questa sarà in una privata Assemblea manifestata a tutti gl' Individui: e se n' esibirà loro una copia impressa.

Sarà quindi permesso a ciascuno Accademico di scerre quel punto, che più gli aggrada. Ciascun d' essi avrà però l' obbligo di manifestare in iscritto l' articolo scelto. Determinato l' argomento, che si scerrà, il Secretario del Registro formerà nota de' lavori distribuiti e scelti; ed esigerà da tutti, Onorarj, Pensionarj, o Socj, che sieno, un documento scritto degli argomenti scelti: perchè la R. A. sappia quali sono gli Autori, da' quali si attendono le memorie. Non si negherà a qualunque Individuo, anche Socio, lo scrivere sullo stesso argomento; basta però, che si rifletta che a niuno è permesso, sotto pena della indignazione del Presidente, e della terribile minaccia di essere vilmente espulso dall' Accademia Reale, di offendere il compagno, e di violare i sacri dove-

ri della decenza, dell' onestà, e del buon ordine. Per evitar dunque ogni sinistra occasione di contesa si terrà quest' ordine.

Si leggerà in Assemblea la sola Memoria di colui, ch' è stato il primo a scerre il punto. Le altre Memorie, che ogni altro Onorario, Pensionario, o Socio potrà scrivere sullo stesso argomento, si daranno in iscritto al Segretario del Registro; ma non saranno lette in Assemblea. Ciò però nulla torrà al merito di chi le avrà scritte, perchè, con ordine del Presidente, il Segretario del Registro passerà queste Memorie alla Deputazione di que' Censori segreti, che dovranno esaminarle. Essi avranno cura di far pubblicare non le Memorie lette, ma le Memorie migliori, e degne di esser pubblicate.

Il provvedimento di permettere, che vi sieno varj Scrittori sullo stesso argomento non è nè irragionevole, nè strano. Dorrebbe alla Reale Accademia che si urtasse nella sventura di vedere da una sola mano sagrificato un argomento, senza potersi lusingare di ricevere da un' altra il compenso della perdita. Vuolsi evitare la nojosa discordia, ma non si vuole per vani riguardi tradire il proprio bene.

Con giro regolare nelle private Assemblee dagli Accademici si leggeranno le Memorie. Queste dovranno scriversi con ordine, con nettezza, con precisione, e con eleganza. Le Memorie lette dovranno depositarsi nelle mani del Segretario del Registro. L' Accademia avrà cura di pubblicarle, dopo che si saranno rivedute con privato esame da quegli Accademici, che saranno a ciò destinati dal Presidente.

Questo esame si farà nel seguente modo. Il Presidente, e 'l Vice-Presidente d' accordo col Segretario del Registro, avran cura di scerre dal numero degli Onorarj, de' Pensionarj, o de' Socj, se si voglia, di Classe in Classe, que' Soggetti scelti, dotti, e di sperimentata probità, che si stimeranno opportuni al bisogno; e obbligandogli al più sacro silenzio, confideranno loro la Memoria da esaminarsi; e se n' esigerà da ciascuno di essi in iscritto la segreta censura. Questa sarà depositata nelle mani del Segretario del Registro col peso di proccurare colle più amiche e prudenti maniere dagli Autori delle Memorie la riforma, che nelle medesime potrà forse desiderarsi.

Gli Autori si presteranno a questo necessario dovere con quella docilità, ch' è tutta propria de' Savj.

Qualunque Accademico, che non vorrà deferire all' amica voce dell' Accademia per l' esame delle Memorie, sia nella piena libertà di pubblicarle in suo privato nome; ma non vi apponga il titolo di Accademico. Questa legge sarà estesa su qualunque opera di tutti gl' Individui dell' Accademia, da' quali dee prima meritarsi, e conseguirsi l' approvazione in iscritto, volendosi far uso in faccia al Pubblico del titolo accademico di Onorario, Pensionario, o Socio.

Fatto l' esame, e la scelta delle Memorie, il Segretario del Registro ne renderà conto al Presidente. Questi non ne permetterà la pubblicazione colle stampe, se non quando ne avrà prima ottenuta la permissione dal Sovrano.

Se nella scelta delle Memorie da pubblicarsi si desse occasione di notabile scissura tra' Censori, il Presidente non solo userà l' avvedutezza di formare, e scerre una nuova segreta Deputazione; ma potrà sempre appigliarsi al partito di provvedersi

del parere di qualche Socio estero, la cui fama è di non equivoco applauso, e di merito singolare.

Oltre a' lavori assegnati, che dovranno essere sempre i primi a soddisfarsi, sarà in libertà di ogni Accademico di contribuire all' Accademia ogni altra fatica di soprappiù, ancorchè fosse estranea a' prescritti argomenti annuali.

L' Accademia non riconoscerà per vero alcun nuovo sperimento degli Accademici, se prima nol vedrà verificato col fatto: in questa intelligenza l' Accademia riterrà nelle private Assemblee eziandio tutti gli sperimenti, che nuovamente saranno da' Savj esteri, e nazionali annunciati, e che aver potranno qualche significante influenza sull' ingrandimento delle Scienze, e delle Arti, e se ne noterà o la differenza, o l' uniformità.

Si terrà commercio co' Savj dell' estere Nazioni; si profitterà delle nuove produzioni letterarie in tutto ciò, che potrà ridondare in bene dell' Accademia; e, a seconda dell' opportunità, se ne terrà ragionamento nelle private Assemblee. Trovandosi espediente di esaminare a fondo qualche punto interessante, se ne darà l' incarico a un particolare Accademico; e questi ne farà rapporto all' Accademia.

Il Presidente per conseguire, e procurarsi le necessarie cognizioni, onde illustrare qualche punto interessante della Storia naturale, penserà di commetterne la cura a qualche Pensionario, o ad altro Individuo dell' Accademia; anche con inviarlo ne' luoghi, ove converrà la presenza di Persona intelligente, o atta a soddisfare pienamente il disegno, che si proporrà.

L' Accademia avrà le sue Ferie. Queste cominceranno a' 15. di Settembre: termineranno nel dì 15. di Novembre. Vi saranno otto giorni feriali nelle Feste Natalizie, otto nella solennità di Pasqua, e otto negli ozj di Carnevale.

E perchè nulla manchi sì per rendere luminosa l' Accademia, sì perchè possa conseguirsi l' intento di animare, e favorire i talenti, l' Accademia proporrà in ogni anno *quattro* quesiti, e *quattro* premj. Sarà vietato a' soli Accademici Pensionarj il concorrere a questi premj, come coloro, che dovranno decidere delle sorti di quei, che vi concorreranno. Rimarrà libero il campo di concorrere a' premj a tutti gli altri dotti della Nazione. Gli Autori delle Dissertazioni vi apporranno il nome emblematico, e in una carta suggellata scriveranno il loro nome, e faranno il tutto pervenire al Segretario del Registro. Con suffragj segreti dell'intera Accademia si aggiudicherà il premio a' meritevoli. Allora si dissuggellerà la carta corrispondente all'emblema, e si scoprirà il nome dell'Autore. Le carte continenti il nome di coloro, le cui Memorie rimarranno riprovate, si getteranno alle fiamme, e così rimarrà rispettata la decenza, e taciuto l' altrui nome.

Agli Autori di quelle Memorie, le quali, se non meriteranno di essere coronate, e di riportare il premio, avranno però molto diritto all'attenzione de' Savj, e alla stima dell'Accademia, si avrà cura di spedire il grazioso annuncio dell' *Accessit*; e 'l Segretario, in nome dell' Accademia, ne farà con gli Autori le convenevoli felicitazioni.

Il premio consisterà in una *Medaglia d' oro* del valore di ducati *ottanta*. Questa avrà nel dritto l' impronto de' nostri Augusti Sovrani; avrà nel ro-

rovescio il Trionfo della Virtù. Nel giorno stesso, che l' Accademia destinerà il premio a chi meglio risponderà, proporrà i nuovi quesiti per l'anno seguente.

Nelle private Assemblee, e nelle pubbliche il Presidente, o chi ne farà le veci, sarà il solo, che occuperà luogo distinto; tutti gli altri saranno situati, a proporzione del loro grado, succedevolmente per carattere, ma indistintamente per sito nella propria linea. I primi saranno gli Onorarj, i secondi i Pensionarj, ultimamente i Socj. Ciascuno d'essi occuperà quel luogo, che potrà nell'ordine proprio. Il vano e servile attaccamento alla distinzione de' siti, non è proprio d'una Società letteraria, in cui tutto spirar dee libera filosofia, eguaglianza, e virtuoso interesse di esser utile alle Scienze, alle Lettere, e all'Uomo.

L' Accademia pubblicherà in ogni anno le seguenti Opere:

1. Gli *Atti Accademici*, o sia una Storia ragionata di tutto ciò, che si farà nelle private Assemblee letto, e osservato relativamente alle Scienze, alle B. L., alle Arti, al Commercio, alla civile Economia, e alla Storia.

2. Le *Memorie ragionate*, che verranno somministrate dagl' Individui dell' Accademia, dopo che avranno sostenuto il debito esame.

3. Tutte le *Memorie*, che rimarranno dall'Accademia *coronate*, e distinte ne' quattro premj annuali; e tutte quelle, che meriteranno il suffragio dell' *accessit*.

Segretario delle Scienze.

Segretario delle B. L.

Sarà cura de' Segretarj il formare gli Annali Accademici. Questi dovranno scriversi in puro ed elegante Italiano.

Avranno il peso d'invigilare all' esatta edizione degli Annali medesimi, e delle Memorie.

Dovranno intervenire in tutte le Assemblee.

Avranno voto in tutti gli affari scientifici e letterarj.

Dovranno esporre al necessario esame le loro opere prima di poterle pubblicare.

Si terrà corrispondenza co' Socj esteri, e nazionali; ma dovrà rimettersi, e riserbarsi al Segretario del Registro tutto ciò, che merita di essere conservato negli Atti Accademici, e che si apparterrà a corrispondenza scientifica, e letteraria co' Socj Esteri, e Nazionali.

Allo stesso Secretario del Registro rimarrà confidata la principal cura, e la direzione della formazione degli Annali, e della pubblicazione delle Memorie.

La carica di Segretario del Registro è stata per la prima volta conferita da S. M. al Segretario perpetuo delle Scienze D. Michele Sarconi.

Se accaderà, che in progresso di tempo la scelta del Segretario del Registro cada sul Segretario delle B. L., e non su quello delle Scienze, allora il Segretario delle Scienze avrà luogo in tutte le Deputazioni di materie scientifiche.

La scelta de' Segretarj dipenderà da S. M.; tuttavolta come somma è la parte, che un Segretario rappresenta in una grande Accademia, così conviene usare tutta la possibile vigilanza per iscerre con avvedutezza.

Quindi il Presidente avrà cura in morte, o in mancanza del Segretario di formare una Deputazione de' più dot-

dotti, onorati, e zelanti Individui, presi da tutti gli ordini, e da tutte le Classi della R. A., perchè intesa la medesima, egli possa con maturo esame umiliare all' intelligenza del Sovrano i voti della stessa Reale Accademia sulla sufficienza e integrità di coloro, su' quali potrebbe S. M. fissare lo sguardo penetratore, e determinare la sua Suprema degnazione nella scelta del Segretario.

Die 30. Sept. 1778. D. Giuseppe Beccadelli.

Nel dì 30. di Settembre 1778. da S. E. D. Giuseppe Beccadelli, Primo Ministro di Stato, fu in Real nome partecipato a S. E. il Principe di Francavilla, Presidente della R. A., che il nostro RE, *e Signore si era degnato di chinare l' augusto sguardo sugli Statuti immaginati pel buon governo della R. A., e che pienamente autorizzandoli, era sovrana sua mente, che questi rimanessero in luogo di leggi fondamentali della medesima.*

REGAL DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATICA VIII.

Eodem Rege. Jus Theriacam elaborandi, vendendique Academiae scientiarum, et humaniorum litterarum tribuitur. Vide supra pragmat. 8. de Pharmacopolis tom. 12. p. 224.

ECcellentissimo Signore = E' stata rappresentata al Re dalla Facoltà Medica, e Chirurgica non solo la frode, che si commette nel preparare la Teriaca per mancanza di tutte le Droghe necessarie, ma anche la cattiva qualità di essa, e 'l caro prezzo, al quale si vende. E siccome ha considerato la M. S., che un tal disordine dipende dall' aversi gli Speziali detti degli Otto arrogato tal diritto di preparare questa Medicina in privato, e senza pubblici spettatori; Così dall' altra parte ha rilevato i due gravi danni, che da ciò risultano; l' uno che 'l Pubblico è mal servito; onde per aver lo buona Teriaca essendo necessario procurarla da Roma, e da Venezia, si estrae perciò molto denaro dal Regno: L' altro danno, che alcuni Speziali per non comprarla da quelli degli Otto la fanno di nascosto, e assai peggiore. Quindi la M. S. sull' esempio di altre culte Nazioni, considerando per un oggetto di pubblica vigilanza del Governo la preparazione di questo rimedio, che tra gli universali pe 'l corso di sedici secoli si è sostenuto con riputazione; ha risoluto, e vuole, che in avvenire si sbassi il prezzo della Teriaca a carlini diciotto la libbra; e che privatamente si faccia, e si prepari in pubblico nel solo Lavoratorio Chimico della R. A. coll' assistenza, e intervento di V. E., dell' Avvocato Fiscale della Corona, del Protomedico della Facoltà Medica, e Chirurgica del Real Palazzo, de' primi Medici, e Cerusici della Capitale, e di tutti gli Speziali degli Otto, a quali vuole S. M. che si dia qualche compenso; pagando loro l' intervento, e l' accesso da sopra quello stesso provento, che il Lavoratorio Chimico ritrarrà dalla Teriaca medesima, tolta la spesa, che vi necessita per prepararla bene. Partecipo tutto ciò di R. Ordine all' E. V. per l' uso che convenga. *Portici 29. Aprile 1779. Il Marchese della Sambuca. Eccellentissimo Signor Principe di Francavilla.*

Die 29. Apr. 1779. Il Marchese della Sambuca.

REGAL DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATICA IX.

Eodem Rege. Ut res pecuniaria, quae in dotem ab Academia possidetur, actiius eu-

ECcellentissimo Signore = Avendo il Re risoluto in vista della Rappresentanza di V. E. de' *6.* dello scorso Maggio, che per la retta esecu-

retur, Tribunal oeconomicum statuitur.

cuzione di tutte le parti dello stabilimento detto delle Accademie vi sia un Governo di Economia; è parimente la M.S. venuta in destinare V.E. per Capo di detto Governo di Economia; per Fiscale del medesimo Governo l'Avvocato della Corona Duca di Toritto; per Consultore l'Accademico pensionario D. Francesco Pecheneda; per Tesoriere il Marchese di Salsa D. Francesco Maria Berio; per Secretario del Registro D. Michele Sarconi, e per la cautela veridica de' conti il Razionale di Camera D. Francesco Viola. Con questa occasione si è degnata parimente S.M. aggregare alla R. A. tutt' i Fondi addetti a questo stabilimento, cioè l'Abbadia di Mileto, i Proventi delle licenze d'armi, l'affitto della Segreteria del Tribunale di Campagna, gli avanzi del Tribunale medesimo, li pigioni di alcune case de' Regj Studj, le rendite del Collegio Ancarano, i proventi dell'Elaboratorio Chimico. Aggregati tali Fondi, ed esaminatone lo stato, vuole la M.S. che V.E. proponga un piano esatto, e ragionato della distribuzione giusta, che far si potrebbe di tutte le rendite, non meno per condurre a fine i separati stabilimenti della riattazione de' Regj Studj antichi, della Real Quadreria, della Biblioteca Regia, e dell'Accademia di Pittura, Scoltura, e Architettura, e dell'Ostetricia, e Cattedre già fissate, e stabilite nell'Ospedale degl' Incurabili. Partecipo tutto ciò nel Real nome a V. E. per l'uso che convenga. *Palazzo 23. Giugno 1779. Il Marchese della Sambuca. Eccellentissimo Signor Principe di Francavilla.*

Die 23. Iunii 1779. Il Marchese della Sambuca.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA X.

Eodem Rege. Tribunali oeconomico, ut rem pecuniariam Academiae curet, iurisdictio conceditur.

Eccellentissimo Signore = Sua Maestà, alla quale è stato reso conto della rappresentanza di codesta Giunta de' 2. Marzo, e 6. Luglio scorso, relative alle diverse usurpazioni di beni seguite a danno del Patrimonio della Reale Accademia delle Scienze, e B. L., come di diversi debitori mancanti a corrispondere a quanto devono, approva, che s'istituiscano dalla Reale Accademia le azioni di revindica, ed ogni altra, che a lei competa; e confermando a codesta Giunta la giurisdizione, che in altri simili casi fino dalla sua istituzione l'è stata conferita, resti delegata la medesima a procedere in giustizia in tutte queste cause; proceda con intelligenza, ed assistenza del suo Avvocato Fiscale; e dove sia luogo a' gravami, si debbano questi dal Caporuota Assessore riferire nella Real Camera di S.Chiara, per esaminarsi, e decidersi, siccome si è finora praticato. Di Sovrano Comando lo partecipo a V.E., acciò la Giunta suddetta faccia quanto convenga per l'adempimento. *Palazzo 12. Agosto 1805. Eccellentissimo Signor Francesco Seratti. Signor Marchese del Vasto.*

Die 12. Aug. 1805. Francesco Seratti.

PRAE-

PRAEFATIO IVRISCONSVLTI EDITORIS.

POstremo hoc loco institutionem nobilissimam Academiae Herculanensis posui, ne, si chronologiae ratio habenda fuisset, in partes scinderetur. Quantum humaniores litterae Augusto Regi CAROLO Borbonio, quantum Bernardo Tanusio, qui Regi erat a sanctioribus consiliis, quantum denique XVviris illis in Academiam cooptatis, et praesertim Paschali Carcani, debent, e nullo melius edisci potest, quam e Gajetano filio in vita typis Raymundianis edita Neapoli anno MDCCLXXXIV. *Interim Serenissimus Carolus III. tunc temporis Siciliarum, nunc Hispaniarum Rex, literatorum hominum numen praetentissimum, ad artes optimas, ac liberalia studia juvanda incitatissimus majorem alacritatem, celeritatemque in enucleandis, inlustrandisque monumentis, quae ex veteris Herculanei effossionibus nuper extracta, omnium vota excesserant, Europam, ac Regem ipsum extulerant, qui sumptus ex vero regios in illud eruderandum insumpserat, excitare sategit. Quare Tanusio recta demandat, ut eruditissimi quique illius aevi viri summa cura, ac diligentia seligerentur; qui maximo cum Archaeologiae foenore omnem operam, industriam, laboremque in illa conferrent. Quod nobili evento comprobatum est. Mirandum sane opus, ac Carolo dignum, in quo stupendae artis decus cum penitioris eruditionis segete certat! Heic a Tanusio, qui quantum acumine ingenii valeret, si usquam alias, hic quidem certe patefecit, XVviri totidem rei literariae decora delecti, qui statis diebus convenirent, productos a se foetus expocituri. Ac ne quod optimis legibus instituerat, non perfecisse videretur, in Franciscum Vallettam oculos conjecit, cui veluti Scribae perpetuo bujus Herculanensis Academiae, quae quis pro re nata intulisset, digerenda committeret. Verum Valletta senio confectus, et viribus prope collapsis ab eo munere avocatur. Hinc in Paschalem, quem Tanusius sibi adjunxerat; ac a foro in regia Scrinia, quo plus otii foret iis rebus perficiendis, evocaverat, totum id oneris refunditur, ut eodem styli tenore, quam quisque materiam congesserat, exornaret, elimatamque disponeret. Heic Paschalis, qui aegerrime tulerat a Rege Academicum fuisse renuntiatum per regios codicillos Decimo sexto Kalendas Januarias Anni MDCCLV.; banc delatam sibi fuisse provinciam gravate quantum babuerit, incredibile est. Praeter enim quam quod a delatis honoribus, vel dignitatibus maximopere abborreret, tum illud veritus est, ne a suo secessu ea muneris perfunctione divelleretur. Quocirca imparem se tanto oneri fassus, vacationem ab ea impetrare contendebat. Quum id vero non potuisset pro Tanusii dignitate, proque Targiani pristina amicitia, qui hominem adoritur, expugnatque; factum est, ut non amplius restiterit. Quo in munere obeundo illud maximopere mirandum fuit, quod is, cui ne respirandi quidem idoneum tempus suppeteret, adeo promptus, ac copiosus operi sufficeret, perinde ac expeditissimus, ac admodum a negotiis vacuus esset. Hujusmodi autem spartam assecutus ad unum atque alterum omnino Picturarum tomum hoc negotium ita transactum est, quamdiu scilicet congressiones illae viguere. At sane ex eo tempore, cum virorum illorum ditsociati penitus coetus essent; nam Tanusius bujus Academiae Praeses meritissimus, qui maximum magistratum obtinebat, innumeris gravioribus curis distractus, illis interesse satis non babebat; ipse unus tanto prope intolerabili oneri accurrit,*

rit, licet aliae ex aliis in diem ingruerent curae; ac reliqua tria Picturarum, nec non aeneorum monumentorum duo volumina mira felicitate, ac labore quanto maximo concinnata ad extremum vitae spiritum perduxit, non sine literatorum hominum totius Europae miraculo. Jamque typothetarum manus experiebatur nonum de Lucernis et candelabris, licet infirmo corpori vires non sufficerent. Sed incboatum jam, et bona ex parte elaboratum, nobis fata inviderunt; ac nihil aliud quam undeviginti hujus tabulas praelo commissas non sine ingenti animi dolore, dimidiatum opus, nec facile ab omnibus perficiendum, habere ingemiscimus; maxime si ex mira illa felicitate, quam ex usu sibi comparaverat, metimur. Tanta enim celeritate utebatur, ut per subsecivas horas ad illud conscribendum, veluti ad laborum levamen, quod aliis certe curarum summa fuisset, ei contulerit.

In nova Academiae instauratione, opera et studio Francisci Danielis, viri quantum graece, quantum latine extat in numerato habentis, quo non candidiorem terra tulit, nonus tomus lucernarum editus est. Insuper, quod ne a Carcanio tentatum, a novis XVviris tomus papyrorum publicae luci traditus, et Dissertatio Isagogica super omnes antiquitates Herculanenses. In Herculanei effossionibus ingens papyrorum, seu convolutorum librorum copia extracta fuerat, quae litteratorum hominum spem mirum quantum erexerat, Europamque omnem excitavit, maximeque Regem optimum, qui ingentibus non parcens sumtibus in eruderando Herculaneo maximum se collegisse fructum arbitratus merito est, si possent liberalia studia juvari. Volumina papyrorum vel emucida ob humiditatem soli, vel rigida in arente pulvere consepulta, multa industria et labore evoluta, fragmentum tantum ostenderunt primum: nunc demum, publicato tomo, divitias Graecanicae sapientiae praebuerunt, mox majores datura.

Habes hic codicillos regios institutionis, et restaurationis Academiae Herculanensis, catalogum Academicorum, et regulas sociales. Continne omnia, et a sapientissimis Regibus CAROLO et FERDINANDO Borboniis lata. Hinc originem et progressum edisces, amice lector, non ex inscitis, turbidisque libellis eorum, quibus nil recti sapit. Vale.

RE-

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XI.

CAROLO BORBONIO Rege. Regi codicilli ad Nicolaum Ignarra Academicum Herculanensem.

SErvitosi il Re N. S. di prendere a cuore la possibile sollecitudine nella dilucidazione delle Antichità Ercolanesi coerentemente alle vive premure del Pubblico; affinchè in questa guisa possa ritrarne la Repubblica Letteraria quell'utile e diletto, che nel generoso animo di S. M. è stato l'oggetto di tanto suo dispendio, ed applicazione nel sottrarle dal sotterraneo del già rovinato Ercolano: ha col suo alto discernimento riconosciuto espediente ottimo al suddetto fine, che fra gli Eruditi, di cui non è scarsa codesta Capitale de' suoi Regni, si sceglissero Quindici idonei Soggetti, i quali si applicassero alla spiegazione di tali antichi Monumenti. Ha S. M. voluto la vicendevole comunicazione de' lumi, e delle rispettive cognizioni in una ricerca conjetturale; e che i medesimi debbano ogni quindici giorni unirsi in codesta Segreteria di Stato di mio carico per discorrere sul soggetto, che in ciascuna assemblea verrà proposto a spiegarsi. Ed avendo la M. S. per un tale erudito incarico scelta anche V. S. Illustriss. con gli altri indicati nell'annessa Nota; le ne prevengo di Real ordine l'avviso; nell'intelligenza che resterà Ella a suo tempo avvertita del giorno prefisso per la prima adunanza, in cui verrà regolato il metodo da tenersi nelle successive Giunte, giusta le sovrane determinazioni, che S. M. si è degnata comunicarmi. *Caserta* 13. *Dicembre* 1755. *Bernardo Tanucci*. *Signor D. Niccola Ignarra*.

Die 13. Dec. 1755. Bernardo Tanucci.

Nota de' Soggetti scelti da S. M. per l'adunanza da tenersi nella Segreteria di Stato per la spiegazione delle Antichità di Ercolano.

Catalogus Academicorum in fundatione Academiae Herculanensis.

Monsignor Bayardi.
Canonico D. Alessio Simmaco Mazzocchi.
D. Giacomo Castelli Giudice della Vicaria.
D. Salvadore Aula.
D. Pasquale Carcani.
D. Ferdinando Galiani.
Il Conte di Pianura.
D. Girolamo Giordano.
Il P. della Torre Somasco.
Il P. Tarugi dell'Oratorio.
D. Francesco Valletta.
Il Canonico Pratilli.
Barone D. Domenico Ronchi.
D. Mattia Zarrillo.
D. Niccola Ignarra.

A questi successivamente furono sostituiti il Marchese Galiani, e D. Gio: Batista Basso Bassi.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XII.

FERDINANDO IV. Rege. Regi. Codicilli ad Franciscum Danielo Academicum Herculanensem.

INtento il generoso cuore del Re a proccurare a' suoi Popoli ogni sorte di felicità; e certo, che dalli progressi delle Scienze e delle Belle Arti dipende in gran parte il successo delle sue paterne cure; si è S. M. servita di restaurare l'antica Accademia Ercolanese, pressochè estinta per la mancanza de' suoi primieri Socj; e di confidare all'applicazione e diligenza di Essa la continuazione del-

 l'Ope-

l'Opera delle Antichità Ercolanesi; oggetto di tanto dispendio, e sollecitudine: Ed essendo S.M. ben informata del vasto sapere di V. S. Illustrissima nella Filologia non meno, che nell' Istoria degli antichi tempi; si è degnata di prescieglierla per uno de' Quindici soli Socj, de' quali vuole composta quest' Accademia; sicura la M. S. ch' Ella impiegherà con zelo i talenti suoi alla gloria del suo Regno, a beneficio della Repubblica delle Lettere, ed alla celebrità della di lei Padria. Nel rimetterle la Nota de' suoi Compagni decorati di questo distinto onore; lo partecipo a V. S. Illustrissima di Real ordine e con sommo mio piacere; nell' intelligenza che verrà Ella a suo tempo avvertita del giorno della prima adunanza, in cui sarà regolato il modo da tenersi nelle successive; giusta le sovrane intenzioni. *Caserta 15. Aprile 1787. Il Marchese Caracciolo. Signor D. Francesco Daniele Regio Storiografo.*

Die 15. April. 1787. Il Marchese Caracciolo.

Nota degli Accademici Ercolanesi

Antichi.

Catalogus Academicorum in restauratione Academiae Herculanensis.

L' Abbate Galiani.
D. Niccola Ignarra.
D. Mattia Zarrillo.
D. Gio: Batista Basso Bassi.

Nuovi.

D. Francesco la Vega.
D. Emmanuele Campolongo.
D. Saverio Gualtieri.
D. Pasquale Baffi.
D. Michele Arditi.
D. Andrea Federici.
D. Domenico Diodati.
D. Gaetano Careani.
D. Saverio Mattei.
D. Carlo Rosini.
D. Francesco Daniele.

A questi furono successivamente sostituiti il Presidente del S.C. Marchese Mazzocchi, D. Arcangiolo Lupoli ora Vescovo di Montepeloso, il Canonico D.Vincenzo Calà ora Arcivescovo di Sorrento.

Statuti per la Real Accademia Ercolanese approvati da S. M. a' 10. Maggio 1787.

1. La Real Accademia Ercolanese sarà composta di soli Quindici Socj; e questo numero non ammetterà aumento.

Regulae condendae in Academia Herculanensi.

2. Il Presidente sarà sempre il Segretario di Stato, che avrà il dipartimento della Casa Reale; e pel di lui canale essa riceverà gli ordini, che il Sovrano vorrà darle.

3. Il luogo delle sue adunanze sarà la Real Segretaria di Casa Reale.

4. I Socj saranno perfettamente eguali tra di loro; senza la menoma distinzione nè per cagione di nascita nè di dignità.

5. Avranno un Direttore, che sceglieranno tra di loro, da durare tre soli mesi; che avrà cura principalmente di regolare le fatiche letterarie.

6. Avranno un Segretario, il quale sarà Perpetuo. Per ora continuerà a farne le funzioni l' Abate D. Gio: Batista Basso Bassi; al quale S. M. ha dato speranza di aumentare il soldo, che gode; il quale soldo così accresciuto resterà poi per sempre annesso al' impiego di Segretario.

7. Per quest' impiego di Segretario l' Ac-

l' Accademia proporrà a S. M. un soggetto, che sarà dalla M. S. approvato e confermato.

8. In caso di elezione di nuovo Socio, l' Accademia proporrà a S.M. tre soggetti; e la M. S. sceglierà quello, che meglio stimerà.

9. L' Accademia rappresenterà a S. M. quanto le occorrerà per via di Appuntamenti distesi dal Segretario, e sottoscritti almeno da due terzi de' Soci.

10. S.M. per ora non accorda nè soldi, nè pensioni; ma siccome onorerà l' Accademia di sua special protezione; così farà senza meno parte delle sue Reali munificenze a quelli individui, che si saranno più distinti per li talenti, per l' assiduità, per lo zelo, per la fatica, e per la illibatezza de' costumi.

11. Per ora l' occupazione dell'Accademia sarà la dilucidazione delle Antichità di Ercolano, di Pompei, di Stabia, per la continuazione dell' opera di Ercolano, e per la spiegazione degli antichi Papiri, che si stanno svolgendo: ma col tempo e in appresso S.M. potrà degnarsi d'incaricarla di altre incombenze, non meno gloriose al Regno ed alla Nazione, che all' Accademia stessa.

12. Sino a che gli Accademici non avranno nè soldi, nè pensioni, resteranno col solo obbligo di unirsi due volte il mese; e qualche altra volta, che il Segretario di Stato Presidente gli chiamerà: e S. M. in appresso potrà disporre come meglio gli aggrada.

Per esecuzione del Cap. 7. fu proposto per Segretario Perpetuo D. Francesco Daniele Regio Storiografo; e fu da S. M. confermato; e lo è tuttavia ec.

(†) DE REGIO GENERALI ARCHIVO

T I T. CCXLVIII

DECRETVM S. R. C.

sive

PRAMMATICA PRIMA.

Designatur forma novi Archivi erecti, seu tabularii.

AVendo ultimamente la Maestà Sua comandato il darsi esecuzione all'erezione del nuovo Archivio, già trattato d'introdursi alcuni anni sono per beneficio universale del Regno, de' contratti di Notai di questa Città, Regno, ed ogni altra scrittura, che nel seguente capo si dichiarerà; per il che dovendosi eleggere le Terre, nelle quali si dovranno stabilire le case di detti Archivj, cioè nella Città di Napoli per li contratti, che si fanno in quella, e suoi Casali, ed anche nella Provincia di Terra di Lavoro, e per le Provincie del Regno, ove risiede l'Udienza di ciascuna di esse, e nell'altre Provincie, dove non sono Udienze, com'è la Basilicata, nella Terra di Sinisi, nell'Apruzzo Ultra, nella Città dell'Aquila, e nella Provincia di Contado di Molise, nella Terra di Campobasso, con l'infrascritte condizioni, e stabilimenti per buono reggimento del negozio.

Non habuit effectum.

E prima „ che tutt' i Notai, e „ Mastri d'Atti, tanto Regj, come „ di Baroni d'Università, e Baglivi, ed altri quali si vogliano, „ debbano dare agli Archivarj, che „ in ciò saranno deputati, notamenti, o fede, in che si contenga „ tutta la sostanza d'istrumenti, obbliganze, ed albarani, ed altri quali „ si vogliano contratti, tanto di vendita, e compra, quanto di quali si „ vogliano obbliganze, e pleggerie, fedecommessi, sostituzioni, donazioni, capitoli matrimoniali, cessioni, „ consenso di marito, moglie, e figliuoli, e qualsivoglia altra persona, „ e così delle rivocazioni de'detti consensi, donazioni, vendite, e di que' „ contratti, ed obbligazioni, albarani, proccure, preamboli d'eredità, e qualsivoglia altra scrittura, „ pubblica, e privata, per la quale „ s'induce ipoteca per disposizione „ di ragione, ed altro qualsivoglia „ modo, con che importi da ducati „ cento in su, e che si faranno dal „ primo di Gennajo 1609. presente „ *in antea*, e i Mastri d'Atti, ed „ altri quali si vogliano, in mano „ di chi saranno presentati simili contratti, *ut supra*, che fossero fatti „ *etiam extra Regnum*, e questo per „ termine dal dì di detti contratti, „ ed obbliganze, *ut supra*, cioè in „ questa Città di Napoli, e Terra „ di Lavoro, d'un mese, e nell'altre Provincie, per termine di due „ mesi, con obbligo di detti Notai, „ e Mastro d'Atti, di ricever fede „ dell'Archivio, come resta registrata la cautela, o obbliganza in detto Archivio; e per quel che toc-

„ ca agli albarani, volendosi le par„ ti servire di quelli per ipoteca, „ similmente sieno obbligati di con„ segnare detti notamenti, o fede, „ e di farle registrare, come di so„ pra; quali albarani dovranno aver „ quel valore, e luogo, che di ra„ gione si dee, e questo sotto pena, „ la prima volta di ducati trenta, la „ seconda di sospensione di loro Of„ ficj, e la terza di privazione di „ essi, coll' interesse delle parti.

Poena duc. 30. suspensionis, et privat. offici.

2. „ Detti Archivj sotto le mede„ sime pene, subito che loro saranno „ presentati detti notamenti, o fede, „ debbano nell' istesso dì notarle di„ stintamente colla giornata, mese, „ ed anno, che loro saranno state „ presentate, co' nomi de' contraenti, „ e tempo del contratto, con cucir„ le in volume a modo di libro, se„ paratamente di ciascun Notajo, ma„ stro d' Atti, acciocchè non siegua „ alcuna confusione. Però, per quel „ che tocca alle proccure, e pream„ boli, se ne dovrà fare un volume „ separato, ed in quello, ed in tut„ ti gli altri volumi de' suddetti con„ tratti, ed obbliganze, come di so„ pra si debba fare Rubrica partico„ lare, *etiam* del Notajo, Mastro d' „ Atti, ed anche coll' Alfabeto de' „ detti nomi de' contraenti, *pro*, *et* „ *contra*, ed in detto Alfabeto in „ breve dichiarare la qualità del con„ tratto, obbliganze, e scritture, co„ me di sopra, e patria de' detti con„ traenti, colla maggior distinzione „ possibile.

3. „ Mentre in una Terra si fa„ cessero pochi contratti, si potreb„ bero unire coll'obbliganze fatte ap„ presso la Corte del Capitano, e „ Baglivo col medesimo ordine, co„ me di sopra.

4. „ Gli Archivarj non debbano „ far copia, o fedi di detti contrat„ ti, *sub poena praedicta*, e quando „ quelle facessero, restino invalide, „ nè facciano fede *in judicio*, *nec ex„ tra*, ma *solum* possano far fede del „ notamento, che faranno in detti „ libri, in che si dica, che la tale „ scrittura fatta nell' anno, e mese „ tale, fra il tale, e tale, per ma„ no del tale Notajo, di vendita, „ compra, o altro, si ritrova regi„ strata, *seu* presentata nel tale dì, „ mese, ed anno.

5. „ Perchè per morte de' Notai, „ e Mastri d'atti, o per negligenza „ di essi, potrebbe essere, che non „ si consegnassero detti notamenti, „ e fedi agli Archivarj suddetti; per„ ciò saranno obbligati i particolari „ contraenti, a beneficio de' quali „ sono fatti i contratti fra il tempo „ di sopra espresso far consegnare, „ e presentare agli Archivarj le det„ te scritture; e per quel che spetta „ all'obbligazioni de' beni feudali, „ si debbano anche nel modo suddet„ to presentare copie di memoriali „ spediti per li Regj Asssensi, *quod* „ *liceat*, e quelli per detti Archiva„ rj si debbano registrare nel modo, „ come di sopra.

6. „ Se detti contraenti non proc„ cureranno fra il suddetto termine, „ che s'abbiano a registrare detti „ contratti, come di sopra, non go„ deranno le loro anteriorità, se non „ dal dì, che saranno con effetto re„ gistrati, purchè la mora non sia „ stata con giusta causa, e legittimi „ impedimenti, il che si dovrà di„ chiarare per decreto di Giudice com„ petente.

7. „ Che qualsivoglia persona in„ teressata nelle scritture, e contrat„ ti, di qualsivoglia modo fatti, „ possano farli registrare per loro „ interesse, non ostante che le parti „ principali, o gli eredi de' contraen„ ti

„ ti non lo facessero , e sieno obbligati, sotto le pene predette, i
„ Notai, e Mastri d'Atti registrarli
„ particolarmente negli Archivj, facendosi pagare dalle parti la spesa
„ delle copie, e presentate, e non
„ potendo esser pagato il Notajo,
„ *seu* Mastro d'Atti dalle parti, gli
„ Archivarj abbiano loro da pagare
„ la fatica di dette copie, e la presentata la facciano detti Archivarj
„ *gratis*, e poi si ricuperino questo
„ diritto dalle parti interessate.

8. „ E per quel che tocca agli
„ emolumenti di quest'officio d'Archivario sta stabilito, che per li
„ notamenti de' contratti, e fede alle
„ parti per loro cautela per li contratti, da ducati cento fino a ducati dugento, sieno grana cinque,
„ da ducati dugento fino a ducati
„ cinquecento grana quindici, da ducati cinquecento fino a ducati mille, terì uno, da ducati mille fino
„ a ducati diecimila, carlini tre, da
„ ducati diecimila, e per qualsivoglia altra somma, carlini quattro.

Per tanto col presente Bando da pubblicarsi *alta, et intelligibili voce*, per li luoghi soliti di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, si ordina, e comanda a tutt'i Notai, Mastri d'Atti, e Baglivi, e Persone, a chi spetta, tanto di detta Città di Napoli, Borghi, e Casali di essa, come delle Città, Terre, e luoghi della Provincia di Terra di Lavoro, che debbano osservare il tenore, e forma di detti Capitali, sotto le pene in quelle contenute; Dichiarando, che il Magnifico Dottor Pietro Vincenti è stato deputato Archivario delle dette scritture, il quale farà sua residenza nella Regia Camera, e ad esso, per quanto tocca a' contratti, fatti dal primo del presente mese, e che *in futurum* si faranno in detta Città, Borghi, e Casali, e ne' luoghi di detta Provincia di Terra di Lavoro, avranno da dare detta nota di scrittura, come di sopra si ordina, in fine di ciascun mese, e le scritture di questo mese di Gennajo si avranno da dare alla fine di esso, e così da mano in mano. *Dat. Neap. in Reg. Cam. Summariae, die 24. mensis Januarii 1609. Julius Caesar Minadous pro M. C. Joan. Quintana. Vidit Fiscus. David Capocesal. Mag. Act. Cons. Marius Salernus. Jacobus Salernus Actuarius. In Bann. 4. fol. 171. Bando circa il negozio del nuovo Archivio delle Scritture de' Notai, Mastri d'Atti, Baglivi, ed altri, ut supra.*

Die 24 Jan. 1609. Jul. Caes. Minadous pro M. C.

DECRETVM R. C. S.

sive

PRAMMATICA II.

Pragm. 1. Forma erectionis per Archivarium, seu per Tabularium.

PErchè i giorni passsati essendosi spedito, ed emanato Bando a'24. di Gennajo 1609. *In Banner. 4. fol.* 171. circa l'erigere del nuovo Archivio de' contratti de' Notai di questa Fedelissima Città, e Regno, e di quel che si ha da osservare per detti Notai nel dare delle note di detti contratti all'Archivario Pietro Vincenti, e per l'esazioni de' diritti, che spettano a detto Archivio, come per detto Bando, al quale si abbia relazione; Per parte del predetto Dottor Pietro Vincenti Archivario sono stati dati gl'infrascritti capi, per conto dell'esazione degli emolumenti, e diritti delle predette Scritture, sopra i quali Capi S. E. mediante consulta fattale da questa Regia Camera per sue Regie lettere spedite per Cancelleria a' 19. di Febbrajo 1609. *In negot. Reg. Cur. 1. fol.* 23.

Non habuit effectum.

43. è stata servita ordinare l' infrascritto, *videlicet*.

Circa il primo Capo „ se detto „ Archivario avrà da esigere i diritti per le presentate de' notamenti „ de' contratti a ragione di un carlino per ciascuno, o pure a ragione di carlini tre per qualsivoglia „ numero; è stato ordinato, che simili diritti di presentate non si „ esigano altrimenti, nè da' Notai, „ nè da altra persona, bastando, che „ i Notai esigano, e paghino nel „ Regio Archivio la tassa ordinata „ pagarsi per li contraenti, dovendo „ pagare di più a suo tempo il diritto della cercatura, ed il diritto „ de' notamenti, e fede, che farà „ l' Archivario.

Al secondo Capo „ che i Notai „ debbano pagare in mano dell' Archivario i suddetti diritti per li „ notamenti, e fede, che faranno „ gli Archivarj, con recuperargli essi „ Notai da mano de' contraenti; è „ stato ordinato, che non volendo „ le parti contraenti pagare i diritti „ degli Archivarj a' Notai per le „ dette note, e presentate all'Archivario per loro interesse, in tal caso sia lecito ad esse parti presentare dette note con fede de' detti „ Notai, e pagare i diritti all' Archivario.

Al terzo Capo „ se si dovranno „ esigere detti diritti per le proccure, e preamboli; è stato ordinato, „ che per quello, che tocca alle proccure *ad contrahendum tantum*, e non „ altre, e così anche per li preamboli, si debbano pagare per li diritti grana cinque per ciaschedun „ notamento, e fede.

Al quarto Capo „ se questi diritti „ i Notai dovranno pagargli agli Archivarj dal primo di Gennajo 1609. „ o pure *a die publicationis edicti* „ è stato ordinato, che si paghino „ dal dì della pubblicazione del Bando, e che tutt' i detti Capi si osservino ancora per lo Regno.

Al quinto Capo „ se si deggiono „ comprendere i contratti, e Notai „ della Regia Corte, e di questa Fedelissima Città di Napoli, per li „ contratti, che per essi si fanno; „ è stato ordinato, che per li contratti di vendite, che farà la Regia Corte, e detta Città, non sieno obbligati i Notai altrimenti a „ presentare nell' Archivio i notamenti de' contratti di dette vendite; „ *Verum*, che a rispetto de' contratti, „ che si fanno a beneficio di detta „ Regia Corte, ovvero della predetta „ Città di Napoli, sieno obbligati „ i Notai produrre nell' Archivio i „ notamenti di essi; con dichiarazione però, che non portandosi „ per lo Notajo della Regia Corte, „ o per qualsivoglia altro Notajo, o „ Mastro d' atti i predetti notamenti nell' Archivio, non per questo si possa indurre nullità de' contratti, ed obbligazioni a danno della Regia Corte, e di detta „ Città.

Per tanto col presente Bando „ s'ordina, che così s' abbia da osservare da ciascuno a chi spetta, restando *in suo robore* il precalendato „ altro Bando spedito, ed emanato. *Datum in Reg. Cam. die* 18. *Martii* 1609. *Juan Alfonso Suarez P. M. C. Claudius Blanditius. Christophorus de Rosa Promag. Actorum. Cons. Marius Salernus. Jacobus Salernus Actuar. In Bann.* 5. *fol.* 10.

Die 18. Mart. 1609 Juan Alfonso Suarez pro M. C.

PRAM-

(*) PRAMMATICA III.

FERDINANDO IV. Rege. Fraudibus eorum, qui aes alienum contrahunt, occurritur. Contractus hypothecarii apud acta referri, et Archivum fundari mandatur in urbe primò ab optimo Rege *Ferdinando Borbonio*, mox in Provinciis saluberrimum institutū propagaturo, suggerente peritissimum *Michaele de Jorio*. Hic eminenti operi loco positus inter gentem togatam attenti desiderio publicam utilitatem fovet, angetque.

UNa delle più provide, e serie cure del Re Nostro Signore è stata sempre, ed è quella di veder assodata la quiete de' Popoli a se soggetti, ed accertata la pace delle Famiglie colla totale sicurezza de' loro averi. Essendo stata intanto progettata a S. M. la erezione di un pubblico generale Archivio per la registrazione, o conservazione di tutte le scritture, e contratti che partoriscono azione Reale, ed Ipotecaria, da aver luogo per ora in questa Capitale, e ne' suoi Casali, per indi poi estendersi in tutte le Provincie del Regno; S. M. riputando tale Archivio uno de' migliori mezzi per lo conseguimento di detto fine, dopo averlo fatto distintamente esaminare dalla Camera della Sommaria, e dalla Real Camera di S. Chiara, si è benignata approvarlo, ed ha ordinato di eseguirsi a tenore del piano propostole, e colle aggiunzioni dalla M. S. suggerite.

Archivum Notariorum in hoc anno 1805. ad aedem antiquam Clericorum urbis apud Ecclesiam S. Laurentii translatum. Loycium jure regali mihi reductum in nomen, et jure restituti in Collegio maximo, quod Salvatoris dicebatur.

Al tempo stesso si è servita S.M. ordinare, che l' Archivio suddetto si situi nel Collegio del Salvadore, in cui vi è luogo sufficientissimo per tal opera.

E' la Real volontà, che per lo canale di questa Real Segreteria di Stato se le debbano riferire tutti gli affari economici, che ad esso Archivio potranno appartenere, e quelli di giustizia, per la Real Segreteria che di tali affari ha l' incarico. E necessitando per questa grand' opera un degno Ministro, che in qualità di Delegato vi soprantenda, si è servita la M. S. prescegliere per tale incarico il Consigliere del Supremo Consiglio delle Finanze D. Filippo Mazzocchi in considerazione della esattezza, e zelo dimostrato dal medesimo nel Real servizio, e nella sicurezza che sarà per impiegare tutti i suoi talenti per vantaggio de' sudditi. Il Supremo Consiglio delle Finanze nel Real nome lo significa a V. S. Illustriss. per intelligenza della Real Camera di S. Chiara. *Palazzo 6. Gennajo 1786. Ferdinando Corradini. Signor Marchese Cito.*

Die 6. jan. 1786. Ferdinando Corradini.

(*) PRAMMATICA IV.

Eodem Rege. Modus praescribitur ea lege ferenda Archivi Notariorum.

HA esaminato il Re gli articoli della Prammatica da formarsi dalla Real Camera di S. Chiara per la erezione del pubblico Generale Archivio, ed avendo trovato che alcuni de' già proposti capi con rappresentanza de' 30. Gennajo 1785. meritino qualche riforma, e che altri nuovi capi vi si debbano aggiungere, è venuto ora in risolvere, e comanda che al primo articolo si spieghi, che la registrazione di ciascuna scrittura deve procurarsi fra due mesi dal dì della stipulazione, e ciò adempiendosi, prenda il suo vigore dal giorno della data, ma dove ciò si omettesse tra il detto termine, non acquisti la sua validità se non dal giorno in cui sarà stata registrata, che nell'articolo secondo tra le scritture da registrarsi debbano includersi gli obblighi *penes acta*, le lettere di cambio, e le polize *trino teste* notate con promessa d' ipoteca che ascendono alla summa di duc. 500., e de' Regj Assensi non debbano includervisi se non i soli dotali di qualunque summa, e deve prescriversi, che in tutti li decreti da registrarsi in Archivio si ordini ciò in fine di ciascheduno di essi colla formola, *registretur in Regio Generali Archivio*. Che nell' Articolo quinto debba dirsi, che oltre all' Archivario vi sia un

un Ispettore, e Promotor Fiscale, il quale vegli sull' esecuzione di tutti i regolamenti dell' Archivio, colla provisione di docati centoventi l' anno, da indicarsi a suo luogo, e che gli Officiali registratori per ora debbano essere al numero di dodeci, cioè dieci per tanti libri, che si terranno aperti, registrandovisi le scritture una dopo l' altra, senza ordine alfabetico, e due altri poi per la pandetta generale, secondo il regolamento, che il Promotor Fiscale, e l' Archivario crederanno più proprio, che debba spiegarsi nell' articolo nono, in cui parlasi de' dritti, che per le scritture che non oltrepassino la summa di ducati cento, il dritto del registro debba essere di un solo carlino, e di due poi, per quelle, di cui sia chiaro, o sia dubbio che ascendano la detta summa, dovendo pagarsi sempre due carlini per tutte quelle scritture, le quali non contengano somma certa.

E che si dica nell' articolo decimo che l' Archivio debba formarsi nelle abolite Congregazioni del Collegio del Salvatore.

E sebbene col Real Dispaccio de' *6.* Gennajo di quest' anno diretto al Delegato si trovasse da S. M. ordinato, che le controscritture, o siano antapoche dotali dovessero avere il loro vigore, benchè non registrate in Archivio, pur tuttavolta considerando la M. S. che l' omissione del registro di tali antapoche potrebbe essere di altrui pregiudizio, comanda ora che ancor esse debbano registrarsi in Archivio, e che dove ciò si trascuri, non abbiano verun vigore.

Vuole finalmente S. M. che debba aggiungersi, che di tutti i Testamenti o chiusi, o aperti, ed anche de' codicilli che si stipoleranno da' Notari di questa Capitale, suoi Borghi, e Casali dal giorno dell' apertura dell' Archivio se ne debba recar la notizia nel medesimo per farsene registro, e che la G. C. della Vicaria non possa spedire verun decreto di Preambolo, se non con attestato dell' Archivario, o di non esservi notizia di alcun Testamento di colui di cui si cerca la successione, o di quei Testamenti, e Codicilli di cui trovinsi registrate le notizie, le quali serviranno di regola per la spedizione de' decreti di Preambolo, dovendo poi registrarsi nell' Archivio medesimo quel solo Testamento, e Codicilli, ed esibirsene copia in Archivio, in virtù de' quali sarà stato spedito il Decreto anzidetto: con prescriversi, che per la registrazione delle notizie de' Testamenti non si debba pagare verun dritto, ma quello solo dell' attestato affermativo, o negativo, e l' altro del Testamento, e Codicilli, che dopo spedito il Preambolo si dovran registrare, ed il dritto non si esiggerà se non per ciascuna di queste scritture, con comminarsi ancora nella Prammatica una pena a' Notaj, che omettessero di recare in Archivio le notizie de' Testamenti, e Codicilli che stipuleranno. Tuttociò il Supremo Consiglio delle Finanze d'ordine della M. S. previene a V. S. Illustrissima per intelligenza della Real Camera di S. Chiara, ed adempimento. *Palazzo 24. Aprile 1786. Ferdinando Corradini. Sig. Marchese Cito.*

Die 24. Apr. 1786. Ferdinando Corradini.

PRAMMATICA V.

LA erezione un di pubblico generale Archivio per la registrazione, e conservazione de' contratti ha formato da secoli il gran desiderio della Nazione, ed è stata più volte ordinata, e considerata necessaria eziandio dalli nostri Predecessori. Ferdinando I. nel 1477. con le Prammatiche I. e III. de

Eodem Rege. Publicum generale Archivum non semel olim praescriptum ab optimis nonnullis Principibus, numquam tamen effectum, atque adeo diu multumque sollicite exoptatum, tandem in

hac Civitate, ejusque Casalibus, ac Suburbiis constituitur, quo et familiarum quieti, et bonorum cujusque omnium securitati tuto consulitur. Quare in idem omnes cujusvis generis contractus, testamenta, fideicommissa, donationes, preambula, aliasve id genus scripturas, tanquam in tabulas referri debere praescribitur.

* Nunc opportuni et loco in hoc titulo leguntur, et sunt I. et II.

de Notariis la prescrisse; ma le provide sue mire rimasero scomposte da' lagrimevoli torbidi del Regno. Carlo V. nel 1533. annuì alle preci di questa Metropoli, che la chiese, ma per private ragioni, opposte al pubblico vantaggio, la Grazia non ebbe effetto. Filippo III. con le Prammatiche III., e IV. *de Contractibus*,* nel 1609. ritornò a prescriverla, ma per le vicende de' tempi ne fu impedita la esecuzione. E finalmente è noto, che anche l' Augusto nostro gloriosissimo Genitore ne avesse formata l' idea, e che l' avrebbe eseguita, se il suo passaggio alla Monarchia delle Spagne non l' avesse vietato di ridurla ad effetto. La mancanza però di tale utilissima, e vantaggiosissima opera ha sempre tra i nostri amatissimi sudditi fatto sentire un grave ostacolo al Commercio, ed è stata, ed è la sorgente delle molte liti, che tutto giorno disturbano la quiete, ed il riposo delle Famiglie, e dello Stato. Per mancanza di un pubblico Archivio, col registro di tutti i Contratti, Testamenti, Fedecommessi, Donazioni, Preamboli, ed altre simili scritture, non potendo gl' Individui dello Stato aver le notizie convenienti degli averi, e delle altre circostanze di coloro, con cui vogliono contrattare, o se n' astengono affatto, dubitando di non esservi sufficienti cautele, o s' inducono a farlo senza tali cognizioni, per non tener ozioso il loro danaro, ed indi trovarsi involti in mille liti colla rovina del proprio patrimonio; scorgendosi tutto giorno con rincrescimento del nostro Regal animo, che molti de' nostri sudditi mentre credono d' impiegare i lor capitali con possessori di facoltà libere, col progresso di tempo le trovano poi soggette, colla manifestazione di qualche antico fedecommesso, o maggiorato, che stava sepolto fra le tenebre. Altri credono contrattare con persona dichiarata erede in virtù di Preambolo, e quindi incontrano la perdita delle loro sostanze, all' apparire tal Preambolo rivocato in forza di decreto, che s' ignorava. Altri finalmente contrattano con taluno, che ha con occulti stromenti precedentemente, ed irrevocabilmente donati i suoi beni, o in altra forma obbligati, e quando credono raccorre il frutto del capitale impiegato, incontrano la perdita non solo de' frutti, ma del capitale medesimo: il che non accade fra molte Nazioni dell' Europa, e particolarmente nell' Italia, dove utilmente si veggono ordinati, e stabiliti simili Archivj, e si prova la felicità del Commercio per mezzo della sicurezza de' contratti, e della buona fede, che li accompagna.

Siccome adunque una delle più provide, e serie nostre cure è stata sempre, ed è quella di veder assodata la quiete de' Popoli a noi soggetti, ed accertata la pace delle Famiglie con la totale sicurezza de' loro averi, così essendoci stato rinnovato il progetto della erezione di un' opera tanto vantaggiosa, quanto è quella di un pubblico generale Archivio per la registrazione, e conservazione de' contratti, e riputando tale opera, uno de' migliori mezzi per lo conseguimento dell' espressato fine, dopo di averla fatta esaminare dalla Camera della Sommaria, dalla Regal Camera di Santa Chiara, e dal Supremo Consiglio delle nostre Finanze, ci siamo deliberati di approvarla, ma che per ora debba soltanto aver luogo in questa Capitale, e ne' suoi Borghi, Distretti, e Casali, per indi poi estendersi in tutte le Provincie del Regno. E per la sua più facile, sicura, e spedita esecuzione, ordiniamo, e co-

e comandiamo, che debba aver il suo effetto con gli stabilimenti compresi ne' seguenti Articoli.

In publicas, denique perpetuas generalis Archivi tabulas intra duos a pactione conventa menses referri debet descriptio breviter summatimque perstricta omnium quorumcumque contractuum, a quibus in hac Civitate, ejusque Casalibus, et Suburbiis initis, hypothecariae realesque actiones emanant super contrahentium bonis. Instrumenta extra Regni fines inita et Regio recipiatur, ac superius laudata descriptione omnino indigent.

I. Ad oggetto, che tutti i domicilianti di questa popolosa Metropoli, suoi Borghi, Distretti, e Casali possano senza pericolo di frode, e d' inganno tra loro contrarre liberamente su i loro beni posseduti tanto in questa Metropoli, ed in tutta l' anzidetta sua estensione, quanto nel Regno, ed altrove, vogliamo, e comandiamo, che nel nuovo generale Archivio debba farsi la compendiosa registrazione sopra libri perpetui di tutti li contratti, che si stipuleranno in questa Capitale, ne' suoi Borghi, Distretti, e Casali, i quali producano azione Reale, e ipotecaria sopra i beni, ed effetti di ragione de' contraenti, siti non meno nel dinotato tenimento di questa Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, che anche nel Regno, ed altrove; ciocchè anche debba praticarsi così per gl' istrumenti di quietanza, come ancora per tutti i notamenti, che si faranno sulle scritture de' debiti contratti, tanto della soddisfazione di una parte di essi, quanto della loro totale estinzione, e tale registrazione prescriviamo, che si procuri fra due mesi dal dì della stipolazione, e ciò adempiendosi prenda il suo vigore il contratto dal giorno della data, ma dove ciò si ometesse nello stabilito termine, non acquisti la sua validità, se non dal giorno, in cui ne sarà seguita la registrazione in Archivio. Ed in caso, che i suddetti contratti non si stipulassero nel dinotato tenimento di questa Capitale, ma nel Regno, o fuori del medesimo, e contenessero l'obbligo, e l' Ipoteca de' beni nell' accennato tenimento compresi, o che appartengano a' Napoletani, o a' Regnicoli, debbano tali contratti stipulati in Regno, per avere effetto, registrarsi ugualmente tra i due mesi, come sopra in Archivio, e per li contratti poi della stessa natura stipulati fuori de' Regali Dominj, li contraenti per poterne far uso ne' Regj Tribunali sieno, tra quattro mesi da decorrere dal dì della stipula, obbligati impetrarne il Regio *Recipiatur*, ed esibirne nell' Archivio copia per registrarsi colla stessa regola, e dove ciò si ommettesse nel prefinito tempo de' quattro mesi, non acquisti il contratto validità, se non dal giorno, che sarà registrato in Archivio.

In publicas etiam generalis Archivi tabulas referri debent non solum decreta, sed et sententiae novissime in hac Civitate, ejusque suburbiis, prolatae, a quibus reales hypothecariaeque prodeunt actiones, quaeque fundorum, capitalium, redituum, aliorumque id genus jurium possessionem ex uno in alterum transferre valent. Hujus descriptionis exemplaria nonnisi ejus Praefecti licentia ex Archivo edi possunt, cum aut archetypae tabulae fuerint amissae, aut a Magistratibus petitae.

Vogliamo inoltre, che sieno soggetti alla stessa registrazione tutti i decreti, e tutte le sentenze, che si profferiranno da tutti i Tribunali, e Corti di questa Capitale, sue pertinenze, e Casali, che partoriscano azione Reale, o Ipotecaria sopra qualsivogliano beni, e che trasferiscano da uno in altri il possesso de' fondi, de' capitali, delle rendite, e di qualunque dritto, e ragione: che tanto di questi decreti, e sentenze, quanto de' suddivisati contratti debbansi conservare copie intere nell' Archivio per supplirsi a qualunque perdita, o sconcio, che dovessero avere le carte originali presso li Notaj, ed Attitanti, o dalla ingiuria del tempo, o dall' altrui malizia, ciò però dee intendersi per le scritture, o sia per li contratti, decreti, sentenze, ed altro (come s' individuerà), che si stipuleranno da' Notaj, o si profferiranno da' Magistrati dopo la solenne apertura dell' Archivio, che si farà nota con altro Editto, da promulgarsi dal Delegato dell' Archivio istesso, giacchè per le scritture stipulate, o decreti, o sentenze proferite prima, non s' intende far novità alcuna, dovendo aver il loro vigore in giudizio, e fuori, giusta la loro

 se-

serie, continenza, e tenore. Dichiariamo inoltre, che dopo essersi registrate, e conservate le scritture in Archivio, non se ne possano estrarre dal medesimo copie, ma le sole notizie, come in appresso si prefigerà, e che l'estrazione delle copie spetti, come prima, a' Notaj, e agli Attitanti, per non defraudarli de' loro giusti, e competenti diritti, ad eccezione però de' casi, ne' quali per malizia, o per accidente si fossero da' Notaj, o dagli Scrivani, ed Attitanti dispersi gli originali, o che da' Magistrati si credesse necessario di aversene dall' Archivio copia per la maggior dilucidazione della verità: ne' quali dinotati casi si debba ricorrere al Delegato dell' Archivio istesso. E rispetto alli Notaj determiniamo, che dove nelle visite de' loro Protocolli si trovi dal Vic-Protonotario, e da altri, a chi spetta qualche scrittura stipulata dopo l'apertura dell' Archivio, la quale non si fosse in esso registrata, debba punirsi il Notajo colla privazione dell' officio, e notarsi nella visita del Protocollo, che tutte le scritture non registrate debbano aver vigore, se non dal giorno, in cui se ne sarà fatta la registrazione in esso generale Archivio.

Sigillatim hic enumerantur contractus, a quibus hypothecariae, realesque gignuntur actiones.

II. Le scritture, ed i contratti soggetti alla registrazione, e conservazione dell' Archivio saranno quelli, che producono azione Reale, ed ipotecaria, e translazione di dominio, di possesso, e di qualunque diritto, e ragione, cioè tanto per alienazioni, testamenti, codicilli, fedecommessi, maggiorati, capitoli matrimoniali, antecapoche, o controscritture, donazioni *inter vivos*, *vel causa mortis*, compere, e vendite, e qualsivoglia altro contratto, anche obblighi *penes acta*, polizze *trino teste* notate, e lettere di cambio con promessa d'ipoteca, quanto per sentenze di qualsivoglia Tribunale, decreti di Preamboli *ex testamento*, *et ab intestato*, decreti riformativi, o rivocativi de' medesimi, decreti di espedienza, o altri rivocati, o moderativi di quelli, decreti annullativi, di qualunque genere di contratto, decreti di disvincoli, Regj assensi, e tutti altri atti civili, che possano, come sopra, produrre azione Reale, ed ipotecaria, e traslazione di dominio, o di diritto. Vogliamo però, che circa gli obblighi *penes acta*, le lettere di Cambio, e le polizze *trino teste* notate con promessa d'ipoteca s'intendano esse sottoposte alla registrazione, qualora rispettivamente ascendano alla summa di ducati cinquecento, restando tutte le altre di minor summa esenti dall' obbligo di registrarsi in Archivio, e dello stesso vigore, che hanno avuto fin' ora; e finalmente, che de' Regj Assensi non debbano registrarsi in esso Archivio, se non li soli dotali di qualunque summa, volendo, e comandando ancora che in tutti li decreti da registrarsi in Archivio vi si apponga da' rispettivi Giudici la clausola, *et registretur in Regio Generali Archivio*.

Notariis optima quaedam ratio praescribitur, qua debent efficere, ut non modo initi jam eorum contractus intra constitutum tempus in publicas Archivi tabulas referantur; sed ut idem testamenta per scripturam, aut sine scriptis facta, ipsosque codicillos habeat perspecta, quae conscribuntur.

III. Per eseguirsi regolarmente l'accennata registrazione de' contratti, che si stipuleranno dopo l'apertura dell' Archivio, i Notaj, solennizzato che avranno il contratto, o altra scrittura di loro attinenza, dovranno in buona carta senza abbreviature, ma con chiari, ed intelligibili caratteri, e con buon inchiostro formarne copia intera, autentica, e nella prima pagina in ristretto nella stessa stabilita maniera descrivervi il titolo, e la natura del contratto, li nomi de' contraenti, il di loro padre, la patria, ed il giorno, e l'anno della stipola, e tal ristretto sarà quello, che dovrà registrarsi, con rimaner conserva-

vata in Archivio l'intera copia. Di più, acciocchè vi sia ne' Protocolli degli stessi Notaj un indubitato documento, di esser seguita la registrazione de' contratti stipulati, saranno li medesimi Notaj tenuti di accompagnare all' accennata copia, che dovrà rimaner in Archivio, un duplicato di quel ristretto, che da loro si è apposto in fronte dell' accennata copia, in calce del qual duplicato ristretto vi si apporrà il Bollo, e vi si farà dall' Archivario la cifra della registrazione seguita, e questa copia dovranno essi Notaj gelosamente conservare ne' loro Protocolli a fronte de' corrispondenti contratti, affinchè nell' atto della visita, che annualmente si farà dal Vice-Protonotario si conosca essersi adempita l' ordinata registrazione. Dovranno ancora indispensabilmente i Notaj di questa Capitale, suoi Borghi, Distretti, e Casali dal giorno dell' apertura dell' Archivio dar notizia legale al medesimo di tutti li Testamenti o chiusi, o aperti, ed anche de' Codicilli, che stipuleranno, per prendersene registro, al che debbano adempire fra due giorni, dopo seguita la stipulazione, ed omettendo di dare tali notizie, soggiacciano alla pena della privazione dell' impiego, e di altre al nostro arbitrio riserbate.

Quomodo Tribunalium Civitatis hujus tabulae apud Archivum exhiberi debeant significatur, ac M. C. V. prohibetur, neminem ex testamento, vel ab Intestato prius heredem declarare, quam ipsius Archivi scripto consignatam testificationem noverit, nullum, aut vix ullum esse testamentum illius, de cujus hereditate agitur.

IV. Per quanto si attiene alle scritture de' Tribunali, dovrà esibirsi nell' Archivio l'originale decreto, ed una copia in buona carta, ed inchiostro, in chiari, estesi, e non abbreviati caratteri, estratta dall' Attitante, o Scrivano, acciocchè in piedi dell' originale vi si apponga il Bollo, e la Cifra dell' Archivario, onde apparisca d'essersene già presa ragione nell' Archivio, mentre che la copia estratta rimarrà nel medesimo Archivio, per registrarsi per esteso ne' libri perpetui del medesimo, e per conservarsi ne' volumi giornali. Ordiniamo, e comandiamo inoltre alla G. C. della Vicaria, che dopo scorsa una settimana dal giorno dell' apertura dell' Archivio, non possa spedire verun decreto di Preambolo, senza aver presente l'attestato dell' Archivario, o di non esservi notizia di alcun testamento di colui, di cui si cerca la successione, o di quei testamenti, e codicilli, di cui trovansi registrate le notizie, li quali attestati serviranno di regola ad essa G. C. per la spedizion de' decreti di Preamboli; ben inteso, che per la registrazione delle notizie de' Testamenti non si debba pagar verun dritto, ma quello solo dell' attestato negativo, o affermativo, e gli altri dritti del Testamento, e de' Codicilli, in virtù de' quali sarà stato spedito il Preambolo, che insieme con tal decreto si dovranno registrare.

Idem Archivum praesidio primum Regio, supremo tum Consilio, cui vulgo inditum nomen *Regalium finium*, subesse omnino debet, cui tamquam a Rege delegatus D. Philippus Mazochius vir non satis adhuc laudatus praeponitur.

V. Trattandosi di un'opera grande, che dee avere il suo principio per la Città di Napoli, suoi Borghi, Distretti, e Casali, ed indi ampliarsi per le Provincie del Regno, dee restare sotto la immediata nostra Regal protezione, e sovrani auspicj con la Sovraintendenza generale del Supremo Consiglio delle nostre Finanze, per mezzo del quale debbano passare alla nostra intelligenza tutti gli affari economici, che ad esso pubblico generale Archivio potranno appartenere, e quelli di Giustizia per mezzo della Real Segretaria, che di tali affari ha l' incarico. E necessitando per questa grand' opera un degno Ministro, che in qualità di Delegato vi sopraintenda, abbiamo perciò eletto, e prescelto per tale incarico il Consigliere del Supremo Consiglio delle Finanze D. Filippo Mazzocchi, in considerazione dell' esattezza, e del zelo dimostrato dal medesimo nel Regale servizio, e nel-

nella sicurezza, che sarà per impiegare tutti i suoi talenti per vantaggio de' nostri Sudditi, colla facoltà al medesimo di visitare secondo i bisogni, e le occorrenze esso generale pubblico Archivio, con dare tutte quelle provvidenze, che stimerà relative alla più retta amministrazione, ad al più sistemato corso dell' opera.

Inspector etiam deligitur, qui summopere in Fisci rationes animum intendat.

Abbiamo inoltre creduto espediente, che vi sia un Ispettore, e Promotor Fiscale, il quale invigili all' esatta esecuzione di tutti i regolamenti dell' Archivio, e promova con zelo, ed efficacia il vantaggioso progresso di un così utile stabilimento. E perchè il soggetto, che dovrà esercitar tale incarico, in cui dovran concorrere le cognizioni, e qualità necessarie per poterlo ben disimpegnare, vi possa attendere senza verun disturbo, dovrà assegnarglisi una stanza separata, in cui possa trattenersi, quando dovrà portarsi nell' Archivio.

Qui jugiter Archivo tanquam capita, aut ministri praeesse, operamve suam praestare tenentur, quibusque vulgo est inditum nomen Archivarii, Rationalis, Cimeliarchae, aliorumque id genus officialium. Eorum hoc loco officium describitur. Quae alia eorumdem sint, ea vide in plurimis Instructionum capitibus, quae inferius posita suum cuique dividunt ministerium.

Conviene poi destinarsi un Archivario della maggior possibile abilità, probità, e perizia, il quale dovrà presedere come capo nell' Officina, con l' incarico di regolarne l' intiera economia, di autorizzare la registrazione delle scritture, le fedi, ed ogni altro documento, che si richiedesse colla firma sua, d' invigilare sull'esazione, che perverrà dai dritti, che ne' seguenti articoli si prefiggeranno, di osservare, se ne sia seguito l' introito dal Tesoriere in ogni settimana sotto la fede di credito, che vogliamo, e comandiamo, che se ne formi in testa della Regia Corte, a disposizione del mentovato Consigliere delle Finanze D. Filippo Mazzocchi, già eletto Delegato dell' Opera, e finalmente di formar le note delle spese straordinarie, e degli utensilj, che bisogneranno per lo mantenimento dell' Archivio.

Vi dovrà esser ancora un Proarchivario, che dovrà continuamente assistere nell' Archivio in ajuto dell' Archivario, con supplire le sue veci in ogni caso di legittimo impedimento, e coll' incarico di far passare in mano de' respettivi Uffiziali Registratori tutte le scritture, che saranno nell' Archivio presentate, per farle adempire di Registro, e conservarle.

Vi sarà un Razionale, che dovrà tener un libro all' incontro del Tesoriere per l' accertamento degl' introiti, e degli esiti; dovrà passare in ogni settimana un certificato in potere dell' Archivario degl' introiti seguiti, per riscontrarsi, se sia stato tale introito fatto dal Tesoriere nella matrefede; dovrà formare li mandati de' pagamenti così per li soldi degl' Individui, che per le spese, li quali mandati dovrà esso Razionale farli soscrivere dal Delegato, prenderne egli ragione, e quindi passarli in potere del Tesoriere, per caricarli nel Banco, e finalmente dovrà liquidare, e discutere col Delegato annualmente il conto del Tesoriere, e spedirne in seguito la corrispondente liberatoria.

Vi sarà pertanto un Tesoriere per l' esazioni de' dritti, e col carico di eseguire i mandati de' pagamenti, e notare in un libro gl' introiti, e gli esiti per la corrispondenza, che dee avere la sua scrittura con quella del Razionale, e siccome esso Tesoriere dee maneggiare l'introito, provveniente da' diritti dell' opera, così l' istesso dovrà dare idonea malleveria per sicurezza, e cautela delle quantità, che perverranno in di lui potere.

Per la registrazione si eleggeranno dodici Uffiziali, dieci de' quali dovranno notare in libri perpetui giornali il ristretto di tutti i contratti, e l'intiero tenore di tutte le sentenze, e decreti, che loro saranno consegnate

una

una dopo l' altra senza ordine alfabetico, e due altri poi dovranno esser addetti alla Pandetta generale, secondo i regolamenti, che il Promotor Fiscale, e l' Archivario crederanno più proprj.

Vi sarà ancora un Uffiziale Conservatore, il quale ricevendosi le scritture già compiute di registro, ne formi, e regoli i volumi, i quali dovranno conservarsi in Armadj chiusi con due chiavi diverse, di cui una dovrà restare presso di esso Conservatore, e l' altra tenersi dal Promotor Fiscale.

Officialibus certo antea numero in Archivo constitutis, quatuor alii, qui suam illis praebere operam possint, adjunguntur. Janitor etiam, bajulusque constituuntur qui famulatum Ipsis quaque in re exercere graviter ferre non debent, de quibus laudatae instructiones etiam videndae.

VI. Per non distrarre gli accennati Uffiziali dall' esatto adempimento de' loro respettivi incarichi a tenore delle istruzioni, che da Noi sovranamente autorizzate loro si comunicheranno, vogliamo, ed ordiniamo, che per ora vi sieno nell' espressato pubblico generale Archivio quattro Uffiziali Subalterni, o sieno Ajutanti, affinchè possano dall' Archivario vicendevolmente adattarsi o per lo Bollo delle scritture, o in ajuto del Razionale, o presso il Tesoriere, e nella distribuzione, e conservazione delle scritture, affinchè istruendosi di tutto il meccanismo dell' opera, possano nelle vacanze esser considerati negli Uffizj di Registratori. Vi sarà un Portiere per l' esecuzion degli ordini del Delegato, del Promotor Fiscale, dell' Archivario, e degli Uffiziali della prima Classe, ed un Facchino per aprire, e serrare l' Officine, per pulirle, per portare agli Uffiziali l' inchiostro, l' arena, ed altro, che loro possa occorrere, riserbandoci le sovrane ulteriori provvidenze per lo maggior numero di essi Subalterni, allorchè si erriggeranno gli Archivj provinciali, per li rapporti, che questi dovranno avere col principale Archivio di questa Metropoli: atteso allora dovrà indubitatamente l' Opera aver un maggior aumento, e quindi crescerà il bisogno di altri Ajutanti agli Uffiziali Registratori, al Razionale, ed al Tesoriere, e a tutti gli altri Uffiziali della prima Classe, per poter adempire alli loro disimpegni, potendosi supplire i loro soldi, col maggior pieno de' dritti, che si esigeranno.

Suum officialium cuique stipendium constituitur.

Tutti gli espressati uffizj debbono sempre provvedersi in soggetti non solo pieni di probità, e di perizia per l' esercizio de' loro impieghi, ma eziandio forniti di nitido, e corretto carattere, affinchè tutte le scritture, che escono dall' Archivio, ed i libri, che dovranno in esso formarsi, e conservarsi, possano esser sempre intelligibili, e non diano campo ad abbagli, ed equivoci; al quale oggetto prescriviamo, e comandiamo, che essi uffic j non debbano esser mai per qualunque bisogno vendibili, perchè altrimenti non si possono aver soggetti, in cui concorrano gli accennati requisiti; e che la loro elezione debba assolutamente dipendere dalla nostra sovrana Autorità, e Regal Munificenza, a proposta del Supremo Consiglio delle nostre Finanze.

VII. E' poi nostra sovrana volontà, che per ora oltre il soldo di annui ducati centoventi per l' Ispettore, e Promotor Fiscale, rimangano fissati per l' Archivario, ed altri Uffiziali maggiori, e minori, e subalterni i seguenti soldi, cioè: All' Archivario ducati trenta al mese, al Proarchivario annui ducati 180. Al Razionale annui ducati 180. Al Tesoriere annui ducati 200. Alli dodici Uffiziali di Registro, e Pandette annui ducati 180. per ciascuno. All' Uffiziale Conservatore annui ducati 144. Ai quattro Uffiziali Subalterni Ajutanti annui ducati 72. per ciascuno. Al

Por-

Portiere annui ducati 60., ed al Facchino annui ducati 48., riserbandoci di provvedere sul rispettivo aumento de' soldi sopranotati a proporzione dell' incremento dell' Opera, e dell' importanza della fatica.

Constitutio impendiorum, quae anno quolibet sustineri in Archivo prorsus debent.

VIII. Oltre gli accennati soldi sono necessarie per lo mantenimento dell' Opera le spese annuali di libri, carta, inchiostro, penne, arena, ed altro, come altresì per la legatura degli Volumi, per la costruzione degli Armadj, per gli Tavolini, Sedie, ed altri utensilj, le quali spese per ora si prefiggono alla summa di ducati quattrocento l'anno, per quindi andarsi tal summa aumentando, come potrà richiedere il progresso dell' Opera.

Quaeque jura, eaque sane vel parva, quae descriptionis, conservationisque causa exsolvi debeant, singillatim recensentur.

IX. E' nostro intendimento, che i diritti da esigersi per la registrazione, e conservazione delle scritture sieno li più moderati, discreti, ed equi, e di gran lunga minori de' diritti, che si esigono ne' Tribunali, e dagli stessi Notaj, e quindi abbiamo creduto di fissargli nel seguente modo, cioè: Per le scritture, che non oltrepassano la summa di ducati cento, il dritto del Registro debba esser di un solo carlino, e di due carlini poi per quelle scritture, di cui sia chiaro, o sia dubbio, che eccedano l'espressata summa, dovendo pagarsi sempre due carlini per tutte quelle scritture, le quali non contengano summa certa; e tali diritti dovranno pagarsi da colui, che presenterà la scrittura nell'Archivio, per registrarsi, e conservarsi. Dovrà pagarsi inoltre per ogni cercatura di notizia dalli libri di registro, o dalla conservazione carlini due, e per ogni fede legale, che sarà ricercata, ancorchè contenga più notamenti di registrazione, oltre la cercatura altri carlini due, e per le copie de' decreti, e de' contratti, che si sieno dispersi, e che si richieggano da' Magistrati, debbano pagarsi quelli stessi leggittimi dritti, che n' esigono gli Scrivani, Attitanti, e Notaj. Nell' intelligenza, che dove si tratti di dar fuori non già la semplice notizia, o fede, ma la copia di decreto, o scrittura non possa ciò farsi, se non con decreto del Delegato, e sentito il Promotor Fiscale, a cui dovrà costare la circostanza, per la quale convenga di darsi la detta copia.

Suus Archivo locus circumscribitur.

X. E finalmente vogliamo, che l'opera del pubblico general Archivio debba eseguirsi nelle abolite Congregazioni del Regal Collegio del Salvadore, dove l'Archivario, e tutti gli altri Uffiziali, e Subalterni dovranno unirsi, per lo disimpegno de' loro rispettivi carichi, a tenore delle Istruzioni, che autorizzate dalla nostra sovrana approvazione, saranno loro comunicate.

In praesenti anno 18.. Archivum Notariorum ad aedes Divi Laurentii translatum, ut diximus.

Quindi acciocchè la erezione dell' espressato generale Archivio pubblico per la registrazione de' contratti, e di altre scritture producenti azione Reale, ed ipotecaria, traslazione di dominio, di possesso, di qualsivoglia dritto, e ragione, venga a notizia di ognuno, vogliamo, e comandiamo, che questa nostra Prammatica si pubblichi con le rituali solennità, non solo ne' luoghi soliti di questa Capitale, ma anche ne' suoi Borghi, e Casali, e nelle Provincie del Regno, da Noi soscritta e munita collo Stemma delle nostre Reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Grazia, e Giustizia, vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S.Chiara. *Napoli il dì 30. Luglio 1786.* FERDINANDO. *Carlo Demarco. V. Citus P. Viceprotonotarius. Dominus Rex manda-*

Die 30. Julii 1786. FERDINANDO.

davit mihi Hyacintho Dragonetti a Secretis. Pubblicata a dì 2. Agosto 1786.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA VI.

Qui suam Archivo Officialium nomine praestare operam debent, ii a Rege designatur.

IL Re, sempre intento a procurare la felicità de' suoi popoli, considerando quanto fusse utile, e vantaggiosa la erezione d un pubblico generale archivio per la registrazione di tutte le pubbliche scritture, che partoriscano azion Reale, ed ipotecaria, così per i progressi, che dalla medesima può ritrarre il commercio, come per la sicurezza de' beni de' suoi sudditi, si degnò di ordinare con Real dispaccio de' 6. Gennajo di questo corrente anno, che per ora si erigesse in questa Città, suoi distretti, e casali il detto generale archivio, con avere altresì prescritta la maniera, con cui tal opera dovesse regolarsi.

Occorrendo intanto per ora per lo disimpegno degl'i affari nel medesimo incardinati il numero di tredici Uffiziali, oltre l' Archivario, il Pro-Archivario, il Tesoriere, e 'l Razionale, S. M. ha considerato di dover nella maggior parte de' soggetti da scegliersi concorrere, oltre la puntualità ed esatezza, anche l' intelligenza de' termini de' contratti, e qualche uso del Foro, onde si evitino i notabili abbagli, che senza tali cognizioni potrebbono accadere nella registrazione, e s' incontri tutta la sicurezza, che si richiede nelle notizie, che dovranno uscir dall' Archivio.

Si è quindi degnata la M. S. nominare tralla folla de' concorrenti D. Antonio Galise coll' incarico di presedere all avviamento dell' Opera in qualità di Archivario interino, D. Luca de Marco per Pro-Archivario, D. Gaetano Sanees per Razionale, e per Uffiziali D. Antonio Rubertini, D. Francesco Sabalone, D. Giacomo de Marco, D. Gaetano de Sanctis, D. Gennaro Mangieri, D. Gaetano Rocci, D. Belisario Vischi, D. Ciro Russo, D. Pasquale Russo, D. Giuseppe di Liguoro, D. Domenico de Sopa, D. Filiberto Jevener, e D. Gaspare Salvietti, a cui si darà l' incarico di Conservatore col soldo a tal impiego già nella pianta stabilito.

Ha indi S. M. prescelto gli Ajutanti, che debbono in ogni caso, che si trovasse impedito alcuno degli Uffiziali, supplire le loro veci, ed intanto giornalmente occuparsi in altre occorrenze dell' Archivio; e li medesimi sono: D. Alessandro Ottieri, D. Vincenzo Stampa, D. Tommaso Finelli, e D. Francesco Paolo Rossi, lasciando il Portiere e Facchino alla scelta di V. S. Ill.

Ed avendo S. M. in considerazione le molte fatiche, e spese sofferte per più anni da D. Francesco Russo, progettante del nuovo generale Archivio, in compenso delle medesime si è compiaciuto crearlo Tesoriere dello stesso Archivio, per cui dovrà dare la corrispondente cautela, coll'assegnamento stabilito nella cennata pianta, e concederli sua vita durante una pensione di ducati quattrocento l' anno sul prodotto de' dritti dell' Archivio.

In oltre ha risoluto S. M. e vuole, che si prendano tutte le precauzioni per preservare da incendj il detto Archivio, e che il medesimo si apra nel giorno primo del prossimo venturo Novembre, così per quello, che da ora dee disporsi dopo la creazione degli Uffiziali, e per le notizie, che debbono precedere a' Magistrati e Notari, come anche perchè stando ac-

 cor-

cordata a' Notari la dilazione di due mesi dopo la stipula de' contratti per portarne le notizie nell' Archivio, dovrà assolutamente cominciar la registrazione delle scritture nel dì primo Gennajo del venturo anno, benchè poss' anche farsi ne' due mesi precedenti.

Finalmente sperando S. M., che l' opera voglia aver tutto il buon corso, quando ciascuno degli Uffiziali attenda accuratamente allo esatto adempimento del suo impiego, e che abbiansi dal nuovo Archivio a ritrarre tutt' i vantaggi, che S.M., ed il Pubblico se ne aspettano, si riserba ad aver in considerazione gli Uffiziali medesimi per un aumento di soldo, che sia proporzionato alle loro fatiche, ed al miglior uopo di tale istituzione.

Tutto ciò il Supremo Consiglio delle Finanze partecipa a V.S. Ill. d' ordine di S. M. per la sua intelligenza, e di chi convenga, e perchè ne disponga l' adempimento. *Palazzo 29. Settembre 1786. Ferdinando Corradini. Signor D. Filippo Mazzocchi.*

Die 29. Sept. 1786. Ferdinando Corradini.

PRAMMATICA VII.

Eodem Rege. Instructiones quorumcumque Archivi Officialium superius pollicitae, in quibus quemadmodum illi in suo quisque officio continere se prorsus debent, nonnisi caute statuitur.

SOtto il Capo VI. della Real Costituzione per la erezione di un pubblico generale Archivio, ov' abbia a seguire il registro così de' contratti, ed altre scritture inducenti ipoteca, ed azione Reale, che delli decreti, e sentenze di Magistrati, in forza de' quali si deferisca, o si tolga eredità, e possesso di beni, azioni, e dritti qualsivogliano, fu accennato di doversi per gli Ufficiali addetti al riferito Archivio formare le opportune Istruzioni, che autorizzate sovranamente dalla Maestà del Re Nostro Signore, venissero poi alli medesimi comunicate, onde ciascuno di essi non mancasse di adempiere al proprio rispettivo incarico. Perciò essendosi con Real Carta de' 29. dello scorso Settembre eletti i cennati Ufficiali, e colla stessa Real Carta trovandosi anche ordinato di dovere l'Archivio suddetto incominciare dal dì primo del prossimo entrante mese di Novembre, con essersene promulgata con particolar' Editto la notificazione: si sono altresì formate le infrascritte Istruzioni, che per ora si credono sufficienti all' incaminamento dell' Opera, giacchè nel progresso della medesima non si mancherà di soggiungere (sempre colla sovrana intelligenza, ed approvazione) quanto si conoscerà necessario, e confacente alla più spedita, e regolare condotta dell' Opera istessa.

Gli Ufficiali, che si sono creduti sufficienti pe'l pubblico generale Archivio, sono cioè
L' Archivario,
Il Pro-Archivario,
Il Tesoriere,
Il Razionale,
Dieci Ufficiali per lo Registro delle Scritture,
Due Ufficiali per la Pandetta,
Un Ufficiale Conservatore,
Quattro Ajutanti,
Ed oltre a' suddetti Ufficiali
Un Portiere, ed
Un Barandiere.

ARCHIVARIO.

IL pubblico generale Archivio sarà aperto in tutt' i giorni dell' anno (eccetto le Domeniche, e le Feste di precetto) per tre ore la mattina, e due il dopo pranzo, giusta l' Orario da formarsi proporzionatamente a' diversi tempi dell' anno, che sarà comune a tutti gl' Individui.

In

In tutt' i detti giorni dovrà l' Archivario intervenire nell' Ufficio; invigilare a tutto ciò, che concerne la buona condotta dell' Opera; dare tutte quelle disposizioni, che crederà convenienti, ed opportune, e che gli altri Ufficiali dovranno eseguire.

Trattandosi però di cosa, che richiegga superior providenza, dovrà l' Archivario farne rapporto al Ministro Delegato, dal quale, inteso l' Ispettor Fiscale, si daranno gli ordini, che saranno del caso.

Le scritture da registrarsi nell' Archivio dovran portarsi a dirittura in mano dell' Archivario. Egli ci segnerà il diritto di un tarì, o di un carlino, da introitarsi dal Tesoriere, notando anche un tal diritto in un Libretto, che terrà presso di se col titolo: Libro de' diritti di registro. *Passata indi la scrittura medesima al Tesoriere, e da costui introitatosi il diritto, e presane la ragione dal Razionale, tornerà la scrittura all' Archivario, il quale metterà il bollo, e la sua firma sulla copia del riassunto del Notajo, se si tratta di stromento, o sulla polizza, o lettera di cambio originale, o sull' original decreto, o sentenza, se di queste si tratti. Ed intanto farà passare la scrittura rimasta in Archivio agli Ufficiali Registratori per registrarla ne' loro Libri.*

Per le notizie, che si richiederanno dall' Archivio, dovrà anche farsi capo dall' Archivario, il quale, facendo notar la richiesta in altro Libro, che terrà presso di se col titolo di Notizie, e Fedi, *ci segnerà il diritto da introitarsi, e questo tal libro passerà al Tesoriere, il quale ne introiterà il diritto, prendendone anche la ragione il Razionale: dopo di che passerà il libro medesimo alla Pandetta per farsi la diligenza, e darsi la notizia, o la Fede, che dovrà notarsi nel Libro istesso incontro alla richiesta.*

In fine di ciascuna settimana dovrà l' Archivario esigere dal Razionale un Certificato dell' introito fatto nel corso di quella settimana giorno per giorno: ed in ogni principio di settimana dovrà farsi esibire dal Tesoriere la Madre Fede, per vedere se siavisi introitata la summa contenuta nel Certificato della settimana precedente.

La detta Madre Fede dovrà essere in testa della Regia Corte, a disposizione del Regio Consigliere delle Finanze Sig. D. Filippo Mazzocchi, conto del generale Archivio.

Terminata l' ora dell' Archivio, avrà egli la cura, che l' Ufficiale Conservatore unisca tutte le Scritture registrate, e fattone esatto riscontro, le riponga in un fodero a ciò espressamente destinato, ove dovranno custodirsi fino a tanto, che possa formarsene un volume; da conservarsi poi nella maniera prescritta nella Costituzione.

Finalmente sarà anche cura dell' Archivario di provvedere tutto ciò, che possa occorrere per l' Archivio sino alla summa di carlini venti. In ogni fine di mese dovrà formar nota di tali spese, e questa veduta dall' Ispettore, e Promotor Fiscale, dovrà portarsi dal Razionale al Ministro Delegato, il quale ordinerà di farsi la polizza, come si dirà a suo luogo.

PROARCHIVARIO.

Dovrà similmente il Pro-Archivario intervenire mattina e giorno nell' Archivio; e mancando per giusto, e legittimo impedimento d' intervenire l' Archivario, supplirà egli le di lui veci, adempiendo in tutte le parti le funzioni dette di sopra.

Sarà poi sua cura d' invigilare alla distribuzione delle Scritture da registrarsi, affinchè ogni Ufficiale del Regi-

gistro ne abbia uguale, e corrispondente porzione, e sia ugualmente ripartito il peso del registro.

Invigilerà benanche, che tutte le carte, dopo registrate, e messe in Pandetta, passino in mano del Conservatore, e questi ne formi, e regoli i volumi, i quali dovran conservar in Armadj chiusi, ed in quella miglior maniera, che il Promotor Fiscale, e l' Archivario crederanno opportuna: de' quali Armadj una chiave terrà l' ufficiale Conservatore, ed un' altra diversa ne terrà l' Ispettor Fiscale, giusta il prescritto nella Real Costituzione.

Avrà anche cura, che sien custoditi i generi, e gli utensilj, che accaderà provvedersi per l' Archivio; e proporrà all' Archivario tutto quello, che crederà necessario.

TESORIERE.

Dovrà egli tenere presso di se un Libro, nel quale noterà i diritti, che (giusta l' assegnazione fatta dall' Archivario sulla scrittura da registrarsi, o sulla notizia, che si ricerca) avrà egli introitato.

Esatto che avrà esso Tesoriere i rispettivi diritti, dovrà dire sulla stessa Scrittura, sulla quale erasi segnato dall' Archivario il diritto da esigersi: Si è introitato il diritto, *sottoscrivendolo colla sua mezza firma. La passerà quindi al Razionale, il quale ne prenderà la ragione, segnando anche sotto del Tesoriere:* Si è presa la ragione, *sottoscrivendosi con mezza firma ancor' esso.*

Questa Scrittura così adempita si consegnerà alla Parte, che la riporterà all' Archivario, il quale vedendo dalle dette firme di essersi esatto il diritto, e presane la ragione, metterà il bollo alla copia del riassunto del contratto, o sulla polizza, cambiale, decreto, o sentenza originale, e colla sua intera sottoscrizione la consegnerà alla Parte istessa.

Esso Tesoriere avrà l' obbligo di custodire il danaro introitato giorno per giorno; e nella fine della settimana, a veduta del certificato, che formerà il Razionale di tutto l' introitato nel corso della medesima, ne farà il pagamento corrispondente alla Regia Corte, a disposizione del Regio Consigliere del Supremo Consiglio delle Finanze Sig. D. Filippo Mazzocchi Delegato, *per mezzo di polizza notata in fede, esprimendo*, essere l' intiero importo de' diritt' introitati nel pubblico generale Archivio dal giorno . . . al giorno . . . inclusive, in conformità del certificato formatone dal magn. Razionale. *E questa polizza passerà egli in mano del Razionale medesimo; il quale avrà la cura di prenderne la ragione, e registrarla nel libro maggiore, col dippiù, che si dirà nel seguente articolo.*

RAZIONALE.

Sarà suo peso regere il libro, in cui abbiano a registrarsi tutti gl' introiti giornalieri incontro al Tesoriere, spiegando la qualità delle Scritture, e 'l Notajo, che le abbia stipulate, e legalizzate; e trattandosi di sentenza, o decreto, lo Scrivano, presso i cui atti siesi profferita, o interposto; e dovrà anche formare il libro maggiore di tutti gli introiti dell' Archivio, che si faranno con polizza notata in fede del Tesoriere, e di tutti gli esiti de' pesi, e spese, che si faranno con ordine del Ministro Delegato, e con polizza, e mandati al Banco.

Quando si sarà introitato dal Tesoriere il diritto di qualunque Scrittura, che venga a registrarsi, o di notizia, e fede, che venga richiesta, dovrà egli pron-

prenderne la ragione nel modo detto di sopra, e quindi tornerà la Scrittura medesima all' Archivario, come si è detto al suo luogo.

In fine di ogni settimana dovrà dare all' Archivario il certificato dell' introito seguito nel corso di detta settimana, confrontandolo co' squarci dell' Archivario, del Tesoriere, e col suo proprio libro.

Dovrà egli in fine di ciascun mese proporre al Ministro Delegato le note di spese, che si faranno nell' Archivio, e dovrà stenderci sotto l' ordine: Si faccia polizza, *che dovrà firmarsi dal Delegato, e quindi stendere la polizza corrispondente, che dovrà similmente sottoscriversi dal Delegato.*

Dovrà in ogni fine di mese formar il mandato degli Ufficiali, e caricarlo al Banco, affinchè ciascuno di detti Ufficiali possa andarsi ad esigere la sua provisione.

In fine di ogni anno dovrà fare lo spoglio di tutto l' introitato, ed esatto, facendo tutt' i confronti co' squarci dell' Archivario, e del Tesoriere, per vedere, se vada bene la scrittura; e trovandosi tutto a dovere, se ne spedirà la Declaratoria, che verrà autorizzata dal Delegato, e validata col Real Suggello.

UFFICIALI REGISTRATORI.

Ciascuno di detti Ufficiali, li quali saranno al numero di dieci, avrà il suo Libro, nel quale dovrà notare per extensum, et de verbo ad verbum *il riassunto, che, giusta la Real Costituzione pubblicata sotto il dì 2. Agosto corrente anno, debbono i Notaj di questa Capitale, suoi Borghi, Distretti, e Casali, formare, e distendere sulla prima pagina della copia estratta del contratto, che porteranno essi a registrare. E tal registro dovrà farsi da essi senza ordine di alfabeto, ma siccome vengono loro distribuite in quella giornata le scritture da registrarsi, una dopo dell' altra.*

Così ancora per extensum, et de verbo ad verbum *dovranno registrare i decreti, e sentenze de' Tribunali, e Magistrati, che, giusta la stessa Real Costituzione, dovran registrarsi nell' anzidetto generale Archivio.*

E riguardo alle polizze trino teste *notate, ed alle lettere di cambio, eccedenti la summa di ducati 300., delle quali anche dovrà portarsi copia estratta in Archivio, dovranno gli Ufficiali suddetti registrarle in riassunto, cioè* Polizza di . . . . a beneficio di . . . . contra . . . . (*se sarà uno il debitore, o esprimendo i nomi di tutti coloro, che venghin' obbligati*) del dì . . . . per Notar . . .; *e per le Cambiali* : Lettere di cambio di . . . a beneficio di . . . in ducati . . . del dì . . . autenticata dal Notar . . . *e se la lettera di cambio sia sottoscritta da più persone, si dovrà ugualmente esprimere.*

Ognuno di detti Ufficiali, registrata che avrà qualunque scrittura, dovrà notarci sotto, Registrata, *coll' additazione delle lettere del libro, e numero, e ci porrà la sua mezza firma.*

UFFICIALI DELLA PANDETTA.

Registrate che saranno nel modo suddetto le rispettive scritture, dovran passare in mano alli due Ufficiali della Pandetta, i quali, distribuendosele tra loro, dovranno quelle attentamente riflettere, ed osservare, rilevando dalle medesime, chi sia il creditore, e chi il debitore; quali le persone, che faccino acquisto, quali quelle, che alienino; quali le persone, che in qualunque maniera si obbligano, o in qualunque

que modo accedano all' obbligazione: e quali quelle, a di cui beneficio siesi l' obbligazione contratta: quali finalmente le persone, a di cui favore o in forza d' istrumento, o di qualunque altra scrittura, o per effetto di sentenza, o di decreto, siesi trasferito, o tolto dominio di roba, e possesso di beni, costituita ipoteca, fatta aggiudicazione, deferita eredità ec., e dopo aver essi tutto ciò osservato, dovranno a ciascuna di dette persone aprire nella Pandetta il proprio foglio, coll' addizione (in una, o due parole) della qualità del contratto, come mutuo, vendita, compra, donazione, cession di ragioni ec.; *o di qualunque effetto di sentenza, e decreto, come* preambolo, spettanza, eredità, possesso, aggiudicazione, intestazione, disvincolo ec.; *e coll' additazione benanche del libro, che sarà designato per la sua lettera, e del numero sotto del qual' è stata registrata la corrispondente scrittura.*

UFFICIALE CONSERVATORE.

Sarà sua cura il riceversi dagli Ufficiali della Pandetta tutte le scritture già passate nella medesima, e metterle in ordine secondo le giornate della registrazione, per conservarsi nella maniera prescritta nell' articolo dell' Archivario; e quando le dette scritture sien giunte a formar il pieno di un comodo, e maneggiabil volume, le farà legare nell' Archivio istesso con coverta di carta pergamena, ed indorso a caratteri visibili si noterà il tempo preciso, che contiene ciascun volume.

Questi tali volumi dovran custodirsi in Armadj chiusi con due chiavi differenti, una delle quali si terrà dal detto Ufficiale, e l' altra dall' Ispettore, e Promotor Fiscale, giusta la suddetta Real Costituzione.

UFFICIALI SUBALTERNI, o sieno AJUTANTI.

Saranno essi impiegati dall' Archivario per mettere il bollo alle scritture, per assistere allo Squarcio del Tesoriere, e del Razionale, e per supplire alla mancanza di alcuno degli Ufficiali Registratori, qualora accada, che alcuno di essi per legittimo impedimento non intervenghi nell' Archivio.

PORTIERE.

Dovrà egli in ogni giornata di Archivio portarsi in casa dell' Archivario, o Pro-Archivario a prendersi le chiavi, e prima dell' ora stabilita secondo le varie stagioni, aprire l' Archivio suddetto, farlo pulire dal Barandiere, attendere, che venghino gli Ufficiali, vedere, se ad alcuno di essi bisogni inchiostro, o penna, ed eseguire tutto ciò, che coerentemente ad esso Archivio gli venga imposto dal Promotor Fiscale, dall' Archivario, e Pro-Archivario, e Tesoriere, e Razionale.

In tutt' i giorni, che non si tiene Archivio, dovrà inevitabilmente portarsi la mattina in casa del Ministro Delegato, per sapere, se abbia alcun ordine da dargli.

BARANDIERE.

Dovrà trovarsi unitamente col Portiere all' apertura dell' Archivio, pulire tutto, spazzare le stanze, vedere tutto ciò, che occorra agli Ufficiali, ed eseguire quanto gli venga da essi ordinato pel disimpegno della propria obbligazione.

Quali soprascritte Istruzioni essendosi umiliate alla Maestà dell' Augusto Nostro Sovrano, sono state appro-

provate, ed autorizzate col seguente Real Dispaccio.

Rescriptum Regis, quo instructiones superius positae ratae habentur.

Per lo stabilimento di un pubblico generale Archivio in questa Capitale, in cui vengono registrate tutte le scritture producenti azioni reale, ed ipotecaria, dopo la Real Costituzione de' 30. del passato Luglio, in cui fu tutto distintamente spiegato, rimaneva, che gli Officiali di esso Archivio, che trovansi già eletti con Real carta de' 29. del prossimo scorso Settembre avessero una norma certa di ciascuna delle loro operazioni. A ciò dunque S. M. si è compiaciuta di supplire, approvando le annesse Istruzioni, dalle quali apprendendo ciascheduno Individuo gli obblighi del suo particolar impiego, deriverà tutto l'ordine, e la buona disciplina dell'Opera generale. Ed il Supremo Consiglio delle Reali Finanze nel Real nome lo previene a V. S. Ill. per la sua intelligenza, e regola. Palazzo 20. Ottobre 1786. Ferdinando Corradini. Sig. D. Filippo Mazzocchi.

Quindi per osservanza de' cennati Reali Ordini, prescriviamo, e comandiamo a tutti, e singoli Ufficiali maggiori, e minori di esso pubblico generale Archivio, presenti, e futuri, che debbano, ciascuno per la parte, che gli tocca, eseguire quanto nella citata real Costituzione, e nelle soprainserte Istruzioni prescrivesi, sotto pena della perdita dell'impiego irremisibilmente, e della Reale indignazione, ed altre pene ad arbitrio. Ed affinchè niuno possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che ciascuno di essi debba ricevere dalle nostre mani un esemplare della Real Costituzione, e delle presenti Istruzioni, e prometterne avanti di noi l'osservanza. *Napoli 27. Ottobre 1786. Filippo Mazzocchi.*

Die 27. Oct. 1786 Filippo Mazzocchi.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA VIII.

Comanda il Re, che la Real Camera di Santa Chiara imponga a tutti gli Attitanti di essa di aggiugnere nella decretazione degli Assensi dotali, che in forza della Costituzione debbonsi registrare nel pubblico generale Archivio: *et registretur in publico generali Archivo.* Il Supremo Consiglio di Azienda di Real ordine lo previene a V. S. Illustrissima per l'adempimento. *Palazzo 16. Novembre 1786. Ferdinando Corradini. Signor Marchese Cito.*

Assensus super dotalibus bonis expediti in generali etiam Archivo describendi.

Die 16. Nov. 1786. Ferdinando Corradini.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA IX.

Ha S. M. ordinato, che tutti i Notaj di Napoli, e suoi Borghi, e Casali debbano portare nel pubblico generale Archivio le notizie de' Testamenti, e Codicilli, che da essi conservansi da anni dieci a questa parte, per registrarsi in esso generale Archivio. E quindi vuole la M. S., che in ogni spedizione di Preambolo debba la G. C. della Vicaria indistintamente richiedere dall' Archivio la Fede di esservi, o nò Testamenti, e Codicilli della persona, di cui si domandi il Preambolo. Ne previene di Real'ordine V. S. Illustrissima il Supremo Consiglio delle Finanze per l'adempimento. *Palazzo 5. Dicembre 1786. Ferdinando Corradini. Signor Marchese Cito.*

Testamenta, aut Codicillos, quae decem abhinc annis solemniter initia custodiunt Archivo denunciare Notarii tenentur, ne quae in M. C. V. praeambulis expediendis fraus fiat.

Die 5. Dec. 1786. Ferdinando Corradini.

PRAM-

PRAMMATICA X.

Eodem Rege.

Considerando, che il buon' ordine, la regolarità, e l' esattezza, contribuisca sommamente al progresso di ogni qualunque stabilimento, e che tutto ciò venga massimamente richiesto nell' opera del pubblico generale Archivio eretto in questa Dominante dalla paterna provvidissima cura del nostro Augusto Sovrano; abbiamo creduto proprio, e convenevole, il formare le seguenti determinazioni da osservarsi esattamente da tutti gli Ufficiali presenti, e futuri del detto generale Archivio, e da non controvenirvisi per qualunque scusa, o pretesto, sotto pena della Reale indignazione, della perdita dell' ufficio, ed altre pene ad arbitrio.

Quid ma quisque officialium munera obeuntes praestare teneantur, quo eadem sibi demandata diligenter absolvere queant.

I. Tutti gli Ufficiali del detto generale Archivio nel tempo dell' esercizio del proprio rispettivo impiego debbano osservare la maggior serietà, compostezza, e decenza, attendendo al disimpegno della loro incumbenza con quella proprietà, che conviene, e col dovuto riguardo tra di loro: senza mancare a quella subordinazione, che nasce dalla Legge, e dalle Istruzioni: senza mai partirsi dalla stanza, dal luogo, e dall' incumbenza, cui sono addetti, se pure non sia per positiva necessità, e per ragione della stessa loro incumbenza; e senza venire ad altercazioni, ed uscire, nè anche per ischerzo, da' termini della più misurata urbanità.

Certum tempus constituitur, quo aut se in Archivum conferre Ufficiales tenentur, aut ab eodem exire, ne suo deesse officio possunt.

II. Debba ciascuno Ufficiale portarsi nell' Archivio all' ora stabilita, la mattina, e 'l dopo pranzo, e non uscir dall' Archivio, se non quando l' Archivario avrà fatto sentire d' esser finita l' ora:

Il Portiere, e 'l Barandiere dovranno portarsi nell' Archivio almeno mezz' ora prima, per potere aprire, polire, ed accomodare ciò, che occorre, giusta le Istruzioni.

Ne quis unquam officialium Archivo desit.

III. Non possa alcun' Ufficiale mancar d' intervenire all' Archivio, se pure ciò non avvenga per positiva necessità, la quale debba farsi costare; altrimenti dopo la seconda mancanza, se ne farà rappresentanza alla M. S., per prendersi col suo sovrano oracolo, gli espedienti, che convengono.

Interdictum Officialibus Pandectae libros expendere vel uno *Archivario* excepto.

IV. Non sia lecito ad alcuno Ufficiale andare ad osservare i libri della Pandetta; ma nel caso di doversi appurare qualche notizia, debba ciò farsi privativamente dalli soli due Ufficiali addetti alla medesima. Solamente sarà lecito all' Archivario coll' intervento dell' Ispettor Fiscale, osservare di tanto in tanto, e sempre si creda necessario, i libri della Pandetta, ed anche quelli del registro, per vedere in qual maniera sieno condotti.

V. Molto meno sarà permesso a persone non addette all' Archivio, il leggere sulli libri del medesimo.

Ex Archivo nonnisi unam instrumentorum contractuum, decretorum, ac sententiarum notionem habere quis potest: praeterea nihil.

VI. In conformità della Legge, e delle Istruzioni, non potranno le Parti pretendere dall' Archivio altro, che la notizia della data de' contratti, e del Notaro, che li abbia stipulati, ovvero la fede di tale notizia: e così anche rapporto alli decreti, e sentenze: senza neppure potersi pretendere copia del riassunto, che accompagna il contratto, o altra qualsivoglia scrittura, e che in conformità della Legge, e delle istruzioni deve passar nel registro.

Omnes ii' contractus in publicas Archivi tabulas ad literam, non per compendiorum notam describendi.

VII. Il riassunto di qualunque scrittura, o contratto, dovrà dall' Ufficiale registratore, cui toccherà per giro, registrarsi *ad litteram*: nè sarà lecito ad alcuno di accorciarlo, o cambiarci menoma cosa. Potrà bensi

a l' Archivario, e 'l Proarchivario, quando vedesse un riassunto non fatto a dovere, o diffuso oltre la necessità, restituirlo al Notaro, ad oggetto, che lo rifaccia, con metterci quello soltanto è essenziale, cioè i nomi e cognomi de' principali contraenti, e di coloro, che in qualunque maniera accedono all' obbligazione, col nome benanche del padre di ciascuno d' essi, e della patria, per togliersi ogni equivoco ne' nomi e cognomi, che possono incontrarsi: ed oltre a ciò la natura, e qualità del contratto, e la specificazione de' fondi specialmente ipotecati.

Ne quis officialium e Notariorum, aut Scribarum manu scripturam aliquam recipiat, nec alios in Archivum inducat, praeter personas a Rege deputatas.

VIII. Non sia lecito ad alcuno Ufficiale di prendere scrittura dalle mani de' Notari, o Scrivani, per portarle essi nell' Archivio, all' oggetto di farne seguire la registrazione: ma quelle debbano portarsi, o mandarsi dagli stessi Notari, o Scrivani.

IX. E finalmente non sia lecito ad alcuno d' introdurre sotto qualunque pretesto altre persone nell' Archivio, fuori di quelle, che vi si trovano destinate da S. M.

Ed affinchè siano noti a tutti, ed a ciascuno, li sopradetti stabilimenti, ed ognuno per la sua parte li esegua puntualmente, abbiamo voluto, che si ponessero in istampa, e se ne affiggessero gli esemplari nelle stanze del detto pubblico generale Archivio. *Napoli il dì* 10. *Gennajo 1787. Filippo Mazzocchi.*

Die 10. Jan. 1787. Filippo Mazzocchi.

PRAMMATICA XI.

Conservatoris officium ex Archivo sublatum, adjectusque Pandectae officialibus D. Cajetanus Rocci, in cujus locum D. Caspar Salvietti sublegitur.

Siccome dopo incaminata l' opera del pubblico generale Archivio si è conosciuto superfluo l' ufficio di Conservatore; così si è veduto, che per la Pandetta non bastano i due soli Ufficiali alla medesima addetti. Quindi si è servito il Re risolvere, e comandare, che ai due Ufficiali della Pandetta si aggiunga D. Gaetano Rocci uno degli Ufficiali del Registro, e che nel luogo di Rocci subentri D. Gaspare Salvietti, a cui al primo dell' entrante mese di Febbrajo debba correre il soldo di ducati 15. al mese in vece de' ducati 12. assegnatigli come Ufficiale Conservatore, con rimanere così questo ufficio di Conservatore soppresso, dovendo le carte, che si portano a registrare in Archivio, prima di ligarsi in volumi, rimanere presso l' Archivario, e dopo formati i volumi, giusta il prescritto nella Legge, riporsi in Armadj chiusi con due chiavi diverse; una delle quali si terrà dallo stesso Archivario, e l' altra dall' Ispettore e Promotor Fiscale dell' Archivio. Il Supremo Consiglio delle Finanze lo significa di Real ordine a V. S. Illustrissima, perchè ne disponga l' adempimento. *Palazzo 29. Gennajo 1787. Ferdinando Corradini. Signor D. Filippo Mazzocchi.*

Die 29. Jan. 1787. Ferdinando Corradini.

PRAMMATICA XII.

Si contingat, aliquem ex Archivi tabulis fidem quaerere de testamentis illius, de cujus forsan hereditate agitur, debet unus e Pandectae Officialibus per turnum deputatus non descriptionem modo notitiarum, sed ipsam quoque Pandectam diligenter expendere, ac nomen scribae, qui illam petierit, scripto etiam consignare.

Trovandosi ordinato nella Real Costituzione del pubblico generale Archivio, che la G. C. della Vicaria non possa spedire verun decreto di preambolo senz' aver presente l' attestato dell' Archivario, o di non esservi notizia di alcun testamento di colui, di cui si cerca la successione, o di que' testamenti, e codicilli, di cui trovansi registrate le notizie, li quali attestati dovessero servir di regola ad essa G. C. per la spedizion de' decreti di preambolo: si credette opportuno di tenere un particolar registro delle notizie de' testamenti, senz' aprirci foglio nella Pandetta generale, anche perchè molti testamenti possono rimaner inutili per nuove dis-

disposizioni, che faccino le persone medesime, e passarsi essenzialmente nella Pandetta li testamenti e codicilli aperti e pubblicati, o che vengono in Archivio colli decreti di preambolo interposti in forza delli medesimi. Potendo però trovarsi de' testamenti, e codicilli non solamente sul detto particolar registro delle notizie, ma anche sulla Pandetta, è necessario (per l'accerto delle fedi, e degli attestati, che per esecuzione della legge vengono richiesti dalla G. C.) farsi la più esatta diligenza nommeno sopra del detto particolar registro delle notizie, che sopra la Pandetta generale, nè darsi fuora alcun attestato affermativo, o negativo senza precedervi la cennata doppia diligenza, che dovrà farsi colla maggiore oculatezza da uno degli Ufficiali della Pandetta, e non già per mezzo degli Ajutanti, come si è praticato fin'ora. Si stabilisce dunque per punto fisso, ed inalterabile, che quando venga richiesto attestato di esservi, o no, testamenti di taluna persona, debba uno degli Ufficiali della Pandetta *per turnum* osservare diligentemente nommeno il detto registro delle notizie, che la Pandetta; ed in seguito della notata, che esso Ufficiale della Pandetta farà sulla richiesta di darsi fede affermativa, o negativa, si darà fuora dall'Archivario il corrispondente attestato, con lasciarsi notato sul libro delle richieste anche il nome dello Scrivano, che ha domandato il documento suddetto; riserbandoci di dare su tale assunto ogni altro provvedimento, che si stimerà necessario. Il presente appuntamento si conservi dall'Ispettor Fiscale, e se ne ritenga copia l'Archivario. *Napoli 28. Luglio 1787. Filippo Mazzocchi. Concorda coll' originale restituito al Signor Promotor Fiscale del generale Archivio D. Pasquale Martinez a 30. Luglio 1787. Antonio Galise.*

Die 18. Julii 1787. Filippo Mazzocchi.

PRAMMATICA XIII.

Eodem Rege. Haudquaquam permissum in Archivi tabulas referre contractuum exemplaria, in quibus ea verba sint: *mihi exhibita, et exhibenti restituta.*

NOn si ammettano nel generale Archivio copie estratte col *mihi exhibita, et exhibenti restituta*; essendo obbligo del Notajo, che ha stipulata la scrittura, di portarla a registrare in Archivio colla estratta sua propria, e col riassunto chiaro e distinto, e nel quale venga espresso segnatamente il nome, cognome, padre, e padria de' contraenti, la natura, e qualità del contratto, le speciali ipoteche, ed ogn' altra essenziale circostanza, siccome sta espresso nella legge, ed avvertito nelle Istruzioni, che debbono inviolabilmente osservarsi.

Constitutae jurium indicationi, ac superius positae in prag. quinta per praesentem aliqua ex parte derogatur.

Se con qualche istromento venga unita la corrispondente cambiale, polizza, o biglietto di pubblico Mercadante, o che queste tali scritture sieno inserite nel corpo dell'istromento, o che sieno trascritte appresso all'istromento medesimo, come seguela di esso, si esigerà un solo diritto. Ma se la parte voglia, oltre l'istromento, registrata particolarmente anche la cambiale, la polizza, o'l biglietto col riscontro della registrazione; in questo caso si dovran pagare tanti diritti di rigistro, quanti sono i riscontri, e documenti bollari, che si vogliono, non ostante che si tratti dello stesso debito; essendo giusto, che quando la parte per sua maggior cautela voglia registrata separatamente, e passata in Pandetta ciascuna di dette carte, ed esigerne dall'Archivio il particolar riscontro bollato, soggiaccia al pagamento di tanti diritti, quante sono le cennate carte. Così anche pe' notamenti, qualo-

lora questi si portino in Archivio sotto la copia dell' istromento, o del testamento, cui si appartengono, si pagherà un solo diritto. Ma se venghino separati, onde debba farsene particolar rigistro, e darsene fuora particolar riscontro bollato, si pagherà il diritto per ciascuno de' separati notamenti. Così finalmente per l' istromenti, che si stipulano in Napoli, suoi borghi, distretti, e casali per mezzo di Procuratori, Messi, ed Internunzj, o da una delle Parti interessate colla promessa della ratifica de' principali, o altro interessato dimorante *in partibus*: venendo tal' istrumento in Archivio tra 'l termine prescritto dalla legge colla fede della ratifica, purchè questa sia *de verbo ad verbum*, e senza la menoma moderazione, alterazione, dichiarazione, o riserba (locchè debba specificatamente esprimersi nella fede), si pagherà un solo diritto. Che se mai nella ratifica vi sia moderazione, alterazione, dichiarazione, e riserba qualunque, in tal caso si dovrà portar in Archivio l' intera copia della ratifica, e pagarsi nuovo diritto. Ferma restando la legge per gli assensi dotali, li quali sebbene faccino parte dell' istromento principale, e sieno inseriti nel medesimo, pure si esige doppio diritto, perchè se ne dà separatamente riscontro, e si registra in Pandetta nommeno l' istromento, che l' assenso, ad oggetto di aversi scienza e notizia non solo del debito del marito, ma anche di quello, che contrae la moglie sulle sue doti: e ciò per regola de' contratti successivi. Il presente foglio di appuntamenti resti in mano dell' Ispettor Fiscale, e l' Archivario se ne ritenga copia, ed invigili per l' osservanza. *Napoli* 11. *Agosto* 1787. *Filippo Mazzocchi*.

Die 11. Aug. 1787. Filippo Mazzocchi.

PRAMMATICA XIV.

Eodem Rege. Occurritur Scribarü fraudibus, qui cum alteram ex Archivo de alicujus testamento fidem quaesierint, et alteram quandoque petere audent, qua cui damnü afferre valeant.

E' Accaduto nel pubblico generale Archivio il caso di richiedersi da qualche Scrivano in Vicaria la notizia di alcun testamento, mentre la stessa notizia erasi prima richiesta da altro Scrivano, e se n' era data fuori la fede. Ciò induce forse sospetto, che, essendosi presso gli atti del primo Scrivano incontrato qualche ostacolo, si cerchi di fuggirlo col disporre diversamente le carte innanzi ad altro Giudice, e presso altro Scrivano. Quindi all' oggetto di non recarsi menomo pregiudizio alla giustizia, ed alla parte interessata, si è appuntato, che nel libro, donde si rileva la notizia, dalla quale si dà fuori la fede, si apponga una marca, dinotante essersene cacciata fede, affinchè venendo nuova richiesta della stessa notizia, e volendosene documento, possa vedersi nel libro delle richieste, a quale Scrivano siesi data precedentemente la fede, e si faccia nella seconda fede la seguente soggiunta: *Ben inteso di essersi consegnata la simile fede allo Scrivano NN.*, e la stessa soggiunta si faccia anche nel caso, che la medesima notizia si cercasse dallo stesso Scrivano, con dirsi allora: *Ben inteso di essersi consegnata simile fede allo stesso Scrivano NN., che ora richiede la presente*. E ciò tante volte, quante accaderà la medesima richiesta. L' Archivario si tenga copia del presente appuntamento, che dee conservarsi originalmente dal Promotor Fiscale, e lo comunichi agli Ufficiali della Pandetta per lo respettivo esatto adempimento. *Napoli* 20. *Gennajo* 1788. *Filippo Mazzocchi*.

Die 20. Jan. 1788. Filippo Mazzocchi.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA XV.

Nullatenus in Archivi tabulas, quaecumque Tribunalium decreta ante referri debent, quam fuerint Judicum, Consiliarii, Praesidis, actorum Mag. Scribarumque nominibus confirmata.

ESsendo pervenuto a notizia del Re, che nel pubblico generale Archivio si veggono frequentemente capitare delle copie di decreti, dalla di cui estratta non può rilevarsi con certezza lo Scrivano, presso del quale siasi il decreto interposto; sicchè dovendosi dall' Archivio la notizia del decreto, non si darà quella dello Scrivano della causa; è sembrato a S. M. che tale inconveniente meriti di essere prontamente corretto, giacchè il medesimo renderebbe elusorio uno de' principali oggetti dell'istituzione del detto generale Archivio. Quindi ora comanda, che non solo si debba continuare ad osservare con tutta la esattezza quanto fu prescritto colla Legge de' 30. di Luglio 1786. intorno alla impreteribile registrazione de' decreti, con avvertirsene di nuovo tutti li Tribunali; ma, che debba anche ordinarsi a' medesimi, che dove dagli Attitanti, e da Scrivani si portino a registrare i detti decreti in esso generale Archivio, avvertano, che le copie da lasciarvi debbano aver l'estratta nella forma più valida, che soglia praticarsi. A qual effetto vuole S. M., che dopo l' intiero tenore del decreto siano notati il Giudice, o Giudici, se si tratti di decreto di Vicaria, il Consigliere, o Presidente Commessario, se si tratti di decreti del Consiglio, o della Camera della Sommaria, ed in fine il Mastrodatti, e lo Scrivano; e che quindi segua l' estratta di esso Scrivano da lui medesimo sottoscritta, ed adempita della firma del Mastrodatti; e trattandosi di sentenza ragionata e stampata giusta la Real Costituzione se ne debba portar nell' Archivio un esemplare colla sottoscrizione del Mastrodatti, e Scrivano della causa. Comandando la M. S., che sien privati dell' officio que' Scrivani, che porteranno a registrare in Archivio le copie estratte, in cui manchino le accennate regolarità. Tal sovrana Risoluzione mi è stata partecipata dal Supremo Consiglio delle Finanze, ed io di Real Ordine là comunico al Consiglio, per mezzo di V. S. Illustrissima per l' esatto adempimento. *Palazzo 12. Giugno 1788. Carlo Demarco. Al Signor Presidente del Consiglio. Die 19. Junii 1788. Exequatur; detur copia Regiis Consiliariis, et Magistris actorum ejusdem pro observantia. Citus Praeses.*

Die 12. Junii 1788. Carlo Demarco.

BANNUM,

sive

PRAMMATICA XVI.

Eodem Rege. Ceteris, quorum supra meminimus, Archivi tabulis adscribenda *Albarana*, et Chirographa trium testium obsignatione munita.

BAndo, ordine, e comandamento, col quale si fa noto esserci pervenuto Real Dispaccio del tenore, che siegue:

„ Avendo risoluto il Re, che gli „ Albarani, e Chirografi segnati da „ tre testimonj debbano registrarsi „ nel pubblico Archivio, prima d' „ istituirsi il giudizio per la loro „ esecuzione, lo partecipa a V. S. „ Ill. nel Real nome il Consiglio di „ Finanze per l'adempimento ". *Palazzo 27. Ottobre 1789. Ferdinando Corradini. Sig. D. Michele Jorio.*

Quindi all' oggetto, che ciascuno abbia notizia della preinserta Real Determinazione, nè alcuno possa allegar causa d' ignoranza, abbiamo fatto

to il presente Bando, quale vogliamo, che si pubblichi nelle debite forme, e ne' luoghi soliti di questa Capitale, e suoi Borghi, Distretti, e Casali, affinchè ciascuno l'esegua impreteribilmente sotto pena della Reale indignazione, ed altre pene ad arbitrio. *Napoli 13. Novembre 1789. Michele de Jorio. Pasquale Fusco Attuario.*

Die 13. Nov. 1789. Michele de Jorio.

PRAMMATICA XVII.

Quomodo habendae Archivi sessiones, et conventus?

IL Re avendo trovato utilissimo quanto V. S. Illustrissima colla sua rappresentanza de' 20. Aprile prossimo scorso ha proposto qual Delegato del pubblico generale Archivio così per le sessioni da tenersi alla di lei presenza coll' intervento dell' Ispettore, e Promotor Fiscale, e de' menzionati uffiziali dello stesso Archivio, ed appuntamenti, e registri da farsi, come destinarsi per Segretario il Razionale dell' Archivio medesimo D. Gaetano Sances coll' assegnamento però di 30. carlini il mese, ha risoluto, che ella lo metta in esecuzione. Ed il Supremo Consiglio di Finanze nel Real Nome glielo previene per sua intelligenza, ed adempimento. *Palazzo 11. Maggio 1789. Ferdinando Corradini. Signor D. Michele de Jorio.*

Die 11 Maii 1789. Ferdinando Corradini.

Albarana, et chirographa trium testium obsignatione munita in archivo registrentur. Concordat cum prag. 16. hujus tit., quam vide.

Essendosi già ordinato, come ha proposto V. S. Illustrissima con sua Rappresentanza de' 5. del corrente, alli Tribunali, e Magistrati di questa Capitale, che per l' esatto adempimento della Risoluzione presa dal Re, di doversi gli albarani, e chirografi, segnati da tre Testimonj, registrare nel pubblico Archivio, pria d' istituirsi il giudizio, per la loro esecuzione, la comunichino a' rispettivi subalterni, acciò costoro sotto pena della privazione dell' ufficio non ricevano tali Scritture, se non siano corredate dal documento di essere state registrate nel detto pubblico Archivio. Il Supremo Consiglio di Finanze nel Real nome glielo previene per sua intelligenza. *Palazzo 30. Gennaro 1790. Ferdinando Corradini. Signor D. Michele de Jorio.*

Die 30. Jan. 1790 Ferdinando Corradini.

In decretis, et sententiis Tribunalium hujus Civitatis, ejusque Casalium, a quibus actiones reales, aut hypothecariae promanant, pro clausula *registretur in publico generali Archivio*, apponatur ea, verum non exequatur, nisi sequuta prius *registratione in publico generali Archivio*.

E' pervenuto a notizia del Re, che non ostante i replicati ordini per la registrazione nel Pubblico Generale Archivio di tutti li decreti, e sentenze de' Tribunali, e Corti di questa Capitale, suoi Borghi, Distretti, e Casali, che partoriscano azione Reale, o ipotecaria sopra qualsivogliano beni, e che trasferiscono da uni in altri il possesso de' Fondi, de' Capitali, delle rendite, e di qualunque dritto, e ragione, non si appone in molti decreti di tal natura la clausola di *registretur in publico generali Archivio*, e quel che è più, anche i decreti, a cui dal Giudice si è apposta la detta clausola, o non si portano affatto a registrare dai Scrivani, o se ne dilata per lungo tempo la registrazione, affinchè fosse stato pagato ad essi dalle Parti il loro accesso, ed il dritto di registro. Or siccome questa sola dilazione, oltre alla inosservanza della legge, è di gran pregiudizio alle Parti, le quali vengono defraudate delle notizie, e che loro occorrono, ed è ancora di sommo pregiudizio all' Archivio, che deve cacciar fuori la fede negativa di un Preambolo, di un Decreto di spettanza, di un *Expedis*, mentre esistono tutti questi decreti, ed è scorso il tempo, in cui avrebbero dovuto registrarsi, così S. M. per ovviare a un tale dissordine, e mettere nella piena osservanza anche la provvidissima sua legge sul punto della registrazione de' decreti, senza che si renda elusoria per la malizia, e per la oscitanza de' Subalterni, ha de-

determinato ; e vuole assolutamente, che da oggi innanzi in tutti li decreti, e sentenze de' Tribunali, e Corti della Capitale, Distretti, e Casali, che partoriscono azione Reale, o ipotecaria, e trasferiscono possesso di Capitali, Fondi, Rendite, e di qualunque dritto, e ragione, in vece del semplice *registretur in publico generali Archivo*, si apponga la clausola, *verum non exequatur, nisi sequuta prius registratione in publico generali Archivo*. E che la pena allo Scrivano, il quale ardisse di passare avanti a dar copia di un decreto, di cui non sia seguita la registrazione, sia quella della privazione d' ufficio, e di altre ad arbitrio di S. M. Nel Real nome il Supremo Consiglio delle Finanze lo previene a V. S. Illustrissima, acciò il Magistrato di Commercio per la sua parte ne disponga l' esatto adempimento. *Palazzo 17. Novembre 1790. Ferdinando Corradini. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 17. Nov. 1790. Ferdinando Corradini.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XVIII.

Eodem Rege. Ut stipulationes, testamenta, et quae scripturae apud acta sunt registrandae vere registrentur, jubentur Notarios nec exemplum, nec fidem tradere, nisi registratione sequuta, atque scripto testari. Scriptura alias nullius est roboris, et Notarius poenas luet.

IL Delegato del pubblico Generale Archivio Consigliere de Jorio ha rappresentato, che il Notar D. Antonio de Santis avendo nella fine di Agosto prossimo scorso stipolati due Istrumenti del Dottor Fisico D. Bruno Chimirri, uno di compra di certo pezzo di territorio nelle pertinenze di Angri, coll' atto del possesso, e l' altro di compra d' annue entrate; senza portarli a registrare nel detto Generale Archivio dentro il termine di due mesi, prescritto nella Real Costituzione de' 30. di Luglio 1786., ve li portò poi a registrare nel dì 12. del caduto mese di Novembre in vigor del decreto dello stesso Delegato, da cui a tal effetto ne fece ricorso il Chimirri. Or sebbene colla Legge anzidetta trovasi stabilito, che non adempiendosi alla registrazione in capo ai due mesi, il contratto prenda la sua validità non già dal giorno delle stipola, ma da quello della registrazione; tuttavolta S. M. nella considerazione, ch' esso Chimirri ha fatto il suo dovere, e non è mancato da lui, onde seguisse la registrazione delle indicate sue scritture, ha dichiarato, che queste debban prendere il loro vigore dal dì della rispettiva stipola, non ostantechè pochi giorni dopo essere scorsi i due mesi si fossero registrate in Archivio. Ma affinchè in avvenire si rimuova il contumace abuso de' Notaj di questa Capitale, e del Distretto, e Casali, che in contravvenzione della sopraccennata Real Costituzione non portano a registrare dentro il prefisso termine de' due mesi le scritture da essi loro stipolate, la stessa Real Costituzione venga esattamente osservata, ed il Pubblico conseguisca quel vantaggio, che n' è stato l' oggetto; la M. S. ha determinato, e vuole, che i Notaj non possano dare alla Parte la copia della scrittura stipolata, nè fede in foglio della medesima, se prima non l' abbiano portata a registrare nel Generale Archivio; e con dovere nella copia, che daran fuori, seguita la registrazione, apporre nella estratta di essere stata registrata nello stesso Generale Archivio sotto il tal giorno: senza di che la copia data alla Parte sia nulla, e non possa farsene uso in Giudizio; e colla pena, oltre alla nullità della scrittura, della sospensione di ufficio al Notajo per la prima volta, che contravvenga, e mancando ulteriormente, resti privo di ufficio el-

oltre di altre pene ad arbitrio della Maestà Sua. Nel Real Nome il Supremo Consiglio di Finanze lo partecipa a V. S. Illustrissima, acciò per la sua parte ne disponga l' adempimento: volendo altresì la M. S., che Ella dia una corrispondente mortificazione al suddetto Notajo de Santis, che ha trascurato di fare fra due mesi registrare nell' Archivio l' indicato Contratto. *Palazzo 10. Dicembre 1790. Ferdinando Corradini. Signor Marchese Cito.*

Die 10. Dec. 1790. Ferdinando Corradini.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XIX.

Eodem Rege. Notarii testamenta denuncient in biduum, et exemplum transmittant Archivo priusquam partibus tradant. Sin minus, officio arceantur.

Essendo pervenuto a notizia del Re, che non ostante di trovarsi sovranamente stabilito per punto generale, che ciascun Notajo di questa Capitale, suoi Borghi, Distretti, e Casali dovesse portare nel pubblico Generale Archivio la copia del Testamento chiuso, e sollenne tra il termine di due mesi dal giorno dell' Apertura, e de' Testamenti nuncupativi dal dì che ne avesse data la Copia all' Erede, o ad altro qualunque Interessato, pure alcuni Notaj ricusano di portarvi la detta copia, dicendo bastare di avervi nel termine, anche prescritto di due giorni, dopo sollennizzato il Testamento portata la notizia, e molti altri trascurano ancora la notizia medesima. S. M. ha dichiarato, che li Notaj suddetti sotto pena dell' irrimisibile privazione di Officio sian tenuti a portare in Archivio tra il termine di due giorni la notizia de' Testamenti, e Codicilli per la osservanza della Real Costituzione, e per l' oggetto espresso nella medesima, ed altresì che per la osservanza del Real Dispaccio de' 10. Dicembre 1790. sian ben' anche tenuti a portare in Archivio la copia intera del Testamento, Codicilli, fogli, e tutt' altro, che accompagna la Disposizione prima di darne la copia alla Parte, con dover attestare nell' estratta di esserne seguita la restituzione in Archivio nella stessa maniera, che debbasi pratticare per tutti gli altri contratti, ed il Supremo Consiglio di Finanze nel Real nome lo partecipa a V. S. Illustrissima acciò ne disponga l' adempimento. *Palazzo ventidue Giugno 1791. Ferdinando Corradini. Signor Marchese Cito. Exequatur Realis ordo, et certiorentur magnifici Notarii hujus Civitatis, et Casalium. Neapoli die 28. mensis Junii 1791. Citus Preses Viceprot.*

Die 22. Junii 1791. Ferdinando Corradini.

(*) PRAMMATICA XX.

Notarii locorum circa Urbem, qui Protonotario immediate subsunt, tenentur acta apud Archivum referre, ut ceteri Notarii Urbis.

Ferdinando IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, etc. Gran Principe Ereditario della Toscana etc. etc. D. Michele de Jorio, Consigliere del Supremo Magistrato di Commercio, e Delegato per S. R. M. del Pubblico Generale Archivio.* Con Real Carta de' 18. del corrente mese di Novembre, ha la Maestà del Re nostro Signore, che il Sommo DIO sempre feliciti, sovranamente disposto ed ordinato, che i Notari di *Pozzuoli*, *Procida*, *Ischia*, *Casamicciola d' Ischia*, *Foria d'Ischia*, *Lacco d' Ischia*, *Capri*, *Anacapri*, *Sorrento*, *Piano di Sorrento*, *Massalubrense*, *Vico Equense*, *Avella*, *Mugnano*, *Quadrelle*, *Bajano*, *Gaeta*, *Mola di Gaeta*, e *Castellone di Gaeta*, i cui Protocolli sono visitati in questa Capitale dal Vice Protonotajo del Regno, sieno d'oggi innanzi obbligati a venire a registrare tutte le loro Scritture nel Pubbli-

blico Generale Archivio eretto in questa Capitale, a norma della Real Costituzione de' 30. Luglio 1786., con formarsene l' Editto per pubblicarsi, e rendersi nota ne' mentovati Luoghi tal Sovrana Risoluzione.

Quindi per l' esatta osservanza, e puntuale adempimento della medesima si ordina, e comanda a tutti, e singoli Notari de' denotati Luoghi, che dopo la pubblicazione del presente Reale Editto, portino in questo Pubblico Generale Archivio le copie autentiche di tutti gl' Stromenti, che da essi loro verranno stipulati, col doppio reassunto delli medesimi, uno di essi nella prima pagina dello stesso Istromento, e l' altro consimile reassunto in un foglio a parte, che verrà restituito al Notaro col documento e data del Registro seguitone, e del diritto che se n'è pagato: quale documento dovrà cucirsi originalmente nel Protocollo a fronte del corrispondente Istromento, e'l tutto in conformità della sopracitata Real Costituzione, di cui si passerà a ciascheduno Notaro de' sopradetti Luoghi una copia in istampa per proprio rispettivo regolamento.

Nell' intelligenza, che tal Registrazione a tenore della Real Costituzione, dovrà seguire tra lo spazio di due mesi dal dì della stipula, sempre però, che non se ne dia copia alla Parte interessata: ma qualora se ne dovesse dar fuora, o l' intera copia, o fede in foglio *infra* il denotato termine di mesi due, in tal caso dovrà il Notaro prima di darne la copia, o la fede, portare a registrare l'Istromento nel Generale Archivio, ed esprimere nell' estratta, di esserne seguita nel medesimo la registrazione sotto il tal giorno: e ciò per esecuzione del prescritto col particolare Real Dispaccio de' 10. Dicembre 1790., di cui si passerà anche a ciascuno de' suddetti Notari una copia in istampa: sotto le pene per i Controventori comminate così nella detta Real Costituzione, che nel suddetto Real Dispaccio de' 10. Dicembre 1790.

Ed affinchè tal Sovrana Determinazione sia nota non solo a tutti, e ciascuno de' Notaj, ma alle Parti stesse, onde non possa allegarsene causa d'ignoranza: vogliamo che il presente Reale Editto si pubblichi in tutti i sopradescritti Luoghi, e torni a noi coll' atto della pubblicazione, e colla dichiarazione di ciascun Notaro de' detti Luoghi di aver ricevuto una copia del medesimo, e la copia benanche di un' esemplare della Real Costituzione de' 30. Luglio del 1786., e del Real Dispaccio de' 10. Dicembre 1790. *Dato in Napoli a 22. Novembre 1796. Michele de Jorio. Visto dall' Ispettore e Promotor Fiscale. Pasquale Fusco Attuario.*

Die 22. Nov. 1790. Michele de Jorio.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXI.

Avendo il Re ascoltato l' espediente proposto da V. S. Illustrissima con una di sue rimostsanze, ad oggetto di riparare alla pervicace renitenza del ceto de' Notaj, li quali eludendo finanche le Sovrane risoluzioni, sono tutta via ostinatamente manchevoli a far registrare nel generale Archivio le scritture da esso loro stipulate. S. M. ha risoluto, e vuole che senza darsi luogo ad alcuna novità, che potrebbe produrre male grave al Pubblico s'inculchi la esecuzione della Costituzione de' 30. Luglio 1786. relativamente al doversi registrare nel Genera-

Eodem Rege. ꝰ Lex salutaris circa Notarios, scilicet pragm. 5 supra h. t. renovatur. Contumaces officio arceantur, et ducatos quinquaginta poenae nomine solvere jubentur.

nerale Archivio tutte le publiche scritture. E perchè ciò efficacemente si esegua, comanda, che sieno sovranamente comminate le pene contro i Notari trasgressori della perdita dell' Ufficio, e del pagamento di docati cinquanta da eseguirsi irremisibilmente, perchè si rendano così i Notari stessi ubidienti ai Sovrani comandi. Lo partecipo nel Real nome a V.S. Illustrissima per l'adempimento. *Palazzo 3. Maggio 1798. Saverio Simonetti. Signor D. Michele de Jorio.*

Die 3. Maii 1798 Saverio Simonetti.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXII.

Eadem Regr. Confirmatur praecedens Pragm. 21.

AVendo V. S. Illustrissima con sua relazione de' 19. dello scorso mese manifestata l'ostinazione de' Notaj di non voler passare a registrare nel publico Generale Archivio le scritture, ed i contratti, ch' essi stipolano, malgrado tanti Sovrani ordini a tal oggetto emanati, e proposto insieme, che s' inculchi efficacemente l' osservanza di tutte le salutari leggi emanate per lo stabilimento di detto Generale Archivio, da che fu con la Real Costituzione de' 30. Luglio 1786. fondato, con quella de' 18. Novembre 1796., e l' ultima de' 3. Maggio 1798., affine di ovviare a siffatto disordine pregiudizievole di molto all' Archivio stesso; comanda il Re, che V. S. Illustrissima dia le opportune disposizioni perchè vengano osservati su di ciò i Regali stabilimenti. Glielo previene la Segreteria di Stato, ed Azienda nel Real nome per l' adempimento. *Palazzo 3. Settembre 1799. Giuseppe Zurlo. Signor Vice Presidente del S. C. de Jorio.*

Die 3. Sept. 1799. Giuseppe Zurlo.

(*) PRAMMATICA XXIII.

Vectigal signi in chartis Archivi explicatur.

FErdinando IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, e Gran Principe Ereditario di Toscana.* = *Ill. Sig. Marchese D. Michele de Jorio Vice-Presidente del S. R. C., della Real Camera di S. Chiara, Vice-protonotario, e Delegato del Regio Generale Archivio.* = La Legge da S.M. (D. G.) promulgata ai 20. Aprile di questo anno, prescrive di doversi bollare tutte le carte, che dalla legge istessa in tanti distinti Capi vengono dichiarate, ed obbliga indispensabilmente al bollo ancora la carta, ed i libri, che occorrono al Pubblico Generale Archivio. Quindi è, che la M. S. con Real Carta de' 4. del caduto Settembre ha sovranamente ordinato, che per tutte le Carte, che si portano a registrare dal dì primo Settembre prossimo passato nel Pubblico Generale Archivio, si esiga il diritto di grana quindici per quelle scritture, per le quali si esigeva prima il diritto di grana dieci, e si esiga il diritto di grana trenta per quelle Carte, per le quali la tariffa era di grana venti: da servire tale aggiunzione per supplemento alla spesa della Carta bollata da adoperarsi in detto Generale Archivio, e per tutto altro, che occorre, e possa occorrere nel medesimo Pubblico Luogo.

Ed affinchè sia nota a tutti tal Sovrana determinazione, e non si possa allegare ignoranza della medesima, ne abbiam formato il presente ordine, da doversi affiggere nel Generale Archivio per la sua esatta osservanza. *Napoli 1. Ottobre 1801. Michele de Jorio Vice-Pres., e Delegato.*

Die 1. Octo 1801 Michele de Jorio.

(*) PRAMMATICA XXIV.

Decreta, quae referri apud acta Archivi debent, explicantur. Modus praescribitur, unde fraudibus, vel negligentiae occurratur.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie*, *di Gerusalemme ec.*, *Infante di Spagna*, *Duca di Parma*, *Piacenza*, *Castro ec. ec.*, *Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* = *Illustre Marchese D. Michele de Jorio Presidente del S. R. C.*, *Viceprotonotajo*, *e Delegato per S. M. del Regio generale Archivio*. Si è degnata la Maestà del Re Nostro Signore, che il Sommo IDDIO sempre feliciti, risolvere sovranamente quanto siegue: „ Avendo V.S. Illustrissima fatto ravvisare con sua „ rimostranza de' 18. del corrente me„ se, l' assoluta ed indispensabile ne„ cessità della registrazione in Ar„ chivio de' Decreti de' Magistrati, „ S. M. ha risoluto, e comanda di „ richiamarsi alla più esatta, e scru„ polosa osservanza la provvidissima „ sua Real Legge sul punto della re„ gistrazione de' Decreti, senza che „ si renda elusoria per la malizia, o „ per la oscitanza de' Subalterni, e „ che assolutamente da oggi innanzi „ in tutt' i Decreti, e Sentenze de' „ Tribunali, e Corti della Capitale, „ Distretti, e Casali, che partori„ scano azione Reale, ed ipotecaria, „ e trasferiscano possesso di capitali, „ fondi, o rendite, o di qualunque „ dritto, o ragione, in vece del sem„ plice *registetur in publico generali* „ *Archivio*, si apponga la clausola „ *Verum non exequatur*, *nisi sequuta* „ *prius registratione*; con la commina„ zione della pena della privazione dell' „ Ufficio allo Scrivano della Causa, „ che lo trascurasse. Lo partecipo „ nel Real Nome a V. S. Illustris„ sima per sua intelligenza, ed uso „ conveniente; avvertendola di esser„ si sull' assunto dati gli ordini con„ venienti ". *Palazzo 30. Luglio 1802. Giuseppe Zurlo. Signor Marchese de Jorio*.

Quindi all' oggetto, che ciascuno abbia notizia della suddetta Reale Determinazione, nè alcuno possa allegarne causa d' ignoranza, abbiamo formato il presente Banno, il quale vogliamo, che si pubblichi nelle debite forme ne' luoghi soliti di questa Capitale, e suoi Borghi, Distretti, e Casali, affinchè tutti gli Attitanti, e Subalterni de' detti luoghi lo eseguano imprecreribilmente; sotto pena della privazione dell' Uffizio nella prima mancanza, e della Reale indignazione, ed altre pene ad arbitrio di S.M. (D. G.). *Napoli 30. Agosto 1802. Michele de Jorio. Vista dall' Ispettore e Promotor Fiscale Antonio Donati*. Pubblicata a dì 4. Settembre 1802.

Die 30. Aug. 1802 Michele de Jorio.

(*) PRAMMATICA XXV.

Pragmaticae superiores confirmantur.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie*, *di Gerusalemme etc.*, *Infante di Spagna*, *Duca di Parma*, *Piacenza*, *Castro etc. etc.*, *e Gran Principe Ereditario di Toscana etc. etc. etc.* = *Illustre Marchese D. Michele de Jorio*, *Presidente del S. R. C.*, *Vice-Protonotario*, *e Delegato per S. M. del Regio Generale Archivio*. = La Maestà del Re Nostro Signore (D. G.) dedito sempre al bene de' suoi fedelissimi Vassalli, si è degnato sovranamente dichiarare, e comandare quanto siegue.

„ Su le doglianze rassegnate al Real „ Trono dai Notari di questa Capi„ tale, in rapporto all' alterazione de' „ dritti, che dal Generale Archivio „ si pretendevano esiggere contro la „ norma fissata con la Real Costitu„ zione de' 30. Luglio 1786., ed „ all' essere obbligati essi, e non già „ le parti interessate alla registrazio„ ne

„ ne delle Scritture; e finalmente ri-
„ guardo alla specie di scritture da
„ doversi registrare, assumendo di es-
„ servene di quelle non trasmessive
„ di dritto, e specialmente di azio-
„ ne reale, ed ipotecaria; oltre ad
„ altre gravezze, che dissero riceve-
„ re sopra diversi articoli relativi al
„ loro Officio. S. M., dopo avere
„ ascoltato su questo affare il senti-
„ mento di V. S. Illustrissima, e del-
„ la Real Camera di S. Chiara, ha
„ Sovranamente dichiarato di aver
„ trovati insussistenti siffatte doglian-
„ ze, e quindi ha la M. S. risolu-
„ to, che debbano osservarsi invio-
„ labilmente la Legge Costituziona-
„ le dell' Archivio, e tutt' i Reali
„ Dispacci successivi, e le altre Rea-
„ li Determinazioni riguardanti l'as-
„ sunto, non che l'Editto de' 12. Lu-
„ glio del prossimo scorso anno, e
„ che V. S. Illustrissima ne curi la
„ più esatta esecuzione.

Glielo partecipa dunque nel Real nome la Real Segreteria di Stato, ed Azienda, perchè lo mandi ad effetto. *Palazzo 9. Gennajo* 1804. *Luigi de Medici. Sig. Marchese de Jorio.*

„ Da una relazione di V. S. Illu-
„ strissima, e da una Consulta po-
„ steriormente avanzata dalla Came-
„ ra Reale, ha veduto il Re, che
„ non abbia avuto finora tutta la
„ piena esecuzione la Prammatica de'
„ 30. Luglio 1786., emanata dall'
„ epoca dell' erezione del Generale
„ Archivio, per lo registro da farsi
„ di tutte le Scritture de' Notari,
„ Decreti, e Sentenze di tutti i Ma-
„ gistrati di questa Capitale, che
„ producono azione reale, ed ipote-
„ caria, assensi Regj, ed altro, e
„ che del pari siano state in qualche
„ parte trascurate le successive Rea-
„ li determinazioni in tal proposito
„ emanate, ed ha quindi la M. S.
„ inteso il dettame rassegnatole dalla
„ stessa Real Camera, cioè, che per
„ la registrazione delle Scritture ap-
„ partenenti all' Officio de' Notari,
„ e de' Decreti, e delle Sentenze de'
„ Tribunali, si debba osservare il
„ prescritto non meno con la Pram-
„ matica Costituzionale de' 30. Lu-
„ glio 1786., che coi posteriori Rea-
„ li Dispacci su l' assunto emanati,
„ avvertendosi di nuovo i Tribunali
„ a far compitamente osservare tali
„ Reali Ordini, con rimanere com-
„ minata la privazione dell' impiego
„ a tutti quegli Attitanti, i quali,
„ senza prima assicurarsi col docu-
„ mento dell' Archivio della registra-
„ zione seguita de' Decreti, e delle
„ Scritture, diano corso ai giudizj, e
„ prosieguano in atti ulteriori.

„ Quindi la M. S. uniformatosi al
„ dettame della stessa Real Camera,
„ ha risoluto, e comanda, che a nor-
„ ma del medesimo si spediscano gli
„ Ordini a tutt' i Tribunali per la
„ più esatta, e scrupolosa osservan-
„ za, ed esecuzione della mentovata
„ Prammatica de' 30. Luglio 1786.,
„ e de' successivi Reali Ordini, vo-
„ lendo, che s' intendano di fatto
„ privati d' impiego, oltre ad altre
„ pene, che la M. S. si riserba, a
„ seconda de' Casi, tutti quegli At-
„ titanti, che senza assicurarsi pri-
„ ma della seguita registrazione in
„ Archivio de' Decreti, e delle Scrit-
„ ture, che si presentano, diano cor-
„ so ai giudizj, e procedano ad atti
„ ulteriori.

La Real Segretaria di Stato, ed Azienda lo partecipa di Real Ordine a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e perchè ne curi l' adempimento di sua parte. *Palazzo 10. Gennajo 1804. Luigi de Medici. Signor Marchese de Jorio.*

In esecuzione delle suddette Reali

determinazioni nell'inculcare sempre più a tutt'i Notaj, ed Attitanti l'esatto adempimento della descritta Prammatica de' 30. Luglio 1786., successivi Sovrani Ordini, ed Editto de' 12. Luglio prossimo scorso anno, ordiniamo precisamente richiamarsi alla più scrupolosa osservanza li Reali Dispacci de' 13. Novembre 1789., e 30. Gennajo 1790. coi quali la M. S. (D. G.) determinò che l'Albarani, e Chirografi si avessero dovuto registrare nel Generale Archivio prima d'istituirsi il giudizio, sotto pena agli Attitanti della privazione dell'Officio nel caso che avessero dato corso a simili scritture senza essere corredate col documento della seguita registrazione nel detto Archivio. Che perciò gli Attitanti di tutt'i Tribunali, e Corti di questa Capitale, e suoi Casali sotto le comminate pene della immediata privazione d'impiego, ed altre ad arbitrio della M. S. da oggi innanzi non ricevano Albarani, e Chirografi, nè in vigor de' medesimi diano luogo a giudizj, se non li vedono forniti col segno dell'Archivio suddetto, il quale assicuri essi della seguita registrazione.

E perchè tali Sovrani Ordini siano noti, e ciecamente eseguiti da tutti, e niuno in avvenire possi addurre causa d'ignoranza ne abbiamo disposta la pubblicazione nelle debite, e solite forme tanto in questa Capitale, suoi Borghi, Distretti, e Casali, che ne' luoghi i di cui Notaj visitano in Napoli i loro Protocolli, e così etc. *Napoli* 13. *Febbrajo* 1804. *Michele de Jorio. Visto dall'Ispettore e Promotor Fiscale Antonio Donati.* Pubblicata a dì 18. Febbrajo 1804.

Die 13. Febr. 1804. Michele de Jorio.

(*) PRAMMATICA XXVI.

Confirmantur etiam Pragmaticae superiores circa chirographa ducatorum 500., et circa chirographa trino teste signata.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., e Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec. = Illustre Marchese de Jorio, Presidente del S. R. C., Vice-Protonotario, e Delegato per S. M. del Regio Generale Archivio.* Si è degnata S. M. (D. G.) sovranamente disporre, e dichiarare quanto siegue:

„ Avendo V. S. Illustrissima rappresentato come Delegato del Generale Archivio, che siccome la G. C. della Vicaria ha data esecuzione alla legge emanata da S. M. nel dì 30. Luglio 1789., epoca dell'istituzione dell'Archivio medesimo, e con la quale fu prescritto, che le Polize *trino teste* notate da duc. 500. in sopra fossero soggette alla registrazione, egualmente, che le altre Scritture, con aver indi posteriormente la M. S. stabilito, in ampliazione di tal Legge Istituzionale, che gli Albarani, e Chirografi da tre testimonj segnati, si avessero dovuto ben anche registrare in Archivio prima di istituirsi il giudizio per la loro esecuzione, così la Corte della Bagliva non esegue tali Sovrane disposizioni, omettendo assolutamente la registrazione delle Polize Bancali, e di altre Scritture private di minor somma di duc. 500. da tre testimonj segnate prima di istituirsi il giudizio, supponendo di non doversi registrare, perchè non comprese ne' Reali Dispacci, emanati in data del dì 27. Ottobre 1789., de' 30. Gennajo 1790., e de' 9. e 10. Gennajo corrente anno, per la piena osservanza della Legge suddetta;

„ ta; S. M. essendosi uniformata al „ dettame di V. S. Illustrissima, ha „ risoluto, e vuole, che ad evitare „ tal serio pregiudizio, s'imponga, „ come già si pratica, alla detta „ Corte della Bagliva, ed agli altri „ Tribunali ancora, la dovuta osser- „ vanza de' Sovrani comandi, a qual' „ oggetto la M. S. dichiara, che tan- „ to le Polize bancali di minor som- „ ma di duc. 300., quanto le altre „ Scritture private segnate da tre te- „ stimonj, debbansi registrare prima „ d'istituirsi il giudizio, e prima di „ verificarsi, perchè comprese sotto „ il nome di Chirografo; sottoposto „ all'ordinata registrazione, dileguan- „ dosi così ogni dubbio, ed equivo- „ co, che ne impedisca l'adempi- „ mento.

„ Lo rescrivo nel Real Nome a „ V. S. Illustriss. per sua intelligen- „ za, e regola. *Palazzo 16. Agosto* „ 1804. *Luigi de Medici. Sig. Mar-* „ *chese de Jorio.*

Che però, in esecuzione de' suddetti Reali Comandi nell'inculcare agli Attitanti di tutt' i Tribunali l'esatta osservanza di tutto ciò, che S. M., come sopra ha disposto, sempre più dichiariamo restare li controventori privati d'impiego a tenore de' Sovrani precedenti ordini, precisamente quelli de' 30. Gennajo 1790., 9. e 10. Gennajo corrente anno 1804.

E perchè da niuno in avvenire si possa addurre causa d'igoranza, e tali Reali determinazioni sieno a notizia di tutti, ne abbiamo disposto la pubblicazione nelle debite, e solite forme, tanto in questa Capitale, quanto ne' Borghi, e Casali. E così etc. *Napoli li 21. Agosto 1804. Michele de Jorio. Visto dall' Ispettore e Promotor Fiscale Antonio Donati. Pasquale Fusco Att. Att.* Pubblicata a dì 22. Agosto 1804.

Die 21. Aug. 1804 Michale de Jo-rio.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXVII.

Eodem Regl. Modus praescribitur accurationis regi-strationis.

PEr li provvedimenti da darsi nel Regio generale Archivio, non meno in riguardo al sistema, e passaggio degli Ufficiali per le vacanze accadute, che per la più regolare esecuzione del sistema, e passaggio medesimo, sono state al Re umiliate due rappresentanze, una da V. S. Illustrissima sotto il dì 30. Settembre 1803., e l'altra in data de' 22. Dicembre 1804. dal Presidente D. Gaetano d'Auria, a cui fu da S. M. commessa la rettificazione della Scrittura di detto Archivio; nella prima delle quali si propone da V. S. Illustrissima coll'annuenza del Fiscale Vigo, e del Presidente d'Auria, come l'era stato prescritto, il nuovo piano degli Ufficiali con i loro rispettivi soldi, ed alcuni regolamenti necessarj, per evitarsi i disordini; e nella seconda la maniera come doversi regolare la Scrittura, ed assicurarsi la esazione de' dritti.

Per quest'ultimo oggetto, ha dunque riferito il Presidente d'Auria, che fatte da lui le più accurate osservazioni dell'ordine attuale dell'Archivio, ha trovato degni di approvazione i due Sistemi, che vi si tengono per l'esazione de' dritti, tanto delle Scritture, che colà pervengono a registro, e conservazione, quanto per le richieste delle notizie, fedi, e copie estratte, essendo molto plausibili, e regolari.

Per sicurezza però de' Reali interessi, ha egli proposte le seguenti quattro cose:

La prima, cioè, di ordinarsi, che dal

dal primo Gennajo corrente anno in avanti far si debba un libro; su del quale l' Archivario faccia ricopiare lo squarcio, che da lui giornalmente si porta per l' esazione de' dritti tassati sulle Scritture, notandovisi in fine dell' esazione giornaliera in sano anche quella fatta in ciascun giorno, per le richieste delle notizie, fedi, e copie estratte, ed indi sommarsi giorno per giorno: che in tal libro non si faccia cassatura, o viziatura alcuna, e che in fine di ciascun giorno si debba sottoscrivere dall' Archivario, il quale non potendo portare in corrente giorno per giorno un tal notamento, lo tenga almeno in corrente in fine di ciascuna Settimana, dovendo su di ciò invigilare l' Ispettor Fiscale.

La seconda, che convenendo, che la tassa d' opporsi sulle Scritture dall' Archivario, o Pro-Archivario, sia riveduta, si ordini, che ciascun' Officiale di registro debba, sotto la sua risponsabilità, nel reassumere ogni Scrittura, badare anche alla tassa imposta sulla medesima, e vedere, se sia ben tassata, ed in caso di abbaglio a danno del Real Erario, sia tenuto a darne parte all' Ispettor Fiscale, e che la scrittura malamente tassata, sia da ambidue portata al Tassatore, cui mostrando l' abbaglio preso, ne debbano da esso far rimborsare il Real Erario, con far di nuovo tassare una tale scrittura del sopra più, farlo introitare dal Tesoriere, prenderne ragione il Razionale, e dopo registrarla.

La terza, che gli abbagli soliti ad accadere nella tassa di una scrittura a danno della Parte, non si abbiano più ad emendare nella maniera fin' ora praticata, ma che verificati dall' Archivario, con l' intelligenza dell' Ispettor Fiscale, debbano entrambi spedire su 'l Tesoriere un ragionato bigliettino di bonifica della somma erroneamente esatta, la quale si dovrà sborsare immediatamente alla Parte, precedente suo ricevo sotto lo stesso bigliettino, e che il Tesoriere in fine di ogni anno se ne faccia esito nel conto da presentare in Camera, mercè l' esibizione di detti bigliettini, e ricevute, delle quali bonifiche debba l' Archivario tenere esatto registro, ed il Razionale anche prenderne ragione.

La quarta finalmente, che per eliminare ogni sospetto di frode, venga approvata la novità fatta alla Prammatica del 1786., cioè, che l' Ispettor Fiscale interviene col suo *Vidit Fiscus* su di ogni Fede, e copia estratta si dà fuori dall' Archivario, ma che però per sicurezza de' Reali interessi, non si dia veruna Fede, o copia estratta, se prima non sia stata vistata dal detto Ispettor Fiscale, facendosi un nuovo Bollo differente da quello, che si porta dall' Archivario, che portar dovesse l' emblema delle Reali Armi, da conservarsi dal detto Ispettor Fiscale, per segnarsi col medesimo bollo anche da lui ogni Fede, o copia estratta, oltre del suo *Vidit Fiscus*, con ordinarsi, che niun Foro dia da oggi in avanti più corso alle scritture dell' Archivio, se non vengano segnate da due bolli, cioè coll' antico dell' Archivario, e col nuovo, che dovrà tenersi dall' Ispettor Fiscale.

Inoltre esso Presidente d' Auria ha proposto doversi abolire, come all' intutto irregolare, gravoso, e niente sicuro pe' Reali interessi, il sistema, che si tiene per l' esazione del fruttato della Scheda del fu Notar Ranucci, la quale si amministra nel Generale Archivio, ed in sua vece or-

ordinarsi, che l'esazione del detto fruttato si faccia nello stesso modo, che si pratica per l'esazione de'dritti provenienti dalle richieste delle notizie, e fedi, e i dritti da pagarsi dalle Parti per documenti delle Scritture di detta Scheda, debbano convenirsi dall'Ispettor Fiscale e dall'Archivario, i quali siano obbligati, in vista delle circostanze, disporre l'occorrente, tanto per l'elezione degli Ufficiali, quanto per la distribuzione delle fatighe, e tutt'altro pe'l retto mantenimento di detta Scheda, sempre però coll'intelligenza, ed approvazione di V. S. Illustrissima.

Avendo poi il detto Presidente d'Auria approvato il sistema della scrittura del Generale Archivio, ha proposto due cose: la prima, cioè, che i certificati della settimanale esazione, che si fanno dal Razionale, non restino in potere dell'Archivario, nè de l'Ispettor Fiscale, ma bensì del Tesoriere; quali certificati confrontando il Razionale i suoi libri con quei del Tesoriere, dovessero dal medesimo passarsi in potere dell'Archivario, il quale fattone il dovuto scruposo riscontro col suo libro, e ritrovatili a dovere, vi apponga la sua firma, e li passi all'Ispettor Fiscale, dal quale appostovi il suo *Vidit Fiscus*, debbano finalmente passare al Tesoriere, per rimanere presso di lui, dopo di averli accettati, quali certificati debbansi mettere dal Tesoriere nel volume delle cautele del conto di detto Archivio, da presentarsi in fine di ciascun'anno in Camera, dovendo l'Ispettor Fiscale, e l'Archivario invigilare per l'introito da farsi dal Tesoriere sulla Madrefede in principio della susseguente settimana della summa contenuta nel certificato antecedente, per l'esattezza del quale certificato ne debbano essere responsabili l'Archivario, ed il Razionale, senza esser tenuto a cos'alcuna l'Ispettor Fiscale.

La seconda cosa poi proposta si è, che le note delle spese straordinarie occorrenti nell'Archivio, e per le quali con la Prammatica trovansi stabiliti annui duc. 400., debbano formarsi dall'Archivario, ed esaminarsi dall'Ispettor Fiscale, dal qual credute necessarie, vi si apponga il suo *Vidit Fiscus*, e così munite si propongano dall'Archivario a V. S. Ill., e venendo approvate, debbano tali spese farsi dall'Archivario coll'intelligenza dell'Ispettor Fiscale, e dopo fatte, ed apposto dall'Ispettor Fiscale il suo *Vidit Fiscus*, le debba l'Archivario stesso proporre a V. S. Ill. per la sua approvazione, e per spedirsene il corrispondente mandato; e bisognando in qualche anno spesa maggiore de' suddetti duc. 400. stabiliti, se ne debba prima impetrare il Real permesso.

Passando poi il Presidente d'Auria a far menzione de' gravi danni, e sconcerti, che nascono nell'Archivio per cinque innocenti abbagli, che si prendono nell'impandettare le Scritture, li quali tendono alla distruzione del buon fine dell'Opera, propone esser necessaria la revisione della Pandetta, da eseguirsi da oggi innanzi dagli stessi Ufficiali, che ne sono incaricati, e ciò per non gravare il Reale Erario de' soldi di altri quattro Individui, che per lo meno si dovrebbero destinare, ordinandosi a tal'effetto, che ogni Ufficiale di Pandetta si porti anche il giorno nell'Archivio per lo spazio di due ore, da fissarsi dall'Ispettor Fiscale, e dall'Archivario, nel qual tempo ogn'uno di essi debba prendersi le scritture impandettate la mattina da un'altro Ufficiale di Pandetta, suo

com-

compagno per turno, confrontarle con la Pandetta, e vedere, primo, se i nomi, e cognomi degli Agenti delle rispettive scritture siano stati posti sotto le loro corrispondenti monosillabe; Secondo, se la scrittura sia tale, quale vien chiamata in Pandetta; Terzo, se la lettera del registro, è il numero individuale di ciascuna scrittura vadano a dovere; e finalmente, se tutti gli Agenti delle rispettive scritture siano stati posti in Pandette, o ne sia stato tralasciato qualcuno, e dove trovassero l'errore, emendarlo, ma non col radere il libro, nè con cancellare ciò che stava scritto prima, ma soltanto con tirare sopra la parola equivocata una picciola linea, per conoscersi quel tanto, che prima vi era scritto, e fatta tale operazione, debba ognuno di essi mettere la sua mezza firma su le scritture da loro rispettivamente riviste, restando il revisore risponsabile de' danni, che potessero accadere in avvenire per qualunque abbaglio fatto, e non accomodato, da doverne in tal caso l'Archivario fare relazione a V. S. Illustriss., per le opportune provvidenze di giustizia, inteso l'Ispettor Fiscale; dovendo poi V. S. Illustriss. a Pasqua, ed a Natale di ciascun' anno proporre a S. M. una gratificazione per tali fatighe estraordinarie degli Officiali di Pandetta, a causa di detta revisione; da dividersi da V. S. Illustrissima coll' intelligenza dell' Ispettor Fiscale, e dell' Archivario.

Per quanto poi concerne alla formazione de' conti di detto Archivio per tutto il passato sul Sistema Camerale da Novembre 1786., prima epoca dell' Archivio, a tutto Dicembre 1804., insieme con i corrispondenti volumi di Cautele, e Madrefedi, ha proposto il Presidente d'Auria, di rimettersi ad un Ministro Fiscale, per farli discutere da un Razionale di sua fiducia, e per dar conto a S. M. del risultato. E che inoltre il primo conto da presentarsi in Camera, debba essere da Gennaro per Dicembre 1805., e così consecutivamente; Che tali conti, inquanto all' introito siano giustificati con 52. Certificati della semanile esazione, e con la Madrefede, e gli esiti poi con le copie delle polizze, con le ricevute de' rispettivi Individui, degli Ordini Reali per li nuovi pesi, e spese, e degli Ordini di V. S. Illustrissima, precedente nota dell' Archivario col *Vidit Fiscus* del Promotor Fiscale per le spese straordinarie annuali, ed utensilj bisognati nel corso dell' anno, fino però alla somma di ducati 400. stabiliti con la Prammatica.

Indi il Presidente d' Auria è passato a proporre, che non trovandosi data dal Tesoriere dell' Archivio idonea pleggiaria per la sicurezza delle quantità, che in suo potere pervengono, si debba su tal punto eseguire la Prammatica, per cui resti tenuto il Tesoriere a dare idonea pleggiaria per quella somma, che da V. S. Illustrissima si stimerà corrispondente all' introito di una settimana, tempo, in cui il danaro è in suo potere; e siccome può esso Tesoriere ragionevolmente pretendere un qualche compenso, non solo per la fidejussione, ma anche per 'l dritto di declaratoria; Così nel caso di qualche sua domanda, ella dia le provvidenze di giustizia.

Finalmente per fissarsi il fondo suppletorio della Carta bollata per uso dell' Archivio medesimo, ha esso Presidente d' Auria proposto di potersi assegnare all' Amministrazione sull' introi-

froiti dell' Archivio annui ducati 760. dal primo Gennajo 1805. in avanti, da pagarsele terziatamente in compenso di tutta quella quantità di Carta Fiscale, e Bollo di Libri, che ad esso Generale Archivio annualmente occorrerà, dovendo l'Amministrazione, somministrare al medesimo, con le debite cautele, tutta quella quantità di Carta Fiscale, che dall'Ispettore, e Promotor Fiscale insieme coll' Archivario sarà richiesta per uso dell' Archivio medesimo.

Oltre a tutto ciò, ha S. M. veduto il Piano rassegnatole da V. S. Illustrissima, circa l'avanzamento de' soldi degl' Individui dell' Archivio medesimo, e la necessità, che l'ha indotta a proporre altri due Uffiziali, addetti alla Pandetta, oltre il numero di tre, che vi sono, perchè non bastano al disimpegno di quella vasta Scrittura, e di un Uffiziale addetto per le fedi, e notizie, che giornalmente occorrono dall' Archivio con due Ajutanti, con repristinarsi l'Uffiziale Conservatore, giusta la Prammatica, e fissarsi gli Ajutanti per l'avanzamento dell' Opera al numero di otto; Cosicchè, secondo l'attual Pianta, il numero degl' Individui, che viene a fissarsi, è di 34. vale a dire due dippiù di quei stabiliti con la Prammatica del 1786., avendo anche, tra le altre cose, proposto di ordinarsi, che ciascuno Uffiziale, ed Individuo debba supplire, ajutare, ed eseguire tutto ciò, che bisogna all' Officio, in mancanza de' Compagni, a semplice disposizione di V. S. Illustrissima, e a disposizione dell' Ispettore, e Promotor Fiscale, senza poter addurre ragione di non essere carico proprio, ed in mancanza di ubbidienza, o subordinazione, sia da V. S. Illustrissima, coll' intelligenza dell' Ispettor Fiscale, l' Individuo mancante sospeso d'impiego, e soldo per la prima volta, e per la seconda volta farsene rappresentanza a S. M., confermandosi il Sistema prescritto con Real Dispaccio del 4. Agosto 1794. di dover' essere la durata della fatica dell' Archivio per la mattina per cinque ore continue indispensabili, senza potersi allegare di esser terminata la propria incombenza; ed accadendo di non potersi la Scrittura in tal determinato tempo interamente registrare, siano gl' Individui in tal caso obbligati a venire il dopo pranso, ed occorrendo anche ne' giorni Feriali, e sempre che si crederà necessario da V. S. Illustrissima, a petizione dell' Ispettor Fiscale, affin di portarsi la Scrittura in corrente; avendo anche V. S. Illustrissima opinato di cominciarsi una nuova Pandetta, ed eseguirsi con tutta la vigilanza, ed esattezza dagli Uffiziali di essa, specialmente per la chiarezza delle persone, e per lo dovuto distintivo di Padre, e Padria, con rinnovarsi a tal' effetto gli Ordini più pressanti ai Notaj, colla comminazione della privazione d'impiego contro i trasgressori, e contro l'Archivario e Pro-archivario, che in controvenzione degli Ordini, ricevono Scritture mancanti di tali requisiti; ed illegali, contro la Prammatica.

Quindi la M. S. si è degnata approvare ambedue le suddette rappresentanze, così in rapporto del Piano de' soldi degl' Individui dell' Archivio, e della nomina di essi, come riguardo ai nuovi stabilimenti, per la economia, e sistema della scrittura dell' Archivio, giacchè le medesime son dirette al buon ordine di una officina, e di una complicata Scrittura, che interessa l'intero Pubblico, ed alla sicurezza della esazione de' pro-

venti di qualche rilievo.

Nel tempo stesso ha S. M. osservato, che tra i novelli impieghi da provvedersi, vi sono due piazze di Uffiziali di registro a ducati venti al mese; ed una di Ajutante a ducati dieci mensuali, alle quali sono state nominate persone, che non han prestato alcun servigio finora all' Archivio: All' incontro dalle Carte esistenti in questa Real Segreteria di Stato, ed Azienda, ha veduto, che con Real Dispaccio de' 22. Dicembre del passato anno ordinò S. M. la continuazione del soldo di ducati 20. al mese a D. Benedetto Trabucco, e di ducati dieci a D. Domenico Piccinni, ambidue impiegati nell' abolita Officina delle Carte bancali amortizzate, fintantochè non fossero provveduti di altri impieghi vacanti. Quindi è suo Sovrano volere, che al Trabucco si dia una delle due Piazze vacanti di ducati 20. al mese, ed al Piccinni quella di ducati dieci, per così rilevare il Real Erario da tali mensuali prestazioni.

Con motivo poi dell' aumento generale de' soldi da V. S. Illustrissima proposto con la nuova Pianta a pro di tutti gli Uffiziali dell' Archivio, per le fatighe cresciute a dismisura; S. M. ha avuta presente una rappresentanza fatta da V. S. Illustrissima fin dal 1803., con la quale propose l' aumento del soldo dell' Ispettore, e Promotor Fiscale D. Antonio Donati da ducati dieci mensuali, che allora godeva, a ducati quaranta al mese.

Or facendosi col nuovo Piano l'aumento generale di tutti i soldi, sembra a S. M. anche regolare di accordarsi a costui simile aumento; E quindi vuole, che gli si accresca il soldo fino a ducati 30. mensuali per ora, riserbandosi di risolvere alla fine dell' anno sopra i rimanenti ducati dieci da V. S. Illustrissima proposti, dopo che avrà veduti i maggiori vantaggi, che per opera sua risulteranno all' Archivio, come per altro finora si sono cominciati a vedere gli effetti della sua vigilanza pe 'l fruttato maggiore, che l' Archivio produce, siccome da V. S. Illustrissima, e dal Presidente d' Auria si è contestato.

Dovendosi in avvenire provvedere le Piazze, che saranno per vacare nel detto Archivio, vuole S. M., che, per le Piazze di risulta, dovendo V. S. Illustrissima nominare nuovi Soggetti, debba prescegliergli alternativamente, una volta tra i sopranumerarj ora esistenti nell' Archivio, ed un' altra volta dal Ceto de' Sopranumerarj de' Banchi, a sua elezione, i quali, per i nuovi stabilimenti, rimarranno senza speranza di ascenso, o almeno molto rimota.

Archiva Nottariorum in Provinciis erigi jubetur in anno proxime venturo 1806. Bono sit omine, et gratiae referantur optime merito Michaeli de Jorio, viro praestantissimo, et sublimiori loco posito inter gentem togatam.

In tal rincontro ha S. M. riflettuto, ch' essendosi ordinato in questa Capitale l' Archivio generale per la sicurezza de' Contratti, affinchè i Contraenti siano sicuri de' debiti anteriori, e de' vincoli sopra i beni di colui, col quale contrattano, onde non possa più il Pubblico essere ingannato, come prima avveniva; Dal che è surta la maggior parte delle liti, che infestano i Tribunali; E' quindi sua Sovrana volontà, che venga ampliato questo beneficio in tutto il Regno, prescrivendosi in tutte le Provincie simili pubblici Archivj; Con destinarsi per la Provincia di Terra di Lavoro l' Archivio di questa Capitale, e per le altre Provincie, le respettive Città del Regno, ove risiedono le Regie Udienze, all' infuori di quelle di Teramo, e di Chieti, per ambedue le quali, per non essere di molta estensione,

può

può destinarsi solamente l'Archivio in quella di Chieti.

Approvando intanto la M. S. tal nuovo Sistema pe'l Regno, vuole, che l'apertura di tali Archivj debba differirsi pe'l primo Gennajo 1806., ed intanto prepararsi le Officine, destinarsi i Locali, e gli Uffiziali, ammanirsi tutt'altro necessario all'uopo, e formarsi le Istruzioni necessarie per tale disimpegno, per la formazione delle quali S. M. destina V. S. Illustrissima insieme col Caporuota Cianciulli, e col Presidente d'Auria, riserbandosene poi la sua Sovrana approvazione, dopo di averle ben ponderate.

Inoltre destina S. M. il detto Presidente d'Auria per Ministro Fiscale della discussione del Conto per tutto il 1804., giacchè dal primo Gennajo 1805. cominciando il nuovo Sistema, dovranno i conti dell'Archivio passarsi alla discussione nel Tribunale della Camera, e si riserba la prefata M. S. di accordare al Presidente anzidetto una straordinaria gratificazione per la cennata incombenza addossatagli.

Tutto ciò ora nel Real nome rescrivo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e per l'adempimento di sua parte, e dell'Ispettore, e Promotor Fiscale dell'Archivio medesimo, disponendo, che venga il Real Dispaccio stampato, per rendersi noto al Pubblico. *Palazzo 20. Febbrajo 1805. Luigi de Medici. Sig. Marchese de Jorio.*

Die 20 Febr. 1805. Luigi de Medici.

(*) PRAMMATICA XXVIII.

Declaratur, et confirmatur Edictum latû anno 1786., scilicet prag. 5. supra h. t.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle Sicilie, Gerusalemme ec., Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* Essendo pervenuto a Nostra notizia, che sieno surte delle controversie ne' Tribunali di questa Capitale, in occasione di graduazione de' Creditori ne' giudizj di Patrimonio, tra que' Creditori in forza di contratti, i quali sebbene posteriori di epoca rispetto alla stipula, fossero bensì anteriori di registrazione nel Regio Generale Archivio, e gli altri Creditori, che quantunque anteriori di stipula, fossero posteriori nella registrazione; e ciò per la diversa intelligenza, ed esecuzione data all'Editto de' 30. Luglio 1786. costitutivo dell'Archivio Generale; e volendo Noi da oggi innanzi allontanare qualunque occasione di disputa su di un oggetto, che interessa tanto la tranquillità, e le sostanze de' nostri amatissimi Sudditi; abbiamo quindi determinato, dopo di aver sentito sull'assunto la Nostra Regal Camera di S. Chiara, di pubblicare la presente Legge, colla quale vogliamo, e comandiamo.

I. Che da oggi in avanti tutte le carte, che per Sovrana disposizione debbonsi registrare nel Generale Archivio, non altrimenti produchino l'ipoteca legale, che dal dì, in cui effettivamente sieno state registrate, o dal dì della stipula, quando la registrazione sia seguita tra i due mesi prescritti nell'Editto del 1786.

II. Che il peso della registrazione sia non solo de' Notaj, ma ancora delle Parti contraenti, ed interessate, in modo tale da non potersi addurre causa d'ignoranza, o di aversi essi ricevuta la fede del Notajo della seguita registrazione, dovendo le Parti istesse della non seguita registrazione, risentirne gli effetti, tanto della deficienza dell'ipoteca, per poter concorrere cogli altri Creditori posteriori per la stipula, ma

anteriori per la registrazione, quanto del vantaggio, che la Legge accorda alle pubbliche scritture.

III. Che i Notaj controvventori a questa Sovrana determinazione sieno puniti rigorosamente, e colle pene comminate nell' Editto del 1786., e con altre a proporzione della di loro mancanza.

IV. Che per maggiore cautela la fede, che da ora in avanti sarà da' Notaj, o da altri, che abbiano obbligo della registrazione, consegnata alle Parti interessate, debba essere avvalorata dalla firma ancora del Fiscale dell' Archivio.

V. Vogliamo oltre a ciò, e comandiamo, che per gl' istrumenti, e carte fatte sino alla presente giornata, e per cui le Parti interessate abbiano ricevute le copie colla fede del Notajo della seguita registrazione, si esegua ciò, che la Regal Camera ha proposto, cioè, che godano della ipoteca in concorso degli altri posteriori Creditori, ancorchè effettivamente le di loro carte, ed istrumenti non sieno stati registrati nell' Archivio. Ma nel tempo stesso, che da Noi Sovranamente si accorda la sanatoria per le carte sino ad ora non registrate, comandiamo, che contro de' Notaj trasgressori della Legge, e degli Scrivani, o Attuarj, rei dell' istessa mancanza, si eseguano esattamente le pene comminate nell' Editto del 1786.

E perchè questa Nostra Prammatica sanzione si renda a tutti nota, ed abbia la sua esatta osservanza, senza potersi da chicchesia allegare causa, o pretesto d' ignoranza, Vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col suggello delle Nostre Regali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato degli Affari di Giustizia, vista dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli il dì . . Giugno* 1805. FERDINANDO. *Francesco Migliorini. Vidit de Jorio Praes. Vice-Proton. Dominus Rex mandavit mihi Dominico Sofia a Secretis*. Pubblicata a dì 25. Giugno 1805.

Die 25. Jun. 1805. FERDINANDO.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIX.

SUa Maestà vuole, che per li debiti contratti, e da contrarsi dagl' Impiegati così nell' Archivio, come ne' Banchi si usi la seguente norma: Se il debito dell' Impiegato, o che sia dovuto a un solo Creditore, o che sia dovuto a più d' uno, non oltrepassa l' importare del soldo d' un anno dell' Impiegato anzidetto, si seguiti ad osservare quelche sia ora si è pratticato, cioè, che il Creditore quando non trovi beni del suo debitore, e ricorrer voglia alla coazione personale, il rispettivo Delegato in vece di fare eseguire le lettere esecutoriali personalmente metta l' Uffiziale, al disconto della terza parte del soldo ad eccezione solo, se il debito nasca da lettera di Cambio, nel qual caso non potrà giammai vietarsi a norma degl' ordini veglianti, che il Creditore faccia arrestare il suo debitore: Ove poi il debito oltrepassi l' importare dell' anno del soldo, il Delegato dia corso all' esecuzione personale, e nel tempo stesso il debitore si abbia per privato dell' Impiego, e per conseguenza del soldo.

Eodem Rege. Qui operam praestant Archivio, vel Mensis Nummulariorum, si obaerati sint ultra salarium annuum, ejiciuntur ab officio. Si infra, tertia pars salarii creditoribus dividenda adjudicatur. Salvo tamen jure creditorum ex litteris collybisticis, ut ex pragm. 28. de offic. Tribun. Comm. t. XII. pag. 80.

Per

Per li Sopranumerarj poi senza soldo è Real Volontà, che sia subito data esecuzione all'esecutorio personale.

Quindi comanda, che il particolar caso dell'Uffiziale del Banco SS. Salvatore D. Giuseppe Sanches per lo debito, che ha con D. Gregorio, e D. Camillo Salomone, e D. Vincenzo Persico si regoli con questa norma, dandosegli due mesi di tempo per accordarsi con li suoi Creditori.

Nel Real Nome lo comunico a V. S. Illustrissima in replica del suo foglio degli 8. Luglio di questo anno per lo adempimento di sua parte. *Palazzo 12. Settembre 1805. Luigi de Medici, Signor Marchese de Jorio.*

Die 12. Sept. 1805 Luigi de Medici.

RE-

REGNVM NEAPOLIS, ET SICILIAE

IVRE BELLI

CAROLO HISPANICAE IVVENTVTIS PRINCIPI RESTITVITVR

IS REX EST SALVTATVS

SVCCESSIO FVNDATVR

TIT. CCXLIX

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO VI. Imp. et Rege. Quoniam bellum imminere Austrius praesentiret; junctisque Foederatorum phalangibus, Mediolanensis ducatus, et Neapolis, ac Siciliae Regna in maximo discrimine essent; eiciundos Francos, Allobroges, Sardosque hoc Edicto constituit.

PErchè tanto con lettere dell'Illustre Conte Daun Governatore dello Stato di Milano, quanto con Reali Carte di S. M. C. C. (DIO guardi), siamo accertati, che contra ogni aspettativa, giusto, e dovere, siasi pubblicata, e dichiarata la guerra dal Re Cristianissimo, e dal Re di Sardegna Duca di Savoja contra l' Augustissimo Nostro Monarca Carlo VI. Imperadore, Re Nostro Signore, che DIO guardi, e che detto Duca di Savoja abbia dato il passaggio per gli suoi Stati nel Piemonte alle Truppe Francesi, le quali unitesi colle Truppe Savojarde minacciano agire contra lo Stato di Milano, perturbando con ciò la pace, e quiete d'Italia, e de' Dominj sottoposti a detto Nostro Augustissimo Padrone, con pregiudizio de' suoi fedelissimi Vassalli; e dovendosi da Noi invigilare alla custodia, e difesa di questa Fedelissima Città, e Regno, affine di evitare tutti gl' inconvenienti, che potrebbero nascere dal coabitare in essi Famiglie nazionali Francesi, Savojarde, Piemontesi, Sarde, o di ogni altro Dominio sottoposto al detto Re Cristianissimo, od al Re di Sardegna Duca di Savoja; ci è paruto perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di Noi assistente ordinare, e comandare, siccome col presente Bando „ Ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i „ Nazionali Francesi, Piemontesi, „ Savojardi, Sardi, e di ogni altro „ Dominio sottoposto a detto Re Cristianissimo, e Re di Sardegna, „ Duca di Savoja, che si trovano ad „ abitare in questa Fedelissima Città, e Regno, debbano uscire, e „ sfrattare, cioè da questa Fedelissima Città fra lo spazio di giorni „ dieci, e dal Regno fra lo spazio „ di giorni venti, numerandi dal dì „ della pubblicazione del presente „ Bando; il qual termine elasso, incorrano nella pena della vita, e confiscazione della roba; ed il tutto „ a tenore delle Prammatiche altre „ volte emanate sotto il titolo *de*

„ *Expulsione Gallorum*, *et aliorum* „ *cum eis Foederatorum*". Proibendo ancora, come proibiamo, che da oggi in avanti i detti Sudditi di dette Corone di Francia, e Sardegna, Duca di Savoja non possano venire con loro persone, mercanzie, robe, e vascelli in niuna parte del presente Regno sotto le stesse pene, Ordinando ancora, che quando occorresse quelle venire ne' nostri Porti, spiagge, od altri luoghi del presente Regno, così per mare, come per terra, si debbano carcerare le persone, e sequestrare le mercanzie, ed i vascelli, dandosene subito notizia a Noi. Nello stesso tempo ordiniamo ancora, che tutte, e quali si vogliano persone di questa Fedelissima Città, e Regno, od abitanti in essi, i quali avessero corrispondenza, o comunicazione co' Vassalli, e Sudditi di dette Corone, s' intendano incorsi nelle stesse pene; e se alcuno n'avrà notizia, debba subito darne a Noi l'avviso, che se gli darà per premio la sesta parte delle robe, che si confischeranno; e finalmente incorrano nelle stesse pene tutti quelli, che li ricetteranno, occulteranno, od in qualsivoglia modo lor daranno ajuto, e favore, così nelle persone, come nelle robe, ed il tutto a tenore dell' enunciate Prammatiche sotto il detto titolo *de Expulsione Gallorum etc.*

E volendo Noi procedere con equità con quelle famiglie, che da molto tempo si ritrovano abitare, così in questa Fedelissima Città, come nel Regno, o che in qualche maniera abbiano mostrato l'animo di loro permanenza in esso; perciò rinnovando quello, che fu altre volte determinato colla Prammatica IV. sotto il predetto titolo *de Expulsione Gallorum*, Dichiariamo:

I. Che tutt' i sudditi delle dette Corone di Francia, Sardegna, del Duca di Savoja, e de' loro Dominj, che si ritrovano ammogliati in questa Fedelissima Città, e Regno con Napoletane, o Regnicole, non sieno compresi nel presente Bando, e possano liberamente abitare, senza che loro si dia impedimento, o molestia alcuna.

II. Che tutte quelle Francesi, Piemontesi, Savojarde, Sarde, ed altre suddite delle dette Corone, che si ritrovano similmente casate con Napoletani, o Regnicoli, nè anche sieno comprese nel presente Bando.

III. Che tutt' i Francesi, Piemontesi, Savojardi, Sardi, e sudditi delle dette Corone di Francia, e Sardegna, del Duca di Savoja, che si ritrovano ammogliati con donne loro nazionali, o di altre Nazioni, e che hanno procreati figliuoli in questa Fedelissima Città, e Regno, non debbano esser molestati fin a tanto che sarà da Noi altrimenti ordinato.

IV. Che tutt' i Francesi, Piemontesi, Savojardi, Sardi, ed altri sudditi delle dette Corone di Francia, e Sardegna, Duca di Savoja, che forse si ritrovassero abitare in Regno da diece anni a questa parte, similmente ordiniamo, che possano liberamente restare, senza che loro sia data molestia, nè impedimento alcuno.

Finalmente incarichiamo l' esecuzione di quanto si contiene nel presente Bando, così alla Gran Corte della Vicaria, come alle Regie Udienze Provinciali, ed a tutti, e quali si vogliano Ufficiali, e Ministri Regj, e Baronali. Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fe-

Fedelissima Città di Napoli, e nelle Città di residenza delle Regie Udienze. *Napoli i* 10. *Novembre* 1733. *D. Julio Conde Visconti y Aresi. Vidit Ulloa Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Lucina Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Paternò Reg. D. Claudius Villan. a Secret. Mastellonus*. Pubblicata a dì 11. Novembre 1733.

Die 10. Nov. 1771. D. Julio Conde Visconti y Aresi.

PRAMMATICA II.

Eodem Imper. et Rege. Praecedens Edictum instauratur: Commercium cum hostibus interdicitur: Feudatarii, qui extra Regnum essent, revocantur.

DOpo il Bando da Noi fatto emanare a' 10. di Novembre del prossimo scorso anno 1733. per lo sfratto da questa Città, e Regno de' sudditi delle Corone di Francia, e Sardegna, è rimasta servita Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, che DIO guardi, indirizzarci suo Real Dispaccio dato in Vienna a' 13. Gennajo prossimo passato del tenor seguente, *videlicet: El Rey: Illustre Conte D. Giulio Visconti, Cugino, Cavaliere dell' Insigne Ordine del Toson d'oro, del mio Consiglio di Stato, mio Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Napoli. Essendosi per parte della Francia, e della Spagna, e de' suoi Alleati pubblicata la guerra contra la mia Persona, ed eseguite molte ostilità ne' miei Stati; e dovendo per conseguenza attendere alla difesa di essi colle mie Imperiali Truppe, ho risoluto, che si pubblichi in cotesto Regno di Napoli, ed in quello di Sicilia nella forma solita la guerra contra la Francia, la Spagna, e tutt' i suoi Alleati, e che si spediscano le Regie Avocatorie, affinchè si presentino ne' menzionati miei Regni, nel termine che altre volte è stato solito prescriversi, tutti quei miei vassalli, e feudatarj naturali, o stranieri de' suddetti Regni, che tengono feudi, od altri beni in quegli, e si ritrovassero ne' Dominj de' Francesi, de' Spagnuoli, o de' loro Alleati sotto le pene di confiscazioni in sim li casi praticate, le quali saranno esegui e contra tutti quelli, che nel tempo loro prescritto non si presenteranno; ed in conseguenza di ciò ordino, e comando, che si diano da Voi gli ordini convenienti per la puntuale, ed intera esecuzione di questa mia Real deliberazione per quel che spetta al detto Regno di Napoli, e di essersi così eseguito mi darete conto. Da Vienna a'* 13. *Gennajo* 1734. *Yo el Rey*. Il che la Maestà Sua ci conferma con altro suo Real Dispaccio de' 20. di detto mese di Gennajo prossimo passato. E volendosi da Noi siccome è di dovere, dar pronta esecuzione agli ordini di Sua Maestà, ed affinchè sia a tutti nota la sua Cesarea Real determinazione, e si eseguisca quanto la Maestà Sua si è degnata ordinare, perciò col presente Bando in nome della prefata Cesarea, e Cattolica Maestà, e col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, confermando in primo luogo quanto da Noi fu ordinato nel suddetto Bando pubblicato a' 10. Novembre 1733.; dichiariamo in oltre, che resta espressamente, e generalmente proibito, che da oggi in avanti nè Francesi, nè Spagnuoli, nè sudditi di tutt' i loro Alleati, ed Aderenti possano dimorare in questa Fedelissima Città, e Regno, ed in niuna parte di essi colle loro persone, mercanzie, robe, e vascelli, e di pena corporale rispetto alle persone, secondo parrà esser conveniente ne' casi, che occorreranno. Comandiamo perciò, che quando occorrerà venire le dette persone, e vascelli ne' porti, spiagge, ed altri luoghi di questo Regno, così per mare, come per terra, si debbano subito carcerare le dette persone, e sequestrarsi le mercanzie, le ro-

robe, ed i vascelli, con asportarsi le persone, e le mercanzie ne' luoghi più vicini a' detti porti, spiagge, ed altri luoghi di Terra, dove arriveranno, dandone subito a Noi la notizia, affinchè possiamo dare quegli ulteriori ordini, che stimeremo convenienti: ordinando ancora a tutte, e quali si vogliano persone del presente Regno, od abitanti in esso, che non debbano tenere alcuna corrispondenza, o comunicazione con vassalli, e sudditi delle dette Corone di Francia e di Spagna, e di tutt' i loro Alleati, ed Aderenti, sotto pena della vita, e della confiscazione de' beni, e se alcuno ne avrà notizia, ce ne debba subito dare l'avviso, che gli si darà per premio la sesta parte delle robe, che si confischeranno, della quale dovranno ancora godere quelle persone, che metteranno in chiaro ove sieno in questo Regno robe de' Francesi, e degli Spagnuoli, e de' loro Alleati, ed Aderenti, od effetti, e crediti a'medesimi spettanti. E nella stessa pena di morte naturale dichiariamo, che incorrano tutti quelli, che li ricetteranno, od occulteranno, od in qualsivoglia modo daranno ajuto, e favore alle loro persone, e robe: però anche attenta la forma del detto Bando antecedentemente emanato, quelli, che si troveranno al presente in questa Fedelissima Città, debbano uscire di essa, e di questo Regno fra il termine di giorni dodici, e quelli, che si troveranno nelle altre parti del detto Regno, fra il termine di un mese, il qual termine elasso, s' intendano incorsi nelle pene di sopra espressate; ed a rispetto delle Provincie s' intenda aversi potuto aver notizia di questo Bando venti giorni dopo la pubblicazione di esso fatta in questa Fedelissima Città.

Si dichiara però, che s' intendano fatte nel presente Bando le stesse limitazioni, ed eccettuazioni, che si contengono nell'accennato precedente Bando di nostr' ordine emanato contra i Sudditi di Francia, e di Sardegna, le quali eccettuazioni vogliamo, che si abbiano quì per espressamente inserite *de verbo ad verbum.*

In oltre siccome la nostra intenzione si è, anche per esecuzione degli ordini di Sua Maestà, che così nel precedente, come nel presente Bando vengano comprese quali si vogliano persone, anche Ecclesiastiche, così Secolari, come Regolari, così spiegando il detto precedente Bando, si dichiara, che quei Religiosi, i quali si ritrovassero da lungo tempo, e da più di dieci anni a questa parte incorporati ne' loro Conventi, e Monisteri, in maniera che possano stimarsi più tosto Regnicoli, che Forestieri, non vengano compresi ne' suddetti Bandi; ben vero dovranno rigorosamente astenersi di avere commercio alcuno co' Francesi, o Spagnuoli, e con tutt' i loro Alleati, ed Aderenti per via di lettere, od in altra guisa, dovendo su di ciò anche invigilare i di loro Superiori: riserbandoci in altro caso di procedere in quelle forme, che si stimeranno convenienti.

Ordiniamo ancora, e comandiamo espressamente, che s' interrompa affatto co' prementovati nemici di Sua Maestà ogni sorta di commercio, e pratica, così in iscritto per lettere missive, come per lettere di cambio, ed in qualsivoglia altra maniera, nè si possa introdurre in questa Fedelissima Città, e Regno in alcun modo sotto qualsisia pretesto anche da' Regnicoli, ed abitanti in esso, veruna delle mercanzie, e degli effetti provvenienti direttamente, o indirettamen-

te da paesi nemici, sotto le stesse pene di sopra espressate, anzi che tutti quelli, che hanno essi stessi, o sanno essere in potere di altri, simili mercanzie venute da paesi nemici; come anche de' debiti, o effetti di qualunque genere, o de' pagamenti da farsi fuori, sieno, tenuti, ed obbligati sotto la pena della confiscazione de' loro proprj beni, dar subito la notizia al più vicino Tribunale Collegiale di tali mercanzie, effetti, e debiti fedelmente, ed interamente, senza occultarne, od estraerne menoma parte.

Di più ordiniamo sotto pena della vita, e della confiscazione di tutt' i beni a tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia sorta, grado, e condizione, che non conducano, nè facciano condurre mediatamente, nè immediatamente a' nemici cavalli, biade, farine, bestiami, vettovaglie, e molto meno alcuna sorta d'armi, polvere, piombo, zolfo, salnitro, ed ogni altra qualunque sorta di genere di robe.

E finalmente anche per esecuzione de' precitati ordini di S. M. C. e C., che DIO guardi, si ordina, e comanda a tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, vassalli, e sudditi di Sua Maestà Regnicoli, ed anche forestieri, Baroni, però feudatarj, e titolati in questo Regno, i quali si ritrovassero abitare in paesi, e dominj de' sopraddetti Francesi, Spagnuoli, e loro Alleati, ed Aderenti, che subito *nulla mora postposita*, debbano conferirsi in questo Regno, ed avanti di Noi fra lo spazio di un mese rispetto a quelli, che si ritrovano abitare in Italia, e fra lo spazio di due mesi rispetto a quelli, che abitassero fuori d'Italia, decorrendi dal giorno della pubblicazione del presente Bando, sotto le pene di sopra espressate, della morte naturale, confiscazione de' loro beni di qualsivoglia specie quelli sieno, e di tutte le altre pene per legge stabilite contra i Ribelli, dovendosi allora riputare, e trattare come tali, e lo stesso si abbia da osservare contra tutt'i vassalli, e sudditi della Maestà Sua, ancorchè non feudatarj, nè Baroni, nè titolati; e rispetto a' forestieri, i quali posseggono solamente beni, e non feudi nel presente Regno, si procederà irremisibilmente alla confiscazione di essi di qualsivoglia specie, che sieno i beni predetti.

Con dichiarazione per ogni maggior cautela, che dalla confiscazione, ed altre pene s' intendano salvi, ed immuni tutti, e quali si vogliano crediti, compre, capitali, e sorti, colle rendite, terze, e frutti de' detti effetti per gli contratti col Real Banco di S. Carlo istituito in questa Fedelissima Città, e spettanti i detti crediti, ed altro a quali si vogliano persone, o sieno sudditi, e vassalli, o sieno anche forestieri, ed esteri di questo Regno, a tenore in tutto, e per tutto della Prammatica emanata a' 18. Marzo 1728. al Capitolo primo, secondo, e quarto, i quali Capitoli s' intendano di parola a parola quì per ripetuti, e registrati. Ed affinchè il presente Bando venga a notizia di tutti, Ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, e nelle Città di residenza delle Regie Udienze. *Datum Neapoli die 15. Februarii 1734. D. Julio Conde Visconti y Aresi. Vidit Ulloa Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Paternò Reg. Vidit Lucini Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Cavalerius Reg. D. Claudius Villani a Secretis. Mastellonus.*

Die 15. Febr. 1734. D. Julio Conde Visconti y Aresi.

Atteso io sottoscritto pubblico, e Regio Notajo, come in questa giornata d'ordine di Sua Eccellenza, colle solennità, e formalità solite ho pubblicato il suddetto Bando avanti il Regio Palazzo, ed in tutti gli altri luoghi consueti di questa Fedelissima Città, ed in fede etc. Napoli 19. Febbrajo 1734. Notar Giuseppe Volpe di Napoli.

PRAMMATICA III.

Eodem Impe. et Rege. Austrius ad bellum agendum, hostesque propulsandos vectigal temporarium in Sale, Saccaro, et Calce imperat; interea Hispanus Regna obtinet.

AVendo questa Illustre, e Fedelissima Città di Napoli per mezzo delle Illustri sue Piazze stabilito un donativo volontario a S. M. C. e C., che DIO guardi, di ducati seicentomila per soccorso della guerra per l'invasione seguita nel Milanese, e per difendere da ogni nemico insulto, ed invasione questa Fedelissima Città, e Regno, ed amatissimi vassalli della Maestà Sua, dopo matura riflessione della minor gravezza de' Popoli, e della minor sensibilità de' poveri, per ritrarne la sopraddetta somma si sono stabiliti dalle dette Illustri Piazze i seguenti Dazj, cioè grana cinque a tomolo di sale in questa Città, e Regno, unendosi, ed aggregandosi la detta imposizione colle grana trentasette e mezzo prima imposte sopra il sale dalla medesima Fedelissima Città, e carlini cinque per ogni cantaro di zucchero, e tornesi tre per ogni peso di calce di rotola quaranta, come ciò, ed altro si contiene nell'Istromento, che se n'è stipulato cogl'Illustri Deputati degli espedienti per lo donativo, al quale Istromento sta interposto il suo Regio assenso, e beneplacito, ed a tutto e quanto sta convenuto, espressato, e dichiarato per la sua osservanza, ed esecuzione. E dovendosi dar principio alla esazione de' mentovati dazj, perciò col presente Bando *omni tempore valituro*, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente; Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, *et in futurum* si paghino, oltra le antecedenti imposizioni, ed oltra il prezzo, che al presente si vende, altre grana cinque sopra ciascun tomolo di sale, che si consuma in questa Fedelissima Città, e Regno tutto, da tutte, e quali si vogliano persone senza eccettuazione alcuna di persone, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, *et signanter* da' Locati di Foggia, fuorchè da' Reverendi Padri Cappuccini, e Riformati dell'Ordine di S. Francesco, che compreranno il suddetto sale, a misura però nella Dogana, e ne'Fondaci del sale, senza però alterarsi il prezzo di grana sei il rotolo del mentovato sale a rispetto di coloro, che lo comprano a minuto, con unirsi, ed aggregarsi la predetta imposizione di grana cinque, colle altre tre antecedenti imposizioni di grana trentasette e mezzo, delle quali tutte quattro imposizioni se ne debba fare un sol corpo, ed una massa, da governarsi le medesime quattro imposizioni, oltra gli antecedenti cinque Governatori, che vi erano, da altri due Governatori da eleggersi da' Signori Vicerè *pro tempore in gyro* da due delle dette Illustri Piazze, precedente nomina da farsi di sei persone delle medesime, i quali già presentemente sono stati eletti.

Parimente Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, *et in futurum* si paghino nella Regia Dogana di questa Città per ogni cantaro di zucchero di qualsivoglia specie, e qualità, che in esse s'introduce, ed in essa Città si consuma, franche però le persone franche, carlini cinque in beneficio di essa Fedelissima Città in

potere delle persone dalla medesima, od Illustre Deputazione, a chi tocca destinate, e destinande, con esser lecito senza alcun impedimento a' due Deputati destinati, o destinandi dalla detta Fedelissima Città, od Illustre Deputazione, come di sopra, d'invigilare, ed assistere nella detta Regia Dogana, acciocchè l'esazione del detto Dazio rettamente, e senz'alcuna frode si faccia, senza l'intervento, e consenso de' quali Deputati non si possa procedere, stante l'interesse, che vi tiene essa Fedelissima Città, a transazione, ed atto alcuno.

In oltre Ordiniamo, e comandiamo, che similmente da oggi in avanti, *et in futurum* per ogni peso di calce di rotola quaranta, che si consuma, ed immette in questa Fedelissima Città, ed altri luoghi, e nel modo che faceasi l'esazione dell'antecedente dazio di grana due e mezzo sopra ogni peso di calce di rotola quaranta, si paghino da tutti, e quali si vogliano compratori, ancorchè privilegiati, e privilegiatissimi, niuna persona eccettuata, altri tornesi tre aumentati, *ut supra*, in modo che l'imposizione sopra la detta calce sia di grana quattro per ogni peso *ut supra*, delle quali grana due e mezzo si paghino, come si pagavano al possessore del detto Dazio, ed altri tornesi tre si paghino in beneficio di essa Fedelissima Città in potere dell'Ufficiale, od Ufficiali destinati, o destinandi da essa Fedelissima Città, od Illustre Deputazione a chi tocca, dalla quale si sono destinati due Deputati per regolare, ed invigilare alla detta esazione.

Ed acciocchè l'ordinato, come di sopra, venga a notizia di tutti, nè possa allegarsi causa d'ignoranza, Ordiniamo, e comandiamo che il presente Bando si pubblichi a rispetto delle imposizioni sopra il zucchero, e sopra la calce nella Regia Dogana di Napoli, e Dogana della calce, e negli altri luoghi soliti, e consueti di questa Città, ed a rispetto della detta nuova imposizione di grana cinque sopra ogni tomolo di sale, che si compra a misura, come di sopra, si pubblichi nella Regia Dogana del sale, ed in questa Città ne' luoghi soliti, e consueti, e negli altri fondaci del sale del Regno tutto, e nel Regno tutto ne' luoghi dove bisogna, ed è stato solito, e praticato nelle altre prime imposizioni sopra del detto sale. *Datum Neapoli die* 15. *Februarii* 1734. *D. Julio Conde Visconti y Aresi. Vidit Ulloa Reg. Vidit Castell. Reg. Vidit Paternò Reg. Vidit Lusini Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Cavalerius Reg. D. Claudius Villani a Secretis. Mastellonus.* Pubblicata a dì 27. di Febbrajo 1734.

Die 15. Febr. 1734. D. Iulio Conde Visconti y Aresi.

PRAMMATICA IV.

Eodem Imper. et Rege. Praecedentia Edicta ad Parmenses, et Piacentinos extendantur.

Essendosi a dì 10. Novembre dello scorso anno 1733. di nostr' ordine, e col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di Noi assistente pubblicato Bando in nome di S. M. C. e C., che DIO guardi, per lo sfratto da questa Fedelissima Città, e Regno de' sudditi delle Corone di Francia, e Sardegna: susseguentemente per esecuzione di due Reali Dispacci della prefata M. C. e C. si ritrova pubblicato altro Bando a' 19. del corrente mese di Febbrajo coll'occasione della pubblicazione della guerra contra i Francesi, e gli Spagnuoli, ed i sudditi de' loro alleati, ed aderenti per lo sfratto de' medesimi dalla predetta Città, e Regno. Al presente col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso

di

di Noi assistente si dichiara, come ne' Bandi predetti vengono anche compresi i sudditi degli Stati di Parma, e Piacenza: E percio si ordina, e comanda, che i medesimi sotto le pene ne' detti Bandi contenute debbano sfrattare da questa predetta Fedelissima Città, e Regno fra i termini in quegli stabiliti, da decorrere però i termini predetti dal giorno della pubblicazione del presente Bando, i quali termini elassi, s' intendano incorsi nelle pene contenute ne' medesimi Bandi, come sopra emanati; e contra i suddetti sudditi dello Stato di Parma, e Piacenza s' intendano nel presente Bando inseriti *de verbo ad verbum* tutti gli ordini ne' suddetti precedenti Bandi contenuti, in maniera che le pene in essi stabilite dovranno irremisibilmente eseguirsi anche contra di essi sudditi degli Stati di Parma, e Piacenza; colle limitazioni però, ed eccettuazioni ne' medesimi precedenti Bandi contenute, ed espresse. Ed affinchè da alcuno non possa allegarsi causa d' ignoranza Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, di residenza delle Regie Udienze del Regno. *Datum Neapoli die 22. mensis Februarii* 1734. *D. Julio Conte Visconti y Aresi. Vidit Ulloa Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Paternò Reg. Vidit Lucini Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Cavalerius Reg. D. Claudius Villani a Secretis. Mastellonus.* Pubblicata a dì 27. Febbrajo 1734.

Die 22. Febr. 1734. D. Julio Conde Visconti y Aresi.

PRAMMATICA V.

PHILIPPUS V Hispaniarum Rex Carolo filio Parmensiū, et Hetruscorū Duci, cum Exercitu ad Neapolis, et Siciliae Regna contendenti scribit. Hostibus, sive perduellionibus, qui li adversam partem inclinassent, parcat; ejusque epistolae exemplar, quoque modo posset, Populis patefaceret: obsignata epistola est apud Civitaté Castellanam die 14. Martii 1734. chirographo Caroli. At Objicitur prag. 25. *de Abolitionibus*, qua ad diem nonam Aprilis ea obsignatio differtur. Sed ne anfractus temporum posteritatem teneat: obsignatam e-

D. CARLOS *por la gracia de DIOS. Infante de España, Duque de Parma, Placencia, y Castro etc. Gran Principe de Toscana, y Generalissimo de las Armas de Su Magestad en Italia.*

Por quanto el Rey mi carissimo y venerado Padre en fecha de 27. de Febrero pasado proximo, desde el Real sitio del Pardo me dice lo siguente:

„ *Mi caro y amado Hijo. Vuestros* „ *intereses inseparables del decoro de* „ *Mi Corona, y los de mis fieles Aliados llamavan mis Armas à la Lombar-* „ *dia, paraque obrando unidamente con* „ *sus Exercitos, facilitasen el logro de* „ *los justificados fines aque se destina-* „ *van. Pero como a causa de la presente* „ *guerra han penetrado mi Real Animo* „ *los clamores de las excesivas violencias,* „ *opresiones, y tirania, que de tantos* „ *anos a esta parte ha executado el Go-* „ *vierno Aleman con los Pueblos de Na-* „ *po-*

D. CARLO per la grazia di DIO Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro etc. Gran Principe di Toscana, e Generalissimo delle Armi di Sua Maestà in Italia.

Il Re mio carissimo, e venerato Padre in lettera de' 27. Febbrajo di quest' anno 1734. scritta nella Reale abitazione del Pardo mi parla in questo tenore:

„ Mio caro, ed amato Figlio. I „ vostri interessi inseparabili dal de- „ coro della mia Corona, e quelli „ de' miei fedeli Alleati richiamavano „ le mie Armi in Lombardia, „ acciocchè operando unitamente con „ quelle de' loro Eserciti agevolasse- „ ro il conseguimento del giustissi- „ mo fine, per cui son destinate. „ Ma siccome per cagion della guer- „ ra presente hanno penetrato il mio „ Regio animo i clamori dell' eccessive violenze, oppressioni, e tiran- „ nie,

pistolam ad diem 14. Martii, ajo, insinuatam Populis ad diem nonam Aprilis: qui faustus, et auspicatissimus Caroli Regis Imperii dies primus fuit. Vide quae ad aram ejus prag. scripsimus.

,, *poles, y de Sicilia, que siempre he*
,, *mirado con paternal amor, porque ten-*
,, *go muy presentes las demonstraciones*
,, *de jubilo, y el universal aplauso,*
,, *con que me recivieron en Napoles, y*
,, *con que se admitieron mis Tropas en*
,, *Sicilia, a impulso de esta tan natu-*
,, *ral compasion; He resuelto preferir à*
,, *qualesquiera otras combeniencias el re-*
,, *dimir los mismos oprimidos Pueblos,*
,, *de sus imponderables males, aplican-*
,, *do generosamente a su prompto alivio*
,, *las fuerzas, que DIOS ha sido ser-*
,, *vido concederme, pues considero que*
,, *quando no era esclavizada su volun-*
,, *tad, fueron correspondientes a mi agra-*
,, *do sus demostraciones, basta tanto que*
,, *la enganosa insinuacion de ydeales*
,, *esperancas en algunos, y el temor de*
,, *poderosas amenazas en otros, preci-*
,, *saron a todos à disfrazar sus incli-*
,, *naciones, y à adoptar las operacio-*
,, *nes, que eran estranas de su fideli-*
,, *dad: En esta inteligencia he despre-*
,, *ciade siempre como actos involunta-*
,, *rios, y forzados los que executaron*
,, *asi en comun, como en particular, a*
,, *sugestion de mis enemigos, y los ten-*
,, *go tan olividados, como si jamas los*
,, *huvieran hecho, no dudando que lue-*
,, *go, que se vean en estado de poder*
,, *usar de su entera livertad, me da-*
,, *ran iguales pruebas de su fiel devo-*
,, *cion, lealtad, y celos: por estos mo-*
,, *tivos he tomado la resolucion, de que*
,, *vos paseis personalmente, y como Ge-*
,, *neralisimo de mi Exercito a recupe-*
,, *rar dichos Reynos (aunque con tan-*
,, *to riesgo de Vuestra importante salud*
,, *en tan largo viage) paraque con Vue-*
,, *stra Real, y amable presencia podais*
,, *confirmar en mi Nombre el indulto,*
,, *y perdon general, y particular, que*
,, *en fuerza de mi paternal amor con-*
,, *cedo a todos, y qualesquiera indivi-*
,, *duos, sean de la Nacion, que fue-*
,, *ren, dandoles al mismo tiempo las*
,, *mas*

,, nie, le quali ha tanti anni eser-
,, citate il Governo Alemanno co' Po-
,, poli di Napoli, e di Sicilia da Me
,, sempre riguardati con paterno af-
,, fetto, perchè molto ben mi sov-
,, vengono le dimostrazioni di giu-
,, bilo, e l'universale applauso, con
,, cui mi riceverono in Napoli, e
,, furono ammesse le mie Truppe in
,, Sicilia; ad impulso di questa sì
,, natural compassione, ho risoluto
,, di preferire a qualunque altra ope-
,, razione di redimere i medesimi Po-
,, poli oppressi dagl' intolerabili loro
,, mali, applicando generosamente al
,, pronto sollievo di essi le forze,
,, che IDDIO si è degnato conce-
,, dermi: mentre rifletto, che avan-
,, ti che divenisse schiava la lo-
,, ro volontà, fecero dimostrazioni
,, corrispondenti al mio gradimento,
,, fin tanto che alcuni dall' inganne-
,, vole insinuazione di speranze idea-
,, li, altri dal timore di potenti mi-
,, nacce furon tutti costretti a pallia-
,, re la propria inclinazione, e ad
,, adottare operazioni contrarie alla
,, loro fedeltà. Per questo appunto
,, ho io sempre disprezzate come azio-
,, ni involontarie, e forzate tutte
,, quelle, ch' essi eseguirono sì in pub-
,, blico, che in privato a suggestio-
,, ne de' miei nemici, e le ho tal-
,, mente obbliate, come se non le
,, avessero mai fatte; non dubitando,
,, ch' essi tosto che si vedranno po-
,, sti in istato di potere usar dell' in-
,, tera loro libertà, daranno uguali
,, ripruove della loro fedel devozio-
,, ne, lealtà, e zelo. Per questi mo-
,, tivi ho risoluto, che Voi vi por-
,, tiate personalmente in qualità di
,, Generalissimo delle mie Armi a
,, ricuperare i detti Regni (quan-
,, tunque con tanto rischio della Vo-
,, stra importante salute in un viag-
,, gio sì lungo) acciocchè colla Ve-
,, stra

Vide Joannis Baptistae Vici orationem elegantissimam de hoc argumento.

„ mas autenticas ſeguridades, de que „ no ſolo les confirmareis ſus privilegios con la extenſion, y aumento, que „ tienen al preſente, ſino de que los „ exoneraneis de qualeſquiera impoſiciones, particularmente de las que ha „ inventado, y eſtablecido la inſaciable „ codicia del Govierno Aleman; todo „ afin que el Mundo ſe perſuada, aque „ el ſolo juſtificado intento de reſtaurar „ dos Reynos tan eſclarecidos, y tan „ benemeritos de la Monarquia, y de „ reſtituirlos a ſu antigua felicidad, „ reputacion, y decoro, y no otro interes alguno ha dirigido ſu recuperacion: Y paraque el contenido de eſte „ Deſpacho ſea manifieſto à todos, os „ mando que lo hagais publico, y notorio en la forma que lo hallareis mas „ combeniente. Nueſtro Senor los guarde, mi caro y amado Hijo los muchos anos que deſſeo. Yo el Rey. D. „ Joſeph Patino.

„ stra Reale amabil presenza possiate confermare in mio Nome l'Indulto, e perdono generale, e particolare, che in virtù del mio Paterno amore concedo a tutti, ed „ a qualunque persona di qualsivoglia Nazione si sia: dando loro „ nel medesimo tempo le più autentiche sicurezze, che non solamente „ confermerete i loro privilegj coll' „ estensione, ed aumento, che al „ presente ritengono; ma che altresì „ gli sgraverete di qualsivoglia imposizione, specialmente di quelle, „ che ha inventate, e stabilite la „ insaziabile avidità del Governo Alemanno. Tutto affinchè il Mondo „ si persuada, che il solo giustissimo fine di ristaurar due Regni tanto illustri, e tanto benemeriti della Monarchia, e di restituirgli all' „ antica loro felicità, riputazione, „ e decoro, e non verun altro interesse ha stimolata la ricuperazione. Ed acciocchè il contenuto di „ questa lettera sia a tutti manifesto, vi comando, che lo rendiate pubblico, e notorio nella forma, che stimerete più propria. „ IDDIO vi custodisca, mio caro, ed „ amato Figliuolo, lungamente, come bramo. Io IL RE. *D.Giuseppe* „ *Patino*.

Uſando de la facultad que la dignacion, y el Paternal amor de Su Mageſtad me concede, y para mas clara inteligencia de la comun noticia en los expreſados dilectos Pueblos de los dos Reynos de Napoles, y Sicilia mirados ſiempre con aprecio de la memoria, y del afecto del Rey mi Padre: Declaro, y aseguro a todos, y qualeſquiera uno de ſus individuos, que el indulto, y perdon general, y particular, que Su Mageſtad me manda conceder, y que concedo devaxo del ſagrado, y la buena fe de ſu Soverano Nombre, incluye en-

Ed usando Io della facoltà, che la degnazione, ed il paterno amore di S. Maestà mi concede, e per più chiara intelligenza di tutt'i diletti Popoli de' due Regni di Napoli, e di Sicilia, riguardati sempre con stima dal Re mio Padre per la memoria, ed affetto, che loro conserva: dichiaro, ed assicuro tutti, e qualunque persona, che l'indulto, e perdono generale, e particolare, che Sua Maestà mi comanda, che Io conceda loro, e che Io concedo sotto la buona fede del Sagro Suo Sovrano Nome, include de

toda especie de crimenes, motivos, y demonstraciones sin excepcion de alguno, quedando todos como lo estan sepultados en el olvido: Y que la confirmacion de sus privilegios comprehende, y es extensiva à las leyes, y costumbres tanto en lo Civil, como en lo Criminal, y en lo Ecclesiastico, sin permitir en este nuevos Tribunales, y Proceses, y que se continue la loable, y justa practica de conferirse los Beneficios, y Pensiones, en la forma presente, y que cesen todas las Gavelas, y gravamenes establecidos por el intruso Govierno Aleman, cuyas gracias son conformes al clemente y benigno corazon de Su Magestad. Y paraque sea mas notorio, he mandado expedir este Despacho en los idiomas espanol, y italiano, firmado de Nuestra mano, authorizado de Nuestro Real Sello, y refrendado de Nuestro infrascripto Secretario de Estado, y que se fige en los lugares publicos. Dado en Ciudad Castellana a 14. de Marzo de 1734. CARLOS. Lugar del Sello. D. Joseph Joachim de Montealegre.

Die 14. Martii 1734. CARLOS.

de ogni sorta di delitti, motivi, e dimostrazioni, senza eccezione di alcuno, restando tutti, come lo sono, sepolti nell' obblio: E che la conferma de' loro privilegj, comprende, ed è estensiva alle leggi, e consuetudini sì nel Civile, come nel Criminale, e nell' Ecclesiastico, senza permettervi nuovi Tribunali, e Processi; e che si dee continuare la lodevole, e giusta pratica di conferire i beneficj, e le pensioni nella forma, che presentemente si osserva; e che debbon cessare tutte le imposizioni, e gravezze stabilite dall' intruso Governo Alemanno, le quali grazie corrispondono al clemente, e benigno cuore di Sua Maestà. Ed acciocchè sia più notorio ho ordinato, che si pubblichi questo mio Decreto in lingua Spagnuola, ed Italiana, firmato di Nostra mano, autorizzato col Nostro Real Sigillo, e sottoscritto dal Nostro Segretario di Stato; e che sia affisso ne' luoghi pubblici. *Dato in Civita Castellana a' 14. Marzo 1734.* CARLO. *Luogo del Sigillo. D. Giuseppe Gioacchino di Montealegre.*

(*) PRAMMATICA VI.

Carolus Hispanicae iuventutis Princeps in castris apud Aversam jusjurandum fidelitatis indicit Ordinibus, populisque Regni Neapolitani.

DOn CARLOS *por la gracia de DIOS Infante de Espana, Duque de Parma, Placencia, y Castro, etc. Gran Principe de Toscana, y Generalissimo de las Armas de S. M. en Italia, etc. etc. etc. A todas las Ciudades, Universidades Demaniales, y a todos los Barones del Reyno de Napoles. Por quanto despues, que con en el favor de la Misericordia Divina, y por disposicion del Rey nuestro Senor, y Charissimo Padre, hemos tomado la possesion de este Reyno, y recivido la obediencia, que no solo muchas Ciudades, Barones, y Universidades, si no la misma Ciudad de Napoles Capital ha venido a presentarnos en* nom-

DOn CARLO Per la Grazia di DIO infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, etc. Gran Principe di Toscana, e Generalissimo dell' Armi di S. M. in Italia, etc. etc. etc. A tutte le Città, Università Demaniali, e a tutti i Baroni del Regno di Napoli. Dopo, che col favore della Misericordia Divina, e per disposizione del Re Nostro Signore, e Carissimo Padre, abbiamo preso il possesso di questo Regno, e ricevuta l' obbedienza, che non solamente molte Città, e Baroni, ed Università, ma ancora la medema Città di Napoli Capitale è venuta a presentar- ci

nombre de todo el Reyno, se haze oy el a sumpto de nuestro mayor Cuidado, que no quede parte alguna de todas las Provincias, Ciudades, Castillos, Fortalezas, Villas, y Lugares que le componen, que con el diferir el uniformarse a nuestra Voluntad, a la fortuna de Italia, y al consenso de estos Fidelissimos Pueblos, pueda turbar la publica tranquilidad. Por tanto mandamos en general, y en particular a todos aquellos que se hallaren en la Ciudad de Napoles, ò en sus contornos, y distritos, que para el dia 15. del presente mes de Mayo, y a los que se hallaren mas distantes, pero dentro del Reyno, en el termino de 20. dias que deben contarse desde el de la publicacion de esta nuestra Ordenanza, se presenten en la Capilla de nuestro Real Palacio de Napoles a rendir su obediencia, y prestarnos el Juramento de Fidelidad, y omenaxe en manos del Duque de Lauria Delegado, y authorizado expecialmente para este fin, entendiendose que todos los Barones lo deban prestar por si mismos en persona, las Ciudades, Fortalezas, Villas, y Lugares demaniales por medio de sus Electos, o Deputados destinados con facultad bastante para representar al publico, permitimos a los impedidos fisicamente que embien sus Procuradores, los quales han de ser del Orden de los Nobles; por lo que toca a aquellos, que se hallaren fuera del Reyno, pero dentro de Italia; hemos venido en concederles quarenta dias; y tres mese de tiempo a los que residieren fuera de Italia para venir personalmente a la execucion de este devido, indispensable actose su Juramento, bien que teniendo presente, que muchos se hallan a los pies del Rey nuestro Senor, y Charissimo Padre, o en si Real servicio empleados en sus Exercitos; Hemos determinado, por lo que toca a estos, no solo extender a seis meses el termino pre-

ci in nome di tutto il Regno, è presentemente l' oggetto del nostro maggior pensiero, che non resti parte alcuna di tutte le Provincie, Città, Castelli, Fortezze, Ville, e altri Luoghi, che lo compongono, che col ritardare d'uniformarsi alla nostra Volontà, alla fortuna d'Italia, e al consenso di questi Fedelissimi Popoli possa turbare la pubblica tranquillità; Per tanto comandiamo in generale, e in particolare a tutti li soprascritti, che si ritroveranno nella Città di Napoli, e suoi Contorni, e Distretti, che pel giorno 15. del presente mese di Maggio, ed a quei, che si ritroveranno più distanti, dentro però del Regno, che nel termine di 20. giorni, da numerarsi dal giorno della pubblicazione di questa nostra Ordinazione, si presentino nella Cappella del nostro Real Palazzo di Napoli a render la loro obbedienza, e prestarci il giuramento di Fedeltà, ed Omaggio in mano del Duca di Lauria Delegato, ed autorizato specialmente per questo fine, intendendosi, che tutti i Baroni lo debbano prestar da loro medesimi in Persona, le Città, Fortezze, Ville, e Luoghi Demaniali per mezzo de' loro Eletti, e Deputati destinati, con facoltà bastante per rappresentare il Pubblico loro, e permettendo agl' impediti fisicamente, che mandino i loro Procuratori, i quali sieno dell' Ordine de i Nobili. Perciò che tocca a quei, che si ritroveranno fuori del Regno, dentro però, d' Italia, abbiam risoluto conceder loro 40. giorni, e tre mesi a coloro, che risiedessero fuori d' Italia, per venire personalmente ad effettuare questo dovuto indispensabil atto del loro giuramento; Tenendo poi presente, che molti si ritrovano a i piedi del Re Nostro Signore, e Carissimo Padre, o nel suo Real Servizio im-

prescripto, si no dexarlos en plena libertad de poder cumplir dicho acto per mano de Procuradores; y todos aquellos, que con la devida obediencia, resignacion, y fidelidad, dieren a esta nuestra Ordenanza, el prompto, y devido cumplimiento seran admitidos con la misma Clemencia, que si desde luego se huviesen presentado a recobrarse a las Reales Catholicas Armas, y a reconocer este Dominio; pero igualmente hazemos saber a qualesquiera Barones, o Universidades, que cumplidos respectivamente los expressados terminos, no huvieren obedecido este nuestro Real Decreto, seran immediatamente castigados con la confiscacion de todos sus bienes feudales, alodiales, y mixtos, privados de todas las acciones, y razones, y de todas las gracias, y privilegios, en cuya pena incurriran immediatamente passados dichos terminos sin otra declaracion; y finalmente seran tratados, y reputados, como nuestros actuales Enemigos, y Rebeldes a su lexitimo Rey, y por tales los reputamos, y declaramos desde a hora para entonces; Y a fin de que non pueda ninguno alegar ignorancia deste nuestro Establecimiento, y Edicto; Hemos mandado que se imprima, se publique, y se fixe por los lugares acostumbrados de la Fidelissima Ciudad de Napoles despues de haverle firmado de nuestra mano, y mandadolo authorizar con el Sello de nuestras Reales Armas, y refrendar de nuestro infrascripto Secretario de Estado. Dado en el Real Campo de Aversa al 1. de Mayo de 1734. CARLOS. Joseph Joachin de Montealegre. *Pubblicata a dì 7. di Maggio 1734.*

Die 1. Maii 1734. CARLOS.

impiegati ne i suoi Eserciti, abbiam determinato intorno ad essi non solo estendere a sei mesi il termine prescritto, ma ancora lasciarli in piena libertà di poter eseguire questo atto per mezzo de' Procuratori. Tutti quelli dunque, che colla dovuta obbedienza, rassegnazione, e fedeltà daranno a questa nostra Ordinazione il pronto, e dovuto compimento, saranno ammessi colla medema Clemenza, e nella maniera stessa, che se si fossero presentati, a ricovrarsi sotto le Reali Cattoliche Armi, e a riconoscere il Dominio. Egualmente però facciamo sapere a qualunque Baroni, o Università, che compiti, che saranno respettivamente gl' espressati termini, non avranno obbedito a questo nostro Real Ordine, saranno immediatamente puniti, colla confiscazione di tutti i suoi Beni Feudali, Burgensatici, e Misti, privati di tutte l' azioni, e ragioni, e di tutte le Grazie, e Privilegj, nella qual pena incorreranno immediatamente, passati i detti termini senz' altra dichiarazione: e finalmente saran trattati, e riputati come nostri attuali Nemici, e Ribelli al loro legitimo Re, e per tali li riputiamo, e dichiariamo fin d' adesso per allora; Ed affinchè non possa alcuno allegare ignoranza di questo nostro stabilimento, ed Editto, abbiam comandato, che si stampi, si pubblichi, si affissi per li luoghi soliti della fedelissima Città di Napoli, dopo d' averlo firmato di nostra mano, e comandato autorizarla col sigillo delle nostre Reali Armi, e referendarsi dal nostro infrascritto Segretario di Stato. *Dato nel Campo Real di Aversa a primo Maggio 1734.* CARLO. *Giuseppe Gioachino di Montealegre.*

PRAM-

PRAMMATICA VII.

Eodem Rege. Kal. Maiis ab exercitu apud Aversam barones, ac Syndici Universitatum Demanialium ad Juramentum fidelitatis, ad ligium, ac homagium imperantur. Locus assignatur Capella Palatina. Idem Hadriano Calà, et Ulloa committitur. Locus ab eo assignatur Ecclesia SS. Sacramenti in vestibulo Templi Ss. Jacobi et Victoriae.

D. Adriano Calà de Laenzina, y Ulloa, Duca di Lauria, Reggente Decano del Regio Collateral Consiglio, Intimo Consigliere di Stato di Sua Maestà, e dalla medesima special Delegato a ricevere il Giuramento del Ligio Omaggio. Essendo la principal cura de' Principi indrizzata al bene universale de' sudditi, e vassalli, siccome è quella, che risiede nell' animo della Maestà del Re Carlo, Nostro Signore (che DIO guardi), regolata dal Paternale amore, e Clemenza; Considerandosi da me tutto ciò, come altresì, che nell' Editto, *seu* Ordinanza data nel Real Campo di Aversa sotto il dì 1. del corrente Maggio; e pubblicata nella forma valida, e consueta nel dì 7. del medesimo, venga comandato di chiamarsi tutte le Città, Università demaniali, e Baronaggio di questo Regno, alla prestazione del Giuramento di fedeltà, ed Omaggio, ordinato darsi nella Cappella del Real Palazzo; Ed al presente avendo Io proposto alla Maestà Sua, valermi per l'effetto predetto della Real Chiesa del Santissimo Sacramento, attaccata alla Reale di S. Giacomo degli Spagnuoli, come capace, e propria di tal religiosa funzione, stante la delegazione in mia persona fatta da Sua Maestà, con destinar Me a ricevere il detto Giuramento, come Delegato autorizzato specialmente per questo fine; Si è degnata la medesima Maestà Sua approvare sì la destinazione di detta Real Chiesa per la specialissima divozione della Maestà Sua, di Sua Maestà Cattolica (che DIO sempre feliciti), e de' piissimi Monarchi suoi antecessori, come le giornate, che si prefiggono di Lunedì, Martedì, e Mercordì 17. 18., e 19. del corrente mese ad ore venti. E questo sarà il termine perentorio, acciò, come si dee, resti eseguito, ed adempito con l' intera zelante sollecitudine il detto Reale Editto, *seu* Ordinanza di Sua Maestà, che tanto vien desiderata da tutti, come fedelissimi suoi vassalli, e sudditi: Ed affinchè soprabbondantemente sia a tutti noto, si è stimato da Me per la facoltà, e delegazione sopraddetta fare il presente Bando, e comandare, che si pubblichi nella forma, e ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e con la debita relata torni a noi, e che coloro che avranno da presentare scritture concernenti all' affare suddetto, le portino al sottoscritto Regio Scrivano de' Mandamenti, per dover esser esse riconosciute dal Circospetto Segretario del Regno. *Dato in Napoli i 16. Maggio del 1734. Ulloa Reg. Joannes Mastellonus Reg. a Mand. Scriba*. Pubblicata a' dì 16. Maggio 1734.

Die 16. Maii 1734. CAROLOS.

PRAMMATICA VIII.

Eodem Rege, et Duce armorum Catholici Regis Patri sui cursus publicus restituitur.

D. CARLOS *por la gracia de DIOS Rey de Napoles, Infante de España, Duque de Parma, Placensia, Castro etc. Gran Principe de Toscana, y Generalissimo de las Armas de Su Magestad Catholica en Italia. Haviendo ultimamente resuelto que se restabelescan lar*

D. CARLO Per la DIO Grazia Re di Napoli, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro etc. Gran Principe di Toscana, e Generalissimo dell' Armi di Sua Maestà Cattolica in Italia. Avendo ultimamente risoluto, che si ristabilissero le

las Postas en todo este Reyno, y que los Correros, Estafettas, y Procachos buelvan a tener su curso ordinario, y à continuarse todo genero de correspondencia, y comercio, hemos juzgado conveniente a nuestro servicio declarar al mismo tiempo, y hazer saver a todos por este Bando, que por el contrario prohibimos todo Commercio, Trafico, Mercaduria, y Correspondencia, tanto en escripto, quanto en letras de cambio, y en qualquiera otra manera, sea directa, o indirectamente baxo la pena de confiscacion, y de otras a nuestro arbitrio con los Estados del Littoral Austriaco, y otros qualesquiera Puertos ocupados presentemente de los Imperiales, queriendo no solo que queda probivido introducir en este Reyno en modo algum, o baxo qualquier pretexto alguna de las mercancias, y efectos procedientes de los dichos Lugares, de qualquier genero que sean, y tambien la extracion de este Reyno para ellos de Cavallos, Biadas, Arina, Bestiame, ninguna suerte de Armas, Polvora, Azufre, Salnitro, y otros generos, si no tambien qualquiera contratacion, Cartas, Negocios entre nuestros subditos, y abitantes de este Reyno ninguno excluydo, y aquellos de los lugares expressados baxo la misma pena de confiscacion, y otras a nuestro arbitrio, que la diversidad de los accidentes no aconsejerà, a riserva en el caso de las mercancias, y effectos de los mencionados Lugares hubiessen sido verdadero; y realmente cometidos antes de la declaracion de la Guerra. Y assimismo mandamos, que todos nuestros subditos baxo la misma pena de la confiscacion de sus bienes, sean rigorosamente obligados a la denuncia de todas las Mercadurias, Contractos, y Negocios, ò de ellos mismos, ò de otros practicados; Declarando que desde el dia de la publicacion del presente Bando, se passarà contra los trasgreso-

le Poste in tutto questo Regno, e che i Corrieri, le Staffette, ed i Procacci ritornassero nel loro cammino ordinario per continuare ogni sorta di corrispondenza, e commercio, abbiamo giudicato conveniente al nostro servizio, dichiarare nello stesso tempo, e far sapere a tutti con questo Bando, che per lo contrario proibiamo ogni sorta di Commercio, Traffico, Mercanzia, e Corrispondenza, tanto in iscritto, quanto per lettera di cambio, ed in qualsivoglia altra maniera sia diretto, o indirettamente, sotto pena di confiscazione, ed altre a nostro arbitrio, con gli Stati del Littorale Austriaco, ed altro qualsivoglia porto occupato presentemente dagl' Imperiali; Volendo non solo, che resti proibito introdurre in questo Regno in modo alcuno, o sotto qualsivoglia pretesto alcuna delle mercanzie, o effetti procedenti da' detti luoghi di qualsivoglia genere che sieno; ma ancora l' estrazione da questo Regno per quelli di cavalli, biada, farina, bestiame, e qualsivoglia sorta d' armi, polvere, zolfo, salnitro, ed altri generi; ma anche qualsivoglia contrattazione, carteggio, negozio fra i nostri sudditi, ed abitanti di questo Regno, nessuno escluso, e quelli de' luoghi espressati sotto la medesima pena di confiscazione, ed altre a nostro arbitrio secondo la diversità de' casi ci consiglierà, a riserva, e nel caso, che le mercanzie, e gli effetti de' menzionati luoghi, fossero stati veramente, e realmente commessi prima della dichiarazione della Guerra, come ancora comandiamo, che i nostri sudditi sotto la medesima pena della confiscazione de' loro beni sieno rigorosamente obbligati alla denuncia di tutte le mercanzie, contratti, e negozj, o da loro medesimi, o da altri praticati; dichia-

fores a la execucion de quanto està establecido, y comminado en el. Por tanto, queriendo que a esta nuestra Real ordenanza se dè prompta, fiel, y devida execucion, ordenamos, que se publique en la forma, y Lugares acostumbrados de esta Fielissima Ciudad, con fixarse en los mismos las copias en estampa, y por las Provincias del Reyno en el lugar de la residencia de las Regias Audiencias, despues de haverlo firmado de nuestra mano, y mandandolo authorizar con el Sello de nuestras Reales Armas, y referendas de nuestro infrascripto Segretario de Estado. Dado en Napoles a' 8. de Junio de 1734. CARLOS. D. Joseph Joachim de Montealegre. Es copia del Real Edicto original, el qual se conserva en esta Segretaria de Estado. Palacio a' 8. de Junio de 1734. D. Joseph Joachim de Montealegre. *Pubblicata a' dì 8. di Giugno* 1734.

Die 8. Junii 1734. CARLOS.

chiarando, che sin dal giorno della pubblicazione del presente Bando si passerà contra i trasgressori all' esecuzione di quanto sta stabilito, e comminato in esso. Per tanto volendo che a questo nostro Real ordine si dia pronta, fedele, e dovuta esecuzione, ordiniamo, che si pubblichi nella forma, e ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, con affiggersi ne' medesimi le copie in istampa, e per le Provincie del Regno ne' luoghi delle Residenze delle Regie Udienze, dopo averlo firmato di nostra mano, e comandato autorizzarlo col Suggello delle nostre Reali Armi, e segnarsi dal medesimo infrascritto Segretario di Stato. *Dato in Napoli agli 8. Giugno 1734.* CARLO. *D. Giuseppe Gioacchino di Montealegre. E' copia di Real Editto originale, il quale si conserva in questa Segreteria di Stato. Palazzo agli 8. Giugno 1734. D. Giuseppe Gioacchino di Montealegro.*

PRAMMATICA IX.

Regens, et Judices Magnae Curiae Vicariae.

Eodem Rege. Neminem per fines Ecclesiae Patrimonii sine formatis in Regnum venire permittitur.

SI è degnato il Re nostro Signore far rimettere in questo Tribunale della G. C. della Vicaria rivenrito biglietto per Segreteria di Stato de' 6. del corrente Luglio del tenor che siegue: „ Haviendo resuelto el „ Rey nuestro Senor que no se dexe „ entrar, ni salir persona alguna en „ este Reyno, por la parte de tierra „ que confina con los Estados de la „ Iglesia, sinque se hallen munidos „ de legitimos, y validos Pasapor„ tes, los quales seran tales quando „ procedan de esta Secretaria de Esta„ do de mi cargo, o del Conde de „ Montemar, o de otros de los Ofi„ ciales Generales del Exercito, o „ de los Vicarios Generales de las „ Provincias, que confinan con los „ dichos Estados de la Iglesia, en „ la inteligencia de que los que vi„ nieren de Roma han de traher „ Pasaportes de Monsenor Rato Obis„ bo de Cordova, o del Conde Por„ ta Ministros el primero de Espa„ na, y el segundo de S. Magestad „ en Roma, y que pasado el tesmi„ no de quinze dias, no les serà „ permitida su entrada en el Reyno „ sino impedida; Se lo prevengo à „ V. S. de orden de S. Magestad à „ fin que la G. Corte de la Vicaria „ publique luego un Bando paraque „ llegue à noticia de todos esta Real „ re-

„ resolucion, prescriviendo en el, el „ citado termino de quinze dias, pa- „ ra los que vinieren de fuera del „ Reyno, pues para los que salieren „ de el nò se necesita explicarlo por- „ que se reconozerà de los mismos „ Pasaportes, que se les expediere, „ el que à ellos pertenece; DIOS „ guarde à V. S. muchos anos, co- „ mo desseo „. *Palacio à 6. de Julio de 1734. D. Joseph Joachin de Montealegre. Senor D. Marcello Carafa.* Per esecuzione del quale col presente Bando si fa noto a tutti, e quali si vogliano persone di ogni Stato, grado, e condizione si sieno, che non debbano entrare, nè uscire di questo Regno per le parti della Terra, che confinano con quello dello Stato Ecclesiastico, senza venir muniti de' legittimi, e validi passaporti, a' quali si darà l' esecuzione, quando saran fatti, e spediti dalla Segreteria di Stato di Sua Maestà (che DIO guardi), o dell' Illustre Conte di Montemaro, o di altri Officiali Generali dell' Esercito, o pure de' Vicarj Generali delle Provincie, che confinano col detto Stato della Chiesa, nell' intelligenza di che, quelli che vengono da Roma in questo predetto Regno han da portare passaporti spediti da Monsignor Ratto Vescovo di Cordova, e dall' Illustre Conte Porta, Ministri, il primo di Spagna, ed il secondo di Sua Maestà in Roma, e che passato il termine de' 15. giorni lor non sarà permessa l' entrata in Regno, ma lor sarà impedita; e per quelli, che avranno da uscire di questo presente Regno, debbano portare passaporti spediti da detta Segreteria di Stato, o dal detto Illustre Montemaro, o dagli Officiali Generali dell' esercito, o da' suddetti Vicarj Generali delle Provincie, e debbano eseguire puntualmente quel che si prescriverà in essi passaporti, sotto pena di carceri, ed altre ad arbitrio di questa G.C., ed affinchè venga a notizia di tutti, nè si possa allegar causa d' ignoranza, vogliamo, che questo presente Bando sia pubblicato per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Vicaria i 9. Luglio 1734. D. Marcello Caraffa Reg. D. Giuseppe Maria Andreassi. D. Pietro Sambiase. D. Trojano de Philippis. D. Tiberio di Fiori. D. Cesare Buonvicini. D. Casimiro di Dura. D. Lorenzo Brunassi. D. Lorenzo Paternò. D. Filippo Grassi Avvocato Fiscale. D. Girardo de Nigris Segret. della G.C. della Vic. Diego de Segura Sollicitator Fiscale di Vicaria P. C.* Pubblicata a dì 9. Luglio 1734.

Die 9. Julii 1734 CARLOS.

PRAMMATICA X.

Regens, et Judices Magnae Curiae Vicariae.

Eodem Rege. Commercium cum hostibus interdicitur.

Essendosi Sua Maestà (che DIO guardi) degnata con veneratissimo suo rescritto per Segreteria di Stato ordinarci, che dovessimo far pubblicare l' Editto di suo Real Ordine rimessoci del tenor che siegue. „ CARLO per la grazia di DIO Re „ delle due Sicilie, di Gerusalemme „ etc. Infante di Spagna, Duca di „ Parma, Piacenza, Castro etc. Gran „ Principe ereditario di Toscana etc. „ Benchè la giustizia delle nostre Armi, e di quelle de' nostri Alleati „ sia stata in faccia di tutto il Mondo confermata dalle benedizioni Celesti, e da tanti felici successi, „ che Noi protestiamo dover principalmente alla Divina Provvidenza, e secondariamente al valore „ delle Truppe, non cessano i nostri „ nemici di tentar segreti commercj „ co' nostri Sudditi in detrimento no-

„ ta-

„ tabile della pubblica quiete, e „ con abuso intolerabile della nostra „ Clemenza. Dunque in virtù di questo Editto emanato dalla Regia „ nostra autorità, di nostra certa „ scienza, e col parere del nostro „ Consiglio, facciamo sapere a tutt' i nostri Popoli amatisimi, ed „ a tutt' i privati, che si deggiono rigorosamente astenere da „ ogni commercio, pratica, e corrispondenza, sia di lettere, sia di nunzj, sia di qualunque altra maniera, avvisi, patti, contratti mediati, ed immediati, co' Popoli, e co' „ privati, sudditi della Potenza, colla quale stiamo attualmente facendo la guerra, sotto pena della confiscazione delle robe contratte, che „ si avessero da introdurre ne' nostri „ Stati, od estrarre da' medesimi, e „ di dieci anni di relegazione per gli „ Nobili, e di galea per gli altri, „ che avessero contravvenuto in altro „ modo a questa nostra Real disposizione. Nella medesima vogliamo, „ che sieno inclusi anche quelli, che „ dicessero, o spargessero, od in „ voce, od in iscritto novelle, ed „ avvisi falsi per inquietare, e turbare le persone semplici de' nostri „ Stati, e quelli, che ricevendo commissioni, effetti, e ragioni, o sapendo, che altri ne abbia da' paesi „ nemici, non ne faranno fedele, ed „ esatta relazione a' Giudici ordinarj „ della Città, ed alle Università de' „ nostri Stati, dentro al termine di „ giorni otto, dal dì della pubblicazione di questo Editto, e dalla „ ricevuta delle stesse commissioni, „ effetti, ragioni, che in avvenire loro pervenissero, o sapessero, che fossero pervenute: solo vogliamo, che sieno escluse „ da questa nostra Sanzione quelle „ robe, ragioni, e mercanzie, che si „ potrà dimostrare, essere state commesse, ordinate, e trasferite prima „ della pubblicazione di questo Editto, e precisamente prima del dì 30. „ di questo corrente mese di Ottobre " ; E perchè niuno si possa scusare coll' ignoranza, comandiamo, che questa nostra Reale disposizione sia pubblicata ne' luoghi, e modi soliti. *Dato in Napoli i* 18. *Ottobre* 1734. YO EL REY. *D. Joseph Joachim de Montealegre*. Per tanto in esecuzione di detto Real ordine ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che esattamente, ed inviolabilmente osservino, ed eseguiscano tutto ciò, che nel suddetto Real Editto si è degnata Sua Maestà di ordinare, sotto le pene nel medesimo contenute, ed espresse: ordinando, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno, acciocchè venga a notizia di tutti. *Napoli i* 21. *Ottobre* 1734. *D. Marcello Caraffa Reg. D. Giuseppe Maria Andreassi. D. Trojano de Philippis. D. Tiberio de Fiore. D. Cesare Bonvicino. D. Casimiro de Dura. D. Lorenzo Paternò. D. Filippo Grassi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. D. Gerardo de Nigris Segr. della G. C. della Vicaria. Diego de Segura Sollicitator Fiscale di Vicaria P. C.* Pubblicata a dì 22. Ottobre 1734.

Die 21. Oct. 1734.

PRAMMATICA XI.

Eodem Rege. Commercium Epistolare extra cursum publicum prohibetur.

DOn Emanuel de Orleans Comes de Charny, Eques Ordinis Sancti Jacobi, et Calatravae, Commendatarius Almuradelli, Cubicularius Sacrae Regiae Majestatis, Capitaneus Generalis, Praesidens Regiae Junctae causarum Status, ceterique Judices De-

Delegati ejusdem etc. Essendosi degnata Sua Maestà (che DIO guardi) per giusti fini la sua Real Mente moventi con due Dispacci per Segreteria di Stato in data de' 14. del caduto mese di Ottobre, e de' 7. del corrente, comandare, che niuna persona di qualsisia stato, grado, o condizione si sia sotto pena di dieci anni di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl' Ignobili, debba portare in questa Capitale, nè per mare, nè per terra lettere di fuori Regno, dovendo tutte le lettere venire per mezzo delle Regie Poste, comandando a questa Regia Giunta, che ne dovesse nel suo Real nome far pubblicare Bando. Che però in esecuzione della Real deliberazione della prefata Maestà col presente Bando si fa noto, che ciascheduna persona dal dì della pubblicazione di esso, che ardirà introdurre in questa Capitale, suoi Borghi, Distretti, e Casali o per mare, o per terra respettivamente lettere di fuori Regno, incorra immediatamente nella pena suddetta di anni dieci di relegazione a' Nobili, e d' altrettanti di galea agl' Ignobili, dovendo tutte le lettere essere portate da' Corrieri dell' officio delle Regie Poste; nelle quali pene incorrano ancora tutti quelli, che riceveranno per mare, o per terra dette lettere, sempre che immediatamente dopo quelle ricevute non ne daranno notizia al Capo di questa Regia Giunta, od alla Segreteria di Stato, con esibire le medesime originali lettere; ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neapoli die* 18. *mensis Novembris* 1734. *El Conde de Charny. Marcello Caraffa Reg. Bernardo Tanucci. Giuseppe Maria Andreassi. Pietro Sambiase, Tiberio de Fiore. Vidit Fiscus. Antonius de Bottis Actuarius.* Pubblicata a dì 20. Novembre 1734.

Die 18. Nov. 1734. El Conde de Charny.

Rescriptum Caroli Regis,

sive

PRAMMATICA XII.

TEniendo presente el Rey las grandes extraheces en que se hall'a el royal Patrimonio, y que el estado presente de las cosas es el de mayor urgencia, que puede occurrir, pues los gastos de la guerra, nunca pueden ser mayores ni mas executivos, tratandose de la defensa, y conservacion del Reyno, Ha resulto, que se impuenga el Valimiento sobre los efectos de Forasterios y Regnicolas nò abitantes por un anno entero; comezando deste primiero de Hennero proximo venturo, y terminando all' ultimo de Diziembre dell' entrante anno 1735. y que al mismo tiempo a fin de evitar qualquier inconveniente y para mayor util, y menor embarazo del Fisco, se haga la exaccion observada en toda la forma de las concordias, y transacciones extablecidas en el ultimo valimiento impuesto en tiempo del Govierno pasado, y que a resguardo de a quellos que nò se hubiesen con concordado, o transigido, procure en todos modos el Tribunal de la Camara que buenamente se concuerden y transigan, y quando nò quieran las partes transigirse, se haga la exaccion de sus rentas con toda manzedumbre y equidad y con el menor incomodo de los Posehedores, sin inquitarlos ni dispendiarlos por via de denuncias, informaciones, y otros actos contenziosos. Con declarar S. M. que todos aquellos

Eodem Rege. De Valimento hic agitur; quod Jus veluti incognitum habuerunt Feudatee, ut de eo non usque adhuc accipuerint. Aliqui putaverunt, valimentum esse pecuniam contractam a Fisco, Civibusque constitutam pro Regni necessitate, numquam reddendam, quoniam ceterae necessitates subeeniant; quod quidem merè est commentum. Sunt qui ajunt, antiquo Gentium jure, falsse constitutum, Barones extra Regnum esse non posse, velmi extra vallum; in quam sententiam, post Afflictum, scribit Bodinus. Quod si verum est, valimentum dictum multam pro discessu Baronis imperatam. Quando imperari coepta non invenio. Plerisque exemplis docemur, valimentum esse pecuniam imperatam in maxima Regni, Regisque necessitate. Hisparum verbum est, et pro temporaris praestatione accipiunt Mi-

spondi. Res apud nos vetustior; vocabulum recentius inductum dello Siculo anno circiter 1715. Sed et alium locum ampliorem valimentum expectat, quam in hisce angustiis uberius dicere vetamur.

los que abitan en uno de los dominios de S. M. sean por reglas generales exemptos de dicho valimiento: Assi como se ha praticado siempre en todos los que se impuesieron en el pasado Governo, y que entre ellos se comprehendan tambien los Florentinos, y Toscanos por los iustos motivos que tien para echo. Y lo prevengo a V. S. de su Royal orden paraque ese Tribunal en intelligencia de esta Royal deliberacion disponga desde luego su puntual y devido cumplimiento en todas sus partes. DIOS guarde a V. S. muchos annos como deseo. *Palacio a' 29. de Deziembre de 1734. Senor Marques de S. Juan. Joseph Joachim de Montealegre.*

Die 29. Dec. 1734.

PRAMMATICA XIII.

Eodem Rege. Decies centena millia scutatorum a S. P. Q. Neapolitano Regi offeruntur, occasione Matrimonii ipsius Regis cum Maria Amalia Walburga Regis Poloniae, et Saxonum Ducis filia. Pro ea re vectigalia imperantur, ut intus.

AVendo questa Nostra fedelissima Città di Napoli per mezzo delle sue piazze stabilito un donativo volontario da farsi a Noi di un milione nella tanto fausta occasione della lieta notizia ricevuta dal Nostro felicissimo matrimonio contratto con la Serenissima Principessa Maria Amalia Valburga figlia della Maestà del Re di Polonia Elettor di Sassonia; dopo matura riflessione fatta alla minor gravezza de' Popoli, ed alla minor sensibiltà de' poveri, per ritraerne la sopraddetta somma di un milione, si è stabilito dalle dette Piazze imporsi i seguenti dazj, cioè: grana dieci a tomolo di sale, che si consuma in questa Città, e Regno, a riserba delle Terre delle Provincie d'Otranto, e Basilicata, che ricevono il sale a forza, le quali dovranno pagare grana cinque, metà dell'anzidetta imposizione di grana dieci, senza eccettuare da tal pagamento qualsivoglia persona, quantunque privilegiata, e privilegiatissima, *et signanter* i Locati di Foggia, nel modo che al presente si esigono le quattro imposizioni di grana quarantadue e mezzo a tomolo di sale, per lo quale nuovo dazio non si debba punto alterare il prezzo presente di grana sei il rotolo al sale, che si vende a minuto, ma s'abbia il detto dazio a pagare solamente da quelli, che comprano il sale a misura nella Regia Dogana, e Regj Fondaci. E con che ne sieno solamente immuni, ed esenti i PP. Cappuccini, ed i PP. Riformati di S. Francesco d'Assisi, e questo per mera, e semplice carità, vivendo i medesimi di limosina, unendosi, ed aggregandosi detta imposizione colle grana quarantadue e mezzo, prima imposte sopra l'istesso sale dalla medesima fedelissima Città, e carlini dodici e mezzo per ogni cantaro di zucchero, nella conformità contenuta nell'istromento, che se n'è stipulato co' Deputati di detto donativo, al quale istromento, a suppliche, e petizione di essi Deputati sta interposto il Nostro Real assenso, e beneplacito, ed a tutto, e quanto sta convenuto, espressato, e dichiarato per la sua osservanza, ed esecuzione. E dovendosi dar principio all'esazione de' mentovati dazj, Ci si è per parte de' medesimi Deputati data supplica per l'emanazione del presente Bando, e per l'esecuzione di quanto hanno essi Deputati, e le Piazze stabilito, e conchiuso, e nel soprascritto istromento si contiene. Perciò volendo Noi le lor suppliche esaudire, abbiamo fatto il presente Bando *omni tempore* valituro, col quale Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, *et in futurum* si paghino, oltra le antecedenti imposizioni, ed oltra il prezzo, che al presente si vende, le dette altre grana dieci sopra ciascun tomolo di sale, che si consu-

suma in questa fedelissima Città, e Regno tutto, da tutte, e quali si vogliano persone, senza eccettuazione alcuna di esse, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, *et signanter* da' Locati di Foggia, fuorchè da' RR. PP. Cappuccini, e Riformati dell' Ordine di S. Francesco, che compreranno il suddetto sale, a misura però nella Dogana, e ne' Fondaci del sale senza però alterarsi il prezzo di grana sei al rotolo del mentovato sale a rispetto di coloro, che lo comprano a minuto, con u irsi, ed aggregarsi la predetta imposizione di grana dieci alle altre quattro antecedenti imposizioni di grana 42. e mezzo, delle quali tutte cinque imposizioni se ne debba far un sol corpo, ed una massa, da governarsi le medesime cinque imposizioni dagli stessi sette Governatori, che presentemente vi sono, due de' quali da eleggersi da Noi delle anzidette Piazze, precedente nomina da farsi di sei persone delle medesime, conforme presentemente si pratica. Parimente Ordiniamo, e comandiamo che da oggi in avanti, *et in futurum* si paghino nella Regia Dogana di questa fedelissima Città per ogni cantaro di zucchero di qualsivoglia specie, e qualità, che in essa s'introduce, ed in essa Città si consuma, franche però le persone franche, e conforme si è praticato nella passata imposizione, carlini dodici e mezzo in beneficio della Regia Corte, stante *l'in solutum* dazione della medesima imposizione del zucchero fatta a beneficio della Regia Corte a conto dell' importare del suddetto milione, in vigor del convenuto del suddetto istromento. Ed acciocchè l'ordinato, come di sopra, venga a notizia di tutti, nè possa allegarsi causa d'ignoranza, Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi a rispetto dell' imposizione sopra il zucchero nella Regia Dogana di Napoli, e negli altri luoghi soliti, e consueti di questa Città; Ed a rispetto della detta nuova imposizione di grana dieci sopra ogni tomolo di sale, che si compra a misura, come di sopra, si pubblichi nella Regia Dogana del sale, ed in questa Città, ne' luoghi soliti, e consueti, e negli altri Fondaci del sale del Regno tutto, e nel Regno tutto ne' luoghi dove bisogna, ed è stato solito, e praticato nell'altre prime imposizioni sopra detto sale. *Datum Cajetæ die* 17. *mensis Junii* 1738. YO EL REY. *Locus* ✠ *Sigilli. Bernardo Tanucci. Vid. de Ipolito Praes. S. R. C. Vice Protanot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a Secretis.* Pubblicata a' dì 17. Giugno 1738.

Die 17. Junii 1738. Yo el Rey.

DICHIARAZIONE

Pubblicata nell' atto di muoversi il Re delle due Sicilie dalla sua Capitale verso la Frontiera.

LO stato presente delle cose d'Italia ha mosso il Re delle due Sicilie ad informare il Mondo della Religione, colla quale ha nel passato, e nel presente anno preferita a tutt' i vincoli di affetto, di ossequio, di gratitudine, onde è legato alla Cattolica Maestà del suo Augustissimo Genitore, l'osservanza esattissima della neutralità, cui nell' anno 1742. promise a S. M. Brittanica, tra le Potenze guerreggianti per la successione di Carlo VI. Imperadore di gloriosa memoria, e per le controversie della navigazione. Tutta la malizia, di cui è capace il genere umano, non può cancellare le illustri prove, che la M. S. ha date di quel-

quella sua fermissima fede in tutte le occasioni, che si son presentate. E' stato permesso agl' Inglesi negli Stati di S. M. Siciliana il commerciare colla massima libertà, e provvedere ancora in quelli le loro Squadre del Mediterraneo di quanto han voluto. Ha la Corte di Vienna saputo, che i suoi Sudditi han potuto godere nelle Sicilie, e ne' Lidi Toscani della medesima libertà. Non armi, non Soldati, non sussidio alcuno di guerra agli Eserciti del Re Cattolico è stato lecito prendere dagli Stati di S. M.. Risuona tutta l'Europa de' pericoli, e degl' infortunj, a' quali è stata esposta l' artiglieria, e le altre provvisioni Spagnuole ne' Mari, e ne' Lidi d'Italia solamente perchè non hanno gli Spagnuoli potuto usare de' Porti, e de' Paesi, che S. M. Siciliana possedea nella medesima Italia. La situazion de' nemici del Re Cattolico in Italia per tutto il tempo dell' Estate, della Primavera, e de' due Inverni prossimamente decorsi, è stata di stimoli, e di pene continue non meno all'animo divoto d'un Figlio, che a qualunque altro per poco che fosse parziale dell' Augustissima Casa Borbone, per l' astinenza invincibile, e per la dura indifferenza, che S. M. Siciliana ha voluto conservare in un tempo, in cui senza quella gli Stati, e le forze Austriache avrebbero dovuto ricevere il colpo fatale dall' Esercito del Conte di Gages mediocremente aumentato, e fornito. Stimava S. M. Siciliana, che sacrificj sì evidenti, e virtù sì provata, quanto più raramente s' incontrano tra le memorie del Mondo, e quanto più cari costano all' umanità del suo cuore, tanto esser le dovessero presso tutte le Nazioni più gloriosi, e tanto più forte sentimento di gratitudine avessero ad eccitare negli animi delle Potenze interessate in questa gelosia di giustizia, di costanza, di gloria, che han formato l' unico oggetto della condotta di S.M.. Ma non essendo immutabili le vie della virtù per immobile, ch' ella si stia, e perdendo essa il suo pregio, e cessando, anzi degenerando nella parte contraria, qualor non prenda dall' opportuno consiglio dalle occasioni, e dal variar delle cose i principj, e le misure d' agire; Non ha creduto la M. S., che la rivoluzione delle cose di Germania, e principalmente d'Italia permetta ad un prudente Padre, e Custode di Popoli sì vicini al fuoco della Guerra il più differir le cautele, e gli strumenti dell' interiore tranquillità, che non sono stati necessarj sinora ad un Sovrano pacifico, il quale niuno interesse prende nelle pretensioni di tante Potenze. Non potrebbe la M. S. sentire senza dolore, e senza rammarico l' impeto della Guerra steso sin dentro i suoi Stati atterrire, affliggere, sovvertire le sue Popolazioni a discrezione della ferocia, e della rapacità, che la Sapienza Divina non ha voluto finora disgiungere dalle scorrerie di contrarj Eserciti, e dalle battaglie, senza trovarsi Ella presente in atto di assistere, di soccorrere, di provvedere agli amati suoi Sudditi. Nè potrebbe questa assistenza esser efficace senza la compagnia di quella forza, che negli scompigli universali, ed in simili avvenimenti funesti prende il luogo della ragione, e delle Leggi, ed è la sola lingua della giustizia. A questa necessità, cui ha la Maestà Sua comune con tutt' i Sovrani, a' quali l' incendio della guerra si accosti, è stato da' Ministri della Corte di Vienna in Italia dato il risalto di molti segni d' insidie, che abbiano tese allo

Stato delle Sicilie, conducendo l'opera con sì poca cura d'asconderla, che ha comodamente l'Europa potuto combinar la fama diffusissima di quelle macchine coll'ostinata ripugnanza di quella Corte all'esercizio d'una candida neutralità, per conchiuderne quel sospetto, che ora concorre a por le armi nelle mani del Re. Siccome questa risoluzione della M. S. è il prodotto della più matura meditazione sull'obbligo, cui per una parte le regole, e le consuetudini della neutralità, che ha promessa, per l'altra le leggi umane, e Divine le impongono per la tutela de'suoi; Così non avrà essa altro scopo giammai, che quello della sicurezza, e tranquillità de' suoi Stati, e sarà unicamente animata dallo spirito d'amicizia indistinta, e sincera per le Potenze, che si conterranno entro a' limiti delle leggi, e si stimeranno obbligate ad usare la medesima umanità. *Napoli* 25. *Marzo* 1744.

Dif 25. Mart. 1744.

PRAMMATICA XIV.

Eodem Rege. Neapolis, et Siciliae Regna a Carolo Rege, occasione Hispaniae Regnorum obtinendorum Ferdinando Filio refutantur Is Ferdinandus IV. Rex est dictus. Successio fundatur.

CARLO III. Per la grazia di DIO Re di Castiglia, Leone, Aragona, delle due Sicilie, Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarves, Algezira, Gibilterra, delle Isole Canarie, delle Indie Orientali ed Occidentali, delle Isole e del Continente del Mare Oceano; Arciduca d'Austria; Duca di Borgogna, Brabante, Milano, Parma, Piacenza, e Castro; Gran Principe Ereditario di Toscana; Conte di Abspurg, Fiandra, Tirolo, e Barcellona; Signore di Biscaglia, e Molina, etc. etc. Tra le gravi cure, che la Monarchia delle Spagne, e delle Indie, dopo la morte dell'amatissimo mio Fratello il Re Cattolico Ferdinando VI. mi ha recate, è stata quella ch'è venuta dalla notoria imbecillità della mente del mio Real Primogenito. Lo Spirito de' Trattati di questo Secolo mostra, che si desideri dall'Europa, quando si possa eseguire senza opporsi alla giustizia, la divisione della Potenza Spagnuola dall'Italiana. Vedendomi perciò nella convenienza di provveder di legittimo Successore i miei Stati Italiani nell'atto di passare alla Spagna, e di sceglierlo tra' molti Figli, che DIO Mi ha dato: Mi trovo nella urgenza di decidere qual de' miei Figli sia presentemente quel Secondogenito atto al governo de' Popoli, nel quale ricadano gli Stati Italiani senza l'unione delle Spagne, e delle Indie. Questa convenienza per la quiete di Europa, che voglio avere, perchè non sia chi si allarmi nel vedermi indeciso continuare nella mia Persona la Potenza Spagnuola, ed Italiana, richiede che fin da ora Io prenda il mio partito rispetto all'Italia. Un corpo considerabile composto da Me de' miei Consiglieri di Stato, di un Camerista di Castiglia, che quì si trova, della Camera di S. C., del Luogotenente della Sommaria di Napoli, e di tutta la Giunta di Sicilia, assistito da sei Medici da Me deputati, Mi ha riferito, che per quanti esami, ed esperienze abbia fatto, non ha potuto trovare nell'infelice Principe uso della ragione, nè principio di discorso, o giudizio umano, e che tale essendo stato fin dall'infanzia, non solamente non è capace nè di religione, nè di raziocinio presentemente, ma neppur apparisce ombra di speranza per l'avvenire; conchiudendo questo Corpo il suo parere uniforme, che non si dee di Lui pensare, e disporre, come

me alla natura, al dovere, ed all'affetto Paterno si converrebbe. Vedendo Io dunque in questo momento fatale cedere per Divina volontà il diritto, e la capacità di Secondogenito nel mio Terzogenito per natura Infante D. Ferdinando, ed insieme la di lui età pupillare, a Lui, ed alla di Lui Tutela ho dovuto pensare per la traslazione de' miei Stati Italiani, come Sovrano, e Padre, che non stimo di esercitar la tutela, e la cura del figlio, che divenga Sovrano Italiano, mentre Io lo sono di Spagna. Costituito dunque l'Infante D. Ferdinando mio Terzogenito per natura nella stato di ricever da Me la cessione degli Stati Italiani, passo in primo luogo, ancorchè forse senza necessità, ad emanciparlo con questo presente mio Atto, che Io voglio riputato il più solenne, e con tutto il vigore di atto legittimo, anzi di Legge, e voglio, che Egli sia fin da ora libero non solamente dalla mia Potestà Paterna, ma ancora dalla somma, e Sovrana. In secondo luogo, stabilisco, ed ordino il Consiglio di Reggenza per la pupillare, e minore età di esso mio Terzogenito, che debb'essere Sovrano de' miei Stati, e Padrone de'miei Beni Italiani, acciò amministri la Sovranità, ed il Dominio durante l'età pupillare, e minore col metodo da me prescritto in una Ordinazione di questo stesso giorno, firmata di mia mano, suggellata col mio Suggello, e referendata dal mio Consigliere, e Segretario di Stato, del Ripartimento di Stato, e della Casa Reale; la quale Ordinazione voglio che sia, e s'intenda parte integrale di questa, e si reputi in tutto, e per tutto quì ripetuta, acciò abbia la stessa forza di Legge. In terzo luogo decido, e costituisco per Legge stabile, e perpetua de' miei Stati, e Beni Italiani, che l'età maggiore di quelli, che dovranno come Sovrani, e Padroni averne la libera amministrazione, sia il decimosesto anno compito. In quarto luogo voglio egualmente per legge costante e perpetua della Successione dell' Infante D. Ferdinando, anche a maggiore spiegazione delle Ordinazioni anteriori, che la successione sia regolata a forma di Primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di Maschio di Maschio. A quello della linea retta, che manchi senza Figli Maschi, dovrà succedere il Primogenito Maschio di Maschio della linea prossima all'ultimo Regnante, di cui sia Zio paterno, o Fratello, od in maggior distanza, purchè sia Primogenito nella sua linea nella forma già detta, e sia nel Ramo, che prossimamente si distacca, e si è distaccato dalla linea retta Primogeniale dell' Infante D. Ferdinando, o da quella dell' ultimo Regnante. Lo stesso ordino nel caso di mancare tutt'i Maschi di Maschio della Discendenza dell'istesso Infante D. Ferdinando mascolina, e di Maschio di Maschio rispetto all' Infante D. Gabriele mio Figlio, al quale dovrà allora passare la successione, e ne' di lui Discendenti Maschi di Maschio, come sopra. In mancanza di esso Infante D. Gabriele, e de' di lui Discendenti Maschi di Maschio, collo stesso ordine passerà la successione nell' Infante D. Antonio, e suoi Discendenti Maschi di Maschio, come sopra. Ed in mancanza di questo, e della di Lui Discendenza mascolina di Maschi di Maschio, la successione collo stesso ordine passerà all' Infante D. Saverio; e dopo Esso, e la di lui Discendenza tale mascolina, come sopra, agli altri infanti Figli, che

che DIO mi desse, secondo l'ordine della natura, e loro Discendenze tali mascoline. Estinti tutt'i Maschi di Maschio nella mia Discendenza, dovrà succedere quella Femmina del Sangue, e dell'Agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, o sia questa mia Figlia, o sia di altro Principe maschio di Maschio della mia Discendenza, la quale sia la più prossima all'ultimo Re, ed all'ultimo Maschio dell'Agnazione, che manchi, o di altro Principe, che sia prima mancato. Sempre ripetuto, che nella linea retta sia osservato il diritto di rappresentazione, col quale la prossimità, e la qualità di Primogenitura si misuri, e sia essa dell'Agnazione. Rispetto a questa, ed a' Discendenti Maschi di Maschio di Essa, che dovranno succedere, si osservi l'ordine stabilito. Anche questa mancando, vada la successione al mio Fratello Infante D. Filippo, e suoi Discendenti Maschi di Maschio in infinito. E questi ancora mancando, all'altro mio Fratello Infante D. Luigi, e suoi Discendenti Maschi di Maschio; e dopo mancati questi alla Femmina dell'Agnazione coll'ordine prescritto di sopra. Ben inteso, che l'ordine di successione da me prescritto non mai possa portare l'unione della Monarchia di Spagna, colla Sovranità, e Dominj Italiani. In guisa che o i Maschi, o le Femmine di mia Discendenza di sopra chiamati, sieno ammessi alla Sovranità Italiana, sempre che non sieno Re di Spagna, o Principi di Asturias dichiarati già, o per dichiararsi, quando sia altro Maschio, che possa succedere in vigor di questa Ordinazione negli Stati, e Beni Italiani. Non essendovi, dovrà il Re di Spagna, subito che DIO lo provvegga di un altro Maschio Figlio, o Nipote, o Pronipote, a questo trasferir gli Stati, e Beni Italiani. Stabilita così la successione della mia Discendenza negli Stati, e Beni Italiani, raccomando umilmente a DIO l'Infante D. Ferdinando, e dandogli la mia Paterna Benedizione, ed incaricandogli la Religione Santa Cristiana Cattolica, la giustizia, la mansuetudine, la vigilanza, l'amor de' Popoli, i quali sono, per avermi fedelmente servito, ed obbedito, benemeriti della mia Casa Reale, cedo, trasferisco, e dono all'istesso Infante D. Ferdinando mio figlio terzogenito per natura, i Regni delle Sicilie, e gli altri miei Stati, e Beni, e le Ragioni, e Diritti, e Titoli, e le Azioni Italiane, e ne fo allo stesso in questo punto la piena tradizione, sicchè in Me non rimanga alcuna parte di essi. Egli però fin dal momento, nel quale Io partirò da questa Capitale, potrà col Consiglio di Stato, e di Reggenza amministrare tutto quel che sarà da Me a Lui trasferito, ceduto, e donato. Spero, che questa mia Legge di emancipazione, di costituzione di età maggiore, di destinazione di Tutela, e di Cura del Re pupillo, e minore; di Successione ne' detti Stati, e Beni Italiani; di Cessione, e Donazione, ridonderà in bene de' Popoli, in tranquillità della mia Famiglia Reale, finalmente contribuirà al riposo di tutta anche l'Europa. Sarà la presente Ordinazione sottoscritta da Me, e dal mio Figlio Infante D. Ferdinando, munita del mio suggello, e referendata dagl'infrascritti Consiglieri, e Segretario di Stato, anche nella qualità di Reggenti, e Tutori dello stesso Infante D. Ferdinando. *Napoli sei Ottobre mille settecento cinquantanove*. CARLO. FERDINANDO. *L. S. Domenico Cattaneo. Mi-*

Die 6. Oct. 1759 Tutores Regis

Michele Reggio. Giuseppe Pappacoda. Pietro Bologna. Domenico di Sangro. Bernardo Tanucci.

Questa Legge, stando il Re Cattolico Carlo III. nel suo Trono coll'Infante D. Ferdinando Suo Figlio, ed a' piedi suoi i Consiglieri di Stato, fu letta dal Marchese D. Bernardo Tanucci Consigliere, e Segretario di Stato, dopo aver Sua Maestà Cattolica detto, che quel, che si leggerebbe, era la sua Ordinazione, e comandato, che si leggesse. Stavano nello stesso tempo presenti i Membri della Real Camera di S. Chiara, cioè: Il Marchese D. Gio: Antonio Castagnola; Il Marchese D. Niccolò Fraggianni; D. Carlo Gaeta; D. Giuseppe Romano; e D. Francesco Rapolla Segretario di detta Real Camera. Vi stavano presenti pure tutt'i Membri della Giunta Consultiva di Sicilia, cioè: D. Pietro Bologna Principe di Camporeale Presidente; Il Duca D. Domenico Landolina; D. Onofrio Scassa; D. Domenico Cardillo; e D. Gasparo Bianchini Segretario, e Fiscale della medesima Giunta. Vi stavano presenti ben anche il Sindaco, e gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli, cioè: per Sindaco (al quale fu ordinato l'intervenire a nome di tutte le Università, e Baronaggio del Regno) D. Nicola Maria Mormile Duca di Castelpagano; e per Eletti, D. Luigi Caracciolo di Santobuono Principe della Villa; D. Giuseppe Carmignani; D. Antonio di Gennaro Duca di Belforte; D. Mario Mastrillo Conte della Rocca Marigliano; D. Carlo Acquaviva d'Aragona; il Presidente di Camera D. Pietro Lignola. Finalmente vi stavano i Deputati del Senato, e Città di Palermo, cioè: D. Gasparo Beccadelli di Bologna Marchese della Sambuca; D. Domenico di Napoli Principe di Montelione: Ed in oltre moltissime altre Persone degli Ordini, e Gradi i più qualificati, e distinti. E perchè tanto in oggi, quanto in ogni futuro tempo, consti dalla verità dell'atto suddetto, Io D. Lelio Caraffa Marchese di Arienzo Protonotario del Regno, che mi trovai presente alla lettura di detta Legge, certifico, ed attesto, che intervennero tutt'i sopraddetti nelle qualità soprascritte, e che i Consiglieri di Stato, dopo letta la suddetta Legge, come sopra, e firmata dalle Maestà del Re Cattolico, e del Re Ferdinando di lui figlio, sottoscrissero la medesima, e sono tali quali si denominano. Ed in fede mano propria etc. Napoli 6. Ottobre mille settecento cinquantanove. Io D. Lelio Caraffa Gran Protonotario di questo Regno. *Vid. Danza Praes. Viceprotonot. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Rapolla A Secretis.* Pubblicata a dì 15. Ottobre 1759.

Die 6. Oct. 1759.

PRAMMATICA XV.

FERDINANDO IV. Rege. Regnis Neapolis, et Siciliae per refutationem ut supra adquisitis, Barones, et Demanialium Universitatum Syndici ad hominium, homagium, ac fidelitatem jurandam vocantur.

Essendo col favore della Provvidenza Divina, e per la determinazione del Re Cattolico Nostro carissimo Padre, il quale dopo il suo felicissimo avvenimento alla corona di Spagna ha con solenne atto ceduto a Noi tutt' i suoi Stati, e Dominj Italiani, ed ogni loro diritto, dipendenza, e ragione, saliti Noi al Trono di questi Regni: e ben persuasi, e sicuri della divozione, e prontezza, colla quale i Nostri amatissimi Popoli sono portati a voler umiliare a Noi gli atti indispensabili della loro giusta ubbidienza, abbiamo risoluto di far sapere a tutte le Università Demaniali, ed a tutt'i Baroni di questo nostro Regno, che gia è tempo di prestarci il giuramento di fedeltà e di omaggio. Vogliamo perciò, e comandiamo con que-

sta

sta Nostra Regal' Ordinazione, che fra il termine di un mese per quei, che saranno in questa Capitale; e di tre mesi per quei, che saranno nelle altre Città, e luoghi del Regno; e di sei mesi per quei, che saranno fuori del suddetto Regno; da numerarsi i termini suddetti dal giorno della pubblicazione di questa Nostra ordinazione, si presentino nella Congregazione del Santissimo Sagramento nell' Atrio della Chiesa di S.Giacomo, per dare il giuramento suddetto in mano del Duca di Cerisano Reggente della G. C. della Vicaria, delegato il medesimo ed autorizzato da Noi specialmente a tal atto, come colla presente Ordinazione lo deleghiamo, ed autorizziamo, il quale destinerà ancora le giornate per ricevere il giuramento suddetto, e destinerà parimente le persone, in mano di cui dovranno esibirsi le scritture, che occorrerà presentarsi, appartenenti all' atto suddetto. Ben inteso, che tutt' i Baroni debbano prestare il giuramento suddetto, ciascuno da se stesso in persona, e per mezzo del loro legittimo Proccuratore quei solamente, che saranno legittimamente impediti, e che produrranno legittimi documenti del loro impedimento: E le Città, ed i luoghi Demaniali per mezzo de' loro Deputati legittimamente eletti, e destinati con facoltà bastante per rappresentare il Pubblico respettivo. La rassegnazione, e l' ubbidienza, che i Nostri fedelissimi Sudditi e Vassalli han sempre mostrato per lo glorioso Re Nostro Padre in tutto il tempo del suo felicissimo Regno, ci rende sicuri, che sarà questa Nostra Ordinazione adempita con quella prontezza, che richiede il loro dovere, e che esige da essi il loro zelo. Avvertiamo però, che se alcuno compiuti i respettivi termini suddetti, non avrà obbedito a questa Nostra Ordinazione, in tal caso per l' uniformità della disciplina incorrerà nelle pene stabilite dalle leggi contra i contumaci. Ed affinchè non si possa allegar ignoranza di questo Nostro stabilimento, abbiamo comandato, e vogliamo, che dopo essere stato il medesimo da Noi firmato di Nostra mano, e suggellato col suggello delle Nostre Reali Armi, e sottoscritto ancora, e referendato da' Nostri Consiglieri di Stato colla recezione del Nostro Vice-Protonotario di questo Regno di Napoli, il Presidente del Consiglio, e referenda del Segretario della Real Camera di S. Chiara, si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, e Regno nelle solite, e consuete maniere, e torni a Noi colle debite relate. *Napoli 14. di Dicembre dell' anno 1759., e primo del Nostro Regno*. FERDINANDO. *L. S. Domenico Cattaneo. Michele Reggio. Giacomo Milano. Giuseppe Pappacoda. Pietro di Bologna. Domenico de Sangro. Lelio Caraffa. Bernardo Tanucci. Vidit Danza Praeses Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi D. Thomae Varano a Secretis*. Pubblicata a dì 30. Dicembre 1759.

Die 14 Dec. 1759. FERDINANDO.

PRAMMATICA XVI.

D. Geronimo Maria Sersale de' Principi di Capua, Duca di Cerisano, Principe di Castelfranco, e Marano, Reggente della Gran Corte della Vicaria, Delegato, ed autorizzato da Sua Maestà (D. G.) a' ricevere il Giuramento del Ligio Omaggio. Avendo la Maestà del Re N. S. destinata la Nostra Persona, che in sua vece ricevuto avessimo dal Baronaggio, e da' luoghi demaniali di questo Regno, il giuramento di Li-

Eodem Rege; Hieronymus Sersale M. C. V. Regens ad homagium suscipiendū more majorum a Baronibus, et Demanialibus Universitatibus datur. Locus is idem, qui ad juramenta habenda pro Rege Catholico erat assignatus.

Ligio Omaggio alla Maestà Sua nella Real Congregazione del SS. Sagramento nell' atrio della Chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli tra lo spazio di un mese da' Baroni dimoranti in questa Capitale, e tra il termine di mesi tre da coloro, che dimorano in questo Regno, e di mesi sei dagli altri, che si trovano fuori Regno, altrimenti i detti rispettivi termini elassi, debbano riputarsi contumaci. Quindi è, che per far sapere a' medesimi tutti quei requisiti, di cui debbono essere forniti per poter giurare, specialmente se sono assenti, e per legittimo impedimento, vien loro permesso giurare per mezzo de' Proccuratori, o Deputati, e non possa servir loro di pretesto, o scusa a ritardare di dare il detto giuramento, l' ignoranza di tali requisiti; perciò col presente facciamo sapere a tutti, o Feudatarj, che sieno, o Comunità Demaniali: Che la persona da Noi eletta per ricevere le scritture necessarie a presentarsi da coloro, che saranno Proccuratori, o Deputati de' Baroni assenti, e legittimamente impediti, o per l' età, o per lo sesso donnesco, o per infermità tale, che loro impedisca il portarsi di persona a dare il giuramento, o delle Comunità, e luoghi Pii, che sono parimente feudatarj, e delle Università demaniali, per doverlo a Noi rappresentare, e secondo da Noi si stimerà, poter essere ammessi a dare il giuramento, è il Dottor D. Giovanni Mastellone Regio Attitante della Real Camera di S. Chiara: Che le giornate da Noi destinate a ricevere il detto giuramento in detta Real Congregazione sono per questo primo tempo quelle de' 12. 17. e 19. del corrente mese ad ore 21. Le altre, che destineremo in appresso, secondo sarà il nostro comodo, e 'l numero di coloro, che si saranno presentati a giurare, si sapranno, con accudire dal soprascritto Regio Attitante D. Giovanni Mastellone: Che le persone, che saranno destinate Proccuratori, o Deputati a dare il giuramento, sieno Nobili, intendendosi per tali anche i Privilegiati, e dell' Ordine Ecclesiastico: Che i mandati di proccure, o deputazioni sieno stipulati per atto publico: Che le fedi d' infermità debbano essere autentiche, e l' infermità sieno tali, che non permettano a' feudatarj il venire in presenza Nostra a giurare: Che i Balj, o Tutori de' Baroni, o pupilli, o minori, debbano essi comparire, o presentarsi in vece de' detti pupilli, e minori, colla fede della pupillare, o minor' età del Barone, e del Baliato nella loro persona: Che i Deputati, Rappresentanti de' Luoghi Pii possessori de' Feudi, debbano essere muniti di facoltà loro capitolarmente data, e non già dal solo Superiore del luogo: E se i feudi saranno intestati (come quasi tutti lo sono) a persone particolari, debbano anche produrre le proccure delle dette persone; eccetto nel caso, che facessero constare, che ne' giuramenti precedenti, han giurato i detti Luoghi Pii anche senza la proccura delle Persone, a cui stavano intestati i feudi; stante che per molti motivi addotti al fu Duca di Lauria nel giuramento dell' anno 1734., così fu loro accordato: Che l' elezione de' Deputati delle Università demaniali, sia fatta in pubblico Parlamento, e non già da' soli Amministratori di esse: Che coloro, i quali giurano per altri, non possano essere ammessi a dare il giuramento, se preventivamente non abbiano esibite tutte le scritture necessarie al detto Regio Attitante D. Giovanni Mastellone, ed il medesimo non l' abbia

bia a Noi rappresentato, per attendere su di esse la convenevole providenza: E poichè dal serenissimo Re Cattolico Carlo III. con Rescritto per Segreteria dell' Azienda de' 26. Settembre 1738. fu ordinato, che per le fatiche sofferte, e per gli diritti spettanti al detto Regio Attitante Mastellone nel giuramento dato nel 1734., fosse egli soddisfatto da coloro, che aveano giurato; perciò (attendendo Noi a detta Real determinazione) Ordiniamo, che al medesimo si diano quei diritti, che spettano, purchè sieno fondati nella legge, e non nell' abuso; colla prevenzione, che minori sieno quelli, che pagar debbono i Baroni, che personalmente si portano a giurare, di quei, che giurano per mezzo de' Procuratori, o Deputati, poichè per essi debbono riceversi, ed esaminarsi scritture.

Ed affinchè quanto da Noi è stato disposto venga a notizia di tutti coloro, a chi spetta, e non possano allegare causa d' ignoranza, Vogliamo, ed ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Città, e per tutte le Provincie di questo Regno. *Sottoscritto in Napoli* 8. *Gennajo* 1760. *Il Duca di Gerisano. Giovanni Mastellone*. Pubblicata a dì 9. Gennajo 1760.

Die 8. Jan. 1760.

DE

(†) DE REGVLARIBVS

TIT. CCL

PRAMMATICA PRIMA.

Obseruetur bannum contra accedentes ad Monasteria Monialium.

A Bbiamo ricevuta una vostra della data de' 4. del presente in risposta d'una nostra spedita ad istanza del Reverendo Nunzio di Sua Santità, sopra la rivocazione del Bando fatto per cotesta Udienza, oltra del nostro, perchè non si accosti ne' Monisteri di donne Monache senza licenza del loro Ordinario, nel quale avevate fatte alcune aggiunzioni: E veduto quanto vi occorre, vi rispondiamo, *siccome per un' altra nostra abbiamo risposto*, Che dobbiate in nome nostro emanare Bando, che si osservi il Bando per Noi fatto sopra ciò, e pubblicato in questa Città, del quale ve ne torniamo a mandar copia, rivocando il detto Bando fatto per cotesta Regia Udienza, siccome per tenore della presente lo rivochiamo, e contra di quei, che in alcun modo contravverranno al predetto nostro Bando, eseguirete irremisibilmente per le pene in esso contenute. E quei, che si trovassero nelle porte, ruote, e grate di detti Monisteri, i quali non portassero sopra di essi la licenza dell' Ordinario, li farete carcerare, senza ammetter loro escusazione alcuna, e procederete contra di loro, servata la forma del detto nostro Bando, e non costringerete quei, che terranno tali licenze in cotesta predetta Udienza, nè a niuno Officiale di quella sia lecito di farle, atteso che vogliamo, che bastino le dette licenze dell' Ordinario, senza che sieno costretti ad altro; e così l' eseguirete, e farete eseguire, che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli die 27. Octobris 1563. D. Perafan. Vid. Villanus Regens. Vid. Reverterius Reg. Vidit Bermudez Reg. Soto Secret. In Cur. 1. fol. 70.*

Ut apparet infra eod. prag. 3. quod fuit promulgatum Salerni 10. Jan. 1566. in Cur. 7. ut apparet in eadem R. Cancellaria ultim. Sept 68. in Bannorum 4. fol. 262.

Poena eadem.

Die 27. Oct. 1563. D. Perafan.

Dirigitur Regiae Audientiae Principatus, et Basilicatae.

PRAMMATICA II.

Fenestrae spectantes ad Monasteria Monialium, de quibus aliqua vertitur lis, infra mensem claudantur, et pavimenta subdialia sint subtegulanea.

A Vendo Noi inteso, non senza gran nostro dispiacere, le liti, che in questo Regno si sono agitate ad istanza di Monisteri di donne Monache, tanto di quei che stanno dentro questa Magnifica, e Fedelissima Città, come fuori per tutto il Regno, sopra il chiudere delle finestre, e sasine, che da particolari persone si fanno, e sono fatte in case, ed altri edificj *circum circa* i Monisteri predetti: dalle quali finestre, e sasine si ha aspetto dentro detti Monisteri, e ne nasce poco onore de' Monisteri predetti, e gran pericolo dell' onestà loro; Volendo sopra ciò *debite* provvedere, perchè il principal pensiero di chi governa, dee essere intento a mirare all'onestà, *et signanter* de' luoghi religiosi; ci è paruto per quello che conviene al servigio di Nostro Signore DIO, ed al buon governo, fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*; „ per la quale con voto, e parere del Regio „ Collateral Consiglio, appresso di „ Noi assistente". Stabiliamo, ordiniamo, che tutte le sasine, e finestre, le quali si ritrovassero fatte in al-

altre case intorno a' Monisteri predetti, ancorchè ci fossero in mezzo strade ed altri luoghi, che dividessero le case, ed altri edificj da' Monisteri, *quantumcumque* distanti, e che vertesse lite sopra il serrare o aprire di dette finestre, e sasine, e che fossero le case predette di qualsivoglia persona, di qualunque stato, grado, e condizione, si debbano fra il termine di un mese, dopo la pubblicazione della presente Prammatica, far serrare, e farsi far di maniera, che da esse non si possa in modo alcuno vedere, nè poco, nè assai nella parte di dentro di detti Monisteri. E gli astrachi, che sono, e saranno colla servitù predetta di aspetto dentro di detti Monisteri, debbano farsi a tetto d'embrici, talmente che da quei non si ci possa affacciare, e vedere in alcun modo dentro di detti Monisteri, e da qua in avanti, non si debbano fare di dette finestre, sasine, ed astrachi, da' quali si possa in modo alcuno vedere dentro detti Monisteri, nè *in futurum* fare dette aperture, finestre, o sasine *etiam* per virtù di privilegj, o altre concessioni, sotto pena a ciascuno, che contravverrà, di ducati mille, ed altra a nostro arbitrio riserbata. Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, maggiori, e minori, che non ostanti quali si vogliano liti mote, e movende, e non ostante qualsivoglia colore, e causa, debbano tener pensiero dell' osservanza della presente Prammatica, e della esecuzione della sopraddetta pena di ducati mille, e per poter dichiarare la predetta altra riserbata a nostro arbitrio, ce ne debbano tenere incontanente avvisati. Ed a tal che sia noto a tutti, e non si possa allegare ignoranza, abbiamo ordinato, siccome ordiniamo con questa, che si pubblichi tanto in questa predetta Città, quanto in ogni altra parte del Regno. *Datum Neap. die* 12. *Novembris* 1573. *Ant. Card. de Granvela. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar. Reg. Domin. Locumtenens, et Capitan. General. mandavit mihi Ludovico de Lobera Prosecret. In Pragmat.* 1. *fol.* 107.

Poena centum aurum mille, et alia decl.

Die 12. Nov. 1573. El Cardenal Granvela.

PRAMMATICA III.

Nemo accedat ad Monasteria Monialium sine permissione Ordinariorum dictarum Monialium in scriptis obtenta.

GLi anni passati per l' Illustre Duca d' Alcalà a' 15. di Luglio del 1559., e poi per l' Illustre Marchese de Mondejar, sotto la data de' 30. di Maggio del 1577. furono fatti, e di ordine loro pubblicati Bandi, del tenor seguente.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, etc. Bando, etc. Negli anni passati fu fatto, e pubblicato Bando del tenor seguente, *videlicet*: PHILIPPVS DEI GRATIA REX, etc. Bando, etc. Essendo informati pienamente, che dalla conversazione, e pratica, che si tiene ne' Monisteri di donne Monache di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, si viene a perturbare i Divini Officj, e il vivere Religioso, che dette donne Monache debbono a Nostro Signore DIO, e vedendo, che tra le principali cose, che dobbiamo mirare, e provvedere, è questa, per lo carico, che teniamo; „ Per tanto ci è paruto provvedere, „ ed ordinare, siccome per lo pre„ sente Bando" Si ordina, acciocchè ognuno ne abbia notizia, e non si possa allegare ignoranza, che qualsivoglia uomo, di ciascun grado, e condizione si sia, per qualunque causa, *etiam* che fosse urgente, necessaria, da qua in avanti, non ardisca, nè presuma andare, nè accostare a' Monisteri di donne Monache predette, nè alle grate, o ruote, e porte, senza

za licenza degli Ordinarj Superiori di detti Monisteri, *in scriptis obtenta*, sotto pena di once cento, ed altra pena riserbata a Noi, secondo la persona, che contravverrà, *exceptis tamen*, e non compresi nel presente Bando i padri, e fratelli carnali, che andranno a vedere le loro figliuole, e sorelle, e i Medici, e Sagnatori. „ E „ perchè similmente dall' uscire delle „ donne Monache da' Monisteri loro, „ si sogliono causare mali effetti; „ Per tanto per questo istesso Bando " Ordiniamo, vogliamo, e comandiamo, che da qua in avanti non sia persona, uomo, o donna di qualsivoglia grado, stato, o condizione si sia, che accompagni per la strada, nè in cocchio, nè ricetti, nè tenga in sua casa Monaca alcuna di detti Monisteri di questa Fedelissima Città di Napoli, sue pertinenze, e distretto, e che quei, che al tempo della pubblicazione del presente Bando si ritrovassero aver alcuna Monaca in loro casa, debbano fra il termine di tre giorni, dal dì della pubblicazione da numerarsi, riporla, e restituirla al suo Monistero, sotto la medesima pena di once cento, ed altra riserbata ad arbitrio nostro, come si è detto di sopra, quali pene *irremisibiliter* si esigeranno, ed importranno a qualsivoglia, che presumerà contravvenire alle cose sopraddette, ed alcune di esse. *Datum Neap. die* 15. *Julii* 1559. *in Regio Palatio prope Castrum Novum. D. Perafan. Vid. Albertinus Reg. Vid. Reverterius Reg. Joannes de Soto Secret.*

Poena unciar. centum, et alia decl.

Poena eadem.

Die 15. Jul. 1559. D. Perafan.

E perchè intendiamo, che non ostante detto Bando, non si cessa di tener pratica ne' sopraddetti Monasteri di donne Monache, e che alcune di esse vanno alle case de' loro padri, madri, ed altri parenti senza licenza dell' Ordinario loro; „ Al che volendo „ provvedere per quello, che conviene „ ne al servigio di Nostro Signore „ IDDIO, ci è paruto di nuovo far „ pubblicare il presente Bando, per „ lo quale " Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia autorità, potestà, e preminenza sieno, che debbano, e ciascuna di esse debba osservare, ed eseguire il presente Bando, giusta la sua contenenza, e tenore, senza diminuzione alcuna, sotto le pene in quello contenute, ed a quel Capitano di Giustizia, ch' eseguirà per le pene predette, vogliamo, e così ordiniamo, che si abbian da dare venti ducati per ciascheduna pena, che si esigerà, ed entrerà nella Regia Corte. *Dat. Neap. in Reg. Palatio prope Castrum Novum*, *die* 30. *Maii* 1577. *El Marques. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Regens. Soto Secretar.*

Poena eadem

Praemium executoris.

Die 30. Maii 1577. El Marques.

Al presente è pervenuto a nostra notizia, che i preinserti Bandi, non istiano in quella osservanza, che si dee; „ E volendo Noi provvedere „ sopra di ciò, come si conviene, ci „ è paruto con voto e parere del Re„ gio Collateral Consiglio appresso „ di Noi assistente, fare il presente „ Bando; per lo quale " Confermiamo i sopraddetti fatti per li detti Illustri Vicerè nostri predecessori, *citra praejudicium* delle pene incorse per quei, che avessero contravvenuto: Perciò ordiniamo, e comandiamo, che i detti preinserti Bandi si debbano *ad unguem, et inviolabiliter* osservare, ed eseguire irremissibilmente contra de' trasgressori, e vogliamo, che così, come per lo preinserto Bando stava stabilito, che a quel Capitano di Giustizia, ch' eseguirà per le pene predette, se gli dovessero dare ducati venti, che da qua in avanti se

gli

gli abbiano da dare ducati 40. per ciascheduna pena, che si esigerà, ed entrerà alla Regia Corte. Comandiamo al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed a qualsivoglia altro Officiale, e Tribunale, che debbano tener particolar pensiero dell'osservanza di detti Bandi, e così anche l'ordiniamo espressamente a' Capitani di Guardia, che così lo debbano eseguire. *Datum Neapoli die 25. Octob. 1600. El Conde de Lemos. Vid. Gorost. Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Castellet. Reg. Salazar Secretar. In Bannor. 1. fol. 48.*

Die 25 Oct. 1600. El Conde de Lemos.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IV.

Fratres Franciscani negotia Regum, Optimatum, populorum non agant, neque delegatam jurisdictionem exerceant in Regno. Honores Theologorum non habeant, neque munera exerceant Confessariorum Capellanorum, familiarium in Capella Palatina, in militiis, et Castris.

EL REY. Muy Reverendo in Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy caro y muy amado amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Siendo tantos y tan graves los inconvenientes y escandalos, que resultan de que algunos Religiosos del Orden de San Francisco, afectando zelo por el servicio de sus Principes, se ingieren en Agencias de negocios segulares, apartandose de la observancia de la Regla, que profesaron, y aun de la obediencia, que deben à sus Superiores. He tenido por indispensable encargaros y mandaros, como lo hago, deis con toda precision las ordenes convenientes à los Tribunales de este Reyno, y demas partes, donde tocare, para que con motivo, ni pretesto alguno, nò se admitan à los Religiosos del referido Orden por Ministros, ni Agentes, de Principes Segulares, Soberanos, ò subditos; ni se les permita que con otro titulo soliciten ni continuen à tratar sus negocios, ni tampoco se les cometan causas ò dependencias de mi real servicio, sin expressa licencia mia; negandoseles tambien las patentes honorarias de Teologos, Confesores, Capellanos, ò Familiares de esre Palacio, ò de estas Tropas, ò Fortalezas. Y assì mismo prevendrais lo conveniente, para que las patentes, que fueren de efectivo servicio, nò las puedan ser confirmadas, sin que precedan los informes de los Superiores, que son à quien toca tener las noticias interiores de la abilidad fisica y moral de cada uno de los mencionados Religiosos. Mandando tambien que nò se puedan molestar à los mismos Superiores, quando rehusan hazer buenos informes, ò nieguen las facultades, ò licencias, respecto à que son actos jurisdicionales sujos, puer por justos motivos, que para ello concurren. Y lo mucho, que conviene al servicio de DIOS, que los Religiosos poco Observantes de Orden de San Francisco sean corregidos, y que este se mantengan con la edificacion y decoro, que es debido, procede assì de mi real y determinada voluntad. Y de haverse dado puntual y entera execucion y cumplimiente à este despacho, segun su serie y tenor, me dareis cuenta sin ninguna dilacion, por que quiere tenerlo entendido; haziendo que se registre y note en las partes necesarias, para su mas irrevocable y efectiva observancia en adelante. Y sea, Muy Reverendo in Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo y muy amado amigo, nuestro Senor en vuestra continua guardia. *De Barcellona, à 27. de Abril de 1710.* YO EL REY. *Don Juan-Antonio Romeo y Anderaz.*

Die 27 Apr. 1710. Yo el Rey.

RE-

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA V.

CAROLO BORBONIO Rege. Paupertas religiosa Franciscanorũ attendi debent, non abusus. Hinc actio denegatur petendi legatum. Praeter quam si adsit privilegium regale, vel indultum Pontificium in Regno adprobatum, quo licentia adquirendi conceditur.

EL Padre Guardian del Convento de San Francisco de Assisi de essa Ciudad ha representado al Rey, que debiendo consiguir un legado de D. Marcio y D. Hipolito Dattilo dispuesto por sus mayores à fabor del Convento por celebracion de Missas, nò lo haya logrado despues de sus repetidas instancias, muchas moniciones, y dos *veniat Scriba*, y ha pedido se dè fin à esta causa. En vista de cuyo recurso me manda el Rey dezir à V. S. con la Audiencia hagan justicia al suplicante à tenor de las Reglas del Orden Serafico de San Francisco, y nò del abuso de adquirir; quando nò haya privilegio Regio à fabor de los Frayles, ò Pontificio eyecutoriado en el Reyno. *Napoles* 20. *de Agosto* 1740. *Bernardo Tanucci. Senor Preside y Audiencia de Cosencia.*

Die 20. Aug. 1740. Bernardo Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VI.

Eodem Rege. Idem praescribitur in Capucinis.

ESpone al Rey en el incluso memorial el Guardian de los Religiosos Capuchinos de la Tierra de Tocco las racones, que le asisten para que se apremien los Exactores de las rentas de aquella Universidad al pagamiento de todò lo, que la dicha Universidad debe à dicho Lugar Pio, por la obligacion, que hizo desde el tiempo de la fundacion de aquel Conbento, de coresponderle cada ano 12. docados à titulo de limosna de cera. Y en vista de ello, y de la suplica, que haze; me manda Su Magestad dezir à V.S. que essa Audiencia provea à tenor de las Reglas de Orden Serafico de San Francisco, y nò del abuso de adquirir; quando nò haya privilegio real, ò pontificio executoriado en el Reyno legitimamente. *Napoles* 20. *Agosto* 1740. *Bernardo Tanucci. Senor Preside y Audiencia de Chieti.*

Die 20. Aug. 1740. Bernardo Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VII.

Eodem Rege. Idem in Reformatis.

SUplican con el incluso memorial el Padre Guardian y Religiosos Reformados de San Francisco de Cerisano se çarcele el Arendador de aquel Estado para que les pague la limosna, que les constituyo el Sacerdote Don Domingo Sersale, y que el Sacro Consejo ha ordenado pagarseles, segun el documento, que producen. En vista de cuyo recurso me manda el Rey dezir à V. S. disponga que se haga justicia à los suplicantes à tenor de la Regla del Orden Serafico del Patriarca San Francisco, y nò del abuso de adquirir bienes del Mundo; quando para tal adquisicion nò haya privilegio Regio, ò Pontificio executoriado en el Reyno. *Napoles* 14. *de Setiembre* 1740. *Bernardo Tanucci. Senor Preside y Audiencia de Cosencia.*

Die 14. Sept. 1740. Bernardo Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VIII.

Eodem Rege. Idem etiam denuo in Capuccinis.

FRay Mateo de Belvedere Guardian de los Padres Capuchinos de Turano, y el Sindico del Convento, suplican en el incluso memorial al Rey se sirva ordenar que se les satisfaga por el Baron de aquel Estado el legado de 10. ducados anuos dispuesto à fabor del Convento. En vista de cuyo recurso me manda Su Magestad dezir à V. S. hagan justicia à los suplicantes à tenor de las Reglas de Serafico Padre San Francisco, y nò del abuso de adquirir bienes y obligaciones; quando para esta adquisicion no haya privilegio Regio, ò Pontificio executoriado en el Reyno. *Napoles 17. de Setiembre 1740. Bernardo Tanucci. Senor Preside y Audiencia de Cosencia.*

Die 17 Sept. 1740. Bernardo Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IX.

Eodem Rege. Idem in Franciscanis.

EL Padre Antonio de S. Angelo del Orden de San Francisco solita con el adjunto memorial ser satisfecho de lo, que le debe corresponder la Universidad de essa Ciudad por las predicas, que en ella ha hecho. Y me manda Su Magestad dezir à V. S. de haga justicia à tenor de las Reglas del Patriarca San Francisco, y nò del abuso de adquirir bienes temporales; quando nò haya para la faculdad de adquirir privilegio Regio, ò Pontificio executoriado en el Reyno. *Napoles 25. de Octobre 1740.* *Bernardo Tanucci. Senor Governador de Vico Equense.*

Die 25. Oct. 1740. Bernardo Tanucci.

LETTERA REGIA,

o sia

(*) PRAMMATICA X.

FERDINANDO IV. Rege. Indigenae tantum inter Religiosos ad officia, et beneficia regularia eligantur. Vide prag 4. Ne Beneficia Ecclesiastica exteris conferantur tom. 8. pag. 81.

MI comanda il Re nostro Signore, che io dia gli ordini convenienti sopra un ricorso umiliato alla Maestà Sua da' Frati Guardiani di Montorio, Torano, Musciano, Toscocia, e Basciano, in cui espongono che, soprastando la elezione del nuovo Provinciale, si pretenda da alcuni Religiosi scegliere alla Carica suddetta, e ad altre Cariche di Superiori de' Conventi, Religiosi esteri, in pregiudizio de' Regnicoli, e della grazia a' Regnicoli accordata. Si serviranno perciò le Signorie Vostre insinuare a tutti que' Frati, a' quali sia uopo, che nella prefata occorrenza non inferiscano pregiudizio alcuno a' Regnicoli, nè trasgrediscano le grazie ad essi concedute. Prevenendogli che la grazia di non doversi li Benefizj, le Dignità, e le Cariche Ecclesiastiche conferire se non a' Nazionali, comprende eziandio le Cariche, le Dignità, e le Prelature de' Regolari. E mi raffermo. Delle Signorie Vostre. *Napoli il dì 23. Agosto 1760. Affezionatissimo servitore obbligatissimo. Il Marchese Fraggianni. A' Signori della Regia Udienza di Teramo.*

Die 23. Aug. 1760.

LET-

LETTERA REGIA,

o sia

(*) PRAMMATICA XI.

Eodem Rege. Nemo religiosorum ab officiis, vel beneficiis amoveatur ex informata conscientia, vel suffragiis, sed rite et causa cognita. Acta causarum in visitatione religiosorum ad leges Regni sint conformia, et etiam ad encyclicam anni 1746., scilicet ad epistolam Regiam in prag. 2. Interdictum perpetuo Tribunal Inquisitionis tom. 6. p. 264.

PErchè abbiano leale ed esatto adempimento gli ordini dati al Padre Maestro Tommaso Trani Vicario Provinciale de' Carmelitani di Puglia, per la cassazione ed abolizione degli atti del Padre Maestro Giaffredi Visitatore della detta Provincia, deponendo varj Priori di quel Convento, uno *ex informata conscientia*, e gli altri per via di scrutinj, senza ordine, nè forma giudiziaria; e perchè si proceda *ex integro* per le vie giuridiche contra i pretesi rei, secondo gli antecedenti Reali ordini; Mi ha la Maestà del Re comandato che, prima d'impartire il Regio placito alla patente, con cui il Padre Generale de' Carmelitani ha destinato il Padre Maestro Ventimiglia a presedere al nuovo Capitolo Provinciale, oltre alla insinuazione da farsi al Padre Ventimiglia quì dimorante, faccia intendere al detto Vicario Provinciale di Puglia, di dovere prontamente e lealmente dare osservanza alle precedenti Reali determinazioni; vale a dire di dover esso Padre Vicario Provinciale abolire e cassare li decreti profferiti dal Visitatore Giaffredi contra li Priori di Martina, di Brindisi, e di Carovigno (poichè quello di Ostuni si ritrova già morto), e spezialmente quello contro il Padre Maestro Pier-Tommaso Licci Priore di Lecce, irregolarmente deposti da' loro impieghi. E che, quando si abbia giusta causa di procedere contro di essi, si faccia col dovuto ordine prescritto da' sagri Canoni, dalle Costituzioni dell' Ordine, e particolarmente dalle Leggi del Regno. Nella intelligenza, che per riguardo alle cause del Padre Licci Priore di Lecce, si ccome appare non esservi reato alcuno, così proceder debba esso Padre Vicario Provinciale civilmente, per quel che riguarda i pretesi interessi, rimossi li termini di criminalità: il che far si debba colla maggior celerità, che si possa; e che quando si sieno tali sovrani ordini eseguiti, se ne presenti a me, come Delegato della Regale Giuridizione, documento, affinchè in vista di essi possa io accordare il Regio placito nella solita forma sulla patente di Presidente del Capitolo Provinciale di Puglia in persona di detto Padre Ventimiglia. Questa sovrana risoluzione si serviranno le Signorie Vostre farla intendere tanto al Padre Maestro Trani, quanto a que' Religiosi, a' quali occorre; che il Re Nostro Signore sopra la richiesta del Padre Generale umiliata in una di lui rappresentanza, come si debbono regolare i processi contro de' Religiosi rei in occasione delle Visite Generali, o Provinciali del Regno (non permettendo Sua Maestà che tali processi sieno diversamente compilati ed istrutti da quello, che prescrive la Polizia del Regno) ha per punto generale determinato, che nelle occorrenze delle Visite Generali o Provinciali, dovendosi procedere contro li Religiosi delinquenti, si proceda con processo canonico, e servato l'ordine e la forma sustanziale di ogni giudizio, secondo il prescritto de' Sagri Canoni, e delle Leggi del Regno, e spezialmente degli Ordini Reali contenuti nella lettera circolare del 1746. E mi raffermo. Delle Signorie Vostre. *Napoli il dì 16. Maggio 1761.* *Affezionatissimo servidore obligatissimo.*

Die 16. Maii 1761.

Il Marchese Fraggianni. Alla Regia Udienza di Lecce.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XII.

Eodem Rege. Epistolae per publicam cursorem Religiosis transmissae a Superioribus non exigantur.

HA sentito il Re tutto quello, che da V. S. Illustrissima, con relazione del dì 3. del corrente, anno, si è manifestato in quanto alla condotta del Padre Giacinto di Mola passato Priore de' Domenicani di Monopoli, il quale in pregiudizio della buona fede si ha fatto lecito d'intercettare le lettere di que' Religiosi, sul vano supposto di poterlo fare a seconda della costituzione della propria Religione; ed ha sentito altresì che in sì fatta irregolarità abbia avuta anche mano il Governatore di quella Città. Essendosi pertanto la Maestà Sua servita di ordinare, che s'impedisca questa violenza, si riprenda fortemente il Governatore, e si disponga che le lettere dirette a' Religiosi non si consegnino al Priore. Lo significo di suo real ordine a V. S. Illustrissima in risposta, acciò così eseguisca, e faccia eseguire. *Portici li 17. Settembre 1763. Bernardo Tanucci. Signor Preside di Trani.*

Die 17. Sept. 1763. Bernardo Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XIII.

Eodem Rege. Privilegium Indigenarum Regni etiam in Regularibus obtinet.

ESsendosi il Re uniformato alla consulta della Regal Camera de' 18. Settembre dello anno scorso, per mezzo del Regio Ministro in Roma ha fatto sentire al Padre Generale, e a' suoi compagni ec. *Vedi Pramm. IV. Ne Beneficia Ecclesiastica exteris conferantur Tom. 8. pag. 82.*

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XIV.

Eodem Rege. Ecclesiae Fratrum in adjutorium Parochorum sunt constitutae.

ILlustrissimo Signore = Passata nella intelligenza del Re, la sua rappresentanza del primo del corrente, in cui ha esposto tutto ciò, che si è operato dal Padre Guardiano de' Frati Osservanti di Massafra, in occasione che nella Chiesa de' medesimi si ritrova la Sacra Pisside, dovendosi riferire la Chiesa Parocchiale; La Maestà Sua mi ha comandato dire ad V. S. Illustrissima, che faccia nel Real nome sentire al Padre Guardiano di tal Convento, che il Re rimane assai scandalizzato della sua ingratitudine e degli altri Frati verso la gente di Massafra, da cui essi ricevono il necessario sostentamento. Che si ricordi, o pure impari, che li Conventi de' Frati sono stati edificati per coadjuvare i Parrochi nell'amministrazione de' Sagramenti; e che perciò debba egli prontamente riporre nella Chiesa del Convento i Confessionili per gli altri quattro Viceparrochi; acciocchè quel Pubblico possa adempiere in questo tempo al Precetto Pasquale; e che non manchi di ubbidire, perchè altrimenti Sua Maestà avrà modo di punirlo coll'appartazione da quel Convento, e con altri economici gastighi. *Napoli 9. Aprile 1768. Carlo Demarco. Illustrissimo Monsignor Vescovo di Motola.*

Die 9 Apr. 1768. Carlo Demarco.

RE-

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XV.

Eodem Rege. Confirmatur prag. 11. h. t. ne religiosi ab officiis, et beneficiis amoveantur, nisi causa rite cognita.

HO passato alla intelligenza del Re la relazione di cotesto Tribunale de' *16.* del passato mese Giugno, sulle controversie insorte tra il Padre Fra Costanzo Sigismondi Religioso Domenicano di cotesta Provincia di Abruzzo, ed il Padre Fra Luigi Maria Lucatelli suo passato Provinciale. E per quello riguarda il decreto di Roma corroborato di regio *exequatur* circa il debito contratto dal Convento di Atri, ed il doversi riporre in cassa il danaro, e circa la interpretazione di tal decreto, e gli ordini dati dal detto Provinciale; Sua Maestà mi ha comandato dire a V. S. Illustrissima, ed alla Udienza, che facciano sentire alle parti, che accudiscano a' Giudici competenti.

Per quel, che riguarda poi di avere il detto Provinciale deposto il Padre Sigismondi dal Priorato del Convento di Atri, prima di formare il processo, con essersi avanzato il Padre Bonolis Commessario a spedire e far notificare una citazione *ad informandum*, dopo avere cotesto Tribunale di Real ordine richiamati gli atti; La Maestà Sua, avendo considerata la irregolarità di tal passo contraria alla Polizia del Regno, ed agli ordini Reali, per li quali è vietato privarsi li Religiosi delle Cariche per via di fatto, e senza il dovuto ordine giudiziario; ha risoluto di doversi questo attentato purgare con ridursi tutto lo innovato alla pristina forma: tanto più che nel caso, di cui si tratta, il gastigo dato al Padre Sigismondi di molto eccede il suo preteso reato. Perciò vuole che V. S. Illustrissima, e la Udienza facciano sentire al Provinciale presente, che senza tener conto degli atti formati dopo essere stato il Padre Sigismondo deposto, come contrarj alle Costituzioni dell' Ordine, e alla Polizia del Regno, debba reintegrare il detto Religioso nella Carica di Priore del Convento di Atri, ed in tutti gli dritti utili ed onorifici a tal Carica annessi. E faccia una seria riprensione tanto al passato Provinciale, quanto al Padre Bonolis Commessario, per le irregolarità commesse; con dare esso attual Provinciale le convenienti provvidenze circa la rifazione delle spese, e de' danni dal Padre Sigismondi per tal causa sofferti. *Napoli 3. Dicembre 1768. Carlo Demarco. Signor Comandante, ed Udienza di Teramo.*

Die 3. Dec. 1768. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XVI.

Eodem Rege Carceres Religiosis interdicti.

COnsiderando il Re quanto irregolare sia ed improprio ne' suoi dominj, che un Supperiore de' Frati, o Monaci, abbia l' autorità di carcerare nel proprio Convento un Frate a se soggetto, e detenerlo tal volta in prigioni orride, senza che possano venire le querele alla Suprema Potestà, alla quale tocca prendere paterna cura de' Cittadini, fra' quali i Frati anch' essi sono: E' venuta la Maestà Sua in risolvere che si proibisca a' Superiori de' Frati aver carceri di qualunque modo ne' loro Conventi, ed imprigionare alcuno di propria autorità; e che debbano essi Superiori nelle occorrenze di qual-

che delitto, che un Frate commetta, degno di carcerazione, ragguagliarne l'Ordinario del Luogo, il quale con la dovuta regolarità disponga la carcerazione del delinquente, e lo detenga nelle sue ordinarie carceri. Di questa Real risoluzione siccome ne ha spediti gli ordini circolari a' Presidi delle Provincie per la intelligenza degli Ordinarj della Diocesi, e de' Superiori Regolari del Regno; così ne prevengo per Real comando anche V. S. Illustrissima, per parteciparlo a questa Curia Arcivescovile, ed a' Superiori Regolari, che sono in questa Capitale. *Napoli 27. Maggio 1769. Carlo Demarco. Signor Consigliere Vargas.*

Die 27. Maii 1769 Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XVII.

Eodem Rege. Religiosi, qui ab observantia regular sunt sciuti ad paterna bona non admittuntur, nisi aliter in renunciationibus conventũ Salvo tamen jure alimentorum pinguium pro modo taxandorum.

SUl dubbio proposto, colla occasione di alcuni ricorsi, in riguardo alle pretensioni de' Religiosi Secolarizzati, su i beni, a'quali essi han rinunziato in tempo della loro professione; ha il Re risoluto, e vuole per punto generale, che i Religiosi Secolarizzati, quando sia stata valida e legittima la rinunzia, non abbiano dritto alla proprietà de' beni rinunziati, ma agli alimenti, e questi pieni, e tassati secondo le quantità del patrimonio, il numero de' figli, e la qualità, e condizione della persona. Ben inteso, che con ciò non si tolgano le ragioni, che alcuno potrebbe avere anche sulla proprietà, o per circostanze particolari di fatto, o per riserbe, che si facessero, apposte nella rinunzia, o per quello, che si opponesse riguardo al consenso ed intelligenza bastante ad alienare, ed obbligarsi. Lo partecipo nel Real nome a V.S. Illustrissima, per intelligenza del Tribunale del Consiglio, e per la osservanza nel giudizio delle cause. *Palazzo a' 22. di Agosto 1772. Carlo Demarco. Signor Marchese Presidente Cito.*

Die 22. Aug. 1772. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO

o sia

(*) PRAMMATICA XVIII.

Eodem Rege. Laurea Doctoralis Religiosorum in claustris tantum valet. Extra ea a Collegio Neapolitano concedi debet.

IN seguito degli appuntamenti della Giunta degli Abusi de' 23. e 30. Gennaro del corrente, nel sesto capo, ha risoluto Sua Maestà su la supplica de' Carmelitani di ordinarsi per li Frati da laurearsi in Teologia, che debbano dottorarsi nel Collegio de' Nobili di Napoli, su lo esempio di quel, che prescrisse Sua Maestà Cattolica per li Dottori di Legge, che sebbene laureati in altre estere Università, non fossero per tali riconosciuti in questo Regno, nè potessero esercitare impieghi, nè Cariche Dottorali, se non erano approvati, e laureati nel Collegio de' Dottori di questa Capitale. Ordina il Re che li gradi negli Ordini Religiosi si dieno dal Provinciale col Diffinitorio delle rispettive Provincie, e che non possano darsi a' Claust[illegible], nè esercitarsi da essi Dignità [illegible] impieghi ecclesiastici fuori del C[illegible]stro, se non sieno Dottorati nel Collegio de' Teologi di Napoli. *P[illegible]azzo 29. di Marzo 1774. Bernardo [illegible]anucci. Signori Duca di Toritto, [illegible] D. Gennaro Pallante.*

Die 29. Mar. 1774. Bernardo Tanucci.

RE-

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XIX.

Eodem Rege. Religiosi ob observantiam regulae solutae carent jure Capellaniarum familiarium.

IL Re non ha trovato giusto motivo nel ricorso del Principe di Muro da poter negare al suo fratello D. Paolo Protonobilissimo, da Cherico Regolare Teatino divenuto ora Prete Secolare, la nomina della Cappellania Laicale della sua famiglia. Perciò mi ha comandato di prevenire V.S. Illustrissima di ordinare nel Regal nome al Principe di Muro, che senz'altra replica debba subito far la nomina di detta Cappellania in persona di esso D. Paolo suo fratello. *Napoli 16. Aprile 1774. Carlo Demarco. Signor Preside di Lecce.*

Die 16. Apr. 1774. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XX.

Eodem Rege. Immunitates gaudent in Urbe, ut ceteri Presbyteri Neapolitani.

IN vista della relazione di V.S. Illustrissima de' 14. di Settembre del passato anno, sul ricorso del Sacerdote D. Giuseppe Severino un tempo Celestino, e ora secolarizzato, che domandò di godere le franchigie, che godono i Sacerdoti Napoletani; e in vista anche del ricorso del Procuratore del Clero Napoletano, che oppose ragioni contrarie alla domanda del Sacerdote Severino; ha trovato il Re ragionevole la pretensione del Severino predetto, perchè come Patrizio Napoletano dee godere tutte le grazie accordate al suo Clero, e specialmente di essere riputato naturale di questa Città, e di doversigli come tale le franchigie, quantunque non ascritto al Clero Napoletano. Perciò mi ha comandato di rescrivere a V.S. Illustrissima, che si ammetta il Sacerdote D. Giuseppe Severino al godimento delle franchigie, come ognuno del Clero Napoletano. *Napoli 4. Maggio 1774. Carlo Demarco. Al Vicario di Napoli.*

Die 4. Maii 1774. Carlo Demarco.

LETTERA REGIA

o sia

(*) PRAMMATICA XXI.

Eodem Rege. Fratres mendicantes eleemosynam petituri ad areas pro terendo frumento, et ad trapeta olearia non accedant. Ostiatim tantum eant.

ESsendosi proposto nella Regal Camera un dispaccio spedito per la Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici de' 25. del passato mese, col quale si degnò rimettere a essa Regal Camera la relazione del Vicario Abadiale di Maruggio formata sul ricorso de' particolari Cittadini di detta Terra contro lo abuso delle questue, e de' questuanti, perchè essa Regal Camera vedesse e provvedesse, e bisognando providenze superiori della Maestà Sua, lo rappresentasse. E' stato risoluto, e la Regal Camera medesima me ne previene con biglietto del 12. di questo mese, che io debba ordinare, siccome fo, che non si possa dalle Fraterie, e da tutte le Religioni questuanti, andare alle aje e alli trappeti per le questue, ma solamente a loro si permetta lo andare per le case de' padroni de' territorj a cercare le limosine. Prevengo perciò le Signorie Vostre di far sentire alle dette Fraterie, e Religioni, la prenarrata risoluzione, perchè le dieno pronta, leale, e compiuta osservanza. E attendendone il riscontro, mi raffermo. Delle Signorie Vostre. *Napoli 16. di Luglio 1774. Affezionatissimo servitore obbligatissimo il Cavaliere Vargas Macciucca. Alli Signori*

Die 16 Julii 1774.

gnori della Regia Udienza di Lecce, e Governatore Locale in solidum.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXII.

Eodem Rege. Confirmatur praecedens pragm. 20.

HO proposto al Re la consulta della Regal Camera su la supplica del Sacerdote D. Agnello Bruno de' Duchi di Fratta piccola, uscito dalla Congregazione Celestina per breve Pontifizio di secolarizzazione, munito di Regio *exequatur*, di godere le franchigie, come ogni altro Sacerdote Napoletano. E Sua Maestà vi si è uniformata; e vuole che il predetto Sacerdote Bruno sia trattato come ogni altro Sacerdote Napoletano, e come tale sia ammesso al godimento delle franchigie a loro accordate. Di Regal ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima, per intelligenza della Regal Camera, e per la esecuzione. *Palazzo 17. Settembre 1774. Carlo Demarco. Signor Presidente Marchese Cito.*

Die 17. Sept. 1774. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIII.

Eodem Rege. Conventualies Observantibus, et Reformatis in supplicationibus praecedere jubetur.

HO fatta presente al Re la consulta di V. S. Illustrissima in ordine alla contesa di precedenza insorta trà Riformati, e Conventuali di Gravina. E Sua Maestà uniformandovisi mi ha comandato rescriverle, come fo; che V. S. Illustrissima esegua gli ordini proposti, cioè che nelle ricorrenze delle pubbliche processioni, si accordi la precedenza a' Conventuali sopra degli Osservanti, e Riformati, giacchè essendo gli uni, e gli altri figli di un' Instituto medesimo, pure quelli lo conservano tutt' ora tale quale nacque, e fu approvato, e questi alterato dalle loro riforme, in modo che quelli figli di posterior nascita debbono sempre lasciare, e cedere il luogo più degno al ramo principale, e primogenito del P. S. Francesco, in cui tuttavia sussiste immacolato l' Instituto Francescano nativo. *Palazzo 21. Ottobre 1780. Carlo Demarco. Signor Marchese Vargas.*

Die 21. Oct. 1780. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIV.

Eodem Rege. Confirmatur praecedens pragmatica.

PEr darsi fine alla controversia agitata con eccessivo calore degl'animi trà PP. Conventuali, ed i PP. Osservanti, e Riformati in materia di precedenza nelle processioni, ed in altre pubbliche Funzioni; ho rapportato all' intelligenza del Re la Consulta di V. S. Ill. de' 9. del passato Febbrajo su questo assunto. Nell' esame però di tal quistione Sua Maestà ha avuto presente la Sovrana sua Risoluzione del 1778., con cui per punto fisso generale fu determinato, che la precedenza de' Frati nelle pubbliche funzioni regolar si debba dall' antichità dell'approvazione del respettivo loro Istituto. Ha ravvisato, che l'Istituto de' PP. Conventuali fu approvato da *Innocenzo III. nel* 1210. e quindi confermato da *Onorio III. nel* 1223.; e che all' incontro l' Istituto de' PP. Osservanti ebbe la sua approvazione da Papa *Eugenio IV. nel* 1445., vale a dire più di due Secoli dopo. Finalmente ha considerato, che la Bolla di *Leone X.*, con cui fu dato a' PP.

a' PP. Osservanti il privilegio della precedenza non sia stata mai nè accettata, nè munita del Regio placito in Regno. Quindi la Maestà Sua ha dichiarato di esser ferma nella sovrana sua Risoluzione del 1778., e comanda, che questa eseguir si debba nella presente con roversia, e se ondo questa darsi la precedenza a' P.P. Conventuali, il cui Istituto nella sua approvazione è più antico di quello de' P.P. Osservanti, e de' Riformati. Qual Real Risoluzione nel Real nome partecipo a V. S. Ill. per sua intelligenza, e norma, e per cumunicarla a' Superiori respettivi de' Conventuali, degli Osservanti, e de' Riformati, così di questa Capitale, come del Regno per loro cumune notizia, e per l' osservanza, ad oggetto di evitarsi in avvenire le scandalose brighe, che sovente per tal piato sono avvenute. *Palazzo*, 7. *Aprile*, 1781. *Carlo Demarco*. *Sigor Marchese Vargas*.

Die 7. Apr. 1781. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXV.

Eodem Rege. Electio Guardianorum Observantium, Reformatorum, et Capucinorum in Definitorio fiat non a familia Conventuum.

AVendo proposto al Re quanto si contiene nelle rappresentanze de' Ministri, de' due Vescovi, e de' due Teologi, uniti di Regal ordine ad esaminare, se convenisse, che l'elezion de' Guardiani de' Minori Osservanti, de' Riformati, e de' Cappuccini, non si facesse dal Difinitorio, ma conventualmente; Sua Maestà avendo il tutto maturamente ponderato, ha risoluto, che niuna alterazione si faccia intorno alla elezione Definitoriale praticata finora. E volendo nel tempo stesso, che i mentovati tre Ordini Francescani Mendicanti si rimettano in buona disciplina, con bandirsene gli abusi, ed i disordini, ha seriamente prescritto ancora, che si faccia sentire a tutti i medesimi Ordini, che per l' avvenire debbano esattamente osservare la Regola di S. Francesco, e quanto si contiene nelle Istruzioni dagli anzidetti Ministri, Vescovi, e Teologi escogitate, e proposte, le quali in foglio da me cifrato e sottoscritto mi ha imposto di comunicare a V. S. Illustrissima, in guisa che ove ardisca taluno di violarle, s' intenda incorso nella indignazione Regale, e debba soggiacere immantinente alla pena dello sfratto dal Regno.

Partecipo dunque a V. S. Illustrissima di Regal comando questa Risoluzione sovrana, e le rimetto il foglio delle Istruzioni, affinchè ne mandi copia con gli ordini corrispondenti agli Ordinarj tutti della Capitale, e del Regno, ed insinui loro nel Regal Nome, che invigilino per l' esatta osservanza delle medesime, e dove veggano, che sieno trasgredite, ne diano subito avviso: prevenendola ancora essere Regal volontà, che non dia più Ella ascolto alle querele de' Frati quando si tratta di caso di Regola, che han professata. *Palazzo* 27. *Dicembre* 1783. *Carlo Demarco*. *Signor Duca di Toritto*.

Die 27. Dec. 1783. Carlo Demarco.

ISTRUZIONI

Che debbonsi osservare dai tre Ordini Francescani Mendicanti, di Minori Osservanti, di Riformati, e di Cappuccini.

Instructiones ad severiorem disciplinam Fratrum Observantium, Reformatorum, et Capucinorum.

I. ABolita ogni divisione di Distretti, o sia di Nazionalità, introdotta per modo di alternative, si osservi nell' elezioni la canonica.

nica libertà, eleggendosi sempre i più meritevo'i tra' qualificati, senza restrizione di Luogo, di Paese, e di Diocesi.

II. Derogandosi alle già ottenute Dispense di abilitazione ad esser' eletto, non se ne ammettono altre di qualunque sorta per l' avvenire.

III. Non possa niuno esser' eletto Provinciale, se non sia stato Lettore di Teologia, di esercizio, e non di titolo: ed abbia le altre condizioni ricercate dalle Leggi dell' Ordine.

IV. Niuno possa esser eletto Difinitore, o Custode, se non avrà esercitato l' officio di Lettore; almeno di Filosofia.

V. Niuno possa esser' eletto Guardiano, se non sia almeno Confessore approvato dall' Ordinario del Luogo, dove si trovi il Convento: e ciò de' Conventi principali in fuori, dove niuno possa esser' eletto Guardiano, se non sia stato Lettore di esercizio.

VI. In ogni elezione Capitolare nessuno del Definitorio, il quale termina l' officio, possa esser di nuovo eletto in qualunque carica Definitoriale, se non saranno trascorsi gl' interstizj dalle Costituzioni dell' Ordine stabiliti.

VII. I Superiori, nulla per l' avvenire amministrando da loro, depositino le limosine pecuniarie in mano dei Sindici Apostolici, i quali non sieno più di solo nome, come per lo addietro; ma debbano realmente conservar' eglino il danaro, e spenderlo per gli bisogni de' Frati, dando soltanto a' Superiori locali la facoltà di far le picciole necessarie spese.

VIII. Si divieti agli Ex-Provinciali di aver Conventi a lor piacere, soprintendenza ne' medesimi, nomina di Guardiani, ed ingerenza nella collocazione de' Frati, quando si formano le Famiglie: Ma abbiano soltanto il compagno, la stanza di lor piacimento, la precedenza di luogo, e l' esser Discreti, e Giudici ne' conti de' Provinciali, e de' Guardiani.

IX. Tutti intervengano nella mensa comune: e sieno tutti trattati senza distinzione.

X. Nessuno possa girare senza compagno. Non si esca di Convento più di due volte la settimana. Alle ore ventiquattro si trovi ognuno in Convento. Fuori di Chiostro non sia permesso di pernottare a chicchesia. E senza eccezion di persone, si frequenti il Coro, e l' Orazione mentale. *Napoli il dì 30. Dicembre 1783.* *Carlo Demarco.*

Die 30. Dec. 1783. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXVI.

Eodem Rege. Mod ficationes quaedam Instructionum pragmaticae praecedentis.

DOpo di essere state rimesse a V. S. Illustrima le Istruzioni, contenenti varj articoli in ordine all' Elezioni de' Superiori de' Religiosi Osservanti, Riformati, e Cappuccini, ed al ristabilimento della Regolare Osservanza; furono umiliati a S. M. varj ricorsi da molti Individui Francescani, chiedendo la spiegazione, o riforma in alcuni Capi delle Istruzioni medesime. Onde S. M. avendo con maturezza ponderate le loro istanze, si è degnata di fare le seguenti dichiarazioni.

Nel foglio delle Istruzioni si ordinò, che il Delegato della Regal Giuridizione non desse più ascolto alle querele de' Frati, quando si trattasse di caso di Regola, che han professato. Su questo articolo ha ora S. M. dichiarato, che per evitarsi gli abusi de' Superiori indiscreti, si ri-

rimetta alla giustizia, ed alla prudenza del Delegato medesimo della Regal Giuridizione, di ricevere i ricorsi de' Frati Francescani oppressi, e di esaminargli; e che quando gli trovi contro l' Istituto Francescano, non gli ammetta.

Nelle Istruzioni si prescrisse, che niuno potesse essere eletto Provinciale, se non fosse stato Lettore di Teologia. Ora S. M. ha spiegato, e vuole, che questo Capo si estenda anche per gli Lettori di Teologia Dommatica, Morale, e di Sacra Scrittura, e per gli esimj Concionatori Quaresimali, che per dieci anni con applauso si sieno segnalati in Pulpiti di Città cospicue, esclusi i Predicatori di Pulpiti infimi, e di luoghi non riguardevoli.

Han preteso i Frati ricorrenti, di non dover' intervenire ne' Congressi Capitolari tutti gli Odierni Diffinitori, e Vocali, per aver terminato da gran tempo le loro Cariche. S. M. però riflettendo, che costoro han continuato nel Governo per Sovrane Disposizioni, vuole che affatto non si dia ascolto a tal pretensione: e che coll' intervento degli attuali Diffinitori, Custodi, ed altri, che si trovano nell' esercizio di cariche capaci di voto, si celebrino i Congressi Capitolari, senza che possa ostare a' medesimi l' aver esercitate tali Cariche dopo il termine prefisso nelle Costituzioni.

Fu prescritto nelle Istruzioni, che i Sindaci Apostolici conservassero, e spendessero il danajo.

Aggiunge ora S.M. a questo Capo, e vuole, che tali Sindici, o Proccuratori Secolari in ciascun Convento non debbano eleggersi da' Superiori, ma dagli Ordinarj, e che sieno amovibili a loro disposizione, quando non si portino bene; con dare avviso al Delegato della Regal Giuridizione della già fatta elezione. E vuole ancora, che in mano de' Sindaci si depositino non solo le limosine di danajo provenienti dalla carità de' Devoti, ma quelle ancora delle Messe: e che perciò debbano essi Sindaci non solo aver particolar conto delle oblazioni, che ricevano le Sagrestie di ciascun Convento, ma eziandio debbano invigilare sulle limosine, che a' Conventi si fanno in derrate, e commestibili; e badare, che tutte vadano in beneficio delle Comunità, e che non sieno malversate, tassativamente imponendosi loro, che l' essenziale dell' Economico di ciascun Convento vada a loro carico, somministrando a' Guardiani, ed a' Superiori il bisognevole giornaliero per lo vitto, vestito, e comodo de' Frati: e che in fine di ogni anno debbano dare conto a' Vescovi coll' intervento di un Religioso, da eleggersi capitolarmente dall' intera Famiglia del Convento, affinchè possa promuovere le ragioni, e gl' interessi della Comunità. E vuole S. M., che si tolga la Clausola corsa nelle Istruzioni, che gli Esprovinciali sieno Discreti, e Giudici ne' conti de' Provinciali, e de' Guardiani.

Si stabilì nelle Istruzioni, che niun Frate girasse senza Compagno: Che non si uscisse di Convento più di due volte la settimana: Che ad ora 24. ognuno fosse ritirato in Convento: E che niuno pernottasse fuori di Chiostro. Su di questo Capo S. M. dichiara, e vuole, che anche i Frati, che vanno questuando, vadano sempre accompagnati, ed escano ognivolta, che il Superiore lo crederà necessario. Rispetto però a' Sacerdoti, la mattina, quando il Superiore lo stimi opportuno, possono i medesimi uscire anche soli per andare a ce-

a celebrar la Messa ne' luoghi assegnati; e che oltre alle due volte la settimana, possa il Superiore concedere a'Frati, di uscire accompagnati secondo il bisogno, e le circostanze.

Queste sono le moderazioni da S.M. fatte su di alcuni articoli delle precedenti Istruzioni; le quali di Regal ordine io comunico a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e per disporne l'adempimento nella sua parte, e portarle a notizia di tutt' i Superiori suddetti Francescani Mendicanti, ed anche degli Ordinarj del Regno per l'esecuzione, ed osservanza rispettiva di esso loro. *Palazzo 1. Maggio 1784. Carlo Demarco. Signor Duca di Toritto.*

Die 1. Maii 1784. Carlo Demarco.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA XXVII.

Monachi exempti a jurisdictione suorum Generalium, et Capitulorū, in nationales provincialesque congregationes conveniant, et in spiritualibus subsint Episcopis. Eamdem, quam prius, habeant regiminis formam. Eligant Generales nationales, et provinciales. Cogant capitula, obtenta prius Regis venia. Tandem quid jurisdictionis habeant Generales, quidque post electionem efficere debeant, praescribitur.

Avendo il Re dopo serio, e maturo esame, riflettuto, che la pendenza degli Ordini Regolari da' loro Superiori Generali residenti fuori de' suoi Regali Dominj sia un abuso, ed una usurpazione della eminente dignità Episcopale, nato ne' tempi oscuri, e lagrimevoli della Chiesa, contraddetto mai sempre da' PP., e da' Concilj, non avvalorato da alcuno stabilimento, e solo sostenuto dalle false decretali di uno, che portato dall' amore smoderato d' ingrandire la Curia Romana, ha favorito chi cercava scuotere il giogo de' Vescovi, che nella loro sublime dignità di Pastori hanno, come aver debbono, i Monaci per una considerevole porzione dell' intero lor gregge, e che quest' abuso, e questa usurpazione non solo sia contraria a quella immutabile autorità, che per dritto naturale, e divino non ammette prescrizione sopra ciò, che riguarda il costume; ma che neppure vi sia su la superficie della terra Potestà, che possa legittimamente prescriverla, per esser essa essenzialmente annessa all' uffizio Pastorale, che porta seco la pienezza di tutta l'Apostolica Autorità: ed avendo dall' altra banda considerato, che il Sovrano per sua legittima autorità nella Augusta Dignità di Sovrano, e di Protettore, e Vindice delle Leggi della Chiesa, non solo possa procedere alla riforma di tali abusi; ma che in coscienza debba, e sia tenuto ordinare, che non si perturbino, nè confondino i limiti stabiliti da essa ne' Concilj, non essendo altro la riforma de' Regolari, che il richiamargli alle leggi originali de' loro Santi Istituti; e rimetterli come porzion del gregge, sotto l' immediata ispezion de' Vescovi, da' quali solo possono legittimamente ricevere quelle spirituali facoltà, che per la pienezza dell' autorità medesima in loro risseggono all' amministrazione de' Sagramenti.

Perciò dall' Altezza del Trono, e colla Suprema Maestà dell' Impero è venuto a risolvere sovranamente, ed a comandare, che da oggi in avanti i Monaci, prosciolti da' Capitoli, e da' Generali esteri, si mantengano in Congregazioni Nazionali, e Provinciali, e siano nella spiritualità sottoposti ai Vescovi a norma del prescritto da' generali Concilj, che sono la voce pubblica della Chiesa universale.

Che abbiano la stessa forma di governo, che prima aveano, e chi rimangano in luogo de' Capitoli, e Superiori Generali, i Capitoli, e Superiori Nazionali, e Provinciali; con legge espressa però, che dovendosi quelli convocare, debban coloro, a' qua-

quali spetta, ottenerne prima il permesso da Sua Maestà, la quale per lo buon ordine, e buon governo dello Stato, possa, come meglio a se piaccia, destinarvi un Magistrato, o un Vescovo delegato.

Che in tali Assemblee si eliggano i Superiori, e si faccian tutti que' stabilimenti, che la buona disciplina richiede; ma che questi atti Capitolari non ottengano, nè abbiano il loro effetto, se pria non siano confermati dalla Maestà Sua.

Che questi Superiori Nazionali, o Provinciali sopraintendano secondo le Costituzioni dell' Ordine a' Monisteri de' Regni delle Sicilie con giurisdizione economica, e temporale; ma che questa debba comunicarsegli dal Trono.

Finalmente, che i Superiori locali, che sono i Prelati, e i Parrochi de' loro Monisteri, tosto che saranno eletti in tali Assemblee, e cofirmati da Sua Maestà, si presentino agli Arcivescovi, ed a' Vescovi Diocesani per riceverne la giurisdizione spirituale; acciocchè per una parte abbian essi le facoltà spirituali necessarie all' esercizio del loro Ministero da quel Vescovo, che solo legittimamente può darle; e per l' altra abbian dalla Maestà Sua quelle facoltà, che dalla sola Sovranità se gli possono comunicare.

Di Regal Ordine partecipo tuttociò alle Signorie loro Illustrissime, perchè in esecuzione di questa Sovrana determinazione dalle Signorie loro Illustrissime in unione dell' Avvocato Fiscale Vivenzio, e dell' Avvocato della Regal Corona se ne stenda il corrispondente Editto. *Palazzo 28. Giugno 1786. Il Marchese Caracciolo, Alli Signori Duca di Taritto, e Avvocato Fiscale Potenza.*

Die 28 Jun. 1786. Il Marchese Caracciolo.

PRAMMATICA XXVIII.

Eodem Rege. Recensentur incommoda, quae ab exteris Generalibus promanant.

Volendo Noi per l' incarico datoci da DIO provvedere al buon governo di una parte considerevole de' nostri Stati; come sono tutte le comunità, e case Religiose delli nostri Regni delle due Sicilie, le quali formano uno degli oggetti della nostra paterna cura; e dar riparo alli cambiamenti sopravvenuti nel sistema delle loro Istituzioni, alla decadenza della disciplina Claustrale, alle scissure; ed inquietudini, che insorgono bene spesso ne' Monasterj, ed altri disordini, per li quali questa parte de' nostri Sudditi in vece di recar profitto alla Religione, ed alla Società secondo il primo loro Istituto, riesce talvolta di peso allo Stato: siamo venuti in cognizione, che la principal cagione dell' alterazione occorsa nella classe de' Regolari, sia dipesa dall' essersi i medesimi esentati dalla giurisdizione de' Vescovi, li quali sono presenti nelle rispettive Diocesi, ove li Monasterj sono siti, contro a quello, che fu lungamente praticato nelli precedenti Secoli della Chiesa, e dall' essersi sottoposti a Superiori esteri, residenti fuori dello Stato, li quali o non veggono quello, che quotidianamente deve vedersi nella condotta de' Regolari, o volendone essere informati, debbono dipendere dalle relazioni altrui, le quali per lo più sono mal sicure, onde restano esposti alle altrui seduzioni. Ed avendo altresì considerato, che al buon governo de' nostri Regni non convenga, che una parte non piccola de' nostri Sudditi stia subordinata a' superiori forastieri, residenti in alieni Dominj, ed inservienti alle mire di altri Stati, l' interessi de' quali non so-

sono l'istessi con quelli de' nostri Sudditi, anzi talvolta opposti fra loro; e nè tampoco convenga l'ammettere, che vengano bene spesso Superiori, e Visitatori dalli Stati esteri ad esercitare atti giurisdizionali, e di governo nelle case Religiose delli nostri Regni; perciò in vigore della nostra sovrana autorità siamo venuti nella risoluzione di fare il presente Editto da doversi inviolabilmente osservare.

Protinus in Regno abolentur omnes exteri Superiores, et quaecunque exteri Capituli, seu Definitorii auctoritas.

I. In primo luogo aboliamo, ed escludiamo dal governo de' Monasterj, Case Religiose, e Congregazioni de' nostri Regni ogni superiorità, autorità, ed ingerenza degli esteri, per effetto di che tutte le Comunità Religiose esistenti ne' nostri Regni, senza eccettuarne alcuna, saranno per l'avvenire del tutto indipendenti da tali Superiori, siano Generali, siano Procuratori Generali, siano qualsivogliano altri, come pure da qualsivogliano Capitolo, Definitorio, o Consulta, che si tenga fuori dello Stato; ed altresì saranno sciolte da qualunque vincolo, ed obbligo passivo, sia di giurisdizione, sia di governo, disciplina, o altra polizia Religiosa colli Monasterj, Case Religiose, e Congregazioni delli Stati esteri. Quindi proibiamo sotto la pena del bando da' nostri Dominj ad ogni Superiore, o Suddito degli Ordini Regolari de' nostri Regni di andare, mandare, deputare, o ricorrere ai Capitoli Generali, Diete, o Congressi, che si tengono in alcuni Dominj, ed a qualsivogliano Superiori esteri, come ancora di riceversi qualsivogliano Patenti, ubbidienze, lettere facoltative, onorificenze di gradi, e qualsivogliano Carte, che si emanino da' Superiori Generali, o Capitoli fuori de' nostri Regni, e di riceversi qualunque Visitatore, che venga destinato colla loro autorità, e di prestar loro qualunque obbedienza.

In hunc fere modum exempti regulares ab exterorum Generalium jurisdictione subesse omnino debent regnicolis, et in spiritualibus Episcopis; in temporalibus vero auctoritati Regiae.

II. Esclusa in tal modo qualunque ingerenza degli esteri, li Regolari de' nostri Regni continueranno a vivere colle stesse loro Costituzioni, colle quali han professato, in tutto ciò, che sieno conformi alle leggi, ed alla polizia del Regno, e non opposte alla presente determinazione sovrana; e saranno in avvenire le Case Religiose, e Congregazioni de' nostri Regni assolutamente dirette, e governate da' proprj Superiori esistenti nelli stessi Regni nella maniera corrispondente alle dette Regole, e Costituzioni delli loro rispettivi Istituti, sotto però la giurisdizione dell' Arcivescovo, e Vescovi Diocesani in quanto alle cose spirituali, e sotto la Real autorità nostra per le cose economiche, e temporali, con quelle facoltà, che dalla Sovranità nostra li verranno concesse. Per quale oggetto incarichiamo gli Arcivescovi, e Vescovi de' nostri Regni di rientrare nell' esercizio della loro potestà sopra tutti li Regolari commoranti nelle rispettive Diocesi, in tutto ciò, che riguarda la cura dell' anime, l'amministrazione de' Sacramenti, ed altro, che si contiene sotto la giurisdizione puramente spirituale, essendo Real nostra volontà di non più ammettere nelli nostri Regni nelle dette materie esenzione alcuna dalla ordinaria loro giurisdizione; per lo qual fine rivocando colla pienezza della nostra sovrana autorità qualunque Assenso forse dato da' nostri Predecessori a somiglianti esenzioni de' Regolari, saranno considerati da ora innanzi per inefficaci tutti li Privilegj di esenzione già introdotti, nè potranno essere ammessi o eseguiti quelli, che capitassero in progresso; e sopra questo gravissimo punto s' intenderà inca-

ca-

caricata la coscienza degli Ordinarj medesimi per conservare l'essenzial dovere del loro sacro Ministero.

Sarti tectique esse debent conventus, sive nationales, sive provinciales, qui cogi in Regno debent post Regalem indulgentiam, et in quibus eligendi li Superiores, qui Monasteriorum regimen habeant, quorumque jurisdictio heic praescriptis modis decernitur. Concordat cum superiori rescripto.

III. In conseguenza della sudetta determinazione in luogo delli Capitoli, e Superiori Generali, si riterranno nelli nostri Regni li Capitoli, e Congregazioni Nazionali, e li Superiori Provinciali, oltre li Superiori Locali, per li rispettivi Monasterj. Ed allorchè li sudetti Capitoli si dovranno convocate, se ne dovrà preventivamente ottenere il permesso da Noi, riserbandoci nel caso, che ve ne sia bisogno, di destinare un Magistrato, o un Vescovo Delegato, il quale per lo buon ordine vi assista, e sia presente. Si eleggeranno in detti Capitoli li proprj Superiori nel modo, e ne' tempi stabiliti dalle proprie Costituzioni, e si faranno quelli stabilimenti, che si crederanno utili per la miglior disciplina: ma tali atti Capitolari non avranno il loro effetto, se prima non siano da Noi confirmati. Seguendo la confirma, in vigore della medesima, li Provinciali, ed altri Superiori Nazionali, che saranno eletti, avranno rispettivamente l'ispezione, e governo di tutto ciò, che appartiene alla disciplina del Chiostro, ed alla visita de' Monasterj, e delle loro Chiese; ed avranno altresì la facoltà di governare, e sopraintendere alli Monasterj con giurisdizione economica, e temporale, secondo le Regole, e Costituzioni di ciascun' Ordine, sotto però la nostra autorità Regale; e riconoscendo dalla Sovranità que' dritti temporali, che si contengono nelle menzionate Regole, e Costituzioni, ove siano conformi alle già dette leggi, e polizia de' nostri Regni. E li Superiori Locali, li quali sono i Prelati, e li Parochi de' loro Monasterj, dopo essere stati eletti nelle dette Assemblee, e confirmati da Noi, si presentino agli Arcivescovi, e Vescovi Diocesani per ricevere le facoltà spirituali necessarie all' esercizio del loro Ministero. Ben vero rispetto alli Monasterj di nostro Regio Padronato, restino salvi, ed illesi li nostri Regj dritti intorno all'elezione de' loro Superiori, giusta le dichiarazioni, che si trovano già fatte, e che in appresso si faranno.

Restituitur Caput *In singulis* Concilii IV. Lateranensis, quo praescriptum in unum quandoque locum diversarum Provinciarum Superiores convenire oportere, ut propriorum ordinum reformationi prospiciant; postquam Regalem tamen indulgentiam obtinuerint.

IV. Ed in quanto a quegli Ordini di Religione, che per lo gran numero de' Monasterj, e delli loro Individui, si trovano divisi in più e diverse Provincie, permettiamo, che tanto per l'oggetto di mantenere il nesso, e l'unione fra loro, quanto per ravvivare l'osservanza, e sostenere la disciplina, li Superiori delle diverse Provincie, a tenore del IV. Concilio Lateranense nel Cap. *In singulis*, si uniscano di tempo in tempo, e qualora il bisogno lo richiederà, in un Capitolo, o Congregazione Nazionale, per ivi trattare di ciò, che può esser necessario alla riforma del proprio Ordine, ed alla osservanza regolare, facendo esatto registro delli stabilimenti, che si faranno. Ben inteso, che debbano da Noi averne il permesso, dopochè avremo esaminato, se vi sia ragionevole motivo di farsi tale unione, nel qual' atto ci riserbiamo di destinare la persona, che per lo buon ordine vi debba presedere, e li stabilimenti, che si faranno, non possan valere senza essere da Noi confirmati.

In hac generali Constitutione placet comprehendi etiam Monialium Conventus.

V. Saranno in questo stabilimento compresi anche i Monasterj delle Monache, e perciò nessuno di essi potrà continuare la dipendenza da qualunque Superiore residente fuori de' nostri Regni, o avere con Monasterj esteri alcun vincolo passivo, sia per la disciplina, sia per le cose tempo-

ra-

rali, sotto pena della interdizione delle successive vestizioni, ed altre a nostro arbitrio. E quelli Monasterj, che son soliti esser diretti da' Superiori Regolari continuino nello stesso regolamento, ma tali Superiori debbano esser Nazionali, e residenti ne' nostri Regni, e dopo essere eletti per tale incombenza debbano similmente presentarsi ai Vescovi per avere le necessarie facoltà spirituali.

Probationes, Professiones, Studia, adque genus alia, fieri omnino in Regno debent. Extra ad effectum perducta nulla, invalida, irrita sunt.

VI. Per lo medesimo oggetto tutte le nuove vestizioni in quelli Ordini di Religione, che non hanno avuto divieto, la Probazione, la Professione, e gli Studj dovranno essere fatti nelli nostri Regni, dichiarandosi incapaci di stanza, aggregazione, figliuolanza, e di qualunque carico, grado, e voce quelli, li quali dopo la pubblicazione del presente Editto si vestissero, professassero, studiassero fuori de' nostri Regni, o prendessero altrove la laurea dottorale.

Peculiaris pro caussis hujusmodi expediendis Conventus regio jussu constituitur

VII. Ed incontrandosi dubbj nell' esecuzione del presente Editto, ci riserbiamo di fare le ulteriori determinazioni. Per lo qual fine abbiamo stimato di stabilire una Commessione, o sia Giunta composta di Ministri da Noi destinandi, la quale Giunta prenderà sopra ogni oggetto di dubbio le debite dilucidazioni, e rappresenterà a Noi quel, che occorrerà, per dare le disposizioni convenienti.

Quindi perchè questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, e particolarmente di quei, per li quali abbiamo stimato spedirlo, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi nelle leggittime forme ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, da Noi soscritto, munito co' Segello delle nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, Casa Reale, e degli affari esteri, visto dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli* 1. *Settembre* 1788. FERDINANDO. *Il Marchese Caracciolo. Vidit Citus Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis*. Pubblicata a di 3. Settembre 1788.

Die 1 Sept. 1788. FERDINANDO.

PRAMMATICA XXIX.

Eodem Rege. Regularis seculari Clero coæquatus, interdictumve ideo Monachis, ac Monialibus suam quibusque professionem edere ante vigesimum primum ætatis annum sub ejus nullitate, aliave pro arbitratu poena irrorsus irroganda.

INtenti Noi sempre al bene, e vantaggio de' nostri fedelissimi Sudditi, ed informati de' gravi disordini nell' Ordine Monastico a cagione della prematura età de' 16. anni stabilita a fare la Professione, età, nella quale colui, che professa poco comprendendo ciò, che fa, e gli obblighi, che contrae, facilmente si pente di ciò, che senza maturo consiglio ha fatto; ed a riguardo ancora, che in tale età l' uomo essendo capace di maggiori soggezioni, non si determina alle volte di sua libera volontà ad elegere quella vita, che professa. Quindi volendo Noi riparare a tali inconvenienti, sulla considerazione di non troppo allungare, nè abbreviare l' età per così santa, e celeste vocazione, abbiamo conosciuto prudentissima, e savia la Regola della Chiesa, che stabilisce nel Clero Secolare, che niuno possa entrare nella professione de' Sacri Ordini prima dell' età di anni ventuno.

Abbiamo quindi deliberato, precedente il parere della nostra Regal Camera di S. Chiara, di uguagliare su di questo particolare il Clero Regolare al Clero Secolare; si chè prima degli anni ventuno compiuti, nè Uomini, nè Donne possano fare Professione Monastica.

Ve-

Vogliamo dunque, ed ordiniamo, che questa nostra Legge sia esattamente osservata in tutt' i nostri Reali dominj; ed in caso di controvenzione, simulmente ordiniamo, che la Professione si abbia per non fatta, oltre delle pene riservate a nostro arbitrio contra quelli, e quelle, che ardiranno controvenire a questa così provida Regale ordinazione.

Volendo intanto, che questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, comandiamo, che si pubblichi nelle legittime forme ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, da Noi soscritto, riconosciuto dal Segretario di Stato dell' Ecclesiastico, visto dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli 4. Luglio 1789.* FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 31. Agosto 1789.

Die 4. Julii 1789. FERDINANDO.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXX.

Eodem Rege Definitive statuitur praecedentia Conventualium Observantibus, et Reformatis. Festivitas S. Antonii prius a Conventualibus celebretur in locis, ubi concurrunt Observantes, et Reformati.

HO fatta presente al Re la Consulta di cotesta Real Camera riguardante le contese insorte tra i Frati Conventuali, e gli Osservanti di Evoli in riguardo alla Festività di S. Antonio; E Sua Maestà, uniformandosi al parere di essa Real Camera, ha risoluto, e comanda, che per esecuzione delle generali Sovrane Risoluzioni ordinanti per punto fisso, che la precedenza de' Monaci si debba regolare secondo l' antichità de' loro Istituti, li Conventuali de' Reali Dominj di Sua Maestà in tutte le processioni nell' associazione de' Cadaveri, e nelle altre Ecclesiastiche funzioni, abbiano a precedere agl' Osservanti, e Riformati. Che in riguardo alla Festività di S. Antonio, da Conventuali si debba celebrare il dì 13. Giugno, e dagl' Osservanti, e Riformati in un dì dell' Ottavario, quando tal Festività occorre in un medesimo luogo, ove sono stabiliti i Frati dell' uno, e dell' altro Istituto: E che s' imponga perpetuo silenzio a controversie di questo genere, le quali per lungo tempo han turbata la pace de' Frati, col distrargli dagli Esercizj di Religione, a' quali son chiamati. Di Sovrano Comando partecipo alla SS. LL. Illustriss. questa Sovrana Real Determinazione, affinchè la Real Camera spedisca gli ordini per l' adempimento con passarne la notizia a chiunque convenga. *Palazzo 18. di Febbrajo 1794. Ferdinando Corradini. Signori della Real Camera.*

Die 18. Febr. 1794. Ferdinando Corradini.

DE RELATIONIBVS CAVSARVM

T I T. CCLI

P R A M M A T I C A P R I M A.

Ex §. 1. Prag. C. V. anno 1540.

Non mandetur fieri relatione in Collat. Cons. nisi in causis arduis.

Concord. et vide prag. 94. de off. S. R. C. et pragm. 14. §. 25. de offic. Secr.

ET quia per dictae Revisionis informationem constat, per Sacrum Collaterale Consilium nostrum in dicto Regno; saepe *Provisiones expediri, per quas mandatur inferioribus Tribunalibus, ne aliquibus in causis, nisi prius facto verbo de eis coram Prorege, vel dicto Consilio Collaterali procedatur*; quod ad ipsarum dilationem plerumque tendere dignoscitur, non sine damno partium litigantium; idcirco *Praecipimus, et mandamus, quod hujusmodi provisiones in posterum non expediantur, nisi in causis arduis, et magnae importantiae, in quibus Proregi nostro praesenti, et successive futuro, aut considerationes status, et servitii nostri, aut pro bono regimine Regni, et recta administratione justitiae videatur eas expediri oportere. In talibus casibus volumus, et mandamus, quod infra octo dies, numerandos a die expeditae provisionis, verbum coram Prorege fiat, et relatio audiatur; alias ea infra dictum terminum non audita, causa intelligatur remissa ad ordinarium Tribunal, quod in ea absque alia licentia procedere, et justitiae complementum ministrare valeat.*

Hodie quindecim, ut in prag. 2. §. 4.

1540. Imp. Carolo V.

GRATIA SVAE MAJESTATIS;

sive

P R A M M A T I C A II.

Progressus causarum in M. C et S. C. non impediatur sub colore relationis faciendae in Coll. Cons.

INter gratias concessas anno 1554. cap. 1. Primo si fa intendere alla Maestà Vostra, che da Lei prudentissimamente, come conviene a buono, e giusto Principe, è stato ordinato per la presta spedizione delle cause, che nella sua Gran Corte della Vicaria ci sieno destinati sempre due Consiglieri del suo Sacro Consiglio di Capuana, e che un giorno della settimana il detto Consiglio tutto attenda solo alla spedizione di dette cause, intendendo le gravezze, che si pretendono dalla Vicaria. Questo Santissimo suo ordine nella maggior parte delle cause criminali non è stato osservato; perchè per lo passato da' Vicerè del Regno, e Regio Collateral Consiglio sono stati spediti ordini, che non si procedesse senza farne prima relazione a loro, e non potendola poi ubbidire per le molte occupazioni, n'è avvenuto, che i poveri carcerati sono stati infinitamente carcerati nelle carceri, e di più si sono tolte le appellazioni al Sacro Consiglio di Capuana, il qual è ordinario Giudice di appellazione, per averci poste le mani il Signor Vicerè col Consiglio Collaterale, e così la spedizione delle cause criminali è stata, contra la men-

Ut sup. de off. S. R. C. prag. 2. §. 5. et prag. 94. et prag. 14. §. 13. de offic. Sec. Ut supr. de offic. Mag. Just. pragm. 8. §. 5.

mente di Vostra Maestà, tardissima. Però supplica umilmente, che voglia provvedere, che questo abuso non proceda più in oltre, ma sia tolto per ordine, e special comandamento di Vostra Maestà.

Concord. prag. 4. §. 6. de dist. Ut non impediatur praetextu petitionis unionis Aularum, et adjunctorum, vel relationis.

Placet Caesareae, et Catholicae Majestati, quod serventur inviolabiliter Pragmaticae, et ordinationes, editae pro recta, et celeri administratione Justitiae in causis criminalibus, quod illarum expeditio in Tribunalibus ordinariis Magnae nostrae Curiae Vicariae, et Sacri nostri Consilii non possit impediri, vel supersederi, sub colore relationis faciendae Illustrissimo Viceregi nostro, qui pro tempore fuerit, aut in Collaterali Consilio, sublato quovis abusu, excepto tamen crimine laesae Majestatis.

Causae omnes capitales decidantur prius in M. C. a qua appellatur ad S. C. nisi in crimine laesae Majest. Concord. prag. 43. 44. 46. de off. S. R. C.

2. *Cap.* 2. Appresso si supplica la M. V. che voglia „ Ordinare, che „ tutte le cause criminali sien prima „ spedite dalla Vicaria, la qual'è Tri„ bunale ordinario di dette cause; ed „ intervenendoci appellazione, sia „ proseguita senza impedimento al„ cuno nel Sacro Consiglio di Capua„ na, ed avanti questo progresso non „ si faccia ordine, che non si proce„ da in alcuna causa criminale, sen„ za intervento del Sig. Vicerè, e „ del Cons. Collaterale; acciocchè „ per indiretto non si tolga a' poveri „ inquisiti il naturale, e legittimo „ rimedio dell' appellazione, nella „ quale potrebbero addur cose, per cui „ sarebbero degni o di minor pena, „ o forse liberi d'ogni pena.

Placet Caesareae, et Catholicae Majestati, nisi in praecedenti casu laesae Majestatis.

Rescripta pro relationibus faciendis in Coll. Cons. non fiant, nisi pro caussis arduis; verum relationes faciendae non differantur per dies quin-

3. Cap. 4. Avendo la Maestà Vostra per buona amministrazione della Giustizia provveduto per la Prammatica nel 1539. non ostante qualsivoglia ordine del Signor Vicerè, e Collateral Consiglio, che non si procedesse in alcune cause, senza farne relazione in loro presenza; e quando tal relazione non si facesse fra otto giorni, tali cause s' intendessero rimesse a' loro Tribunali, ne' quali senza altra licenza si potesse procedere „ e ministrar giustizia; Si supplica la Maestà Vostra, che comandi, che la Vostra santissima, e giustissima Prammatica inviolabilmente si osservi, nè possa impedirsi il progresso, e la spezione delle dette cause, tanto Civili, come Criminali, ancorchè si allegasse impedimento, per lo quale la causa non è stata intesa nel termine predetto; perchè da alcuni anni in qua i Tribunali, ne' quali dette cause dovevano agitarsi, hanno negato voler procedere, passati gli otto giorni, per rispetto dell' ordine avuto dal Signor Vicerè, e Consiglio Collaterale.

decim. ad summum, quibus elapsis, causa intelligatur remissa suo Tribunali ordinario.

Ut supr. eod. prag. 1.

4. *Placet Caesareae, et Cath. Majestati, quod provisiones de cetero pro relationibus faciendis non possint expediri, nisi pro causis arduis, et quando illarum ratio postulaverit, et relationes faciendae, ad summum, non possint differri post terminum quindecim dierum, quibus elapsis, causa intelligatur remissa suo Tribunali ordinario, sublato quovis abusu.*

Idem sub die 22. Mart 1575. in car. 7 fol 5. vide pragm. 4. et 7.

PRAMMATICA III.

Non impediatur progressus causarum, si mandetur fieri relationem, si alias delta relatio est facta.

PErchè molte volte occorre, che per particolari inquisiti d'alcuni delitti in cotesta Regia Udienza, ci sono dati memoriali dimandando grazia, o esser ammessi a composizione, e per Noi si scrive, ed ordina a cotesta predetta Udienza, che ci avvisi di quello, che consta contra di loro; e venendo alcune volte le relazioni, perchè i delitti non saranno degni d'esserne ammessi alle grazie predette; per Noi si risponde, che si proceda di giustizia nelle cause, e non ostan-

ostante questo, poi per parte de' medesimi inquisiti si torna a supplicarsi per la medesima grazia, senza far menzione, che per cotesta predetta Udienza ci è stata già fatta la relazione, e che noi abbiamo risposto, che si proceda di giustizia; di maniera che per Noi si torna di nuovo a scrivere, che ci diate avviso della qualità della causa, e per questa via si viene a dilatare, ed impedire il corso della giustizia.

E volendo Noi ovviare alle cose predette, *vi* Diciamo, ed ordiniamo, che da qua in avanti, quando per Noi si ordina a cotesta predetta Udienza, che si faccia relazione di alcuna causa, della quale ne avrà fatta un' altra volta relazione, e nell' ordine nostro non si farà menzione, che *iterum* ce ne facciate relazione, non dobbiate procedere a farla, ma attendere a procedere di giustizia nella causa, non ostante gli ordini predetti, come *subreptitie*, *et obreptitie* impetrati.

Fiat relatio ex actis existentibus tantum, et proinde non fiat nova inquisitio. Concord. prag 10. §. 18 de off. Iud. Et non fiat iterum si non adest clausula, non obstante §. 19. et 36.

2. E così similmente quando avrete a fare alcuna relazione per virtù di detti nostri ordini la farete per l'informazione, e processi, che a quel tempo si troverranno fatti, e non per gli ordini predetti, nè pigliarete informazione di nuovo, non ostante, che in quelli si dica, che ve ne informiate, e ce ne facciate relazione; attento che non per questo intendiamo, che si pigli di nuovo informazione, ma che v' informiate degli atti, e de' processi fino a quel tempo fatti: così eseguirete, che tal' è nostra volontà; non facendo il contrario, per quanto avete cara la grazia della predetta Maestà. *Dat. Neap. die 29. Novemb. 1565. Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vid. Patignus Reg. Lobera Prosecretarius. In Curiae primo.*

Die 29. Nov. 1565. D. Perafan.

PRAMMATICA IV.

Relat. in Coll. Cons pendente non obstante, procedatur in causis contra inquisitos praeterquam ad actum irrevocabilem. Vide prag 2. §. 1. et 4.

Relationes pro compositione, vel gratia facienda S. E. per Mag. Cur. fiant cum perquisitione inquisiti per prag 10 § 39. de off. iudic.

Idem die 29. Dec. 1570. in Cur. 1. Aprut. fol. 183.

PEr quanto ci è pervenuto a notizia, che i Magnifici Giudici criminali di cotesta Gran Corte della Vicaria difficultano di procedere in quelle cause di carcerati, ed inquisiti, dove si trovassero memoriali decretati per Noi, che si faccia relazione in Collaterale, dimandandosi grazia, composizione, od altro, se prima non avranno fatta detta relazione; il che sarebbe grandissimo impedimento di dette cause, e della giustizia, e 'l numero de' carcerati moltiplicherebbe infinitamente. Per tanto per rimediare a questo, ci è paruto ordinare, e comandare, siccome per la presente „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che i detti Magnifici „ Giudici, non ostante i detti memo„ riali decretati, nel modo, *ut supra*, „ debbano procedere in dette cause, in „ tutti, e quali si vogliano atti neces„ sarj, ed opportuni, sì di carcerati, „ come di contumaci; *verum* quando „ nel procedere si venisse ad alcun „ atto irretrattabile, allora debbano „ soprassedere, finchè avranno fatta „ relazione a Noi, conforme alle de„ cretazioni d' essi memoriali, che „ tal' è nostra volontà, e così inten„ diamo, che sia stato osservato per „ lo passato. *Datum Neapoli die 29. Novembris 1577. El Marques. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Soto Secretarius. In Cur. 2. fol. 269. Die 20. mensis Octobris 1577. Neapoli fuerunt praesentatae.*

Die 29 Nov. 1577. El Marques.

MAN-

MANDATVM SVAE EXCELLENTIAE

Per Secretarium Regni,

sive

PRAMMATICA V.

In relationibus faciendis a M. C. V. in S. C. die Jovis non possunt revocari decreta liquidationis, nisi fisco audito.

SU Excellencia manda, que quando la Vicaria va en el Sacro Consejo los Iuezes à referir las causas de liquidaziones de instrumentos se haga de entender el Senor Abogado Fiscal, quando el Consejo entiende revocar algunos decretos de dichas liquidaciones, antes de revocarlos, como es solito entenderse en todas las demas causas, donde el Fisco puede ser enteresado, avisolo a V.S. para que assi lo mande executar. *De Chancilleria a' 21. d' Abril de 1592. Muy Illustre Senor b. l. m. a V. S. su servidor D. Bernardino Barrionevo*, a tergo vero: *al Muy Illustre Senor el Presidente Vincenzo de Franchis mi Senor.*

Die 21. April. 1592. Barrionovo Secr.

PRAMMATICA VI.

Relatione facienda ad Regiam Maiestatem pendente, cutaus causae non impediatur, nisi id expresse fuerit mandatum.

PEr la Maestà del Re Nostro Signore ci sono state scritte lettere, sotto la data de'29. del mese di Ottobre del 1592. nelle quali v' ha capitolo del tenor seguente, cioè: *Todas las vezes, que se pide enformazion en una causa, en que el Fisco es Actor, ò que se trata entre partes, no se entienda, que por esto se dexe proveder en ella si espressamente, no se ordena, que se haga assi; antes no por esto deve cessar, ni dexarse de seguirla, conforme à lo qual quedareis advertido, para ordenarlo assi en lo, que occurriere adelante*. E volendo Noi ubbidire agli ordini, e mandati della prefata Maestà, come siamo obbligati, ci è paruto farvi la presente, per la quale vi *Diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate provvedere, e dare ordine, che si faccia notamento in cotesto Sacro Consiglio di quanto nel detto preinserto capitolo per la prefata Maestà si ordina, e comanda; acciocchè occorrendo che per la Maestà Sua si ordini, che le sia data informazione di alcuna causa, si possa eseguire ed osservare* ad unguem *quanto di sopra nel sopraddetto capitolo si contiene.* Che per essere così la volontà della prefata Cattolica Maestà, tal' è anche la nostra. *Dat. Neap. die 18. Junii 1593. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Gorostiola Reg. Torres Prosecr. In. Cur. 2. Sac. Consil. fol. 178. Al Sacro Regio Consiglio.*

Die 18. Junii 1593. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA VII.

Elapsis viginti diebus post supplicem petitionem obsentam, quod M. C. verbum faciat in causis super tenore instrumenti et similibus, per M. C. potest procedi ad ulteriora, non obstante dicta supplici petitione. Vide prag. 3 et 5. de instrum. liquidat.

TRa gli altri Capi, ed Ordini, che per la Maestà del Re Nostro Signore ci sono stati mandati con sua Real lettera della data de' 6. di Luglio del 1592. vi sono di più di quelli, che in un' altra nostra a voi diretta vanno inseriti gl' infrascritti, cioè: *Havendo sido citadas muchas personas por la gran Corte de la Vicaria* super tenor instrumenti *y otras semejantes causas de penas pecuniarias, y presentado supplicazion en el dicho mi Sacro Consejo, y decretandose por el*, quo diessen Fiancas de parendo mandatis, et quod M. C. V. Verbum faciat; *y deviendo el official, à quien toca solecitar à los Iuezes, a quien estavan comitidas las causas, que biziessen relacion dellas, no se ha becho, y por negligencia no se han referido, de que hà recebido dano mi Regia Corte, y las partes han perdido sus derechos, para remedio desto Mando, que si dentro de veinte dias el Commessario no biziere lacion sea havida por echa, y la gran Corte de la Vi-*

Vicaria proceda en la tal causa, basta acabarla.

Regentes M.C. non recipiant asses xv. pro singulis executorialibus litteris poena centum. vide prag. 5. de official. et iis.

2. *Los Regentes, que han sido de la gran Corte de la Vicaria, han acostumbrado llevar un tarin de los executorios, que van con commissiones de la Vicaria por cada executorio; Mando que de aqui adelante no lleven otro dere ho, sò pena de diez ducados por cada vez, que lo contrario hizieren.*

Scribae ordinarii in qualibet mensa ad sint quinque, vel ad summum 7. etem. poen. auc. 5.

3. Porque tambien ha costado en la dicha Visita, que de haver nombrado los Iuezes Civiles de la Gran Corte de la Vicaria Escrivanos ordinarios en las Bancas de los Mastredatas en mayor numero, del que dispone la Prematica sobre esso hecha, han resultado enconvenientes; Por tanto paraque estos cessen; *Mando, que, de aqui adelante, ninguno de los dichos Iuezes nombre Escrivan alguno de mas del numero de cinco; però haviendo necessario, puedan todos los dichos Iuezes juntos anadar los Escrivanos, que les pareziere, con que no passen de siete, sò pena de cinco onzas por cada Escrivan, que se nombrare de mas de los dichos siete.* E veduto per Noi il tenore de' preinserti Capitoli, ed Ordini della predetta Regia Cattolica Maestà, acciocchè con effetto si guardi, ed osservi, come conviene, quanto per quella viene ordinato, e comandato; Vi diciamo, ed ordiniamo, che, *inspecta* per voi la forma, contenenza, e tenore de' detti preinserti Capitoli, ed Ordini della Maestà Sua; dobbiate quegli, e quanto in essi si contiene, osservare, ed eseguire senza replica, contradizione, nè diminuzione alcuna. E farete la presente notificare, e pubblicare in cotesta predetta Gran Corte della Vicaria, a tal che ogni uno ne abbia notizia, e non possa allegare ignoranza; non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia, e 'l servigio della Maestà Sua. *Dat. Neap. die 3. mensis Novembris 1593. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Torres Prosecr. Locus Sigilli.*

Die 3. Nov. 1593. El Conde de Miranda.

Alla Gran Corte della Vicaria, per l'osservanza, ed esecuzione de' preinserti Capitoli, ed Ordini di Sua Maestà.

PRAMMATICA VIII.

In relationibus faciendis in Coll. Consil. causa alicujus petentis ob servitia praestita Reg. Cur. indulgentiam audiatur Fiscus.

PEr parte del Regio Fisco ci è stato fatto intendere, come negl' indulti, i quali si spediscono per Noi nel Regio Collateral Consiglio, conviene, che vi sia inteso il detto Regio Fisco, che, quando vi sarà inteso, si verranno ad abbreviare le liti, che sogliono correre fra il reo, ed esso Regio Fisco; il che essendo per Noi inteso, ci è paruto aver per bene tal dimanda; e perciò ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ quando occorrerà, da oggi in avan„ ti, che cotesta Gran Corte farà „ alcuna relazione *in scriptis* ad istan„ za d'alcuna persona inquisita in „ cotesta predetta Gran Corte, per „ la quale si dimanda essere indul„ tata per servizj, che avesse fatto „ alla Regia Corte; Vogliamo, che „ in detta relazione vi sia inteso il „ detto Regio Fisco, nella quale re„ lazione, vogliamo ancora, che si „ abbia da firmare. E quando oc„ correrà farci tale relazione *oretenus* „ in questo Regio Collateral Con„ siglio, vogliamo ancora, che det„ to Regio Fisco vi sia inteso; at„ teso nelle altre relazioni, che si „ avranno da fare per gli Governa„ tori Provinciali, abbiamo ordinato „ similmente, che vi sia inteso l'Av„ vocato Fiscale di quella Provincia, „ ed in quella si abbia da firmare; „ le

Relationi subscribat Fiscus.

„ le quali relazioni abbiamo ordinato, che si debbano inviare a Noi, acciocchè quelle avute si possano per Noi commettere al detto Fisco di cotesta Gran Corte, affinchè debba quelle vedere, e riconoscere; acciocchè a tempo, che si avranno da riferire in questo Regio Collateral Consiglio, il detto Regio Fisco sia del tutto informato, e possa dire quello, che gli occorrerà per lo Regio servizio: e così eseguirete, che tal' è nostra volontà, ed intenzione per quanto avete cara la grazia, e servizio di Sua Maestà ". *Datum Neap. die 9. Maii 1607. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit Don Bernardinus a Barrionovo Reg. Vidit Valcarcer Reg. Salazar Secretarius. In Cur. 3. M. C. V. fol. 26. Alla Vicaria. T.*

Die 9. Maii 1607. El Conde de Venavente.

DE RELEGATIS

TIT. CCLII

PRAMMATICA PRIMA.

Apponatur in decreto relegatorum, et deportatorum, quod, si limites non servaverint, teneantur servire in Regiis triremibus, nisi personis remigatio non conveniat. Confir. per prag. 3.

CRescente in dies malitia malefactorum, qui post commissa delicta fuga, pluribus receptantibus, a manibus Curiae effugiunt, et si per Curiam capiuntur, calumniosis exceptionibus, et testibus plerumque falsis, justitiae aculeos effugere conantur; et quod gravius est, postquam minori poena condemnati sunt, videlicet, ad relegationem, seu deportationem, ruptis relegationis, seu deportationis finibus, libere per Regnum, seu extra, vagantur, in maximum vilipendium, et detrimentum justitiae; et licet post dictam condemnationem aliqui liberentur a carcere, datis fidejussoribus de servandis finibus; pro majori tamen parte, sine fidejussoribus a carceribus liberantur, allegata, ut plurimum, falsa excusatione, quod fidejussores non reperiuntur, ut facilius, et citius ad libertatem se vendicent. Volentes igitur, ut tenemur, tam gravi detrimento justitiae debite providere pro bono publico, et quiete totius Regni, *Statuimus, quod ab inde condemnandi in Magna Curia Vicariae ad relegationem seu deportationem temporalem, in dicta sententia ferenda ponatur clausula: Quod si dicti malefactores non servaverint, et ruperint fines eis signatos, per totum tempus in sententia statutum, ipso jure incurrant, et condemnati censeantur, et sint ad faciendum eorum exilium in Regiis triremibus, etiam per tempus, quod a lege non servantibus terminos statuitur; Verum, si qualitati aliquarum personarum non convenerit poena remigationis, remaneat dicta poena arbitranda per Illust. Dominum Viceregem. Eapropter volentes Nos, quod praesens nostra Pragmatica, sive Sanctio, observetur, vobis dicimus, committimus, et mandamus, quatenus, servata forma ipsius, illam ad unguem, et inviolabiliter observetis, et exequamini, ac exequi, et ob-*

Electio insulae spectat ad Proregem 23. Oct. 1610 in Cur. 2. Apr. fol. 8. a ter.

Vide prag. 5. et 7. infr. eod.

Poena triremium.

observari faciatis per quos decet, juxta ipsius seriem, continentiam, et tenorem; et contrarium non faciatis pro quanto gratiam praedictarum Majestatum caram habetis, et poenam ducatorum mille cupitis evitare. Datum in Civitate Puteolorum 20. Martii 1543. Don Pedro de Toledo. Vidit de Colle Reg. et Viceprotonotarius. Vidit Ciccus Loffredus Reg. Vid. Martialis Reg. Martyranus Secret. In Inferno 1541.

Poena indignat. et centuss. 2000.

Die 20. Martii 1543. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA II.

Relegati non revertantur tempore lapso, nisi damnum fuerit parti querelanti solutum.

LA volontà nostra è, che quelli, che si troveranno condannati per cotesta Gran Corte, ed altri Tribunali, tanto Regj, come de' Baroni, e che per l'avvenire si condanneranno nella relegazione dell'Isola di Lipari, a tempo, o a vita, cogl'interessi delle parti offese; finito che avranno il tempo della loro relegazione, non si possano riporre in loro libertà, se prima non avranno soddisfatto, ed accommodate le parti per loro interesse; e per la presente vogliamo, che s'intendano emparati in detta Isola, per l'interesse predetto; per tanto „ Vi diciamo, ed ordinia„ mo, che così lo dobbiate esegui„ re, e far eseguire". *Datum Neap. prope Castrum Novum die 27. Novemb. 1559. D. Perafan. Vid. Reverterius Reg. Vid. Villanus Reg. Soto Secret.*

Die 27. Nov. 1559. D. Perafan.

PRAMMATICA III.

Prag. I. Dicta pragm. prima servetur per cuncta Tribunalia Regni.

NEll'anno 1543. nel dì 20. di Marzo per l'Illust. qu. Don Pietro di Toledo, allora Vicerè in questo Regno, e per lo Regio Collateral Consiglio fu fatta, e pubblicata Prammatica, per la quale si stabiliva, ed ordinava, che quelli, che si condannavano esuli, ovvero relegati in alcuna Isola, e non poteano dar pleggeria *de servandis finibus*, e non osservassero le loro condanne, e rompessero i fini a loro assegnati, *ipso jure* incorressero, e fossero condannati a fare i loro esilj nelle Regie galee, *etiam* per lo tempo, che dalla legge si duplica a quelli, che non osservano le relegazioni, ed i fini loro stabiliti. *Verum* se alla qualità della tale persona, che contravvenisse, non convenisse la pena predetta di remigazione di galea, rimanga ad arbitrarsi altra pena per l'Illustre Vicerè. E perchè intendiamo, che si fa difficoltà di osservare detta Prammatica così per altri Tribunali, che per quello della Gran Corte della Vicaria, convenendo al servizio di Sua Maestà, e buona amministrazione della giustizia, che la prima Prammatica predetta s'osservi tanto per detta Gran Corte, come per lo Sacro Regio Consiglio, la Regia Camera della Sommaria, le Regie Udienze, e tutti gli altri Officiali, e Tribunali predetti; Per questo per tenore della presente „ Ordi„ niamo, e comandiamo a tutti gli „ Officiali, e Tribunali, che contra „ quegli esulati, relegati, e da esu„ larsi, e relegarsi in alcuna Isola, „ i quali non hanno data, o non da„ ranno pleggeria *de servandis finibus*, „ ma sono stati mandati, o si man„ deranno all'Isola sotto la loro ob„ bligazione, e giuramento, i quali „ non osserveranno i fini delle loro „ condanne, abbiano da condannarsi „ in galea *etiam* a rispetto del tem„ po, che di ragione lor si dee du„ plicare la loro relegazione, talmen„ te che per tutto detto tempo, tan„ to della prima condannazione, co„ me della duplicazione, debbano ser„ vire nelle Regie galee. *Verum*, se „ la persona, che rompesse, e non „ osservasse la relegazione, fosse di „ qua-

Damnatis ad Triremes fugientibus duplicatur poena per prag. 7. de condemnatis pro delict.

Vide prag. 5. et 7. infr. eod.

Qui fidejussiones praestiterint. Poena fidejussionis, et duplicis remig.

„ qualità, che non dovesse andare in „ galea; allora la pena si debba arbitrare, e dichiarare per noi. E „ quelli, che avranno data pleggeria „ sufficiente, e romperanno, e non „ osserveranno la loro relegazione, „ oltra la pena, che da essi, o da' „ pleggi si esigerà irremisibilmente, „ si condannino alla duplicazione del- „ la relegazione conforme è di giu- „ stizia: E così dichiarando la pre- „ detta Prammatica, vogliamo, or- „ diniamo, e comandiamo, che in- „ violabilmente si osservi, ed ese- „ gua per tutti, e quali si vogliano „ Tribunali, ed Officiali, come di „ sopra si è detto, senza diminuzio- „ ne alcuna; e non si faccia il con- „ trario, per quanto si ha cara la „ grazia, e 'l servizio della prefata „ Maestà, ed a pena di mille duca- „ ti ". *Datum Neap. die 24. Septemb. 1563. D. Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vid. Patignus Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto. In Prag. 4.*

Poena ducat. 1000.

Die 24. Sept. 1563. D. Perafan.

PRAMMATICA IV.

Prag. 2. et 3. comprehendit condemnatos ad poenam exilii.

IN tempo dell' Illust. qu. Don Pietro di Toledo allora Vicerè in questo Regno nel 1543. nel dì 20. di Marzo fu fatta, e promulgata Prammatica, e poi per Noi spedita osservatoria, e dichiarazione della Prammatica predetta nel 1563. nel dì 24. di Settembre, e 1564. nel dì ultimo di Gennajo, per le quali si ordina, che tutt'l condannati, e condannandi per cotesta G. C., ed altri Tribunali, in esilio, o relegazione, i quali non daranno pleggeria di serbare i fini de' loro esilj, o relegazione, e quelli romperanno, incorrano nella pena di remigare nelle Regie galee *etiam pro duplicato tempore*, così come in dette Prammatiche, e dichiarazioni si contiene. Ed essendo per cotesta Gran Corte così stato osservato, e molte volte determinato, e dichiarato, per disporlo così detta Prammatica, e dichiarazione contra quelli, che si sono ritrovati non osservare dette relegazioni, od esilj, e così ancora determinato, e decretato in molte cause per lo Sacro Regio Consiglio, dove si è avuto ricorso per rimedio di appellazione, come dovea di giustizia giudicarsi; siamo stati informati, che alcuni difficultano le parole di dette Prammatiche, sotto pretesto, che si debbano intendere contra quelli solamente, che non osservano le relegazioni. E benchè per dette parole, contenute in dette Prammatiche, appaja non esserci difficoltà alcuna, e sia stato bene osservato, e giudicato per la Gran Corte della Vicaria, e confermato per lo Sacro Regio Consiglio, tanto contra i relegati, quanto contra gli esulati; nondimeno, per togliere ogni sinistra interpetrazione, ci è paruto dichiarare, siccome per tenore della presente, „ Dichiariamo le precalendate Prammatiche, e dichiarazioni, intendersi „ tanto contra gli esulati, quanto „ relegati. Ed ordiniamo, e comandiamo, che contra quelli, che non „ avranno data pleggeria, e si troveranno non aver osservato, nè „ osservare i fini de' loro esilj, o „ relegazione, si debba procedere al- „ l' esecuzione delle pene, in dette „ Prammatiche contenute ". *Datum Neap. die 22. Octob. 1567. Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Lobera Profecret. Dirigitur Magnae Curiae Vicariae.*

Die 22. Oct. 1567. D. Perafan.

PRAM-

PRAMMATICA V.

Non duplicetur exilium respectu fractae temitis in Regiis triremibus ultra annos decem. Ut supra prag. 2. et 3.

COme sapete, si ritrova fatta, e pubblicata Prammatica, per la quale si ordina, e comanda, che quelli, che sono condannati, e si condannano in esilio, od in relegazione *ad tempus*, i quali *sub juratoria cautione* si liberano, per andare ad osservare l'esilio, e la relegazione predetta, quando si trovassero aver contravvenuto nell'osservanza, loro fosse duplicato il tempo, che avessero da servire nella relegazione, od esilio, in galea a remigare. E perchè vi sono molti, che sono condannati, e si condannano per sei, sette, ed otto anni, secondo la qualità de' delitti in dette relegazioni, ed esilio, a' quali si duplica il tempo per più di diece anni in galea: ,, E' nostra volontà, che non ostante, che a' predetti si dee duplicare ,, in detto esilio, e relegazione per ,, più del detto tempo di diece anni ,, in galea, trovandosi alcuno contravvenire, non se gli possa, nè ,, debba duplicare per più tempo di ,, diece anni, non ostante, come di ,, sopra si è detto, che per virtù ,, delle dette Prammatiche se gli dovesse duplicare per più tempo, restando *in suo robore, et efficacia* la ,, Prammatica predetta nel resto, e ,, così si esegua, non facendosi il ,, contrario, per quanto si ha cara ,, la grazia, ed il servizio di Sua ,, Maestà". *Datum Neapoli die ultimo mensis Octobr.* 1567. *D. Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Lobera Profecret. In Cur. primo. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

Vide pragm. 7. seq.

Die 31. Oct. 1567. D. Perafan.

PRAMMATICA VI.

Dilatio ad colligendum sarcinulas detur in Tribunali, Fisco audito, per mensem tantum.

PErchè compie al servizio di Sua Maestà, che i delinquenti abbiano il condegno gastigo de' loro delitti, e per vie indirette non possano evitare le condannazioni, che per cotesta Gran Corte si sono fatte, ed avendo avuta piena informazione, che i relegati, e gli esulati, dopo che sono condannati, sogliono ottenere varie, e diverse dilazioni *ad colligendum sarcinulas*, senza farsi notamento ne' loro processi; dal che nasce, che alcuna volta si ritrova finito il tempo, senz'essersi osservato tempo alcuno dell'esilio, o della relegazione; ed alcune volte non avendosi notizia di tali dilazioni, si numera il tempo dal dì delle loro liberazioni, e così *per indirectum* si evitano le debite condannazioni. Per questo con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente ,, Vi diciamo, ed ordiniamo, ,, che a' predetti relegati, ed esulati ,, non si debba dar dilazione alcuna ,, *ad colligendum sarcinulas*, se non ,, in piena banca, udito il magnifico Avvocato Fiscale, le quali dilazioni si abbiano da notare ne' ,, processi per gli Scrivani delle cause con la sottoscrizione del Magnifico Commessario della causa. E ,, vogliamo, e così ordiniamo, che ,, non possano eccedere più di un ,, mese; ed occorrendo causa legittima di prorogazione, si abbia da ,, aver ricorso da Noi. E così osserverete, e farete osservare, non ,, facendosi il contrario, per quanto ,, si ha cara la grazia, ed il servizio di Sua Maestà". *Dat. Neap. die* 29. *Februarii* 1568. *Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Lobera Profecretar. ut in Cur.* 11. *f.* 16.

De ista prag. fit mentio per Vincent. de Franch. decis. 487. n. 6.

Secunda mensis dilatio detur per Proreg.

Die 29 Febr. 1568. D. Perafan.

PRAM-

PRAMMATICA VII.

In exilium missi, et relegati, si non servaverint fines sibi praescriptos, puniuntur.
Ut supr. prag. 3.

NEll' anno 1563. per l' Illust. qu. Duca d' Alcalà allora Vicerè in questo predetto Regno, e per lo Regio Collateral Consiglio, fu fatta, e promulgata Prammatica sotto la data de' 24. di Settembre, per la quale sta stabilito, ed ordinato, che contra quegli esulati, e relegati, e da esularsi, e relegarsi in alcuna Isola, i quali non hanno data, o non daranno pleggeria *de servandis finibus*, ma sono stati mandati, o si manderanno all' Isola sotto la loro obbligazione, o giuramento, i quali non osserveranno i fini delle loro condannazioni, abbiano da condannarsi in galea, *etiam* a rispetto del tempo, che di ragione si dee duplicare la loro relegazione, talmente che per tutto il detto tempo, tanto della prima condannazione, quanto della duplicazione, debbano servire nelle Regie galee: *Verum* se la persona, che rompesse, e non osservasse la relegazione, fosse di qualità, che non convenisse andar in galea, allora la pena si debba arbitrare, e dichiarare per Noi; e quelli, che avranno data pleggeria sufficiente, e romperanno, e non osserveranno la loro relegazione, oltra la pena, che da essi, o da' pleggi si esigerà irremisibilmente, si condannano alla duplicazione della relegazione, conforme è giustizia, come più amplamente si contiene nella detta precalendata Prammatica, alla quale ci riferiamo. E perchè per parte di questa fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno, nel Parlamento generale, che si è convocato in quest' ultimo servizio, che ha fatto a Sua Maestà, ci è stato presentato tra gli altri capi, e memoriali, dove dimandano grazie, uno del tenor seguente, *videlicet*: *Item* Si supplica Vostra Eccellenza restar servita rivocare la Prammatica, che il tempo degli esulati quando rompono l' esilio, si duplichi in finirlo in galea, e quando nella detta Prammatica fosse confermazione di Sua Maestà, che non si crede, voglia interporre le sue parti con Sua Maestà per ottenere la detta rivocazione, essendo causa, che infiniti si danno per disperati in campagna. E desiderando Noi dare soddisfazione al detto Regno, e per altri degni rispetti, che hanno mossa la mente nostra, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente „ Ci è paruto moderare, e limitare la detta precalendata Prammatica nel modo infrascritto, *videlicet*: Che contra quegli esulati, e relegati, e da esularsi, e relegarsi in alcuna Isola, i quali non daranno pleggeria *de servandis finibus*, e si manderanno all' esilio, o vero all' Isola sotto la loro obbligazione, o giuramento, i quali non osserveranno i fini della loro condannazione, abbiano da condannarsi a servire nelle Regie galee per tutto il tempo, che non avranno osservata la detta relegazione, o esilio, senza aver rispetto alla pena di duplicazione, posta nella detta Prammatica; riservando a Noi la dichiarazione della pena ad arbitrio nostro, che si avrà da dare a quelle persone, che romperanno il detto esilio, o relegazione, che per loro qualità non conviene andare in galea; e quegli, i quali avranno data pleggeria sufficiente, e romperanno, e non osserveranno la loro relegazione, oltra la pena, che da essi, o da' pleggi si eseguirà, vogliamo, che sieno „ con-

Quando non est cautio.

Poena triremium.

Quando qualitas personae repugnat.

Quando adest fidejussio. Poena fidejussionis, et duplicatae relegat.

„ condannati alla duplicazione della „ detta relegazione, così come si os- „ serva al presente, ed è di ragio- „ ne; e nel modo predetto voglia- „ mo, che s'intenda la detta Pram- „ matica, e si osservi, nostro Vi- „ ceregio beneplacito durante, per „ tutti, e quali si vogliano Tribu- „ nali, e persone, senza diminuzio- „ ne alcuna ". *Datum Neapoli die 29 mensis Aprilis 1581. D. Iuan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Vidit Daroca Reg. Bastida de Munatones Secretarius.*

Die 29. Apr. 1581. D. Juan de Zunica.

DE RE MILITARI

TIT. CCLIII

PRAMMATICA PRIMA.

Titulus hic inscribebatur: *De Militibus levis, et gravis armaturae, et his, quae eis competunt*; consulto vero ei eum in generalem rubricam: *De re militari*; Laxior ea rubrica est, et posteriores leges commodius comprehendere potest.

Equestria militiae militibus non concedantur jumenta pro sarcinis, pedestris vero juxta formam hic praescriptam, ut in regesto. Vide pragm. 3. § 35 prag. 5. §. 12. 13. Prag. 2 § 27. de Commiss.

PEr quanto negli anni passati per gl'Illustri Vicerè del Regno nostri Predecessori, che *pro tempore* sono stati, sono state fatte alcune Prammatiche, ed ordinazioni, che le genti d'armi, che in quelle riseggono non piglian più bagagli di quelli, di che tengono necessario, quando camminano, con stabilirsi, e limitarsi i bagagli, che loro si hanno da dare, come in quelle più largamente si contiene; ed essendo andate in disuso le dette Prammatiche, fu ultimamente a tempo dell'Illustre D. Giovanni Manrique fatta Prammatica, che alla detta gente di guerra, tanto di piede, come di cavallo, non si dovessero dare bagagli per l'Università, come più largamente per la detta Prammatica appeprisce. E secondo intendiamo, che i detti Ordini, e Prammatiche non istanno in osservanza, perochè la detta gente d'armi, soldati, ed altri stipendiarj in disservizio di Sua Maestà, ed in gran danno de' sudditi di quella, non solo non si contentano con quella parte di bagagli, che loro tocca, ma arrestano le Terre per occasione di quegli, e passando poi avanti d'uno in un altro alloggiamento li vengono a far perdere alla povera gente. E volendo Noi rimediare, e provvedere a simili inconvenienti, ci è paruto di nuovo far la presente, per la quale „ Vogliamo, „ e dichiariamo, che da qua in avan- „ ti niun Capitano d'uomini d'ar- „ mi, e cavalli leggieri, loro sol- „ dati, e stipendiarj, nè Università „ del presente Regno, e particolari „ persone di quelle presumano, nè „ debbano pigliare, nè dare bagaglio „ alcuno per transito di qualsivoglia „ maniera. E bisognando detti ba- „ gagli, si debbano convenire colle „ particolari persone, che terranno, „ e vorranno logare i detti loro ba- „ gagli, alle quali si pagherà per „ loro l'alloghiero di essi per quel „ prezzo, che si saranno convenuti „ co' tali padroni, senza che per „ questo si dia molestia a' Sindaci, „ nè alle Università, atteso che i „ detti uomini d'armi, e cavalli leg- „ gieri son obbligati portarsi essi „ me-

Milites equestres.

„ medesimi i bagagli, e non che le „ Università li donino; ed alle Fanterie Spagnuola, od Italiana, *seu* „ di qualsivoglia altra Nazione, che „ per lo detto Regno camminerà, „ loro abbiano da dare le dette Uni„ versità i bagagli alla ragione sot„ toscritta, *videlicet:* Per ogni diece „ coscialetti di Fanti, si debba dare „ uno bagaglio grosso, e per ogni „ venti Archibusieri, un bagaglio „ grosso, al Capitano della Compa„ gnia tre cavalli, agli Alfieri due „ cavalli, ed al Sergente un cavallo. „ Per tanto diciamo, ordiniamo, ed „ espressamente comandiamo a tutt' „ i predetti, ed a ciascheduno *in so„ lidum*, che così l' abbiano da ese„ guire, ed osservare, e far osser„ vare inviolabilmente, sotto le pe„ ne sottoscritte, *videlicet*: Il Ca„ pitano, che farà il contrario, in„ correrà alla privazione della Com„ pagnia; l' Università, che darà i „ bagagli contra la forma della pre„ sente, alla pena di due mila du„ cati, e ciascuno particolare a la pe„ na di galea, ed altre pene a no„ stro arbitrio riserbate: e non si „ faccia il contrario per quanto si „ ha cara la grazia della predetta „ Maestà, ed alla pena sopra dichia„ rata ". *Datum Neapoli die 22. Septembris 1562. D. Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secret. In Cur. 5. fol. 6.*

Milites pedestres.

Poena privationis cohortis.

Centussium 2000. Triremis, et alia declaranda.

Die 22. Sept. 1562. D. Perafan.

PRAMMATICA II.

Creatio novae militiae pedestris, vulgo *Battaglione*. Vide prag. 12. ubi reformata nova militia pedestris.

HAviendosi instituydo en este Reyno por el Illustre Duque de Alcalà Predecessor nuestro la Milicia de Infanteria a piè, y hecho sobre ello las ordenancias, y Prematicas infrascriptas, havendolas visto, y reconocido Nos hà parecido approvar, y tener por muy bien todo en ellas contenido, avertiendo, que se han hecho en algunos capitulos la declaracion, que abaxo se verà, y para lo que toca à la Milicia de Tierra de Rabor, es nuestra voluntad, que se observe, y guarde la orden dada por el Senor Cardenal Granvela, que aqui yra inserta, y lo uno, y otro es en la manera siguiente.

DON PERAFAN DE RIBERA

Duque de Alcalà.

HAviendo las armas del Turco enemigo de nuestra sancta Fè Catholica hechose tan familiar de algunos tiempos à esta parte en las marinas de Christianos, y particularmente en las deste Reyno, que quasi con dano acostumbra venir a danificar los subditos, y vasallos del Rey nuestro Senor, y inquietar a las tierras de la costa, en las quales, y principalmente en las que son de presidio, es necesario por su seguridad poner gente de guerra dara las tener arecaudo, y conociendo por experiencia, que el numero de Infanteria Espanola, que aqui se entretiene, no basta a guardar las dichas tierras, y que el levantar cada ano Infanteria Italiana de nuevo para el dicho effeto, causa manifiestos inconvenientes, porque demas de las desordines, que haze en los lugares donde se aposenta de passo, siendo forcada atraversar la mayor parte del Reyno, se vienen a poner las dichas Tierras en manos de personas no conocidas, ni confiadas parecio los meses passados, que seria bien alistar un numero de Infanteria Italiana de los naturales del dicho Reyno, colla quale se pudiesse acudir no solamente a las dichas Tierras, però aun en tiempo de mayor

necessidad hacer un cuerpo della, para defender el dicho Reyno de los que en lo venidero quisieron offenderle, pues por experiencia se ha visto, que de la fidelidad, y affecion, que tienen a Su Magestad los Vassallos del, se puede confiar no solo el mismo, però aun los otros stados suyos, y assi haviendolo comunicado con Su Magestad, y con su mandado, y orden, despues de haverse tenido sobre toto maduro consejo, *Se hà tomado resolucion de eligir, y aliftar una quantidad de la dicha gente, la qual parecerà, se sea necessaria*. Para su erecion, y instrucion, ha parecido pues hazer de presente las siguentes ordenancas de la manera, que en ellas se contiene con presupuesto de yr anadiendo, ò quitando lo que a la jornada se juzgarà convenir segun las occasiones, y lo que se irà considerando ser mas servicio de Su Magestad, y beneficio del negocio.

La forma, que se hà de tener en eligir los soldados de la dicha Milicia.

Corrigitur per prag. 12. num. 6. inf. eod.

1. De caduna de las tierras, que se han senalado para hacer ha elecion de los dichos soldados se han de tomar a racon de cinco por cada cien fuegos, la elecion de los quales la hà de hacer el Sindico, con los Eletos, ò hombres del regimiento de la propria tierra, haziendo decir primero una Misa del Espiritu Sancto, la qual acabada, que serà, el dicho Sindico, y Eletos han de jurar à DIOS, y los quatro sanctos Evangelios, es a saber en las tierras demaniales en manos de los Capitanes, ò de sus Lugartenientes, y en las de Barones, en las dellos proprios, ò de sus Governadores, que haran la dicha elecion de los soldados, que tocaran a quella tierra de personas las mas honoradas, y actas la exercicio militar, que en ellas havire; que sean de edad de veynte, y ciento hasta quarenta anos, y que tengan de facultad, y hazienda alomenos cien ducados, sin mirar, ni tener respeto a parientes amigos, interese, ni otra ninguna pasion, para execucion de lo qual se ordena, y manda a todos los Officiales Regios, Barones, sus Tenientes, y otras qualesquier personas de qualquier grado, y condicion, que sean a quien esto toca, y tocare, que den, y hagan dar a los dichos Sindicos, y Eletos para el dicho effeto toda la ayuda, y favor, que fuere necesario.

Vide prag. 22.

Corrigitur per prag. 12. num. 6. et 8. inf. eod.

2. Hecha, que sea la dicha elecion, y una relacion distinta, y particular della los dichos Sindicos, y hombres del regimiento la han de embiar al Governador de la Provincia, para que el Nos la remita, y Nos ordenemos della lo que se havrà de hazer.

3. Los dichos Governadores de Provincias, luego que havra recibido el notamiento de los dichos Sindicos, y Eletos los han de veer, y informarse particularmente de como se huviere hecho la elecion, y hallando, que se hà hecho conforme a nuestras ordenes, Nos embiaran aqui listas particulares dellos, que assi seran eligidos con sus nombres, y senales, staturas, y edad, y quando a los dichos Governadores no contentasse la tal elecion, por no ser hecha legitimamente, ha de elegir los que a ellos parecerà mas a proposito, avisandonos de las causas, que las havian movido a mudar la tal elecion. Advertiendo però, que si los Sindicos de las dichas tierras huviessen dexado de eligir alguno, que fuesse soldado a proposito para esta exercicio por no tener la faculdad de los dichos cien du-

ducados de hazienda, Nos contentamos, que pueden quitar de la lista algunos, que no sean actos, v que se pongan los, que juzgare ser para ello, non obstante, que les falta la dicha faculdad, con que los fien sus padres, ò otras personas particulares, y abonadas por el valor de los dichos cien ducatos.

Clerici, et literis vacantes non recipiantur.

4. Que non se puedan escrivir en la dicha milicia hombres, que tuvieren ordenes clericales, ni otros, que attenderan al estudio de las letras effetualmente, si ya non fuesse en caso, que mostrasen querer darse al estudio por no ser escritos, y no por estudiar, porque estos tales queremos, que se escrivan.

Centuriones eliguntur a Protege.

5. Los Capitanes, que han da tener a cargo los soldados de la dicha milicia han de ser eligidos por Nos, de los quales se consignaran trecientos a cada Capitan, y el haura de eligir el Alferez, Sargente, y los Cabos de squadra, con hacer los dichos Capitanes el juramento en mano de las personas, que Nos diputaremos, que eligeran por Officiales en los dichos cargos aquellos en quien con verdad concuriran mejores qualidades, y que mas lo mereceran, y quando falde el Alferez, Sargente, ò Cabos de squadra de las dichas companias se han de hacer elecion dellos, que se juzgare, que se seran mas a proposito para el lugar que assi vacare, pues quando el Capitan vienere a faltar, ternemos Nos particular, y espreso cuydado de nombrar en su lugar persona de la misma compania, si vieremos que serà ata para ello.

Vexilliferi, instructuarii, et manipuli creentur a Centurione.

6. A los soldados, que assi seran eligidos, prometemos dar las armas tantos de arcabucer, y moriones, como de cosseletes, y picas por aquella quantidad, y de la manera, que (segun los tiempos) Nos parecerà, que serà necessario y eada vez, que hauran de salir los tales soldados de sus casas a servir a la Magestad del Rey nuestro Senor, se les darà la paga ordenaria, que se dà a los otros soldados Italianos, que sirven a Su Magestad, y se les pagarà todo el tiempo, que sirvieren, comencando a contar den del dia, que entreran en los presidios, ò dieren la muestra en otro lugar, ò lugares adonde Nos parecerà, que se haga la massa, hasta el dia, que seran despedidos.

Las exemtiones, y imunidades, que han de tener los dichos Capitanes, y Soldados.

7. Queremos, y es nuestra voluntad, que los dichos soldados, que assi seran escritos en la dicha milicia, tanto al tiempo, que estaran en servicio de Su Magestad, como residiendo en sus casas, o en otra qualquier parte de Reyno puedan traer armas offensivas, y defensivas, excetuando però daga, y arcabuzillo de pedernal, y que por qualquier, ò qualesquier Bannos no les puedan ser vedadas, ni prohibidas, assi en qualquier parte del dicho Reyno, como en esta Ciudad de Napoles.

Ut in prag. 9. Vide prag. 9.

Que a los dichos Capitanes, Officiales, y soldados no se les pueda hazer execucion por ninguna dueda sore sus armas, y vestidos, ni cavallos si los tuveren.

Summarium. Vide pragm. 6. §. 9. et prag. 19. et 20. §. 2.

8. *Item* se concede a los dichos soldados, que sus causas sean francas, libres de qualquier alojamiento, y contribucion tanto de hombres de armas, cavallos ligeros, soldados de a piè, como de Commissarios, y Barracheles, de contribuciones de gastadores, carros, bestias de carga, y de cavalgar, y contribuciones de victualla,

la, assi en tiempo, que sirvieren, como quando no sirvieren, entendiendose, que las dichas imunidades se les han de guardar, y observar todo el tiempo, que esuvieren escritos en la dicha milicia, y nò de otra manera.

9. Las mismas imunidades se han de entender concedidas à los Capitanes, Alferez, y Sargentes, pero porque hauran de trabajar de ordinario en solecitar, y tener en orden su gente, demas de que quando sirvieren se les daran sus pagas, como se acostumbra dar a los Capitanes, Alferez, y Sargentes de Infanteria Italiana en tiempo de guerra queremos, que tengan de sueldo ordinario en tiempo de paz, es à saber el Capitan cinquenta ducados al ano, y diez para un à tambor, el Alferez veynte y cinco ducados al ano, y al Sargente quinze, los quales se les pagaran por los Percetores de las Provincias, conforme à las ordenes, que para ello mandaremos despachar.

El cuydado, que los Capitanes han de tener de que se junte la gente quando havran de dar la muestra.

10. Han de tener los dichos Capitanes particular cuidado, quando les sarà ordenado por nuestra parte, que sus companias se junten de solicitar, y avisar con tiempo a todos sus soldados, à tal que cadauno dellos se halle en el lugar, que se huviere senalado para el dia, que se determinarà, y todo aquel tiempo, que el tal Capitan tendrà unida, y junta su compania, le damos poder, y autoridad para reconocer, y mandar sus soldados en todo aquello juzgare ser necessario por servicio de Su Magestad, ordenando, como ordenamos por la presente a todos los Officiales, y soldados de las dichas companias, que ayan de dar, y den a sus Capitanes la obediencia, que darian a Nos mismos, y executen con diligencia, amor, y fidelidad todo aquello, que por ellos les serà ordenado, hasta morir sirviendo en su profesion, como lo deven hazer.

Que los Capitanes hagan exercitar su gente, y que tengan las armas limpias, y en orden.

11. *Porque es muy necesario, que los soldados sean exercitados en las cosas de la guerra, a tal que offreciendose la ocasion puedan servir a Su Magestad como conviene*, es nuestra voluntad, y queremos, que quando los dichos soldados estuvieren en sus casas, los Capitanes devan, y sean obligados cada mes comencado dende el de Abril, hasta el mes de Setiembre siguiente unir sus companias para amaestrarlas, y ponerlos en orden, y ensenarlas a tirar los arcabuzes, y tambien para reconocer si estan armadas, y tienen sus cosseletes, picas, arcabuzes, y morriones tan limpias, y aparejadas, como combiene a buenos soldados, porque los otros seis meses del ano parece, que serà difficultoso por ser envierno, juntar la dicha gente, advirtiendo, que de mas de la diligencia, que se harà por los dichos Capitanes en unir, reconocer, y veer como estan sus companias en orden, Nos al emproviso embiaremos Comisarios, y personas particulares a que reconozcan sus casas, y las armas, que en ellas tuvieren, y no hallandolas, que seran obligados a tener, seran gravemente castigados, assi en pena pecuniaria, como corporal.

Castigitur per prag. 12. §. 25. infr. eod.

Que

Que numero de cosseletes, y arcabuzetos ha de tener cada compania, y lo que los Capitanes ha de acostumbrar, para que sus soldados sean abiles de todas armas.

Vide prag. 12. §.2. inf. cod.

12. En cada una de las dichas companias, que terdrà de numero trecientos soldados, han de tener los docientos dellos arcabuzes, y morriones, y los otros cien cosseletes, y picas, y si por el presente no se podran dar cosseletes a todos los piqueros, se yran despues proveyendo dellos, con la mas presteza, que fuera possible, de manera, que en proceso del tiempo los tengan, por senalar los soldados, quales hauran de tomar arcabuzes, y quales cosseletes, ò si haurà de haver algunos con picas solas se remite a lo que parecerà à los Capitanes, a quienes se advierte, que han de tener particular cuydado de mudar las armas a los dichos soldados, es a saber que el, que un ano huviere usado la pica el siguiente use el arcabuz, continuando en adestrarlos desta manera, e tal que los unos, y los otros vengan a servir con todas suertes de armas, declarando, como declaramos, que cada uno de los dichos soldados ha de ser obligado a servir por termino de ocho anos, los quales acabados que seran si se querrerà appartar de la dicha milicia, lo podran hazer, teniendo però entendido, que no han de gozar de las dichas imunidades, y gracias, si no quanto sirvieren.

De la manera, que se han da eligir los soldados que entraran en el numero de los que iran faltando.

13. *Y porque el numero de los soldados, que se hà ordenado, que se tengan, ha de star de continuo lleno*, queremos, y es nuestra voluntad, que quando por enfermedad, por muerte, o por haver acabado el tiempo de los dichos ocho anos, o por qualche otro acidente faltare algun soldado de los alistados, los Sindicos con los Eletos por la orden susodicha ayan de legir los, que faltaren de la rata, que les estarà tasada, y los Capitanes, que seran nombrados para la dicha milicia, despues de eligidos la segunda vez, los hauran de reveer, y reconocer en la forma, y manera, que en el capitulo tercero destas ordenanças se manda, que los reconozca, y vea el Governador de la Provincia, entendiendose, que la permutacion de un soldado en otro ne se hà de hacer, sino en caso de estar enfermo de enfermedad encurable, de muerte, ò de acambar el tiempo, que les è statuido como dicho es, però no por permutacion, porque quando desta se haurà de usar con justa causa, queremos Nos primiero saberlo para lo proveer como juzgaremos ser mas conveniente.

Que se cobre de la hacienda del soldado, que faltare el valor de las armas, que se le huvieren dado, no entregandolas complidas.

14. El Capitan hà de hacer luego armar el soldado, que nuevamente fuere nombrado de las armas del que faltare, y si por ventura aquellas no se hallaren cumplidas de la manera, que

Idem per prag. 12. §. 3. infr. cod.

que la Regia Corte, se las hà dado, se hà de cobrar el valor de lo que faltare de la hacienda del tal soldado, de manera, que las dichas armas se puedan siempre conservar, y tener en pie, para execucion de lo qual los Capitanes Regios, Barones de Tierras, ò otros qualesquier Officiales han de dar toda ayuda, y favor, y usar de toda rigurositad, y quando el tal soldado no tuviesse hacienda, en que poder hacer la dicha execucion, se hà de proceder contra aquellos, que le eligeron, pues no diceron la elecion en persona facultosa, como esta ordenado.

Que los soldados de la milicia no puedan yr fuera del Reyno a servir a otro Principe, ni a negocios suyos sin licencia.

Concord. et vide prag. 10.

15. Que los soldados, que assi seran eligidos para esta milicia, no puedan yr fuera del Reyno, ni recibir sueldo fuera, ni dentro del de bazo de ningun Capitan, ni Coronel, y quando les cumpliesse yr fuera por algun su negocio, ha de dexár orden a su casa, que siempre, que fuere llamado para el dicho servicio, le avisen dello dando noticia al Sindico, y Eletos de la Tierra donde seran, a donde fueren, y quando piensan bolver, a tal que se tenga entendido, y que se les pueda avisar con diligencia, quando han de venir.

Que quando algun soldado estuviere enfermo, ò ausente, embie fe dello.

16. Siempre que se hiciere orden, que los soldados se hayan de hallar dentro de un termino senalado en el lugar, que por Nos se diputare, y algunos dellos por enfermedad no pudiere acudir para el dicho dia, ha de estar obligado nel mismo tiempo de embiar una fe de Medico, del Sindico, y del Official, ò Baron de la Tierra, donde fuere, en que conste de su enfermedad, haziendose assi mismo, quando estuviere ausente, una fe por los de su casa de la ausencia, que havrà hecho, y de como havrà sido embiado ò llamar.

La forma del juramento, que han da dar los Capitanes, Alferez, y Soldados.

Idem per prag. 12. §. 12. infr. eod.

17. Los Capitanes, Alferez, Sargentes, Cabos da esquadra, y soldados, queremos, que juren en manos de quien Nos ordenaremos de observar, y guardar fidelidad a Su Magestad hasta la muerte, tanto por la defension de las Ciudades, Tierras, Castillos, y lugares del dicho Reyno, como por servir fielmente en todo lo que sarà ordenado assi en el Reyno, como fuera del, por el tiempo, que seran descritos, y de seguir su vandera, sin mirar a ningun trabajo, ni peligro; y aventurar su vida de buena voluntad, y no contravenir en ningun tiempo a ninguna de las cosas susodichas, y contraveniendo en alguna dellas, que confiessa, que con racon meritamente se le deve dar el castigo, que a baxo se dirà por qualquiera de las causas, que contraveniere.

La pena, que se hà de dar al soldado, que iciere traicion, ò no la revelare si lo entendiere.

Poena mortis cùm spiculis hastae carnificetur, et bona publicentur.

18. Que el soldado, que assi serà escrito en la dicha milicia, todas las veces, que hiciere, o constare aver pensado de hacer alguna traicion contra el servicio de Su Magestad, ò de sus Officiales, y que entendiere, que otro trata dello, y no lo revelare,

lare, sea passado por las picas, y despues, desquarticado, y le sea confiscada toda su hacienda, y aplicada al Regio Fisco.

La pena, que se hà de dar al Soldado, que se huviere de la vandera sin licencia.

19. Que el soldado, que despues de haver entrado en el presidio, ò encaminandose a alguna parte por servicio de Su Magestad de baxo de su vandera, se huviere della sin licencia de su Capitan, confirmada por el Coronel, ò General, que se huviere nombrado de la dicha milicia, incurra en pena de muerte, y no pudiendose haver a las manos, se aja de forjudicar, y privar de su hacienda, però en caso, que se pueda prender, y castigar de persona, no se le hà de quitar la hacienda; declarando, però que si alguno de los dichos soldados se hujesse de su compania por haver hecho alcun homicidio, o herido a otro rinendo, que no aja sido caso pensado, es nuestra voluntad, que contra el tal se proceda por los terminos de las leyes, y que, quando serà juzgado, y absuelto, pueda bolver a servir su placa, mas si el homicidio, que huviere cometido, serà despues de la rina, y sobre penrado, y no en aquel instante, huviendo, y dexando su vandera, queremos, que encurran en la subredicha pena como fugitivo, però no ausentandose, y presentandose al Coronel, Maestro de Campò, o Capitan, en tal caso se aja de proceder con el por los terminos de la ley, guardandole aquellos, que el derecho le concede.

Poena mortis.

Come se hà de proceder contra el soldado, que faltare a hazer lo que deve.

20. El soldado, que faltare de hacer lo que deve, assi en las centinellas, come en otras cosas tocantes al servicio militar, el Coronel, Maestre de Campo, Capitan, Alferez, o Sargente, procederà contra el con castigo rigoroso, segun, y como se acostumbra entre la infanteria Espanola, y entendiendose lo mismo de aquellos, que seran desobedientes a sus Officiales.

Lo que ha de pagar el, que vendiere, o empenare sus armas.

21. El soldado, que vendiere, ò empenare sus armas, aja de pagar, y pague seis vezes tanto, quanto valieren, y que por un ano aja de seguir su vandera, y servir en ella a su costa, sin que pueda cobrar, ni pretender paga alguna, y faltando de venir a servir, aja de perder la quarta parte de su hacienda.

Poena. Poena.

Que ningun soldado pase a placa de otro, y la pena se le hà de dar, si lo hiciere, y a los Capitanes, y Officiales si lo consentieren.

22. Quando algun soldado faltare de su compania, en ninguna manera ha de pasar otro en su lugar, ni ser pagado sin expresso orden nuestro, y si alguno pasare, por el tal caso sea condenado a galera perpetua, y tenga la misma pena el, que huviere hecho pasar, declarando, que se fuera con consentimiento del Capitan, que pierda la Compania, y en ningun tiempo pueda gocar mas de dignidad, ni honra alguna en las cosas

V. de prag. 6. §. 10.

Poena triremis perpetuo. Poena amiss. cohortis, et sit inhabilis ad honores.

sas tocantes al servicio de Su Magestad, però quando se aclarare, que el tal Capitan havrà hecho pasar en la muestra algun soldado por haverse temado la paga, queremos, que de mas de ser privado (como dicho es) sea castigado como ladron, dandole la pena, que la dan a los que roban, y entendiendose lo mismo por los Alferez, y Sargentes quando ellos fueren principales, ò partecipantes en lo susodicho.

Poena furum.

Poena eadem.

Se algun Soldado dixere injuria à otro, que pena se le ha de dar.

23. Y porque de la union, paz, y concordia de los soldados siempre nacen buenos efetos, assi como de lo contrario scandalos, y deservicio de Su Magestad „ Ordenamos a todos los „ Capitanes, y Officiales, que atien- „ dan con muy particular cuydado, „ y solicitud, a que los soldados bi- „ van con toda regla, y disciplina, „ teniendo entre sì mucha amistad, „ y correspondencia, però por que „ las tales differencias por la major „ parte suelen suceder del mal albar, „ queremos, que siempre que un sol- „ dado de los, que seran escritos en „ la dicha milicia, dirà a otro al- „ guna injuria, como saria llamarle „ covarde, cornudo traidor, ladron, „ hombre di poco, ò otra cosa se- „ mejante, y fuessen de aquel otro „ desmentido, que por la tal inju- „ ria por la primera vez pague vein- „ te ducados de pena, y por la se- „ gunda, que vaya en galera a nue- „ stro arbitrio quedando el, que hu- „ viere desmentido, honrado, y re- „ putando como persona, que està „ sobre si, y defendiendo su honra, „ mas si algun soldado desmentiere „ al otro impertinientemente, y fin „ que le aja sido dichas algunas de las „ susodichas injurias, ò otras seme- „ jantes a quel, que desmentiere el „ otro indebitamente, aja de recibir „ la pena susodicha.

Poena centuss. ao.
Poena triremis.

Quando rineren los soldados, que han de hacer ios, que se allaran presentes.

24. Quando aconteciesse renir dos soldados de la dicha milicia, queremos, que los, que se hallaran presentes, aunque fuesse hermano carnal uno dellos, aja de atender a departirlos, y los, que ajudaren a una de las partes majormente, si fuere con ventaja, sean castigados conforme a la ley, y a que requiere la justicia, però aquellos, que dieren favor a otros con ventaja, o desigualdad, como dicho es, es nuestra voluntad, que sean condenados en galera por tres anos, y quando sucediesse muerte, ò lesion, queremos, que se proceda contra los tales, por el rigor de la ley, declarando, que contra aquellos, que assi huvieren dado favor con ventaja (como dicho es) que luego seguidose la muerte de tal herido, aya de morir por el, y sucediendo lesion de miembro, aya de perder la mano derecha, entendiendose esto de todos aquellos, que huvieren intervenido a la tal pendencia, con declarar assi mismos, que al que quiere a assaltar a otro, y buscare compania para effetuarlo, y offender uno solo, incurra el, y todos los, que con el se hallaren, en la misma pena, que los susodichos.

Poena triremis per trienn.

Poena mortis. Poena obtruncationis manus dexterae.

Poena eadem.

La pena, que se ha dar al soldado, que cometiere algun hurto.

25. El soldado, que cometiere algun hurto, si fuere de qualidad, que por ello mereciere la horca (segun dis-

disponen las leyes) ha de ser castigado conforme a ellas ; y lo mismo se merciese la galera, mas non siendo el hurto de tal qualidad, que se aya de dar uno de los dichos dos castigos, con presuppuesto, que un ladron no puede ser hombre da bien, queremos, que se traiga en medio de todos los otros juntamente con la cosa, que huviere hurtado, y despues de ser primieramente despojado de todas sus armas, y vestidos, sea acotado, desgraduandole, para que no pueda llevar en la guerra paga de soldado, ni en su Tierra pueda en ningun tiempo haverla, ni tener grado, honra, ni dignidad alguna.

Poena, ut spolietur armis, virgis caedatur, et sit inhabilis ad stipendia, et honores.

En las cosas, en que han de castigar los Capitanes à sus soldados.

26. Queremos, y es nuestra voluntad, que los Capitanes, que amaran, y trataran bien à sus soldados, y los tendran con amor, y obediencia bien disciplinados, los puedan castigar en las cosas que tocaren al servicio de Su Magestad, y à las de la milicia, y hacerse obedecer conforme a la ley, y al uso militar; declarando però en sus particulares, que no puedan tener dominio sobre ningun soldado, y naciendo alguna diferencia entre ellos se aya de decidir, y determinar por otro Juez, y en ninguna manera ellos, ni otros Officiales les ayan de decir injuria alguna de palabra, ni dar les punadas, ni palos, mas en los casos, en que merecieren heridas, o muerte, se les puedan dar, y en los otros lo castiguen con la carcel, y no de otra manera.

Que los delitos, y desordenes, que no fueren declarados à qui se castiguen conforme à las leyes.

27. Todos los otros delitos, y desordenes, que no yran a qui declarados, se han de proveer segun le ley, y aquellos, que lor soldados escritos en la dicha milicia cometieran en las Tierras, donde bivieren, se han de conocer por sus Officiales ordenarios, entendiendose, que quando estean en sus companias fuera de sus casas, hade ser reconocidos, y castigados por sus Capitanes, y los otros sus Officiales.

28. Estas son en substancia las ordenancas, que mandamos, que observe la gente de la dicha milicia inviolablemente, exhortando como se exhorta a los dichos Capitanes, Officiales, y soldados, que ellos tengan cuydad de cumplirlas como deven, que Nos tambien le tendremos de anteponer a Su Magestad los, que bien le sirvieren, que les haga merced, conforme a sus servicios, y qualidades, de mas de que procucaremos con el tiempo de irles acrecentando las imunidades, y preeminencias en todo lo que buenamente se pudiere, pues al presente no se algargan mas por la necesidades, con que se halla la Regia Corte. *Fecha en Napoles 22. de Abril 1563. D. Perafan.*

Die 22. Apr. 1563. D. Perafan.

PRAMMATICA III.

Considerando el dano, que el Reyno padece por la mutacion de lor alojamientos assi por los transitos, como por alojar los soldados en Tierras, que estan desapercebidas, havemos acordado, que el alojamiento de la gente de armas, y cavalleria ligera sea perpetuo, y para ello

Stabilimenta equitum levis, et gravis armaturae. Vide prag. 4. et seq.

havemos nombrado, y eligido algunas Tierras, que han parecido termas a proposito, y convenientes al servicio de Su Magestad, beneficio del Reyno, y comodidad de los soldados; Reservando de nombrar, y eligir otras Tierras para estos effectos, que pareciere convenir segun las occasiones, que se offrecieren, „ Ordenando, que todos los soldados, assi hombres d'armas, como „ cavallos ligeros se hallen con sus „ estendardes en el dicho alojamiento des del principio del Abril de „ cadaun ano, hasta por todo Setiembre, sin que se puedan partir „ del sin nuestra licencia, o del Capitan de la compania por poco „ tiempo, con que no pase de quince dias, al qual encargamos, que „ no la den sin causa muy justa, y „ durante esta ausencia, no pueda „ hacer riscate ningun por el alojamiento, so pena de perder el sueldo de un ano. Declarando, que „ quando salieren de los alojamientos con sus estendardes por orden „ nuestro para algun effeto, han de „ assistir siempre con el, y si faltaren, pierdan las armas, y cavallos, y queden inhabiles para „ llevar suelde del Rey, y si huviere enemigos descubiertos en el Reyno, y dexaren el estendardes encurran en pena de la vida.

Milites praesidio aestivo non sint absentes sine permissu Officialium ultra 15. dies.

Poena amissionis stipendii unius anni.

Poena amission. armorum, et sint inhabiles.

Poena vitae.

Corrige, ut per prag. 8. inf. eod.

2. Para que los dichos soldados tengan la comodidad del alojamiento ygualmente, y se eviten las occasiones, y comodidas de poderlo rescatar „ Ordinamos, y mandamos, que „ al principio de Otubre de cadauno „ ano, ò al tiempo, que los estendardes bolvieren de los presidios „ del verano, se muden del uno alojamiento al otro, que sean puesto „ de manera, que se podran mudar „ sin transitos, y entonces sea licito „ a qualquier soldado yrse a su casa „ (si quisiere) con que no buelva „ hasta el principio de Abril, sino „ en caso, que fuesse ordenada otra „ cosa, y esto se haga antes de llegar al nuevo alojamiento, y si deliberaren de yrse a estar en el; „ despues de llegar no se puedan partir sin licencia de su Capitan, o „ Teniente, con que no sea por mas „ de quince dias, a lo que encargamos, que no la den sin causa legitima, y que durante ellos no „ puedan hacer ningun rescate, so la „ dicha pena de perder el sueldo de „ uno ano.

3. Y porque nuestra voluntad es, que en el envierno puede siempre con los estendardes la quarta parte de los soldados de cada compania (por lo menos) y podria ser, que con lo que se ordena en el precedente capitulo, no quedassen tantos soldados de su voluntad, que llegassen al numero de la quarta parte „ Ordenamos, que „ el Capitan, o sus Officiales hagan „ ripartimiento de sus Companias en „ quatro esquadras, para que dos „ dellas uno ano, y las otras dos el „ seguiente residan con el estendarde „ en la manera infrascrita (es a saber) la una desde la retirada del „ verano, o del principio de Otubre „ hasta por todo Deciembre; y la „ otra desde el principio de Henero, „ a tal que los soldados della, que „ primero huviera estado (con que „ no sean de los que hauran ydo por „ su voluntad) puedan yr a mirar „ por su casa, y bolver despues al „ principio de Abril al dicho alojamiento. Advertiendo, que tantos „ soldados menos de la squadra a „ quien tocare, queremos, que vayan „ a la dicha residencia, y que estos „ sean los, que sus Officiales eligeren antes de llegar al alojamiento, „ quan-

Quarta pars equest. in comitivae assistat tempore hybernali, et datur forma mutationis.

Corrige, ut per pragm. 8. infr. eod.

„ quantos huvieren determinado quedar de su voluntad de las otras „ esquadras, y para que se tenga noticia dello, y no reciban agravio, „ los soldados en hazer assistir mas „ a unos, que a otros: Ordenamos, „ que del dicho repartimiento esquadras, que se hiciere, tienga notamiento el Spetable Scrivano de Racion, ò el Maestro de Campo de „ la dicha gente de armas.

Constituantur macellarii.

4. Y porque en el alojamiento es necessario, que los soldados hallen a comprar las vituallas „ Ordenamos que „ en caso, que en las plazas ordenarias aya falta dellas, las Universidades sean obligadas, y hagan con „ effeto magazen de todas, las que „ seran necessarias, para que los soldados las puedan comprar por sus „ dineros a precio moderado, y que „ comunemente corran entre los ciudadanos.

Non habentes fruges, emant a convicinis terris, quae communi pretio inter cives vendant sine vectigali. Concord. prag. 4. et 5.

5. En caso, que algunas de las Tierras, que se han senaladas, o adelanta se senalaren para el alojamiento ordenario de la dicha gente, tuviessen falta de alguna suerte de vitualla „ Queremos, y assi lo mandamos, „ que las puedan comprar de la Tierras convezinas, y ellas sean obligadas a venderlas a los precios convenientes entre ciudadanos sin gabellas, ni dacios pues han de servir para los soldados, los quales „ no estan obligados a pagarlas.

Declarantur immunitates quotidianae. Vide prag. 1. §. 16.

6. Y por evitar las fraudes, que se podrian cometer „ Ordenamos, y „ mandamos, que los hombres de „ armas, y cavallos ligeros compren „ las vituallas a los precios convenientes, como està dicho, sin esencion de dacios, ni gabellas, però „ porque no es justo, que los soldados las paguen, las Universidades „ sean obligadas a reazer en dineros „ cada mes a los soldados lo que „ hallare, que puedan haver contribuydo a las dichas gabellas a razon de un rotolo de pan, medio „ rotolo de carne, dos garabas de „ vino por boca, y quatros mesuras „ de zevada de veynte, y quatros a „ tumbano por cavallo.

Universitates sunt militibus obligatae aliquando pecuniam mutuare.

7. „ Quando las pagas de la Regia Corte tardassen (lo qual se „ procurarà evitar) de manera, que „ los soldados no pudiessen comprar „ las vituallas, las Tierras les han „ de dar de comer a talla. Però sean „ obligadas a prestar dinero a los „ Officiales de la compania, tomando contenta dellos, para que puedan socorrer su gente, y se les „ desquente en las primeras pagas, „ que assi lo havemos ordenado al „ Spetable Scrivano de Racion, y „ que lo haga restituir a las Tierras, „ y quando el prestido huviere de „ ser de gran quantidad, havran de „ ayudar las Tierras convezinas, come se ordenarà a su tiempo, parà „ que lo hagan.

Universitates hospitia tenentes ab impositione assium 27. pro qualibet familia sunt exemptae.

8. Y porque nuestra volundad es, que las Tierras que tuvieren este peso de alojamiento ordenario, sean reservadas quanto fuere possible „ Ordenamos, que las, que al presente se han senalado, ò adelante se „ senalaren para este efeto, sean francas de la imposicion de los diez, „ y siete granos a fuego, que se paga por el Reyno por cuenta de lo „ alojamiento de la dicha gente, a „ razon de mil fuegos por Tierra en „ cadauno ano, aunque las Companias salgan los veranos para los „ presidios, y non sea de tanta quantidad de fuegos, y en tal caso es „ nuestra voluntad, que à la Tierra, „ que no les tuviere, se le haga „ bueno el complimiento, en lo que „ deviere a la Regia Corte por otra „ cuenta. Ordenando por la presente „ a la

" a la Regia Camera de la Sumaria, " que costando por certificatoria del " Scrivan de Racion del tiempo, que " la Tierra havrà sido senalada por " alojamiento ordenario, lo haga e e- " cutar a la manera, que està dicho " sin otro recaudo alguno.

Aerarius Provinciae solvat centusses 9 pro singulis militibus Universitatibus causa utensiliorum. Vide prag. 8. seq.

9. " Assi mismo es nuestra voluntad, que a las dichas Tierras, que " estan senaladas, o se senalaren para el alojamiento ordenario, se les " pague cada ano a razon de nueve " ducados por hombres de armas, de " lo que en efeto alojaren, *pro rata* " *temporis*, para ayuda de los utensilios, que estan obligados dar a " los dichos soldados, y a las dichas " Tierras havran de repartir el dicho " dinero a los particulares, que con " efeto huvieren prestado los dichos " utensilios, que lo que por esta " cuenta alcancaren, està dado orden " al Tesorero general lo pague del " dinero de la imposicion de lo alojamiento, trayendo las dichas Tierras certificacion de la Scrivania de " Racion, sin otro recaudo alguno.

Terrae electae pro hospitiis ordinariis non subeunt onus extraordinariorum, et Commissi, et per transitum.

10. Las Tierras, que estuvieren senaladas, ò adelante se senalaran para el dicho alojamiento ordenario, queremos, y assi lo mandamos, que sean francas, y esentas de todos otros alojamientos, y transitos, y en caso, que por alguna ocasion fuesse necessario passar por ellas Commissarios contra forasidos, ò de justicia, ò otros Ministros, de là se vayan al meson, y de orden la Tierra, que se reciban en el, y alli les provean de lo necessario, pagandolo las tales personas, sin ser obligada la Tierra a darles casa, alojamento, ni estrame, ni lecho, como hasta aqui se ha costumbrado.

Unus tantum pro unoquoque tribunali sit immunis.

11. Y porque se ha advertido, que en algunas Tierras hay mas numero de Officiales de la Sumaria, y otros Tribunales, Maestros Portulanos, Arrendadores, y otros Comissarios, de los que realmente fueren deputados para ello, con solo fin de gozar las franquezas, que por tener estos las mas principales casas, y haziendas, y ser esentes de todos pesos], vienen a padecer los pobres; por escusar esto, " Havemos acordado, que en cada " Tierra aya solo un Ministro, ò " Substituto de Arendador de cada " Tribunal o administracion, franco " de alojamiento, y de todos los demas del mismo genero sean obligados alojar, ò contribuir *pro rata*, " como les tocare.

Afferentes paleam, et herbam, mercedem ab Universitate habeant.

12. " Ordenamos, que los Officiales, y Ministros de las Universidades no molesten los pobres dellas mandandoles traer paja, o hierva, o otra cosa *gratis*, sino haziendolos pagar a las proprias Tierras, pues es peso suyo, y por esto " respeto se hazen francas de la imposicion de lo alojamiento, y siendo peso universal dar paja, y hierva, es razon, que no lo sientan " los pobres solo sino que a ellos se " les pague su trabajo de la borsa " comun.

Miles civis habeat hospitium propriae domus, sed paleam, et herbam ab Universitate.

13. Si huviere algun hombre de armas, o cavallo legiero natural de la Tierra donde aloja " Ordenamos, " que no aloje en otra casa, que en " la suya propria, ni que del publico se contribuya, sino paja, o " hierva solamente, ne acomodalle " de ninguna suerte de utensilios ni " del se pague lo que està ordenado " de los que prestan los utensilios.

Mandat servari prag. editam per praedecessorem.

14. " Ordenamos, que a cada hombre de arma se haya de dar un " sacon con sus bancos, y tablas por " lechera; o la manera de lechera, " que se acostumbra en la Tierra " donde estuviera alojada la Compania, y lo de mas para el complimien-

,, miento de cama sea conforme està ,, declarado en el *cap.* 5. de la Prematica hecha por el dicho Senor ,, Duque de Alcalà, que aquì yrà ,, inserta, todo lo qual es nuestra ,, voluntad, y assi lo ordenamos, y ,, mandamos, que se guarde, y cumpla inviolablemente, que assi conviene al servicio de Su M." *Fecha en Napoles a' 9. de Marcio* 1580.

Sen 19.

Die 9 Mart. 1580. Don Iuan de Zuniga.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, etc.

In antiqua Impresa principium huius or. 3. incipit Havendosi.

Avendosi veduto per esperienza, che la causa, per la quale gli uomini d' armi e cavalli leggieri non istanno esercitati nella loro disciplina, e lasciano di stare appresso il suo stendardo, ricattando le stanze, che loro si assegnano per alloggiamento, viene per non risedere i Capitani, loro Luogotenenti, Alfieri, nè Contadori nelle sue Compagnie; Ci è paruto perciò molto conveniente, e necessario al servigio di Sua Maestà, ed al beneficio dell' Università, che per infino ad altr' ordine suo, o nostro s' osservino inviolabilmente i Capitoli infrascritti, giusta la loro serie, e tenore, sotto le pene in essi contenute, le quali s' eseguiranno contra quelli, che avranno contravvenuto a' detti Capitoli.

Officiales et questris militise assistant in praesidiis, nec descedant sine permissu. Poena amissionis stipendii, et officii.

15. Primieramente ,, Vogliamo, e ,, così conviene al servigio di Sua ,, Maestà, che i Capitani, o suoi ,, Luogotenenti, Alfieri, e Contadori risseganno ne' loro stendardi; ed ,, in caso che non vi riseggano, è ,, nostra volontà, che il Capitano ,, perda il soldo, ed i detti Luogotenenti, Alfieri, e Contadori i ,, loro carichi, e quando il Capitano non starà in detta sua Compagnia, il Luogotenente in niun modo si debba partire da essa, senza ,, espressa licenza nostra, e gli Alfieri, e Contadori, senza quella del ,, Mastro di Campo.

Hospitia non venduntur. Poena privationis officii, armorum, et equi, et alia declaranda.

16. ,, Vogliamo ancora, che i ,, Luogotenenti, Alfieri, e Contadori, che ricatteranno le loro stanze, ,, incorrano nella pena della privazione de' loro officj, e di perder ,, l' armi, e cavalli, ed altra a nostro arbitrio riserbata. E vogliamo, ,, che nè gli uomini d' armi, nè i ,, cavalli leggieri possano ricattare le ,, loro stanze, e sempre che alcuno di ,, detti uomini d' armi, o cavallo leggiero ricatterà la sua stanza, ed il ,, Luogotenente, od in sua assenza ,, l' Alfiere, o Contadore non l'avranno carcerato, e data notizia al Mastro di Campo di quello, che per ,, detta causa senza difensione alcuna, ,, s' intenda privato del suo carico, ,, con riservazione di altre pene a ,, nostro arbitrio, intendendosi, che ,, non gli valerà niuna escusazione, ,, nè ignoranza, poichè come Officiale è obbligato a sapere quello, che ,, nella sua compagnia si fa.

Poena privationis officii, et alia declaranda.

Denuncianti praemium consequitur.

17. ,, Ed in caso che si ritrovasse ,, alcuno de' detti Officiali, e Soldati avere ricattate le stanze, come ,, si è detto, che a quello, che accuserà se gli diano l' armi, ed il ,, cavallo di quel tale, che avrà delinquito.

Universit. militibus domos vacuas pro hospitio dare permittitur.

18. ,, E' paruto ancora per ogni ,, buon rispetto, che a' detti uomini ,, d'armi, e cavalli leggieri si diano ,, loro le case erme, dove saranno ,, destinati di alloggiare; avvertendo, ,, che in esse si abbia comodità di ,, poter tenere i cavalli loro, ed in ,, dette case erme si hanno da dare a ,, ciaschedun uomo d' armi un materasso colla coperta, un capezzale, ,, ed un pajo di lenzuola, e fra due ,, cavalli leggieri un letto, *ut supra*, ,, e le lenzuola si abbiano a mutare ,, ogni

„ ogni quindici giorni.

Item dentur mensa, ahenū, Sartago, doliū, cadus, scutellae tres, patina fictilis, ligneae duo, mantile, et mappulae duæ, adde prag. 4.

19. *Item* „ che nelle dette case ermé i popoli siero tenuti dare alla „ detta gente d'armi, e cavalli leg„ gieri, una tavola da mangiare, una „ caldajuola, una padella, una botte „ vota, una quarteruola d'acqua, tre „ scodelle, ed un piatto di creta, „ due piatti di legno, cioè ad ogni „ casa, dove alloggeranno; avverten„ do, che colla tavola da mangiare „ si ha da dar loro un mesale, e due „ salvietti della qualità, che in quel„ la Terra si costumano, i quali, „ mesali, e salvietti, si avranno da „ mutare ogni otto giorni.

Trigincta tres librae, cum tertio paleae, vel foeni pro unoquoque.

20. „ Le dette Terre sieno tenute „ dare strame a detta gente d'armi, „ cioè paglia, o fieno, ad elezione „ delle predette Terre, a ragione „ di libbre trentatrè, ed un terzo per „ cavallo, tra il giorno, e la notte, „ e non possano quattro cavalli per „ uomo d'armi, ed a' cavalli leggie„ ri per un cavallo, nella medesima „ forma, o per due cavalli, quando „ veramente si tenessero.

Universit. non sunt obligatae militibus ad aliquid sine pretio.

21. „ I suddetti popoli, non sieno „ tenuti dare a detta gente d'armi „ ne'cavalli leggieri, olio, sale, nè altre „ cose, se non per loro danari, e „ per le legne, che consumeranno per „ loro uso *tantum*, le dette Terre „ sieno tenute consegnare i boschi „ più comodi alle Terra, che sia „ possibila, acciochè se ne possano „ servire per loro uso, *ut supra*, e „ non per venderle.

Fruges justo pretio.

22. *Item* „ Che i detti popoli sie„ no tenuti a dar loro vittuaglie a' „ prezzi giusti, e concedenti, secondo „ vagliono fra' Cittadini.

Absentes nihil consequantur.

23. „ Quando accadesse ad alcuno „ de' detti uomini d'armi, o cavallo „ leggiero a moversi dalle stanze, o „ portarne uno, o due cavalli con „ esso, o tutti, in quel caso le det„ te Terre non sieno tenute dargli „ alcuna cosa per gli cavalli, che „ porteranno fuori di dette stanze, „ per quel tempo, che staranno as„ senti da dette stanze, nè loro sia „ lecito dimandare ricompensa.

Universit. militibus pro victu equorum consignent herbas, vel paleam, seu foenum.

24. „ Hanno da essere i detti po„ poli al tempo condecente tenuti di „ dare erba a' cavalli, e consegnare „ ad esse genti d'armi tanta erba, o „ in prateria, od in altro modo, che „ sia sufficiente per gli cavalli, che „ alloggeranno in dette Terre, ed in „ quel tempo non sieno tenuti dare „ a' detti soldati strame alcuno, ma „ per iscambio di detto strame dare „ erba, secondo la disposizione della „ Terra, ed arbitrio de' soldati, se „ la Terra, dove alloggiano, abbia „ erba; e non avendola, non sia ob„ bligata a dare, se non paglia, o „ fieno; avvertendo, che in modo „ alcuno non possano dimandare gra„ no, nè orzo seminato. E quando i „ detti popoli non dessero a detta „ gente d'armi, e cavalli quello, che „ loro fosse stato ordinato giusta la „ forma de' preinserti Capitoli, non „ sia lecito in modo alcuno ad essi „ soldati far alcuna correria, o ri„ presaglia a' popoli renitenti, sotto la „ pena di perder l'armi, ed i caval„ li, ed il soldo, e quando non fosse„ ro provveduti, *ut supra*, lo faranno „ intendere a' detti loro Officiali, i „ quali avranno da provvedere giu„ stamente ad ogni loro bisogno, se„ condo la contenenza di detti capi„ toli, i quali Officiali, ricercheran„ no i Capitani delle Terre, ed i „ Governatori Provinciali in loro fa„ vore.

Numerus jumentorum sarcinariorum consignandus militibus. Vide prag. 5. §. 12. 13.

25. „ Le predette Terre di tran„ sito sieno obbligate di dare baga„ gli alle Compagnie di gente d'ar„ mi, e cavalli leggieri, in questo „ modo, *videlicet*. Al Luogotenente due „ ba-

„ bagagli, Alfiere uno, ed un altro „ al Contadore, ed un bagaglio fra „ due uomini d' armi, i quali bagagli i detti soldati gli abbiano a „ pagare a ragione di tre tornesi per „ ogni miglio; ed ordiniamo, che i „ detti bagagli non li passino da uno „ alloggiamento ad un altro; ordinando ancora, come ordiniamo, che „ i Luogotenenti, Alfieri, e Contadori facciano subito che arriveranno all' alloggiamento, licenziare i „ detti bagagli, che se ne tornino „ alle loro case, con far pagare a' „ padroni di essi bagagli, quello che „ dovranno avere alla ragione sopraddetta, perchè facendosi il contrario, vogliamo, che il Luogotenente, Alfiere, e Contadore perda „ ogni uno di essi una terza di loro „ soldo, la metà della quale risulterà in beneficio de la Regia Corte, „ e l' altra metà si dovrà all' accusatore. Però si avverta, che i detti „ bagagli si hanno loro da dare nella forma sopraddetta, quando si „ muteranno a stanziare da uno alloggiamento ad un altro, ma quando andranno nelle marine, ovvero ne' confini di detto Regno a „ servire alla Maestà Sua in quel che „ loro sarà ordinato, vogliamo, che „ non sieno loro dati detti bagagli, „ e così l' ordiniamo sotto le pene „ di sopra dichiarate.

Poena tertiae partis stipendii.

Poena eadem.

26. „ Questo medesimo ordine vogliamo, che si osservi co' cavalli leggieri; eccetto che al Luogotenente „ se gli ha da dare un bagaglio, ed „ all' Alfiere, e Contadore, un altro, e tra quattro cavalli leggieri un altro bagaglio; e non osservandosi questo, i detti Luogotenenti, Alfieri, e Contadori incorrano nella medesima pena, che „ s' impone a quelli delle Compagnie di gente d' armi.

Quid in Militibus levis armaturae?

Poena eadem.

27. „ Vogliamo ancora, che di „ transito nè da' Sindaci, nè dove „ alloggeranno, possano pigliare cosa „ alcuna più di quelle, che si contengono ne' sopraddetti capitoli, se „ non pagandosi il prezzo giusto, come vale tra' Cittadini; e che debbano comprare nelle piazze alle „ botteghe ordinarie, senza astringere i padroni a vendere, nè a donarle; „ e quando loro saranno date le stanze „ erme colla provisione del letto, „ ed altre cose, conforme a' detti capitoli, non possano, nè debbano dimandare altrimenti standο abitata, „ sotto le pene predette. Dichiarando „ però, quanto alle vittuaglie, che „ questo s' intenda quando gli Officiali delle Terre, dove abbiano „ da alloggiare, terranno fornite le „ piazze delle vittuaglie necessarie, „ ed in tal caso bisognando pigliare alcuna vittuaglia da' padroni, „ la debbano pagare al giusto prezzo, che valerà la vittuaglia predetta.

Universit. militibus transeuntibus aliquid pro victu vendere, vel donare non coguntur, sed emunt in plateis justo pretio.

Poena eadem.

28. „ Vogliamo ancora, e così „ ordiniamo, e comandiamo a' detti „ uomini d' armi, e cavalli leggieri, „ che quando si partiranno dall' alloggiamento, che per le Terre si sarà dato, non rompano le „ porte, nè finestre, nè abrucino „ il legname, che per uso di quella „ casa si troverrà in essa, nè si portino le chiavi, le serrature, nè i „ catenacci, perchè, oltrechè venendo a nostra notizia ordineremo, „ che questi tali sieno gastigati, vogliamo, che paghino il danno, che in „ quello alloggiamento avranno fatto.

Portae, et fenestrae non frangantur, nec urantur, et claves, serae, pessuli non evellantur. Concordat prag. 5. §. 8.

29. „ Non sia lecito a niuna Terra fare composizione alcuna tanto „ cogl' Officiali, come cogli uomini „ d' armi, e cavalli leggieri per le „ cause predette, nè ricattare, nè „ dare niun danaro, alla pena di on-

Prohibetur hospitiorum venditio. Concord. prag. 5. §. 2.

Poena unciar. centum. Poena triremis.

ce cento, con dichiarazione, che i Sindaci, e gli Eletti per la detta causa andranno in galea; ed in caso, che il detto ricatto, e pagamento si facesse per persona particolare, che il tale particolare s' intenda incorrere nella medesima pena; però quando i predetti Sindaci, e Eletti, od altro particolare, che avrà pagato il detto ricatto, verrà a dare notizia di quello a Noi, od al detto Mastro di Campo, o Luogotenente della tal Compagnia, se gli perdonerà la suddetta pena, e non incorrerà in essa; *immo* se gli doneranno i cavalli, e le armi di quel tal soldato, che per detto ricatto avrà ricevuto danari. E quando alcuno di detti soldati, o loro famigli, o ragazzi facessero alcun delitto, o disordine, gli Officiali dell' Esercito trovandosi ne' luoghi, li piglieranno, e castigheranno a loro arbitrio, secondo la qualità del delitto, e non essendoci i detti Officiali, i Rettori delle Terre, dove sarà fatto il delitto, se la qualità del delitto lo ricercherà, li possano, o debbano pigliare personalmente, e carcerargli, ed incontanente darne avviso a' detti Officiali, od a Noi; i quali Officiali avuto l' avviso debbano cavalcare, ed andare nel medesimo luogo, dove si è commesso il delitto, e provvedere conforme alla giustizia, e dare avviso al Mastro di Campo, ed in caso che il delitto sia di qualità, che meriti morte: pigliata l' informazione, e posto a buon ricapito il delinquente, avvisi il detto Mastro di Campo, e non proceda nella causa fino ad altro ordine del detto Mastro di Campo. Ed acciocchè il predetto s' abbia da osservare per le dette genti d' armi, e Terre, per tenore della presente, commettiamo, ordiniamo, e comandiamo espressamente a tutt' i Governatori Provinciali, Capitani di gente d' armi, Scrivani di razione, ed altri Officiali dell' esercito, *necnon* a tutti, e singoli Baroni titolati, e non titolati, uomini d' armi, cavalli leggieri, ed altri Capitani, ed Officiali, Sindaci, Eletti, Università, uomini, tanto Regi, come di Baroni, presenti, e futuri, ed a' loro Luogotenenti, e sostituti, in questo predetto Regno costituiti, e costituendi, che debbano inviolabilmente osservare, come si è detto di sopra, i suddetti capitoli, giusta la forma, e contenenza di quelli, non facendo il contrario per quanto hanno cara la grazia della predetta Maestà, e pena di mille ducati, oltra la contenuta ne' predetti capitoli, ed altre a nostro arbitrio riserbate, le quali s' esigeranno irremisibilmente da' contravvegnenti ". *Datum Neap. die* 10. *Martii* 1564. *Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vid. Patignus Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto. In Curia* 4. *fol.* 165.

Poena eadem.

Delicta puerorum, seu calonum.

Rectores terrarum absentibus Officialibus cohortis possunt calones delinquentes in carcerem detrudere. Concordat prag. 5. §. 20.

Poena ducat. mille, et alia arbitr.

Die 10. Mart. 1564 D. Perafan.

PRAMMATICA IV.

Prag. 3. §. 18.

PEr quanto per altre ordinazioni si è ordinato, che tra l' altre cose, che si hanno da dare per gli Popoli alla Regia gente d' armi, lor si dia nelle case erme per ciascun uomo d' armi un materasso colla coperta, un capezzale, ed un pajo di lenzuola, fra due cavalli leggieri un letto, *ut supra*; e perchè in quel capitolo si lasciò di porre, che colle cose predette se le dessero ancora i banchi, e le tavole necessarie per detto letto, " Si

Quae commodanda sunt militibus ab Universit.

Vide prag. 9 §. 4. inf.

" Si dichiara per la presente, che
" le Università, dove la detta gente
" d'armi, ed i cavalli leggieri allogge-
" ranno, sieno tenute dare a ciascuno
" di detti uomini d'armi per lo letto
" predetto, una letticra consistente
" in due banghi colle tavole, che
" saranno necessarie, *ut supra*, ed
" un saccone di paglia, oltra il ma-
" terasso predetto; ma al Luogote-
" nente, Alfiere, e Contadore, si
" ha da dare un letto per uno con
" due materassi per letto con suoi
" sprovieri, ed in questa medesima
" conformità hanno da esser trattati
" gli Officiali de' cavalli leggieri,
" dando fra due cavalli leggieri, un
" letto. Avvertendo, che ancora si
" debba dare per le predette Univer-
" sità banchi per sedere, un sacco-
" ne, ed una coperta fra due garzo-
" ni de' detti soldati. E di più or-
" diniamo, e comandiamo alle sud-
" dette Università, che le vittuaglie
" si diano per esse tanto a' predetti
" uomini d'armi, e cavalli leggieri,
" come alla Regia Infanteria, a' prez-
" zi, che valeranno fra' Cittadini,
" come nelle dette ordinazioni s'è
" dichiarato, franche però de' dazj,
" delle gabelle, che così ci è paruto
" essere cosa ragionevole, e conve-
" niente. Ed ordiniamo per la pre-
" sente allo Spettabile Scrivano di
" razione, che nelle Patenti, che *in
" futurum* si spediranno per lo suo
" Regio officio, dia ordine, che co-
" sì dichiari per insino, che se gli
" dia altro per Noi in contrario ".

Die 22. Junii 1564. D. Perafan.

Datum Neap. die 22. mensis Junii 1564. *Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vid. Patignus Reg. Dom. Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto. In Cur.* 5. *Registr. fol.* 156.

§. I.

Ad petitionem militum non conficiantur acta ad probandum stipendia, et merita Regia absque permissu Proregis.

Per la Maestà del Re nostro Signore in sua lettera della data de' 5. del passato ci è stato scritto un Capitolo del tenor seguente *videlicet*, *etc. ex pragmat.* 4. *de offic. Secretar.*

PRAMMATICA V.

Alia stabilimenta pro militibus Hispanis.

HAviendose ordenado, que las companias de Infanteria Espanola del tercio deste Reyno estan alojadas en presidios, y que non auden por los casales tanto, por evitar el dano, y vedacion, que han recivido hasta agora, como por mantener en buena disciplina la gente de guerra. Nos a parecido conveniente dar orden en como han de ser alojados, de aqui adelante, para que tanto los Capitanes, Officiales, y soldados sepan lo que les toca, como las Tierras lo que les han de dar, y haviendose reconocido las ordenancas, que sobre esto hizo el Ill. Senor Duque de Alcalà Predecessor nuestro, havemos tenido por bien de confirmar, y aprovar aquellas, las quales yran aqui insertas, declarando algunas cosas de las, que en ellas se contiene, y anadiendo otras de nuevo, que lo uno, y lo otros as en la forma siguiente.

PHILIPPUS *Dei Gratia Rex*, *etc.*

DOn Perafan de Ribera Duce de Alcalà etc. Por otras nuestras ordenancas havemos establecido la forma, que se hà de tener con la Regia gente d'armas, y cavallos ligeros en el proveerlos de vittuallas, tanto quando han de resistir de estancia ordinaria, quanto por transito, come se vera por las dichas ordenancas, a las quales Nos referimos, y

por-

porque tambien Nos hà parecido muy conveniente al servicio de S. M. y al beneficio de sus subditos, que con la Regia Infanteria se haga lo mismo, à tal que se sepa aquello, que por las Universidades se les hà de dar, havemos hecho los capitulos, que adelante se diran, los quales ordenamos, que se observen inviolablemente por la dicha infanteria, sus Officiales, y por las dichas Universidades, so las penas en los dichos capitulos contenidos las quales se executaran contro los, que contraveneran à ellos irremisiblemente.

Jumenta sarcinaria, vulgo *Bagaglio*, et sarraca, quomodo concedenda militibus pedibus?

1. *Primieramente* Viniendonos cada dia quexas de los pueblos, que la dicha Infanteria, quando camina de un lugar a otro, quiere que se les den mas bagajes de aquellos, que han menester, y no contentos aun desto se los pasan, y llevan de un transito a otro en gran dano, y perjuycio de los dichos pueblos, por lo qual quierendomos proveer como conviene a la indenidad de las Universidades, Nos hà parecido por la presente ordenar, come ordenamos espresamente, que las dichas Universidades no sean obligadas a dar a la dicha Infanteria mas de viente bagajes por cada compania entera, de la qualidad, que los huviere en las Tierras, y en caso, que no lo aya, ò quisieren dar carros en su lugar, que por cada seys bagajes se les dè un carro, ordenando, y mandando a los Capitanes, Alferez, y Sargentes, que no pidan, ni toman mas bagajes de los susodichos, advirtiendo, que en ninguna manera sean osados de pasarlos de uno alojamiento a otro, sino que en llegando en el alojamiento los dichos Capitanes, Alferez, y Sargentes hagan licenciar los susodichos bagajes, paraque, se buelvan a sus casas, so pena, que haziendo lo contrario cada uno de los dichos Officiales pierda el sueldo de tres meses, la medad del qual resultarà en beneficio de la Regia Corte, y la otra metad se darà al accusador, ò encurriran en la privacion de sus cacgos a nuestro arbitrio.

Hospitia non vendantur.

2. En las mismas penas es nuestra voluntad, que encurra el Capitan, Alferez, y Sargente, que rescaterà su estancia, ò tomarà por ello dineros, ò otras cosas, tampoco puedan los dichos soldados rescatar sus estancias, so pena de galera, y siempre, que alguno dellos rescatare, y el Capitan, y en su absencia el Alferez, ò Sargente no le hauran prendido, y dado noticia dello, que por la dicha causa sin defension alguna se entienda privado de su cargo con reservacion assi mismo de otras penas a nuestro arbitrio, entendiendose, que no le valdrà ninguna escusa, ni ignorancia, pues que como Official està obligado a saber aquello, que se haze en su compania.

Militibus in hyberna, vel aestiva deductis dentur in binos mensa, scamna, fulmenta, lecti, culcitra, cervical, duae syndones, lodix.

3. Ha parecido assi mismo por buen respeto, que a los dichos soldados, quando estaran fuera desta Ciudad en alguna parte cierta, ò en los presidios, que se les den por alojamiento casas hiermas, todas en un quarter, sin que aya ninguno ciudadano entre los dichos soldados, y en ellos se le han de dar por las Universidades por camarada una mesa para comer con sus bancos, y un otro para sentarse, una cama entre dos soldados consistentes en dos bancos, con sus tablas, un colcon, un traversero, dos sabanas, y una manta, però al Capitan, Alferez, y Sargente, se les de dar una cama por uno con dos colchones por cama, y sus pavellones, teniendo cuidado los Sindicos de hazer mudar las dichas sabanas cada ocho dias en el Verano,

y ca-

y cada quinze en los Inviernos.

Neque sal, neque oleum condonetur. Vide §. 18.

4. Los pueblos es nuestra voluntad, que no sean tenidos de dar a los dichos soldados azeyte, sal, ni otras cosas, si no por sus dineros, mas tambien han de star obligados a darles las vittuallas a precios justos, y convenientes, segun, y como valdran entre ellos. Advirtiendo, que no por la yda de los dichos soldados se ha de hazer fraude en alzar los precios de las dichas vitualias al tiempo, que los dichos soldados entreran en las dichas Tierras.

Non fiant incursus, nec represaliones.

5. Y quando las dichas Universidades no dieren à los susodichos soldados aquello, que se les ordena por los dichos capitulos, no sea lecito à los dichos soldados hazer alguna correria, ò represallas à los pueblos, que no lo huvieren dado, so pena de galera, como dicho es, y so otras, que à nuestro arbitrio reservamos, mas quando no se les diere, lo que por los dichos capitulos se dispone, los dichos soldados den noticia dello à sus Officiales, los quales han de procurar, que se les provea, lo que justamente les toca segun el tenor de los dichos Capitulos, con los Capitanes de las Tierras, y Governadores de las Provincias.

Poena eadem.

In transitu per terras assignatas progrediantur.

6. No sea lecito à ningun Capitan, Alferez, ni Sargente, so las penas susodichas, pasar quando camina de un transito à otro, si no fuere offreciendose alguna urgente necesidad, de la qual el tal Capitan, Alferez, ò Sargente sea obligado de Nos avisar à tal, que nos tengamos noticia de la causa, que por la patente del Escrivano de Racion se senalava.

Observentur stabilimenta.

7. Es tambien nuestra voluntad, que ni los dichos soldados, ni sus Officiales, ni de transito, ni donde alojaren de estancia, puedan tomar so las penas de suso declaradas cosa alguna mas de aquellas, que se contienen en los dichos Capitulos, si no fuere pagandolos el justo precio por ellas, como valiere entre los ciudadanos, como arriba, se hà dicho, y que las ayan de comprar en la plaça a las botigas ordenarias sin costrinir a los patrones venderlas, ni a darlas, y quando se les dieren las stancias hiermas, sean con la provision de la cama, y las de mas cosas contenidas en los dichos Capitulos, no puedan, ni devan pedir en ninguna manera stancia habitada so las dichas penas, declarando però quanto a lo de las vituallas, que esto se entienda, quando los Officiales de las Tierras, donde alojaran, ternan abundantes las plazas de las cosas, que serau necessarias y en tal caso, teniendo necessidad de tomar alguna vitualla de los padrones, le ayan de pagar al precio, que valdrà entre los ciudadanos, como dicho es.

Ut in prag. 8. §. 18.

8. Ordenamos assi mismo, y mandamos a los dichos soldados, quando partieren del alojamiento, que por las Tierras se le havrà dado, que no rompan las puertas, ni ventanas, ni quemen el legname, que por uso de aquella tal casa se hallare en ella, ni se lleven las llaves, ni las cerraduras; ni cierrojos, porque de mas, que veniendo a nuestra noticia, ordenaremos, que estos tales sean castigados, y es nuestra voluntad, que paguen el dano, que en aquel alojamiento huvieren hecho.

Compositiones per Universitates non fiant.

9. Menos sea licito a las Universidades hazer composicion alguna, ni con los Officiales, ni con los soldados por la causa suso dicha, ni rescatar, ni dar ningun dinero a la pena oncas, con declaracion, que por ellos los Sindicos, y Eletos se hecharan en galera sin redencion alguna;

na ; y en caso que el dicho rescate, ò pagamiento se hiziesse por persona particular, que el tal particular se entienda encurrir en la misma pena, però quando los Sindicos, o Eletos, ò otro particular, que havrà pagado el dicho rescate; verra a darnos noticia dello, se les perdonerà la dicha pena, y no encorrerà en ella.

10. Quando algunos de los dichos soldados, o sus mocos hizieren algun delito, ò desorden, los Officiales del exercito hallandose en la Tierra, los prenderan, y castigaran a su arbitrio, conforme a la qualidad del delito, y no hallandose los dichos Officiales, los Governadores de las Tierras, donde el dicho delito se huviere cometido, si la qualidad dello requiere, lo puedan, y deban tomar de persona, y hecharle en la carcel, y dar ello luego aviso a sus Officiales, o a Nos, y en siendo avisados partirse para el lugar a donde se hizo el delito, y proveer en ello conforme a justicia, de lo qual Nos ajan de dar aviso luego, y en caso que el tal delito sea de qualidad, que merezca muerte, tomada la informacion, y puesto a buen recaudo el delinquente, Nos avisen dello, y no proceda en la causa hasta otra orden nuestra.

Delicta puerorum.

11. *Y a tal que las susodichas ordenancas se ayan de observar por la dicha Infanteria, y por las Universidades por tenor de la presente.* Cometemos, ordenamos, y mandamos espresamente a todos los Governadores de Provincias, Capitanes de Infanteria, sus Alferez, y Sargentes, Escrivanos de Racion, y a los Officiales de Exercito, a todos los Barones Titulados, y no Titulados, y otros qualesquier Officiales de Cuidades, Tierras, y lugares, y sus Lugartenientes presentes, y futuros, que estan, y estaran en el dicho Reyno; que observen, y hagan observar inviolablemente los dichos capitulos justa su serie, y tenor, no haziendo lo contrario por quanto se tiene cara la gracia de Su Magestad, y pena de mil ducados de mas de las contenidas en los dichos Capitulos, y otras, que a nuestro arbitrio reservamos, para declaracion de lo qual serà la presente firmada de mi mano, sellada con nuestro sello, y refrendada del Secretario infrascritto. *Fecha en Napoles a 13. de Majo 1565. D. Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Patinus Reg. Vidit Reverterius Reg. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto. In Cur. 6. reg. 80.*

Die 13. Maii 1565. D. Perafan.

12. Y porque al tiempo, que las dichas Prematicas se hizieron, no havia en las companias deste tercio mosquetes, y por esta causa tienen agora mayor necessidad de bagajes, mandamos, que se le crezcan dos bagajes mas de los contenidos en el primer Capitulo de dichas Prematicas, y declaramos, que los bagajes se entendan, asnillos, mulas, ò cavallos de carga, y que quando no los huvieren todos, o parte, o no los quisieren dar desta qualidad por cada dos bagajes ayan de dar tres Asnillos, y dando carros, los que està ordenado por dicha Prematica.

Augetur numerus jumentorũ sarcinariorum, vulgo *Bagagis.*

13. El Capitulo tercero de las dichas Prematicas se declara en esta manera, que alojamiento se haga en casas hiermas, queriendo la Universidad hazerlo por su comodidad, y quando quisieren hazerlo en casas de patrones, sea a su elecion, y han de dar cada dos soldados una camara, con una cama, y si una casa tuviere mas camaras, alojen en ella los soldados, que cupieren a las camaras, enterveniendo al hazer de las voletas

Utensilia augentur.

los

los Sindicos, y Eletos, ò las personas, que ellos nombraren, y de mas de lo contenido en el dicho Capitulo, se darà para cada cama su jergon, y donde no huviere traversero, ayan de dar dos Almohadas; y para el servicio de mesa, den los platos, y panos moderadamente, y los platos, que se rompieren, los han de comprar los soldados.

Si non reperiuntur res in macello, Universitas constituat apothecas annonarias.

14. De mas de lo contenido en el Capitulo quarto de las dichas Prematicas, mandamos, que quando en las Tierras, donde alojare la Infanteria, no se hallare à comprar publicamente pan, vino, y carne, en tal caso los Sindicos, y Eletos sean obligados de hazer magazen destas vituallas, para que los soldados las puedan comprar comodamente.

Permaneant in transitu in Terris assignatis.

15. En Capitulo sexto de dichas Prematicas se ordena, que no puedan pasar de los alojamientos, que de transito les fuere senalado por la Patente de la Escrivania de Racion, quando se offreciere ocasion de huvier caminar de una parte a otra, y por la misma causa mandamos, que no puedan quedar a otra parte de lo alojamento, que les fuere senalado, ni entretenerse mas tiempo del que fuere ordenado, so las penas contenidas en dicha Prematica.

Sint immunes a vectigalibus.

16. Ordenamos, que los soldados sean francos de gabelas, comprando las vituallas tanto menos, quanto importa la gabela, y por que no puedan los ciudadanos concertarse con los soldados, y defraudar sus gabellas, se tasse a cada soldados, las vituallas, que ha de comprar cada dia francas, que ferà un rotolo de pan, medio de carne, y dos garafas de vino.

Quantitas lignorum comitanda.

17. Assi mismo ordenamos, que los seys meses del ano del verano la Universidad, donde huviere alojada una compania, sea obligada à dar una carga de lena para el cuerpo de guardia cada noche, y dos cargas los seys meses de Invierno, y se entienda, que han de ser cargas de asnillos, y dandoles esto, no puedan los soldados tomar ninguna lena al entrar por las puertas de la Tierra, donde esten alojados.

Quantitas olei.

18. Tambien serà obligada la dicha Universidad a dar cada mes, assi de Invierno, como de Verano una estaro, y medio de Azeyte, para tener lumbre en los cuerpos de guardia, los quales se pornan en las partes, donde con mas comodidad de todos puedan estar, y que no estorven al trato de la Tierra, advertiendo, que en ningun presidio se pongan mas, de los, que fueren necessario para la guardia del.

Quando stipendia non solvuntur?

19. Y en caso, que la paga, ò pagas de Infanteria se tardasen, lo qual procuraremos, que no sea: ordenamos à cada Universidad, que presten à los Capitanes el dinero, que fuere necesario para su socorro à sus soldados a racon de once torneses al dia a cada uno para su comida, contando al Capitan por seys soldados, Alferez por quatro, y al Sargente por dos, y que el dicho socorro se aya de dar un mes despues que huvieren recibido la paga, para scontarselo en la primera, que recibiran, de lo qual han de hazer contenta, y a los Officiales, que fueren a pagar la dicha compania, ordenamos que ante todas cosas paguen a las dichas Universidades, lo que por contentas de los dichos sus Capitanes, ò sus Officiales pareciere haver recibido dellas.

20. Las quales dichas Prematicas con los Capitulos anadidos ellas, es nuestra voluntad, que se observen, guarden, y cumplan inviolablemente

en

en la manera susodicha, y assi lo ordenamos, y mandamos à toda las personas, aquien toca ò tocar puede, que assi conviene al servicio de Su Magestad, y nadie haga, ni pretenda hazer lo contrario, so las penas contenidas en dichas Prematicas, y otras, que a nuestro arbitrio reservamos. *Fecha en Napoles a 27. de Abril 1580. Don Juan de Zunica. El sello por mandado de S.E. Baltasar Lopez. In divers. 2. fol. 12.*

Die 27. Apr. 1580. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA VI.

HAviendo sido hechas por el Senor Marques de Mondejar Predecessor nuestro, las ordenes, que deve tener la Cavalleria ligiera de la nueva milicia, que en este Reyno se ha establecida para la guardia, y custodia del, ha parecido muy conveniente renovarlas, y ananir algunas cosas de nuevo para declaracion dellas, las quales yran a qui insertas en la manera siguiente.

Militiae equestris institutio, vulgo *Della Sacchetta*.

D. Ynigo Lopez de Mendoca Marques de Mondesciar. Considerando quan importante, y necesaria cosa sea, para obviar los males, y danos, que los Turcos, y otros enemigos, que veniren a invadir este Reyno, intentan, en hazer en el, que haya numero de gente de a cavallo, que les haga la resistencia, que se requiere, y haviendo mirado con mucho acuerdo, y deliberacion las ordenes, que se han dado por mis antecessores, para instituir, y erigir en este Reyno numero de gente de milicia de Infanteria, y de cavallo, para el dicho efetò de mas de la ordenaria, y visto lo que cerca de la de a cavallo ordenò, y mandò el Rev. Cardenal Granvela en el tiempo, que estuvo a su cargo el govierno deste Reyno, y pareciendonos, que conviene al servicio de Su Magestad, guardia, y defensa del, que no solo se execute la erecion, que hizo en las Provincias de Tierra d'Otranto, y Bari, de 1200. cavallos de milicia, pero se aumente el numero dellos, hemos acordado con parecer de personas platicas, y de experiencia, que se haga, y execute que se reja, y govierne en la forma, y manera, que a baxo se dirà presuppuesto de yr anadiendo, quitando, o alterando lo que adelante pareciere conforme al tiempo, y ocasiones, que se offrecieren.

1. *Primieramente* Queremos, que los doce Capitanes elegidos por el dicho Rev. Cardenal de Granvela, en las Provincias de Otranto, y Bari, exerciten los cargos conforme a sus patentes, y con los cavallos, que les quedan, attento que por mas alevio de las Tierras de 1200., que eran, se han reducido a 600. a de mas de los quales se han de levantar de nuevo otros 1800. es a saber 600. en las Provincias de Calabria, 500. en la Capitanata, 200. en las de Basilicata, 200. en las de Abruzo, y 300. en Principato Citra, que en todos hazen el numero de los 1800. soldados, con los Officiales, y para ello deputaremos los Capitanes, que Nos parecieren a proposito, los quales han de recibir por soldados personas de facultad, y acostumbrados a tener cavallo para su servicio, o possibilidad para entrenerle de ordinario, y que en ninguna manera admitan, ne escrivan en la dicha milicia gente pobre, que por necessidad hayan de alquilar el cavallo, o servirse del en otras cosas baxa de su interes, que esto no se le ha de permitir por el decoro, y autoridad de la dicha milicia, antes queremos, que tal hiziere, de mas no gozar de las preeminen-

Militiae equestres sint divites, nec pauperes in albo scribantur.

Declar. ut inf. §. 26.

rencias, y prerogativas, que aqui se les conceden, se le dè conveniente pena al abitrio de su Capitan.

Scribantur nomina, cognomina, atque signa militum, et equorum in officio Rationis.

2. En que stando hecho las dichas companias, ternan cuydados los Capitanes de embiarnos las listas de la gente de cadauna dellas con particular relacion de los nombres, sobre nombres, edad, senales y Tierras de los soldados, y assi mismo de la senas de los cavallos, las quales listas mandamos, que se conserven en officio de Escrivan de Racion.

Scripti non descendant absque permissu. Vide infr. §. 27.

3. *Item* Declaramos, que ningunos de los dichos soldados despues, que se haurà obligado a este servicio, y estar escrito para el pueda eximirse, ni appartarse del, si no fuere con licencia nuestra *in scripto*, so pena de tres anos de relegacion en una Isla, y otras a nuestro arbitrio reservadas; presupuesto, que quando alguno tuviere causa para no poder assistir, y estar obligado al dicho servicio, y Nos diere quenta della, se desgraviaremos, y haremos justicia. Declarando tambien, como declaramos, que siempre que del Rolo, o lista de las dichas companias faltare algun soldado por muerte, ò averle Nos dado licencia, han da eligir los Capitanes otro en su lugar, apercibiendole, que estè en orden para este servicio con armas y cavallos, conforme a como sono obligados los cavallos ligieros deste Reyno, y dar Nos cuenta de tal elecion, embiardonos relacion de nombre, y Tierra de los soldados, y de las senas de sus cavallos para que ponga en el Rolo de su compania.

Declar. ut inf. §. 27.

Dux nominet substitutum vexilliferum, et tibicinem.

4. Hà de quedar a elecion dé los Capitanes el nombramiento de sus Tenientes, Alferez, y Trombeta, encargandoles como lo hazemos, que los eligeren para ello sean personas, en quien concuran las qualidades, que se requieren para semejante officios.

Clerici, et contumaces in albo non scribantur.

5. Que los dichos Capitanes no puedan hazer elecion de hombres, que tengan ordenes clericales, ni que sean foriudicados, ò contumaces de los Tribunales deste Reyno.

Solvantur stipendia militibus servientibus.

6. Los dichos Capitanes, Tenientes, y Alferez de la dicha gente, y sus soldados han de ser pagados el tiempo, que esteran con estendarde alborado ocupados en el servicio de Su Magestad por nuestra orden, comencando en contar des del dia, que entraren en los presidios ò daren la muestra en qualquer lugar, que sea, donde Nos parecerà, que se haga la massa hasta el dia, que seran dispedidos a la misma racon, que se pagan los Capitanes, Tenientes, Alferez, y soldados de la cavalleria ligiera orderaria deste Reyno, entendiendose, que han de estar en todo tiempo para el dicho servicio apercibidos, y en orden de armas, y cavallo conforme como està dicho, y el estilo del officio del Spetabile Escrivan de Racion, y que el dicho tiempo deven ser tratados en todo lo de mas de la misma manera, que lo es la dicha cavalleria ordenaria.

Milites possint deferre arma non prohibita per totum Regnum.

7. Es nuestra voluntad, y queremos, que los dichos soldados, que estaran allistados de la manera, que stà dicho assi el tiempo, que estaran serviendo a Su Magestad, como residiendo en sus casas, ò en qualquier otra parte deste Reyno, pueda llevar armas offensivas, y defensivas, excetuando però daga, y archibusillo de menor misura, y que por qualquiera, o qualesquier Banno no les puedan ser vedados, ni prohibidos, assi en qualquiera parte deste Reyno, como dentro desta Ciudad de Napoles.

8. Y porque en la dicha gente hay algunos soldados de la nacion Alvanesa, que de ordenario habita en este Rey-

Reyno, es nuestra voluntad, atento, que es la su propria, se han querido escrivir, y alistar para el dicho servicio, y estar en orden para el, como està dicho, que todo el tiempo, que estuvieren desta manera de mas de las imunidades, que las estan concedidas en el antecedente capitulo, puedan llevar sus cavallos con silla, frenos, y estibros, y que por esto no encurran en pena alguna.

Frequentio non [illegible] armis, et vestibus.

9. Assi mismo queremos, y es nuestra voluntad, que à los dichos Capitanes, Officiales, y soldados no se le pueda hazer execucion por ninguna deuda sobre sus cavallos, armas, y vestidos.

Milites sunt immunes mediatatis vectigalium, dummodo sint in albo majoris Scribae rationis scripti.

10. Concedemos a los dichos Capitanes, Officiales, y soldados, que sus casas sean francas, y libres de qualquier alojamento, y contribucion tanto de hombre de armas, cavallos ligeros, de apiè, como de Comissarios, y Barracheles, de contribuciones, de castadores, carros, bestias de carga, de cavalgar y de vituallas, assi en el tiempo, che sirvieren, como quando no sirvieren, y gozen de las mismas prerogativas, y imunidades, que se conceden à los de la milicia de Infanteria, y de mas desto gozen la medad de las franquezas, que gozan los cavallos ligeros, pagando solamente la medad de las gabelas, y otros qualesquier pagamientos para su uso, y de su familia, segun està ordenado por provision del dicho Rever. *Cardenal despachada a 29. de Junio del ano 1566. dirigida a la Sumaria.*

Die 29. Junii 1566.

Capitan. et Officiales cohortis debent denunciare militibus quando sit recessus agendus.

11. Quando ordenaremos a los dichos Capitanes, y sus Officiales, que junten los soldados de sus companias, han de tener particular cuydado de hazerlo, y avisarles con tiempo, para que cadauno dellos se halle en el lugar de la muestra, y todo aquel tiempo, que los tales Capitanes ternan en adunar, y juntar sus companias; les damos el poder, y autoridad, que tienen los Capitanes de las companias de cavallos ligeros ordenarios deste Reyno, para reconocer, y mandar sus soldados en todo aquello, que juzgaren ser necessario por servicio de Su Magestad „ Ordenando como ordenamos por la presente a todos los Officiales, y soldados de las dichas companias, que para el dicho efeto hayan de dar, y den a sus Capitanes la obediencia, que daran a Nos mismos, y executen con todo respeto, diligencia, y fidelidad, lo que por ellos les serà ordenado hasta morir sirviendo, como lo deven hazer ".

Capitanei, et Officiales visitent milites, et moderate reprehendant nõ exercitatos.

12. Y porque es muy conveniente, que los soldados se exerciten en cosas de la guerra, para que, ofreciendosele occasion, puedan servir à S. M. como conviene, es nuestra voluntad, y ordenamos, que el Capitan, y quando tuviere legitimo empedimiento, en su lugar su Teniente, visite las Tierras de su repartimiento, las vezes, que le pareciere convenir, con que no sean meno de tres en el ano, una en el invierno, y dos del verano, y que reconozca sus soldados, y los que estuvieren diestros, y exercitados, como conviene, los anime, y acariziere, hallandolos males en orden, y descuydados, les den reprension, y castigo, que merecerà la falta, que en ellos hallara, procediendo en este cristianamente, y consideradamente, no con fin de azerles molestia, si no de tenerlos en orden, y apercibidos para lo que se offreciere del servicio de Su Magestad, y las vezes, que el dicho Capitan fuere a hazer esta visita, tenemos por bien, que durante ella en los lugares de su repartimiento,

to, se le dè stancia, strame, y lecho *gratis*, atento, que con esta se escusa el peso, y graveza, que terrian, si para el dicho exercicio se huviesse de juntar toda la compania en un dellos, y que assi mismo se les den al presente, que và a levantar, y alistar los soldados de su compania.

Datur forma, ut se habere debeant Offcial. cohortis in conglobatione.

13. *Estatuimos, y ordenamos*, que siempre, que Nos mandaremos juntar la gente de una, ò mas companias de la milicia para algun efeto, o servicio, o para los tomar muestra, o dar paga, en haviendose juntado numero de quarenta soldados con estendarde, que es forma de compania, la Tierra, donde se hiziere la dicha masa, provea à los Officiales, y soldados de estancia, estrama, y lechos *gratis*, y despues de haver dado muestra, den, y hagan dar à cada soldado, y Officiales *pro rata* para su substento, lo mismo que se dà, y provea à los cavallos ligeros ordenarios, el qual dinero es nuestra voluntad, que se pague de la primera paga, que se diere a quella compania, o se descuente en los pagamientos fiscales, y si la Tierra, donde se toma la dicha muestra, o hiziere masa de la gente, no fuere capaz para proveer lo necessario à la comodidad, y vito de los soldados, y sus cavallos, queremos, que las Tierras convecinas *pro rata temporis* contribujan en la provision del estrame, paja, y cevada, como se haze con la gente de armas, y cavalleria ligera ordenaria, advertiendo, que no pidan, ni hagan contribuir en mas cosas, ni mayor quantidad por mas tiempo, de lo que forcosamente huvieren menester, y se permiten, so pena, que pagueran con el doblo el interes, y dano, que padeciere la Tierra, que alojare, o contribuire, y otras, que a nuestro arbitrio reservamos.

Forma cohortis.

Vide inf. §. 28.

14. *Assi mismo queremos, y ordenamos*, que del dia, que saliere con orden el soldado de su propria casa para servir, llevando fe de los Sindicos, y Eletos de su Tierra, se le dè por el camino hasta donde huviere de llegar, ò estuviere su estendarde, estancia, strame, y lecho *gratis*, atento, que sale de su casa, y que no ha de recibir, no le corre sueldo hasta dar muestra, entendiendo, que han de yr juntos por lo menos diez, ò doze soldados, y llevar tiempo limitados, es a saber, que haviendoseles senalado el die, y lugar, en que han de dar muestra, no gozen del dicho alojamiento, sino solo el tiempo, que les bastare para yr desde su casa hasta la Tierra, donde se hallare el estendarde, y huviere de dar la dicha muestra.

Vid. §. 29 inf. eod.

15. Los soldados, que assi seran escritos, y alistados en esta milicia, queremos, que no puedan yr fuera del Reyno, ni recibir sueldo fuera, ni dentro de baxo de ningun Capitan, ni Coronel sin licencia nuestra, y sabiduria de su Capitan, para que siempre, que fuere menester para el dicho servicio se le pueda avisar porque no haya falta en el, queremos emperò, que esta gente de à cavallos de las Provincias de Abruzo, que el continuo trato, que tienen con los pueblos del estado de la Yglesia, puedan los inviernos yr fuera sin licencia.

Declarat. at §. 10 infr. ead. et vide §. 10.

16. Todas las vezes, que se darà orden, que los soldados de las dichas companias se junten en lugar dentro del termino, que Nos señalaremos, y algun dellos por enfermedad, ò otro empedimiento forcoso no pudiere acudir para el dicho dia, ha de estar obligado embiar en el mismo

Vide §. 32. inf.

 tiem-

tiempo fe autentica de Medico conocido, ò de Notario, por donde conste de tal empedimiento, y lo mismo hà de hazer, quando estuviere ausente, y por qualquier causa que sea.

17. Los Capitanes juren en nuestras manos, ò en las del General, ò maestre de Campo de la cavalleria, y no stando presente en las del Governador de las Provincias: y los Tenientes, Alferez, y soldados juren en manos de los Capitanes de observar, y guardar fidelidad à Su Magestad hasta la muerte, assi en la defension de las Ciudades, Tierras, Castillos, y lugares del dicho Reyno, como en servir fielmente en todo, lo qual les serà ordenado, assi en el Reyno, como fuera del, por el tiempo, que seran escritos en esta milicia, y de seguir su estendarde, posponiendo qualquier trabajo, y peligro de la vida, y que no contravenan en ningun tiempo a ningunas de las cosas susodichas, y conteaveniendo, se les darà el castigo, y pena de derecho estatuida, y de los tales juramentos el dicho General, ò Maestre de Campo, Capitanes, ò Governadores Nos embien luego copia autentica, para que podamos mandarla registrar en un libro, que para ello ternan nuestros Secretarios.

Milites consentientes proditioni R. M.

18. El soldado, que serà escrito en esta milicia, todas las vezes, que hiziere, ò constare haver pensado de hazer alguna traicion contra el servicio de Su Magestad, ò de sus Officiales, y que entendiere, que otro trata, y no lo revelare, sea pasado por la picas, y despues desquarticado, y le sea confiscada toda su hazienda, y aplicada al Regio Fisco.

Milites desertes dolose vexillum pununtur.

19. Que el soldado, que despues de haver entrado en el presidio, ò caminando en alguna parte por servicio de Su Magestad de baxo de su estendarde se ausentare del sin licencia nuestra, o de su Capitan, eneurra en pena de muerte, y no pùdiendose haver à las manos, se haja de forjudicar, però si teniendo alguno de los dichos soldados se huviere de su compania por haver cometido algun homicidio, ò herido, ò sobreza, que no haja sido pensado, es nuestra voluntad, que contra el se proceda por los terminos de las leyes, y que quando serà juzgado, y absuelto, pueda tornar à servir su plaza, mas si el delito, que havrà cometido, serà despues de la pendencia, y sobre pensado haviendo, y dexando su estendarde, queremos, que encurra en la sobredicha pena como fugitivo, però no ausentandose, y presentandose al General, ò su Capitan, en tal caso se haja de proceder contra el por los terminos de la ley.

Poena mortis.

Poena eadem.

Milites deficientes in re militari puniantur, ut ex consuetum.

20. Proceder se hà por el Capitan, Teniente, ò Alferez a riguroso castigo contra el soldado, que faltare de hazer lo que deve assi en las sentinellas, como en las demas cosas tocantes al servicio militar, segun, y como se acostumbra entre la cavalleria ligera ordenaria deste Reyno, entendiendose lo mismo de aquellos, que feran inobediencia à sus officios.

21. Quando algun soldado saltare de su compania, en ninguna manera hà de pasar otro en su lugar en ser pagado sin expressa orden nuestra, y se pasare, sea por ello relegado en una Isla por cinco anos, y en otras penas, que a nuestro arbitrio reservamos, y la misma tenga el, que le huviere hechar pasar, declarando, que si fuere consentimiento del Capitan, que pierda la compania, y quede perpetuamente privado, y invalidado, de tener cargo, ni officio de Su Magestad, però quando se acla-

rare, que el tal Capitan, Teniente, ò Alferez havrà hecho pasar en la muestra alguno por soldado, no siendolo por tomarse la paga, queremos que de mas de ser privado, como dicho es, sea castigado, dandole la pena de derecho estatuida, à los, que defraudan el hazienda de Su Magestad, entendiendose lo mismo por los Tenientes, y Alferez, quando ellos fueren principales, ò participantes en lo dicho.

Milites sub vexillo vivant quiete, et alter alteri injuriam non faciat, vel dicat.

22. Y porque de la union, paz, y concordia de los soldados siempre nascen buenos efetos, assi como de lo contrario escandalo, y de servicio de Su Magestad „ Ordenamos à todos los Capitanes, y Officiales susodichos, que el tempo, que tornan juntas sus companias, y estuvieren sirviendo con ellas, atendian con muy particular cuydado, y solicitud a que los soldados bivan con toda buena disciplina, y porque la mayor parte suelen succeder de mal hablar, queremos que siempre que un soldado de los, que staran escritos en la dicha milicia dirà a otro alguna injuria, como serà llamarle covarde, cornudo, y traydor, ladron, hombre de poco, ò otra cosa semejante, y fuere del injuriado desmentido, que por la tal injuria por la primera vez pague veynte ducados de pena, aplicandolos al Regio Fisco, y por la segunda vez, que vaya relegado à una Isla a nuestro arbitrio, quedando el, que huviere desmentido honrando, y reputado como persona, que estava sobre si, para defender su honra mas si algun soldado desmentiere à otro impertinientemente, y fin que le hayan sido dichas algunas de las susodichas injurias, ò otras semejantes aquel, que desmentiere à otro indevidamente, haya de recibir la pena susodicha.

Officiales ament equestres, et doceant disciplinam.

23. Queremos y es nuestra voluntad, que los Capitanes traten bien, y con amor à sus soldados, y los tengan bien disciplinados, y en obediencias, los puedan castigar en las cosas, que tocaren al servicio de Su Magestad, y de la milicia el tiempo que estuvieran sirviendo debaxo de estendarde, y hazerse obedecer conforme a la ley, y militar, y como lo puedan hazer los Capitanes de cavallos ligieros ordenarios deste Reyno. Declarando però, que en sus particulares no puedan tener dominio sobre ninguno soldado, y sucediendo alguna differencia entre ellos; se haja de discurir, y determinar por otro Iuez, ni en ninguna manera ellos, ni otros Officiales los ajan de dezir palabra injuriosa ni affrentallos, mas en los casos, que merecieren heridas, ò muerte, segun el uso militar se puedan dar, y en los otros casos castiguen con la carcel, y de otra manera.

Vide prag. 14.

24. Todos los otros ecessos, delitos, y desordenes, que no yran aqui declarados se han de castigar segun la ley; y aquellos, que los soldados escritos en la dicha milicia cometeran en las Tierras, donde vivieren, se han de terminar por los Officiales ordenarios, entendiendose, que quando estaran en sus companias fuera de sus casas, han de ser gastigados por sus Capitanes, y los otros sus Officiales, como està dicho.

Mandat stabilimenta servari.

25. Estas son de sustancia las ordenancas, que mandamos, que observe la gente de la dicha milicia inviolablemente; ordenando, como ordenamos, y mandamos a los dichos Capitanes, Officiales, y soldados, que ellos tengan cuidado de cumplir.as como deven, que Nos tambien le

ten-

ternemos de anteponer a Su Magestad los, que bien le sirvieren para que les haga merced conforme a sus servicios, y qualidades, de mas que procuraremos con el tiempo de irles acrecentando las dichas imunidades, y preeminencias en todo lo que buenamente se pudiere, y huviere lugar, porque al presente se alargan mas por algunos respetos. *Fecha en Napoles a 12. de Marzo 1577. El Marques. Por mandado de Su Excelencia. Alonso de Caceres.*

Die 12. Mart. 1577. El Marques.

Declarat. ragag. incip. Prx nicramente sup. hic.

26. En quanto al primer Capitulo de las dichas ordenes en que se dize, que en Tierra de Otranto aya de haver quinientes cavallos, se declara, que las diez companias, que alli ay son de cinquenta cavallos, y la dos de Tierra de Bari son de cientos cavallos, y la siete companias de Calabria, en que ha haver sientos cavallos, son cientos, y los mismos los trecientos de Capitanata, quatrocientos en la de Basilicata, trecientos en la de Abruzo, trecientos en la de Tierrn de Labor, ducientos en la de Principato Citra, ciento en la de Principato Ultra, de manera, que vienen a ser en todo el numero tres mil soldados de à cavallo enclusos los Officiales, los quales ayan de estar de baxo de los de Capitanes, que al presente estan eligidos, ò se eligieren por Nos, y en sus companias han de recibir de aqui adelante los soldados, que de su voluntad se quisieren escrivir en dicha milicia à cavallo, sin forzar a nadie, que lo haga, y que sean personas de facultad, como en la dicha Prematica està ordenado.

Deficiente mi[illegible]

27. El tercero Capitulo de las dichas ordenancas se declara, que quando faltare algun soldado de las dichas companias por muerte, ò por haverle dado Nos licencia, han de eligir los dichos Capitanes otro en su lugar, poniendo persona que de su voluntad, como està dicho, quiera obligarse a este servicio con armas, y cavallo, y que en los demas se guarde lo que en el dicho capitulo se contiene.

Cohortes non unientur nisi ordine Proregis cum literis patulis Scribae Rationis.

28. En lo que toca al decimotercio capitulo de las dichas ordenancas es nuestra voluntad, que veniendo la ocasion de haverse de juntar alguna compania, ò companias de cavallos de la dicha milicia para servicio de su Magestad sea con orden nuestro por patente de la Escrivania de Racion, y lo que en ella fuere declarado; se les aya de dar tan solamente, lo qual se harà bueno ala comunidad, ò comunidades, donde alojaren en sus pagamientos fiscales, y cargarse ala compania, ò companias en la Escrivania de Racion, y Veedoria, para, descontarselo en la primera paga, que se les diere.

Quando stipendia procedant?

29 El Capitulo decimoquarto de las dichas ordenancas mandamos, que se reforme, y que se observe lo que en el se contiene, sino que al soldado, che fuere al dicho servicio se le haga bueno su sueldo desde el dia, que partio de su casa, hasta donde tuvieren orden de acudir a juntarse con su estendarde, taxandoles las jornadas, si fuere verano a razon de veynte, y quatro millas al dia, y si fuere envierno diez, y ocho millas al dia, y no mas tiempo por estorvar, que no se detenga en el camino, sino que vayan derechamente, donde ternan orden de acudir.

Miles levis armaturae potest creari gravis. Vide prag. 2. §. 22.

30. No obstante lo contenido en el quintodecimo Capitulo de las dichas ordenancas, mandamos, que los soldados, que fueren asentados en dicha cavalleria de la nueva milicia, puedan pasar a servitar a las companias de gente de armas, que sirvieren a Su Magestad en este Reyno, teniendo poliza de los Capitanes dellas, co-

conforme a la orden, y estylo, que en esto se tuviere, y en lo demas se guarde lo contenido en dicho capitulo.

Milites pedestres possunt equestres creari.

31. Y porque muchos soldados de la milicia de a piè desean pasarse a la milicia de a cavallo, permitimos, que lo puedan hazer libremente, y en este caso los Sindicos, y Eletos ayan de hazer elecion de otro soldado conforme a las Prematicas en lugar del que se pasare a la cavalleria por aquel numero de los soldados de las compañias de a piè, que està establecido, y està siempre lleno.

Milite aegrotante exhibeant medici libellum approbatum a Duce cohortis.

32. Que en caso que por enfermedad, ò otro empedimiento forcoso no pueda acudir algun soldado à jutarse con su estendarde, como en el decimosesto capitulo de dichas ordenancas se contiene, ordenamos, que las fees, que se embiaren del Medico, sean approvadas por el Capitan de la Terra, y que de otra manera no se aceten, ne sean validas.

Mandat esse servanda stabilimenta.

33. Las quales dichas ordenanças con las declaraciones arriba puestas, es nuestra voluntad, que se observen, guarden, y cumplen inviolablemente en la manera dicha, y assi los ordenamos a todas las personas, a quien toca, ò tocar puede como cosa, que tanto conviene al servicio de Su Magestad. *Fecha en Napoles à 6. de Mayo* 1580. *Don Juan de Zunica. Por mandado de Su Excelencia Baltasar Lopez. In diversorum 2. fol. 19.*

Die 6. Maii 1580. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA VII.

Milites levis, aut gravis armaturae stipendia merentes valeant deferre, absque molestia, vestes contra Prag. ac arma per Banna neg. non prohibita.

POr parte de la gente de armas, y cavalleria ligera deste Reyno fue presentado memorial del tenor siguiente: Illustriss. y Excellentiss. Senor: Por parte de la gente de armas, y cavalleria ligera deste Reyno hazen enteder a V. E., como los Capitanes de las Tierras por donde los dichos soldados van, y vienen, sien... son molestados, y les hazen ... mil encuentros por los vestidos, y armas, que traen por la Prematica, que V. E. hà hecho, y aterto sol soldados. que siempre han servido, y sivran fidelissimamente a Su Magestad; Suplican por tanto V. E., que dicha Prematica no se entienna por dichos soldados, y que dichos Capitanes de las Tierras no entiendan molestarlos en quanto al vestido, y armas, que lo recibiran a gracia de V. E. *ut Deus etc.* Y haviendo visto el dicho memorial por las causas en el contenidas, havemos tenido por bien de *ordenaros, que en lo que toca al traer de las armas no siendo prohibidas por Bandos Regios, y a los vestidos contra Prematicas no se le dè molestia, ni empedimiento alguno a la persona, y personas, que os constare por fee del principal Escrivan de Racion, ò del M. Veedor de la gente de guerra, y Castillos de este Reyno, que son hombres de armas, y cavallos ligeros de los que estan al sueldo de Magestad en el dicho Reyno assi Espanoles, como Italianos, y de qualquier otra nacion, que tal es nuestra voluntad.* Fecha en Napoles a 13. de Henero 1581. Don Juan de Zunica. Por mandado de Su Excel. Baltasar Lopez. In diversorum 2. fol. 147.

Vide prag. 6. §. 7. 9. 22. etc.

Die 13. Jan. 1581. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA VIII.

Milites gravis, et levis armaturae hyemali tempore ex acservis, quae sibi assignata fuerint, discedant, in Regno tamen permaneant.

PEr gl' Illustri Vicerè, che *pro tempore* sono stati in questo Regno si sono fatte alcune provvisioni per dar forma, che la Cavalleria fosse bene alloggiata negli alloggiamenti ordinarj, che le sono stati assegnati per presidio; e perchè desse il manco fastidio, che si avesse potuto a' popoli, dando ordine, che si pagasse-

sero le stanze del danaro della imposizione degli alloggiamenti a ragione di ducati nove l'uno; e che quelli, che attualmente alloggiavano, fossero franchi delle diciassette grana a fuoco, che per la detta imposizione pagano l'Università del Regno, avendo considerazione all'interesse, che pativano per gli letti, ed altri apparecchi di casa, ed ancora ducati trecento per gli danni degli sfredi di vettovaglie, e de' magazzini, che si facevano, ed ancora per lo salario di due Commessarj deputati sopra i detti allogiamenti per tutto il detto tempo. Ed essendosi veduto, che i detti ordini, e le provvisioni, i quali si sperava, che fossero utili, ed espedienti tanto alle dette Università, quanto alla detta gente di guerra, sono riusciti al contrario, poichè la detta Cavalleria ha patito, ed i popoli, che hanno avuto gli allogiamenti, hanno avuto danno, senza niuna sorta di rilevamento; Essendo nostro intento di provvedere, e dar forma, che la detta Cavalleria non venga a patire, e che i sudditi della predetta Maestà vengano a sentire il manco peso che si può, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare le seguenti ordinazioni della maniera, che in esse si contiene. Provvedendo, che il danaro, che nelle sopra narrate cose si dispensava, si distribuisca in altra forma di uso, come a basso si dirà, tenendo per fermo, che da questo i Popoli ne sentiranno beneficio, e che la gente di guerra abbia maggior comodità di stare in ordine, e come si conviene per lo Regio servizio; Perciò „ Diciamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che da „ qua in avanti in ciascuno anno in „ tempo d'inverno, subito che gli „ Officiali della detta gente d'armi, „ e de' cavalli leggieri avranno conseguito il pagamento delle terze, che „ sarà ordinato doversi loro liberare, „ e pagare il tempo della ritirata, debbano, e ciascuno di essi debba „ lasciare l'alloggiamento, che gli „ sarà stato assegnato l'estate, ed „ andarsene dove a loro, e ad ognuno di loro sarà più comodo *infra* „ *Regnum*, e non sia obbligata niuna „ Città, Terra, e luogo dare alloggiamento alla detta Cavalleria a „ tempo d'inverno, non ostante gli „ altri ordini spediti a tempo de' „ detti Illustri Vicerè nostri predecessori, Ordinando a' detti Officiali, a' predetti uomini d'armi, ed „ a' cavalli leggieri, che sempre che „ occorresse pubblicarsi bando per lo „ Regno in nome nostro, che si debbano ritirare sotto lo stendardo, „ s'intenda che debbano ritirarsi in „ quel luogo, dal quale si saranno „ partiti al detto tempo, che loro „ sarà stato dato il soccorso, ed il „ pagamento delle terze, siccome ci „ risedesse lo stendardo, ancorchè non „ ci risegga. Atteso che vogliamo, „ che s'intenda risederci, e nel luogo predetto troverranno l'ordine „ nostro di quel che avranno da eseguire, ed osservare, e nel sopraddetto caso ordiniamo all'Università delle Città, Terre, e luoghi, „ da dove sono partiti, che non debbano tornargli ad alloggiare, infin „ ad altr'ordine nostro, come per „ prima alloggiavano, avanti che fossero fatte, e spedite le presenti „ nostre istruzioni. E perchè possano „ i detti Officiali, e soldati trattenersi per lo detto tempo d'inverno, che non avranno alloggiamento con maggior comodità loro, poichè dalla ritirata dell'inverno infino all'estate seguente non avranno „ ad avere alloggiamento, se non

„ quan-

Pragm. 3. sup. eod.

„ quando che d' inverno accadesse alcuna cosa, che obbligasse a raccogliersi la detta gente d' arme, e la Cavalleria nella forma sopraddetta. Abbiamo ordinato, che il danaro, che si distribuiva nella forma sopraddetta, il quale si cavava dall' imposizione degli alloggiamenti si distribuisca per ricompensa del tempo predetto, che non avranno allogiamento ordinario, nel modo infrascritto: cioè a ciascun Luogotenente di gente d' armi ducati cento: a ciascuno Alfiere ducati sessanta: a ciascuno Contadore ducati quaranta, a ciascuno uomo d' armi ducati venti: a ciascuno Luogotenente de' cavalli leggieri, ducati ottanta: a ciascuno Alfiere ducati cinquanta: a ciascuno Contadore ducati trenta: a ciascun cavallo leggiero ducati quindici: agli Officiali minori, tanto degli uomini d' arme, come di cavalli leggieri ducati diece. E perchè la nostra compagnia per alloggiare in Terra di Lavoro una gran parte di essa, e di altri, che hanno la loro abitazione in questa Fedelissima Città, ne nasce, che per la residenza ne' detti luoghi per ragione di esser le cose del vitto più carestose, che nell' altre Provincie del Regno, da tutt' i nostri Predecessori si è avuta alcuna considerazione in darle alcuna miglioria nella sorta di alloggiare, di quel che hanno avuto le altre compagnie; Ordiniamo, e comandiamo, che al Luogotenente si abbiano da dare per ricompensa del detto alloggiamento ducati cento venti: all' Alfiere ducati ottanta: al Contadore ducati cinquanta: agli uomini d' arme ducati venticinque: i quali detti pagamenti vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che si abbiano da pagare in questa predetta Fedelissima Città di Napoli nella Regia Generale Tesoreria a ciascuno de' detti Officiali, e soldati, od a' loro leggittimi Procuratori senz' altra liberanza, eccetto con certificatoria della Regia Scrivania di Razione, che per la presente così l' ordiniamo tanto all' Illustre Marchese di Marigliano al presente Reggente l' officio di General Tesoriere, quanto a' Tesorieri, che *pro tempore* saranno, mentre che ci sarà altr' ordine nostro in contrario. Ed alla Regia Camera della Sommaria, che con presentare i detti Tesorieri al rendere de' loro conti le dette loro certificatorie, e le altre cautele solite darsi, si ammettano loro, e faccino buone tutte quelle quantità, che nel modo predetto si pagheranno a' detti Luogotenenti, agli Alfieri, Contadori, agli uomini d' arme, a' cavalli leggieri, e ad altri Officiali minori delle dette Compagnie del danaro dell' imposizione delle dette sette grana a fuoco, per conto dell' alloggiamento ordinario, che *quolibet anno* si esige, che così conviene al buono stabilimento del negozio, ed al servizio di Sua Maestà. *Datum Neapoli die* 14. *Octobris* 1584. *Don Pedro Giron. Vidit Cadena Prorez. Bastida de Munatones Secretar. In Curiae* 4. *fol.* 77.

Die 14. Oct. 1584. D. Pedro Giron.

ORDO SVAE EXCELLENTIAE

Per Scriptorium,

sive

PRAMMATIÇA IX.

SU Excelencia haviendo tratado en Colateral de las licencias, que da el Maestre de Campo Don Luis En-

Tribuno m[illegible]

colatoribus. Vide prag. 6. §. 7. prag. 7. 23. 24.

riquez, para traher dagas de baxo de color de Alabarderos sujos considerando, que no son, se no gente de differente calidad, hà resuelto, que los, que estuvieren presos por esta causa, y no por otra Vuestra Magestad los haga librar, però advertiendo al Maestre de Campo, que no dè aqui adelante estas licencias, porque los, que con ellas, y sin la de Su Excelencia pasaren ano el que seran dados, no podran dexar de ser castigados, y assi lo executerà, V. m. *De Palacio 14. de Junio 1589. Ill. Sen. B. L. M. à V. m. Su M. C. Ser. Dom. de Torres Secr. Regente Olasso a tergo, all' Ill. Senor Regente Olasso mi Senor.*

Die 14. Junii 1589. Torres Secret.

PRAMMATICA X.

Vasalli R. M. non militent extra Regnum, sine in scriptis obtenta facultate.

CONvenendo al servizio di Sua Maestà, che per la necessità, che tiene de' suoi sudditi di questo suo Fedelissimo Regno per le guerre, che in difesa della Santa Fede Cattolica, e de' suoi Regni, e Stati, che tiene in diverse parti, che i detti suoi Regni, e Stati stiano provveduti di gente, acciocchè nelle occasioni si possa prontamente avere, ci è paruto perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Bando, per lo quale *Vogliamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di esso in avanti, e finchè altrimenti da Noi sarà ordinato, niuna persona vassallo di Sua Maestà del presente Regno di qualunque stato, grado, e condizione si sia, non eccettuandone persona alcuna, debba, nè possa andare a militare fuora del detto presente Regno, senza nostra particolare licenza* in scriptis obtenta, *sotto pena a' contravvegnenti di morte naturale, e della confiscazione di tutt' i suoi beni, la quale si eseguirà irremissibilmente; Dichiarando, che alle persone, che riveleranno, e faranno constare, che alcuni de' vassalli predetti avranno contravvenuto al tenor del presente Bando, oltra che saranno tenute segrete, si darà, siccome per lo presente Bando promettiamo* sub fide, et verbo Regiis, atque Nostris *la parte, che giustamente loro spetterà de' beni, che si confischeranno a' detti contravvegnenti.* Datum Neapoli die 5. Decembris 1597. El Conde de Olivares. Vidit Gorostiola Reg. Vidit de Castellet Reg. Barrionovo Prosecret.

Poena mortis, et publicationis bonorum.

Die 5. Dec. 1597. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA XI.

In quibus causis procedat Iudex Generalis militaris. Confirmatur per prag. 13. et vide prag. 15. §. 5.

ESsendo l'Illustre Conte de Lemos nostro Padre, (che sia in Cielo) Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale in questo Regno, acciocchè si sapessero i casi, e le cause, nelle quali tiene giurisdizione l' Uditor Generale dell' esercito di questo Regno, e gli altri Giudici militari, e con questo restassero aggiustate le differenze, che ogni dì nascono tra il suo Tribunale, e quello della Gran Corte della Vicaria, ed altri delle giustizie ordinarie del detto Regno a' 13. di Agosto del 1599. fece pubblicare Bando, che poi a' 9. di Maggio del 1608. fu confermato, approvato, e ratificato dall' Illustre Conte di Venavente nostro Predecessore: ordinando, che inviolabilmente si osservasse, ed eseguisse quanto in esso si contiene, il qual' è del tenor seguente:

D. Juan Alphonso Pimentel, y de Herrera Conde de Venavente. Por quanto el Senor Conte de Lemos nuestro Predecessor mandò despachar la orden del tenor siguiente, *videlicet:*

Don Fernando Ruyz de Castro, etc.

etc. Por quanto a nuestra noticia ha llegado, que de no guardarse por los Tribunales desta Ciudad, y Reyno a la cavalleria, que hay en el, y a la Infanteria Espanola deste tercio los privilegios concedidos por la Magestad del Emperador Carlo V. de felice memoria tocante a la conicion de sus causas civiles, criminales, y mistas, y de sus familias alterandolos, y dandoles diversas interpretaciones, y limitaciones en perjuycio de la dicha gente da guerra, y principalmente de milicia, en cuyo favor fueron concedidos los dichos privilegios, recusando remitirlos al Auditor General, o al Tercio respettivamente, como sus Iuezes competentes, y su color, que los delitos no sean militares sino comunes, y que sean cometidos dentro desta Ciudad, y con ocasion de dezir, que la dicha Gran Corte, y otros Tribunales hayan prevenido en la captura de sus informaciones, y de los delinquentes, y que haya sido antiqua costumbre en semejantes, y otros casos no remitirse, y haviendose visto por esperiençia, que allende de la contravencion de los dichos privilegios, que endestintamente ne siegue, como està dicho, notable prejuycio a la dicha milicia, y por los muchos negocios de la dicha Gran Corte hazerse las causas de los dichos soldados immortales, no teniendo en aquel Tribunal, y en los demas del Reyno quien los ayude, y solicite sus espediciones, por tanto por los dichos respetos, y otras justas causas, que mueven nuestra mente, y de nuestra cierta sciencia, y deliberada voluntad, y como Capitan General de Su Magestad en este Reyno *Ordenamos, y mandamos al Presidente, y Consejeros del Sacro Consejo de Santa Clara, al Lugarteniente, Presidentes, y Racionales de la Regia Camara de la Sumaria, al Regente, Iuezes, y Maestredatas assi civiles, como criminales de la Gran Corte de la Vicaria, a los Governadores, y Auditores Provinciales, a los Governadores particulares, y Assessores de qualesquier Ciudades, Tierras, y lugares deste dicho Reyno assi Regios, como de Varones, y a los demas Ministros mayores, y minores de justicia, y guerra respettivamente aquien esto toca, y tocar puede, que de aquì adelante, toda replica, y duda cessante, no se entrometan, ni conozcan de las causas assi civiles, y criminales, como mistas, no solo de la cavalleria, y de la Infanteria Espanola deste Reyno, però de todos los demas, que tienen entretenimentos, haviendo sido soldados, ò que tienen venta por servicio de la guerra sujetos a nuestra jurisdicion de Capitan General, y de sus hijos, y mujeres, y succediendo prender alguno* in flagranti crimine, *ò en otra qualquiera manera le ajan de remitir con los atos luego, que por fee de la Escrivania de Racion, ò villetes del Auditor General, ò del Tercio, les conste ser de los contenidos por qualquier delito, ò causa, que sea, no distinguendo si es militar, ò comun el delito, ò si es cometido en ausencia, ò debaxo del estendardo, ò vandera, ò dentro desta Ciudad, ò fuera della, no ostante qualquiera prevencion, orden, decretos, ò costumbre, que por lo passado haya havido en contrario, que assi conviene al servicio del Rey nuestro Senor, y es nuestra voluntad, y ninguno haga lo contrario por quanto tiene cara la gracia de Su Mageslad, y so otras penas a nuestro arbitrio reservadas, declarando como declaramos desde agora nullos, et invalidos todos los àtos, que por qualquier Tribunal de los susodichos, excepto de los dichos Auditores, se hizieren contra los dichos soldados de*

Corrigitur hic infra.

de cavalleria, infanteria, y otros Estipendiarios de Su Magestad, y sus familias, para cuya declaracion havemos mandado despachar la presente firmada de nuestra mano, se lada con nuestro sello, y refrendada del nuestro Secretario infrascrito, y que se notifique a las Cabecas de los Tribunales desta Ciudad, y que el translato del autentico se affixe en las puertas de nuestro Palacio, y del de la dicha Gran Corte, paraque llegue a noticia de todos los Ministros del presente Reyno, y el original se conserve en los atos del Audiencia General del exercito, para futura memoria. *Fecha en Napoles a los treze del mes de Agosto 1599. El Conde de Lemos. Por mandado de Su Excelencia Melchior de la Puente. Registrata in diversorum 2. fol. 6.*

Die 13 Aug. 1599. El Conde de Lemos,

Por tanto Nos hà parecido de nuevo ordenar, y mandar a todos los Officiales arriba nombrados de los Tribunales desta dicha Ciudad, y Reyno a quien toca, y tocare, que no se entrometan en las causas assi criminales, como civiles, y mistas de la dicha gente de armas, cavalleria ligera, Infanteria Espanola, Estipendiarios de Su Magestad de los de la milicia assi de a piè, como de a cavallo, y que por qualquier delito, ò causa, que sea cometido en Napoles, ò fuera, de baxo de vanderà, ò fuera della, se remitan a nuestros Auditores Generales, ò del Tercio, no ostante qualquier prevencion, orden, decretos, o consuetud en contrario, segun particularmente en dicho preinserto Bando se declara, el qual en todo lo demas, omni tempore valituro *se hà de guardar, executar, y cumplir* juxta *su serie, y tenor, como en el se contiene, toda duda, y replica cessante, assi como por Nos fuesse despachado, que tal es nuestra voluntad, y no se haga lo contrario, por quanto se tiene cara la gracia de Su Magestad, y so las penas, que a nuestro arbitrio reservamos. Fecha en Napoles a 29. de Mayo del* 1608. Advertiendo, que se hà de notificar està orden à las Cabecas de los Tribunales, y la copia del se ponga *in valvis* de nuestro Palacio, y de los Tribunales arriba dichos para la noticia deste. *Datum, ut supra. El Conde de Venavente. Balaar de Torres. Registrata in diversorum 6. fol. 312.*

Die 29. Maii 1608.

El Conde de Venavente.

E perchè da quel tempo a questa parte si sono considerati alcuni dubbj, che sopra l'intelligenza di detto Bando si sono offerti, ed in alcune altre cose si è veduto ancora, esser nati molti inconvenienti, e si è dubitato similmente, se con essere spirato il tempo del governo di detti Illustri Vicerè si dèe tenere il Bando da loro fatto, come Capitani Generali per legge perpetua, o spirata, acciocchè così in questo, come in qualsivoglia altro caso di dubbio, che potrebbe nascere dall'intelligenza di detto Bando; e perchè cessi ogni dubbio, e per rimediare a' detti inconvenienti, abbiamo determinato coll'assistenza, voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ordinare, siccome colla presente nostra Regia Prammatica, *omni tempore valitura*, „ Ordiniamo, stabiliamo, e comandiamo, che il detto Bando si guardi, osservi, e tenga per legge inviolabile, e contra di quello non si possa dire, nè allegare eccezione alcuna, però colle condizioni, dichiarazioni, e limitazioni seguenti, *videlicet*.

I. *In primis*, essendosi considerato, che per la disposizione di detto Bando in tutte le cause civili de' Capitani, uomini d'armi, e cavalli leggieri, ed altri ministri, e soldati del-

Judex bellicus tantum procedat contra Officiales, et milites gravis, et levis armaturae. Vide prag. 15. §. 5.

della Cavalleria ordinaria di questo Regno, procede l' Uditor generale, con che verrebbero comprese le cause, che sopra degli stati, feudi, ed altre possessioni, che tengono i detti Capitani, che sono la maggior parte Baroni, e persone ricche, e principali, e le cause ancora de' loro creditori di molti debiti fatti, non per cause di guerra, ma per altre cause particolari, delle quali avendo da essere Giudice il detto Uditor generale, sarebbe di notabilissimo danno, e di occupazione grande del suo Tribunale; e considerato ancora il grande inconveniente, che siegue dal venire al detto Tribunale dell' Uditor Generale tutte le cause civili de' detti Capitani, Luogotenenti, Alfieri, Contadori, e soldati delle compagnie delle dette genti d' armi, e Cavalleria leggiera del presente Regno, e che per esperienza si è veduto, che, essendo la loro assistenza in diverse parti del Regno, e che per la distanza, e dispendio, che si sarebbe nel venire a litigare in Napoli, dove risiede l' Udienza Generale del campo per conseguire i loro crediti, molte persone li perdono, restando la loro giustizia oppressa „ Ordiniamo, e comandiamo, che, da oggi in avanti, s' intenda la giurisdizione dell' Uditore Generale nelle cause criminali *tantum* de' sopraddetti Capitani, Luogotenenti, Alfieri, Contadori, e soldati, atteso che nelle civili vogliamo, che stiano soggetti a' Giudici ordinarj di tutto il Regno, ciascheduno in sua giurisdizione, avanti de' quali possano esser convenuti, e costretti alla soddisfazione di quello, che dovranno dare, co' termini giudiziarj, appellazioni, e forma, come tutti gli altri sudditi.

2. *Item* consideratosi similmente, che la maggior parte de' Continui, che servono appresso di Noi, sono Regnicoli, o che da molti anni a questa parte i loro padri, ed ascendenti hanno assistito in questa Città di Napoli colle loro case, e famiglie, con che per ordinario si ritrovano intrigati con diverse liti, e pretensioni civili con molte persone della detta Città, e Regno, e che sarebbe di grande inconvenienza aversi da trattare le loro cause avanti i Giudici militari „ Ordiniamo, e comandiamo, che il precedente capitolo, s' intenda *etiam* a rispetto de' detti Continui, *eo modo*, *et forma*, che in quello si contiene.

Cohortalis famulia Proregis, vulgo (*Continui*) in causis criminalibus cognoscatur a Judice militari.

3. E perchè nella generalità del sopraddetto Bando per causa espressa, e particolare restano inclusi nella giurisdizione dell' Uditor Generale i pensionarj, che tengono pensioni libere da Sua Maestà per servizj fatti in occasioni di guerra, si è ampliato *etiam* in quelli, che tengono dette pensioni per altre cause, e considerazioni tutte, le quali pensioni si godono senza obbligo alcuno militare residendo dove loro piace, e torna comodo, per tanto „ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che i detti pensionarj sieno esclusi dalla giurisdizione del detto Uditor Generale, e che in tutte le loro cause, così civili, come criminali, e miste, si possa procedere, e proceda da' Giudici ordinarj del presente Regno, e che *penitus*, nè il detto Uditore Generale, nè altro Giudice militare si possano intromettere in esse ".

Pensionem merentes a Rege in causis civilibus cognoscantur a Judicibus ordinariis.

4. *Item*, perchè nella decisione del detto Bando si fece menzione della Cavalleria, Fanteria, ed altri, che tengono trattenimenti, essendo stati soldati, o che tengono rendite per servizj fatti nella guerra, e nelle parole

Ministri Scribae portionis, quaestoriq capsae militaris, et alii quamvis non sint milites res militares tractantes, cognoscantur a Judice militari.

role dell'esecuzione dice *Infanteria*, *Cavalleria*, *ed altri stipendiarj di Sua Maestà*, che sono parole più generali, e che comprendono piu di quello, che si contenea nella decisione, e si è dubitato, se in quello restino compresi gli Officiali della Regia Scrivania di Razione, Tesoreria Generale, Cassa militare, ed altri Officiali dell'esercito, che non sono soldati; presupponendo, che le ultime parole si deggiono riferire alle prime decisive *tantum*; Dichiariamo, ed ordiniamo, che i detti Officiali, che attualmente servono nella materia, e ne' negozj di guerra così in terra, come in mare, si comprendano, e restino compresi nel detto Bando, e sieno soggetti all'Uditore Generale, *verum* gli altri Officiali, che non trattano in detto esercizio di guerra sieno soggetti alla Gran Corte della Vicaria; Però „ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che in queste cause, che toccheranno al Patrimonio Regio, dove sarà interessato il Regio Fisco, proceda, e debba procedere contra tutt'i predetti Officiali, così civile, come criminalmente, la Regia Camera della Sommaria, alla quale deggiono esser soggetti.

Alii Officiales non tractantes res militares, cognoscantur a M. C. vel S. R. C.

In rebus R. Patrimonii procedat contra omnes R. Cam. Sum. ut in pr. 13. §. 2.

5. *Item* „ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che tutt'i creati, che servono nella casa nostra, e di altri Illustri Vicerè, che *pro tempore* saranno, che come creati del Capitan Generale si presuppone, che militano, ed è giusto, che godano i privilegj militari, e di questi nel sopraddetto Bando non si fa menzione alcuna, sieno compresi in quello, che nelle loro cause, così civili, come criminali non si debba intromettere nè la Gran Corte della Vicaria, nè altro Giudice ordinario, ma di quello le debba riconoscere l'Uditore Generale; lasciando però al Capitano della nostra guardia Alemana la facoltà, che tiene di carcerare, e correggere i soldati della detta guardia; ed ordiniamo a tutt'i Ministri, che non ritrovando *in flagranti crimine*, od in caso, che corra rischio la brevità del tempo, non possano, nè debbano carcerare niuno della detta guardia, prima di darne notizia al detto loro Capitano, intendendosi l'istesso a rispetto de' creati nostri, se prima non se ne darà notizia al Nostro Maggiordomo Maggiore, o a chi farà il suo officio.

Familia Proregis cognoscatur a Judice bellico.

Dux Spiculatorum Alemanorum habet modicam coercionem in milites.

6. *Item*, essendo Noi informati, che col decorso del tempo gli Uditori Generali del Campo si sono intromessi in riconoscere di molte cause de' Capitani, Officiali, e soldati della nuova milizia di piede, ed a cavallo del presente Regno, e questo viene ad essere contra gli ordini, e le Prammatiche, colle quali furono istituite le dette milizie; Volendo rimediare a questo disordine „ Ordiniamo, e comandiamo, che quelle si osservino, e guardino in quanto al foro, che deggiono godere giusta la loro serie, contenenza, e tenore senza eccedere in cosa alcuna, nè intromettersi nelle loro cause i Giudici militari; *Verum* vogliamo, che le persone *tantum* de' Capitani di dette milizie in quanto alle cause criminali *solum* sieno soggetti all'Uditore Generale, restando tutti gli altri Officiali, e soldati soggetti a chi tocca, conforme alla disposizione di detti ordini, e Prammatiche.

Omnes milites pedites, et equites novae militiae cognoscuntur ab Ordinariis. Vide prag. 14. §. 5.

7. Ed essendosi dubitato, se le Piazze morte s'intendano comprese nel presente Bando „ Dichiariamo, che le piazze morte sieno com- „ pre-

Veterani milites vulgo Piazze morte cognoscuntur ab eodem.

„ prese in quello, e vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che sieno trattati, come si trattano gl'Intertenidi di Sua Maestà, e che delle loro cause così civili, come criminali e miste debba riconoscere l'Uditor Generale, od altri Giudici militari. *Verum* se alcuno de' predetti Intertenidi, e piazze morte per loro comodità, *etiam*, che sia con licenza nostra, vorrà risedere, o risederà fuori di questa Città di Napoli, l'esenzione de' Giudici ordinarj, vogliamo, che s'intenda nelle cause criminali, *eo modo, et forma*, che si dispone nel capitolo decimo della presente Prammatica; ed a rispetto delle cause civili si ha da intendere con essi ancora quello, che resta disposto nel primo capo della detta presente Prammatica, che parla della gente d'armi, e cavalleria leggiera.

Absentes in civilibus cognoscuntur ab ordinariis.

8. *Item* „ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che le mogli, e figliuoli, e servi di tutt'i Ministri, Officiali, e soldati della gente d'armi, cavallería leggiera, continui, intertenidi, piazze morte, ed altri, che in virtù della presente Prammatica restano soggetti all'Uditore Generale, non sieno compresi nella predetta esenzione, ma delle loro cause, così civili, come criminali, debbano riconoscere i Giudici ordinarj, ed in quelle non si possono *penitus* intromettere detto Uditore Generale, nè altri Giudici militari. *Verum* a rispetto de' ragazzi degli uomini d'armi, che cavalcano i cavalli, che chiamano *doblature*, vogliamo, che in tutto, e per tutto sieno trattati come i loro padroni, e delle loro cause criminali, e civili abbia da riconoscere il Giudice, che conoscerà delle cause de' loro padroni.

Familia subjectorum Aud. Generalis cognoscatur ab ordinariis.

Pueri, seu calones gaudent in omnibus.

9. *Item*, perchè molte delle sopraddette persone, che restano soggette al detto Uditore Generale, e Giudici militari, molte volte s'intrigano in affittare, o partecipare in Arrendamenti Regi, e di particolari, gabelle Regie, e di Università, ed affitti di terre, e territorj, ed in diverse sorte di mercanzie, cose molto separate dall'abito, e professione militare, Ordiniamo, e comandiamo, „ che in tutte quelle persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che per lo passato, o per l'avvenire si saranno intrigate, o s'intrigheranno in simili arrendamenti, affitti, o mercanzie, debbano esser riconosciute da' Giudici ordinarj a chi tocca, e non dal detto Uditore Generale, nè Giudice militare; in quelle cause però, che dipenderanno da' detti arrendamenti, affitti, negoziazione, e mercanzie.

Personae subditae Auditori Generali pro conductione vectigalium, et mercatura non gaudeant.

10. Ed essendo venuto a nostra notizia, che molti di quelli, che restano soggetti per disposizione della presente Prammatica alla Regia Udienza del Campo, e Giudici militari nelle cause criminali, fanno la loro ordinaria abitazione in diverse parti del Regno, e sarebbe di molto inconveniente, che non avessero nelle Provincie di quella Giudice, che riconosca de' delitti, che commetteranno, il che ha dato causa, che molti non sono stati gastigati di molti delitti commessi, perchè gli Uditori Generali non hanno avuta notizia di quegli, o perchè le parti offese non hanno potuto venire tanto lontano, e se pure sono venute, è stato con molto dispendio, e travaglio „ Per tanto ci è paruto di deputare in ciascheduna Udienza di „ det-

In provinciis constituitur Judex militaris primarum causarum.

„ dette Provincie, un Uditore di „ quella, acciocchè in nome nostro „ come Capitan Generale sia Giudice delle prime cause criminali di „ tutte le sopraddette persone soggette all' Udienza Generale del „ Campo, ed a' Giudici militari; e „ vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che in quelle possa procedere in tutt' i delitti, che commetteranno: ordinando, che si piglino l' informazioni, procedendo *usque ad sententiam inclusive*, ed esecuzione di quella in caso, che non „ s' interponga l' appellazione: ed „ appellandosi vogliamo, che la cognizione delle seconde cause sia „ dell' Uditore Generale; il quale vogliamo, che nella prima istanza „ riconosca tutte le cause criminali, „ che succederanno nella Provincia „ di Terra di Lavoro, per non esserci Uditore, essendo il capo di „ essa questa fedelissima Città di „ Napoli, e doversi per ragione a „ detto Uditore Generale la cognizione delle dette cause criminali.

Ordinarii possunt cognoscere subditos Auditoris Generalis, et in vinculis conjicere, sed postea debent remittere.

11. Ed acciocchè in niuno modo possa restare occasione, che i delitti, che si commetteranno restino impuniti; „ Ordiniamo, e comandiamo a „ tutt' i Capitani, e Governatori, „ così Regj, come di Baroni, che „ commettendo alcuni de' sopraddetti „ soggetti all' Uditor Generale alcun „ delitto, possano, e debbano pigliare informazione di tali delitti, e „ se vi sarà caso, che richiegga assicurarsi della persona, possano carcerare i delinquenti, e fatto questo debbano rimettere l' informazione ed i carcerati al Giudice „ militare, a chi per la presente „ Prammatica toccherà la cognizione „ della causa, cioè nella Provincia „ di Terra di Lavoro all' Uditore „ Generale, e nell' altre Provincie „ del Regno agli Uditori; che per „ Noi saranno deputati.

Judex bellicus cognoscit de appellationibus castrorum, nisi privilegia Castellani habeant.

12. E trovandosi l' Uditor Generale in possessione di conoscere, e con ordini particolari ha conosciuto tutte l' appellazioni de' Giudici de' Regj Castelli del Regno „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che questo si continui sempre; eccettuando però que' „ Castellani, che terranno privilegio, „ o consuetudine *legitime praescripta*, „ che l' appellazioni, da' loro Giudici „ vengano a Noi, o ad altri Tribunali, che in questo non è intenzione nostra derogare a' privilegj in „ loro favore spediti, o consuetudine „ prescritta.

Remissio causarum petatur juxta formam consuetam.

13. E perchè sopra le remissioni delle cause, e de' carcerati, dall' una giurisdizione all' altra, tra l' ordinaria, e militare, nascono molte differenze, e conforme a queste dichiarazioni si offeriranno poche volte, per quelle, che potranno offerirsi „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che prevedendo una „ delle due giurisdizioni nella citazione reale, o verbale, l' altra, o la „ parte, che vorrà essere rimessa, „ tenga obbligo di cercare la remissione *in forma* al Giudice, che „ previene; il quale vogliamo, che „ giudichi a chi spetta la cognizione „ delle dette cause, come si fa in „ tutte l' altre cause, dove si tratta „ d' articolo di remissione.

Milites in albo scripti post delicta patrata non gaudeant.

14. *Item*, atteso che molte persone, dopo d' aver commesso alcun delitto, per fuggire d' esser castigate dal loro Giudice ordinario, s' assentano per soldati, essendo l' intenzione nostra, che questi non godano dell' esenzione militare; „ Ordiniamo, e comandiamo, che, „ succedendo il caso, non ostante „ che si ritrovi assentato, in tutti „ quelli delitti, che precederanno „ all' assento della piazza, che avrà „ fat-

„ fatti il delinquente, debbano procedere i Giudici ordinarj conforme „ è giustizia.

Ed acciocchè la presente Prammatica vada a notizia di tutti, e s' osservi puntualmente come sta di sopra per noi dichiarato, e stabilito, ordiniamo, che si pubblichi per tutto il presente Regno, e 'l traslato di essa s' affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di questa detta Città. *Datum Neap. die 12. Octobris 1614. El Conde de Lemos. Vid. Castelles Reg. Vid. Montoya Reg. Vidit de Ponte Reg. Salazar Secretar. In Pragmaticarum primo fol. 68.*

Die 12. Oct. 1614. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XII.

Continet 36. capita pro reformatione novae militiae pedestris.

UNa delle cose più importanti, che in questo Regno tiene Sua Maestà è la nuova milizia del Battaglione, che con suo comandamento, ed ordine istituì il Signor Duca d' Alcalà; poichè non solamente essendo ben disciplinata, può essa sola opporsi a' vascelli de' Corsali, ed all' armata del Turco nemico della nostra Santa Fede Cattolica, il quale continuamente suole infestare queste parti; però ancora in tempo di maggior necessità si possono colla gente di questa milizia far molti grandi progressi, tanto in questo, come negli altri Regni, e Signorie di Sua Maestà. E se bene il detto Signor Duca d' Alcalà, ed altri Signori Vicerè diedero molte, ed assai buone istruzioni per l' elezione, conservazione, ed aumento della detta milizia del Battaglione, ed in particolare per quella da' piedi; però adesso, sia per la varietà, o malizia de' tempi, o perchè il numero della gente, che allora si assegnò a ciascuna compagnia, era molto grande, e per conseguenza diviso in molte Terre, o quel, che è più da credere, per non esservi persone dell' autorità, esperienza, ed intelligenza, che si ricercava, a carico delle quali fosse la disciplina di questa milizia, e l' osservanza de' suoi ordini, l' abbiamo ritrovata tanto disordinata, che tutte le condizioni, ed i requisiti, con che fu istituita, non conserva se non quelle, che mirano all' interesse particolare di ciascun soldato, con poco, o niun frutto del servizio di Sua Maestà, nè del ben pubblico di questo Regno; anzi con molto gran detrimento delle Università di esso, per gli molti privilegj, esenzioni, e franchezze, le quali godono i soldati di questo Battaglione. Ed ancorchè fin dal principio del nostro governo abbiamo risoluto, veduto il bisogno, di rimediare a questi abusi, e di dare miglior forma per l' avvenire; ci è paruto conveniente differirlo fin ora, sì per attendere prima all' aggiustamento del patrimonio di questa Fedelissima Città, e Regno (che pativa meno dilazione) come perchè l' occasione più opportuna per eseguirlo era quella del presente anno, nel quale conforme alle Prammatiche, e costumanze del Regno, si dovea fare nuova elezione di soldati per la detta milizia, essendo in esso compiuti gli otto anni, che le dette Prammatiche dispongono; perchè in questa maniera potranno porsi in esecuzione in un tempo istesso l' elezione solita, quanto le cose, che abbiamo determinate di nuovo, e con più brevità, e minor travaglio dell' Università. Ed avendo il tutto conferito col Consiglio Collaterale, assistente appresso di nostra persona, abbiamo deliberato di aggiungere le seguenti dichiarazioni agli ordini, ed alle Prammatiche, che intorno a ciò sono fatte, e farne altre di nuovo; riserbandoci per l' av-

venire l'andare aggiungendo, levando, interpretando, siccome meglio parrà convenire al servizio di Sua Maestà, ed alla buona disciplina di questa milizia.

Quaelibet cohors contineat ducentum triginta milites.

1. Primieramente, per quanto l'esperienza ha dimostrato, che per avere le settantaquattro compagnie, che sino adesso sono stati in questo Battaglione più di trecento soldati per una, ne sono seguiti, e seguono molti inconvenienti; poichè quanto è maggiore il numero della gente, tanto maggiore viene ad esser quello delle Terre, in che sta ripartita; per la qual causa, e perchè in molte parti si trovava una compagnia divisa in due differenti Provincie, venivano a stare i soldati tanto distanti da'Capi de' ripartimenti, che non li potevano unire, nè visitare i loro Officiali così facilmente, e frequentemente, come conveniva, nè senza molto loro spesa, dell' Università, e degli stessi soldati „ Ordiniamo, che per l'avvenire, ciascuna compagnia di quelle „ del detto Battaglione non tenga, nè „ possano tenere più di 230. soldati „ (pochi più o meno) e gli altri, „ che avanzeranno, servano in altre „ trentotto compagnie, che abbiamo „ risoluto erigere, per le quali nomineremo persone delle parti, e „ qualità, che si cercano, perchè di „ questa maniera si rimedj all' abuso, „ che fin ora è stato, e si consegui„sca l'intento, il quale ci ha mosso „ ad accrescer il numero delle dette „ compagnie, con che verranno a re„stare unite tutte dentro delle loro „ Provincie, e tanto più facilmente „ si potranno unire, governare, e „ disciplinare, quanto sarà minore il „ numero della gente di ogni com„pagnia, e quello delle Terre, nelle „ quali starà ripartita.

Quaenam arma debeant habere milites?

2. E perchè una delle cause, per le quali questa milizia sta tanto mal disposta, e disciplinata, e per non esser provveduta di tutte le sorte d'armi, che sono necessarie, ed ancora per non aver avuto pensiere di conservar quelle, che teneano, facendole polire, accumulando, crescendo, ed aggiungendo quelle, che si andavano consumando, e deteriorando: „ Ordiniamo, che i soldati di ogni „ compagnia abbiano da esser armati per adesso colle seguenti armi: „ venti con moschetti, cinquanta „ con picche (dieci de' quali sieno „ corsaletti, e le quaranta secche) e „ gli altri con archibusi, e morrioni, non ostante la disposizione del „ capitolo 12. della Prammatica se„conda, sotto il titolo *de militibus*, „ fatta per lo Signor Duca d'Al„calà". Ed in quanto all'assegnare l'armi, con che ciascuno ha da servire, ed al conservarle, ci rimettiamo a quello, che appresso è ordinato ne' capitoli 4. e 22. di queste istruzioni.

Arma emantur sumptibus Universitatum.

3. Similmente „ Ordiniamo, che „ le dette armi si abbiano da com„prare dall' Università a loro spese, „ e quanto al conservarle, provvederle a' soldati, che s'eleggeranno „ in luogo de' morti, e di quelli che „ avranno compiuto gli otto anni del „ servizio, vogliamo, che si osservi „ il capitolo 14. della detta Pramma„tica seconda del Sig. Duca di Al„calà, ed il capitolo 22. di queste „ istruzioni.

Arma dividantur militibus interventu centurionis, et Instructoris provincialis.

4. E perchè quanto si dice di sopra si possa compiire con più brevità, e comodità; *Abbiamo ordinato, che si faccia provvisione d'armi tutta insieme, ed in una volta a spese della Corte, e si consegnino all'Università a' prezzi, e tempi moderati, acciocchè quelle con intervento del Capitano, e ad elezione del Sergente Maggiore ripar-*

partiscono tra' soldati.

Creantur instructores militum in provinciis.

5. E considerandosi, che importerebbe poco, che fossero le compagnie armate, se mancassero persone destinate per la loro disciplina, ed ammaestramento; *abbiamo determinato erigere, e creare per questo effetto nove Sergenti Maggiori, ogni uno de' quali ha da tenere a suo carico le Provincie, e distretti seguenti*.

Nella Provincia di Terra di Lavoro vi ha da essere un Sergente Maggiore con carico di quattordici compagnie.

Nella Provincia di Principato Ultra un altro Sergente Maggiore con carico di sette Compagnie.

Nella Provincia di Calabria Citra un altro Sergente Maggiore con carico di undici Compagnie.

Nella Provincia di Calabria Ultra un altro Sergente Maggiore con carico di tredici Compagnie.

Nella Provincia di Principato Citra, e Basilicata un altro Sergente Maggiore con carico di ventuna Compagnia.

Nella Provincia di Terra d'Otranto un altro Sergente Maggiore con carico di dodici Compagnie.

Nella Provincia della Terra di Bari un altro Sergente Maggiore con carico di dieci Compagnie.

Nelle Provincie di Capitanata, e Contado di Molise, per esser vicine, ed avendo una sola marina, un altro Sergente Maggiore con carico di nove Compagnie.

Nelle Provincie di Abruzzo Citra, ed Ultra per esser situate nelle marine del mare Adriatico, e perciò meno esposte ad invasione di armata, un altro Sergente Maggiore con carico di quindici Compagnie.

I quali nove Sergenti Maggiori hanno da esercitare i loro officj nella forma, che appresso si dichiarerà, e conforme alla patente, ed alle istruzioni, che per l' esercizio, ed esecuzioni di essi loro daremo a parte.

Electiones fiant coram Instructore provinciali, & sciente Justitiario.

6. E poichè il principio di ogni buona milizia consiste nella elezione, e stiamo informati, che della maniera, che si è osservata in quelle, che fin quì si sono fatte, ne sono seguiti molti inconvenienti, i quali nasceano, che avendo da inviar le Terre l'elezioni fatte a' Governatori Provinciali, conforme all' ordinario nel capitolo 2. della Prammatica del Signor Duca di Alcalà, e non presentandosi avanti di essi i soldati eletti, non poteano rettamente giudicare, se l' elezione era bene, o mal fatta, così ancora essendosi sperimentato, che alle volte mandati i Commessarj Terra per Terra, a far elezione, venivano a trattenersi più tempo in conchiuderle con molta spesa, ed interesse della Corte, e dell' istesse Terre; „ Ordiniamo per ovviare „ all' uno, ed all' altro, che dovendoci essere per l' avvenire i Sergenti Maggiori, tocchi a ciascheduno di loro (colla soprantendenza, che appresso si dirà del Governatore della Provincia) l' approvazione dell' elezioni, che nel loro distretto avranno fatte le Università, conferendosi per questo effetto a Capi soli de' Ripartimenti di ciascuna compagnia, con che si verranno a conchiuderne l' elezioni „ con più brevità, e comodità.

Prag. 2. §. 1.

Electiones sint quincunces.

7. E perchè ciò si possa eseguire, e perfezionare con maggiore puntualità: „ Ordiniamo, e comandiamo „ a' Sindaci, ed agli Eletti di tutte „ le Università di questo Regno, così Regie, come di Baroni, senza „ eccettuarne alcuna (ancorchè godesse di qualsivoglia privilegio, „ salvaguardia, od immunità) ed

„ alle altre persone di esse a chi „ tocca, e può toccare far l'elezione „ de' detti soldati, che la facciano a „ ragione di cinque per ogni cento „ fuochi, ascoltando prima la Messa „ dello Spirito Santo, ed osservando- „ si inviolabilmente tutte le altre „ solennità, ed i requisiti disposti „ ne' capitoli 1. 3. e 4. della detta „ Prammatica fatta per questo effet- „ to dal Signor Duca d'Alcalà, a' „ quali ci rimettiamo, e se fosse „ necessario, di nuovo li ratifichia- „ mo, e confermiamo.

Pragm. 2.

Electiones militum cum nominibus, et cognominibus, et signis subscriptae, et cum militibus per Syndicos, et Electos consignentur.

8. E sebbene in quel che sta ordinato nel capitolo 2. e 3. della detta Prammatica, che i Sindaci inviino a' Governatori Provinciali l'elezioni, si vede chiaramente, che ciò si faceva a fine di fuggire ogni sorta di spesa, nondimeno considerando, che di questa maniera non si poteano bene scoprire i difetti, che potrebbero essere nell'elezioni; „ Ordiniamo a' „ Sindaci, ad agli Eletti delle dette „ Terre, che nel giorno, che loro „ assegneranno i Sargenti Maggiori „ si ritrovi ognuno nel luogo, che „ sarà capo del suo ripartimento co' „ soldati, che avranno eletti, come „ ancora si conferiranno i Capitani, „ e si presentino tutti avanti del „ Sergente Maggiore, consegnandogli „ la nota dell'elezione co' nomi, se- „ gni, e contrassegni de' soldati, „ firmata dalle persone, che l'avranno „ fatta.

Instructores recipiant juramentum a Syndicis, et Electis.

9. E per evitare le negligenze, o frodi, che in tali elezioni potrebbero succedere „ Ordiniamo a ciascuno de' „ Sergenti maggiori, che quando gliela „ presenteranno i Sindaci, e gli E- „ letti, debbano far loro giurare di „ averla fatta con osservare le con- „ dizioni, ed i requisiti della Pram- „ matica di sopra riferiti; e che ri- „ conoscano uno per uno i soldati „ eletti: formando nota, e notando „ alla margine degli assenti quelli, „ che hanno da essere capi, (come „ più largamente si avvertirà nelle „ loro istruzioni) puntando quelli, „ che non saranno sufficienti per ser- „ vire, nè eletti conforme la detta „ Prammatica.

Si aliqui non sunt in albo scribendi, fiat relatio Justitiario.

10. „ Se al Sergente Maggiore „ parrà di rifiutare alcuni de' soldati, „ che gli presenteranno, per non „ concorrere in essi le parti, che si „ ricercano; Vi ordiniamo, che li pun- „ ti (come si è detto), e ne av- „ vertisca i Sindaci, e gli Eletti: e „ quando invierà il Ruolo di quella „ elezione al Governatore della Pro- „ vincia, gli dia avviso delle ragio- „ ni, per le quali non gli sono pa- „ ruti a proposito quei soldati accioc- „ chè esso provvegga quel che giudi- „ dicherà più conveniente.

Recipiant juramenta a militibus.

11. „ Finite di riceversi l'elezio- „ ni di ciascuna delle Terre, e for- „ mata una di tutt' i soldati di cia- „ scun Ripartimento, nella forma, che „ si fa coll' Infanteria Spagnuola, sia „ obbligato ognuno de' Sergenti Mag- „ giori a pigliar giuramento da tutta „ la Compagnia, come sta disposto „ nel capitolo 17. della detta Pram- „ matica 2. del Signor Duca di Alca- „ là, osservando la forma, e solen- „ nità, che nelle loro Istruzioni si „ avvertirà; e dato che sarà il giu- „ ramento, lo scriveranno a piè del- „ la nota della Compagnia, che l'a- „ vrà dato, autenticato per mano di „ pubblico Notajo, perchè di quello „ consti in qualunque tempo.

Pragm. 2.

Album mittatur ad Justitiarium, qui uti Praeses potest electiones rejicere.

12. E perchè in tutto ciò è bene, che i Governatori delle Provincie tengano l'intervenzione, e la soprantendenza, che loro tocca, come a' Capitani di guerra; „ E' nostra volon- „ tà, che i Sergenti Maggiori man- „ dino loro subito i Ruoli dell' ele- „ zio-

,, zioni, perchè essendoci alcuna cosa ,, di alterare, la possano provvedere ,, in nostro nome, come di sotto si ,, dirà.

Electiones in locum deficientium fiant ut supra, et missae Justitiariis scribantur in albo, quod mittantur ad a secretis rei militaris.

13. ,, Ordiniamo ancora a tutte le ,, persone delle dette Terre, a chi ,, toccherà fare l'elezioni, che quan- ,, do mancherà alcun soldato, o per ,, morte, o per aver finito gli otto an- ,, ni, che dice il Capitolo 13. della ,, Prammatica del Signor Duca d'Alca- ,, là, o per qualsivoglia altro caso, ,, nel quale si debba fare l' elezione ,, di altro, la facciano subito nella ,, forma sopraddetta, perchè di que- ,, sta maniera stia sempre il numero ,, pieno; e mandino l' elezioni a' ,, Governatori Provinciali col nome, ,, cognome, padre, e patria, e gli ,, altri segni del soldato eletto, e di ,, quello, nel cui luogo si elesse, ,, perchè i detti Governatori Provin- ,, ciali l'assentino nelle loro note, e ,, mandino le dette originali elezioni ,, al nostro Scrittorio di Guerra, per- ,, chè in quelle, che quì staranno del ,, detto Battaglione, ordiniamo, che si ,, facciano i debiti notamenti.

Alii non subrogentur sine claro permissu Proregis.

14. E perchè stiamo informati, che per lo passato si sono commesse molte frodi, ed aggravj nel mutare un soldato per un altro; ,, Ordiniamo, ,, che per l' avvenire non si faccia ,, promutazione alcuna di un soldato ,, per un altro, se non sarà con es- ,, presso ordine nostro, o de' nostri ,, successori, e ne' casi solamente, e ,, secondo la forma disposta nel Ca- ,, pitolo 13. della detta Prammatica, ,, la quale tratta de' soldati, che si ,, hanno da eleggere, quando andran- ,, no mancando altri.

15. Ed essendo ancora informati, che alcuni Capitani han soluto fare elezione di Alfieri, o Sergenti delle loro Compagnie, interpretando a lor modo il capitolo 5. della detta Prammatica, la quale tratta della elezione degli Officiali; ,, Ordiniamo, e co- ,, mandiamo, da oggi in avanti, quan- ,, do vacherà alcuna delle piazze di ,, Alfiere, o di Sergente, sieno ob- ,, bligati i Capitani a far nomina di ,, tre persone le più benemerite, e ,, di maggior esperienza nelle cose di ,, guerra, che si troverranno tanto ,, nelle loro Compagnie, come dentro ,, de' Ripartimenti di quelle, ancor- ,, chè i tali non sieno degli scritti ,, in questa milizia, e quella man- ,, deranno al Sergente Maggiore, il ,, quale ci farà relazione col suo pa- ,, rere delle qualità, e de' meriti di ,, ciascuno; e ce la invierà chiusa, ,, acciocchè veduta per Noi, ordinia- ,, mo, che si assenti quello, che sa- ,, rà più a proposito. Ed in caso che ,, nella Compagnia, nè anche nel ,, ripartimento si trovassero persone ,, delle qualità dette, ci avviseranno, ,, perchè ordiniamo quello, che si ,, avrà da fare. Avvertendo, che fa- ,, cendosi il contrario, non possono ,, essere ammessi, nè tenuti per Al- ,, fieri, nè Sergenti.

Quando non sunt personae idoneae?

Exemplum albi retineant penes se Justitiarii, liber vero mittatur ad a secretis rei militaris.

16. Ed acciocchè sia in maggiore osservanza quello, che si è stabilito per buona forma dell' elezione di questa milizia, e non solamente si tenga notizia generale di essa; ma ancora molto particolare, e distinta; ,, Ordiniamo a' Governatori delle Pro- ,, vincie, che conservino in loro po- ,, tere le copie autentiche de' Ruoli, ,, che i Sergenti Maggiori avranno ,, loro consegnati, ed inviino al no- ,, stro Scrittorio di Guerra gli origi- ,, nali in buona forma. E similmen- ,, te vadano avvisando mese per me- ,, se, con molta puntualità gli assen- ,, ti, i borri, e gli altri notamenti, ,, che si faranno, perchè a suo tem- ,, po comandiamo, che si consegni- ,, no agli officj della Scrivania di

,, Ra-

,, Razione, e della Rota de' Conti, ,, affinchè sia in essi la ragione, che ,, conviene.

In Campanea Felici omnia mittantur ad Proregem.

17. E perchè nella Provincia di Terra di Lavoro, non vi è Governatore Provinciale, a chi debbano il Sergente Maggiore, i Capitani, ed i soldati di quella ricorrere; ,, Ordiniamo, che in tutte le cose, ed ,, occorrenze, che si osserveranno nella detta Provincia, si venga immediatamente a Noi, ed agli altri ,, Capitani Generali.

Finis militiae.

18. E perchè il fine che si pretende, il qual è la buona, e pronta disciplina di questa Milizia, meglio si conseguisca, Ordiniamo le cose seguenti:

Electio generalis fiat in mense Januarii.

19. ,, Che per l'avvenire sempre che ,, si avrà da far elezione generale, ,, per esser finiti gli otto anni, che ,, si sono assegnati nell' istituzione di ,, questa milizia, abbia da cominciarsi al principio del mese di Gennajo, acciocchè si possa finir prima, che giunga il tempo di Primavera, nel quale per doversi fare ,, le mostre generali, e particolari ,, per disciplinare i soldati (come ,, più sotto si è disposto nel cap. 23.) ,, conviene, che i Sergenti Maggiori, ed i Capitani abbiano finita l'elezione, e conosciuti i soldati nuovamente eletti.

In quolibet oppido sit aliquis ordinum ductor.

20. ,, Che tra' soldati eletti in ,, ciascuna Terra si segni il più pratico, esperto, perchè serva per Capo degli altri; però questo s' intenda nelle Terre, ove non risederanno gli Alfieri, od i Sergenti ,, delle Compagnie, od i Capi di ,, squadre assegnati, e non nelle altre per evitare la confusione, che ,, ordinariamente si causa dal troppo ,, numero degli Officiali.

Ductores instruant milites.

21. ,, Che i detti Capi sieno obbligati in tutte le Domeniche, e ,, le Feste dell' anno ad esercitare i ,, soldati nel maneggio delle armi, ,, portandoli fuora alla campagna con ,, esse, proccurando, che le tengano ,, polite, e ben condizionate, e stiano provveduti di munizioni.

Quando milites deficiunt, ductores recuperent arma, et certiorent Justitiarium.

22. ,, Che quando morrà alcun soldato, o uscirà del Regno, o se ne ,, andrà a vivere fuora del Ripartimento, o si apparterrà, per aver ,, commesso qualche delitto, i suddetti Capi abbiano da tenere particolar pensiere di ricuperar l'arme, e consegnarle a' Sindaci, ed ,, agli Eletti della Terra da dove ,, mancheranno i tali soldati, perchè ,, le conservino, e le diano a suo ,, tempo a quelle, che saranno eletti ,, in luogo de' morti, e degli assenti, e di avvisare il Sergente Maggiore, od il suo Capitano, Alfiere, o Sergente (quello, che di ,, essi starà il più vicino) perchè ne ,, dia conto al Governatore Provinciale; e di questo modo si possa ,, tenere puntuale, ed intera notizia ,, de' soldati, ch' effettivamente saranno in questa milizia: ed ancora ,, perchè se converrà far elezione di ,, altri in luogo degli assenti, la possano fare, o porre nelle note i ,, notamenti necessarj.

23. Ed ancorchè nel capitolo 11. della detta Prammatica dell' Istituzione di questa milizia si ordinò, che per esercitarla si uniscano le Compagnie una volta il mese in quelli dell' Estate; Però avuta considerazione a' molti incommodi, che seguivano a' soldati, per istar occupati in quei mesi nelle loro faccende, ed ancora perchè adesso hanno da venire in presenza del Sergente Maggiore, (che allora non vi era) per altri molti rispetti ,, Ordiniamo, che da ,, qua in avanti i detti Sergenti Maggiori sieno obbligati ad unire una

,, vol-

„ volta l'anno ciascuna Compagnia „ di quelle del suo distretto, e ciò „ si faccia in tutte le Domeniche, „ e nelle feste, che vi saranno, dal „ terzo giorno di Pasqua di Resur„ rezione fin a'quindici, o diciotto „ del Maggio seguente: e le Com„ pagnie, che in questi dì non po„ tranno giuntarsi insieme, lo fac„ ciano nelle Domeniche, e feste del „ mese di Settembre, per essere que„ sti due tempi i più comodi per lo „ detto effetto, e ne'quali i soldati „ faranno minor mancamento alle lo„ ro faccende, e raccolte.

Kalendis Martii cum interventu Justitiarii statuatur tempus recensum agendi, et mittatur Proregi.

24. „ E perchè queste giunte si „ facciano più cautelatamente, debba „ conferirsi il Sergente Maggiore ogni „ principio del mese di Marzo al „ Governatore Provinciale; per ri„ solvere, ed assegnare con esso i „ giorni, e la forma, in che si han„ no da unire, e pigliare mostra „ delle compagnie, e da dove si ha „ da cominciare; e segnata, ed ag„ giustata per tutti due, ce la man„ deranno con segreto, e brevità, „ perchè veduta, possiamo mutare, „ o aggiungere quello, che più con„ venga.

Responso accepto certiorentur duces militum statutae diei pro recensu agendo.

25. „ Ricevuta la risposta del Ca„ pitan Generale, nella quale ritor„ nerà assegnata, o emendata la for„ ma di pigliare le mostre in quell' „ anno, il Governatore Provinciale, „ ed il Sergente Maggiore avviseran„ no i Capitani del loro distretto „ per tempo, perchè possano tenere „ apparecchiati i loro soldati per gli „ dì, che dopo loro assegnerà il Ser„ gente Maggiore, quando abbia co„ minciato a pigliare le mostre del „ suo distretto, i quali si hanno da „ cominciare per la Compagnia del„ la Città, ove il Governatore Pro„ vinciale risederà; se però non fos„ se ordinato altrimenti dal Capitan „ Generale. Avvertendo in quanto „ alle giornate, nelle quali si avran„ no da pigliare le dette mostre, „ che è di molta considerazione te„ ner segreto, per evitare così il pre„ starsi le armi l'una Compagnia „ coll'altra, come altri inconvenien„ ti, che dal contrario seguireb„ bero.

Recensu acto per Instructorem instruantur milites instructione aciei, et agminis, et aliorum.

26. „ Quando il Sergente Maggio„ re visiterà le Compagnie, dopo „ pigliata la mostra, e fatti i nota„ menti nella nota, ha da condurre „ la gente in campagna, ed eserci„ tarla nel maneggio delle armi, for„ mando squadroni, ed ammaestran„ do i soldati in tutti gli esercizj „ della milizia, riconoscendo se stan„ no bene armati, e provveduti di „ munizioni, dando premj a quelli, „ che meglio lo faranno, come più „ largamente se gli è ordinato nelle „ Istruzioni. E quel che sopra ogni „ altra cosa ha da proccurare, è che „ i Capitani, e gli altri Officiali „ stiano molto esercitati, e ben di„ sciplinati, come quelli, che han„ no da insegnare agli altri.

27. „ Finite di pigliarsi le mo„ stre in ciascuno de'due tempi so„ praddetti nel capitolo 23., ritorne„ rà ogni Sergente Maggiore al Go„ vernatore Provinciale, e gli farà „ relazione distinta di tutta la sua „ visita, delle mostre, e di quanto „ sarà accaduto in esse, consegnan„ dogli le note con tutt'i notamen„ ti, avvertimenti, e borri, che „ avrà fatto, ed i Governatori Pro„ vinciali invieranno similmente al „ nostro Scrittorio di Guerra copia „ del tutto, perchè nelle note, le „ quali negli officj del soldo staran„ no, possiamo (come si è detto) „ ordinare, che vi sia la medesima „ ragione.

28. E perchè non avendo da vi-

si

sitare il Sergente maggiore più che una volta l'anno le compagnie, sarebbero molti gl' inconvenienti, che causerebbe così lunga intermissione; „ Ordiniamo, che tutt' i Capitani „ abbiano da visitare le loro Com„ pagnie una volta l'anno; andando „ Terra per Terra a riconoscere i „ soldati di ciascuna di esse, ed a „ vedere se stanno ben provveduti di „ armi, e se si esercitano, come „ conviene, e per Noi si è ordinato.

29. Ed acciocchè si abbia maggior pensiere tanto nel conferirsi alle mostre particolari, e generali di tutte le compagnie nel capo del Ripartimento, quanto agli esercizj particolari, che in ciascuna Terra si hanno da fare ne' giorni, e nella forma di sopra menzionata „ Ordiniamo, „ che il soldato, il quale senza le„ gittima causa non si troverà alla „ mostra della sua compagnia, ab„ bia da pagare un ducato di pena „ per ogni volta, e quello, che „ mancherà agli esercizj particolari „ nella Terra, ove abiterà, sia te„ nuto a pagare di pena due carlini „ per ogni volta. Avvertendo, che „ oltre a ciò, hanno da esser casti„ gati conforme crescerà la negli„ genza, o malizia.

30. „ Ordiniamo, che la quantità, „ che si caverà da queste pene, la „ ricuperino i Sindaci delle Terre, „ di dove saranno i soldati, che so„ no mancati, a' quali comandiamo, „ che l'esigano sempre quando sa„ ranno avvisati, e richiesti da'capi „ delle Terre, o dal Sergente mag„ giore, e da' Capitani a qualsivo„ glia istanza, o richiesta di quelli.

31. „ Ordiniamo ancora, che ogni „ Sergente Maggiore tenga un libro „ a parte, nel quale scriverà le pe„ ne, che si saranno esatte, ed i „ premj, che si saranno distribuiti „ a' soldati, il quale ha da conse„ gnare al Governatore della Provin„ cia nella forma, che di sopra si „ dice nel capitolo 12. di questa „ istruzione.

32. E perchè può succedere, che nelle mostre particolari, e generali manchino alcuni soldati con legittima scusa d'infermità, o di altre cause „ Ordiniamo, che sempre che i „ tali faranno constare di esse al Ser„ gente Maggiore per fedi bastanti, „ firmate dagli Officiali del governo, „ o della Terra, di dove saranno, „ gli abbiano da liberare, ed assol„ vere dalle dette pene, con che si „ presentino avanti del Sergente Mag„ giore il più presto, che potran„ no, acciocchè faccia acclarare le „ loro piazze.

33. „ Ordiniamo, che quando al„ cun soldato vorrà uscir fuora del „ suo Ripartimento abbia di avvisa„ re quello, il quale sarà capo nella „ Terra, ove risederà, lasciandogli „ detto dove va, e quando pensa „ ritornare, acciocchè sappia dove „ sta, ed i detti capi ne possano „ dar conto a' loro Officiali mag„ giori.

34. E perchè il tutto si faccia senza spesa, nè molestia dell' Università „ Ordiniamo tanto a'Sergenti Mag„ giori, come a' Capitani, ed agli „ altri Officiali di tutta questa mi„ lizia, che quando faranno l'ele„ zione generale, e visiteranno, o „ andranno a pigliare mostre alle „ dette Compagnie, lo facciano a „ loro spesa, senza peso alcuno del„ le dette Università, e molto me„ no de' soldati, e che nè dagli uni, „ nè dagli altri per causa alcuna ri„ cevano presenti, nè doni diretta„ mente, nè indirettamente per se, „ nè per terza persona, sotto pena „ di privazione di officio a quelli, „ che

„ che li riceveranno, e quelli, che „ li daranno, d'altre pene a nostro „ arbitrio riserbate. Ed ordiniamo, „ e comandiamo a' Sindici, ed agli „ Eletti delle dette Terre tanto Re- „ gie, come Baronali, ancorche sieno „ Camere riserbate, che non ostante „ qualsivoglia salvaguardia, o privi- „ legio abbiano da dare, e diano „ a' detti Sergenti Maggiori, e Ca- „ pitani (quando andranno a visi- „ tare le dette Compagnie, e non „ di altra maniera) casa comoda „ co' letti necessarj per essi, e per „ la gente, che condurranno con lo- „ ro: facendoli provvedere nel rima- „ nente, che sarà necessario, a spe- „ sa de' detti Sergenti Maggiori, e „ Capitani, e che ciò si osservi in- „ violabilmente sotto le pene soprad- „ dette.

35. „ E' ancora nostra volontà, „ che in tutto il tempo, che i det- „ ti Sergenti Maggiori terranno que- „ sto carico, abbiano da godere di „ tutte l'esenzioni, i privilegj, le „ prerogative, ed immunità, le qua- „ li godono i Capitani di questa „ milizia, che in tutte le loro pri- „ me, e seconde cause tanto civili, „ come criminali, e miste, stiano „ immediatamente soggetti a Noi, „ ed al nostro Uditore Generale.

36. In quanto a' privilegj, all'esenzioni, e franchezze, che dee godere questa milizia, ed in quanto alle pene, colle quali ha da esser castigata, e negli altri casi, che in questa possono occorrere, ci rimettiamo a quello, che sta disposto per le Prammatiche di questo Regno, poste sotto il titolo *De Militibus*, e specialmente a quella del Signor Duca di Alcalà, ed agli altri ordini, che sopra ciò si sono dati, i quali in quanto non contraddiranno a queste nostre dichiarazioni, vogliamo, che restino in loro forza, e vigore.

Queste sono le dichiarazioni, e gli ordini, che abbiamo comandato farsi per lo buon governo, e disciplina della nuova milizia del Battaglione a piè di questo Regno, le quali vogliamo, che si osservino inviolabilmente senza estensione, interpetrazione, nè contraddizione alcuna, che così conviene al servizio di Sua Maestà. *Ed alcuno non faccia il contrario, sotto pena della sua Real disgrazia, ed altre a nostro arbitrio riserbate.* Per la cui dichiarazione abbiamo ordinato, che si spediscano le presenti firmate di nostra mano, suggellate col nostro suggello, e referendate dal nostro Segretario. *In Napoli a' 7. di Gennajo 1615. El Conde de Lemos. Per mandato di Sua Eccellenza, Gabriele Leonardo de Albion. Registrate nel lib. 1. di ordini fol. 263.*

Die 7. Januar. 1615. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XIII.

Confirmatur prag. 11. sup. eod.

GLi anni passati per l'Illustre Conte di Lemos, essendo al governo di questo Regno, fu edita Prammatica sotto la data de' 12. di Ottobre del 1614. per la quale confermando, dichiarando, ed in alcuni capi riformando, l'ordine dato per l'Illustre Conte di Lemos suo padre essendo al detto governo, sotto la data de' 13. di Agosto del 1599. confermato per l'Illustre Conte di Venavente sotto il 29. di Maggio del 1608. essendo similmente al detto governo, furono terminate le differenze, che occorreano tra il Tribunale dell' Uditore Generale dell' esercito, e del Terzo, ed altri Giudici militari, coi Tribunale della Gran Corte della Vicaria, ed altri Tribunali ordinarj di questa Fedelissima Città, e Regno, circa la cognizione delle cause spettanti alla giurisdizione de' det-

detti Uditori Generali, e del Terzo, ed i Giudici militari, decidendosi per detta Prammatica dette differenze con molta considerazione, e puntuale dichiarazione. Ed essendo Noi giunti al governo di questo Regno abbiamo ritrovato pullulare tuttavia le controversie di detta cognizione di cause, e di buoni ordini, stabilimenti dati per detta Prammatica controvertirsi in diverse occasioni con molto interesse de' sudditi di Sua Maestà per l' impedimento delle cause, de' dispendj, e di altri danni, che ne derivano. E convenendo rimediare a tali inconvenienti, e che gli stabilimenti, ed ordini per detta Prammatica dati con tanta maturità, e considerazione abbiano la loro dovuta osservanza, avendo prima inteso il Magnifico Avvocato Fiscale del Regno, ed i detti Magnifici Uditori Generale dell' esercito, e del Terzo nelle loro pretensioni circa questo; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente per la presente Prammatica „ *omni tempore valitura*, „ Ordinare, come ordiniamo, e comandiamo, che si debba detta menzionata Prammatica edita per detto Illustre Conte di Lemos sotto „ detto dì 12. di Ottobre del 1614., „ e quanto per essa fu sopra di ciò „ stabilito, ed ordinato, da qua in „ avanti, da tutti puntualmente osservare senza contraddizione alcuna; Ordinando, che tutti gli atti, ed i processi, che dal dì della pubblicazione della presente in „ poi, si facessero avanti alcuno de' „ detti Tribunali, ed Officiali contra la forma, e gli ordini dati per „ detta Prammatica menzionata sieno, e debbano intendersi nulli, ed „ invalidi, così come per tali da ora „ per allora li dichiariamo, riserbandoci ancora di fare la dovuta dimostrazione contra de' contravvenenti.

2. E perchè siamo informati che per lo Tribunale del detto Uditor Generale dell' esercito si spediscono giornalmente provvisioni ad istanza degli Officiali, e de' soldati della nuova milizia così a piedi, come a cavallo, ed altri Officiali militari, soldati, e persone diverse, che pretendono per servizj militari doversi loro franchezze, ed immunità dalle Terre, e Luoghi del Regno, dove riseggono, o hanno le loro facoltà; ordinandosi per dette provvisioni a dette Università diverse le franchezze da darsi a' detti Officiali, soldati, ed altri, di che di continuo abbiamo riclamori da dette Università, particolarmente per la diversità, ch' è da dette provvisioni, che si spediscono da detto Tribunale dell' Uditor Generale, a quelle, che si spediscono dal Regio Collateral Consiglio, e dalla Regia Camera della Sommaria; ci è paruto, per evitare le controversie di dette provvisioni, e per trattarsi d' interesse di Università, la necessità, e gli obblighi delle quali sono più noti a detto Regio Collaterale, ed a detta Regia Camera, che ad altri Tribunali, e per esserci ancora notabile interesse della Regia Corte per l' esazione de' fiscali, ordinare, e stabilire, come per la presente Prammatica „ Ordiniamo, e stabiliamo, che simili „ provvisioni di franchezze, ed immunità da darsi a' detti Officiali, „ ed altri, che le pretenderanno per „ servizj militari, non si spediscano, nè possano spedirsi, eccetto „ che dal detto Regio Collateral „ Consiglio, o dalla detta Regia „ Camera della Sommaria, e quelle, „ che si spedissero *in futurum*, o si „ tro-

Judex bellicus non cognoscat super immunitatibus militum. Sed C. C. et R. C. S. Ut in prag. 11. §. 5.

„ trovassero spedite dal detto Tri-
„ bunale dell' Uditor Generale , od
„ altro Giudice militare sieno di
„ niun valore ; e non sieno tenute
„ le Università del Regno ad osser-
„ varle ". E perchè la presente Prammatica vada a notizia di tutti , ordiniamo , che si pubblichi tanto per questa Fedelissima Città , quanto per lo presente Regno , e 'l traslato di essa si affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di questa detta Città . *Datum Neapoli die* 31. *Januarii* 1622. *El Cardenal Zapata . Vidit Constantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Ursinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secret. In Pragmaticarum primo fol.* 66.

Die 31. Jan. 1622. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XIV.

Militum novae militiae vulgo *dal Battaglione* [illegible], privilegia, ac Judex.

CONvenendo al servizio di Sua Maestà porre in ordine, e nella dovuta estimazione il Battaglione a piedi, ed a cavallo di questo Regno ; E volendo rimediare al disordine , che si vede in molte Città , Terre , e luoghi del Regno , poichè in alcune di esse i soldati della detta milizia godono più di quello , che si conviene , ed in altre meno , o nulla , con che stanno in continui liti colle loro Università con danno, e spesa comune . E volendo anche nobilitare , ed ampliare i privilegj della detta Milizia , affinchè accudiscono le genti con maggior volontà, ed assistenza ; essendosi considerato molto bene il tutto , ci è paruto con voto , e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente sino a nostro nuovo ordine stabilire quello , che si ha da osservare intorno al suddetto , nel modo seguente , *videlicet* :

Primo : Che a' soldati a piedi si abbiano a far buoni ducati cinque per ciascheduno dalle dette Università , ed a' soldati a cavallo ducati quindici ; e di più a' suddetti soldati a piedi , ed a cavallo l' immunità dell' alloggiamento attuale con condizione però , che abbiano a pagare, e corrispondere a tutt' i pesi , e gabelle , *etiam* per cause militari , e così ancora alla contribuzione dell'alloggiamento , pagando , e contribuendo in ogni altra cosa , conforme pagano , e contribuiscono tutti gli altri cittadini .

Secondo : Che commettendosi qualche delitto da essi soldati , purchè non sia di lesa Maestà , o di furto di strada pubblica , debbano essere castigati , come si castigano le persone Nobili .

Terzo : Che possano dare lo scambio , il quale vogliamo , che sia eguale , o migliore così di persona , come di roba a soddisfazione del Maestro di Campo Generale , senza assenso del quale non possa essere ricevuto da niun Capitano , o da altro Ministro , e che non possa farsi in tempo della chiamata , ma per un mese prima , per evitare le frodi .

Quarto : Che il soldato del Battaglione , che si licenzia , o sia cassato per inabile , non abbia a godere franchezze , nè immunità alcuna , giacchè l' Università ha da surrogare un altro in suo luogo , e per niun conto dee , nè può portare due pesi ; e chi avrà servito in alcuna imbarcazione fuora del Regno , se sarà di quarant' anni , possa licenziarsi senza poter più esser astretto ad assere soldato , e se sarà di anni trenta , possa licenziarsi per lo spazio di anni diece , restando il peso all' Università di surrogare altro , non però ritornando qualche soldato, dopo essere uscito del Regno a servir Sua Maestà , da detti servizj storpiato , deb-

 ba

ba godere la metà delle dette franchezze.

Quinto: Perchè la cognizione delle cause tanto criminali, come civili, che occorreranno dopo che i detti soldati saranno arrolati, dee spettare all' Uditor Generale, o ad altri Ministri, che da Noi saranno deputati in ciascheduna delle Provincie; *Ordiniamo a tutt' i Ministri Regj, come Baronali, che non debbano in conto alcuno conoscere le cause de' detti soldati così omuni, come militari, ma rimettere le petizioni a' Giudici, che da Noi saranno deputati nelle Provincie, il che si ha da intendere però, mentre staranno in servizio, così fuori, come dentro del Regno, o pure quando staranno nelle case loro in procinto di uscire con chiamata nostra, o de' loro Superiori; ma non quando staranno nelle loro case senza niun ordine nostro, nel qual tempo debbono essere riconosciuti dagli Officiali tanto Regj, come Baronali, come sta ordinato per le Regie Prammatiche; incaricando l' esecuzione, e l' osservanza del presente Bando al Collaterale, ed agl' Illustri, e Spettabili Reggenti di esso:* Ed acciocchè venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città, ed in ogni altra parte del presente Regno. *Datum Neapoli die 18. Martii 1636. El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit Januarius Reg. Vidit Zufia Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Johanni Angelo Barilio.*

Die 18. Martii 1636. El Conde de Monterey.

BANNUM DELEGATI

Cum insertione Ordinis Suae Excellentiae,

sive

PRAMMATICA XV.

* Delinquentes possunt adscribi militiae infra certū tempus, exceptis quibusdam delictis.

DA Sua Eccellenza nel mese passato di Novembre fu ordinato all' Illustre Marchese di Arena, che facesse pubblicar Bando in nome dell' Eccellenza Sua, che tutt' i delinquenti non inquisiti *di delitto di lesa Maestà divina, ed umana, monetario, parricida, fratricidia, e di vizio nefando*, con che assentassero piazza di soldato a piede nelle Compagnie, che al presente si stanno levantando, e che fra venti giorni, numerandi dal dì della pubblicazione del detto Bando venissero ad assentar piazza di soldato nel Real Officio della Scrivania di Razione. E sebbene molti de' detti delinquenti han ricevuto il guidatico per detto effetto, non sono però comparsi ad assentar piazza, nè ricevere la debita certificatoria per lo tempo, che han da servire per causa de' loro delitti, con molto pregiudizio del servizio di Sua Maestà. Per il che l' Eccellenza Sua è rimasta servita inviarci biglietto del tenor seguente: *El Duque mi Senor ha visto la relacion, que V. S. le ha remitido de los delinquentes, à quienes se hà concedido indulto, paraque en la conformidad del Bando puedan assentar plaza en la infanteria Napoletana, en la qual va appuntado el tiempo que à cadauno se ha senalado para servir y lo que V. S. dice, que por haver espirado el de los veynte dias, que se hà concedido para que hiciessen sus assientos, muchos no pueden gozar del dicho in-*

indulto y me manda S.E. decir à V.S. que tiene por bien de proregar el dicho termino por otros veynte dias mas, y que para ello haga V. S. publicar los Bandos acostumbrados advertiendo, que elapso este tiempo, no gozaran, y se procederà de justicia en sus causas. Palacio a 4. de Enero 1639. Geronimo de la Torre. Adest solitum signum S. E. registr. Senor Consejero Sanfelice. Perciò abbiamo fatto il presente Bando in conformità dell' ordine dell' Eccellenza Sua, per lo quale *Diciamo, e facciamo noto a tutt' i delinquenti, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, non inquisiti però de' predetti delitti*, ut supra *eccettuati, che Sua Eccellenza dà loro termine di giorni venti, numerandi dal dì della pubblicazione del presente Bando, di poter venire liberamente, e sicuramente ad assentar piazza di soldato nelle Compagnie di Fanteria della presente leva, ed a ricevere la debita certificatoria, colle loro obbligazioni, per servire a Sua Maestà nella guerra per lo tempo, che da Noi loro sarà stabilito per causa de' loro delitti. Avvertendo, che passati che saranno i detti venti giorni, e non verranno ad assentar piazza di soldato nelle dette Compagnie, e spedirsi la debita certificatoria, ed obbligarsi conforme all' ordine di Sua Eccellenza, si procederà contro di essi a quanto sarà di giustizia, e non goderanno più la detta grazia.* Ed acciocchè questo venga a notizia di ognuno, Vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno, acciocchè niuno possa allegare causa d' ignoranza. *Publicetur, et referatur in forma. Neapoli die 7. Januarii 1639. Joannes Franciscus Sanfelicius. Alexander Majorinus Actuarius assumptus.*

Die 7. Ianuar. 1639 Jo: Franciscus Sanfelic. Proreg.

PRAMMATICA XVI.

Prag. 1. et 14. hoc tit.

ANcorchè per le Regie Prammatiche emanate dall' Illustre Duca d' Alcalà nel 1563. dall' Illustre Conte di Monterey nel 1636., e da altri nostri Predecessori, stiano disposte le immunità, le franchezze, i privilegj, e gli onori, che debbono godere i soldati del Battaglione a piedi, ed a cavallo di questo Regno; Desiderando Noi ampliare maggiormente, nobilitare, e gratificare la detta Milizia, tenendo considerazione alla fedeltà, ed all' amore., con che sempre ha accudito in tutte le occasioni del servizio di Sua Maestà, ed i travagli, che ha patiti in diverse imbarcazioni, che si sono fatte, inviandola fuora del Regno; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, *Di dichiarare, che da oggi in avanti le suddette milizie non debbano uscire del Regno per qualunque caso per urgente, ed inopinato che forse; che perciò abbiamo stabilito, che de' carlini venticinque per soldato di franchezza dati a Sua Maestà dal Baronaggio nell' ultimo parlamento, se ne debbano levantare due terzi di soldati volontarj (de' quali abbiamo già nominato i Maestri di Campo) perchè, venendo occasione, vadano a servire in luogo delle suddette milizie, i quali sotto la parola Regia assicuriamo di non amovere, nè fargli amovere da dentro questo Fedelissimo Regno, con che gli altri carlini venticinque surrogati in luogo delle antiche franchezze, le goderanno con quiete, e senza ansietà di abbandonare le loro case.*

Di più Ordiniamo, che durante il tempo degli otto anni, che serviranno i soldati delle dette milizie, sieno trattati nel gastigo de' loro delit-

litti, come persone Nobili, conforme si dichiara nella Prammatica del detto Illustre Conte de Monterey.

Di più Stabiliamo, e comandiamo, che i detti soldati, elassi i suddetti anni otto, e durante ancora la vita, non possano esser astretti per gli loro Baroni, e per le Università ad esercitare ufficj di servienti, aguzzini, ed altri esercizj vili, nè mandati per Corrieri, acciocchè sempre restino decorati le persone, che sono state arrolate ne' Libri di milizia così nobile, nella quale consiste la maggior difesa del Regno.

Item Comandiamo, che i detti soldati durante il tempo di otto anni, che avranno da servire, non possano esser carcerati per qualsivoglia debito, nè eseguirsi loro il letto, e le armi, purchè i debiti non sieno di Corte, nè di Università, nè giurati, nè contratti dopo l' assento nelle dette milizie, nè debiti, che si dovessero a' Napoletani, ma per tutti gli altri, fuora degli eccettuati, godano il privilegio, come di sopra.

Di più Vogliamo, che i detti soldati per gli delitti militari, e per quelli, che commetteranno quando attualmente stanno in servizio, sieno, e debbano essere riconosciuti, dal Regio Uditor Generale dell' Esercito, o da' Giudici per Noi deputandi nelle Provincie.

Ancora Comandiamo, che durante il tempo de' detti otto anni, che avranno da servire, i suddetti soldati sieno franchi, ed esenti di qualsivoglia alloggiamento personale, e che possano andare armati di tutte, e di quali si vogliano sorte d' arme, non proibite per la novella Prammatica, e quelle nelle loro case.

Ultimamente Ordiniamo, che i predetti soldati non possano esser costretti a pagamento niuno a qualsivoglia persona, per qualsivoglia causa, eccetto che tre carlini per l' assento, e per la fede dello Scrivano di Razione.

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, Ordiniamo, che si pubblichi, per gli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno, e si affigga il traslato di esse ne' Regj Tribunali. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 8. Aprilis 1639. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vid. Tapia Reg. Vid. Casanate Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio.*

Die 8. April. 1639. El Duque de Medina.

BANNVM AVDITORIS GENERALIS EXERCITVS

Cum insertione ordinis Suae Excellentiae per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA XVII.

Delinquentes ad bellum ituri, pro quibus delictis gaudent guidaticis.

SUa Eccellenza è rimasta servita inviarci l' incluso biglietto del tenor seguente, *videlicet*. Haviendose supplicado al Duque mi Senor por parte de los Maestres de Campos de la nueva leva, fuese S. E. servido concederles licencia, que pueden essentar en las Companias de sus Tercios, los delinquentes, que quesieren yr a servir a Su Magestad para facilitar la leva, que han de hazer; *Hà tenido S.E. por bien, que se no recivon al servicio militar los que no fueren inquisidos* de crimine laesae Majestatis divinae, et humanae, *monetarios, patricidas, y fratricidas, asasinos, y pecado nefando. Y tienen S. E. por bien que le despache V. m. los Guiaticos, paraque puedan assentar la plaza en los Officios de sueldo,*

do, declarando en ellos el tiempo, que habran de servir conforme a la calidad de los delitos, que huvieren cometido, que para ello concede S. E. a V. m. en virtud deste la facultad bastante. Palacio 7. de Junio 1639. Geronimo della Torre. Adest solitum signum Suae Excell. regist. Senor Uditor General.

Die 7. Junii 1639. Geronimo della Torre Secret.

Per questo in conformità della potestà dataci da S. E. abbiamo fatto il presente Bando, per lo quale, Diciamo, e facciamo noto a tutt' i delinquenti di qualsivoglia stato, grado e condizione si sieno, non inquisiti però de' predetti delitti, *ut supra*, eccettuati, che proccurino da Noi il sopraddetto guidatico, col quale potranno poi venire liberi, e sicuramente ad assentar piazza di soldato nelle compagnie di Fanteria della presente leva, ed a ricevere la dovuta certificatoria con loro obbligazioni per servire a Sua Maestà nella guerra per lo tempo, che da Noi loro sarà stabilito per causa de' loro delitti". Ed acciocchè questo venga a notizia di ogni uno, vogliamo, che si pubblichi per gli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno, acciocchè niuno possa allegar causa d'ignoranza. *Publicetur, et referatur in forma. Neap. die 28. mensis Junii 1639. D. Antonius Navarrete. Don Ferdinandus de Cordova Secretar.*

Die 28. Junii 1639. D. Ant. Navarrete Auditor Generalis.

BANNVM AVDITORIS GENERALIS EXERCITVS,

sive

PRAMMATICA XVIII.

PErchè la mente di Sua Eccellenza sempre è stata, ed è, che i soldati Napoletani così d'Infanteria, come di Cavalleria, che si levantavano in questo Regno per servizio di Sua Maestà, vivano con quella quiete possibile, che si debbe, acciocchè non succedano delitti, nè inconvenienti *in futurum*, ci ha imposto, che facciamo pubblicare gl' inclusi Bandi a questo effetto. Per tanto Noi, per conformarci colla sua buona, e retta volontà, e santo zelo, che tiene verso i sudditi di Sua Maestà, acciocchè vivano con quiete, e senza disturbo, in nome dell' Eccellenza Sua abbiamo fatto il presente Bando; col quale „ Diciamo, ed ordiniamo, che da „ tutt' i detti soldati si debba osser„ vare *ad unguem* sotto le pene con„ tenute e stabilite in ciascuno de' „ sottoscritti capi, nelle quali voglia„ mo, ed ordiniamo, che da ora per „ allora s' intendano essere incorsi, „ ed incorrano i trasgressori, contra „ de' quali per la potestà dataci da „ S. E. irremisibilmente si esegui„ ranno.

„ Comanda *in primis* Sua Eccellen„ za, che tutt' i soldati Italiani, co„ sì d' Infanteria, come di Caval„ leria, i quali si stanno levando, e „ per l' avvenire si levanteranno in „ detto Regno, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sieno, sot„ to le pene riserbate ad arbitrio „ dell' Eccellenza Sua, *etiam* corpo„ rali, non presumano, nè ardiscano „ andare in quadriglia dentro questa „ Fedelissima Città di Napoli, e suoi „ Borghi, ma a due insieme.

Milites Itali non eant quaterni, sed ad summum bini.

„ Si comanda di più, che niuno „ de' predetti soldati di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sieno, „ ardisca, nè presuma poner mano „ alla spada, pugnale, o ad altra „ sorta d'armi; *etiam* per ispartire, „ sotto pena di morte naturale a chi „ contravverrà. Dichiariamo di più, „ che nella medesima pena incorrano „ tut-

Non evaginent arma, nec contra eos evaginentur.

,, tutti, e quali si vogliano persone, ,, di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che ardiscano, o ,, presumano insultare, o poner mano ad armi contra i detti soldati, ,, facendo noto, che dette pene subito si eseguiranno contra de' trasgressori.

Non ambulent post pulsatam horam noctis.

Item ,, Si ordina, e comanda in nome di Sua Eccellenza a tutt' i ,, sudetti soldati, che non possano ,, andare caminando per dentro Napoli, e suoi Borghi sonata che sarà un'ora di notte, *etiam* che andassero senz' arme, nè possano allegare essere mandati da' loro Capitani, nè per servizj de' loro Officiali; avvertendo, che loro non ,, si ammetterà niuna scusa, e contra ,, de' predetti trasgressori si eseguirà ,, la pena ad arbitrio dell' Eccellenza ,, Sua.

Item ,, perchè si sono assentati, e ,, si vanno assentando per ordine di ,, Sua Eccellenza tuttavia delinquenti ,, per servizio di Sua Maestà, i quali avendo giurata la vita di continuar detto servizio per lo tempo ,, loro stabilito, ad ogni modo camminano per Napoli, ed altri luoghi, ,, *etiam* per avanti le parti offese, potendo succedere molti inconvenienti; perciò dichiariamo, che questi tali, che contravverranno, saranno gastigati de' loro delitti, e ,, non goderanno la grazia, che Sua ,, Eccellenza ha fatto loro per lo Bando, in virtù del quale si sono assentati, ed obbligati, ed ancora ,, con altre pene ad arbitrio di S. E.

Non aufugiant sub poena.

Item ,, Che tutt' i predetti soldati accordati a servir Sua Maestà ,, per gli loro delitti, non presumano, ,, nè ardiscano fuggirsene, e lasciar ,, detto Real servizio, dichiarando ,, contra questi tali,, che resteranno ,, in piedi i loro delitti, le contumacie, e le forgiudiche, e quelli, ,, che saranno accordati, e non sono forgiudicati, saranno dichiarati ,, per veri forgiudicati, dentro il ,, termine di otto giorni dopo detta ,, loro deserzione di milizia.

Item ,, Che tutt' i detti soldati della presente leva, di qualsivoglia ,, stato, grado, e condizione si sieno, e che per l' avvenire si assenteranno, non presumano, nè ardiscano fuggirsene, e lasciar detto ,, Real servizio, sotto pena di morte naturale, nella quale da ora s' intendano essere incorsi, ed incorrano i trasgressori. Però a rispetto ,, di quei soldati assentati, *tantum* ,, ne' ruoli de' Capitani, che hanno ,, ricevuti danari, vestiti, od altra ,, cosa da' detti loro Capitani, e non ,, sono passati a' ruoli, *seu* liste del ,, Reale Officio della Scrivania di ,, Razione, e se ne fuggano, incorrano alla pena di dieci anni di galea, la quale irremisibilmente si ,, eseguirà.

Item ,, Dichiariamo, che i Giudatici, i quali si spediscono per gli ,, Mastri di Campo della nuova leva, firmati da Noi, non s' intendano valere, se non a quei delinquenti, che non hanno commessi ,, i delitti da quattro mesi addietro, ,, atteso che sappiamo esser così la ,, mente di Sua Eccellenza.

Item avendo presentito Sua Eccellenza, che facilmente succedono fughe di soldati nelle Compagnie levantate, e che si vanno levantando; e che molti soldati, i quali si ritrovano in diversi presidj, lasciano le loro proprie, e vanno ad assentarsi in altre Compagnie con gran disservizio di Sua Maestà: E desiderando Noi rimediare a questo inconveniente ,, Dichiariamo per la potestà dataci da ,, Sua Eccellenza, che sotto pena del-

,, la

„ la vita niun soldato assentato, o „ che si assenterà, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, abbia „ ardire di lasciar la sua propria „ Compagnia, ed assentarsi in un' „ altra, eseguendosi detta pena senza „ remissione alcuna. Ed a rispetto „ de' Capitani, che riceveranno i „ detti soldati, dichiariamo, che in„ corrano alla pena della perdita del„ la loro Compagnia, e ad altra pe„ na ad arbitrio di Sua Eccellenza „ riserbata.

Item „ Che niun soldato Italiano, „ così d' Infanteria, come di Caval„ leria, abbia ardire di lasciar la „ sua bandiera, o stendardo, fug„ gendosene dal servigio di Sua Mae„ stà, e così quelli, che per l' av„ venire vi staranno, e questo sotto „ pena di morte naturale. Avver„ tendo a non partirsi da' detti pre„ sidj loro assegnati senza espressa „ licenza *in scriptis* di Sua Eccellen„ za, e che i Sergenti Maggiori, „ Capitani, od altri Officiali di det„ te Compagnie non possano dar li„ cenza in conto alcuno sotto pena „ ad arbitrio di S. E.

Item „ Che niuno creato de' Capi„ tani d' Infanteria, o Cavalleria ab„ bia ardire assentar piazze di sol„ dato nella Compagnia del suo Pa„ drone sotto pena della vita a' det„ ti creati, e della privazione delle „ loro Compagnie a' Capitani loro „ padroni, ed altre pene ad arbitrio „ di Sua Eccellenza.

Così ancora „ Diciamo, ed ordi„ niamo in nome di Sua Eccellen„ za a tutti, e quali si vogliano „ Capitani d' Infanteria, o Cavalle„ ria Napoletane, loro Alfieri, Ser„ genti, ed altri Officiali, di qual„ sivoglia stato, grado, o condizio„ ne si sieno, che, *citra praejudi„ cium* delle pene, nelle quali fosse„ ro incorsi per lo tempo passato; „ non presumano, nè ardiscano per „ qualsivoglia causa, e sotto qual„ sivoglia colore prestar soldato l'uno „ all' altro, nè permettere, che si „ assentino nelle loro Compagnie sol„ dati sotto nome aerei, come vol„ garmente si dice *passatori*, sotto „ pena di sei anni di relegazione, „ ed altre pene, *etiam* corporali ad „ arbitrio di Sua Eccellenza a chi „ contravverrà. Così ancora i solda„ ti di qualsivoglia stato, grado, e „ condizione si sieno, che passasse„ ro da una Compagnia all' altra per „ detto effetto, nè per altra qualsi„ voglia causa senza espresso ordine „ *in scriptis* di Sua Eccellenza, o che „ fossero similmente *passatori*, o cam„ biassero il nome, cognome, e pa„ tria, incorrano siccome da ora per „ allora s' intendano essere incorsi „ nella pena di sei anni di galea, „ la quale si eseguirà irremisibilmen„ te contra de' trasgressori. Ed a chi „ rivelerà detta frode, promettiamo „ premio ad arbitrio di S. Eccell. „ con avvertirlo, che sarà tenuto „ segretissimo, poichè la retta men„ te di Sua Eccellenza non è altro, „ se non che il Real servigio di Sua „ Maestà sia senza niuna macchia di „ frode.

Similmente in nome di Sua Eccellenza „ Si ordina, e comanda a „ tutte, e quali si vogliano perso„ na, *etiam*, che sieno venditori di „ commestibili, che non piglino in „ conto alcuno pegni da' soldati per „ robe, che avessero da comprar da „ loro, come sono vestiti, arme, ed „ altre cose de' detti soldati, sot„ to pena di perdere quello, che do„ vranno avere da' detti soldati, ed „ altre pene, *etiam* corporali ad ar„ bitrio di Sua Eccellenza.

Ed acciocchè le cose predette ven-

gano a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza; vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Datum etc. 12. Julii 1639. D. Antonius Navarrete. D. Ferdinandus de Cordova Secret.*

Die 12. Julii 1639. D. Antonio Navarrete Uditore Generale.

BANNVM

AVDITORIS EXERCITVS

Cum insertione ordinis Suae Excellentiae per Scriptorum,

sive

PRAMMATICA XIX.

DA Sua Eccellenza abbiamo ricevuto biglietto del tenor seguente, *videlicet*: Di fuori: A Don Antonio Navarrete Auditor General deste Reyno de Napoles, Iuez Criminal de la Gran Corte de la Vicaria, etc. luego; locus sigilli. Di dentro: *El Duque mi Senor ha resuelto de revocar todos los Guiaticos, que se huvieren dado à qualesquier personas de qualquier calidad, y condicion, que sean, que por haver tenido remission de las partes, han offrecido servir Su Magestad en la guerra, sobre lo qual escrive à los Presides, y Maestros de Campo la carta de que aqui và copia, que Sua Excellencia me ha mandado la remita à V.m. paraque por lo que toca haga executar su tenor.* Palacio à 6. de Agosto del 1639. Geronimo della Torre, etc. Rubricado de Su Excellencia. Senor Auditor General. Copia de carta escrita del Duque mi Senor à todos los Presides, y Maestres de Campo. Expetable Senor, los Guiaticos, que se han concedido para servir en la guerra à diferentes personas por delitos, que han cometido, teniendo perdon de las partes, no son de ningun fruto, antes de muy mal exemplo, porque como por esperiencia se ha visto no tan solamente van à servir, però se pasean los mas por Napoles, en grave perjuycio del bien publico, y de la justicia, y por estas consideraciones he resuelto, que de aqui adelante no se de ninguno, y que se revoquen todos los que se han dado, y assi encargo à V. m. lo haga publicar, dandoles de termino seys, y ocho dias y pasados se podrà proceder contra los que los tuvieren. Con advertencias, que este genero de perdon no le hà de hazer ninguno porque le reservo para mi, y avisarame V. m. del recivo desta orden de haverlo hecho publicar, y de que se haya puesto en execucion. *Napoles a 6. de Agosto 1639.* Ed acciocchè il preinserto ordine di Sua Eccellenza venga a notizia di tutti; abbiamo fatto il presente Bando da pubblicarsi per gli luoghi soliti di questa Città, e Regno, per lo quale „ Annulliamo tutt'i guidatici fat„ ti a qualsivoglia persona di qual„ sivoglia stato, grado, e condizio„ ne si sia, inquisita di qualsivo„ glia delitto per servire Sua Mae„ stà nella guerra, dandole il ter„ mine di giorni otto dopo la pub„ blicazione del presente, che si pos„ sa rifuggire come per prima, ed elas„ so detto termine, resti soggetto „ alle pene de' suoi delitti. *Dat. Neap. 9. Augusti 1639. D. Antonio Navarrete. D. Ferdinando de Cordova Secret.*

Non concedantur guidatica delinquentibus, ut serviant in bello; et concessa revocentur.

Die 6. Aug. 1639. Torre Secret.

Die 9. Aug. 1639 D. Antonio Navarrete Uditor Gener.

PRAMMATICA XX.

COnveniendo al servicio de Su Magestad, que en este Reyno haya la Milicia de à piè, y de à ca-

cavallo necessaria para su defensa en conformidad de sus Reales ordenes; y attendiendo a que han passado mas de los ocho anos, que disponen las Prematicas, que con tanto acuerdo, zelo, y prudencia hizieron los Senores Duque de Alcalà, y Conde de Lemos nuestros predecessores para la renovacion de dicha Milicia, y assi mismo a que por causa de las revoluciones passadas se halla toda deshecha, llevando las Universidades el mismo peso, que si estuviera en la forma conveniente. „ Hemos resuelto que sin dilacion alguna se haga „ por las personas, que para ello senalaremos, guardando los Sindicos, „ y Electos (que son los que lo han „ de hazer) lo que dispone la Prematica en el primiero Capitulo, „ que el Senor Duque de Alcalà hizo „ sobre esta materia, a que nos a „ parecido anadir, para evitar las „ fraudes, y negociaciones; que la „ eleccion se haga en publico parlamento en el primer dia festivo despues de recevida la orden, dando „ primero juramento las personas, „ que intervenieren en el parlamento, en la forma que los Sindicos, „ los quales juntamente con el Canciller, tendran obligacion de escrivir, y notar en los libros, que „ para ello se han de hazer, sus votos, y los de los demas Ciudadanos, que intervinieren; Y porque „ es necessario, que los soldados „ sean de edad competente, para el „ exercicio de la guerra, elegiran „ los Sindicos, y Electos, y los demas que intervinieren en el parlamento, a los que fueren del de „ diez, y ocho anos hasta quarenta „ con Padre, y Madre, y Hermanos, y en defecto de no haver „ tanta cantidad deste genero a los „ que tuvieren menos, y obligaciones, y que no sean cavos de fuego, mas sean solteros; Y porque „ en la eleccion han de intervenir „ ademas de los Sindicos, y Electos, „ otras personas en la forma, y numero, que se hà dicho antecedentemente; Ordenamos que si alguno dellos propusiere para soldado, „ à quien no tenga los requisidos necessarios, oponiendose a la nomina „ que hiyieren los Sindicos, y por „ major numero de votos huviere „ quedado elegir, incurra desde luego en pena de trecientos ducados, „ y en tres anos de relegacion, si „ fuere noble, y si fuere plabeyo en „ otros tantos de galera; Y hecha „ esta eleccion tendran cuidado los „ del governo de llevarla a la persona que estuviere deputada para „ este effecto, reservando a nuestro „ arbitrio la pena a los que contravinieren; La qual pena non se pueda executar de las Audiencias, ni „ de los Governadores antes de havernoslo avisado, y tenido de acà „ respuesta.

Prag. 1. Electio militum pedestrium, et equestrium fiat in publico parlamento per Syndicum, et Electos Universitatis cum requisitis, ut hic, et contravenientes puniantur arbitrio S. E.

„ Y porque es justo que esta milicia por el amor y fidelidad que „ siempre ha tenido, acudiendo al „ servicio de Su Magestad en todas „ las ocasiones, que se han ofrecido „ dentro, y fuera del Reyno tenga, „ y goze las prerogativas, imunidades, privilegios, y exempciones, „ que ansi por derecho, como por „ diversas Prematicas publicadas sobre esta materia de nuestros Predecessores les pertenecen, Nos hà „ parecido concederlas, y ampliarlas „ en toda forma ".

Militum privilegia confirmantur, et ampliantur.

Primeramente ordenamos, que à los soldados de a piè se les dè veinte, y cinco reales al ano à cadauno dellos, y los otros veynte y cinco reales que en tiempo del Senor Duque de Medina se aplicaron al Regio Fisco

Militibus pedestribus solvantur quotannis caroleni 25. et equestribus ducat quindecim per Universitatem, et sint exempti a servitiis p.aso.

nalibus, et a lis, ut hic. Vide prag. 14. § 3 et ibi a postillam, et prag. 16.

sco para las levas, queden agora a beneficio de las Universidades; Y a los Soldados de a cavallo quinze ducados, o por las Universidades ne los hagan buenos, o d scuenten al pagamento de los quarenta, y dos carlines à fuego, los quales es nuestra voluntad, que paguen los dichos soldados, haziendolos exemptos de todos los servicios personales, y de otros qualesquiera pesos, alojamientos actuales, y de las contribuciones, que para ellos se impusieren.

Milites non possunt carcerari pro debito, nec exequi possunt arma, equi, vestes, et lectus, dum modo non int debitores Regiae Curiae, aut debitum sit contractum ante assentum in militia, aut ex causa mercimonii. Vide pragm. 2. § 7. et ibi apostillam cap. 16.

Segundo, que no puedan dichos soldados estar présos por deudas, ni por ellas ser exequutados en las armas, cavallos, vestidos, y camas, como no sean de la Regia Corte, o por aquellas que huviessen contrahidos antes del assiento, o por causa de mercancia.

Tercero, que puedan yr armados de todas suertes de Armas dentro, y fuera de lo abitado, como vayan de camino, o à sus possessiones, exceptuandos las armas prohividas en la ultima Prematica emanada de nuestro orden a 15. de Noviembre del ano 1650.

Milites possunt deferre arma cujusque generis, tam intus, quam extra terram, exceptis armis prohibitis in prag. hic enunciata. Vide prag. 7. 9 16 23. Milites in causis criminalibus, vel civilibus, an, et quando gaudeant privilegio fori, et elapso decennio, quibus privilegiis fruantur? Vide prag. 16.

„ Que en las causas criminales de „ de delictos de hurtos de estrada pu„ blica, armacion de campana, de„ lictos de Officiales, y en las cau„ sas civiles de concurso de Acree„ dores, causas feudales, y de fidei„ commissos, de assistencia, y ces„ sion de bienes, procedan los Offi„ ciales ordinarios a quien pertene„ ciere sin distincion alguna, y assi „ mismo en las que estuvieren pen„ dientes al tiempo de los assientos, „ y en todas las demas assi civiles, „ como criminales sin distincion al„ guna de delictos militares ò co„ munes, ò de que esten en servi„ cio actual, ò llamados, el cono„ cimiento dellas toque en la Pro„ vincia de Tierra de Lavor priva„ tivamente al Auditor General, y „ en las demas Provincias deputamos „ para este efeto al Preside, paraque „ con voto de uno de los Auditores „ conozca en las primeras instancias, „ reservando la apelacion al Auditor „ General de exercito; y si algunos „ de dichos soldados estuviere preso „ assi en las carceles de la Gran „ Corte de la Vicaria, como en las „ demas del Reyno, se remita sin „ dilacion alguna, ò al Auditor Ge„ neral, ò a la persona que deputa„ remos, luego, que pidan la remis„ sion con villete, y fee de la Escri„ vania de Racion, constando en el„ la, que antes de cometer el deli„ to estavan, y atualmente estan en „ assiento sin dar tiempo sobre la „ remission por no ser necessario, y „ servir solamente, de que en estas „ dilaciones padezcan los sòldados, „ y sean de peor condicion, que los „ demas, todos en consideracion a „ que en estos soldados concurren „ todas las calidades, que en la in„ fanteria pagada, porque no tenien„ do sueldo se les assientan las Pla„ zas en la misma forma sin poder„ las mudar à otras Companias, ni „ salir del Reyno sin licencia, ni „ partirse de los Presidios, y luga„ res deputados sin incurrir en las „ penas, que los demas soldados actua„ les; a que se anade, que el tiem„ po que comunemente se llaman es „ en el que accuden a la Cosecha, „ y al beneficio de sus haziendas, „ y assi mismo por ser conveniente, „ que los que huvieren servido en „ esta milicia, acabados ocho anos „ queden con alguna prerogativa por „ el honor adquirido en ella, orde„ namos que no puedan ser constrin„ gidos a exercer officios indecentes, „ y viles, como de servientes, ò fa-

„ mi-

„ milios, ni puedan las Universida-
„ des con ningun pretesto embiarlos
„ por correos a ninguna parte.

Todo lo qual es nuestra voluntad, que se observe, y guarde toda replica, y duda cessante, derogando todas, y qualesquiera Prematicas en contrario, remitiendonos en los demas, que aqui no està expressado a favor de dicha milicia à la Prematica, que sobre esta materia hizo el Senor Duque de Alcalà, y otros Señores Virreyes, y ordenamo a todos, y qualesquiera Ministros, que assi lo executen, y hagan executar, no haziendo lo contrario por quanto se tiene cara la Gracia de Su Magestad, pena de mil ducados, y otras a nuestro arbitrio reservadas. *Dada en Napoles a 3. de Junio 1652. El Conde y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Capyc. Latr. Reg. Vid. Garcia Reg. Bar. Secret. In Cur. 2. fol. 142. de Giorno.*

Die 3. Junii 1652. El Conde y de Villamediana.

(*) PRAMMATICA XXI.

Immunitas conceditur familiis militum extraordinariorum, qui in servitio obierunt.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX. *Don Garcia de Avellàneda, et Haro, Comes de Castrillo, unus ex Claviculariis Cubiculi Suae Catholicae Maiestatis, eiusque Consiliarius Consilij Status, necnon Americorum Regnorum Senatus Praeses, et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc.* Essendono già ritornati in questa Fedelissima Città di Napoli li Soldati del Battaglione à piedi, che li mesi passati di ordine nostro vennero dalle Prouincie di Terra di Lauoro, Principato Citra, et Vltra, et imbarcati per guarnitione di Vascelli dell'Armata Reale; Et perche intendemo, che molti di essi siano morti d'infermità sopra detta Armata; et se bene non son morti peleando, come già stauano esposti, et preparati nell'occasione, con tutto ciò han perso la vita in seruitio di Sua Maestà, et cossi conuiene tener la debita protettione di loro case, acciò si conosca da tutti, che quelli che lo serueno han da esser premiati, et protetti in tutte l'occasioni che occorrono. Et essendosi da Noi considerato il modo che si può tenere in piedi le case, et figli di detti Soldati morti, ci hà parso far la presente, con la quale ordinamo, et comandamo alli Sindici, Eletti, et Vniuersità di tutte le Città, et Terre di dette Prouincie, di doue sono detti Soldati, Gouernatori, et Giudici di quelle, tanto Regij, come Baronali, che alle moglie, figli, et heredi di detti Soldati morti, et in caso che non ne hauessero, alli loro Padri, et Madri, che debbiano trattarli, et farli trattare franchi, et immuni di qualsiuogliano allogiamenti, cossi di militie, come di Caualleria, et di qualsiuogliano altre squadre estraordinarie di qualsiuoglia Tribunale, con l'esentione ancora di tutti, et qualsivogliamo seruitij personali per termine di due anni, decorrendi dal dì della data di questa. Et se li predetti douessero alcuna quantità di denari alle dette Vniuersità, come non siano per causa dè pagamenti fiscali, ordinamo, che se li dia supersessoria per detti dui anni, per il qual termine non li habbia da correre interesse alcuno per detti debiti. Ordinando ancora con questa alle Regie Audienze Prouinciali, et altri Officiali à chi spetta, che cossi lo debbiano far essequire, et osseruare, che tal è nostra volontà. *Datum Neapoli die 2. Martij 1656. El Conde de Castrillo. Vidit Garcia Regens. Vidit Burgos Regens. Vidit Cacacius Regens. Vidit Soto Regens. Vidit Martinez Regens. Donatus Coppola Secretarius. De Falces. In Curiae 6. fol. 42.*

Die 2. Martii 1656. El Conde de Castrillo.

PRAM-

„ mi, e cavallo, atti, ed abili alla
„ milizia, e per lo tempo che non
„ gli avessero tenuto, o non tenesse
„ ro, tampoco loro darete, nè farete
„ dare la detta franchizia per lo det-
„ to tempo, che non gli avranno te-
„ nuti, o non li tenessero. Ed a
„ quelli, che avessero tenuta chiara
„ la loro piazza, e poi borrata, e
„ proccurassero di nuovo acclararla;
„ non si avrà da dare franchizia per
„ lo tempo, che non è stata acclara-
„ ta, ma gli astringerete a pagare per
„ lo detto tempo, *ut supra*, accioc-
„ chè si evitino le dette frodi in dan-
„ no delle dette Università, e della
„ Regia Corte. Il che incarichiamo
„ a voi predetti Officiali, Sindaci,
„ Eletti, ed altri, *ut supra*, che
„ dobbiate tenere particolar pensiere,
„ sotto pena di ducati mille *Regio
„ Fisco etc.*, ed altre riserbate ad ar-
„ bitrio di Sua Eccellenza, e di que-
„ sta Regia Camera". Ed acciocchè
della presente se ne abbia notizia; Ordiniamo, che si ponga in istampa, e per Corriere s' invii a tutte le Università del presente Regno, al quale per suo pedatico si debbano dare carlini due per Università, conforme al solito. *Datum Neapoli ex eadem Regia Camera Summariae die 22. mensis Decembris 1659. D. Didacus Moles pro M. C. Joannes Dominicus Astutus. Vidit Fiscus. Con. Bolinus Secret.*

Die 22. Dec. 1659. D. Didacus Moles pro M. C.

PRAMMATICA XXIII.

Milites vulgo del Battaglione non deferant arma, nisi in casibus permissis, alias puniantur ab Ordinariis locorum, ubi degunt. Vide prag. 6. § 7. prag. 7. 9.

Avendo Noi avuta notizia de' disordini, che alla giornata succedono nelle Città, e Terre di questo Regno circa la pratica de' privilegj, ed esenzioni de' soldati del Battaglione a piedi, ed a cavallo, in pregiudizio della retta amministrazione della giustizia, e della giurisdizione delle Corti ordinarie delle Città, e Terre, dove abitano, mentre col pretesto di esser loro permessa l' asportazione delle armi non proibite, per cammino, o quando vanno alle loro possessioni, vanno armati ordinariamente per dentro l' abitato, scusandosi di trovarsi in procinto di viaggio o per le loro possessioni, secondo il disposto per la Prammatica emanata d' ordine dell' Illustre Conte d' Onate nostro predecessore nel governo di questo Regno sotto i 3. di Giugno del 1652. nel cap. 3. Ed essendo conveniente di applicarvi il dovuto rimedio per evitare i detti disordini, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente far la presente Prammatica *omni tempore valitura*, colla quale *Ordiniamo, e comandiamo, che occorrendo da oggi in avanti trovarsi armati i detti soldati fuori de' casi permessi nella detta Prammatica nel detto cap. 3., o quando si portassero le dette armi* in fraudem, *maliziosamente, non essendo in atto veramente di cammino, o di andare alle loro possessioni, in tali casi debbano procedere a quanto sarà di giustizia le Corti ordinarie della Città, e Terre, dove i detti soldati abitano, in conformità della detta Prammatica sopra la detta asportazione d' armi*. Ed affinchè se ne abbia notizia, e non si possa allegare causa d' ignoranza, Ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, e nelle Città, dove risseggono le Regie Udienze di questo Regno, atteso tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 17. mensis Julii 1670. El Duque de Segorbe, y de Cardona. Vidit Galeota Reg. Vidit Caril lo Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Vidit Valero Reg. Anastasius.*

10. de Militibus.

Die 17. Julii 1670. El Duque de Segorbe, y de Cardona.

PRAMMATICA XXIV.

Scholares Tormentorum aeneorum pro armorum asportatione non carcerentur; et pro alia quavis causa ducantur ad Auditorem Generalem Exercitus.

A Nosta notizia è pervenuto, che gli Scolari della Regia Scuola de gli Artiglieri, non ostanti i loro privilegj militari, del continuo vengono molestati, e carcerati da' Capitani di Giustizia di questa Fedelissima Città di Napoli, e da' loro Caporali, e Soldati, per l' asportazione delle armi, che loro si permettono in virtù de' detti privilegj, e sono trasportati nelle carceri della Gran Corte della Vicaria, obbligandogli a proccurare la remissione al Magnifico Uditor Generale dell' Esercito, loro Giudice competente, ritenendo ancora i detti Capitani di Giustizia, e la loro Guardia le armi de' detti Scolari. E desiderando Noi di rimediare a tale inconveniente, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale *Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano Capitani di Giustizia, a' loro Caporali, e soldati, e ad altri a chi spetta, che non debbano procedere alla carcerazione de' detti Scolari della Regia Scuola dell' Artiglieria per l' asportazione dell' arme, a loro permesse in virtù de' detti privilegj militari; facendo però constare i detti Scolari star chiari in assento. Ed occorrendo carcerarli per altra causa, li debbano portare subito avanti il detto Magnifico Uditor Generale dell' Esercito, loro Giudice competente, acciocchè da esso ricevano gli ordini, che saranno necessarj per la retta, e buona amministrazione della Giustizia: osservando puntualmente i detti privilegj militari: non facendosi da niuno il contrario, per quanto si ha cara la grazia, e 'l servizio di Sua Maestà, sotto pena di ducati mille per ciascheduno, ed altre a nostro arbitrio riserbate*. Ed acciocchè niuno possa allegar causa d'ignoranza; Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli etc. *Datum in Regio Palatio die 28. Februarii 1675. El Marquez de Astorga. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Valero Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. De Afflicto Secret. Joseph Anastasius Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. 2. fol. 52. Toletus.*

Die 28 Febr. 1675. El Marquez de Astorga.

BANNUM D. AUDITORIS EXERCITUS PRAECEDENTE ORDINE S. E.

seu

PRAMMATICA XXV.

Modus vestis militum.

Essendosi stimato conveniente per miglior ordine, distinzione, e decoro de' Terzi d' Infanteria Spagnuola, Soldati Italiani, e Cavalleria, che serve in questa Città, e Regno, di dar ordine, come già sta dato, che tutti gli Officiali, Soldati, ed altre persone, che tengono assentata piazza nel Terzo antico degli Spagnuoli, debbano vestirsi di color rosso, con le fodere di color giallo, e che i Capi Officiali, e soldati, ed altre persone, che tengono piazza nel Terzo nuovo, debbano vestirsi dell' istesso colore, con le fodere verde, e che i soldati Italiani, e suoi Capi, ed Officiali, e persone, che godono piazze in detta Compagnia, si vestano di color pavonazzo, foderato di rosso, o d' altro colore; e che tutt' i Capi Officiali, soldati, e persone, che tengono piazza nella Cavalleria, si debbano vestire di color pavonazzo, distinguendosi nelle fodere ciascuna Compagnia, come già sta di-

disposto, e sopra di esso dati gli ordini convenienti. Ed importando, che per migliore osservanza del disposto, questa sorta di vestiti, e colori si usi solamente da soldati, e persone militari nella forma, e con la differenza, che lor si è ripartita, e per evitare la confusione, e disordine, che potrebbe dal contrario risultare; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale „ Diciamo, ordiniamo, e „ comandiamo, che niuna persona di „ qualsivoglia stato, età, grado, e „ condizione non possa uscire, nè „ portare vestiti de' colori suddetti, „ rosso, e pavonazzo, nè si possan „ far livree di questi colori a nessuna sorta di creati, sotto pena „ della perdita de' vestiti suddetti, „ che da adesso sieno del capiente, „ riservando a nostro arbitrio l'usar „ d'altre pene, conforme le circostanze, che occorreranno, intendendosi ciò solamente ne' vestiti „ degli uomini, perchè in quanto „ a' vestiti di Donne, potranno usarsi, e portarsi qualsivoglia colore „ liberamente, e senza limitazione „ alcuna, e considerando, che molte „ persone per divozione, che tengono, o per voto, che hanno fatto „ al Glorioso San Niccolò di Bari, „ usano vestirsi di color pavonazzo, „ ed acciò questa pia, e giusta divozione non s'impedisca, permettiamo, che per questa causa possano portarsi vestiti di detto color pavonazzo, con che non sieno „ di fattura, e moda militare, ma „ solamente calzone, casacca, e maniche alla Spagnuola, perchè sempre si distinguano da vestiti di soldati; ed anche ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona di

Poena amissionis vestium.

Tom.XIII.

„ qualsivoglia stato, grado, e condizione, possa comprare alcun vestito d'uomo de' colori sopraddetti, „ sotto pena di due anni d'esilio, „ ed altre a nostro arbitrio riserva„ te". Ed affinchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, ed in qualsivoglia parte del presente Regno. *Datum Neap. die 29. mensis Octob. 1683. D. Gaspar de Haro, y Guzman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg. D. Thomas Cioffi Secr. Mastellonus.*

Poena exilii per biennium, et alia arbitr.

Die 29. Octob. 1683. D. Gaspar de Haro, y Guzman.

PRAMMATICA XXVI.

A Noticia del Marques mi Senor hà llegado, que haviendose decretando en essa Gran Corte de la Vicaria la remission al Auditor General de Sabato Cavallero, preso en dichas carceles, respecto de que como escolar de la Real Escuela de artilleros, goza del fuero militar, se hà opuesto à su execucion el Maestredatta, que cobra los derechos, queriendo, que los pague, como si no gozasse del dicho fuero, por lo qual se halla detenido toda via en dichas carceles „ y me manda S. E. „ decir à V. S. que assi como los „ Soldados por el fuero militar, que „ gozan, nò deven pagar, por nò „ estar subgetos a pagamentos de semejantes derechos, en la misma „ deven ser excluidos de ellos los „ Escolares de la artilleria, por las „ exempciones, que gozan, y que en „ esta inteligencia distribuya V. S. „ la orden conveniente para que sin „ otra dilacion se remita al Auditor General el referido Sabato „ Cavallero, dando à entender al

„ enunciando Maestredatta, nò intende yguales novedades con los „ que gozan el fuero militar". *Palacio à 2. de Abril. 1685. Don Diego Ortiz de Zarate.*

Die 2. April. 1685 D. Diego Ortiz de Zarate.

PRAMMATICA XXVII.

Providet circa levamen militum.

AVendo S. E. applicata sempre la mente alla buona disciplina, e regola militare, benchè con più Bandi, e precisamente con l'ultimo dell' anno passato 1683. abbia data la provvisione conveniente, considerando, che per malizia, e trascuraggine si sperimenta contravvenzione, e rilasciazione, è rimasta servita ordinarci con viglietto de' 20. del corrente del presente anno, che dovessimo pubblicare il Bando, che segue co' Capi da osservarsi inviolabilmente *videlicet*.

„ *Primieramente* in nome di S. E. „ ordiniamo, e comandiamo, che *ci*„*tra praejudicium* delle pene incorse „ per la contravvenzione de' Bandi „ precedenti, tanto ne' presidj di Piz„ zofalcone, Regio Arsenale, Tor„ rion del Carmine, Quartieri di „ Cavalleria, d'Infanteria Napoleta„ na, ed ove risiede la Guarnizione „ delle Galee, che stanno a carico „ dell' Ill. Duca di Tursi, come in „ ogni altro Posto, che vi potrà es„ sere nell' avvenire, non s' impedi„ scano l'entrata a qualsivoglia sor„ ta di persona, che vorrà introdur„ re a vendere roba commestibile, „ come nè anche a' parenti de' Sol„ dati, che vorranno loro portar rin„ fresco, o qualsivoglia altra cosa, „ ed agl' istessi soldati, che possano „ entrare tutto quello, che vorran„ no per proprio sostentamento; Di„ chiarando, siccome col presente di„ chiariamo, che chi cagionerà il „ suddetto impedimento di qualsivo„ glia grado, o condizione, che si „ sia, sarà da Noi, come Auditor „ Generale dell' Esercito di questo „ Regno, punito severamente con pe„ ne riservate ad arbitrio di S. E. „ Intendendosi tutto ciò in caso, „ che la roba commestibile, che s'in„ trodurrà ne' suddetti Presidj, Quar„ tieri, e Posti, sia di buona qua„ lità, a giusto prezzo, di buon pe„ so, e misura.

Non petant eleemosynam.

Secondo „ Perchè la sperienza ha „ dimostrato, che l' elemosina, che „ si cerca con cassetta alla porta, o „ porte del Torrion del Carmine, „ ancorchè abbia apparenza di atto „ di pietà, ha prodotti effetti con„ trarj, mentre i Soldati sogliono „ convertire il frutto, che se ne ri„ cava, in proprio beneficio, e la „ ricercano con tali modi, che le „ persone, che le dispensano, quasi „ costretti per violenza, non ne ac„ quistano merito alcuno. In nome „ di S. E. ordiniamo, e comandia„ mo, che dal dì della pubblicazio„ ne della presente, si tolga l'uso „ di cercare l'elemosina nella porta, „ o porte sopraddette, sotto pena ar„ bitraria a S. E.

Milites nemini serviant. Confirmatur per prag. seq.

Terzo „ Considerandosi molto de„ teriorato il decoro della Milizia, „ non avendo gli Officiali Maggiori, „ e minori, così d' Infanteria Spa„ gnuola, e Napoletana, avuto ri„ flesso ad uno abuso molto pregiu„ diziale, permettendo, che i Sol„ dati servano a persone particolari, „ e fatighino nelle botteghe di di„ versi artisti, e contravvenendo in „ ciò al Servizio di Sua Maestà, e „ reiterati, e precisi ordini dati da „ S. E. in differenti occasioni; Per „ rimedio di questi inconvenienti pre„ viene S. E. ed incarica al Mastro „ di Campo, Sergente Maggiore del „ Terzo, o Terzi, che in modo al„ cu-

„ cuno non permettano, nè facciano „ permettere, che nessuno Soldato „ serva a persona particolare, nè fa„ tichi in botteghe, sotto pena di „ privazione della Compagnia al Ca„ pitano, che lo permetterà, restan„ do all'arbitrio di S. E. il gasti„ go, che si avrà da dare al Solda„ to contravvegnente, oltre il cari„ co, che se ne farà al Mastro di „ campo, e Sergente Maggiore; E „ questa regola dovrà osservarsi in„ violabilmente, tanto per quel che „ tocca all'Infanteria Spagnuola, ed „ Italiana, come alla Cavalleria, co„ mandando a Noi S. E. che dob„ biamo rinnovare, e far fissare il „ presente Bando di quattro in quat„ tro mesi". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il presente si pubblichi, ed affigga ne' Presidj di Pizzofalcone, Regio Arsenale, Torrion del Carmine, e ne' Quartieri della Cavalleria, ed Infanteria Italiana, della Guarnizione delle Galee, che stanno a carico dell'Ill. Duca de Tursi. Il presente con la solita relazione ritorni a Noi. *Datum Neapoli die* 20. *mensis Julii* 1685. *D. Antonio de Sanctis. D. Giovanni de Cordova Secret. Loc.* ✠ *Sig. Julius Camardella Scriba.*

Die 20. Julii 1685. D. Antonio de Sanctis.

BANNUM D. AUDITORIS GENERALIS EXERCITUS,

seu

PRAMMATICA XXVIII.

Providet circa milites.

ANcorchè d'ordine di S. E. si sieno pubblicati diversi Bandi, per mantenere la buona disciplina nelle milizie, ed evitare gl'inconvenienti, che risultano nel camminare i Soldati in tempo di notte per questa Fedelissima Città, e riparare ad altri abusi, s'è riconosciuto convenire l'applicazione de' più efficaci rimedj, stante la poca osservanza de' Bandi emanati. Onde S. E. è rimasta servita ordinarci, che facessimo pubblicare nuovo Banno co' Capi seguenti *videlicet*.

„ *Primo* s'ordina in nome di S. E. „ che tutt'i Soldati della Fanteria „ Italiana debbano ritirarsi al Quar„ tiere a mezz'ora di notte, e nes„ suno di essi possa, nè debba usci„ re passato detto tempo per qualsi„ voglia causa; nè sotto qualsisia „ pretesto, o colore sotto pena di „ sett'anni di Galea, da eseguirsi „ irremisibilmente, e privazione di „ officio al Capitano, od Officiali, „ che saranno di guardia, e lo per„ metteranno, eccettuando però le „ persone de' Magnif. Capitani, ed „ Alfieri, che non saranno di guar„ dia, a' quali si permette il dormi„ re fuori del quartiere, avendo co„ modità di casa.

„ *Secondo*, in nome di S. E. s'or„ dina, che niun Soldato della sud„ detta milizia possa, nè debba eser„ citare officio nessuno di Artista di „ qualsisia sorta, o qualità, ma so„ lo abbia da attendere al servizio „ del Re nostro Signore, com'è ob„ bligato sotto pena di sett'anni di „ Galea, e di privazione del foro „ militare; ordinando S. E. che sie„ no riconosciuti in questo caso del„ la Giurisdizione ordinaria della „ G. C. della Vicaria, e sotto pena „ di privazione d'officio al Capita„ no, od altro Officiale; della cui „ Compagnia saranno i soldati, che „ permetteranno detto esercizio d'Ar„ tista". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, in nome di S. E. ordiniamo, che il presente Bando,

Concordat pag. 31.

e quanto in esso si contiene si pubblichi, ed affigga ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, ed in particolare nel quartiere del Regio Arsenale, affinchè da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza. *Neap. 13. di Giugno 1687. D. Antonio de Sanctis. D. Giovanni de Cordova Secret. Loc.* ✠ *Sig. Antonius de Alexandro Scriba.*

Die 13. Junii 1687. D. Antonio de Sanctis.

BANNUM,

seu

PRAMMATICA XXIX.

COn la notizia dataci nel Regio Collateral Consiglio dal Colonnello Marchese Lucina di essersi nuovamente formate cinque compagnie di soldati Dragoni già riposti per loro quartiere nel Borgo di Chiaja, ed essendosi ordinato al Presidente D. Niccola Grasso, siccome non meno al Tribunale della Regia Camera, secondo è lo stile; affinchè intendendosela il detto Ministro Commessario col detto Colonnello, se gli somministri tutto ciò, che gli è necessario per lo mantenimento: e che i cavalli, che attualmente si trovano de' soldati Spagnuoli si consegnino al detto Colonnello: ordinando insieme al detto Tribunale, ed al Ministro suddetto, che non si manchi in cosa alcuna in tutto ciò, ch'è stato per via di Capitolazione promessa a' soldati, che sono usciti del Castel Nuovo; e ciò intendendosela coll' Illustre General Daun; e poichè si trovano furtivamente venduti cavalli, e vesti, ch'erano de' Reggimenti di questa Città, spettanti tutti al Real Dominio di Sua Maestà (che DIO guardi); perciò ci è paruto fare il presente Bando, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, col quale *Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano persone, che hanno comprati detti cavalli, e le vesti, che debbano subito quelli rivelare al sopraddetto Presidente Grasso, ed all'istesso i medesimi Soldati dichiarino a chi li han venduti, sotto pene ad arbitrio di Sua Eccellenza, per poi darsi quella provvidenza, che conviene.* Ed acciò venga a notizia di tutti, Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli. *Palazzo i 22. Luglio 1707. Comes Martinitz. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Ulloa Reg. D. Dominicus Florillus Secr. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 2. fol. 3.*

Emptores equorum, et vestium a militibus Hispania venditarum revelare debeant etc.

Die 22. Julii 1707. Com. Martinitz.

PRAMMATICA XXX.

FU di nostro ordine a' 23. Luglio pubblicato Bando in questa Città, che tutti que' soldati, che aveano servito per lo passato nelle truppe del Signor Duca d'Angiò, che per ritrovarsi vagabondi, poteva occasionarsi danno alla pubblica quiete, dovessero presentarsi in questo Regio Arsenale, dichiarando se volevano assentarsi di nuovo al Real servizio di Sua Maestà (che DIO guardi) nelle sue Reali Armi, e non volendo ciò fare, se fossero stati Napoletani, o Regnicoli, avessero dovuto dar giuramento di vivere con quiete, e fedeltà a Sua Maestà; ed essendo forestieri avessero dovuto sfrattare da questa Città di Napoli nel termine di 24. ore, e dal Regno nel termine di diece giorni, sotto gravissime pene ad arbitrio di Sua Eccellenza, colle dichiarazioni, che più distintamente si contengono nel detto Bando: Ma perchè non si vede

Milites, qui militiae Austriacae nomen dare noluerint, infra decem diem Regno excedant.

de esattamente eseguito il dett'ordine, mentre pur si conosce esservi molti de' detti soldati, ed altri vagabondi, con essersi posto in desuetudine il rigore delle Regie Prammatiche del Regno, onde possono nascere i medesimi disordini; Abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, di ordinare, e comandare, siccome col presente Bando „ Ordi-
„ niamo, e comandiamo, senza pre-
„ giudizio delle pene incorse per la
„ detta causa, che con effetto i det-
„ ti soldati, anche gli Officiali, che
„ han servito per lo passato le dette
„ Armi, e non hanno preso il det-
„ to partito di servire le Reali Ar-
„ mi di Sua Maestà, debbano nel
„ termine di altri tre giorni sfratta-
„ re da questa Città, e di dieci dal
„ Regno, numerandi dal giorno del-
„ la pubblicazione del presente; in-
„ caricando insieme alla Gran Corte
„ della Vicaria, con particolar pre-
„ mura, che faccia esattamente os-
„ servare le Regie Prammatiche, che
„ con tanto studio, ed applicazione
„ sono state formate da' Nostri Pre-
„ decessori, per lo mantenimento del-
„ la tranquillità, e quiete di questa
„ Città, e Regno, nell'evitare tut-
„ t'i vagabondi, facendo praticare le
„ pene in esso stabilite; Dichiaria-
„ mo però, che se i medesimi vor-
„ ranno assentare piazza al servizio
„ di Sua Maestà, saranno con ogni
„ effetto ricevuti, poichè stimiamo,
„ che in questo modo togliendosi la
„ gente vagabonda, ed oziosa, che
„ non può essere altro, che causa,
„ ed occasione di continui errori, e
„ perturbazioni alla pubblica quiete,
„ si goderà in questa Città quella
„ serenità, e quiete, ch'è tanto ne-
„ cessaria al pubblico bene, ed al
„ servizio di Sua Maestà (che DIO
„ guardi)". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente si pubblichi per tutt'i luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli. *Palazzo i 10. Settembre 1707. Comes Martinitz. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreas Reg Vidit C. Ulloa Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba.*

Die 10. Sept. 1707. Com. Martinitz.

BANNUM,

seu

PRAMMATICA XXXI.

Variae ordinationes pro disciplina, et substentatione Militum Caesarianorum in hibernis constitutorum.

AVendo il Tribunale della Regia Camera intese varie doglianze, che gli venivano continuamente rappresentate, così da' Signori Baroni, come dalle Università, e da' Cittadini delle Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, a cagione degli alloggi delle Truppe Cesaree introdotti nelle dette Provincie, e del transito delle medesime; il tuttò accaduto per non essersi prevenuto in dare le provvidenze convenevoli per l'alloggio suddetto nel presente Quartiere d'Inverno; ha stimato sua obbligazione farne distinta rappresentanza a Sua Eccellenza, anche in esecuzione degli ordini *oretenus* datigli della medesima Eccellenza, sì delle provvidenze più opportune, che pareano potessero convenire, dando gli alloggi suddetti nelle tre Provincie da Sua Eccellenza destinate, di Terra di Lavoro, Principato Citra, e Principato Ultra; sì del Ripartimento de' detti alloggi; sì anche del regolamento da osservarsi per lo sostentamento delle dette Milizie fatto, precedente matura discussione, anche coll'intervento de' Commessarj Cesarei: affinchè, postosi tutto alla considerazione di Sua Eccellenza, avesse

se potuto restar servita dagli ordini opportuni per lo maggior accerto del Real servizio, e per la disposizione de' detti alloggi, secondo la mente dell'Eccellenza Sua, colla maggior quiete, e col minor incommodo de' Fedelissimi Vassalli di Sua Maestà (che DIO guardi), e senza pregiudizio veruno de' medesimi.

Ed essendo rimasta servita Sua Eccellenza di far esaminare tutto l'esposto nella detta rappresentazione del Tribunale nel Regio Collateral Consiglio, d'accordo del detto Supremo Collateral Consiglio, è rimasta servita, con Viglietto per Segreteria di Guerra degli otto del corrente, approvare, e conformarsi in tutto coll' esposto per lo detto Tribunale nell' accennata consulta, ordinando, che la medesima Regia Camera avesse dati tutti gli ordini necessarj, acciò si mandi in esecuzione tutto il rappresentato nella forma espressata nella detta consulta, come dal detto rescritto del tenor, che siegue:

En Villete de la fecha de oy, y en respuesta de consulta del Tribunal de la Camara de siette del corriente en orden a los Alojamientos de Quarteles de Ibierno para los Regimientos citados en el, dixe a V. S. de orden del Conde mi Senor, se darà la providencia necessaria; Ya ora me manda decir à V.S. que haviendose visto en Colateral en presencia de S.E. las inclusas notas de los Repartimientos, y conformandose en todo con ellas, desponga V. S. que en la misma forma, que en ella se expresa, assi se execute por el Tribunal de la Camara, dando para ellos todos las ordenes, que para ello fueren necesarias. Guarde DIOS à V. S. Palacio à 8. de Noviembre de 1707. D. Sebastian Menzl.

Che perciò, volendo il Tribunale ubbidire, ed eseguire quanto nel detto Rescritto gli viene imposto, ha stimato ordinare il presente Bando, da pubblicarsi ne' lunghi soliti, e consueti di questa Città, e nelle dette tre Provincie; non solo ne' luoghi soliti, e consueti, ma anche in ciaschedun luogo, e Terra designata nel Ripartimento del detto alloggio, coll' inserto tenore del Ripartimento, e Regolamento.

Nullum inferatur praejudicium privilegiis et immunitatibus locorum Regni.

Primo, che quantunque coll' acquartieramento suddetto non vengano in modo veruno pregiudicati i privilegj, e le immunità degli alloggi; mentre solamente si esige per la urgente, ed inevitabile necessità del Real servizio, e della difesa di questo Regno, il semplice coverto dall' Università, e la spesa tutta si fa a costa della Regia Corte; In ogni modo essendo S. E. in animo non solo di non pregiudicare ad alcun privilegio di qualsisia Università; ma di quelli conservare, ed aumentare al possibile, come è espressa volontà di Sua Maestà (che DIO guardi); perciò a maggior cautela si dichiara, che dalla presente precisa, e necessaria deliberazione di detto acquartieramento, non s'intende in modo veruno fatto pregiudizio a qualunque privilegio, prerogativa, ed immunità, che ciascheduna di dette, ed altre quali si vogliano Università del Regno godessero de' detti alloggi di Milizie; ancorchè fossero di dare il semplice alloggio, senza obbligo di contribuzione, e spesa veruna; le quali tutte s'intendano restare nella sua validità, e fermezza, giusta la loro serie, contenenza, e tenore.

Omnia dentur expensis Regiae Curiae, praeter hospitia.

Secondo, che attento le Università del Regno portano il peso de' pagamenti fiscali per la franchizia degli alloggi delle milizie, e moltissime per privilegi particolari de' Serenissimi Re ottenuti, ne sono esenti; Perciò

ciò si dichiara, che tutte le spese delle milizie debbano andare a carico per intero della Regia Corte per tutto il bisognevole, senza che nè i Baroni, nè le Università, nè i Cittadini particolari sieno tenuti a dare altro, che assolutamente il coverto per le milizie, e per gli cavalli; dovendo tutto darsi dalla Regia Corte, e per essa dal suo Partitario; la quale Regia Camera destinerà un Deputato per ciaschedun Reggimento, il quale dovrà continuamente assistere durante detti Quartieri d'Inverno, per invigilare al buon regolamento, ed alla maggior quiete, per l'osservanza di tutto l'ordinato. E se per caso le Università si troveranno aver data, o fatta spesa alcuna, per sostentamento di dette milizie, e cavalli; o pure se ne faranno in avvenire in questi primi giorni, che dovrà dal Partitario darsi la provvidenza fissa in ciascheduno luogo, lor si debba bonificare dalla Regia Corte, portando i debiti documenti.

Terzo, che mancandosi dal Partitario in ciascheduna delle provvidenze, tutte rimaste a peso suo, affine di evitare qualunque molestia a' Baroni, alle Università, ed a' Cittadini; ne debba il Deputato della Regia Camera subito dare la notizia al Tribunale della Regia Camera, od allo Spettabile Reggente pro M. C. per darsi subito gli ordini per l'adempimento.

Quarto, che essendo l'intenzione del Tribunale della Regia Camera di fare, che i Vassalli del Re Nostro Signore, le Università, ed i Baroni, non abbiano travaglio, molestia, nè incomodo veruno; Ha perciò stabilito, che dalle Università delle Terre, destinate per detti Quartieri, lor si debbano dare gli alloggi ad arbitrio delle dette Università, in Quartiere separato, comodo in forma, che meno sieno gravate le Università, ed i Cittadini, senza mai accomunare l'abitazione in modo alcuno con essi Cittadini, nè possano valersi de' Palazzi Baronali; e nel caso vi si trovino introdotti, debbano partirsene, per andare ne' Quartieri destinati.

Quinto, per ordine *oretenus* tenuto da Sua Eccellenza si dichiara, e fa noto, che i Soldati, in caso di qualunque trasgressione, o molestia, e gravezza in pregiudizio de' Baroni, delle Università, e de' Cittadini particolari de' luoghi, per qualsivoglia causa, saranno rigorosamente gastigati, mentre dalla Regia Corte lor si provvede di tutto.

Sesto, sebbene cogli ordini di Sua Eccellenza non sarà per succedere trasgressione alcuna dalle milizie; non però a maggior cautela si è ordinato, che in caso di qualunque eccesso, o pregiudizio debbano i Sindaci, od altri del Reggimento del luogo, subito darne parte al Deputato della Regia Camera, destinato per quel Reggimento, per doversi dal medesimo rappresentare al Capitano di quella Compagnia, e bisognando al Commessario del Distretto; ed in caso non si dia da quello la provvidenza, darne parte alla Regia Camera, per rappresentarsi dalla medesima a S. E., acciò subito si diano i provvedimenti opportuni, assicurandogli in nome di S. E. che saranno severamente castigati.

Settimo, che subito eseguito il presente Ripartimento, fra giorni otto le Università, dopo giunto ciaschedun numero designato al suo Quartiere destinatogli, debbano mandar relazione distinta alla Regia Camera del numero effettivo, che in ciascheduna parte resta acquartierato.

Ottavo, perchè non è stato possibile dare la provvidenza per tutt' i let-

letti necessarj; così per la Cavalleria, come per la Infanteria de'soldati comuni, da' Sergenti in giù, in questi primi giorni, come già se n' è dato l' ordine per provvederli per tutti, a spese della Regia Corte; perciò si è stabilito, che per questi primi giorni, fintantochè si adempirà con la maggior brevità possibile alla provvista di tutt' i detti letti; Che ciascheduna Università, destinata al detto Acquartieramento, debba, a spesa della medesima Regia Corte, provvedere gli Officiali di letti comodi; e per gli soldati communi, per quel numero, che potrà, a ragione di due soldati per letto; che per lo di più, che bisognerà, si provvederà dalla Regia Corte, giusta l' ordinato da Sua Eccellenza.

Ripartimento per l' alloggio di tre Reggimenti degl' Illustri Generali Pattè, Neumburg, e Vebln.

Reggimento dell' Illustre Generale Pattè.

Terra di Lavoro.

Fondi. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Stato di Sora. Due Compagnie con il Sergente Maggiore n. 2. n. 140

Alvito, Atino, ed Arce. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

S. Germano. Mezza Compagnia, con il Tenente Colonnello, con due persone dello Stato n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Marzano. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Teano, e Casali, stante l' alloggio tiene de' Soldati Spagnuoli. Mezza Compagnia di num. venticinque n. $\frac{1}{2}$ n. 25

Sessa, e Casali. Mezza Compagnia di num. quarantacinque n. $\frac{1}{2}$ n. 45

Carinola, e Mondragone. Mezza Compagnia ripartita n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Venafro, e Casali. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Capua, oltra il Reggimento d' Infanteria, che tiene. Una Compagnia n. 1. n. 70

Santa Maria di Capua. Una Compagnia collo Stato Maggiore n. 1. n. 70

Negli altri Casali di Capua, escluso Marcianise, per tenere i Prigionieri. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Piedemonte d' Alifi. Una Compagnia n. 1. n. 70

Giugliano. Una Compagnia n. 1. n. 70

Sant' Antonio. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Caserta, e Formicola. Una Compagnia n. 1. n. 70

Compagnie n. 12. n. 740

Reggimento dell' Illustre Generale Neumburg.

Del cui Reggimento si dividono le sette Compagnie al n. 490. Cavalli negl' infrascritti luoghi di Terra di Lavoro.

Aversa, la Città solamente. Una Compagnia collo Stato Maggiore n. 1. n. 105

Arienzo, e Cerrito. Una Compagnia n. 1. n. 70

Acerra. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Cajazzo. Mezza Compa-

pa-

pagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Marigliano, e Casali. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Nola, col Sergente Maggiore. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Cimitile. Mezza Compagnia di cavalli trenta n. $\frac{1}{2}$ n. 30

Saviano. Mezza Compagnia di cavalli quaranta n. $\frac{1}{2}$ n. 40

Lauro, e Casali. Una Compagnia n. 1. n. 70

Palma, e Casali. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Avella, e Casali. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Compagnie n. 7. n. 525

Complimento del Reggimento del detto Illustre Generale Neumburg.

Compagnie num. 5. Cavalli num. 350.

Principato Ultra.

Airola. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 25

Montesarchio. Mezza Compagnia di numero quarantacinque n. $\frac{1}{2}$ n. 45

Avellino, e Serino, col Tenente Colonnello. Una Compagnia n. 1. n. 70

Solofra. Mezza Compagnia di numero quarantacinque n. $\frac{1}{2}$ n. 45

Montefuscoli. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Ariano, col Sergente Maggiore, o Tenente Colonnello. Mezza Compagnia di numero quaranta n. $\frac{1}{2}$ n. 40

Calitri. Mezza Compagnia di numero venticinque n. $\frac{1}{2}$ n. 25

Cervinara. Mezza Compagnia di numero venticinque n. $\frac{1}{2}$ n. 25

Bisaccia. Mezza Compagnia di numero trentacinque n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Compagnie n. 5. n. 355

Reggimento dell' Illustre Generale Vehln.

Principato Citra.

Somma, e Casali. Una Compagnia n. 1. n. 70

Ottajano. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Sarno. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Nocera. Una Compagnia, e mezza, ed i Soldati prigioneri, che stanno nella medesima Città di Nocera, passeranno nella Città della Cava n. $1\frac{1}{2}$ n. 105

Castello a Mare di Stabbia. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Salerno. Due Compagnie col Colonnello, e collo Stato maggiore n. 2. n. 140

Sanseverino. Una Compagnia col Tenente Colonnello n. 1. n. 70

Gifoni, e sei Casali. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Gifuni Valle, e Piano. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Monte Corvino. Mezza Compagnia n. $\frac{1}{2}$ n. 35

Angri. Mezza Compagnia di numero venticinque n. $\frac{1}{2}$ n. 25

Eboli. Mezza Compagnia di numero venticinque	n. ½	n.	25
Caggiano. Mezza Compagnia di numero venticinque	n. ½	n.	25
Montuori. Mezza Compagnia di numero venticinque	n. ½	n.	25
Compagnia di Eboli. Mezza Compagnia di numero cinquanta	n. ½	n.	50
Padula, Monte Sano, e Buonabitacolo. Mezza Compagnia col Sergente Maggiore di numero trentacinque	n. ½	n.	35
Polla, Sala del Vallo de Diano, ed Atena. Mezza Compagnia di numero trentacinque	n. ½	n.	35
Compagnie	n.12.	n.	815

Regolamento, con cui debbono essere trattate le Truppe per lo presente Quartiere d' Inverno.

Essendosi stabilito di darsi alle dette Truppe il pane, e la porzione del cavallo in sostanza, dee ciò essere eseguito nella forma seguente cioè

La porzione di pane, ben cotta, sia di once trentasei e tre quarte.

La porzione di cavallo, consistente in fieno, paglia, e biada, si distingua, come siegue:

Del fieno dee darsi rotola cinque per porzione, conforme è stato praticato finora, ed in difetto di questo, dove ciò non si trova, rotola sette e mezze di paglia.

Per la biada, dee valere il tomolo, se sarà orzo, porzioni nove; ma se fosse avena, solo porzioni sei; assieme con diciotto rotola di paglia per cavallo alla settimana da fargli il letto. Avvertendo, che dove sarà praticabile, le Truppe si contentano ricevere il fieno, e la paglia per metà alla ragione suddetta: cioè di rotola due e mezzo di fieno, e tre rotola e tre quarti di paglia, purchè sia il tutto di buona qualità, e consuntibile.

Oltra la suddetta sussistenza di bocca, e di cavallo, da somministrarsi alle dette Truppe, è necessario pure di contribuire alle medesime il servizio; la quale si darà in sostanza per tutti, così Officiali, come Soldati, tanto di Cavalleria, quanto d'Infanteria, secondo le specificazioni verranno loro consegnate dal Commessario di Guerra Cesareo, perciò per quegli Officiali, da' Sergenti in su, che lo vorranno in danaro, si darà loro a ragione di grana cinque per ciascheduna porzione; in sostanza poi vi sarà l' obbligo di somministrarlo solo a' soldati comuni dal Sergente in sù, sì di Cavalleria, come d' Infanteria, testa per testa: e dee consistere in letto, fuoco, lume, e sale: cioè per letto in una lettiera, composta con quattro tavole, due banchi, un materasso, due lenzuola, ed una coverta, conforme lo stile ordinario; ed un solo letto dee servire per due soldati; con condizione espressa, che non ne vengan posti più di quattro soldati per camera, e si abbia riguardo preciso di assegnare i quartieri degli Officiali a proporzione delle loro cariche.

Per legna, debbono darsi a ragione di una porzione (ch'è una stella competentemente grossa) per testa; e pigliandone l' Officiale, verrà defalcato un grano per ciascheduna porzione dal di lui servizio, per lo quale si dovrà passare grana cinque il gior-

giorno sopra ciascheduna porzione da bocca.

Per lo lume, dee darsi un misurello di olio da bruciare per giorno, per quattro teste, o sieno porzioni, che sono once tre, e due terzi scarsi; e per le Guardie delle Guarnigioni, quanti saranno i posti, tanti dovranno essere i lampioni, con dentro una lucerna piena di olio, che sarà un misurello per lucerna.

Del sale, debbono anche darsi due once per tre porzioni il giorno.

I letti, tanto per gli Officiali, se li chiederanno, quanto per gli Soldati comuni verranno infallibilmente somministrati a richiesta della Regia Camera in questi primi giorni dalle Università medesime, alle quali toccherà l'alloggio, e dalla Regia Corte, fin tanto che venga posto in esecuzione altro provvedimento; il tutto in conformità di quello, che sta dichiarato nel disposto di sopra, nel capitolo ottavo del presente Bando.

Per quello, che riguarda altresì la porzione tanto di bocca, che di cavallo, ed il suddetto servizio, cioè di legna, lume, sale, giacchè del letto resta disposto di sopra; ne sta per parte della Regia Camera di tutto questo precisamente incaricato il Magnifico Michel'Angelo della Torre, a tal effetto costituito, ed accordato Partitario della medesima, col quale pure debbono intendersela gli Officiali delle Truppe. Rispetto a'cavalli di bagaglio, che non entrano nell'ordinanza, saranno dal medesimo a loro richiesta alimentati.

Finalmente dee da mese in mese essere ristretto il conto del somministrato, e goduto, perchè possa risultare il debito delle Truppe, ed il credito del Partitario, da defalcarsi all'une, tra i limiti, che si converrà, e da tener soccorso all'altro, in conformità dell'accordo. E sebbene non si crede, che abbia dalle milizie a contravvenirsi in menomo all'ordinato da Sua Eccellenza, in caso, che accada qualche eccesso nelle stazioni, così le Università, come il Partitario porteranno il ricorso al Deputato della Regia Camera, destinato per quel Reggimento, per doversi dal medesimo rappresentare al Capitano della Compagnia, e bisognando, al Commessario di quel distretto; ed essendo necessario, anche alla Regia Camera, per doversi dalla medesima partecipare a Sua Eccellenza, in conformità dell'ordinato nel capitolo sesto del presente Bando.

Ed acciò il presente Bando si faccia noto a tutti, Ordiniamo, che si pubblichi ne'luoghi soliti, e consueti di questa Città, ed in tutte le Università, destinate per lo detto acquartieramento. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 9. mensis Novembris* 1707. *D. Octavius Capycius Sconditus R. P. M. C. Nicolaus de Graffis Comm. Honuphrius Vecchione Rat. Franciscus Todaro Act. Januarius Buonocore. Vidit Fiscus Cons. Scoppa Secr.*

Die 9 Nov. 1707.

BANNVM

MAGNAE CVRIAE VICARIAE,

seu

PRAMMATICA XXXII.

Pro capiendis Hispanis Militibus captivis, que Salerno fugam ceperunt.

Essendo rimasta servita Sua Eccellenza rimetterci biglietto per Segreteria di Stato, e Guerra, del tenor seguente; *videlicet: Foris*: Al Duque de Acerenza, guarde DIOS, Regente de la Gran Corte de la Vicaria. *Intus*: „ Haviendo tenido noticia el Conde mi Senor, que de

„ la Ciudad de Salerno, se han huvido asta cinquenta dos Officiales „ Espanoles, que prisioneros estavan „ de vajo de la palabra, me manda „ avisarlo à V. S., y ordenarle en „ el mismo tiempo disponga, se hagan las majores diligencias por si „ en caso llegaren algunos en esta „ Ciudad, lo que succediendo harà „ V. S. de modo se consiga su arresto para poder pasar à las demonstraciones, que justamente merecen „ los que cometen semejante indignidad, abusando ingratamente de la „ piedad. DIOS guarde à V. S. *Palacio 26. de Marzo 1708. D. Domingo Fiorillo. Senor Regente de la Vicaria Duque de Acerenza* ". Che perciò abbiamo fatto il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo a' Capitani di Giustizia „ di questa Fedelissima Città, a' loro Caporali, e Guardie, come anche a' Caporali, e Soldati di Paranza, che vanno scorrendo, e quelli, che assistono alle Sbarre, in „ particolare sopra il Ponte della „ Maddalena, che debbano attentamente invigilare per l' arresto degli enunciati Spagnuoli, indagando tutte le maniere di poterne venire in cognizione; con promessa, „ che effettuando il servizio, si darà loro alcuna remunerazione conveniente; E per lo contrario avendo notizia di alcuno de' predetti „ Officiali fuggiti, e tralasciando di „ far l' opra, che possono, per conseguirne l' arresto, venendo a notizia nostra, saranno puniti, secondo richiede il dovere ". Ed acciò venga a notizia di tutti, Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Città. *Napoli 26. Marzo 1708. Il Duca dell' Acerenza Reg. Nicolaus Pennella.*

Die 26. Marz 1708 Il Duca dell' Acerenza.

(*) PRAMMATICA XXXIII.

Ex gratiis concessis anno 1737.

Supplicatum fuit, ut milites urbani stipendiis Regiis militarent. Leges servari jubentur.

ITem supplicano, che occorrendo dover servire la Milizia del Battaglione per difesa del Regno, i soldati siano pagati dalla Regia Corte, da quel dì ch' essi saranno giunti ciascuno al luogo, dove richiede il servizio Reale, secondo che fu stabilito nella Prammatica 11. §. *6. de Militibus*, e nel *cap.* 17. del Re Filippo IV. dell' anno *1671. fol. 135. tom. 2.*, e *cap.* 10. del *1623. fol. 135. Placet, leges, et privilegia servari.*

(*) PRAMMATICA XXXIV.

Indulgentia criminis desertionis in milites legionum nationalium anno 1749.

CArlo *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec., Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec.* Fin dacchè assunsimo il legittimo Sovrano Dominio di questo Regno, impiegando Noi tutta la Paterna sollecitudine nel procurare a' nostri Fedelissimi Sudditi i maggiori vantaggi, ed una stabile, e ferma tranquillità; considerammo, che la felicità, e la quiete di qualunque Principato, non solo dipenda dal mantenere i Nazionali al servigio della Patria, ed alla cura delle proprie famiglie applicati, e far sì, che le Campagne abbandonate non siano da' necessarj cultori; ma ben' anche riponga si nell' esser provveduto di Truppe Nazionali, che col dovuto impegno nel difendere il proprio Sovrano, mostrino la lor fedeltà, contribuiscano alla pace de' proprj Paesi, e col nobilissimo esercizio dell' arme rinovino la gloria della Nazione. Con sì clementissima idea, dopo avere

vere sovrabbondantemente provveduto a ciò, che in Pace rende uno stato felice, per prevenire altresì a quegl' impegni, che portava seco la guerra di già accesa in Europa, rivolgemmo il nostro Real pensiere a vieppiù munir questo Regno. E sebbene per antico lodevole istituto sempremai un numero eccessivo di Soldati Nazionali, col nome di Battaglione, mantenuto vi si fosse; ravvisammo tuttavolta, che il rimetterlo nello stato, in cui era, gravoso, ed insoffribile al Regno tutto riuscito sarebbe per il gran numero de'Soldati, onde si componea; nè se ne sarebbe per la novella militar Disciplina, interamente dall' antica diversa, in quanto al piede del ridetto Battaglione, ritratto verun vantaggio; Quindi e 'l numero de' Soldati del medesimo moderammo, e di nuovo metodo la leva delle Truppe Nazionali fornimmo. Ora però, che dal Sommo Dator d' ogni bene ha conseguita l' Europa tutta la tanto sospirata Pace, ad oggetto, che alle Università si scemi il necessario peso sostenuto finora, e vieppiù si promuova co' nostri faustissimi auspicj da' nostri Vassalli, ciocchè alla pubblica felicità conduce, ed allo Stato apporta avventurosi successi, riformato abbiamo, e ridotto a minor numero di Soldati que' Reggimenti, che da' Nazionali compongonsi, con liberar le Provincie dal peso, che pria soffrivano.

Ma perchè con estremo nostro rincrescimento assicurati siamo, che oltre coloro, a' quali colla cennata Riforma è permesso di lasciare il nostro Real Servigio, si noverino alcuni, che dal medesimo han disertato, ed altri non pochi, che per non arrollarsi tra le nostre Truppe, dopo esservi stati nominati legitimamente da' Sindici, e Deputati in vigor pria delle Ordinanze Generali per le Milizie naturali del Regno pubblicate nel 1744., e poscia dell'istruzioni del 1740., si sono sconsigliatamente dalle rispettive Patrie allontanati, andando, o fuggiaschi dal Regno, o pure scorrendo a guisa di Banniti le Campagne, onde resi si sono delinquenti, e rei di gravi misfatti: e con egual rincrescimento da Noi si prevede, che affin d' evitare le meritate pene, non siano essi per ripatriare, e seguentemente dell' intutto sodisfatta non rimarrebbe la nostra Sovrana paterna cura, che tende, e riguarda alla felicità de' Popoli, ed alla pubblica, e privata quiete, nè le Università del Regno dal ritorno di parte de' loro Cittadini tutto il vantaggio ritrarrebbe; Perciò dando sempre più maggiori ripruove del piissimo animo nostro intento a colmare della Real munificenza i nostri Fedelissimi Vassalli, avemo stimato convéniente di far pubblicare il presente Indulto, in vigore del quale concediamo colla nostra Sovrana autorità un general perdono (colle limitazioni, che in appresso si dichiareranno) non solo a tutti li Soldati de'nostri Reggimenti Nazionali, che ascritti ritrovansi ne' libri delle filiazioni de' Sargenti Maggiori de'loro respettivi Corpi, ma anche a'Sargenti, Caporali, e Tamburri tutti de' Corpi suddetti, comandando, che in ogni futuro tempo restino liberi, e sciolti dalle loro inquisizioni, colpe, contumacie, e delitti, nè debban' esser per l' avvenire più molestati, specialmente per il gravissimo delitto della diserzione, ancorchè fosse reiterata, e qualificata, e per ogn' altro militar reato, che contra le Regali Ordinanze avessero fin' al dì della pubblicazione del presente Indulto com-

commesso, assolvendoli pienamente da tutte le pene, alle quali dovrebbero soggiacere; dichiarando, che di una sì distinta indulgenza debban godere non solo se sieno, o non sieno le loro inquisizioni dedotte in giudizio, ma anche se siano assenti, o carcerati, ed anche se fossero stati condannati, purchè però la pena non siasi cominciata ad eseguire. Ed acciò si manifesti sempre più il nostro Paterno amore verso de' Naturali tutti del Regno, vogliamo, che nel presente Indulto compresi anche vengano tutti coloro, che dopo essere stati eletti, nominati, o presentati sino al dì della pubblicazione del presente Indulto da' Sindici, o Deputati di ciascheduna Università del Regno per la quota a ciascheduna d'esse spettante, affin di render completo il Reggimento della rispettiva Provincia, non siansi secondo il proprio dovere in quello ascritti, e presentati, ma per rendersi esenti dal nostro Regal Servigio, dopo aver la propria Patria abbandonata, vanno fuggiaschi vagando, tanto ne' nostri Dominj, quanto in Paesi ad altri stranieri Principi appartenenti.

Ordiniamo però, ed espressamente dichiaramo, che dal beneficio del presente Indulto siano esclusi tutti coloro, che dopo del dì 24. del prossimo scorso mese di Gennajo del corrente anno, in cui si terminò la riduzione de' mentovati Reggimenti Nazionali, abbiano il delitto della diserzione commesso, e che solamente siano capaci di essere ammessi al godimento del medesimo quei, che pria del giorno mentovato abbiano da' rispettivi Corpi Nazionali disertato.

Divantaggio, acciocchè ognuno possa viver da oggi avanti sicuro della nostra continua inclinazione in pruomuovere i maggiori, così pubblici, come privati vantaggi, vogliamo, che nel presente Indulto anche compresi siano tutti coloro, che fin' al dì della sua publicazione ritrovansi fuggiaschi, o dalle loro Patrie, o dal Regno, sul timore di dover' esser a forza presi per individui del Reggimento Nazionale della propria Provincia, come vagabondi, o perchè riputati esser potessero per meno necessarj al sostentamento delle loro famiglie, ed alla coltura de' terreni.

Acciò vieppiù si manifesti, e sia a tutti noto il nostro paterno Amore, e Clemenza verso de' nostri Fedelissimi Vassalli, vogliamo, ed ordiniamo, che nel presente Indulto comprendansi similmente tutti coloro di qualunque grado, stato, e condizione si siano, così uomini, come donne, che dal primo giorno della formazione de' Reggimenti Nazionali fin' alla pubblicazione di questo Indulto in qualunque modo tanto direttamente, quanto indirettamente abbiano prestato ajuto, o consiglio alle diserzioni, oppure abbian' occultato qualsivoglia disertore de' nostri Reggimenti Nazionali, comperate, o nascoste le arme de' medesimi, ed anche li Deputati, e tutti gl' altri, che nell' elezioni degl' Individui di detti Corpi incorsi sono nelle pene prescritte tanto nelle Regali Ordinanze formate nel 1742. ne' Reggimenti già detti, quanto nel nuovo regolamento pubblicato nel 1746.

In oltre nel presente Indulto anche ordiniamo, e comandiamo, che specialmente compresi s' intendano tutti coloro, ch' essendo stati nominati, ed eletti per soldati de' mentovati Corpi Nazionali, si ritrovano da' medesimi assenti, ed in lor luogo vi siano altri, che volontariamente ascritti si sono per rimpiazzare il loro luogo.

E comecchè con dispiacenza nostra ci è pervenuto a notizia, che alcuni de' mentovati disertori, o qualunque altro, che nel presente Indulto vien compreso, affine d'evitare il meritato gastigo, scorrano armati, ed uniti insieme per le campagne in varj luoghi delle Provicie di questo Regno, onde vien turbata la pubblica, e privata tranquillità; Per tanto, affinchè i medesimi siano anche partecipi della grazia conceduta agl'altri disertori, che sì gravi eccessi non han commesso, dichiariamo, che nel presente Indulto anche compresi vengano coloro, che colla comitiva di gente armata, uniti, ed armati anch' essi vanno per la campagna, inquietando la pubblica, e privata tranquillità, semprequando però non abbiano commesso, scorrendo in compagnia d'altri, furto di strada pubblica, vero ricatto, o qualunque omicidio, giacchè la nostra Real intenzione è di comprendere nel presente Indulto il delitto del solo, e semplice incesso per la campagna, con comitiva di gente armata, che non venga co' delitti di sopra nominati unitamente commesso.

Ma acciò tutti coloro, che di sopra degnati ci siamo di dichiarar compresi nel presente Indulto, possano avere una manifesta ripruova della nostra munificenza, espressamente ordinamo, che quei, che si ritroveranno andar fuggiaschi per questo Regno, debbano tra il termine di due mesi, e coloro, che si troveranno fuora de' nostri Dominj tra quattro mesi dal dì della pubblicazione del presente Indulto, presentarsi avanti del Commissario Generale della Campagna, del Preside della rispettiva Provincia, o dell' Uditor Generale de' nostri Eserciti, o essendo Desertore nel suo proprio Corpo (se se li renda più commodo) acciò conoscendosi di non esser rei di delitti, che in appresso si dichiareranno eccettuati nel presente Indulto, possano liberamente ripatriare, e per maggior lor sicurezza, e cautela, ottenere le dovute Salveguardie, senzacche per là spedizione ne rimangano nella menoma somma interessati, ordinando, che *gratis* quelle conceder con ogni celerità se gli debbano.

E comecchè ben può darsi il caso, che taluno de' compresi nel presente Indulto per il suo detto, di cui ritrovasi inquisito, tuttocchè eccettuato non sia, bisogno abbia della legitima remissione delle parti offese, perciò affinchè sperimenti ben' anche gli effetti della nostra connaturale commiserazione, ordinamo, che tanto se assente, e nel termine prefisso presentasi, quanto se carcerato ritrovasi, debba per sei mesi sospendersi il corso del suo processo, acciò tra il detto tempo abbia l'agio di poter ottenere la necessaria remissione, e tra il detto termine non possano tali rei esser molestati, purchè però non siano catturati fra detto tempo armati d' arme proibite; e con espressa condizione, che non possano nel termine sudetto far dimora nel luogo, ove le parti offese abiteranno, o sien solite d'abitare, ma debbano star lontani per lo spazio di otto miglia; tal che controvenendo a queste condizioni, s' intendano dall' abolizione presente decaduti, ed esclusi. Elasso però il termine già detto, e non presentandosi tra il detto tempo le legitime remissioni, la nostra deliberata volontà è, che si continui ne' termini di giustizia a procedere, seguendo la determinazione delle Leggi.

Stimiamo però dichiarare nel tempo stesso le limitazioni, per effetto delle quali dichiariamo eccettuati, e non

non compresi nel presente grazioso Indulto, i rei, e gl' inquisiti de' seguenti delitti troppo perniciosi allo Stato, e troppo nocevoli alla pubblica, ed alla privata tranquillità.

Coloro tutti, che sono inquisiti dell' enormissimo delitto di Lesa Maestà Divina, o Umana, e di fabbricazione, o tonzione, o diminuzione di Monete.

Li Rei d' omicidio di qualunque genere.

Quelli, ch' abbiano fatto assassinare, o che per commissione loro data, abbiano assassinato, o che a tali uomini scelerati avessero dato ajuto, o consiglio, quantunque non ne sia seguita la morte, purchè però siasi devenuto ad un atto prossimo, o sia insulto, per cui l' insultato ne sia rimasto ferito.

Gli inquisiti di Vizio nefando.

Li Grassatori, e ladri di strade publiche, anche per la prima volta, quantunque senz' offesa del disturbato.

Li ricattori, ch'abbiano consumato il ricatto, o con aver esatta la somma, o altra cosa chiesta precedenti minaccie, insulti, ambasciate, o lettere, o pure con aver condotto, e trasportato violentemente, o dolosamente *de loco ad locum* Uomini, e Donne, ritenendoli per obligar così quelli, come queste a riscattarsi, e ne sia seguito per detto riscatto pagamento di danaro, o d' altra cosa equivalente.

Gli incendiarj, che *dolo malo*, *et data opera* abbiano messo, o avranno fatto metter fuoco, ed anche quei, che scientemente abbiano prestato ajuto, e consiglio a metter fuoco a qualunque Chiesa, Luogo Sacro, o Religioso, o a qualunque casa abitabile sita dentro qualunque Città, o Terra abitata, come altresi a Tugurj costrutti *ad instar domorum*, soliti abitarsi da' Contadini, o Pastori, o agl' Armenti, alle Gregi, alle Vigne, Seminati, Oliveti, Selve, o a qualunque altro podere, alberato, coltivato, e fruttifero.

Quelli, ch' an rubato Pisside consagrata, ov' eran riposte le Sacre Forme.

E per ultimo acciò al sommo grado si manifesti la nostra Paterna sollecitudine in procurare il sollievo anche di taluni de' compresi nel presente Indulto, li quali van fuggiaschi, e ritornando nelle loro Patrie, temono di poter esser astretti per cause civili di debiti, o siano per causa publica, o privata, perciò presentandosi, stando nel Regno, tra due mesi, o tra quattro, ritrovandosi fuori del medesimo, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente Indulto, ordiniamo, che non sian molestati nelle persone ad istanza, o del Fisco, o de' di loro Creditori per lo spazio di mesi otto, acciò tra il detto tempo possano concordarsi, o pure sodisfare il loro debito; ma che quello elasso, debba il corso della giustizia aver il suo luogo, acciò non si faccia dell' intutto pregiudizio a' Creditori.

Affinchè adunque di questa Sovrana Clementissima risoluzione aver possa ogn' uno di qualunque stato, grado, e condizione si sia, una special notizia, e partecipare del perdono, ed Indulto presente, colle condizioni però, e riserbe di sopra espresse, vogliamo, che si pubblichi nelle forme solite in questa Capitale, ed in tutti li Corpi delle nostre Truppe Nazionali, ed anche da' Presidj Provinciali nelle Città di loro residenza, assicurando l' osservanza di esso *sub verbo, et fide Regia*. *Napoli* 5. *Aprile* 1749. CARLO. *Giovanni Fogliani d' Ara-*

Die 5. Apr. 1749. CARLO.

Aragona. Pubblicata a dì 6. Aprile 1749.

PRAMMATICA XXXV.

Regolamento dell' assistenza, che debbono avere le Truppe marciando per lo Regno di Napoli.

CAROLO BORBONIO Rege.
Agit, ne in itinere militari Universitatibus damnum inferatur, neque militaris disciplina laxetur.

AVendo l' esperienza dimostrato, che nelle marce delle Truppe da uno in un altro luogo di questo nostro Regno di Napoli, sia per cambiare destino, o per discaricare commissioni del Nostro Real servizio, sieno avvenuti alcuni inconvenienti ne' luoghi di transito, tanto in pregiudizio della buona e regolare assistenza delle Truppe medesime, quanto dell' interesse comune delle Università: Affinchè dunque per mezzo di uno stabilimento di determinate regole non possano in avvenire verificarsi simili disordini; e che tanto le Truppe nel ricevere l' alloggio, ed altro che loro appartenga, quanto le Università nel somministrarlo ad esse, non eccedano i limiti del giusto, unica Nostra volontà, Ordiniamo, che inviolabilmente si osservi quanto siegue.

ARTICOLO I.

Equites, peditesque iter non capessant, sine formata Ducis, et Secretarii rei bellicae. Quod si repentine faciundum sit Arci Praefecti formatas scribat, eosque ad Praesides Provinciae dirigat.

PRimieramente Vogliamo, che le Truppe sì d' Infanteria, che di Cavalleria, e di Dragoni di qualsivoglia numero che esse sieno, non intraprendano le marce de' Quartieri delle loro respettive Guarnigioni per quelle del nuovo destino, per dove si dirigono, senza che prima ottengano il Passaporto corrispondente dal nostro Segretario del Dispaccio di Guerra, e l' Itinerario dal Capitan Generale; e solamente nel caso che dovendo partire alcun distaccamento dalla Piazza, Castello, o Quartiere, dove risegga, per qualche pronta operazione non si fosse ottenuto il Passaporto, e l' Itinerario; in tale circostanza, dovrà spedire l' uno, e l' altro documento il Governatore, od il Comandante respettivo, e consegnargli agli Uffiziali destinati al comando de' medesimi Distaccamenti: Essendo similmente Nostra Real volontà, che nelle urgenze di partire reclute delle Provincie per incorporarsi a' rispettivi Reggimenti, non intraprendano quelle la marcia senza del passaporto del Preside a cui corrisponda, o del Comandante militare della Provincia dove vi sia, sempre che non si sia ricevuto quello del nostro Segretario di Guerra, che anche in questi casi dovrà domandarsi.

ARTICOLO II.

Curae Praesidū erit de itinere capessendo: curae Syndicis Universitatum de hospitiis parandis. Viduae, et Ecclesiastici immunes a Militum hospitiis sint.

POichè tanto a' Presidi delle Provincie, quanto al Commessario di Campagna per quella di Terra di Lavoro, si darà opportunamente l' avviso dalla Nostra Real Segreteria del Dispaccio di guerra del cammino da tenersi dalle Truppe nel passaggio, che deggiono fare per gli luoghi di loro rispettiva giurisdizione: Vogliamo, che nel ricevere essi una tal notizia, destinino uno de' loro Subalterni della maggior prudenza, e pratica, il quale si trasferisca nel luogo del primo transito di sua giurisdizione, e successivamente negli altri della medesima, affinchè quivi di concerto coll' Uffiziale da nominarsi dal corpo che dee porsi in marcia, e spedirsi anticipatamente per gli luoghi medesimi, si applichino, e facciano in modo, che così l' alloggio, come le bollette si dispongano con porzione, ed equità propria per lo co-

comodo della Truppa, e di minor peso per gli Nostri Vassalli. E perchè ciò si esegua come conviene, si farà prontamente da' Sindaci, e dagli Eletti, col preciso intervento del Governatore locale, una numerazione di tutte le case, che in ciascuna Città, o Terra fossero capaci di alloggiare gli Ufficiali; dalla quale escludendosi quelle, che avessero sofferto l' ultimo precedente alloggio, si cavino a sorte dalle rimanenti, quelle che per allora dovranno alloggiare la Truppa, e così successivamente: Essendo altresì Nostro Real volere, che della numerazione delle case facendosi una nota formale, quella si firmi da' Sindaci, e dagli Eletti, coll' intervento del Governatore locale, e si conservi nell' Archivio della Università; e così ancora s' intenda per tutte le altre numerazioni, che in avvenire si faranno delle case, che per sorta entrassero ne' successivi alloggi, perchè, mediante questa giusta regola, restino tutti persuasi dell' equità, colla quale vogliamo, che si proceda su questo particolare, e si evitino le parzialità, che potrebbero sperimentarsi con una pratica in contrario: Ben inteso però, che le case degli Ecclesiastici, e delle Vedove dovranno essere escluse, sempre che nelle altre de' Cittadini ve ne fossero sufficienti, ed a proposito per lo pieno dell' alloggio, e quando la necessità non richiedesse servirsi anche di esse.

ARTICOLO III.

Is qui a Praeside assignatus sit ad paranda militibus hospitia; una cum milite accedat, et ante militum adventū, ut possint, hospitia paret.

IL Subalterno, che sarà destinato dal Preside o dal Commessario di Campagna per istabilire l' alloggio, dovrà di accordo, ed unitamente coll' Ufficiale, che ne avrà l' incarico, andare con anticipazione a riconoscere la capacità delle case, e degli altri edificj a fine di alloggiarvi i corpi con la diloro maggior possibile unione, sia per Battaglione, Squadroni, o Compagnie intere; e trovandosi una tale disposizione, se ne farà a proporzione di essa l' alloggio, senza che sia permesso di contravvenirvi nè al Subalterno, nè alla Università, nè al Comandante della Truppa; mentre stando la medesima unita ne risulta sua maggiore sicurezza, e la esatta disciplina, dalla quale principalmente dipende l' accerto del Nostro Real servizio: Proccurandosi per quanto sia permesso dalla situazione delle case, che gli Uffiziali, o almeno i Subalterni, abbiano l' alloggio immediato alle loro rispettive Compagnie. Nel caso che poi in qualche luogo del transito non s' incontrasse la disposizione di sopra accennata per situarsi la Truppa, si darà allora soltanto l' alloggio anche a tutt' i Sergenti, e soldati nelle case de' Paesani, osservandosi in tale provvidenza le regole istesse, e particolarità di già prescritte per l' alloggio degli Uffiziali, i quali dovranno situarsi come i Sergenti, ed i soldati con tale economia, che non inferiscano notabile incomodo a' Padroni delle case.

ARTICOLO IV.

Idem Syndicis imperatur.

AFfinchè i respettivi Sindaci ed Eletti possano con la intelligenza del Governatore locale regolare l' alloggio, sarà obbligo preciso dell' Uffiziale, che ne sarà incaricato, di accordo però sempre col Subalterno del Preside, o del Commessario di Campagna, formare, ed esibire uno stato esatto del numero degli Uffiziali colla distinzione delle classi, come altresì de' Sergenti, tambu-

buri, e soldati della Truppa, che sarà di transito.

ARTICOLO V.

Hospites milites excepti, tecto, lecto, foco, oleo tantum excipiantur.

ALloggiati che sieno colla dovuta, e possibile proporzione gli Uffiziali, vogliamo, che ciascuno di essi si dia da' Padroni delle case il semplice coverto, che dee consistere in un sol letto, fuoco, lume, e sale; intentendosi per lo fuoco il necessario per cucinare, il quale nel tempo d' Inverno ha da servire altresì per riscaldarsi; e per lo lume una candela di sevo di sei a libbra nella Estate, e due nell' Inverno, o pure tre once di olio nella Estate, ed once quattro nell' Inverno, la quale stagione s' intenda dal primo di Novembre a tutto Aprile, senza che si accresca questa somministrazione, ancorchè per lo scarso numero delle case fosse necessario alloggiare in una sola due Uffiziali, poichè ambidue dovranno servirsi del medesimo fuoco e della istessa candela, quando si troveranno a dormire in una sola stanza; eccettuandosi però da questa regola i letti, poichè sempre ha da considerarsene uno per ciascuno Uffiziale.

ARTICOLO VI.

Si in aedibus hospitia parari non possunt, stationes fiant quomodo intus habetur.

SEmpre che ne' transiti vi sia disposizione per alloggiare unita la Truppa come sta dinotato, vogliamo che si apponti ne' Quartieri la corrispondente quantità di sacconi pieni di paglia, se vi fossero proprj della Università, e non avendoli, vi si ponga paglia sciolta per dormire la Truppa, non essendo tenuta la Università, e molto meno dee pretendersi dagli Uffiziali della Truppa, che per lo solo transito si approntino per la medesima letti completi, nè che si diano altri generi sciolti che i soli predetti sacconi, sempre e quando però, come si è detto sopra, gli abbia *de proprio* la Università, meno che per qualche incidente dovesse trattenersi la Truppa più di quattro giorni in un luogo, nel qual caso solamente, prevenendosene l' avviso a' Sindaci, ed agli Eletti, sarà di loro precisa obbligazione approntare i letti ne' Quartieri nella migliore e più comoda forma che ciò possa seguire senza gravame de' particolari. Però sempre che ne' semplici transiti, e nelle giornate di riposo assegnate ne' passaporti, i corpi obbligassero le Università a somministrare alcuni letti fuora de' mentovati sacconi, o paglia sciolta per la Truppa unita ne' Quartieri, case disabitate, o magazzini; vogliamo, che esibendosene nella Regia Scrivania di Razione, per parte della Università, fede giurata de' Sindaci ed Eletti autorizzata dal Governatore locale, con cui si venga a giustificare detta indovuta somministrazione, si bonifichino immediatamente alle Università i corrispondenti affitti de' letti, successivamente se ne carichi l' importo sopra il soldo del Colonnello, o del Comandante della Truppa nella prima formazione de' conti del Reggimento per indennizzarsene la Nostra Reale Azienda.

ARTICOLO VII.

Si in aedibus hospitio milites excipiantur; quid eis herus ministrabit?

QUando per la totale mancaza de' Quartieri, o di disposizione per situare la Truppa unita, fosse necessario alloggiarla nelle case de' Paesani, in tal caso essendo difficile l' eseguirlo, e di positivo incomodo il ripartimento della paglia per lo riposo de' Sergenti, tamburi e soldati, dovrà somministrarsi a ciascuno de' primi, come pure al Tamburo maggio-

re un saccone colla paglia, ed un capezzale, e lo stesso per ogni due soldati o tamburi, sempre che più di uno stiano nella stessa casa, dal Padrone della quale lor si somministrerà il sale, ed il lume ad olio egualmente che agli Uffiziali. E quando dal Padrone di qualcuna delle case, per cagione di sua povertà, non si potesse dare il saccone, ed il capezzale per gli soldati, che gli saranno destinati, gli stessi si somministrino dalla Università, ovvero la paglia corrispondente.

ARTICOLO VIII.

Quod equestribus datur, idem equitibus ministretur.

QUanto sta dichiarato riguardo all' Infanteria, si praticherà egualmente rispetto alla Truppa di Cavalleria, e di Dragoni, sia alloggiando unita, o divisa nelle case de' paesani, senz' altra particolarità che quella di doversi accrescere il Timpaniere, ed i Trombettieri nella Cavalleria, e ne' Dragoni il Tamburo Maggiore, e i Musici, per somministrarsi il saccone ed il capezzale a ciascuno di essi. E poichè l' Assentista Generale degli utensilj resta esentato per lo suo contratto dal somministrare i generi della sua obbligazione alle Truppe, tanto ne' transiti, quanto ne' luoghi dove per non risedervi alcuno numero fisso delle medesime, non tiene stabilite provisioni, restarà a carico delle rispettive Università supplire a tal provvidenza nel modo seguente, cioè: stando la Truppa unita in uno o più Quartieri, somministreranno l' olio corrispondente per le lampadi puramente necessarie, da situarsi in essi alla ragione di quattr' once dell' istesso genere in tempo d' Inverno, e di tre nell' Estate: E si diano per ogni Sergente, Tamburo, e soldato sì d' Infanteria che di Cavalleria, e di Dragoni, che stiano in Quartiere, o distribuiti per le case, quaranta once di legne per cucinare, somministrandosi l' istesso al Timpaniere nella Cavalleria, ed al Tamburo Maggiore, e Musici ne' Dragoni: Ben inteso, che delle quantità de' riferiti generi che saranno somministrate, il Sergente Maggiore, o l' Uffiziale, che facesse le sue veci, per ognuno de' suddetti generi, ne darà a beneficio della Università le ricevute separate, dichiarando in quella dell' olio il numero delle lampadi, nelle quali si è consumato, e le notti che sono state allumate; le quali ricevute col visto buono del Colonello, ed in sua mancanza del Tenente Colonello, o del Comandante della Truppa, si consigneranno a' Sindaci, che le presenteranno all' Assentista Generale, per esserne dal medesimo soddisfatti a tenore del suo contratto; e non eseguendosi da esso prontamente il pagamento, le produrranno nella Regia Scrivania di Razione, dalla quale si farà liberanza ad essi Sindaci di quanto loro corrisponda secondo i prezzi contratti col Partitario, restando a cura della stessa Scrivania formare delle legna il carico, che ne risulti al Reggimento che le abbia ricevute, ne' primi aggiustamenti che se gli formino del proprio genere.

ARTICOLO IX.

Quid officialibus certis in casibus ministretur?

DOvendo ogni Reggimento, che trovasi in marcia avanzare un Picchetto, per le ragioni prevenute nelle Nostre Reali Ordinanze generali, e per quali si sieno altre occorrenze che possano verificarsi ne' transiti, vogliamo, che agli Uffiziali d' Infanteria de' Picchetti medesimi si somministri giornalmente nel corpo

po di guardia, che formeranno, nel solo tempo d' Inverno, cinquanta libbre di legna, ovvero venticinque libbre di carboni di once dodici Napoletane per riscaldarsi; e quantunque tre sieno gli Uffiziali, non si accrescerà la quantità dell' uno o dell' altro genere, siccome non dovrà diminuirsi, ancorchè nella guardia del Picchetto, per qualche incidente esistesse un solo Uffiziale, della maniera istessa come si praticherà per riscaldarsi quelli di Cavalleria, e de' Dragoni, a' quali similmente che a quelli d' Infanteria, si somministreranno due candele di sevo nell' Inverno, ed una nella Estate, o in mancanza di quelle una lucerna con cinque once di olio nell'Inverno, e tre once nella Estate: come altresì dovrà darsi un lume per lo corpo di guardia dove stassero i soldati, e somministrar loro ancora le legna per riscaldarsi in tempo d' Inverno alla ragione di once quarantotto della medesima al giorno per ciascuno soldato; delle quali somministrazioni si daranno similmente le ricevute alla Università, affinchè i suddetti generi le vengano abbonati nella maniera istessa come quelli che somministrassero alla Truppa ne' Quartieri.

ARTICOLO X.

Peculiaria de Equitibus.

Essendo Nostra Reale intenzione che siero le Università alleggerite, per quanto sia possibile, di tutti quei pesi che indispensabilmente loro reca il passaggio delle Truppe da un luogo all'altro; Ordiniamo, che ne' transiti della Cavalleria e de' Dragoni non possano pretendere gli Officiali, nè soffrire le Università la spesa introdotta dall' abuso di provvedere in alcuni luoghi le pignatte, piatti, boccali, ed altri utensilj di creta per li ranci della Truppa ne' suoi Quartieri, nè che vi formino tavolati per suo riposo, e tanto meno mangiatoje per li Cavalli, poichè detti Soldati non deggiono essere trattati nelle marce con maggior distinzione di quegli d' infanteria; E quando ne' luoghi del transito non vi fossero stalle disoccupate per collocarvi tutt' i Cavalli; quei che restassero senza tal comodo, si dovranno situare nelle Osterie, nelle Case disabitate, o ne' Magazzini che s' incontrassero nel transito, dove si collocheranno nel miglior modo possibile, e quando mancasse questa disposizione, si distribuiranno per le case de' Paesani ove sarà capacità di tenervisi, senza che cagionino positivo incommodo a' loro Padroni. Prevenendosi su di ciò, che per ogni lampada, la quale si situerà per dare lume a' cavalli, si daranno tre once diarie di olio nell' estate, e cinque nell' inverno, della quale somministrazione le Università raccoglieranno le ricevute colle medesime distinzioni, e formalità già riferite.

ARTICOLO XI.

Eadem de re.

In tutti quei luoghi per dove transitassero le Truppe di Cavalleria, e de' Dragoni, ne' quali per mancanza di fontane, beveratoi, o fiumi vicini non vi fosse disposizione per abbeverare i cavalli, onde sia necessario valersi dell' acqua de' pozzi: I Sindaci, e gli Eletti delle Università faranno somministrare a' Soldati le secchie colle corde necessarie per cacciar fuora l' acqua, con obbligo, che i medesimi debbano subito restituirle, nè pretenderanno i Soldati suddetti, che i Paesani tirino l' acqua dovendo precisamente farlo essi.

AR-

ARTICOLO XII.

Assentistae munus; Si repentina expeditio fuerit, quae officia Universitatibus competant?

Essendo obbligato l' Assentista generale della provvisione de' viveri a somministrare il pane di munizione per la Truppa, e la biada per gli cavalli in tutt' i luoghi per dove transitassero nel Regno di Napoli, sarà di suo carico, dandosegli con anticipazione l'avviso del cammino, che dovranno fare i Reggimenti, il prevenire gli ordini opportuni a' suoi subalterni, o corrispondenti, affinchè all'arrivo degl' istessi Reggimenti in ciascun luogo di riposo vi si trovi la competente provvista de' generi suddetti; ma se poi dall' Assentista non si facesse trovar pronta una tal provvista, sia per la improvvisa marcia della Truppa, o per altro incidente, in tal caso dovrà la Università prevenire, e somministrare il pane, e l' orzo, che bisognasse per la sussistenza della Truppa fino all' altro luogo immediato del nuovo riposo, considerandosi per ogni Sergente, Soldato, Tamburo maggiore, Tamburo semplice, Timpaniere, e Trombetta una razione di pane al giorno di venticinque once Napoletane, e tre misure di biada da ventiquattro a tomolo il giorno per ogni cavallo, il che debba intendersi ancora per quelli degli Officiali; Essendo altresì Nostro Real volere, che delle somministrazioni si facessero de'suddetti generi, se ne diano alle Università l' equivalenti ricevute autentiche nella maniera istessa, che si è stabilita per gli utensilj, acciò venendo giustificata la mancanza della provvista dalla parte dell' Assentista, ogni qual volta sieno stati dati gli ordini anticipatamente, ed in tempo opportuno, vengano detti generi abbonati alle Università al prezzo convenuto col contratto con esso lui, ancorchè fosse maggiore di quel che corra nel Paese, assieme col giustificato importo delle spese, che abbiano sofferte; ed allo stesso Partitario se glie ne formerà il carico nelle officine di conto e ragione, per doppio prezzo del convenuto col medesimo, in pena della sua negligenza.

ARTICOLO XIII.

Eadem de re.

Supposto, che tanto all' Assentista della paglia, obbligato di somministrarla a' Reggimenti di Cavalleria, e de' Dragoni permanenti nelle Provincie di Terra di Lavoro, e di Salerno, come ad ogni altro, che abbia l'istessa obbligazione nelle altre Provincie del Regno, dove presentemente trovasi Cavalleria, o vi si trovasse in appresso; si preverrà anticipatamente il cammino che sarà per fare il Corpo, e gli Squadroni, che si ponessero in marcia, acciocchè tenga pronta la necessaria paglia per gli cavalli in tutt' i luoghi del transito compresi nel suo rispettivo ripartimento: Ordiniamo, che quando i medesimi Assentisti mancassero di darne la provvidenza, si apponterà la paglia bisognevole dalle Università, le quali dovranno parimente provvederla in tutti que' transiti, ove non sieno tenuti gli Assentisti di approntarla; e tanto nell' uno, quanto nell' altro caso, dovranno somministrarsi otto rotola di paglia al giorno per ogni cavallo, compresivi anche quelli degli Officiali: E vogliamo, che per le formalità, e per lo pagamento delle ricevute, si osservino le regole istesse di sopra prescritte per quelle del pane, e dell' orzo.

AR-

ARTICOLO XIV.

Syndici Universitatum, quae ministraverint, statim repetant.

AVendo l'esperienza dimostrato, che da alcuni Sindaci, per loro negligenza tenutesi presso di loro le ricevute del pane, orzo, utensilj, e della paglia somministrata alle Truppe nel transito di esse per le rispettive Università, si è tardato a presentarle nelle corrispondenti officine per esserle bonificate, se non che passati già molti anni, sorgendo da tale tardanza dubbj, contraddizioni, e ricorsi nella formazione di carichi così antichi a' Reggimenti; dichiariamo, che le ricevute de' mentovati generi somministrati dalle Università alle Truppe, che si faranno dopo la data di questo Regolamento, e che spetti a' Sindaci di proccurarne il pagamento dalla Tesoreria Generale, secondo i casi che stanno prevenuti ne' precedenti Articoli, debbano i Sindaci indispensabilmente, o essi di persona, o per mezzo de' loro Proccuratori presentarle nella Regia Scrivania di Razione di Napoli nel termine di quattro mesi, dal giorno che sono state formate, e non facendolo, non abbiano le ricevute medesime valore alcuno per ripeterne in vigore di esse l'importo corrispondente dalla Reale Azienda: Ma però è Nostro Real volere, che in tali casi i Sindaci medesimi trascurati, in pena della loro negligenza, debbano soddisfare il valore delle stesse ricevute alle Università, od a' particolari Interessati nella fatta somministrazione, acciò, senz' averne colpa, non restino pregiudicati.

ARTICOLO XV.

Syndici cum Officialibus non transigant.

PEr riparare all' abuso di comprare con usura da' Sindaci, ed Eletti le ricevute delle somministrazioni delle provvisioni, od utensilj fatte dalle Università alle Truppe ne' transiti per le medesime, per poi riscuoterne l'effettivo valore da' rispettivi Assentisti; Proibiamo assolutamente a' Sindaci, ed Eletti il convenire cogli Officiali, e co' Sergenti delle stesse Truppe, sopra il tutto, o parte anche minima delle loro ricevute, poichè l'importo delle medesime dee proccurarsi precisamente per gli mezzi mentovati negli articoli antecedenti, acciò riscuotendosi per intero, si possano pagare senza diminuzione le persone, che avessero contribuito i generi somministrati: e se si arriverà ad appurare di essersi contravvenuto a quella determinazione, vogliamo, che sieno subito gastigati tutti quei, che concorrono all' usurario contratto di comprare dette ricevute, deponendo gli Offiziali, ed i Sergenti de' loro impieghi, ed imponendo a questi ultimi, come pure a' Sindaci, ed agli Eletti quegli anni di Presidio, che secondo i casi stimeremo dichiarare.

ARTICOLO XVI.

Duces exercituum itinerarium non mutent, dummodo aliud non accidat.

I Comandanti de' Corpi, che stiano in marcia, tanto d'Infanteria, quanto di Cavalleria, e di Dragoni in qualsivoglia numero, che sieno, si regoleranno in essa puntualmente secondo loro si prescriva negl' Itinerarj senza mutare i transiti, raddoppiarli, o dare alla Truppa maggior riposo di quello che le sarà assegnato, eccettuatine gl' incidenti d'incontrarsi escrescenza di fiumi, onde non sia permesso proseguire la marcia, od altro inopinato accidente, di cui dovranno immediatamente parteciparne il Capitan Generale per la Nostra Reale Intelligenza; ma se si giustifichi,

fichi, che senza motivo urgente, e solo per volontaria idea di quello, che dirigga la Truppa, la medesima si trattenesse nel transito più del tempo prescritto nell' Itinerario, il Comandante sarà responsabile di ogni mancanza e disordine, che per tal cagione ne seguisse; come pure obbligato ad indennizzare sopra del suo soldo le Università di quel che le spetti per affitto di letti, e spesa di utensilj, co' quali saranno stati assistiti gli Officiali, i Sergenti, ed i Soldati durante la straordinaria dimora.

ARTICOLO XVII.

Quid pro Vecturis ministrandum?

ESsendo obbligati i Governatori, i Giudici, ovvero i Sindici, ed Eletti de' Luoghi di somministrare alla Truppa le vetture che le bisognano, o sieno loro chieste per fare il transito immediato, dovranno prontamente adempirlo, e la Truppa altresì pagare con anticipazione le vitture per punto generale in qualunque parte del Regno a' prezzi seguenti.

Per ogni traino a due cavalli, o a due muli carlini dodici.

Per ogni carozzino, o calesse a due cavalli, o due muli carlini dodici.

Per ogni calesso ad un cavallo sei carlini.

Per ogni carretta ad un cavallo, o ad un mulo carlini otto.

Per ogni carro con quattro buoi carlini dodici.

Per ogni carro a due buoi carlini otto.

Per ogni carro ad un bue carlini sei.

Per ogni cavallo da sella carlini quattro.

Per ogni giumento o somarro carlini due.

Con la dichiarazione, che di quelle vetture, delle quali la Truppa si fosse servita per un transito, non dovrà prevalersene per l'altro, se non se nel luogo ove arrivasse a far notte o riposo, non si trovassero tutte quelle, che le bisognino per continuare la marcia, poichè in tal caso, e non in altro potrà la Truppa, con intelligenza del Governatore del luogo, ritenere delle vetture, che conducesse dal transito antecedente, quelle, che le bastino per supplirne la mancanza, acciò per causa di essa non resti impedita la marcia; nella quale circostanza dovranno gli Officiali soddisfare pure anticipatamente l'affitto delle istesse vetture per lo secondo transito a' prezzi già denotati: E vogliamo che quando si provi, che da' Governatori, Sindaci ed Eletti per frode o per negligenza, non si fossero apparecchiate tutte le precise vetture da sostituire a quelle del transito antecedente, o pure in quel numero, che ne potesse somministrare il luogo, sieno obbligati a pagare di proprio danaro a' Conduttori e Padroni delle vetture altrettanto di quel che lor paghino gli Officiali, venendo con ciò a guadagnar per una parte i Conduttori e Padroni delle vetture doppia paga per lo doppio servizio, e per l'altra a sentire questo peso i Governatori, Sindaci, ed Eletti, in pena della loro omissione, e poco zelo nel disimpegno del Nostro Real servizio: E perciò vogliamo che il Comandante della Truppa faccia in maniera, che prima d'intraprendere la marcia, alla presenza di un Offiziale di sua confidenza e soddisfazione, si sborzino le doppie paghe a' Padroni delle vetture. E che parimente sia di suo carico il non permettere che Offiziale alcuno, anche in caso che gli bisognasse maggiore

o mi-

o minor vettura, usi la menoma violenza co' vaticali o carrettieri, che s'incontrassero nella marcia, ma lasciargli andare liberi nel loro traffico, e commercio, e solamente permettere agli Offiziali di ricorrere in caso necessario a' Governatori de' luoghi più vicini per esserne provveduti.

ARTICOLO XVIII.

Praesides Provinciae Gubernatoribus nuncient expeditionem.

I Presidi nelle rispettive Provincie, ed il Commessario di Campagna in Terra di Lavoro saranno obbligati di anticipatamente prevenire i Governatori de' luoghi, per gli quali debba transitare la Truppa, che facciano in essi trovar pronto quanto sia bisognevole per la sussistenza della Truppa medesima, e soprattutto invigilare, che di sorta alcuna non si alteri il prezzo della carne e di tutti gli altri viveri; giacchè siccome è Nostro Real volere, che dagli Officiali e da' soldati il tutto si paghi allo stesso prezzo che si pagava da' cittadini, e Paesani de' luoghi prima del loro arrivo; così parimente vogliamo, che alterandosi il prezzo suddetto anche in menoma parte, sieno severamente castigati quelli, che contravvenissero a questa Nostra Real determinazione.

ARTICOLO XIX.

De infirmis militibus Universitas luci videat.

SEmpre che arrivassero al luogo del transito soldati infermi, od in esso s'infermassero, di sorta che non possano da se soli, o per mancanza di comodità continuare la marcia unitamente col rispettivo Reggimento: Ordiniamo, che in tal caso debba l'Università precisamente aver pensiero della loro cura, o collocandoli negl'i Ospedali del Pubblico, se ve ne siano nel proprio luogo, o con destinar loro una stanza con comodità di letto, assistenza di Medico, medicamenti, ed alimenti che si richieggono per curarli: Ben inteso, che le permanenze, o giornate, che staranno i detti infermi nell' Ospedale, o in altra parte per essere curati, si bonificheranno alla Università puntualmente dall' Assentista generale degli Ospedali al prezzo con esso lui convenuto per simili casi, presentandosegli le fedi corrispondenti firmate da' rispettivi Medici o Chirurgi, e dagli Eletti, roborate dal Governatore locale, nelle quali si dovrà dichiarare il nome, ed il cognome di ciascuno soldato, il Reggimento, e Compagnia in che serve, ed i giorni, in cui principiò, e terminò la cura.

ARTICOLO XX.

Desertoribus occurratur.

PEr riparare opportunamente agli aggravj, ed alle violenze, che sogliono soffrire i luoghi nel transito in essi di alcuni soldati disertori delle nostre Truppe, che sotto pretesto di andare con particolari commissioni di Nostro Real servizio, e portati dalla loro mala inclinazione, estorquono, oltra dell'alloggio, altre contribuzioni: Ordiniamo, che unitamente si dia il puro alloggio, ed il semplice coverto per una sola notte a quel soldato, o soldati, che provassero loro appartenere tal riposo; con presentare a' Sindaci, ed agli Eletti il passaporto, che deggiono seco portare del Nostro Segretario del Dispaccio di guerra, del Capitan Generale, del Governatore della piazza, ovvero del Preside della Provincia, dal quale apparisca, che veramente vanno per incumbenze del Nostro Real servizio, o pure con Nostro permesso passino a ripatriarsi

alle loro case, senza ch'essi possano pretendere nè darsi loro dalle Università altro maggior commodo, o gratificazione, sotto qualunque titolo o pretesto che fusse; E se uno o più soldati arrivassero ad un luogo, e pretendessero alloggio o altra cosa senza esibire il passaporto suddetto; vogliamo, che subito dalla Corte locale si proceda all'arresto di tali soldati, e si facciano ponere e custodire convenevolmente nelle pubbliche carceri, e se ne faccia relazione per via del Nostro Segretario di guerra, affinchè si dia la provvidenza per mandare una partita a riceversi la consegna del carcerato, o de' carcerati; ed a ciò per parte del Reggimento, cui appartenga, sia indennizzata la Università di quanto faran costare i Sindaci con certificato del Governatore locale, di avere speso nel mantenimento di essi, che non dovrà eccedere quello, che per punto generale si dà a' carcerati durante il tempo che siano stati in quelle carceri.

ARTICOLO XXI.

Officiales a Gubernatoribus Syndicisque firmatas excipiant, has leges non fuisse violatas.

IL Sergente maggiore, o l'Ajutante di ciascun corpo, che avrà transitato per qualche luogo, dovrà farsi il contentamento per iscritto, o sia dichiarazione roborata dal Governatore locale, in cui dichiarino i Sindaci e gli Eletti non restar loro motivo di lagnanza alcuna, o querela contra gli Officiali ed i soldati; e che nè gli uni nè gli altri sono rimasti debitori a persona alcuna, tanto nel generale de' commestibili, ed altri generi somministrati per la sussistenza della Truppa, quanto nel particolare, rispetto agli Officiali ed altri individui alloggati nelle case: Dichiarandosi nel detto contentamento, che i Padroni di esse sono stati pagati, e soddisfatti di tutto ciò che mai avessero somministrato di più del semplice coverto; il qual documento servir dovrà per cautela del corpo, se in appresso venisse fatto qualche ricorso contra di esso; ed affinchè detto contentamento sia valido, e legittimo, dovrà precisamente essere sottoscritto dal Subalterno che sia stato destinato dal Preside per regolare l'alloggio: il quale contentamento, o sia dichiarazione di sopra espressata vogliamo, che si abbia a proccurare, e ad ottenere da' Sindaci e dagli Eletti con mezzi regolari e giusti, senza che in modo veruno si pratichi la menoma violenza o minaccia per conseguirla, il che restando provato, ne sarà rigorosamente castigato l'Officiale trasgressore.

Che però comandiamo al Capitan Generale del Regno di Napoli, ed a' Governatori delle Piazze e de' Castelli, agli Officiali delle Truppe, al Commessario di Campagna, a' Presidi delle Provincie, a' Governatori locali, a' Sindaci ed agli Eletti de' particolari luoghi, ed a tutti gli altri Ministri e Persone, alle quali appartenga essere intese di questo Regolamento, a praticarne la dovuta osservanza, acciò l'adempiscano, e facciano adempire puntualmente senza contraddizione alcuna, tale essendo la Nostra Real volontà. *Dato in Napoli 24. Dicembre* 1758. CARLO. *Leopoldo de Gregorio*.

Die 24. Dec. 1758 CARLO.

PRAMMATICA XXXVI.

FERDINANDO IV. Regis Immunitates militares.

D. Gio: Batista Maria Jannucci Spettabile Presidente del Supremo Magistrato del Commercio, Delegato dell' Arrendamento delle farine, e dell' orzo. Affinchè agli Officiali, e ad altri, a chi spetta, consti ciò

ciò che la Maestà del Re nostro Signore si è degnata ordinare sulla franchizia dell' orzo, e dell' avena corrispondente, ed accordata agli Officiali Militari, ed altri individui; s' inseriscono le Reali Istruzioni, ed il Real Dispaccio con data de' 14. del corrente mese, spedito per Segreteria di Stato, e del Real Dispaccio universale della Guerra, con cui ci sono state rimesse le proprie Istruzioni, e dalle quali si desume la maniera, colla quale dovrà eseguisi la detta prestazione della franchizia, del tenor seguente: *En vista de lo que V. S. ha representado con fecha de 12. del corriente, le debuelvo de Real Orden la Instruccion, que me embiò traduzida en idioma italiano, con la correspondiente Real aprovacion de Su Magestad, afinque pueda darse a la estampa, para la mayor inteligencia de los Subalternos de los Arrendamientos interesados en la Gabela de la Zevada, y Avena. DIOS guarde a V. S. muchos anos, como deseo. Palacio 14. Septiembre 1768. Antonio del Rio. Senor D. Juan Battista Jannucci.*

Die 14. Sept. 1768. FERDINANDO.

Istruzioni delle Regole da osservarsi, affinchè agli Officiali della Guarnigione, e degli Stati Maggiori di questa Città di Napoli, ed a' Ministri di Guerra esistenti nella medesima si continui loro da' respettivi Arrendamenti la franchizia della Gabella sull' Orzo, ed Avena, non ostante che non lo estraggano, come per lo passato si è praticato da' Reali Magazzini della Provvisione de' viveri della Regia Darsena.

I. I Sergenti Maggiori de' Reggimenti d' Infanteria, ed in di lor mancanza gli Ajutanti Maggiori dovranno formare le Relazioni visate da' Colonnelli, o Comandanti de' medesimi Corpi; nelle quali Relazioni si dichiari il nome, cognome, e la graduazione solamente di quegli Officiali, che mantengono i loro proprj cavalli, il numero vero, ed effettivo di questi, la casa, ed il luogo, ove abitano i medesimi Officiali.

II. Lo stesso si dovrà eseguire dal Duca di Parma, per quel che guarda la sua persona, ed i tre Officiali della Real Compagnia degli Alabardieri.

III. L' Ispettor Generale della Cavalleria, e de' Dragoni, ed il Subispettore dell'Infanteria faranno le loro Relazioni nella di sopra espressata maniera per quel che tocca a' respettivi lor Corpi, che non trovandosi di guarnizione in questa Città alcuno de' suoi Officiali stessero nella medesima Città con Real licenza, o per altro legittimo motivo.

IV. Il Comandante Generale dell' Artiglieria formerà l' istessa Relazione per lo toccante agli Officiali del suo Corpo, escludendone quegli Officiali, che godano razioni di foraggi per via di sopra soldo (poichè questo così di questo Corpo, come di ogni altro, e degl' Ingegneri, che nell' egual caso sono, si è loro permesso di poter estrarre le loro respettive Razioni da' Reali Magazzini) in virtù de' loro formali Recivi.

V. Il Gheffe di Squadra della Reale Armata per quel che riguarda gli Officiali del Corpo di Marina, formerà la detta Relazione, e l' Intendente di Marina per quel che spetta

a quel Contadore, e Tesoriere.

VI. I Governatori delle Castella per gli Officiali de' loro rispettivi Stati Maggiori, e gli aggregati a quelli.

VII. Il Commessario ordinatore D. Onofrio de Violante per esso, e per gli Commessarj di Guerra, che si ritroveranno di destino in questa Città.

VIII. Il Tesoriere Generale per se solamente.

IX. Ed il Segretario della Giunta di Guerra per quelle che spettano a' Ministri Togati, agli Avvocati de' Poveri del medesimo Tribunale, e per l' Uditor Generale dell' Esercito, i quali tengono segnalate le franchizie, i primi, e l' ultimo per sei Razioni al giorno, e l' Avvocato de' Poveri per quattro.

X. Tutte le suddette Relazioni (nelle quali assolutamente si debbono escludere quegli Officiali, e gli altri individui, che non mantengono cavalli proprj, o che suppongono tenerli, ma sono annessi, ed appartenenti a' di loro parenti) si hanno da passare al Maggior Generale il giorno due di ciaschedun mese, affinchè in virtù di quelle ne formi altra, che contiene il tutto, comprendendo nella medesima gli Officiali delle Reali Guardie Italiane, quelli dello Stato Maggiore, e gli aggregati al Castello Nuovo, come parimente gli aggregati alla Piazza di Napoli, qualunque altro, che per lo suo grado militare debba godere le Razioni di orzo, o di avena per gli suoi proprj cavalli nella forma di sopra prescritta.

XI. Fatta, e formata dal Maggior Generale la suddetta universal Relazione nella forma, e maniera, che di sopra si è espressato, la passerà per mezzo di uno de' suoi Ajutanti (al più tardi il giorno sei di ciaschedun mese) alla persona, che deputeranno gli Arrendamenti del primo, e secondo carlino a tomolo di orzo, e di avena, e queste immediatamente dovran far procedere alla formazione delle corrispondenti cartelline della franchizia, che spetta agli effettivi cavalli di ciaschedun Officiale, senza che giammai si debba eccedere il numero delle Razioni, che loro stanno permesse con tabella, che in seguito si denoterà, e firmate le dette Cartelle dall' Officiale incaricato da' detti Arrendamenti, ed osservate dal Ministro, che i medesimi Arrendamenti destineranno alla Soprantendenza di tale incarico, che debb' esser pratico, ed aver conoscenza de' Militari, le dette cartelle si dovranno precisamente consegnare il giorno otto di ciaschedun mese per mezzo di uno degli Officiali de' cennati Arrendamenti all' Ajutante di Piazza, che nominerà il Maggior Generale, acciocchè questi nel tempo dell' ordine le faccia distribuire a' corpi, ed agl' individui, a' quali appartengono.

XII. Le suddette cartelle debbono servire, ed esser valide solamente per lo mese della data, nella quale sono state spedite, ed in virtù delle medesime liberamente potranno gli Officiali, ed Individui in beneficio de' quali le medesime si sieno date, comprare, o introdurre in questa Capitale la biada, che loro corrisponde franca del peso della gabella; però quelli, che la compreranno in questa Città, debbono prenderla da' magazzini, o luoghi, donde possano avere il beneficio della detta franchigia coll' esibizione delle cartelle, e non già ne' posti, che si chiamano Bottegai, od in altri luoghi, donde si vendano le biade, di cui da' Padroni se ne sia già pagata la gabella;

la; poichè facendosi il contrario nascerebbe confusione, e talvolta ricorsi, donde potrebbero insorgere conseguenze litigiose, con commettersi delle frodi.

XIII. Sempre che alcun Officiale, o Ministro di Guerra non voglia, o non possa comprare in una volta l'orzo, o l'avena contenuta nella sua rispettiva cartella, in tal caso l'Officiale de' suddetti Arrendamenti, che starà dove si comprerà, o trasporterà parte della detta biada, od orzo, ritenendosi la detta cartella, dovrà dargli il riscontro della restante franchigia, che gli spetterà, affinchè possa godere del beneficio della detta restante franchigia, allorchè comprerà l'orzo, o l'avena: però questo sarà permesso a' suddetti Officiali di eseguirlo quante volte lo facciano prima di finire il mese della data di detta cartella; poichè del contrario anche dee restar nullo, e di niun valore il detto riscontro, siccome lo stesso succederà per qualunque cartella, che si presenti con data attrassata, mentre così queste, che i detti riscontri attrassati han da rimaner nulli per lo riguardo alla franchizia di detta gabella, siccome succedeva a' Ricivi, che si presentavano ne' Reali Magazzini dopo passato il mese, che erano stati firmati.

XIV. Solamente resta all'arbitrio degli Arrendamenti di accordar la franchizia per maggior tempo del di sopra determinato per un mese a que' Militari, Ministri di Guerra, e Togati, che si trovano con ferma permanenza in questa Capitale, e non giammai soggetti a muta di destino, che pretendessero fare il riposto di orzo, od avena per gli loro proprj cavalli per tutto l'anno, o parte di quello, nel qual caso stimandosi dagli Arrendamenti ad alcuno di quegli accordar loro una tal particolar franchizia per quel tempo, che crederanno proprio a' medesimi, si dee lasciar di dar loro le mensuali cartelline per lo tempo, che si accorderà la cennata franchizia.

XV. Coll'espressate formalità, e leggi vuole Sua Maestà, che si continui da' suddetti Arrendamenti in ciaschedun mese a dar la franchizia sopra l'orzo, od avena agli Officiali, ed a' Ministri di Guerra, i quali finora il peso della gabella l'hanno estratta in virtù de' loro Ricivi da' Reali Magazzini della Provvisione de' viveri, comandando al medesimo tempo Sua Maestà, che per mezzo del Capitan Generale, e per l'ordine della Piazza si faccia intendere a tutti gli Officiali, ciascheduno per la parte, che gli spetta, questa istruzione, perchè serva loro di regola, ed affinchè niuno ecceda in controvvenire a quello, che nella medesima sia espresso, concedendo Sua Maestà agli Arrendamenti suddetti la facoltà di prendere in contrabbando qualunque porzione di orzo, od avena, che dopo di esser comprato, od introdotto in franchizia in questa Città in virtù delle suddette cartelle, s'incontrerà per altra strada, non conducendolo all'abitazione degl'individui Officiali spiegati in dette cartelle, procedendo contra de' suddetti, secondo, ed a tenore de' privilegj, che stanno accordati agli espressati Arrendamenti con Prammatiche, e Bandi.

XVI. Così parimenti i suddetti Arrendamenti potranno appurare colle di loro diligenze, se veramente qualcheduno de' riferiti individui, che sono compresi nella mentovata relazione del Maggior Generale talvolta non tengano cavalli proprj, o che minor numero ne mantengono, che nella detta Relazione si espressano, perchè

in

in qualunque di questi casi, sempre quando i suddetti Arrendamenti arrivano a verificarlo, e legittimamente lo faran constare, potranno farlo rappresentare al Re per mezzo de' di loro Delegati, affinchè in risposta Sua Maestà si degni prendere contra coloro, che commetteranno tal frode, la risoluzione che corrisponde.

XVII. *Tabella delle Razioni di Biada, composta ciascheduna di esse di misure tre, che debbono godere in franchizia gli Officiali Militari, ed altri nelle seguenti classi.*

		Numero di Razioni al giorno.	*Tomola di Biade in un mese.*
	Brigadiere.		
Infanteria.	Colonnello	Razioni 6	Tomola 22 12
	Tenente Colonnello, e Comandante	4	15
	Sergente Maggiore, e Capitano	3	11 6
	Tenente, Ajutante, Sottotenente	2	7 12
	Cappellano, e Chirurgo a ciascheduno	1	3 18
Cavalleria, e Dragoni.	Colonnello	6	22 12
	Tenente Colonnello	4	15
	Sergente Maggiore, o Capitano	3	11 6
	Tenente, Ajutante, od Alfiere	2	6 12
	Cappellano, o Chirurgo	1	3 18
	Tesoriere	4	15
	Contadore	4	15
	Commissario Ordinatore	4	15
	Commessario di Guerra	3	11 6
	A ciaschedun Ministro della Giunta di Guerra	6	22 12
	All' Avvocato de' Poveri di detta Giunta	4	15
	All' Uditor Generale degli Eserciti	6	22 12

Per quel che appartiene alla franchizia degli Officiali Generali si è data provvidenza separata.

La precedente istruzione è conforme a quella, che Sua Maestà si degnò approvare in data de' 17. di Agosto antecedente, e permette la Maestà Sua, che si stampi in idioma Italiano, unitamente colla Tabella a sua continuazione, per maggiore intelligenza de' Subalterni degli Arrendamenti. *Napoli 14. Settembre 1768. Antonio del Rio.*

Die 15. Septembris 1768. Exequatur, et publicetur juxta formam Regalis rescripti. Jo: Baptista Maria Jannucci.

L' Originale si conserva nell' Archivio de' Patrimonj dell' Arrendamento delle farine, e dell' orzo. *Luigi Colombo Segretario.*

PRAM-

PRAMMATICA XXXVII.

Eodem Rege. Nautae milites non excipiant e locis maritimis: sub poena addicti per triennium ad opera publica triremium.

Avendo fatto conoscere la sperienza, che mal grado i replicati Ordini, per l'addietro emanati, col divieto a tutt'i bastimenti di qualunque portata si sieno, d'imbarcare Militari da Sergente in giu, senza special permesso de' Superiori, o senza il corrispondente passaporto, siasi cercato di eluderne l'osservanza con varj mendicati pretesti, che han dato quindi motivo alle disezioni, le quali erasi procurato d'impedire. E volendo togliere in avvenire ogni qualunque colore alle frodi, che si sogliono commettere da' marinari colle false asserzioni di essere stata loro, per secondargli, usata violenza da' Soldati disertori mentre erano in barca nell'intelligenza di trasportargli in qualche vicina spaggia, o per cagion di finto divertimento: Quindi è, che senza punto derogare in minoma parte agli antichi ordini, ed alle passate disposizioni già emanate contro coloro, che in qualunque maniera diano mano alle diserzioni de' Soldati, sia per mare, come per terra; Ordiniamo, e comandiamo a tutt'i Padroni di legni in mare di ogni genere, grandi, e piccoli che sieno, ed a tutt'i marinari, così di questa Capitale, come di tutte le spiagge, e marine de' nostri dominj, che sotto la pena di anni tre di galea, non ardiscano mai di ricevere ne' suddetti loro legni niun Soldato da Sergente in giù di qualunque Reggimento che sia, se non abbia il corrispondente passaporto del Comandante della Piazza, ed in questa Città del Maggior Generale, dovendo bastare per l'intera prova convittiva della contravvenzione a questa legge, la sola flagranza, o sia il ritrovamento in mare di Soldati su qualunque sorta di barca, o bastimento, anche per le riviere di questa Capitale, o delle altre Città, e luoghi marittimi, addetti a' soliti divertimenti dell'està.

Inoltre è nostra espressa Real Volontà, che sieno gastigati colla stessa pena di anni tre di galea tutti que' Soldati, che in qualsisia maniera, o per promessa, o per danaro, ovvero per timore inducessero alcuno, o più marinari a riceverli in barca, ancorchè sia per semplice divertimento; ben inteso però, che la detta pena di tre anni di galea dovrà solo aver luogo allora quando non abbiano essi oltrepassato i limiti, che stabiliscono la consumata diserzione: poichè in questo caso dovranno essere trattati come desertori, e condannati a quelle pene, che le Reali ordinanze prescrivono proporzionatamente alla qualità delle diserzioni. Ed acciocchè questa nostra Sovrana determinazione sia nota a tutti, e da niuno si possa allegar causa d'ignoranza, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi, ed affigga ne' luogi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, ed in tutte le Città Terre, e luoghi marittimi di questo Regno, di quello di Sicilia, e de' Presidj di Toscana, incaricando al Tribunale del Real Ammirante, ed a tutt'i Magistrati de' nostri Dominj, tanto politici, che militari, l'inviolabile esecuzione di quanto in essa si contiene; in testimonio di che abbiamo fatto spedir la presente firmata di Nostra Real mano, munita del suggello delle nostre Reali armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio della Guerra, e Marina, e vista dal nostro Protonotario Presidente del Consiglio di S. Chiara, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Ca-

Die 27. Sept. 1769 FERDINANDO.

Camera di S. Chiara. *Napoli ventisette Settembre del mille settecento sessantanove*. FERDINANDO. *Antonio del Rio. Vidit Citus Praeses Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis*. Pubblicata a dì 8. Ottobre 1769.

PRAMMATICA XXXVIII.

REALE ORDINANZA

Colla quale vengono stabilite alcune provvidenze per impedire i disordini, che si sono sperimentati provenire da' passaggi delle partite di Truppa per le Università de' Reali Dominj.

Eodem Rege. Supplementum Legi militarium expeditionum.

LE incessanti Sovrane cure per la tranquillità de' miei amatissimi sudditi, mal soffrendo i disordini, che sperimentati si sono provenite da' transiti delle partite di Truppa, la quale pel mio Real servizio conviene distaccare da' diversi rispettivi destini, o perchè abusando la Truppa medesima della sua forza, pretenda dalle Università maggiore assistenza di quella, che l'è dovuta, o perchè gli Amministratori di esse, valendosi del titolo del passaggio della Truppa, si fanno lecito colorare ne' loro conti quelle spese, le quali talora passandovi, o pernottandovi non cagionarono i militari: quindi a riparargli una volta, col sentimento della mia Giunta di Guerra, sonomi determinato a fissare col mio Real potere le seguenti deliberazioni, le quali voglio, che abbiano forza di ordinanza, e che si pubblichino alla testa di tutt' i Reggimenti d'infanteria, di Cavalleria, e di Dragoni de' miei Eserciti, ed in tutte le Università de' Reali Dominj, per la più esatta osservanza, e leale.

Idem ut praecedenti Art. 1.

Primieramente è mia Real volontà, che per punto generale, e senz' alcuna eccezione, debba tutta la Truppa, la quale si distacchi per qualunque commissione del mio Real servizio, andar munita di passaporto del Segretario di Stato del Dispaccio della Guerra, o del Capitan Generale, o pure de' rispettivi Comandanti delle Piazze, de' Castelli, de' Quartieri, o de' Distaccamenti, ond' ella procede; passaporto in cui spiegare precisamente vi si debbono tutt' i nomi, ed i cognomi degl' individui, che compongono la partita, in virtù del qual passaporto, in cotal guisa formato, e non altrimenti, è mio preciso Real volere, che venga loro dalle Università destinato il semplice alloggio consistente in quel tanto, che resta stabilito nell' Articolo V. della Reale Ordinanza de' ventiquattro Dicembre mille settecento cinquantotto, in cui fu regolata l'assistenza, che dovea darsi alla Truppa.

II.

Universitates locorum formatas Praesidi Provinciae referant.

CHe tutte le Università, per dove da oggi in avanti occorrerà di passare partite di Truppa, debbono prendere la copia de' rispettivi passaporti, che recano, dandone conto immediatamente al Preside della propria Provincia, e debbono altresì cautelare la partita con una dichiarazione, in cui si specifichi non meno il modo, e la condotta tenuta nella permanenza in quel luogo, ma ben anche le somministrazioni, che le abbiano fatte.

III.

Quae mox Ducibus exhibeantur.

CHe queste tali dichiarazioni debbono dalla Truppa al suo ritorno esibirsi al rispettivo Comandante del-

della Piazza, del Castello, del Quartiere, o del distaccamento, nel rincontro di dargli conto de' transiti fatti, e della condotta in essi tenuta, procedendo i Comandanti al gastigo di coloro, che avessero ecceduto, purchè l'eccesso, e la mancanza non fossero tali, ch' esigessero il mio supremo conoscimento.

IV.

Si sine formatis transeant milites, carcerentur.

CHe sia lecito alle Università, ed alle Squadre de' Birri di Campagna, di procedere all' arresto di qualunque partita di Truppa, che transitasse per gli miei Dominj senza il riferito condizionato passaporto; dando subito avviso al rispettivo Preside, affinchè informandone questi il Segretario di Stato del Dispaccio della Guerra, possa darmene conto per la mia ulteriore Sovrana determinazione.

V.

Syndicis expensae pro expeditionibus militaribus non admittantur.

CHe assolutamente non si bonifichi agli Amministratori delle Università alcuna menomissima spesa, che portassero in conto col titolo di passaggio di Truppa, senza che consti di averla fatta con espresso ordine in iscritto del Governator politico delle medesime, il quale potrà darlo regolandosi colla menzionata Ordinanza de' 24. Dicembre 1758.; dopo però che abbia riconosciuto il riferito passaporto, condizionato nella guisa spiegata di sopra; motivo per cui è mia volontà, che gli si debba presentare al tempo del suo arrivo, e che richiederà l'alloggiamento, e l'assistenza dovuta.

Finalmente, che qualunque altra somministrazione, la quale in alcun caso di urgenza si facesse alla Truppa, di più del semplice alloggio, debba farsi mediante la ricevuta del Comandante della partita, e col visto buono del Governatore politico, individuandosi il Reggimento, ed il Corpo, di cui fosse la Truppa, ed a cui appartenesse la spedizione, le quali ricevute sì fattamente documentate, dovranno poscia in questo caso prodursi dagli Amministratori delle Università nelle Officine di conto, e ragione nel termine di quattro mesi, per esser soddisfatti particolarmente del loro importo, senza la necessità di comprenderle tra le spese de' loro conti; coll' espressa dichiarazione, che elassi che saranno i detti quattro mesi, debbano considerarsi di niun valore le ricevute medesime, giusta la prescrizione dell' Articolo XIV. dell' Ordinanza suddetta, la quale è mia Real volontà, che in tutte le sue parti abbia il dovuto vigore. Quindi ordino a' Capitani Generali de' miei Eserciti, a' Comandanti Generali delle Armi, agl' Ispettori Generali, ed a tutti gli altri Officiali Generali, e particolari de' miei Eserciti, Caporali, e Soldati di essi, ed a tutt' i Tribunali, a' Presidi delle Provincie, ed a' Governatori politici delle Città, Terre, e Castella de' miei Dominj, e ad ogni altro, a cui appartener potesse, che diano esecuzione, ed invigilino all' esatta osservanza di quanto ne' precedenti Articoli resta stabilito, essendo così la mia espressa Real volontà. In testimonio di che ho fatto spedire la presente firmata di mia Real mano, munita del suggello delle mie Reali Armi, e sottoscritta dal mio Segretario di Stato, e del Dispaccio della Guerra, e Marinia. *Dato in Napoli a' 7. Agosto del* 1771. FERDINANDO. *Antonio del Rio.*

Die 7. Aug. 1771. FERDINANDO.

PRAMMATICA XXXIX.

Eodem Rege. Novas Provincialis Militis.

LE nostre paterne cure rivolte di continuo alla custodia della sicurezza pubblica, e della privata tranquillità, ci hanno determinato a cercare i mezzi, onde rendere più vigoroso quella forza Nazionale, che dee proteggerle. Consigliando la ragione, Noi abbiamo veduto, che ogni Cittadino è un difensore nato della sua Patria, e del suo Re; che il suo primo dovere è di prender le armi contro al nemico dell'una, e dell'altro; e che istruirlo nei militari esercizj altro non è, che disporlo, e renderlo atto all'adempimento di questo dovere comune. Noi abbiamo veduto inoltre, che un esercito, composto di Soldati stipendiati, e unicamente addetti alle militari funzioni, non poteva essere molto numeroso senza nuocere all'Agricoltura, alle Arti, al Commercio, colla privazione di tante braccia utili, e senza gravare il Popolo coll'eccedenti contribuzioni, che il suo mantenimento richiederebbe. Per ottener dunque l'accrescimento della forza Nazionale senza l'aumento delle pubbliche imposizioni, Noi abbiamo trovato nelle savie disposizioni dei Nostri Predecessori i materiali, onde riuscire in questa intrapresa. E' gran tempo, che nel Regno dalla Provvidenza a Noi affidato si trova stabilita una Milizia Provinciale, composta di Cittadini, destinati a prender le armi, quando il bisogno lo richiede; ed a coltivare le arti della pace, allorchè non vi è nemico da combattere. Una lunga e costante esperienza ha mostrato i vantaggi di questo stabilimento, e la vittoria ha molte volte accompagnato i passi di questi valorosi Guerrieri. Il Nostro Augustissimo Genitore, che sperimentato aveva anch'Egli le conseguenze felici di quest'antica Istituzione, prescrisse coll'Ordinanza dei 5. Luglio 1749. il nuovo metodo, che tener si dovea per conservar alla Patria un numero di questi difensori, e per regolarne la ripartizione sul Piano universale de' suoi Eserciti.

Ma avendo Noi conosciuto, che questo metodo non ha intieramente corrisposto alla sue speranze, nè al fine di una sì gloriosa intrapresa, come quello, che non somministra i mezzi più opportuni per ovviare alla perdita, o al raffreddamento di quelle disposizioni generose, che debbono rianimare, e mantenere in ogni tempo il necessario spirito marziale negl'Individui di questo Corpo; abbiamo quindi risoluto di fissare sopra un nuovo piede questa parte de' Nostri Eserciti, la quale, senza essere di peso allo Stato, dee formare uno dei principali sostegni della sua sicurezza.

Art. I. Cento venti Compagnie, di cento venticinque uomini per ciascheduna, formeranno lo stato regolare di questa Milizia Provinciale.

Art. II. Ciascheduna Provincia somministrerà un numero di queste Compagnie proporzionato alla sua popolazione, e ciascheduna Università un numero d'Individui proporzionato a quello de' suoi Componenti.

Art. III. Ogni Compagnia sarà comandata da un Capitano; un dato numero di Compagnie da un Ufizial Superiore, e questi da un Generale.

Art. IV. Saranno date a ciascun Capitano le Istruzioni necessarie per regolare, e proteggere gl'Individui della sua Compagnia; per garantirli da ogni oppressione; per far rispettare i loro privilegj; e per ispirar loro quei sentimenti di onore, che

si

si richiedono nei difensori della Patria e del Trono.

Art. V. Sarà principal cura di ciaschedun Capitano di allontanare gl'Individui a lui subordinati dall'abuso che potessero fare delle prerogative del loro stato, come anche da quelle insultanti maniere, che, distruggendo i più preziosi vincoli della civile concordia, potrebbero rendere il Cittadino nemico del Soldato, e convertire i difensori della Patria in oppressori del Popolo.

Art. VI. Si daranno a suo tempo gli ordini opportuni per l'armamento di questa Milizia Provinciale, come anche per la ripartizione degli Ufiziali Subalterni, e dei Bassi Ufiziali in ciascheduna Compagnia.

Art. VII. La scelta di questa Milizia Provinciale si farà così per la prima volta, come per l'avvenire in un giorno di festa dalla Persona da Noi incaricata in ciascheduna Università coll'assistenza dei Sindaci, degli Eletti, e del Governator Locale.

Art. VIII. Si ammetteranno in preferenza i volontarj, cioè coloro che spontaneamente si esibiscono ad essere ascritti, purchè sieno atti alle militari funzioni, e si procederà quindi coll'antico metodo alla scelta degli altri.

Art. IX. Chiunque abbia l'età minore de' diciotto anni, o maggiore de' trentasei; chiunque si trovi indiziato, o processato per delitti; chiunque sia dalle leggi riputato infame per delitto, o per mestiere, non potrà essere nè ammesso, nè scelto.

Art. X. Sarà ammesso come volontario, ma non potrà essere ascritto per scelto il Cherico, il Dottore, ed il suo figlio legittimo, e naturale; il Notaro; il Cerusico; lo Speziale; l'Argentiere; lo Stampatore; il Proprietario di un fondo di terra del valore di ducati quattrocento almeno; Colui, ch'è attualmente occupato nello studio delle scienze, o nell'esercizio di qualche Ufizio di Giustizia, tanto nelle Regie Udienze, quanto nelle Corti Baronali, e Curie Vescovili; Colui, che ha impiego fisso, e con soldo per invigilare, o amministrare gli effetti, e rendite del Regio Erario; l'Artista e Fabbricatore di lana o seta, e quello di armi, salnitro, e polvere per lo Real servizio. Si eccettueranno il Padrone, e l'Artefice di Bastimenti, come anche il Marinaro di legni da traffico, e da negozj per ascriversi questi, allorchè bisognerà nella milizia marittima.

Art. XI. La durata del tempo, nel quale il Cittadino ascritto dovrà restare nello stato, e ruolo militare sarà di dieci anni. Egli potrà, volendolo, passare, durante questo tempo, a servire ne' corpi de' Reggimenti, dove gli saranno accordati alcuni particolari vantaggi, che saranno a suo luogo determinati. La sua persona sarà in tal caso rimpiazzata da un'altra, che sarà scelta nell'istessa maniera, e nell'atto della *rivista annuale*.

Art. XII. Questa rivista annuale, che dal Capitano di ciascuna Compagnia si terrà nell'Università, ch'è situata nel centro di quelle, che contribuiscono a formare la sua Compagnia, durerà per lo spazio di otto giorni, e si eseguirà nella stagione, ch'è meno adattata per i lavori della campagna. Durante questo tempo, e quello di ogni altra radunanza, che venisse comandata, gl'Individui della compagnia conseguiranno a conto del Regio Erario l'istesso Prè, ed il Pane solito, che vien somministrato ad ogni Soldato de' nostri Reggimenti

di Fanteria. Questi otto giorni, e quelli di più, che si ordinassero, s'impiegheranno nelle Militari Istruzioni, e nel rimpiazzare quegli Individui della Compagnia, che sono mancati in quell'anno.

Art. XIII. Compito che sarà il ruolo, e piè di lista della Compagnia, se ne faranno quattro copie, delle quali il Capitano ne riterrà una per se, un'altra si trasmetterà all'Udienza della Provincia, un'altra al Generale della Milizia Provinciale, ed un'altra alla nostra Real Secreteria di Guerra.

Art. XIV. Ogni Soldato, dopo aver prestato il giuramento di fedeltà, e di militar subordinazione, otterrà un certificato sottoscritto dal Capitano, e dal Preside della Provincia, o Commessario di Campagna in Terra di Lavoro, che indicherà il suo nome, cognome, età, ed il giorno, nel quale è stato ascritto nel ruolo militare. Questo servirà per potere in ogni incontro manifestare il suo *stato*, e per godere de' Privilegj, che vi sono annessi.

Art. XV. E' giusto, che coloro, che si offrono, o che si scelgono per difendere la Patria, abbiano alcune prerogative, godano di alcuni vantaggi, partecipino di alcune esenzioni, che non si accordano al resto del Popolo, che ne viene difeso. In conseguenza dunque della considerazione, che si dee a questi Cittadini benemeriti dello Stato, Noi ordiniamo, che ciascun Individuo delle Milizie Provinciali goda, durante il tempo della sua ascrizione, *del foro Militare* insieme colla sua moglie, ed i suoi figli non emancipati, e che coabitano, e formano con lui un solo fuoco.

Art. XVI. Il Preside della Provincia con uno de' Ministri di quell' Udienza, che dalla nostra Segreteria di Guerra gli sarà dato come Assessore, sarà delegato a procedere in prima istanza contra il Soldato accusato di qualche delitto. Nella Provincia di Terra di Lavoro questa funzione si eserciterà dal Commessario di Campagna, e da un Assessore, che gli sarà a tal effetto dato dalla Segreteria di Guerra. Nelle informazioni, che si prenderanno, assisterà sempre uno degli Ufiziali delle istesse Milizie Provinciali, che il Preside, o Commessario di Campagna destinerà. Il Processo sarà rimesso in grado di appellazione all' Uditor dell' Esercito.

Art. XVII. Se il delitto non si commetterà dal Soldato nel luogo della residenza del Preside, e sarà della natura di quelli, che portano seco loro *pena afflittiva*, in questo caso potranno gli Ufiziali Regj o Baronali arrestarlo, ma ne dovran subito far parte al Preside, ed aspettare i suoi ordini.

Art. XVIII. Se costerà, che per privata passione un Governatore, o altro Ufiziale Baronale abbia arrestato, o indirettamente fatto arrestare alcun Soldato Provinciale, o la sua moglie, o un suo figlio, che partecipa ai privilegj del padre, il trasgressore sarà privato del suo impiego, sarà escluso per sempre dall'esercizio di qualunque altro ufizio Regio o Baronale; e se all'arresto unirà delle sevizie, sarà condannato a sette anni di Galera, se è ignobile, ed a sette anni di relegazione s' è nobile. Noi comunicheremo alle Provinciali Udienze la pena, che sarà fissata per gli Ufiziali Regj, che commetteranno lo stesso delitto.

Art. XIX. I delitti, per li quali l' Individuo delle Milizie Provinciali sarà escluso dal Foro Militare, sono quelli, che ritrovansi eccettuati nella Pram-

Puta titulum hunc *de Re Militari*, in hanc formam illo redacto in editione anni 1772.

Prammatica 20. sotto il titolo *de Militibus*. I debitori del Regio Erario, ed i delinquenti di frode contro alla Real Azienda ne saranno ugualmente esclusi.

Art. XX. All' esenzione del Foro Noi uniamo anco i seguenti Privilegj. Il Cittadino, finchè resterà ascritto nel Ruolo Militare, sarà esente dal peso di somministrare alloggio e vetture nei passaggi delle Truppe: sarà esente dall' esercizio degli ufizj pubblici, tutele, ed altri pesi personali di qualunque condizione, o specie: sarà franco dai pagamento dei passi, ponti, e scafe, da jussi del peso, zecche, e misure, purchè si tratti di generi e di quantità destinate al proprio uso, e consumazione, non al traffico ed industria.

Art. XXI. Sarà somministrata a ciaschedun Individuo di questo Corpo una veste uniforme, della quale potrà far uso nei soli giorni di festa, ed in quelli di radunanza per ordine del suo Capitano. Egli potrà inoltre portare qualunque specie di armi, che non sia proibita dalle Regie Prammatiche.

Art. XXII. Volendo passare a servire nei nostri Reggimenti nazionali, o veterani, l' Individuo delle Provinciali Milizie goderà di alcuni vantaggi, che non si godono da coloro, che vi si trovano ingaggiati senz' aver prima servito nelle suddette Milizie: la sua famiglia seguiterà a godere del Foro Militare, il suo padre sarà esente dal peso di alloggio e vetture nel passaggio delle Truppe; il testatico di carlini dieci non sarà da esso pagato, finchè il suo figlio seguiterà a servire. Una regolare licenza di quattro mesi in ogni due anni sarà al suddetto Soldato accordata per passare nel proprio Paese, durante il qual tempo egli sarà nell' immediata Subordinazione del Capitano della Milizia Provinciale di quella Università. Negli ascensi sarà sempre preferito a chi, avendo uguali meriti, non gode dell' istessa prerogativa. Volendo gl' Invalidi, quando il tempo prescritto dal nuovo stabilimento sarà giunto, egli potrà goderli nel proprio Paese, senza essere obbligato alla custodia delle Torri, nè ad altri ufizj, ai quali gli altri vengono destinati. Se egli vuole, ed è in istato di prestare qualche servizio, otterrà il soldo d' *Invalido vantaggiato*, e sarà destinato basso Ufiziale della Provinciale Compagnia, a cui era stato da principio ascritto.

Quindi comandiamo, ed ordiniamo, che quanto nel presente regolamento si contiene debba osservarsi, ed eseguirsi con inviolabile esattezza, per esser questa la nostra Real volontà. Ed affinchè giunga a notizia di tutti, nè possa chiunque, per la parte che gli spetti, allegare ignoranza alcuna, è anche nostro sovrano volere, che sia pubblicato nella Capitale, ed in tutte le Città, Terre, Luoghi, e Castelli di questo Regno: motivo per cui ordinato abbiamo, che si spedisca il presente, firmato di nostra Real mano, corroborato col sigillo delle nostre armi, e segnato dall' infrascritto nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra e Marina. *Dato in Caserta ai venticinque Gennajo mille settecento ottantadue*. FERDINANDO. *Gio: Acton*.

Die 25 Jan. 1782. FERDINANDO.

Istru-

Istruzioni dirette a' Presidi per la esecuzione del nuovo Piano della Provinciale Milizia,

o sia

PRAMMATICA XL.

Eodem Rege.

CONsiderando il Re, che lo stato attuale della milizia Provinciale stabilita con tanta cura, e diligenza dalle Prammatiche, ed ordinanze di questo Regno, è intieramente decaduto dall' antico suo splendore, e per essersi trascurati i regolamenti prescritti dalle Prammatiche, ed ordinanze sudette, e perchè quelli alle presenti circostanze più non corrispondono; e conoscendo altresì la M. S. quanto utile, vantaggiosa, ed onorifica sia una tale Milizia, ha determinato di formare un nuovo piano corrispondente alle sue Reali, e benefiche intenzioni, ed alla gloria, e vantaggio del suo Regno, e de' suoi Sudditi.

Questo nuovo Piano della Milizia Provinciale vien compreso in un' ordinanza generale, della quale se ne invia un sufficiente numero di copie, affinchè la medesima venga nelle solite forme pubblicata per essere a tutti i suoi Sudditi nota, e possa ciascun d'essi rilevare in quella i vantaggi rimarchevoli, che ridondano non meno al Pubblico, che a' particolari Individui, li quali alla Provinciale Milizia si ascriveranno. Quindi nell' esecuzione, che dovrà darsi alla Reale Ordinanza sudetta, si terranno presenti le Reali Istruzioni.

I. Vuole il Re, che tutti gli attuali soldati allistati, che ancora esistono a tenore dell' antico stabilimento si riuniscano alle 120. Compagnie, che dovranno formarsi di 125. teste per eadauna, purchè però gli allistati sudetti sieno atti a disimpegnare il Real servigio, e concorrano in essi le condizioni nella nuova ordinanza prescritte. A tale oggetto sarà cura de' Presidi Provinciali di dare agli Uffiziali per tale disimpegno destinati, le note de' soldati allistati, che attualmente esistono per essere da' medesimi riconosciuti, ed esaminati nella scelta, che doveanno farne.

II. Siccome probabilmente il numero degli allistati, che potranno rimanere aggregati al nuovo Piano delle Compagnie non sarà di molto rilievo; perciò dovendosi quello supplire colla nuova leva per compire il numero designato in ciascuna Campagnia, è precisa volontà del Re, che nella leva da eseguirsi si debba tenere principalmente conto di coloro, li quali volontariamente, e per amore del Sovrano, e della Padria, si presenteranno per ascriversi al ruolo militare, stimandosi, che il numero di costoro non debba essere piccolo, quando si userà la diligenza, e la cura, di far comprendere alli Sudditi li vantaggi, e li privilegj onorifici, e profittevoli, che ritrarranno, impegnandosi volontariamente al suo Real servizio nelle Compagnie della Milizia Provinciale. Quindi sarà incombenza de' Presidi nelle loro respettive Provincie d'incaricare i Ministri più probi, e più efficaci, ed accreditati nella comune opinione, affinchè nella pubblicazione dell' ordinanza suddetta usino le maniere più dolci, e convenevoli per allettare, ed istruire i Cittadini a dare volontariamente il loro nome nel ruolo della Milizia Provinciale, allorchè si presenteranno gli Uffiziali incombenzati per eseguire la leva. Procureranno essi di manifestar loro con ogni distinzione quanto sia onorevole, e proficuo

ficuo il dedicarsi al servigio del Sovrano per difesa dello Stato, e della Padria, accertandoli nel medesimo tempo dell' esatta, ed immancabile osservanza de' privilegj, e vantaggi nell' ordinanza promessi.

III. Non potendosi compire il prescritto numero delle Compagnie cogli allistati, e cogli volontarj, in tal caso vuole il Re, che si supplisca il ruolo col metodo prescritto nel capo secondo dell'ordinanza del 1749., aggiungendo solamente, che alla scelta da farsi colle formalità divisate nel sudetto Capitolo dovrà assistere una persona dalla M. S. incaricata, come vien prescritto nel Capo VII. della nuova ordinanza, procurandosi assolutamente nell' esecuzione di evitare quegl' inconvenienti, che per lo più sono derivati dalla poca cura, diligenza, ed esattezza di coloro, a' quali il disimpegno de' regali ordini fu comunicato ne' passati tempi.

IV. Sarà incombenza de' Presidi di accompagnare l' Ufiziale Provinciale destinato per far la leva delle milizie Provinciali, quando le altre loro cure per lo Real servigio non l' impediranno: nel qual caso supplirà in sua vece il Fiscale, o il Caporuota del rispettivo Tribunale.

V. Si dovrà all' Ufiziale generale, ed agli altri di sua comitiva tutta l'assistenza, che sarà necessaria per lo disimpegno della loro commessione, e si somministrerà loro tutto quello, che giudicheranno necessario di chiedere per loro proprio uso ne' viaggi, e nelle permanenze, che saranno in obbligo di fare, ma specialmente si comunicheranno loro i necessarj lumi per la ripartizione, e distribuzione degl' Individui, che dovranno ascriversi nelle rispettive compagnie delle Provincie, non già secondo l' antico sistema de' fuochi di ciascuna Università, ma proporzionatamente al numero delle anime delle Parocchie, ch' esistono in ogni Città, e Terra della Provincia a norma delle Istruzioni, e delle nòte delle numerazioni, che agli Ufiziali destinati si comunicheranno.

VI. Il Generale incaricato della leva della Milizia Provinciale, insieme cogli Ufiziali di sua comitiva, sceglierà di concerto con i Presidi il luogo, ed il tempo conveniente, ed opportuno per le radunanze annuali delle milizie Provinciali, dove si dovranno passare in rivista le Compagnie, e si dovranno fare gli esercizj, secondochè l'ordinanza prescrive. Quindi s' impone a' Presidi di somministrare nelle loro rispettive Provincie a' sudetti Uffiziali tutte le notizie necessarie per la scelta del luogo, e del tempo, che sia comodo a tutti gl' Individui delle compagnie destinate nel loro ripartimento.

VII. Sarà ancora cura de' Presidi di somministrare i lumi necessarj al predetto Generale per lo destino, che dovrà assegnarsi nelle loro rispettive Provincie agli Uffiziali addetti alle Compagnie, a' quali inoltre saranno dati tutti gli ordini opportuni, perchè si possano convocare in ogni occasione sul modo più convenevole, e più corrispondente alle mire del Sovrano.

VIII. Il Generale destinato all'esecuzione di questo nuovo sistema inviterà ad unirsi seco tutti i Baroni, i Cavalieri, i Gentiluomini, ed i Benestanti delle Provincie per ajutarlo tutte quelle vie, che portano ad eseguire con facilità, prontezza, e sodisfazione del Sovrano, e del Pubblico tutte le operazioni nell' ordinanza contenute, dichiarando il Re, che averà presente il merito, che in tale occasione ciascuno di detti Baro-

roni, Cavalieri, e Gentiluomini, e Benestanti si farà a proporzione del zelo, ed efficacia che dimostrerà nel cooperare al disimpegno delle sue Reali disposizioni.

IX. Che se tra' Cavalieri provinciali, che concorreranno con lo efficace zelo alla pronta riuscita del nuovo sistema, vi saranno di coloro, i quali trovandosi addetti per lo Real servigio volessero essere ascritti nel numero degli Uffiziali subalterni delle compagnie provinciali, in tal caso sul rapporto, che de' loro meriti farà il sudetto Generale, la M. S. avrà tutta la considerazione alle loro suppliche.

X. Inoltre volendo il Re compensare il merito, ed il zelo di tutti i suoi Sudditi, che nell' esecuzione di questo nuovo sistema si distingueranno, non ricuserà di ammettere agl' impieghi inferiori delle medesime compagnie colle opportune denominazioni, che converranno, i Gentiluomini, ed i Benestanti delle Provincie, quando sul rapporto del Generale saranno stimati capaci al disimpegno delle cariche, che ambiranno.

XI. Quantunque nella nuova ordinanza si vegga con ragione omesso di far menzione del privilegio concesso dalle Prammatiche agli Allistati per riguardo alli loro armenti, quando casualmente entrino ne' campi altrui, col quale privilegio si esentano gli Allistati durante il tempo del loro Allistamento dalle pene imposte dalle leggi del Regno, e si condanneranno solamente a rifare a' Padroni de' campi il danno loro cagionato, da stimarsi da Periti di comun consenso; ciò non ostante però vuole il Re, che un tal privilegio si abbia da godere da tutti i soldati ascritti alle Compagnie delle milizie provinciali durante il tempo del loro militare servizio, e sarà cura de' Presidi di far comunicare alli Sudditi nell' atto della pubblicazione dell' Ordinanza queste reali, e benefiche disposizioni per animarli, ed incoraggirli nella carriera onorevole, e gloriosa, a cui il Sovrano li destina.

XII. Lo stabilimento delle Prammatiche, e dell' Ordinanze del 1749. si stimò necessario per l'allistamento col metodo della bussola ritrovato sempre in qualche parte incomodo per la maniera impiegata nell' esecuzione della medesima tra Sindaci, e Governanti delle Città, e Paesi rispettivi. A questo inconveniente si è voluto con la nuova Ordinanza riparare, prescrivendosi, che nell' elezione da farsi per l'allistamento debba sempre assistere una persona destinata da S. M. Vi è per altro ragione da credere, che stante i vantaggi, ed i privilegj promessi nella nuova Ordinanza, quando le benefiche intenzioni del Sovrano sieno bene spiegate, ed eseguite, vi debba essere tanto numero de' volontarj, che non vi sia più bisogno di venirsi all' allistamento col metodo della bussola.

XIII. Si eviterà da Presidi di far accompagnare gli Uffiziali incombenzati per l'esecuzione della nuova Ordinanza da' Subalterni de' loro Tribunali per isfuggir ogni odiosità, ed inconveniente, che per tal causa potrebbe nascere, eccetto però il caso, che venissero ad essi richiesti dagli accennati Uffiziali. *Napoli 23. Marzo* 1782. *Giovanni Acton. Signor Preside di* . . .

Die 23. Mart. 1782. Gio: Acton.

BAN-

BANNVM,

sive

PRAMMATICA XLI.

Eodem Rege. Asylum Militibus indultum juxta Foedus Regium, et Pontificium percussum anno 1741.

AVendo l'esperienza dimostrato il grave danno, che reca nommeno al nostro Real servizio, che alla quiete, e tranquillità de' nostri Sudditi l'abuso de' Sacri Asili, che tutto dì fanno i Soldati Militari in pregiudizio ben anche della Militar Disciplina, la qual esige di esser conservata nel dovuto vigore; E volendo Noi por freno ad un tanto disordine, dopo aver consultato varj Teologi de' più probi, ed esperimentati di questa Capitale, ed uniformatoci al sentimento da essi esposto, e fondato su i principj del dritto delle Genti, e del dritto Civile, e Canonico, ci siamo determinati di risolvere, ed ordinare, facendo uso di quella facoltà da DIO a noi concessa, che tutti gl' Individui del nostro Real Esercito di Terra, e Marina, e di ogni altro Corpo Militare addetto al nostro Real Servizio, e tutt' i dipendenti di esso nostro Esercito soggetti al Foro Militare, i quali commettano delitti, godano il beneficio del confugio in quelle Chiese solamente, e per quei casi, che nel Concordato fatto colla Corte di Roma sono espressi; ma che tal confugio debba giovargli soltanto per esentarli dalla pena della morte, da quella di mutilazione di membra, e dalla pena dell' infamia, essendo nostra Real volontà, che fuori delle indicate tre pene, s' infligga ai Soldati, ed Individui delinquenti, che avran preso il confugio, il proporzionato castigo ai loro delitti, con quelle altre pene, che si giudicheranno corrispondenti, come sarebbero il ferro al piede, il carcere, un numero di bastonate da proporzionarsi dalla prudenza dei Comandanti relativamente alle circostanze de' loro falli, ed altre consimili pene afflittive di corpo, e specialmente quella del presidio più, o meno gravoso, secondo la qualità, e circostanze de' loro reati. Ed acciocchè sia a tutti noto, e da nessuno poss' allegarsene ignoranza, è nostra Real volontà, che non solamente si pubblichi questo nostro Bando alla testa di tutt' i Corpi del nostro Esercito di Mare, e di Terra, ed in tutte le Piazze, o Fortezze de' nostri Reali Dominj, ma che benanche si formi un estratto di esso Bando, e s' inserisca nel corpo delle nostre Reali Ordinanze, che in ogni settimana si leggono ai Soldati, affine d' isfuggire con tal mezzo qualunque siasi pretesto d' inscienza di questa presente legge; motivo per cui ordinato abbiamo, che si spedisca il presente firmato di nostra Real mano, corroborato col sigillo delle nostre armi, e segnato dall' infrascritto nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra, e Marina. *Dato in Napoli 25. Luglio* 1783. FERDINANDO. *Giovanni Acton*.

Die 25. Julii 1783. FERDINANDO.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA XLII.

Eodem Rege. Rationes praescribuntur, quibus a Magistratu comprehendi milites, atque in eos crimina patrantes manus injici queant.

DOvendo gli ordini dello Stato cospirare ad un fine, che è la pubblica tranquillità, e dipendendo questa dalle armoniche funzioni delle parti, che principalmente la compongono, quali sono il Ceto de' Magistrati, ed il Ceto de' Militari: Quindi S. M. siccome per l' organo del-

della Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina ha ordinato al Capitan Generale, che inculchi severamente nel suo Real Nome a tutta la Truppa il rispetto, ed il dovuto riguardo ai Magistrati, ai Subalterni, ed esecutori degli ordini de' medesimi, minacciando le pene più esemplari contro coloro, che ardiranno di controvenire a' suoi Reali comandi, così vuole la M. S., ordina, e comanda, che la Magistratura abbia il dovuto riguardo alla Milizia, rispettata in tutti li tempi, ed in tutti li Stati. Ma poichè puole avvenire, che nel Ceto de' Militari vi siano de' Giovani vivaci, o altri, che trasportati da mal inteso punto di onore, non riconoscessero ne' Magistrati il carattere di esecutori della Sovrana volontà; E può altresì darsi il caso, che li Magistrati per imprudente zelo, e li di loro esecutori non avessero per la Milizia quei riguardi, che sono dovuti ai Difensori della Patria, ed alla loro immunità; mi ha la M. S., tenendo presente le leggi comuni, e le Prammatiche, e Bandi da tempo in tempo pubblicati, ordinato di comunicare alli Capi di Tribunale di questa Capitale, ed al Commessario, e Regie Udienze del Regno le seguenti istruzioni.

I. Avvenendo che da un Militare si commettano degli eccessi, e de' delitti nel Castello Capuano, dove sono sotto l' autorità Sovrana riuniti i Magistrati per l' esecuzione delle leggi, sarà permesso al Magistrato di ordinare l' arresto; nell' intelligenza però, che tal arresto si debba intimare all' Uffiziale dal Ministro, o da' suoi Subalterni in nome del Re, senza che alcuno di questi ardisca di metter le mani sovra del medesimo, bastando all' Uffiziale l' intimazione in nome del Re per ubbidire senza replica. E caso mai accadesse che qualche Uffiziale, a cui vien intimato l' arresto ricusasse di ubbidire, allora solamente sarà lecito alla Famiglia armata del Tribunale d'impugnare le armi contro di lui per impedirgli la fuga, fintanto che non sarà avvisato il Picchetto Militare per occorrere, al quale immediatamente l' Uffiziale Militare sarà consegnato, tal consegna si eseguirà sul Castello medesimo, con esigerne l'atto, il quale si umilierà a S.M. con la rappresentanza dell' eccesso commesso dal Militare.

II. Che delinquendo un Militare innanzi altro Tribunale, o Magistrato residente fuori del Castello Capuano, il quale non sia assistito da Famiglia armata, intimerà il Ministro l' arresto all' Uffiziale in nome del Re, con rilasciarlo sulla sua parola, perchè l' Uffiziale ubbidirà esattamente al comando del Magistrato, ed in caso che ripugnasse, basterà il rapporto del Ministro, al quale si presterà tutta la fede, perchè l' Uffiziale sia severamente, e prontamente punito della disubbidienza. Nel caso poi che l' eccesso fosse tale, onde risultasse reo di pena capitale, potrà il Magistrato tenerlo in arresto in sua casa finchè non sarà avvisato il Picchetto Militare più vicino per consegnarglielo: ben inteso sempre, che quando l' Uffiziale non farà violenza per fuggire, il Magistrato non dovrà permettere che sia toccato dai di lui Subalterni; e facendo violenza, allora permetterà ai Subalterni di custodire l' Uffiziale colle loro armi, senza far uso delle mani, finchè non verrà il Picchetto Militare a prenderlo. Ben inteso, che accadendo alcuno degli avvisati disordini per colpa, e causa, o per controversia, o rissa pre-

preceduta tra l' Uffiziale, ed alcuni Subalterni del Ttibunale, o della Famiglia armata del Magistrato, o di qualsisia altro Paesano, debba similmentre passare all' arresto de' medesimi, per quindi punirli a misura de' di loro reati.

III. Che scorrendo per la Città, e per le sue vicinanze Soldati semplici, e commettendo questi disordini, o delitti, sia permesso alla mano armata de' Magistrati di arrestarli. Dopo tale arresto però sieno tenuti di consegnarli subito al primo Corpo di Guardia, o alla pattuglia Militare, che incontreranno, riscuotendone l' atto della consegna, che si produrrà al Magistrato, al quale apparterrà, per farsene il rapporto alla M. S.

IV. Potrà ancora la Famiglia armata de' Magistrati procedere all' arresto degli Uffiziali Militari in caso di flagranza di scandalosi eccessi nel modo sopradescritto, ma arrestati dovranno ritenerli nel luogo dell' arresto. Ben inteso, e con l' avvertenza, che non sia lecito alla Famiglia armata di metter le mani addosso all' Uffiziale, ma solamente di circondarlo, e tenerlo arrestato colle armature impugnate, ed occorrendo, impostate contro di lui, fin tanto che non sarà consegnato al Picchetto Militare più vicino, che sarà immediatamente avvisato per incorrere al luogo, dove l' Uffiziale si terrà arrestato, a qual oggetto sarà cura degli Esecutori di passarne subito l' avviso al più vicino Corpo di Guardia.

V. Incontrandosi per azzardo in uno de' rapportati casi qualche Uffiziale Militare, il quale domandasse la consegna del reo, debba accordarsela, riscuotendone però da lui l' atto della consegna.

VI. Non sarà disdetto agli Esecutori de' Magistrati di procedere alla carcerazione de' Paesani, o ad altre esecuzioni nelle case di costoro, tuttochè negli altri appartamenti di tali case vi abitino Uffiziali Militari.

VII. Non sarà però permesso a costoro di far esecuzioni, o carcerazioni in quelle case, nelle quali unitamente a' Paesani vi fossero Uffiziali della Piana Maggiore, i quali innanzi al Portone, o nel Cortile avessero un Corpo di Guardia, o delle Ordinanze. In tali circostanze l'esecuzione far si dovrà o dalla forza Militare, o con permesso degli Uffiziali Maggiori Militari, e con la loro licenza dalla mano armata de' Magistrati.

VIII. Incontrandosi qualche partita della Famiglia armata de' Magistrati con delle Pattuglie Militari, debba la prima cedere il luogo alle seconde, e dimostrare verso di queste la maggior circospezione, e subordinazione.

La M. S. sicura, che saranno queste istruzioni eseguite, per conseguirsi la buona corrispondenza tra i principali Ordini dello Stato, e la pubblica sicurezza, mi ha comandato d' incaricarle la dovuta esecuzione nella parte, che le tocca. Ben inteso, che in caso di costata controvenzione, siccome la M. S. a' suoi Magistrati, oltre la pena della sua Real indignazione, riserva al suo Real arbitrio quelle altre tanto più ad essi dovute, quanto che essendo per la loro dignità più vicini al Trono debbano osservare le sue Reali Ordinanze; così rispetto a' Subalterni comanda, che siano severamente puniti con quelle pene di corpo afflittive, che corrisponderanno al di loro delitto. *Carlo Demarco*.

Carlo Demarco.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA XLIII.

Forum militare.

HA comandato il Re per punto generale, a relazione del novello Preside di Lucera Colonnello D. Agostino de Terrabruna, che ne' delitti commessi, e che si commetteranno nelle Provincie del Regno, ne' quali fossero rei, o complici Miliziotti, e pagani, debba procedere di Giustizia contro tutti il rispettivo Tribunale Militare, ed ordinario della Provincia, unito insieme, sotto nome di Tribunal Militare, dando luogo alla revisione nella sola Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale: che se ne' delitti commessi, o da commettersi nelle dette Provincie da pagani, o da Miliziotti separatamente, o cumulativamente, vi fosse complicità d' individui della Truppa regolata da Sargente inclusive in giù, o di altri godenti il Foro della Guerra, i quali non siano Uffiziali, debba anche procedersi contro tutti dal sudetto doppio Tribunale, sotto l' indicato nome, ma colla revisione nella Giunta di Guerra; ch' essendovi complicità degli Uffiziali, dopo preso l' ingenere de' delitti, se ne faccia relazione a S. M. per la Sovrana risoluzione, senza però tralasciarsi di dar le disposizioni per l' arresto de' rei; che le informazioni de' delitti, ne' citati casi si prendano sempre coll' assistenza degli Uffiziali delle Milizie, a norma degli antecedenti ordini generali, che in detti casi non si dia luogo ad alcuna esenzione di qualunque Foro ordinario, o delegato, così riguardo alle informazioni, come a procedimenti, e che la presente Sovrana determinazione già eseguita con buon successo in molti particolari rincontri, si osservi fino alla pubblicazione della nuova ordinanza penale, a cui per altro in gran parte è analoga; dopo la qual epoca dovrà osservarsi quanto in essa ordinanza ha distintamente prescritto. Ed il Supremo Consiglio delle Finanze lo previene a V.S. Illustrissima nel Real Nome, per sua notizia, ed uso, che convenga. *Palazzo 4. di Novembre 1790. Ferdinando Corradini. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 4. Nov. 1790. Ferdinando Corradini.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XLIV.

Eodem Rege. In equitatu nobilium recens instituto delectus tribunorum, Centurionum, signiferorum quomodo fiat explicatur.

IL Re, confermando il sovrano Stabilimento de' 21. dello scorso Maggio di crearsi gli Ufiziali del novello Real Corpo de' Nobili Volontarj di Cavalleria tra 'l Ceto de' distinti Baroni de' Reali Dominj, e tra gli Ufiziali dell' Esercito, a scelta di S. M., giusta il prescritto nel detto Stabilimento, è venuto a dichiarare che, qualora in questo Real Corpo, dopo conferiti per prima formazione tutt' i fissati impieghi di Comandanti di Squadroni, e di Secondotenenti, ed Alfieri in persona, rispettivamente, de' distinti Baroni, e de' loro figliuoli, vacassero alcuni di tali impieghi; saranno promossi per antichità, e merito agl' impieghi di Comandanti di Squadroni i distinti Baroni, che o si trovassero servendo nel Real Corpo da Volontarj, o non essendovi arrolati aspirassero ai dett' impieghi di Comandanti Squadroni, preferendosi quelli in servizio; gl' impieghi vacati di Secondotenenti saranno rimpiaz-

za-

sati dagli Alfieri; e quei di Alfieri dai Nobili Volontarj, che alla maggior antichità unissero miglior condotta; e perizia, tanto se questi siano figlioli de' Baroni distinti, o siano del Ceto de' Baroni di rango minore, quanto se siano Cavalieri, e Gentiluomini Benestanti; dandosi la preferenza ai Bassi-Ufiziali, ed a coloro, che ne' combattimenti avessero fatto azioni di distinto valore: cosicchè i Nobili Volontarj delle dette classi (di figlioli de' Baroni distinti, del Ceto de' Baroni di rango minore, e di Cavalieri, e Gentiluomini Benestanti) colla indicata scala di ascensi potranno di mano in mano pervenire fino agl' impieghi di Secondotenenti nel Real Corpo, ed anche di Comandanti di Squadrone, quando mancassero individui della classe de' Baroni distinti: con osservarsi che le accennate promozioni si debbano fare in ciascuno Squadrone a beneficio degl' individui, che lo compongono, senza mischiar quelli di uno Squadrone con quelli di un altro Squadrone. Inoltre S. M. promette ascensi straordinarj nell' Esercito a quegl' individui del Real Corpo, così Ufiziali, come Bassi-Ufiziali, e semplici Volontarj, i quali facendo delle segnalate azioni ne' combattimenti chiedessero di passare a servire ne' Reggimenti di Fanteria, e Cavalleria: ed anche agli Ufiziali Superiori, e Primotenenti, che passati dall' Esercito a servire nel Real Corpo, si distinguessero in questo per consimili segnalate azioni; e ciò oltre ai regolari ascensi, che agli Ufiziali Superiori, e Primotenenti del Real Corpo corrispondessero ne' Reggimenti, e destini, dond' essi sono pervenuti nel Real Corpo medesimo.

E' Real volontà che del presente Real Dispaccio se ne disponga l' adempimento, e la pubblicazione per mezzo di questa Real Segreteria di Stato, e Guerra; comunicandosene gli ordini (conforme si adempie) alle altre Reali Segreterie, ai Capi Militari corrispondenti de' Reali Dominj, alle Reali Ufficine, ai Presidi Provinciali, al Commessario della Campagna, al Presidente del Regno della Sicilia, ed a chi altro convenga. *Napoli 9. Giugno 1796. Giovambatista Manuel, e Arriola.*

Die 9. Junii 1796. Giovambatista Manuel, e Arriola.

(*) PRAMMATICA XLV.

Requisitio balistarum ignearum indicitur.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* L' urgenza, in cui si ritrova lo Stato di armare prontamente di fucili i numerosi Volontarj, che senza di essi si portano dalla Capitale, e dalle Provincie del Regno negli Accantonamenti alle Frontiere del Regno per la difesa della Religione, del Trono, e della Patria, non dando nè luogo, nè tempo alla costruzione delle Armi bisognevoli, come neppure all' acquisto di esse in Paesi esteri; ha indotto il Nostro Real Animo ad appigliarci nelle attuali emergenze all' unico, ed indispensabile espediente di rivolgerci verso i Nostri amati, e fedeli Sudditi, per ottenere sollecitamente il numero bisognevole di fucili a fornirne i suddetti Volontarj; onde per mancanza delle armi non rimanga infruttuosa l' ottima loro disposizione, e fermo desiderio di combattere il nemico, qualora osasse d' introdurs' in questo Regno. Pertanto comandiamo a tutt' i Nostri Sudditi, di qualunque grado, e condizione essi siano, i quali per propria difesa, o per uso di

di caccia ; tengano fucili del calibro di tre quarti di oncia inclusive in sopra, che li debbano consegnare ; cioè gli Abitanti di questa Capitale, e suoi Casali nel termine di sei giorni al Tenente Generale D. Francesco Pignatelli, Comandante interino delle Armi di questo Regno ; e quei delle Provincie al Commessario di Campagna, o al rispettivo Preside addirittura, o per mezzo del Governatore del luogo, nel corso di dieci giorni, da decorrere dal dì della pubblicazione del presente Editto in ogni luogo.

Vogliamo inoltre, che qualunque Persona, la quale consegnerà uno, o più fucili, e ne pretenda il prezzo, le sia con effetto pagato di conto del Regio Erario, precedente apprezzo di due Periti Armieri, da passarsi da' mentovati Generale D. Francesco Pignatelli, Commessario di Campagna, e Presidi delle Provincie alla Real Segreteria di Stato e Guerra, per farsene eseguire il pronto pagamento : e che rispetto a coloro, che preferissero la restituzione delle cennate loro Armi dopo terminata la Campagna, s' incida il rispettivo nome sul proprio fucile, e se ne tenga un esatto registro, ond' eseguirsene la restituzione nel tempo di sopra indicato ; essendo ancora Nostra Real Volontà, che que' Soggetti, li quali gratuitamente volessero dare il loro fucile, siano per due anni esenti dal pagare i diritti di patenti di caccia ; de' quali se ne formerà un separato ruolo, da rimettersi similmente dagli stessi Generale, e Presidi alla medesima Real Segreteria, affinchè venga da essa ordinata l' esenzione dai diritti suddetti.

A misura che i riferiti Incaricati della ricezione de' fucili ne raccolgano un competente numero, vogliamo che lo vadano, senza perdita di tempo, rimettendo ai Generali Comandanti degli Accantonamenti, insieme con una nota, in cui individualmente siano indicati li fucili comprati di Nostro Real conto, e da chi ; quei, che dopo la Campagna debbano restituirsi, e gli altri gratuitamente rilasciati, coll' esenzione per due anni da' diritti di patente di caccia.

Ed affinchè questa Nostra Sovrana determinazione sia a notizia di ognuno, ed abbia la sua pronta esecuzione, vogliamo, e comandiamo che il presente Editto si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie ; e che nommeno il mentovato Tenente Generale D. Francesco Pignatelli, Comandante interino delle Armi di questo Regno, il Commessario di Campagna, ed i Presidi delle Provincie, che i Tribunali tutti della Capitale, e del Regno, come ogni altra Persona, alla quale possa spettare, vi diano il sollecito adempimento ; al qual effetto sarà da Noi sottoscritto, munito col Suggello delle Nostre Reali Arme, riconosciuto dal Direttore della riferita Real Segretaria di Stato e Guerra. *Dato in Napoli a' 30. Giugno 1796.* FERDINANDO. *Giovambatista Manuel, e Arriola.*

Die 30. Julii 1795. FERDINANDO.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XLVI.

Eodem Rege. Delectus militum praemiatur.

Il Re, Nostro Signore, colla sua paterna affettuosa Lettera de' 27. del caduto Agosto, diretta ai suoi fedeli, ed amati Sudditi, ha manifestato l' urgenza, in cui è lo Stato, di accrescersi l' Esercito di un copioso numero di prodi, e valorosi Volontarj, onde

onde provvedere alla valida difesa de' Reali Dominj, ed assicurarne la tranquillità. Ora Sua Maestà, inerendo a quanto si degnò d'indicare in quella Lettera, e negli antecedenti Reali ordini relativi alla Leva volontaria, e volendo facilitare i mezzi di condurla al desiderato fine, è venuta a risolvere, e dichiarare, che ogni Gentiluomo, e Benestante de' suoi Reali Dominj, il quale prontamente radunasse, e spedisse all'Esercito nelle Frontiere del Regno di Napoli venti Volontarj atti alle armi, e di robusta salute, forniti delle circostanze prescritte ne' citati ordini, goderà, vita sua durante, del Foro Militare insieme colla propria famiglia, la quale convive con lui sotto lo stesso tetto: e che quel Gentiluomo, e Benestante, il quale aspirando a servir personalmente nella presente guerra, si venisse ad arrolare nel Real Corpo de' Nobili Volontarj di Cavalleria, o in quello de' Distinti Volontarj Civili, secondo i requisiti della sua condizione, stabiliti ne' Regolamenti di tali Corpi, dopo di aver radunato, e condotto, o spedito all'Esercito venti Volontarj, forniti delle prescritte circostanze, non solamente goderà del Foro Militare, vita durante, egli colla sua famiglia, che convivea con lui sotto lo stesso tetto prima del suo passaggio alla Milizia, ed avrà quei vantaggi, che sono espressi ne' mentovati ordini generali; ma ancora pel merito del radunamento de' venti Volontarj sarà tenuto presente con particolarità negli ascensi promessi ne' detti Regolamenti agl'individui degli enunciati due Corpi rispettivamente. La presente sovrana determinazione, emanata per mezzo di questa Real Segreteria di Stato, e Guerra, è Real volontà che si faccia pubblicare circolarmente ne' suoi Reali Dominj dal Comandante interino delle Arme di questo Regno di Napoli, dai Presidi Provinciali, dal Commessario della Campagna, dal Presidente del Regno della Sicilia, da' Comandanti, e Governatori di quelle Piazze, Fortezze, ed Isole, e dai Governatori delle Piazze di Orbetello, e Longone; e che se ne trasmettano le copie a tutti gl'incaricati della Leva de' Corpi Volontarj. *Napoli 2. Settembre 1796. Giovambatista Manuel, e Arriola.*

Die 2. Sept. 1796. Giovambatista Manuel, e Arriola.

REAL EDITTO

Per la formazione, ed organizzazione de' Reggimenti provinciali di Fanteria, e Cavalleria nel Regno di Napoli,

o sia

(*) PRAMMATICA XLVII.

Militia provincialis instituitur.

FERDINANDO IV. *Per la grazia di DIO Re delle due Sicilie, Gerusalemme etc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro etc. gran Principe Ereditario della Toscana etc.* Essendo ormai libero il nostro Regno di Napoli dagli esterni, ed interni Nemici per opera delle valorose, e leali sue Popolazioni, che unite alle Reali Truppe, e sostenute da' lontani, e da' presenti ajuti de' nostri Grandi Alleati, ne hanno colla forza delle armi scacciato gl'invasori, e represso i sediziosi, ci sembra opportuno il momento di far una proporzionata, e regolar distribuzione delle forze Nazionali, onde conservare il frutto di tanti travagli, ed assicurare stabilmente la difesa del Regno, e la pubblica tranquillità, in modo che si ottenga compi-

ta-

tamente questo grande oggetto, senza cagionar gravezza a' nostri amatissimi sudditi. Pertanto, nell'atto che colla maggior efficacia possibile continueremo a provvedere per l'accrescimento, e l'organizzazione de' diversi Corpi militari di tutte le arme, che dovranno essere continuamente assoldati, ed in istato di servizio attivo, veniamo a promulgare il seguente stabilimento per la creazione, ed organizzazione de' Corpi di Milizie, che debbono formare in gran parte la forza dello Stato, ed esser destinati a mantenere la tranquillità nell'interno della Monarchia, come Milizie Urbane, e Provinciali, ed a farla rispettare al di fuori, come tutti gli altri Corpi effettivamente constituenti il nostro Real Esercito.

I. Per gli accennati Corpi di Milizie dovrà farsi il ruolo generale per tutto il Regno di Napoli, comprese le Isole adjacenti; le quali Milizie saranno denominate *Urbane* per la Città di Napoli, e suoi Casali, e *Provinciali* per le Provincie.

II. Questo ruolo comprenderà sessanta Reggimenti; cioè quattordici per la Città di Napoli, e Casali, e quarantasei per le Provincie. I Reggimenti saranno sedici di Dragoni, e quarantaquattro di Fanteria: verranno somministrati nel seguente modo; cioè dalla Città di Napoli, e Casali quattordici; e dalle Provincie, di Terra di Lavoro cinque, di Salerno cinque, di Montefusco quattro, di Matera quattro, di Lucera cinque, di Trani tre, di Lecce tre, di Cosenza quattro, di Catanzaro cinque, di Chieti tre, di Tèramo due, e di Aquila tre, e si denomineranno col nome delle Capitali delle Provincie i Provinciali, e di Napoli gli Urbani, aggiungendovisi l'indicazione numerativa di primo, secondo, terzo etc. De' Reggimenti di Napoli dieci saranno di Fanteria, e quattro di Dragoni; e di quelli delle Provincie uno per ciascuna sarà di Dragoni, e i rimanenti saranno di Fanteria. In Napoli però non si faranno per ora che soli sei Reggimenti di Fanteria, e due di Dragoni, riserbandoci dopo qualche tempo di ordinare la formazione degli altri mentovati Reggimenti.

III. Ciascun Reggimento di Fanteria costerà di due Battaglioni di Fucilieri, e due Compagnie di Granatieri. Ogni Battaglione di Fucilieri sarà composto di quattro Compagnie co' corrispondenti Stati Maggiore, e minore. Ogni Compagnia di Fucilieri, e di Granatieri sarà composta di un Capitano, un Tenente, un secondo Tenente, un Alfiere, due Cadetti, un primo Sergente, due secondi Sergenti, quattro Caporali, quattro Carabinieri, due Tamburi, due Pifferi, e 107. Soldati, in tutto centovent'otto teste. Lo Stato Maggiore avrà un Colonnello, un Tenente Colonnello, un Primo Maggiore, un Secondo Maggiore, un Ajutante Maggiore, un Quartiermastro, e due Cappellani. Lo Stato Minore avrà due Ajutanti, due Chirurgi, quattro Portabandiera, due Forieri, un Profosso, e due Armieri.

IV. Ogni Reggimento di Fanteria sarà fornito in Campagna di quattro pezzi di cannoni da battaglia colle corrispondenti munizioni di artiglieria, e di fucileria, e di tutti gli attrezzi, ed artiglieri necessarj pel servizio di dette artiglierie. Saranno in oltre addetti ad ogni Reggimento pel trasporto, e servizio delle artiglierie quarantasei Animali, cioè 42. ordinarj, e quattro di ricambio. E tutt'i Reggimenti di Fanteria, e di

Dra-

Dragoni avranno le tende, gli utensili, ed attrezzi di Campagna.

V. Ogni Reggimento di Dragoni avrà 624. teste, delle quali 548. montate; e sarà composto di quattro Squadroni co'corrispondenti Stati maggiore, e minore. Ciascuno Squadrone costerà di centocinquanta teste, cioè di un Capitano Comandante, un Primo Tenente, un Secondo Tenente, due Alfieri, un Capo Sergente, due Secondi Sergenti, due Cadetti, sei Caporali, sei Carabinieri, due Trombe, un Maniscalco, e 125. Soldati. Lo Stato maggiore avrà un Colonnello, un Tenente Colonnello, un Primo Maggiore, un Secondo Maggiore, un Quartiermastro, e due Cappelani. Lo Stato minore avrà due Ajutanti, due Chirurgi, quattro Portastendardi, due Forieri, due Maniscalchi maestri, due Sellaj maestri, due Armieri, ed un Profosso.

VI. La leva di questi Corpi si farà sul principio coll' incardinarsi ne' medesimi tutti gl' Individui della leva de' 2. Settembre 1798., quelli che attualmente si trovano nelle Milizie Provinciali, e che non avessero terminato il tempo prescritto del loro servizio, o che avendolo terminato volessero tuttavia arrollarsi ne' novelli Corpi, e finalmente coloro, che volessero da Volontarj servire ne' medesimi. In appresso qualora ciò non fosse sufficiente a completare i Reggimenti Provinciali, si farà la leva di queste Milizie nelle Provincie per via di Bussola, a ragione di dieci uomini a migliaja di anime, secondo l' ultima numerazione fattane nel 1798., da' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, con dover entrare in Bussola indistintamente gli uomini dell' età da 18. anni incominciati a 50. compiti, esclusi gli Ecclesiastici *in sacris*, così secolari, come regolari, e gl' impiegati negli uffizj Regj. Il loro servizio durerà cinque anni. Chi non potrà servire avrà la facoltà, e la cura di sostituire il cambio in sua vece. Tutti per altro dovranno essere atti alle armi, di buona condotta, e non inquisiti di delitti. In Napoli si farà anche per Bussola, quand' occorra, nel modo detto di sopra, eccetto la circostanza del ratizzo di dieci uomini a migliajo, a quale non avrà luogo. La Bussola si praticherà in pubblico parlamento da'Costituenti il Governo Civico, coll' intervento del Governatore Locale, e del Paroco nelle Provincie, e del Presidente della Gran Corte, e del Vicario Generale dell' Arcivescovo di Napoli. Per far eseguire la leva con giustizia, e sollecitudine, il Commessario della Campagna di Terra di Lavoro, ed il Preside nelle altre Provincie daranno tutte le provvidenze a ciò convenienti, dipendendo in tutto dall' Ispettor Comandante Generale delle Milizie (di cui si parlerà ne' seguenti articoli). In Napoli lo stesso Ispettore Comandante Generale provvederà, e curerà quanto convenga per la esecuzione della leva. Il Ruolo della Milizia dovrà esser sempre compito, ed avere cinque o più sopranumerarj a Compagnia, e Squadrone; cosicchè mancando un individuo per morte, fuga, condanna, o esclusione dalla Milizia, debba immediatamente farsene il rimpiazzo. Si osserverà che i Dragoni saranno somministrati da quei Paesi, ove vi è maggior numero di Cavalli.

VII. I Reggimenti di Dragoni saranno formati da Volontarj, che si arrolino per servire co' proprj Cavalli, ed i quali per questo servizio a cavallo dovranno, durante il servizio medesimo, esser considerati come

Nobili, quando non lo siano, e godere di tutt'i privilegj de' Naturali delle Città demaniali, benchè fossero di Paesi Baronali. Quando poi con tal mezzo non si avesse il necessario numero di Uomini, e di Cavalli per completare i Corpi di Dragoni, si leveranno gli Uomini nel modo stabilito pe' Reggimenti di Fanteria; e per fornire di Cavalli i Reggimenti di Dragoni si formerà un ruolo di Cavalli nei Paesi designati, corrispondente, rispettivamente al numero de' Dragoni. Questo ruolo si farà così: Dai Benestanti Proprietarj di tre Cavalli se ne darà uno, e da quelli di cinque o più se ne daranno due. I nomi de' Proprietarj si porranno in Bussola per estrarsene il numero necessario a somministrare i Cavalli, che abbisognano in ciascun Paese. I Cavalli dovranno essere atti al servizio della Cavalleria, e provveduti dai Proprietarj di selle militari uniformi, e degli altri fornimenti: e saranno adoperati da' Dragoni con ordine de' Superiori ne' soli giorni di esercizio, e di servizio, restituendosi poi in potere de' Proprietarj, i quali in somma dovranno tenerli pronti ad ogni ordine de' detti Superiori per gli usi accennati. Il ruolo de' Cavalli dovrà sempre esser compito, rimpiazzandosi subito i mancanti dagli stessi Proprietarj; ed ogni cinque anni si farà nuova Bussola per includere nel ruolo i Benestanti Proprietarj di Cavalli non compresi nel primo quinquennio, ed escluderne la porzione de' Proprietarj di tal quinquennio corrispondente al numero de' novelli inclusi; con praticarsi lo stesso ne' successivi quinquennj. Lo stesso metodo si terrà per formare il ruolo degli Animali da tiro, che debbono essere addetti ad ogni Reggimento di Fanteria pel servizio di Artiglieria, delle Riserve, e de' Parchi.

VIII. Tutto il Corpo delle Milizie Urbane, e Provinciali avrà un Protettore, che sarà il Real Principe Ereditario, Nostro amatissimo Figliuolo, ed avrà inoltre un Ispettore Comandante Generale (come sta indicato di sopra), e dodeci Subispettori Comandanti, che saranno, il Governatore Militare della Piazza di Capua in Terra di Lavoro, ed i Presidi nelle altre Provincie.

IX. Per coprire gl' impieghi di Uffiziali, Cadetti, Ajutanti, Bassi Uffiziali, Chirurgi, e Cappellani delle Milizie, l'Ispettor Comandante Generale, prese le dovute notizie, ci proporrà quei soggetti così Militari senza soldo, come Pagani, i quali nell' abborrire il partito rivoluzionario si siano veramente distinti nell' attuale Guerra per la fedeltà, e per le coraggiose operazioni a favore della Real Corona, e dello Stato; includendo nella nomina anche gl' Individui nell' antica Milizia Provinciale, e qualche numero degli Uffiziali aggregati alle Piazze, e di quelli non aventi fisso destino, forniti tutti delle indicate circostanze; ad oggetto che si possano da Noi scegliere i più degni, ed i più meritevoli; dichiarando che assegneremo il soldo a taluni pochi tra i detti soggetti, i quali avessero fatto delle azioni singolari, ed illustri per liberare il Regno dagli invasori.

X. Compito il Ruolo pe' riferiti Reggimenti, e scelti gli Uffiziali, l' Ispettor Comandante Generale stabilirà i Capiluoghi delle Compagnie, de' Battaglioni, degli Squadroni, e de' Reggimenti, distribuendo gli Uffiziali in modo ch' essi rispettivamente governino le Milizie nelle proprie Patrie, o ne' luoghi a queste più vicini.

XI.

XI. Ciascuna Università dovrà provvedere agl' Individui di tali Reggimenti, di sua quota le armi, il correame, le mucciglie, e la munizione di guerra, a ragione di sessanta tiri per ognuno: i quali generi saranno riposti in una stanza ben condizionata nel Paese, e curati, e tenuti in buon ordine da persona idonea, ed esperta, destinanda dai Capi Militari, e dal Governo Civico del Paese medesimo, e dall' Uditore di guerra impiegato (di cui si parlerà più sotto), tenendosi da costoro tre chiavi diverse della detta stanza. Ma nelle Capitali delle Provincie vi sarà provvista maggiore di detti generi, da conservarsi come sopra. I cannoni, gli attrezzi di Artiglieria, le tende, e gli utensilj di Campagna di ciascun Reggimento si provvederanno ratizzatamente dalle Università, ma saranno mantenuti e custoditi dalla Dipendenza della Reale Artiglieria ne' gran Depositi di Artiglieria da stabilirsi nel Regno.

XII. I mentovati Reggimenti saranno istruiti negli Esercizj militari in tutte le feste, onde i loro Individui non siano impediti a trattare i proprj affari domestici ne' giorni di lavoro, ed acciocchè s' introduca tra esse il giusto metodo della istruzione; gli Uffiziali non ancora esperti si eserciteranno nelle vicine Guernigioni, ed a' Capiluoghi delle Compagnie, e degli Squadroni si manderanno de' Bassi Uffiziali delle Truppe permanenti, i quali si tratterranno ivi un certo determinato tempo per avviare la detta istruzione, la quale dovrà riguardare i punti principali, e semplici del mestier delle Armi. In certi tempi dell' anno si faranno ancora le grandi manovre colle artiglierie, ed allora si daranno da' Presidi i corrispondenti avvisi a' Comandanti di Artiglieria, perchè possano costoro far radunare nel sito che si prescriverà, le artiglierie, gli Artiglieri, gli animali da tiro, e quanto altro bisogni, come se si marciasse, ed agisse in Campagna.

XIII. Ciascuna Università dovrà tenere costantemente un deposito di una somma sufficiente alla paga di un mese per gl' Individui di sua quota, a ragione di grana dodeci il giorno per ogni soldato di tutte le armi, di quindici per ogni Caporale, e Carabiniere, e di venti per ogni Cadetto, Ajutante, Portabandiere, Portastendardo, Foriere, Sergente, Cappellano, e Chirurgo. Questo deposito sarà conservato in una cassa a tre chiavi diverse, da tenersene una dal Capo militare del rispettivo luogo, una dal Capo del Governo Civico, ed una dall' Uditore di Guerra. Tali somme saranno erogate nel solo caso, in cui occorresse uscire in Campagna per respingere gli attacchi ostili di Nazioni Estere; nelle quali occasioni le stesse Università dovranno provvedere di foraggio i Reggimenti de' Dragoni a spese de' Proprietarj de' cavalli.

XIV. Ne' tempi di pace i Reggimenti Provinciali faranno il servizio delle ronde notturne, e la guardia ne' Teatri, negli Arsenali, ne' Posti vicini alle pubbliche Carceri, ne' travagli militari, ed in altri Posti, che Noi stimeremo di destinare, e ne' quali crederemo opportuno di non addire la Truppa permanente, per non defaticarla molto. In tali rincontri gl' Individui de' Reggimenti Provinciali non riceveranno paga: ma quando fossero essi assegnati a servire in qualche Guernigione del Regno in alcuni mesi dell' anno, ad oggetto di alleviar le Truppe permanenti, e di perfezionarsi nel mestier delle Armi, o fus-

o fossero chiamate alle Riviste generali d' Ispezione, o agli Accampamenti, o far esercizj per Battaglioni, per Reggimenti, o per Divisioni; in tali casi riceveranno le paghe indicate di sopra, cioè nelle Guernigioni dal Regio Erario, e negli altri rincontri citati dalle rispettive Università, che somministreranno il foraggio pe' Reggimenti de' Dragoni, e pel treno di Artiglieria a conto de' Proprietarj de' Cavalli. In tempo di Guerra le Milizie, pe' giorni, in cui fossero in marcia, o accampati, o alla guardia de'confini, o in azione, e stessero perciò fuori delle proprie Padrie, riceveranno l' enunciata paga dalle loro rispettive Università. Queste per supplire a tutte le indicate spese impiegheranno i loro sopravanzi, ed in mancanza formeranno delle discrete tasse sopra i soli Benestanti Secolari, ed Ecclesiastici: mentre Noi nell' imposizione de' pesi dello Stato terremo presente quest' articolo, per non gravare i Nostri amatissimi sudditi.

XV. I Dragoni s' istruiranno nell' esercizio a piedi, ed a cavallo; e serviranno nelle mentovate occorrenze, o a piedi, o a cavallo, secondo il bisogno.

XVI. Le Bandiere, e gli Stendardi de' Reggimenti avranno impresso da una parte lo stemma delle Nostre Reali Arme, e dall' altra quello della rispettiva Provincia, coll' indicazione numerativa del Reggimento.

XVII. L' Uniforme de' Reggimenti sarà diversificato l' uno dall' altro per via del colore de' collaretti, e de' paramani, e de' bottoni, assunto che sarà stabilito in un regolamento separato. Gli Uffiziali, Cadetti, Ajutanti, Bassi Uffiziali, e Chirurgi, dovranno tutti indispensabilmente farsi l'Uniforme a proprie spese. I Soldati, se volessero vestire l' Uniforme completo, potranno farlo a proprie spese; altrimenti a'loro abiti ordinarj potranno adattare i soli paramani, e collaretti stabiliti; tutti per altro dovranno portare la coccarda rossa al cappello, la forma del quale sarà rotonda con una falda alzata. A' soldati, che facessero serviaio nelle Guernigioni, faremo somministrare di Real conto il vestiario, il quale dovrà passare da distaccamento a distaccamento, a misura della muta delle Guernigioni. Sarà cura del Governatore, o Comandante della Piazza, o del Castello, di fare in modo che questo vestiario non si distrugga, ma sia ben tenuto, e governato.

XVIII. Le mancanze de' Miliziotti si correggeranno da' rispettivi Superiori militari: ma i loro delitti importanti pena di corpo afflittiva, e le loro cause civili passive si conosceranno da' Giudici militari; cioè nelle residenze de' Presidi dal Tribunale militare, o combinato della Provincia, a norma de'generali stabilimenti; in Nevano dal Commessario della Campagna; nelle Piazze, e ne' Castelli, dove non esiste il Preside, dalle rispettive Corti militari; e negli altri Paesi delle Provincie da altrettanti Individui Laureati, che saranno denominati Uditori di Guerra (secondo sta accennato di sopra), e scelti dal Governatore Militare di Capua col Commessario di Campagna per Terra di Lavoro, e da' Tribunali militari Provinciali per le altre Provincie, sotto precisa responsabilità di costoro; scelta da munirsi della Reale approvazione. Le Processure criminali si compileranno coll' assistenza degli Uffiziali de' Reggimenti suddetti, o degli Ajutanti, Cadetti, e Bassi Uffiziali più graduati ne' luoghi, ove non esistono gli Uffiziali. Per le

com-

complicità de' delitti di Miliziotti, e Pagani, in Nevano procederà il Commessario della Campagna; nelle residenze de' Presidi procederanno i Tribunali combinati, come sta detto di sopra, intervenendo nella compilazione del processo l' Uffiziale di Milizie; e nelle Piazze, ne' Castelli, e negli altri Paesi delle Provincie interverranno al processo; ed al giudizio i Giudici Pagani locali. In Napoli procederà l' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale nelle cause civili, e criminali passive degl' Individui de' Reggimenti Urbani, ed anche contro i Pagani ne' casi di complicità di costoro ne' delitti di quelli; intervenendo nella compilazione de' processi criminali gli Uffiziali de' Reggimenti medesimi. L' appello nelle cause civili, e criminali de' mentovati Individui in Terra di Lavoro avrà luogo avanti al Commessario della Campagna: e nelle altre Provincie avanti a' Tribunali Militari, o combinati: l' Udienza Generale sarà il Giudice di ultima appellazione nelle civili, e di revisione nelle criminali, salvo i giudizj di pena afflittiva a vita, e di morte, la cui ultima revisione spetta al Consiglio Supremo di Guerra da stabilirsi, e per ora alla Giunta de' Generali coll' intervento de' Ministri Togati. Gli accennati procedimenti avranno luogo nelle cause civili per gli Uffiziali, Ajutanti, Cadetti, Chirurgi, Bassi Uffiziali, e soldati; e nelle criminali pe' soli Bassi Uffiziali, Chirurgi, e Soldati; ma per gli Uffiziali, Cadetti, ed Ajutanti i Giudici nelle cause criminali passive saranno in Terra di Lavoro il Governator militare di Capua col Commessario della Campagna, nelle altre Provincie i Tribunali militari, o combinati; ed in Napoli il Supremo Consiglio di Guerra, e per ora alla riferita Giunta de' Generali, la quale sarà anche Giudice di revisione nelle dette cause criminali di Uffiziali, Cadetti, ed Ajutanti.

XIX. Facendosi nuova divisione del Regno in quattro o più ripartimenti principali, gli ultimi appelli, e le ultime revisioni delle mentovate cause civili, e criminali si agiteranno ne' Tribunali Supremi militari, che si stabilissero ne' Capiluoghi de' detti principali Ripartimenti.

XX. Per la compilazione, e 'l giudizio de' processi criminali si osserverà quanto sta fissato nella Reale Ordinanza del 1789. sopra i delitti, e le pene della Gente di Guerra, per tuttociò che non si opponga al presente Real Editto.

XXI. Gl' Individui de' Reggimenti Urbani, e Provinciali, oltre al Foro della Gerra ne' sensi espressi nella citata Ordinanza, goderanno tutti gli altri onori, privilegj, e preeminenze militari; ed in eguaglianza di meriti co' Pagani, saranno preferiti pel conseguimento delle Reali, e delle pubbliche beneficenze, e degl' impieghi dello Stato; ma non saranno esenti da' pesi del medesimo.

XXII. L' Ispettore Comandante Generale porrà in opera tutta la possibile attività, e diligenza per mandare prontamente, ed esattamente ad effetto questo novello stabilimento di Milizie; ed a proporzione del bisogno Ci anderà proponendo quelche ulteriormente occorresse per ridurlo al dovuto punto di perfezione.

Il presente Reale Editto acciocchè pervenga a notizia de' nostri fedeli, ed amati sudditi, e sia adempito, ed osservato da chi conviene, sarà firmato di Nostra Real Mano, munito del sigillo delle Reali Arme, e corroborato colla firma dell' infrascritto Nostro Ministro, e Consigliere di Sta-

Stato in attività Capitan Generale Cavaliere D. Giovanni Acton, verrà pubblicato nelle solite forme alla testa delle nostre Reali Truppe ne' luoghi consueti della Capitale, e delle Provincie del Regno, specialmente nelle residenze de' Presidi, e del Commessario della Campagna, e nelle Piazze, e ne' Castelli, e ne saranno inviate le copie a tutte le Autorità militari, politiche, ed ecclesiastiche.

Die 12. Julii 1800. FERDINANDO.

Dato in Palermo addì 12. Luglio milleottocento. FERDINANDO. *Giovanni Acton.*

(*) PRAMMATICA XLVIII.

Desertiones militum praecaventur, et puniuntur.

FERDINANDO IV. *Per la grazia di DIO, Re delle Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec. Francesco Maria Statella Principe di Cassaro, Grande di Spagna, Gran Siniscalco del Regno di Sicilia, Gentiluomo di Camera di S. M. con esercizio, Gran Croce dell' insigne Real Ordine di S. Ferdinando, e del merito, Cavaliere dell' insigne Real Ordine di S. Gennaro, e Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Napoli ec.* Per poter impedire il grave danno, che all' Esercito, al Reale Erario, ed alla pubblica sicurezza vien cagionato colle frequenti diserzioni de' Militari dalle Reali Bandiere, il Re nostro Signore è venuto a comandare che si rinnovi l' esatta osservanza del seguente Reale Editto, contenuto nella Reale Ordinanza del 1789. sulla Giurisdizione Militare, e sopra i delitti, e le pene della gente di guerra, col quale si prescrivono gli opportuni mezzi per ovviar tutto ciò che possa fomentare, e facilitare la diserzione.

EDITTO.

I. E' Nostra Sovrana Volontà che sia vietato a tutt' i Nostri sudditi di qualsivoglia stato, e condizione, di proteggere, o nascondere alcun disertore delle Nostre Truppe, dargli asilo, o assistenza in qualche Castello, Spedale, Chiesa, Casa Religiosa, o Privilegiata, Vascello, Barca, Forgia, Molino, Miniera, Cave di Pietre, e in qualsivoglia altro luogo, ed impiegarlo in qualunque opera, o servizio, sotto pena di 150. ducati; de' quali 50. ne saranno pagati al denunciante, 50. al Reggimento di cui sia il Disertore, ed il resto sarà applicabile agli Spedali del luogo, o della Provincia rispettiva: e se il contravventore al presente divieto non fosse in istato di pagare, vogliamo che sia egli soggetto a sei mesi di carcere.

II. Ogni particolare, di qualunque grado, stato, o professione, dovrà concorrere personalmente, o per mezzo di quelli, su cui ha qualche autorità, ad arrestare, e carcerare i disertori, de' quali potesse venire in cognizione; sotto pena di 50. bastonate agl' ignobili, e di 50. ducati per ogni disertore ai nobili, della qual somma la metà si darà al Reggimento del disertore, e l'altra metà al denunciante.

III. Da Noi si proibisce a tutt' i Nostri sudditi Pagani, sotto pena di 20. anni di galea agli ignobili, e di rilegazione ai nobili, di usar violenza colle armi per liberare un disertore arrestato, che venga condotto da' Militari, da paesani, o da altra gente armata: e condanniamo le Università delle Città, de' Borghi, e de' Villaggi, nel cui Territorio sarà commessa tal violenza, all' ammenda di

50.

50. ducati per ogni disertore liberato in tal guisa, pagabili al Reggimento, di cui era il disertore; purchè non venga dall' Università medesima ricuperato, e restituito al Corpo, alla Pattuglia, o Scorta il disertore suddetto.

IV. Colui che sarà accusato, e convinto di aver tentato subornare, o ingaggiare i Bassi Ufiziali, o Soldati delle nostre Truppe a passare fuori Regno per servire in altre Truppe, o semplicemente per uscire da' Nostri Dominj, o che in somma facesse l' ufizio di seduttore, o reclutante straniero; sarà condannato a 25. anni di galea, se sia ignobile, e di rilegazione, se sia nobile, e contemporaneamente a pagare 600. ducati per ammenda; de' quali, 200. vogliamo che gli abbia il denunciante, altrettanti il Reggimento del Soldato, che si fosse pensato di subornare, ed il rimanente gli Spedali del luogo, o della Provincia. Nel caso che il delinquente non abbia beni sufficienti per pagare interamente l' ammenda, sarà con preferenza pagato il premio al denunciante sopra l' asse del detto delinquente: e quando sia affatto insolvibile, sarà Nostra cura il far soddisfare l' accennato premio. Che se il reo fosse donna di qualunque età, sarà essa rinchiusa sua vita durante nella Casa di penitenza, e condannata all' ammenda di 100. ducati a beneficio del denunciante; al quale faremo soddisfare dal nostro Erario tal somma, se la persona colpevole non fosse in istato di pagare. Ma i suddetti reclutanti, e seduttori, se con effetto avessero subornati Soldati, o Bassi Ufiziali, i quali si verificasse essere usciti da' Nostri Dominj, saranno condannati alla forca; ed il denunciante sarà beneficato colle somme descritte, di conto del Nostro Reale Erario.

V. Ogni persona Pagana di qualunque condizione, o sesso, che sarà accusata, e convinta di aver tentato sedurre, per qualunque mezzo, un Basso Ufiziale, o Soldato delle Nostre Truppe a disertare, e ad ingaggiarsi in qualche altra Truppa de' Nostri Eserciti, o gli farà prendere qualunque altro stato, sarà condannata a pagare 300. ducati d' ammenda, di cui se ne applicheranno 100. al Reggimento del disertore, 100. al denunciante, e il resto agli Spedali della Provincia: e in caso che il delinquente non avesse come pagare, si terrà costui in Presidio, o relegazione per quattro anni.

VI. Vogliamo, che incorrano nella stessa pena, descritta nel precedente Articolo, que' Pagani, che saranno accusati, e convinti di aver venduto, prestato, donato vestimenti di qualunque sorta ad ogni Basso Ufiziale, o Soldato, e di averlo fornito di utensilj per facilitargli la fuga. E siccome il mezzo più usitato per iscalare le fortificazioni, è quello di procurarsi delle corde, e molto spago; così da Noi si vieta, sotto le stesse pene, ad ogni Cittadino, o Mercadante dimorante nelle Città, nelle Piazze, ne' Borghi, e ne' Castelli, di vendere, o prestare delle corde, o lungo spago ad alcun Basso Ufiziale, o Soldato, quando ciò non avvenisse in presenza di un Ufiziale della sua Compagnia, o del suo Squadrone.

VII. Sarà condannato a 100. ducati d' ammenda qualunque Pagano, accusato, e convinto di aver favorita la diserzione di un Basso Uffiziale, o Soldato, conoscendolo per disertore, con insegnargli il cammino da tenere, o il mezzo da mettersi in salvo, o da evitare le ricerche. Di tal somma si daranno 50. ducati al Reggimento del

del disertore, e 50. al denunciante. Ed in caso che il reo non abbia come pagare, resterà egli sei mesi in prigione.

VIII. A consimil pena sarà condannato ogni Pagano, che sia accusato, e convinto di avere o comperati, o nascosti gli abiti uniformi di munizioni de' Bassi Uffiziali, o Soldati, i quali stiano al Nostro attual servizio, e non abbiano ottenuta la loro licenza assoluta. Vietiamo inoltre, sotto le stesse pene, a qualsivoglia Pagano di comperare abiti, ed effetti di qualunque sorta, che un Basso Uffiziale, o Soldato voglia vendere, purchè non sia in presenza di un Uffiziale della sua Compagnia, o del suo Squadrone: e nel caso che il colpevole non abbia come pagare l'ammenda, vogliamo che il medesimo sia ristretto per sei mesi in carcere.

IX. Ogni Pagano, che si lasci sedurre da qualche corruttore a portare ambasciata a Bassi Uffiziali, o Soldati, per indurgli a disertare, fissando loro abboccamenti, o consegnando ai medesimi viglietti, o lettere, sarà condannato all'ammenda di 250. ducati, de' quali 50. andranno a benefizio del Reggimento del disertore, 50. al denunciante, ed il rimanente si applicherà agli Ospedali della Provincia: e non avendo il delinquente come soddisfar la pena suddetta, sarà egli condannato a quattro anni di presidio, o relegazione. Vogliamo inoltre che sia proibito ad ogni paesano (sia uomo, o donna) il quale ricevesse per la Posta, o per altra via lettere di Bassi Uffiziali, o Soldati, presente ne' loro Corpi, di consegnarle direttamente a quelli, a cui dette lettere saranno indirizzate; ma ordiniamo che le porti all' Uffiziale Comandante del Reggimento, o della Truppa, dove servono i suddetti Bassi Uffiziali, e Soldati, sotto pena di 25. ducati d'ammenda; e non essendo in grado di pagare, sotto pena di tre mesi di carcere.

X. Vogliamo inoltre che tutte le Università delle Città, de' Borghi, Villaggi, e Casali situati nelle vicinanze delle Piazze, e de' Castelli, o di Quartieri di Truppe, a portata di poter distinguere i colpi di cannone, o altri segni fissati da' Comandanti delle Provincie, siano obbligate a somministrare un numero di abitanti corrispondente alle loro Popolazioni, secondo lo stabilimento fattone da' Comandanti suddetti; i quali abitanti dovranno andare ad impostarsi ne' luoghi, o passaggi assegnati ad essi a farvi la ronda per arrestare i disertori, che vi pervenissero: ed in caso di contravvenzione, o che si provasse di esser passati disertori per detti luoghi, o passaggi, ch' essi abitanti dovevano guardare, le Università saranno tenute all' ammenda di 100. ducati per ogni disertore, 25. de' quali andranno a beneficio della cassa di reclute del Reggimento del disertore, 25. al denunciante, ed il resto sarà impiegato a mantenere i pesi delle Università vicine. I suddetti luoghi, e passaggi per farvi le ronde saranno con prevenzione fissati dal Comandante della Piazza d'Armi, o del Quartier Militare più vicino; il qual Comandante, dopo di avere ottenuta la Nostra approvazione per via del Ministro della Guerra, ne spedirà l' ordine al rispettivo Governatore locale, che sarà risponsabile dell' esecuzione del presente Articolo.

XI. Sarà parimente soggetto all'ammenda di 100. ducati in pro del denunciante ogni Borgo, Villaggio, o Casale, nel quale possa provarsi che un seduttore, o una seduttrice siano dimorati tre mesi, praticando tal mestie-

stiere, senza essere stati rivelati.

XII. Resta benanche proibito, sotto pena di 50. ducati in beneficio del più vicino Spedale, ad ogni Governante, Sindaco, ed Eletto, e ad ogni altro Uffiziale Municipale, di alloggiare Bassi Uffiziali, o Soldati (che sono in marcia co' proprj Reggimenti) ne' loro poderi, o nelle loro case, dipendenti da' luoghi principali dell' alloggio del Reggimento, e che siano distanti da' medesimi più di un miglio, e mezzo; perchè tali case, e poderi non fossero capaci di contenere un' intera Compagnia co' suoi Uffiziali. Che se il luogo principale non fosse sufficiente ad alloggiarvi tutta la Truppa, e il Comandante del Corpo preferisse di farla alloggiare dentro de' magazzini di grano, o di altro, più tosto che di lasciarla dispersa; saranno essi Uffiziali municipali obbligati di somministrare tali magazzini, quando non sieno pieni, o quando possono esser votati senza alcun danno, o inconveniente; e faranno dare un fascio di paglia ad ogni Soldato per coricarvisi: nel qual caso il Comandante del Reggimento, e il Reggimento stesso saranno risponsabili degli accidenti, o danni, che potranno accadere per cagion di detto alloggio, a vista del processo verbale, che in presenza loro, e de' Governanti delle Università ne formeranno le rispettive Corti locali: ma in caso di opposizione, o rifiuto de' Governanti suddetti di conformarsi alle accennate disposizioni, il Comandante del Reggimento ne farà formare un processo verbale, di cui ne rimetterà copia al Preside, al Comandante della Provincia, ed al Ministro della Guerra. Ordiniamo inoltre ai suddetti Governanti di alloggiare sempre gli Uffiziali delle Compagnie (o siano in marcia, o guernigione) a portata delle loro Truppe, e gli Uffiziali superiori, o dello Stato Maggiore più da presso che sia possibile al loro Reggimento: proibendo espressamente ad ognuno de' detti Governanti di aver de' riguardi, e di concedere l' esenzioni contrarie agli stabilimenti. Laonde prescriviamo ai Comandanti de' Corpi di prendere una nota esatta degli alloggiamenti, che da detti Governanti siano stati esentati per particolar favore contro il disposto delle Ordinanze, e di darne immediatamente parte al Comandante della Provincia, e al Ministro della Guerra.

XIII. Qualunque Soldato di Truppa regolata, Miliziotto, Armigero, o Pagano, che arrestasse Bassi Uffiziali, e Soldati disertori, riceverà in ricompensa otto ducati per ciascun Disertore arrestato; la qual gratificazione si pagherà subito da' rispettivi Corpi sul fondo di reclutazione, senza farsi sugli averi de' Disertori alcuno sconto per tal motivo, e verrà poi rimborsata di Real conto dal fondo del Ramo Militare: ben inteso che tali gratificazioni si divideranno anche agli altri catturanti, se vi siano stati, ed a coloro, che denunciando i Disertori gli avessero fatti arrestare, e che la stessa regola si osserverà quando gli arresti siano stati eseguiti da intere Partite di Soldati, Miliziotti, Armigeri, o Pagani.

XIV. I Disertori arrestati da' Miliziotti, Armigeri, o Pagani, saranno condotti alla più vicina Piazza d' Arme, o Udienza Provinciale, e consegnati in quelle forze: ed i rispettivi Corpi faranno subito dare ai catturanti la stabilita ricompensa, nel modo detto nel precedente Articolo, indipendentemente dalle spese del trasporto de' detti Disertori, le quali dovranno pagarsi di Real conto dal fon-

fondo del Ramo Militare, anche se l' arresto, e il trasporto si fossero fatti da Partite di Truppa regolata.

E perchè tale Sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, nè possa allegarsi motivo d' ignoranza, il presente Reale Editto, munito di nostra firma, del Sigillo delle Reali Arme, e della firma del Direttor Principale della Real Segretaria di Stato, e Guerra, sarà pubblicato, nelle solite forme, nella Capitale, e nelle Provincie del Regno; con dichiarazione che il medesimo Editto debba incominciare ad aver effetto trenta giorni dopo della sua pubblicazione; affinchè si dia luogo all'Amnistia generale di un mese pe' disertori, che per Sovrana Clemenza si è con separato Editto di questa stessa data impresso, e pubblicato. *Dato in Napoli a dì 7. Agosto mille ottocento. Francesco Maria Statella. Ferdinando Locerot. Luogo ✠ del Sigillo.*

Die 7. Aug. 1800. Francesco Maria Statella.

(*) PRAMMATICA XLIX.

Militis ex populo certis regulis subjiciuntur.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* I servizj rilevantissimi renduti dalle fedeli Popolazioni del Regno in difesa dell' Altare, e della Real Corona ben dimostrano, che i bravi lealissimi Napoletani non han bisogno di verun mezzo da eccitare il loro coraggio, e 'l loro zelo, che saranno di eterna onorevole rimembranza. Ma siccome alcuni disordini, che erano inseparabili dall' universale sollevamento della Nazione contro i ribelli, e contro gl' invasori del Regno, han dimostrato, che della imponente forza di un Popolo, che adora il proprio Sovrano, gran parte riesce vana, ed onerosa al Popolo stesso, benchè sempre efficace, e terribile contro i Nemici, allorchè non è ben combinata, e diretta; così sintanto che una pace generale non assicuri perfettamente i Sudditi del Re N. S. contro ogni ostile attentato, volendo Sua Maestà ovviare qualunque inconveniente, che nascer potesse dal radunamento di forze disordinate, in caso che l' avvicinamento di forze nemiche muovesse i fedeli Popoli della Maestà Sua ad armarsi tutti generalmente (come senza dubbio faranno, senza farsi punto lusingare, nè sedurre da vane illusioni) per respingere i Nemici, che unicamente attentano alle loro sostanze, ed a quanto hanno di più prezioso, e caro; e volendo contemporaneamente la Maestà Sua dar quelle provvidenze, e disposizioni, che possano nelle occasioni procacciare dall' esercizio della citata forza in massa tutto il possibile vantaggio, che solo dal buon ordine, e dalla buona direzione della medesima si può trarre; si è degnata perciò di risolvere, e comandare quanto siegue.

1. Tutta la gente atta all' armi nelle Provincie del Regno, la quale non sia arrolata ne' varj Corpi dell' Esercito permanente, e ne' Reggimenti Provinciali, ed Urbani, potrà essere ascritta nelle Masse, o siano Corpi volanti.

2. Questi Corpi volanti saranno immediatamente comandati da que' Capi, a' quali Sua Maestà abbia data la facoltà di fare l' arrolamento, o sia designazione di detta gente atta alle arme, e che la Maestà Sua sceglierà sempre tra le persone, che abbiano dato le più distinte pruove di valore, e di attaccamento alla Sagra Sua Real Persona. Dipenderanno poi superiormente da' Presidi rispet-

ti-

tivi, e da' Generali Comandanti nelle Provincie, se vi sieno, che ne dovranno dirigere i movimenti nella guisa, che sia conveniente per la difesa dello Stato. In tutti quegli assunti poi, che riguardino all'allistamento degl' individui, ed alla mera formazione de' citati Corpi, i Presidi dipenderanno dall' Ispettore Comandante generale de' Reggimenti' Provinciali.

3. I paesi, ne' quali ciascun Comandante de' Corpi volanti potrà fare ascrizione di gente, saranno determinati da Sua Maestà nel nominare detti Comandanti.

4. Ogni Corpo volante non potrà essere maggiore di mille uomini; ed allorchè ad un Comandante di tali Corpi riesca di ascriverne maggior numero, se questo non giunga a mille, ne farà de' piccioli Corpi separati; e giungendo ad altro migliajo, proporrà pel medesimo altro Comandante in secondo, il quale dipenderà dal primo, per aver questo il merito della formazione.

5. Ogni Corpo volante sarà composto di un Comandante, un Sotto-Comandante, e di dieci Centurie, ognuna composta di cento uomini. Ogni Centuria sarà comandata da un Capo di Centuria, e da un Sotto-Capo, e si comporrà di dieci Squadre, ciascuna comandata da un Capo-Squadra. Avrà inoltre ogni Centuria un Tamburo, e niente altro. In ogni paese di quelli assegnati per l' ascrizione a ciascun Comandante de' Corpi volanti, non vi potrà esser meno di una Squadra. Ogni Squadra non potrà esser minore di cinque teste, nè maggiore di sedici, compresi i Capi-Squadra. Nell' unione delle Squadre avrà cura il Capo-Centuria di eguagliarle, supplendo il difetto delle minori col superante numero delle maggiori, proccurando che ogni Squadra sia composta di dieci uomini.

6. I Corpi volanti non si porranno in attività, se non previo un espresso ordine di Sua Maestà, o del Generale, che comandi in una Provincia, da darsi nell' imminente pericolo di un' invasione nemica. In ogni altro tempo la gente non sarà che semplicemente designata, e pronta ad ogni ordine de' proprj Comandanti.

7. I Corpi volanti non essendo in sostanza, che la Massa della Nazione, che nel bisogno accorre alla propria difesa; e lo Stato non potendo reggersi, allorchè non vi sia amministrazione civile, e quando tutti abbiano esenzioni, e non paghino quelle contribuzioni, colle quali il Sovrano supplisce alle spese dello Stato medesimo; perciò gl' individui de' Corpi volanti, come tali, ordinariamente non goderanno Foro Militare; ma dal momento, in cui si ordinerà di unirsi, e porsi tali Corpi in attività, saranno considerati effettivamente come Militari, e ne goderanno il Foro, e tutt' i privilegj, ed esenzioni. Cessato il bisogno della comune difesa, previo l' ordine de' rispettivi Comandanti, ogn' individuo dovrà ritornare alla propria casa ad esercitare la sua professione, o mestiere, con quella quiete, e buon ordine, e con quella sommissione alle leggi, ed a' Magistrati, che conviene a coloro, che generosamente mostrandosi sempre pronti a respignere i Nemici esterni, debbono mostrarsi ancora sostenitori del buon ordine, della pubblica tranquillità, e delle leggi del Re.

8. In tempo di guerra, allorchè i Corpi volanti non sieno uniti, potrà ogni General Comandante nelle

Provincie farli talvolta unire per osservarne lo spirito, per dar loro qualche istruzione, e vedere se effettivamente tutti esistano, e siano pronti ad ogni ordine.

9. Ogni Capo Centuria potrà, previo l'ordine del proprio Comandante, e del Preside, e del Generale Comandante, se vi sia, radunare la sola propria Centuria in un giorno di festa, per istruirla a marciare ordinatamente, e far fuoco. In tale occasione osserverà se ogn' individuo sia ben armato, e munizionato.

10. Quantunque ogn' individuo de' Corpi volanti debba avere il suo fucile, e le corrispondenti munizioni; tuttavolta non potrà portare arme veruna, se non quando sia in effettivo servizio, come appunto si pratica generalmente in tutta la Truppa, affinchè la quiete, e tranquillità interna delle Popolazioni non sia mai disturbata; non convenendo per altro al vero valore il far pompa delle arme, che in faccia al Nemico.

11. Di tutti gli ascritti a' Corpi volanti se ne terrà un esatto registro in un libro espresso da conservarsi dalle rispettive Università, ed in un ruolo generale da conservarsi nell' Udienza di ciascuna Provincia. Costoro saranno sempre con particolarità tenuti presenti nelle loro dimande, e nelle cariche saranno sempre preferiti a chi non abbia il merito di essere ascritto nella Milizia, o nel mentovato ruolo, purchè concorra in essi l'idoneità, e la sufficienza per esercitar le riferite cariche. Sua Maestà avrà inoltre la cura di largamente ricompensare coloro, che si distingueranno con azioni segnalate di fedeltà, e di valore. I nomi poi di coloro, che si renderanno celebri ne' combattimenti contro i Nemici con atti eroici di valor militare, saranno, previo Real ordine, affissi in lettere d'oro sopra una lapide marmorea da situarsi all' ingresso della rispettiva Chiesa Parrocchiale, a pubbliche spese.

12. Coloro, che si sieno macchiati con delitti, o mestieri infamanti, non potranno mai aver l'onore di essere ascritti tra i difensori dello Stato, menochè abbiano fatto, se è possibile, tali distinte azioni, che facciano assolutamente dimenticare i loro delitti; poichè senza onore non può esserci mai vero coraggio per affrontare i pericoli, e sostenere la difesa del proprio Re, e del proprio paese; ed all' incontro nello stesso animo non possono star mai insieme vergogna, ed onore.

13. Tra i Corpi volanti non si ascriveranno gl' individui, che debbono servire ne' Corpi dell' Esercito permanente, e ne' Reggimenti Provinciali, ed Urbani, giacchè questi debbono prestare il loro servizio a' proprj Corpi. Ogni altro Militare, che non sia obbligato a servire in altro Corpo, vi si potrà ascrivere.

14. Qualora per mancanza di gente volontaria (mancanza che la M.S. ha sicure pruove che non debba esservi mai) si fosse nell' obbligo di farsi la bussola per completare i nuovi Reggimenti Provinciali, ed Urbani, da questa non saranno esenti coloro, che si trovino ascritti ne' Corpi volanti, ed i quali ben lungi dal chiedere tale esenzione, che sarebbe vergognosissima, dimostreranno anzi maggiore zelo, ed impegno per servire in tali Reggimenti.

15. Gl' individui de' Corpi volanti non porteranno altro distintivo, che un Pennacchio rosso al cappello, e questo distintivo sarà assolutamente proibito, che si porti da altri Paesani non ascritti in tali Corpi.

16.

16. I Capi-Squadra, oltre il Pennacchio, porteranno la sciabla. I Sotto-Capi di Centuria porteranno inoltre sul proprio abito un bavaretto rosso con un giglio d'oro ricamato a ciascuna delle estremità del medesimo, ed i Capi di Centuria avranno dippiù un galloncino d'oro della larghezza di un dito intorno a quel bavaretto. Finalmente i Comandanti, e Sotto-Comandanti di tali Corpi porteranno, oltre gli accennati distintivi, un largo gallone d'oro al cappello, aggiungendo i primi un pennacchio bianco al pennacchio rosso. Se taluno di tali individui abbia ottenuto de' gradi militari, sull' uniforme militare, e col distintivo del grado militare, farà uso ancora di quelli, che lo distinguano ne' Corpi volanti.

17. Ogn' individuo dovrà sempre avere il suo fucile, e la munizione per sessanta tiri. Inoltre ogni Preside proccurerà di avere in un luogo sicuro della Provincia una competente provvista di polvere, piombo, e pietre focaje, onde supplire a' consumi, nel caso di valida difesa; facendo che spontaneamente i Vescovi, i Baroni, i Benestanti, ed i Conventi facoltosi concorrano all' erogazione della spesa a tal' uopo necessaria.

18. Ordinariamente i Corpi volanti saranno destinati a servire nel bisogno, nel distretto della Provincia, di concerto colle Truppe permanenti, e co' Reggimenti Provinciali, ed Urbani, onde garantirne, e secondarne le operazioni militari, nella difesa de' punti, e delle posizioni più importanti. In casi straordinarj accorreranno ancora a difendere altre Provincie, sostenendosi così a vicenda le Popolazioni, contro il comune Nemico.

19. Quindi ogn' Individuo dovrà sempre aver pronto un piccolo equipaggio, che dovrà egli stesso portar seco, e che consisterà in quelle robe, che sieno di preciso bisogno nel caso di una marcia repentina, nel quale proccurerà ancora ognuno di provvedersi di vitto per qualche giorno, non trascurandosi ancora da' Comandanti di provvedere nel miglior modo possibile a' mezzi di sussistenza del proprio Corpo, previe sempre le disposizioni de' Presidi, e del General Comandante nella Provincia, se vi sia.

20. Questi Corpi non avranno utensili di Campagna, giacchè non sono destinati, che alla difesa interna del Regno, le di cui Popolazioni si faranno sempre un sacro dovere di esercitare, e rendersi a vicenda tutti gli atti di ospitalità, allorchè i proprj individui ascritti a' Corpi volanti stiano in attività di servizio per la comune difesa.

21. Quando il luogo per dove sia marciato un Corpo, o porzione di esso, non sia lontano, ogni Università avrà cura di spedire a proprj individui que' soccorsi di vitto, e vestire, che lor possano bisognare; e se talun individuo lasci la propria famiglia nell' indigenza, dovrà esser cura dell' Università, del Vescovo, o del Parroco, e di altre persone facoltose, che a detta famiglia, durante l' assenza del capo di essa, non manchino i necessarj alimenti, dovendo almeno in questo modo, concorrere alla conservazione dello Stato coloro che non impugnano le arme per difenderlo, e dimostrare a S. M. l' attaccamento, e la fedeltà per la sua Real Persona. L' indifferenza che si dimostri in tali circostanze sarà certamente nota alla M. S., che colla retta sua giustizia saprà escludere da ogni Sovrana beneficenza quegli uomini senza

ca-

carattere, che non s' interessino nel pubblico bene.

22. Quando un General Comandante nella Provincia giudichi necessario, che un Corpo volante prenda una posizione molto lontana da' Paesi degl' individui che lo compongono, in tal caso farà a costoro somministrare quelle razioni, ed averi che si percepiscono dai Battaglioni di Cacciatori dell' Esercito, considerando il Comandante come Comandante di uno di tali Battaglioni, il sotto-Comandante come Maggiore, i Capi di Centurie come Capitani, sotto-Capi di Centurie come Tenenti, ed i Capi-Squadra come Caporali. Penserà ancora il General Comandante a far loro somministrar l'allogio, o ne' villaggi vicini, o costruendo delle baracche, o pagliare, o somministrando delle tende, se sia possibile.

23. I Corpi volanti, benchè nel caso espresso nell' articolo precedente, sieno riguardo ai mezzi di sussistenza considerati come i Battaglioni di Cacciatori, tuttavolta non dovranno mai esser considerati come Battaglioni formati, od entrar nella pretenzione di aver costanti soldi, e di rimaner sempre in attività; poichè al cessar del bisogno dovranno subito i loro individui separarsi, e ritornare in seno delle proprie famiglie, senza pretendere ricompense, nè averi militari pel servizio prestato, se non nel caso di essersi distinti con azioni di valore, che S.M. rimunerà corrispondentemente; come altresì prenderà cura particolare delle famiglie indigenti di coloro che perissero gloriosamente, o s' inutilizzassero in difesa dello Stato.

24. Nascendo ogni suddito coll'obbligo di difendere il proprio Sovrano contro i Nemici, se taluni all' adempimento di tal obbligo non sono costretti, non perciò non debbono dimostrare la buona volontà, con cui nelle occasioni anche adempirebbero questa naturale obbligazione, col soccorrere, ajutare, e proteggere in qualunque modo gl' individui che si ascrivino ne' Corpi volanti, senza farne un oggetto di gelosia, e di persecuzioni. E' quindi Sovrano volere che gl' individui di tali Corpi sieno da tutte le Autorità riguardati con affetto, considerati, ed onorati in quel modo che conviensi a persone che professano di difendere il Regno, e che nelle occasioni espongono la propria vita per salvar la vita, e le sostanze de' loro Compaesani.

25. All' incontro quanto più si fa onorata la condizione di coloro che si ascrivono in detti Corpi, altrettanto debbono essi colle opere dimostrare di esserne degni. Oltre l' ubbidienza a' Magistrati, e l' amore del buon ordine, e della pubblica tranquillità, debbono essi avvezzarsi à soffrir le fatiche, i disagi, e le privazioni, senza mai lagnarsi, e dimostrando che hanno impugnato le arme non già per aver campo di menare una vita libertina, o darsi in preda a' vizj coll' esercitare rapine, e violenze, ma unicamente per onorar se, e la propria famiglia col meritare la stima del Sovrano, e la pubblica gratitudine.

26. Dovranno gl' individui de' Corpi volanti ne' loro rispettivi gradi serbare la massima subordinazione, la quale è la prima qualità, che deve distinguere il Militare dal Generale sino all' ultimo Soldato. Questa subordinazione principalmente consiste nella cieca, e pronta ubbidienza a' Superiori, senza cavillare, senza replicare, senza interpetrare in verun modo gli ordini, ad onta di ogni pericolo, e di ogni difficoltà. La no-

noja, e la lentezza nell' ubbidire è tra' Militari un delitto, perchè il non ubbidire, o ubbidire lentamente, compromette la salute degli Eserciti, e quindi dello Stato.

27. Ne' Corpi volanti non dovrà naturalmente conoscersi la diserzione. L' abbandonar per poltroneria le arme nel momento, in cui debbonsi usar contro i Nemici, cuoprirebbe di eterna infamia lo sciagurato individuo che ciò facesse. Il disprezzo de' suoi paesani, s' egli pensasse di ritornare alla propria patria, la pubblica esecrazione, l' esclusione assoluta da ogni carica, da' pubblici parlamenti, sarà in tal caso una insoffribile pena, ma corrispondente ad un uomo coperto dell' obbrobrio, che seco porta la viltà. Se taluno fuggisse a' Nemici, troverebbe tra questi maggior punizione, poichè non vi è esempio tra le Nazioni, che la viltà, ed il tradimento abbiano mai ricevuto ricompensa neppur da coloro, a' quali han giovato, o di esservi Nazione, dalla quale non sieno odiati, e dispregiati i vili, ed i traditori, e quegli uomini esecrandissimi, che manchino a' doveri di un bravo militare, e di suddito fedele.

28. Allorchè i fuggiti a' Nemici sian presi, saran puniti secondo le leggi militari, e nella forma prescritta nelle Reali Ordinanze, come si praticherà per tutt' i delitti, che si commettano dagl' individui de' Corpi nel tempo del loro attivo servizio.

29. Benchè i Corpi volanti non siano che Masse di gente armata alquanto organizzate, dovranno tuttavolta in esse serbarsi tutte le regole essenziali della Disciplina Militare, senza le quali vano è lusingarsi, che tali Corpi possano mai esser veramente utili, poichè senza disciplina non vi è milizia; e 'l valore, e 'l coraggio di Truppe indisciplinate non serve, che per accelerarne la disfatta. Questa disciplina consiste nella perfetta sommissione alle leggi militari, le quali debbono da ogni Truppa costantemente osservarsi. Qualunque eccesso si faccia da' Soldati, quando lo facciano per ordine de' Superiori, niente loro può imputarsi. Qualunque azione di valore essi facciano, e benchè riportino ancora segnalate vittorie, sono sempre indisciplinati, e colpevoli di grave delitto, se abbiano agito senza ordine, o permesso di chi li comanda. Non vi è stata mai Armata vittoriosa, che non siasi composta di Soldati disciplinati, e se per accidente da Truppe indisciplinate si riportino de' vantaggi sul Nemico, sono sempre vantaggi efimeri, da' quali non ne traggono verun profitto, mentre un Esercito disciplinato, benchè sia talvolta battuto, non è mai disfatto, e ben tosto si rimette in istato di vincere.

30. Tutti i Comandanti, e Capi de' Corpi volanti avranno perciò la massima cura, ed attenzione, perchè sin dal momento che si pongano in attività i loro Corpi, vi si osservi un' esatta disciplina militare, la quale si deve stendere sulla regolarità de' costumi, sull' ubbidienza graduale dell' inferiore al Superiore; sulla vigilanza de' Superiori nel far con esattezza adempire tutt' i Reali ordini, e seguir le regole del servizio militare; e su i proporzionati gastigi, che debbono immancabilmente soffrire coloro, che manchino ai proprj doveri, o commettano delitti.

31. Debbono i Militari esser virtuosi, e religiosi; poichè i vizj sono contrarj a' sentimenti di onore che debbono animare un Soldato, debilitano il corpo, lo rendono inutile al faticoso mestier della guerra,

e ren-

e rendono il Militare pernicioso allo Stato, ed odioso alla nazione. Proccureranno perciò i Capi de' Corpi volanti di sceglier con preferenza a servir ne' medesimi coloro, che godano l'opinione pubblica di esser uomini religiosi, e dabbene, i quali in tutte le occasioni saranno sempre fedeli, sempre coraggiosi, giacchè i rimorsi interni degli uomini corrotti, e scellerati, li rendono timidi. Soprattutto invigileranno, che dalle loro Truppe, neppur ne' paesi nemici, non si commettano rapine, violenze, e crudeltà, e che sempre, e specialmente dopo le vittorie, si rispetti l'età, e 'l sesso, e che non si facciano quelle devastazioni, che solo i guerrieri brutali, ed i popoli barbari si permettono, e che rendono perciò costoro abominevoli al genere umano.

32. I Generali Comandanti nelle Provincie non soffriranno su questo essenzialissimo oggetto verun rilasciamento, e quando lor non riesca di togliere questi esecrabili difetti in qualche Corpo volante, proporranno il cambiamento de' Comandanti, e de' Capi; e quando neppur con questo mezzo vi giungano, ne proporranno il totale discioglimento.

33. Proccureranno inoltre i Generali Comandanti di togliere ogni discordia, o livore che nascer potesse tra Capi, e Comandanti di tali Corpi, poichè quando si tratta di servire il Principe, e del pubblico bene, debbono cessar le gare, e gli odj privati, e tutti concordemente operar ciò che convenga per salvar lo Stato, per difenderlo, o per adempire gli ordini Sovrani.

34. Baderanno i Generali Comandanti, che i Comandanti, e Capi de' Corpi volanti, siano persone veramente coraggiose, e capaci d'ispirare ancora un coraggio intrepido alle loro Truppe, giacchè non è il numero de' combattenti, ma il loro coraggio unito al saper de' Generali, che fa vincere. Soprattutto dovranno badare, che non acquistino mai un' alta idea de' Nemici, ed un' idea svantaggiosa di se medesimi. Ciò basterebbe per esser sempre vinti. Dovranno perciò convincerli con infiniti esempj, che vi sono nella storia, e che chi ha timore di perdere, di fatti perde, e chi si crede superiore al Nemico, anche che non lo sia, e con coraggio l' affronta, è sempre vincitore; e che nelle battaglie, de' timidi, che si sconcertano, e disordinano, un Nemico vincitore fa strage; mentre i coraggiosi, ed intrepidi, anche vinti, si fanno rispettare; e si ritirano ordinatamente, per attendere in altre posizioni, che la fortuna secondi il loro valore.

35. Dovrà ogni Comandante di Corpo volante fare un estratto degli articoli più imporanti delle Ordinanze Militari intorno all' Esercizio, al servizio, ed alle pene militari, e farli leggere dalli Capi Squadra il più spesso che sia possibile, inculcandone sempre la piena osservanza a' Capi di Centurie.

Allorchè un Corpo volante si sia distinto in qualche azione contro i Nemici, gli darà Sua Maestà una bandiera, nella quale oltre lo Stemma delle Reali Armi, vi sarà scritto il giorno, in cui quel Corpo si sia segnalato. Questa bandiera sarà conservata nella Chiesa principale del Capoluogo del Corpo volante; e nell' unione di questo sarà portata da un individuo di nota fedeltà a scelta del Comandante.

La Real Segreteria di Stato, e Guerra nel Real Nome fa note queste Sovrane determinazioni, perchè tut-

Die 18. Oct. 1800. Giambatista Colajanni.

tutti coloro a' quali spetti, vi prestino sollecito, ed esatto adempimento. *Palazzo* 18. *Ottobre* 1800. *Giambatista Colajanni*.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA L.

Eodem Rege - Modus procedendi, et animadvertendi in facinorosos homines statuitur in militiis provincialibus.

SUlla relazione del Preside di Catanzaro contenente alcuni dubbj circa l'esecuzione dell'articolo XVIII. del Reale Editto de' 12. Luglio 1800., che riguarda alla processura pei giudizj contro degl'individui della Milizia Provinciale nelle loro cause passive civili, e criminali; si è degnato il Re, per maggior dilucidazione dell'accennato articolo, prendere le seguenti Sovrane risoluzioni.

1. In tutte le mancanze de' Soldati Provinciali, per le quali debbasi procedere a giuridica informazione coll'assistenza dell'Uffiziale, o Cadetto, o Basso-Uffiziale, secondo sta prescritto nel citato Reale Editto, dovrà essere destinato l'Uffiziale, o Cadetto, o Basso-Uffiziale dal Comandante del Reggimento, a cui il Soldato appartiene; oppure dal Comandante del Reggimento più vicino al luogo, ove sia accaduto il delitto, quando siavi complicità di Soldati di più Reggimenti Provinciali.

2. Ne' delitti de' Soldati Provinciali colla complicità de' Pagani, pe' quali delitti, secondo l'Editto, procede l'Uditore di Guerra col Giudice Pagano locale; questi dee esser sempre quello del luogo, ove risiede l'Uditore di Guerra, cui spetta il procedimento per ragione di sua giurisdizione, quantunque il delitto fosse accaduto nella giurisdizione di altro Giudice Pagano.

3. Gli Uditori di Guerra, o costoro co' Giudici Pagani locali, secondo i diversi casi indicati nell'Editto, procederanno indistintamente in tutte le cause passive civili, e criminali de' Soldati Provinciali compresi nel loro distretto, anche a quelle che fossero riserbate al Tribunale Militare, o combinato della Provincia per giurisdizione ordinaria, o per delegazione speciale.

4. Quando Soldati Provinciali soli, o colla complicità de' Pagani abbiano delinquito in diverse giurisdizioni, o in diversi recinti de' Reggimenti di una stessa Provincia, o abbiano delinquito in Provincie diverse; nel primo, e secondo caso dovrà procedere in prima istanza il Tribunale Militare, o combinato della Provincia secondochè non vi è, o vi è complicità de' Pagani; e nel terzo caso si darà luogo alla prevenzione, giusta le regole del dritto comune.

5. Ogni Uditore di Guerra sarà provveduto di un Attitante, che dovrà sciegliersi da lui sotto la propria responsabilità, e coll'approvazione del Preside, o Commessario della Campagna. Tanto l'Uditore, che l'Attitante nelle cause civili potranno esigere i diritti a norma della tassa approvata per le Regie Corti del Regno. Nelle cause criminali in residenza non potranno esigere alcuna somma, benchè offerta volontariamente dalle parti: ma ne' disimpegni fuori residenza ad istanza delle parti si dovranno osservare le Reali Determinazioni de' 18. Ottobre 1800. pe' Militari in commissione; cioè, l'Uditore esigerà dieci carlini il giorno, e l'Attitante cinque, oltre all'accesso, e recesso per ambedue, da calcolarsi a tenore degli ordini generali: se poi il disimpegno sarà mera-

ramente fiscale, perchè non vi è parte in giudizio, o questa è povera; in tal caso il pagamento di ciò che corrisponde all' Uditore di Guerra, e suo Attitante, si farà per metà sopra i proventi fiscali, che per pene contumaciali si esigono da' sottoposti alla giurisdizione Militare.

6. Nelle cause criminali passive degli Uditori di Guerra si dovrà osservare ciò che trovasi stabilito nella Reale Ordinanza dell' anno 1789. sopra i delitti, e le pene della Gente di Guerra, relativamente agli Uditori Militari delle Piazze, e Castelli: in conseguenza dovrà procedere la Giunta di Guerra, che ora fa le veci del Supremo Consiglio di Guerra citato nella mentovata Reale Ordinanza.

7. Gli Uditori di Guerra, le Corti Militari delle Piazze, e de' Castelli, ed i Tribunali Militari, e combinati dovranno puntualmente osservare il prescritto nella suddetta Reale Ordinanza del 1789. circa la formazione de' processi criminali così in teoria, come in pratica.

8. Finalmente siccome colla novella formazione de' Reggimenti Provinciali è rimasta abolita in ogni Provincia la carica di Comandante delle Milizie, a cui ricadeva la Presidenza nel Tribunale Militare, e nel combinato in assenza del Preside; così assumerà ora tale Presidenza l' Uffiziale del Reggimento Provinciale di grado maggiore, che ritrovisi nella residenza del Tribunale, o nelle adjacenze.

La Real Segreteria di Stato, e Guerra nel Real Nome partecipa tutto ciò a V. E. per l'adempimento di sua parte. *Napoli 29. Giugno 1801. Giambatista Colajanni.*

Die 29. Junii 1801. Giambatista Colajanni.

REGAL DECRETO,

o sia

(*) PRAMMATICA LI.

Eodem Rege. Prospicitur ne scelesti homines nomen dent militiae urbanae.

IL Re volendo che assolutamente gl' individui, i quali si ascrivono ai Reggimenti di Milizie, siano di buon costume, ed esenti da ogni inquisizione, ha risoluto, e comanda che le Patentiglie date, e da darsi a tali individui dall' Ispettore, e Comandante generale delle Milizie Maresciallo de Rosenheim siano, per le Milizie Urbane, munite della firma del Direttor di Polizia, e per le provinciali, delle firme, rispettivamente, de' Governatori locali, del Commessario della Campagna, e de' Presidi; senza le quali firme non debbano aver alcun vigore le dette Patentiglie. E' peraltro Real volontà, che gli accennati soggetti non debbano ripugnare di apporre la loro firma alle Patentiglie, qualora gl' individui ascritti, o da ascriversi alla Milizia non fossero inquisiti di delitti, e di notorio mal costume; e che l' apposizione di quelle firme si faccia prontamente, e senza alcun pagamento. Sua Maestà prescrive, che questo Real Decreto si mandi in esecuzione per mezzo della Real Segreteria di Stato, e Guerra, conforme si adempie. *Napoli 14. Settembre 1801. Giambatista Colajanni.*

Die 14. Sept. 1801. Giambatista Colajanni.

REA-

REALI ISTRUZIONI

Pe' Tribunali Militari delle Provincie, e per gli Uditori delle Piazze, de' Castelli, delle Isole, e di Guerra del Regno di Napoli,

o sia

(*) PRAMMATICA LII.

Eodem Rege. Modus procedendi in delictis militarium in Provinciis.

I. IL Preside, col suo Assessore, in ogni quindici giorni procederà alla lettura di tutt' i carcerati del Ramo Militare, ed adatterà a ciascuno la provvidenza corrispondente, pel sollecito esito di giustizia.

II. Procederanno contemporaneamente alla lettura del Registro della compilazione de' processi contro i rei assenti (registro, che si formerà, e conserverà dal Segretario del Tribunale Militare); e si rimuoveranno tutti gli ostacoli, che dipendano dalla formazione de' processi medesimi; con esserne responsabili coloro, a' quali tali processure trovansi commesse, giusta le regole contenute nell' Ordinanza Penale Militare del 1789., nell'Editto de' 12. Luglio 1800. pe' Reggimenti di Milizie, e ne' Dispacci posteriori, relativi alla compilazione de' processi contra coloro, che sono soggetti al Foro Militare delle Provincie; restando semplicemente in arbitrio de' rei di rinunciare al solo atto della ratifica, quantevolte però i testimonj dell' informativo dovessero recarsi da luoghi distanti, o disastrosi nella residenza degl' Inquisitori.

III. Si eseguirà in tutte le sue parti dal Preside di ciascuna Provincia quanto trovasi prescritto coll' Articolo 84., Capo 13. Parte I. dell' Ordinanza del 1789. riguardo al disbrigo delle processure, e de' giudizj Militari, ed al darsi di tutto conto pel canale della Real Segreteria di Guerra.

IV. E siccome il ritardo della giustizia è di sommo nocumento allo Stato; così il Preside, col suo Assessore, diariamente daranno le provvidenze convenienti su tutt' i rapporti, che riceveranno da' loro subordinati della Provincia; e l' Assessore invigilerà per la puntuale, e sollecita esecuzione delle provvidenze anzidette, chiamandone responsabile il Segretario sopraddetto, a cui la pronta esecuzione de' citati ordini si appartiene.

V. Tutte le processure Militari si compileranno dagl' Individui descritti nell' Ordinanza del 1789.; riguardo a' Tribunali Militari delle Provincie, senza che mai si diano tali commesse a Subalterni de' Tribunali, ancorchè sieno per semplici diligenze; ma tutto si esegua o dalle corrispondenti Assemblee, e loro Fiscali, o dagli Uditori delle Isole, Piazze, Castelli, di Guerra, coll' assistenza degli Uffiziali stabiliti nell' Ordinanza predetta, nel citato Editto de' 12. Giugno 1800.; e tutto ciò a seconda de' diversi casi occorrenti.

VI. Giudicati che saranno i rei dal Tribunale Militare della Provincia, o dal Tribunale combinato in prima istanza, o in revisione; si rimetteranno subito gli atti delle loro inquisizioni al Consiglio Supremo di Guerra (attualmente Giunta di Guerra) o all' Udienza generale di Guerra e Casa Reale, secondo la diversità de' casi prescritti nella citata Ordinanza del 1780.; e si continueranno a detenere nelle carceri della Provincia stessa i rei condannati a pena di corpo afflittiva, fino a che si avrà riscontro degli anzidetti Tribunali Superiori dell'esito della revisione delle loro cause. Pe' rei assoluti, o condannati a pe-

a pena esulare si eseguirà il giudicato, purchè non vi sia richiamo del Fisco, o degli accusatori, nel quale caso si osserverà quanto si è prescritto pe' rei condannati a pena di corpo afflittiva.

VII. Il Preside, dovendo eseguire, insieme col Fiscale del Tribunale Ordinario della Provincia, la visita delle carceri, de' carcerati, ed infermeria, ed usare tutt' i mezzi, onde prevenire gli abusi, ed i disordini, non che dovendo invigilare all' osservanza del Culto della Nostra Santa Religione Cattolica, a tenore dell' Articolo IV. V. e VI. delle Reali Istruzioni per le Udienze Provinciali, e suoi Ministri, praticherà l' istesso pe' rei della giurisdizione Militare, come capo del Tribunale Militare.

VIII. L' istesso Preside invigilerà, e darà gli ordini corrispondenti per l' arresto degl' inquisiti, soggetti alla giurisdizione Militare, in vista de' rapporti, e richieste, ch' egli riceverà da' Comandanti de' Reggimenti della Provincia di suo carico, e da ogni altro, a cui spetti; con doversi però esattamente praticare, circa l' arresto de' Militari, quanto trovasi prescritto nel Cap. 18., Parte I. della Ordinanza del 1789., e nel Real Decreto de' 3. Aprile 1800.

IX. Riguardo poi all' arresto de' disertori il Preside invigilerà per la precisa esecuzione del Cap. 21. Parte 2. della citata Ordinanza del 1789.

X. Il Preside nell' eseguire l' Articolo III. delle presenti Istruzioni darà conto alla Real Segreteria di Guerra in ogni fine di mese anche dell' esecuzione di ciascuno de' sopradetti Articoli, dell' esazione delle pene Fiscali, e della transazione approvata dalla Legge, che pel ramo del Tribunale Militare avrà disposte.

XI. Gli Uditori di Guerra, delle Isole, delle Piazze, e de' Castelli, subito che saranno incaricati da' rispettivi loro superiori, o pure avranno notizia legale di qualche delitto grave, che si sarà commesso da' Sudditi della loro giurisdizione, siano nell' obbligo, per mezzo del canale legittimo del loro immediato superiore, farne consapevole il Preside della Provincia; il quale pel buon ordine della giustizia deve essere inteso di tutto ciò che accade nella Provincia medesima, e dovrà dare in vista del rapporto suddetto gli ordini corrispondenti per l' arresto de' fuggitivi, giusta quel che trovasi prescritto nell' Articolo 8. delle presenti Istruzioni.

XII. Lo stesso si praticherà da' Comandanti Militari delle Isole, Piazze, e Castelli, e de' rispettivi Reggimenti di Milizie Provinciali, riguardo a' disertori, con rimettere a' Presidi stessi le copie legali delle rispettive filiazioni de' disertori, onde con più facilità se ne possa conseguire l' arresto nelle forme prescritte dall' Ordinanza del 1789.; indicate nell' Articolo IX. delle presenti Istruzioni. Riguardo ai disertori di Truppa di linea, i cui Reggimenti sieno distribuiti nelle Provincie, nelle Piazze, e ne' Castelli delle medesime, il Comandante di ciascun Corpo nel momento che ne darà parte al suo immediato Superiore, rimetterà a dirittura, e senza perdita di tempo al Preside nel modo suddetto la rispettiva filiazione. Intanto gli anzidetti Uditori, o coloro, a' quali spetta, prenderanno le informazioni della diserzione, e procederanno a quanto trovasi prescritto colla citata Ordinanza del 1789.

XIII. Tutti gli anzidetti Uditori eseguiranno quanto trovasi disposto col Capitolo V., e XIII., Parte I. della

la citata Ordinanza penale, coll' Editto ne' 12. Luglio 1800., e col dispaccio generale de' 29. del passato Giugno; ed invigileranno parimenti sulla condotta, e costumi delle persone, soggette alle rispettive loro giurisdizioni, con farne rapporto agl' immediati loro Superiori, i quali saranno obbligati di correggere, con quelle pene economiche, che stimeranno analoghe al caso, i loro Subalterni, che in tal materia si trovassero manchevoli, onde rimetterli nel dovere, di buoni, e costumati sudditi.

XIV. I Presidi, co' loro Assessori, i Comandanti della Truppa di linea, i Comandanti delle Provincie, e de' Reggimenti Provinciali, e gli Uditori sopraddetti saranno responsabili, ciascuno per la parte, che loro spetta, dell' osservanza delle presenti Istruzioni, sotto pena della Reale indignazione.

Die 15. Dec. 1801. Giambatista Colajanni.

Il Re per mezzo della Real Segreteria di Stato e Guerra ha ordinato che si pubblichino, ed eseguano le presenti Reali Istruzioni. *Napoli* 15. *Dicembre* 1801. *Giambatista Colajanni.*

REAL DECRETO,

o sia

(*) PRAMMATICA LIII.

Eodem Rege. Contra milites eximentes captivos e manibus lictorum.

IN conseguenza della rappresentanza del Direttor di Polizia de' 2. del corrente Giugno circa l' esser frequente il delitto di esimizione di rei dalle mani della giustizia ordinaria, il quale si commette da' Soldati del Real Esercito; ha risoluto, e vuole il Re che pe' Soldati, e Bassi Ufiziali della Truppa viva di qualunque arme si esegua puntualmente il prescritto nell' Articolo 14., Capitolo 12., Parte 2. della Reale Ordinanza penale Militare del 1789., dove si stabilisce che quando i Servienti de' Tribunali politici arresteranno Soldati, o altre persone accusate, non deve alcun Soldato opporvisi, toglierli dalle loro mani per forza, o mettersi in atto di farlo, sotto pena di venti giri di bacchette per dugento uomini; e se lo eseguirà colle armi, sotto pena della stessa bacchetta, e di più, o meno anni di galea, a tenore della gravità dell' avvenimento. Riguardo poi ai Bassi Ufiziali, e Soldati delle Milizie Urbane, e Provinciali, i quali incorressero nel delitto di esimizione di arrestati dalla giustizia ordinaria nel modo descritto nel citato Articolo 14., comanda Sua Maestà, che verificata l' esimizione con processo da compilarsi dal foro Militare competente, o dal foro combinato quando vi fosse complicità di pagani, i Bassi Ufiziali, e Soldati di Milizie colpevoli sieno esclusi dal ruolo Militare, e giudicati come pagani dal foro ordinario in vista del detto processo, che dovrà trasmettersi a tal foro ordinario insieme co' rei. Sua Maestà pel canale della Real Segreteria di Stato, e Guerra ha determinato che il presente Real Decreto abbia vigore come un Articolo della Real Ordinanza; si legga al circolo di ordine de' Corpi dell' Esercito; si partecipi a tutt' i Reggimenti di Milizie, ed a tutte le Giurisdizioni Militari, e pagane; e si esegua, e faccia eseguire con precisione da chi convenga. *Napoli* 15. *Giugno* 1802. *Giambatista Colajanni.*

Die 15. Junii 1802. Giambatista Colajanni.

PRAM-

(*) PRAMMATICA LIV.

Eodem Rege. Interdicuntur paganis ea militarium signorum genera, quae vulgo appellantur *Dragone*, o *Spalline*.

Volendo la Maestà nel Re nostro Signore confermare le sue antecedenti Reali proibizioni circa l'uso delle Dragone, o Spalline stabilite per gli Uffiziali delle sue Reali Truppe, ha comandato con Real Dispaccio de' 29. corrente diretto a questa G. C., che assolutamente niuno individuo non militare, e molto meno le persone di servizio, possano portare Dragone, o Spalline di oro, di argento, o di altra sorte, affinchè in verun modo si confondano con quelle approvate per gli Uffiziali dell'Esercito per distintivo della loro graduazione, a' quali unicamente è permesso far uso delle medesime.

Quindi in esecuzione del Real comando abbiamo stimato di fare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale rinovando l'antecedente Bando sull'assunto pubblicato a' 13. Luglio dell'anno 1770., diciemo, ed ordinamo, che dal dì della pubblicazione del medesimo niuno ardisca di far portare ai suoi Domestici, o siano Paggi, o siano Servitori, o di qualunque altra condizione, le dragoncine sulle livree, nè d'oro, nè d'argento, nè d'altra specie sotto pena di ducati cento cinquanta per ciascuno controveniente *Fisco Regio etc.* Ed ordinamo parimenti, che niuno de' divisati Domestici, o siano Paggi, o siano Servitori, o di qualunque altra condizione ardisca di portare le suddette dragoncine sulle livree, nè d'oro, nè d'argento, nè di altra specie, sotto pena di quattro mesi di carcere per ciascuno controveniente. Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, nè possa allegarsi causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi a suon di tromba ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, con affiggersene le copie a tenore del solito; volendo, che ciò vaglia come se di persona fosse a tutti notificato. *Napoli li 30. Luglio 1782. Il Marchese di Fuscaldo Reggente. Girolamo Vollaro. Giuseppe Secondo. Carlo Crispo. Niccola Piccioli. Francesco Cicconi. Antonino Brancia. Saverio Senzio. Pietro Paulillo. Michelangelo Freda Avvocato Fiscale. Pasquale Perrelli Avvocato Fiscale. Sigismondo Savastano a Secret. Giuseppe Villamaina Soll. Fiscale.* Pubblicata a dì 2. Agosto 1782.

Die 30. Junii 1782. Il Marchese di Fuscaldo Reggente.

REGAL DECRETO,

o sia

(*) PRAMMATICA LV.

Eodem Rege. Insignia militaria vetantur iis, qui militiae nomen non dederunt.

Allorchè i disordini dell'anarchia ne' prossimi passati tempi indussero le popolazioni del Regno di Napoli a riunirsi in massa sotto diversi Capi, per difendere i diritti della Religione, e del Trono, si tollerò che molti individui delle medesime avessero fatto uso di distintivi militari, mentre agivano in sostegno della giusta causa comune. Richiamato però l'ordine, e la tranquillità pubblica nello Stato, Sua Maestà abolendo i Corpi di massa, premiò profusamente con graduazioni militari, ed altre ricompense, tutti coloro, i quali si erano in quel rincontro distinti. L'entusiasmo peraltro della militar divisa degenerò in abuso; e quindi molti individui di quei Corpi dismessi credendosi per gli scorsi turbamenti politici autorizzati abbastanza a far uso di uniformi, e graduazioni militari, cercarono con un tal mezzo, o nelle loro Cause già intro-

dot-

dotte in giudizio, o ne' loro delitti, di esimersi dal Foro ordinario, e dal rigor delle leggi. La Maestà Sua si vide dunque nelle circostanze di dover mettere un' argine a tale abuso, tendente a perturbar la quiete de' suoi amatissimi Sudditi, e perciò prese delle misure energiche, onde sotto rigorose pene restasse generalmente vietato l' uso dell' uniforme, e de' distintivi militari a qualunque individuo pagano.

Sua Maestà credeva, che un tale Ordine Sovrano fosse stato esattamente posto in pratica in tutti i luoghi del Regno; ma con rincrescimento ha ora rilevato da qualche rimostranza pervenuta dalle Provincie, e per mezzo del Tenente Generale de Gambs Comandante di questa Real Piazza di Napoli, che ad onta della vigilanza, ed energia impiegatasi per evitare l' enunciato disordine, molti individui prosieguono nello stesso pernicioso abuso, onde esimersi così dalle forze delle Giurisdizioni politiche, proccurare una impunità a' loro delitti: ed ha con ciò rilevato ancora la Maestà Sua che la Capitale specialmente sia il luogo, ove si riconcentrano tali uomini facinorosi, e malvaggi, mentre essi sotto la garanzia della numerosa popolazione, che vi esiste, trovano de' mezzi opportuni per sottrarsi alle perquisizioni della Piazza.

In questa posizione di cose il Re conoscendo l' importanza di togliersi interamente il succennato abuso, così richiedendo non solo l'ordine, e la sicurezza pubblica, ma benanche il decoro dello Stato militare, i cui distintivi debbon costituire il premio del coraggio, e della virtù; ha risoluto, e vuole, che restando ferme le antecedenti determinazioni Sovrane sull' assunto emanate, sotto le più rigorose pene da comminarsi a suo Reale arbitrio, sia assolutamente vietato a qualunque individuo, che non appartenga a Dipendenze militari di far uso da oggi in avanti della militar divisa, e di qualsivoglia distintivo inerente alla medesima: che tutte le Giurisdizioni militari, e politiche del Regno di Napoli curino la più esatta osservanza di questo Real Ordine tanto analogo alla delicatezza dell' Onor militare, ed alla interna Polizia dello Stato: e che il Tenente Generale de Gambs dia le più energiche provvidenze perchè il suddivisato abuso, in corrispondenza di quanto si eseguirà nelle Provincie, non sia praticato in questa Capitale.

Sua Maestà ha ordinato che il presente Real Decreto, emanato per Segretaria di Stato, e Guerra, si mandi alle stampe, e si trasmetta a chi convenga per pubblicarsi in questa Capitale, ed in tutti i luoghi del Regno. *Napoli tredici Gennajo* 1803. *Bartolommeo Forteguerri*.

Die 13. Jan. 1803. Bartolommeo Forteguerri.

(*) PRAMMATICA LVI.

Eodem Rege. Pilei paganorum diversi sint a pileis militum.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* = Per la Real Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia è pervenuto il seguente Real Dispaccio. „ Avendo fatto presente al Re la „ rappresentanza di V. S. Illustrissi- „ ma intorno alle riflessioni da lei fat- „ te sulla lettera di officio scritale „ dal Comandante della Real Piaz- „ za di Napoli, in rapporto ai cap- „ pelli alla foggia militare, che han- „ no adottato diversi Paesani; la

„ M. S.

„ M. S. in vista mi ha imposto di „ rescriverle, che, per mezzo di E- „ ditto, faccia noto al Pubblico, che „ la prefata M. S., uniformemente „ agli stabilimenti generali fissati sul- „ l'assunto, ha risoluto e comanda, „ che niun Paesano, non decorato „ dell'Ordine, o insegne Militari per „ ispecial grazia della M. S., ardi- „ sca di vestire, o insignirsi con di- „ visa militare, e con segni, che si „ appartengono alla Milizia; e che „ questa generale proibizione debba „ valere per li cappelli, che assolu- „ tamente non debbono esser monta- „ ti secondo li cappelli della Trup- „ pa, e colle insegne, che alla me- „ desima si convengono: E chiunque „ ardisca di contravvenire sarà im- „ mediatamente arrestato, e punito „ con altre pene ad arbitrio della M.S. „ *Palazzo* 20. *Aprile* 1803. *France-* „ *sco Migliorini*. *Signor Direttore di* „ *Polizia*.

Die 20. Apr. 1803. Francesco Migliorini.

Affinchè dunque sia nota a tutti la trascritta Sovrana Determinazione, e niuno possa allegare causa d'ignoranza nell'eseguirsi le pene in essa stabilite contro a tutti coloro, che vi contravverranno, abbiamo ordinata la pubblicazione del presente Editto ne' luoghi soliti e consueti della Capitale, e suoi Ripartimenti. *Napoli* 21. *di Aprile* 1803. *Antonio della Rossa*. *Carlo Manieri Seg.*

Die 21. April. 1803. Antonio della Rossa.

DE

DE REMISSIONIBVS CAVSARVM

T I T. CCLIV

PRAMMATICA PRIMA.

Assignetur terminus remissionibus vassallorum Baronum, infra quem suos vasallos recipiant, quo elapso procedatur in Audientia.

CIrca le remissioni de' carcerati, che dimandano i Baroni, come a loro vassalli, e che poi essendo loro rimessi, si dimenticano, e non mandano a pigliarli „ Vi rispondiamo, „ che a' decreti, che si faranno in „ cotesta Regia Udienza delle dette „ remissioni, dobbiate fare prefiggere conveniente termine, fra il quale il Barone, al quale si rimette „ la causa, abbia da mandare a pigliarsi il vassallo, che se gli rimette; dichiarandosi nel predetto „ decreto, che il detto termine elasso, si procederà nella Regia Udienza nella causa a quanto sarà di „ giustizia ". *Datum Neapoli die ultimo Novembris 1565. D. Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Lobera Prosecretar. In Cur. 7.*

Die 30. Nov. 1565 D. Perafan.

Dirigitur Gubernatori Principatus citra inter cetera capita.

Si inquisiti non fuerunt citati, et constat esse notorios Clericos, possunt exempla actorum dari Curiae Ecclesiasticae, non obstante titu 12. Augusti 1603. In Cur. Hydr. 3. fol. 109.

DECRETVM SAC. REG. CONS.

Junctis quatuor Aulis,

sive

PRAMMATICA II.

SVborta difficultate in Sacro Regio Consilio, ob varias decisiones in eo factas, an possit Judex quando quis convenitur vigore apochae bancalis, et petitur remissio, providere, quod faciat depositum, aut se constituat in vinculis, vel debeat praecise providere ante omnia super petita remissione. *Die 28. Septembris 1616. Neap.*

Congregato dicto Sacro Consilio ordine Illustris Regentis Marci Antonii de Ponte Marchionis Sancti Angeli Regii Collateralis Consiliarii, et Praesidis Sacri Consilii, Viceque Protonotarii, pro decidenda dicta difficultate, intervenientibus praefato Illustre Marchione, una cum infrascriptis Magnificis Regiis Consiliariis. *Fuit declaratum pro observantia Regiae Pragmaticae, editae die 13. Januarii 1588. In causis motis, et movendis vigore apocharum directarum publicis bancis, non esse admittendam exceptionem fori declinatoriam, sive opponatur a parte, sive a Barone, aut quavis alia Curia, praetendente causae remissionem virtute quorumvis privilegiorum, nisi, post apochas recognitas, aut legitime verificatas, fuerit factum depositum per debitorem conventum, vel se constituerit in vinculis.* Hoc suum etc. Franciscus Antonius de Mercato Secretarius.

Prag. 73. §. 6. de offic. Proc. Caes.

Die 28 Sept. 1616. S. R. C.

DE REPRESALIIS SEV RETENTIONIBVS

T I T. CCLV

PRAMMATICA PRIMA.

Retentiones, seu Represaliae resp. ctu Justitiae denegatae non fiant, sed ad superiores confugiatur.

AD audientiam nostram exclamosa multorum insinuatio pervenit, quod nonnulli ex Officialibus, et Baronibus, et Universitatibus Regni hujus nostri, alios pro aliis capientes, vel exigentes res, ac bona arrestantes, presalias facientes, et represalias, sub praetextu, quod Universitas, et Populus, aut Baro neglexerit, seu denegaverit justitiam facere requisitus: quocirca Nos animadvertentes, aliquid hujusmodi pignorationis, et hominum, ac bonorum captiones, quas vulgaris loquutio represalias vocat, in quibus alius pro alio pergravatur, tanquam graves, et aequitati naturali contrarias, civili etiam constitutione prohibitas; cum scriptum sit Filium non portare iniquitatem Patris, sed quod anima, quae peccaverit ipsa morietur; maxime autem temporibus nostris, quibus pacis cultus, qui a justitia, et aequo abesse non potest, per universas, et singulas Regni nostri partes observatur, et ad Nos, nostrosque Locumtenentes recursus habetur, et ad Vicarios nostros quoque. Volentesque his gravaminibus opportune providere, et quia justitia sine exceptione ministratur, praesenti hoc Edicto, perpetuo, et inviolabiliter valituro, praedecessorum vestigiis nostrorum inhaerentes, ex certa nostra scientia, nostrique Sacri Consilii deliberatione praecedente, „ Statuimus, decernimus, et sancimus, nemini licere sua auctoritate „ jus sibi dicere, nec represalias facere contra quascumque personas, „ seu bona ipsarum quaecumque, aut „ alium pro alio pignorare, capere, „ exigere, vel gravare, praetextu, „ quod Universitas, Populus, aut „ Baro justitiam neglexisse, distulisse, vel denegasse dicatur, seu „ causa alia quacumque, vel consuetudine, sed ad Justitiarios Provinciarum, Vicereges, Magnam Curiam Vicariae, Sacrum nostrum „ Consilium, et ad nostrae Majestatis culmen recurrant, et recursus „ pro justitia habeatur; qui autem „ contrafecerit, dixerit, tentaverit, „ aut venerit, medietatis suorum bonorum omnium publicatione damnetur, et alia graviori poena, nostro arbitrio reservata mulctetur.

Poena publicationis dimidii bonorum, et alia decret.

Datum Aversae per Magnificum Virum V. J. D. Lucam Tozolum Romanum Locumtenentem, Fundorum, et Triventi Comitem, hujus Regni Logothetam, et Protonotarium, et Consiliarium nostrum fidelem, et plurimum dilectum, die 21. Martii 1474. Regnorum vero nostrorum anno 17. Rex Ferdinandus. Dux Ascoli. Antonius de Alexandro. Joannes Baptista de Bentivoliis. Dom. Rex mandavit mihi Joanni Pontano.

Die 21. Mart. 1474. Rex Ferdinandus.

DE

DE RESTITVENDIS FVNDIS FISCALIBVS

VEL

AD ALIA VECTIGALIA CREDITORVM POSSESSIONIBVS TRANSFERENDIS

T I T. CCLVI

PRAMMATICA PRIMA.

La Regia Giunta eretta da Sua Maestà, Dio guardi, per la Ricompra de' Fiscali.

CAROLO BORBONIO Rege. Fundi Fiscales, qui occasione belli Messanensis distracti essent, restitui mandatur, vel ad alia vectigalia Possessores admittantur.

AVendo Sua Maestà con Dispacci per Segretaria di Stato di Azienda de' 10. Febbrajo, e de' 20. Novembre del passato anno 1751. ordinato a questa Regia Giunta la ricompra per ora di tutte le partite de' Fiscali delle dodici Provincie di questo Regno, alienate nell' anno 1674. a tutt' il 1678. in occasion della Guerra di Messina, cioè quelle della Provincia di Terra di Lavoro alla ragione del 90. per 100., e quelle delle altre undici Provincie all' 80. per 100., colla prevenzione ne' detti Reali Dispacci che quei Possessori, che vorran bassare le loro annualità al quattro per 100. sull' istesse Università, ove di presente posseggono, o pure trapassarle sopra altre di qualunque altra Provincia, o sull' Arrendamento del Tabacco, e precipui di Cassa Militare, si fossero ammesse le loro offerte: ed a quei Possessori, che concorrer non vorranno a' cennati bassamenti, o trapassi, si fosse loro restituito il capitale; elasso però il termine loro prescritto negli ordini ingiunti dall' enunciata Regia Giunta; ed affinchè il Pubblico non venga interessato in minima somma, così nel doversi stipulare gl' Istromenti dal Notajo della Regia Corte, per le retrovendite, e cessioni di ragioni, far si debbano a beneficio della medesima, non meno per tali bassamenti, trapassi, e restituzioni suddette, che per le partite del Real Patrimonio de' Fiscali, occorreranno per tali cagioni: Fu perciò con appuntamento della dinotata Regia Giunta de' 19. del detto mese di Novembre 1751. coerentemente alle clementissime idee di Sua Maestà, stabilito, che le polizze delle restituzioni de' capitali formate si fossero dal prenominato Notajo della Regia Corte, e quelle adempite, si consegnassero alle Parti, e tanto per la detta formazion delle polizze, quanto per gl' istromenti da stipularsi, come sopra, e per quegli anche attinenti al bassamento anzidetto, e per le cautele da darsi alle Parti, che vorranno bassare, per valersene nelle intestazioni, che dovran fare ne' libri del Real Patrimonio de-

gli Arrendamenti, non fossero tenute le medesime pagar diritto alcuno sotto di qualsisia pretesto, al Notajo della Regia Corte, al che in questa Regia Giunta ha egli liberamente consentito: E lo stesso debba praticarsi per le partite del Patrimonio de' Fiscali, che necessiteranno per gli disvincoli, e trapassi già detti, per le quali gli Officiali di esso Real Patrimonio non possano esigere diritto alcuno. Che però in esecuzione del predetto appuntamento si è formato il presente Editto, acciò si pubblichi, tanto in questa Capitale, e ne' suoi luoghi soliti, e consueti, quanto nelle dodici Provincie del Regno, perchè ciascuno abbia piena notizia della determinazione di essa Regia Giunta; ed a tal effetto ne incarichiamo tutti coloro, a' quali spetta, di farlo pubblicare; osservando nella promulgazione di esso le regole, ed i riti soliti praticarsi in simili casi, e poi ritorni a Noi colla dovuta relata. *Dato in Napoli dalla Regia Giunta eretta per la ricompra de' Fiscali i* 18. *Gennajo* 1752. *Il Marchese Brancaccio. Vidit Lipari Fiscus. Carlo Mauri. Il Marchese de Gregorio. Il Razionale Francesco Messina Segretario.* Pubblicata a dì 27. Gennajo 1752.

Die 18. Jan 1752. Il Marchese Brancaccio.

PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Vectigali salario a Fisco reempto; ne Creditores frustrarentur Regis Oeconomia, constitutum est; Creditores, ut qui summam accipere noluerint, ex eodem Arrendamento vicesimam annuam caperent. Salis baruleratis pretium imminuitur: de qua Re institutiones promittuntur.

COme le continue alienazioni de' beni alla nostra Real Corona appartenenti con nome di Arrendamenti, tutto che ragionevoli nelle calamità in cui questo Regno si è trovato ne' tempi andati, avean nondimeno posti fuor di ogni speranza i nostri Fedelissimi Popoli, di aversi mai più a vedere in qualche maniera sollevati da que' pesi, senza i quali regolarmente non può lo Stato sussistere; così è sembrato sempre degno, e proprio del nostro Real animo nella serena Pace, di cui la benignissima Divina mano ci fa godere, porre tutta la nostra più seria attenzione, a farne loro sentire i dolci frutti, col regolar i tributi di un modo, onde qualche sollievo venissero a provarne; e lungamente avendone ponderati i mezzi, pensammo, che altro più opportuno, e ragionevole non avremmo potuto scegliere, che quello di andar riunendo ne' tempi tranquilli alla nostra Real Corona ciò, che ne' torbidi, e calamitosi erasene distaccato. Quantunque però per un diritto comune ad ogni ben regolato Principato, avremmo potuto di fatto ordinare una tale riunione, tanto maggiormente che in questo nostro Regno non mancavano esempli di essersi ciò praticato altre volte, e per le vie della Suprema Economica Potestà, di cui ogni Sovrano è fornito, e per le vie ordinarie della giustizia con solenni, e generali arresti de' supremi nostri Tribunali; ad ogni modo prima di dare un tal passo, ci piacque per maggior quiete del nostro Real Animo riceverne consiglio da' Periti del Regno; ed in fatti il domandarono separatamente a sei de' più scelti, e dotti e probi Ministri, che tra gli altri i supremi nostri Tribunali componevano, e tutti trovammo uniformi a rappresentarci, che ben potevano usar di cotesto Sovrano diritto per la buona Economia dello Stato. Ancor però di ciò non contenti, stimammo mettere da parte le vie Economiche, ed abbracciar le comuni de' Tribunali sottomettendo per impulso di Nostra Sovrana Clemenza la nostra chiara ragione alla loro decisione. Quindi come eravamo troppo bene informati di quel che soffrivasi da' nostri amatissimi Vassalli nel ripartimento de'

Sa-

sali di Puglia, che abbraccia quattro delle Provincie di questo Regno, risolvemmo ricomprare da' suoi Consegnatarj cotesto Arrendamento, col promoversene l' azione a nome del nostro Regio Fisco nel nostro Tribunale della Camera della Sommaria. E comecchè essi ignari delle nostre Clementissime Idee, tutte rivolte al sollievo de' nostri amatissimi Popoli, ci avessero offerto a nome di transazione, rilevantissime somme; ad ogni modo sì fatte offerte rigettando, comandammo, che per le vie regolari del Foro, per termini di giustizia si esaminasse, e decidesse: affinchè avessero un più largo campo da difendere la loro ragione, comunque loro appartenesse: riserbandoci all' evento della decisione, che se ne sarebbe fatta, il far palese i veri, ed allora nascosti sensi del nostro Real Animo. Ed essendosi finalmente dopo il corso di dodici anni, a' nove del corrente mese, con pienezza de' voti a favor del nostro Regio Fisco cotesta Causa decisa, avremmo in virtù di essa ben potuto, restituendo agli anzidetti Consegnatarj i lor capitali, incorporare al nostro Regio Erario cotesto Arrendamento de' Sali di Puglia. Ma perchè alla nostra Real Clemenza molti di essi con vive suppliche son ricorsi, a spiegarci le alterazioni, che quindi sarebbero venute a soffrire le lor famiglie; pur non ostante qualunque danno, che ad esso Regio nostro Erario ne provvenga, o ne possa provvenire, come abbiamo esibita pronta in questi Pubblici Banchi tutta l' intera somma divisa in tante polizze corrispondenti a' respettivi loro capitali; perchè a coloro, che li vogliano, resti tutta la più piena libertà di essere soddisfatti, rinvestendoli come meglio lor piaccia in altri Fondi; così a chi non riesca facile il rinvenire come con sicurezza bene impiegargli, o doloroso impiegarli coll' annualità, che suol correre, ove si cerchi la più sicura, e facil' esazione, alla ragione del tre e mezzo per cento; siam condiscesi mercè di un nostro Real Rescritto de' 18. del corrente, offerirne loro per grazia speciale da non passare in esempio, l' annualità al cinque per cento, ove sia di lor piacimento il mettergli in compra col nostro Regio Fisco, o sullo stesso Arrendamento, o su de' precipui di Cassa Militare; riserbando però a noi, al nostro Sovrano Arbitrio, e de' nostri Eredi, e Successori il patto di ricomprare, senza veruna prescrizione di tempo: ben persuasi di aver così non solamente soddisfatte, ma ben anche con generosa mano oltrepassate le idee, che si avessero potuto mai formare i Benestanti nell' anzidetto Arrendamento interessati. Perchè però risentisse gli effetti del nostro Clementissimo Real Paterno amore la più povera gente, alla quale abbiamo principalmente tenute sempre fisse le nostre mire; abbiamo altresì ordinato, che laddove sin oggi nel Ripartimento de' Sali di Puglia, si è venduto il Sale al peso di trentatrè rotola a tomolo, ond' è avvenuto che con gravezza troppo dolorosa ne sia asceso il prezzo ne' luoghi più vicini alla Città di Barletta, nelle cui marine si confettura, ad un carlino, e ne' più lontani fino a undici, e dodici grana a rotolo; da oggi innanzi vi si abbia a vendere al peso di rotola quarantotto a tomolo, sicchè per l' avvenire ne' luoghi più vicini ne ascenderà il prezzo a grana sei, e ne' più lontani non oltrepasserà grana sette a rotolo, come più diffusamente, e colle necessarie sue

Istru-

Istruzioni, sarà poi da noi dichiarato per mezzo del Marchese di Valesantoro, che abbiam dichiarato su di cotesto affare nostro General Soprantendente, ed Amministratore, restando però a riguardo de' Locati di Foggia le cose nel medesimo stato, in cui sono state sin oggi, per ragione ch'essi per ogni tomolo di rotola trentatrè han pagato a ragione di carlini cinque. Ed affinchè questa nostra Real Deliberazione venga a notizia di tutti, comandiamo, che si pubblichi nelle solite consuete forme in questa Città, e Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da noi firmata, e dal Real nostro Suggello avvalorata, e riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio della Reale Azienda, e veduta dal nostro Vice-Protonotario Presidente del S. C. di S. Chiara, e la di lui veduta autenticata dal nostro Segretario della Real Camera di Santa Chiara. *Portici 23. Maggio degli anni del Signore 1753., e de' nostri Regni ventesimo.* CARLO. *Locus* ✠ *Signi. Giovanni Brancaccio. Vidit Danza Praes. Vicep. Dominus Rex mandavit mihi. D. Francisco Rapolla a Secretis.* Pubblicata a dì 26. Maggio 1753.

Die 23. Maii 1753. CARLO.

PRAMMATICA III.

La Regia Giunta delle Ricompre.

Eodem Rege. Nisi evidens utilitas vectigalis adsit, creditores non transferantur.

LA Maestà del Re Nostro Signore con biglietto per la sua Segreteria di Stato di Azienda della data de' 17. Ottobre passato, per bene, e quiete de' suoi fedeli, ed amati vassalli, ha ordinato a questa Regia Giunta ciò che siegue: *He puesto en la Sobrana inteligencia del Rey la Consulta de la Junta de Recompras de 24. del pasado, en que al mismo tiempo, que ha manifestado el Decreto interpuesto, tocante a la pretension promovida por la Sacristia mijor, y Capitulo della Yglesia Cathedral de esta Ciudad. D. Alesio Serpi, la Princesa de Teora, D. Margarita de Fria, y D. Pietro Aullone, con motive de haver cedido los Governadores del Arrendamiento de Sales de quatro Fundacos, al Consejero Marques Rocca, el derecho de recomprar el Capital de ochomil docados, que respetivamente emplearon al 4. per 100. sobre el proprio Arrendamiento en el ano de 1743., ha sido de parecer, para la quietud publica, y a fin de evitar las pregiudiciales consequencias pudieran seguirse al Ceto de Consignatarios, siempre que se tolerase a los Governadores, o Diputados de Arrendamientos de Corte, o de Ciudad el permiso de transferir el Decho de la recompra de las partidas alienadas; Convendria se prescriviese con Edicto general, que quedando firme la facultad, que los Arrendamientos se reservaron de recomprar las annualidades enagenadas, se deba usar de tal Derecho en el solo caso, que les resulte beneficio, y utilidad, va seà recomprando con su proprio deniero, o và para situarlas à menor corresponsion del 4. per 100. precidiendo però el permiso de los Delegados, y formal Conclusion de la Assemblea de Consignatarios, que toda la vez, que con estas solemnidades, se determinase el procurar rebasas de anualidades à minor corresponsion del 4. por 100. para utilizar los Arrendamientos; hayan deser preferidos los Asignatarios antiquos. Y que sin beneficio, y utilidad de los Arrendamientos, no sea licito a los Governadores la translacion del jus luendi a favor de persona alguna, baxo qualquer pretexto, titulo, motivo, ni razon, quedando però firme la facultad de cederlo a solicitud de los Asignatarios, ò para vender*

der sus respectivas partidas, ò para constituir, ò hypotecarlas en lugar do fianza, segun se ha practicado siempre, para la facilitacion del Comercio. Y entercado Su Magestad de lo referido, se ha uniformado con el Dictamen de la Junta; y me manda decirle disponga, se publique desde luego el mencionado Edicto en los terminos, que ha propuesto. Dios guarde a V. S. muchos años como deseo. Palacio 17. de Ottubre de 1754. El Marques de Vallesantoro. Al qual venerato Sovrano Real comando dando questa Regia Giunta la dovuta esecuzione; Perciò si fa il presente Bando in ogni futuro tempo valituro, con cui si fa nota a tutti, e precisamente a' suddetti respettivi Delegati, Governatori, e Deputati degli Arrendamenti, così di Corte, come di Città, la suddetta Real Determinazione; e che da ogg' in avanti debbono i medesimi inviolabilmente eseguire, e osservare tutto cio che colla medesima vièn prescritto: Dichiarando, che tutti gli Atti in contravvenzione del suddetto Real Ordine saranno irriti, e nulli; poichè ora per irriti, e nulli li dichiariamo; ed i contravvegnenti incorreranno nella disgrazia della Maestà Sua. Ordiniamo, che questo Bando sia pubblicato, ed affisso in tutt'i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città; e venga indi a Noi, restituito colle dovute relate. *Napoli dalla Regia Giunta delle Ricompre a dì 29. Novembre 1754. Il Marchese di Vallesantoro. Vidit Lipari Fiscus. Carlo Mauri. Il Razionale Francesco Messina. Januarius Cosentino Prorationalis.* Pubblicata a dì 7. Dicembre 1754.

Die 29. Nov. 1754 Il Marchese di Vallesantoro.

DE

DE REVOCATIONE, ET SUSPENSIONE GRATIARUM

T I T. CCLVII

PRAMMATICA PRIMA.

Revocantur omnia privilegia et concessiones factae per Regem Fridericum. Vide prag. seq.

MUlta quidem temporis conditione, et rerum difficultate adstricti facere Reges coguntur, quae, nisi hujusmodi necessitas vigeret, non modo non facere, sed ne cogitare quidem unquam in animum adducerent. Quapropter cum aures ad nostras jampridem pervenerit, Serenissimum Regem Fridericum praedecessorem nostrum, postquam intellexit Gallorum copiam ad invadendum ipsorum Siciliae Regnum festinare, cum adverteret, nullum sibi ad illud medium superesse praesidium, cumque per captam vi Capuam penitus desperasset; Et propterea die 25. mensis Julii 1500. Nuncios misit Locumtenentibus, ac Capitaneis Regis Gallorum, ut illis certis rationibus possessionem Civitatis Neapolis, Castri Novi, et aliarum Civitatum, Terrarum, et locorum Regni praedicti eidem daret, et denuo diversis hominibus, et personis multa stabilia, et jura donasse, et permutasse, in solutum dedisse, multasque conventiones, et absolutiones, privilegia, et alias scripturas, et cautelas, vel quibus postulantibus concessiones, quae, et quas, quando de Regno ipso tutando aliqua spes fuisset, nullo pacto concessisse, nec fecisse credendum est; veluti cum ipsum Regem Fridericum, si hostium Regni victor extitisse; quae tali tempore contradictione adstructus fuerat, exequuturum, et observaturum nemo sanae mentis putat; quinimmo dictum non injuriam fuisse illud, ore omnium usurpatum, proverbium: Quod importunitate concessimus, consulto revocamus; Ita neque nos quidem illa servare, ac exequi aequum, esse censemus „ Volumus propterea, et jubemus, quatenus quascumque donationes, alienationes, permutationes, satisfactiones, quietationes, concessiones, privilegia, aliasque scripturas ejusdem, per eumdem Regem Fridericum factas et expeditas, facta, et expedita fuisse compertum fuerit post diem jam dictum, licet scripturae ipsae ante diem dictum scriptae, ac data appareant, quod ab impetratoribus, ut ipsorum fraudem, dolumve tegerent, excogitatum fuit, revocamus, cassamus, rescindimus, ac penitus annullamus, ac omni efficacia, et viribus evacuamus, ac pro revocatis, irritis, et nullius ponderis haberi volumus, et jubemus. Et quoniam si super praedictis concessionibus, et scripturis post dictum diem ab eodem Rege factis, et emanatis, aliquae approbationes, confirmationes, et exequutiones per Nos, vel per nostrum Viceregem nomine nostro editae, et factae fuerint, illud processit per subreptionem, et obreptionem supplicantium, qui, si modum, et ordinem, quibus subrepserunt, non tenuissent, nec obreptione falsa ex-

„ pres-

" pressissent, minime Nos confirmassemus, etiam ubi in confirmatione dicta animus confirmantis nullo modo indicatur confirmandi. Ideo pro irritis, revocatis, et nullis profuturis habeantur, cum merito subreptitiae dici possint, tacita veritate impetratae; et ne in futurum vetustate temporum fraus, et dolus patrocinentur impetrantibus; declaramus in primis irritas, et inanes omnes sequentes concessiones, privilegia, et scripturas, quas, et quae post diem ipsam expeditas, et expedita esse, veridica relatione Camerae Summariae praecipimus; In primis Universitatem Capuae, etc. Verum quia, ut percepimus, testimonio minime negligendo, ultra praedictas concessiones, privilegia, et scripturas, fuerunt dicto modo, et tempore expedita, et expeditae aliae multae; Volumus igitur, ut de praedictis etiam veritas clarescat, tenore praesentium mandamus Viceprotonotario, et Conservatori Generali nostri patrimonii in dicto Regno, quatenus vocatis Vito Pisanello Secretario dicti Regis Friderici, et aliis, qui de praedictis notitiam habent, diligenti perquisitione inquirant omnia alia expedita per dictum Regem Fridericum post diem jam dictum, et illa alia nomine nostro declarent irrita, cassa, et nulla; et una cum praesenti nostra Pragmatica sanctione in quinternionibus nostrae Camerae Summariae scribi faciant pro declaratione veritatis, nostraeque Curiae indemnitate. Declarantes per praesentes omnia, quae per dictos Commissarios nostros super praedictis nomine nostro fuerint declarata firma, stabilia, et perpetua, ac si Nos ipsi declarassemus". In cujus rei testimonium praesentem fieri jussimus nostro negotiorum Siciliae citra Pharum sigillo in calce munitam. *Datum in Civitate nostra Thori die* 10. *mensis Februarii* 1505. *Regnorum vero nostrorum Siciliae ultra Pharum* 38. *Aragonum, et aliorum* 26. *Siciliae autem citra Pharum, et Hierusalem anno* 3. *Yo el Rey. Licentiat. Zapata Protonot. Jo: Angelus Conservator generalis. Aloysius Sanchez generalis Thesaurarius. Malferitus Regens, et Locumtenens Protonotarii. Dominus Rex mandavit mihi Michaeli Perendalmazar. In Curiae Siciliae citra Pharum primo, Regesto* 17.

Die 10. Febr. 1505. El Rey.

PRAMMATICA II.

Revocantur omnes concessiones factae per Viceregess, praeter factas a Principe Orangiae ac fidelibus Regiis.

Recognoscimus, et notum facimus tenore praesentium universis, quod cum inter cetera dominia, divina Nobis commissa clementia, Fidelissimum nostrum citerioris Siciliae Regnum maximi esse momenti, ac importantiae cognoscamus, immensisque ob praeteritorum bellorum vexationes urgeri necessitatibus; et cogitantes quae ipsorum Regnicolarum bono regimini, quietaeque tranquillitati convenire videntur, eo studia curare, ac providere cupiamus, ut nec majorem praesentes de eo curam habere valeremus, videamusque reditus ipsius ordinarios expensis, oneribusque necessariis esse longe minores, expensasque, quam commode fieri poterit, potius diminuere intendamus, quam Regni ejusdem incolas, nisi ingenti admodum necessitate coacti, novis gravare impositionibus, " Sequentes ordinationes emittere decrevimus, quas praesentium tenore nostra ex certa scientia, motu proprio, Consiliique penes Nos adsistentis, consulta deliberatione praehabita, ac Regia, et Dominica potestate nostra legibus absoluta, Pragmaticarum,

„ rum, legumque, quibus decet, so- „ lemnitatibus vallatarum, vim, ro- „ bur, et efficaciam, omni futuro „ tempore volumus, et jubemus, ac „ decernimus obtinere.

I. „ Suspendimus, et pro suspen- „ sis haberi volumus omnes, et quas- „ cumque gratias, seu concessiones „ per quoslibet ejusdem Regni Vice- „ reges, Locumtenentes, et Capita- „ neos Generales nostros, quibusvis per- „ sonis quantumcumque benemeritis, „ cujuscumque status, gradus, et con- „ ditionis existant, et pro quibusvis „ urgentissimis, ac necessariis cau- „ sis, etiam in servitiorum recom- „ pensam hactenus factis, de quibus- „ libet Civitatibus, Villis, Oppidis, „ et locis demanialibus, aliisque qui- „ buscumque, ad Nos, et nostram „ Regiam Curiam pertinentibus, de- „ que officiis provisioni nostrae re- „ servatis; gratiasque insuper, et „ concessiones, super fiscalibus fun- „ ctionibus, aliisque Regalibus in- „ troitibus factas, nec non fiscalium „ ipsarum functionum, aliarumque im- „ positionum, et quorumlibet jurium, „ seu dirictuum ad nostram Regiam „ Curiam spectantium immunitates, „ seu exemptiones, tam Universita- „ tibus, quam particularibus, aliis- „ que quibuscumque personis conces- „ sas, salariorumque, seu annuarum „ provisionum, in Thesauraria no- „ stra generali ejusdem Regni solvi „ solitarum consignationes super aliis „ nostrae Regiae Curiae juribus, re- „ ditibusque ordinatas, salariaque, „ seu annuas provisiones, quibuslibet „ personis super dicta nostra genera- „ li Thesauraria per os constitutas, „ omniaque demum, et singula, per „ eos, et eorum unumquemque, prae- „ ter facultates, instructionesque, „ quas a Nobis obtinebant, actas, „ gesta, ordinata, provisa, et con- „ cessa; iis tantum exceptis, quae „ per Nos confirmata sunt, ac quae „ desuper bonis feudalibus, vel bur- „ gensaticis, mobilibus, et stabili- „ bus, seseque moventibus ad Nos, „ et nostram Curiam, quorumvis re- „ bellione devolutis, ad nostrum be- „ neplacitum per illustrem quondam „ Philibertum de Chalon Orangiae „ Principem, personis, quae in ejus- „ dem Regni defensionem fidelem „ Nobis operam impenderunt, con- „ cessa fuere. Ea enim quoad alium „ in contrarium constituendum, seu „ mandandum duximus, in eodem, „ quo nunc reperiuntur statu, per- „ manere decernimus. Volumus insu- „ per, et mandamus, quod quando- „ cumque reperiri contigerit, aliquem, „ seu aliquod, habentes annuas pro- „ visiones, vel salaria, provisiones „ annuae ipsae extinguantur, ac pro „ extinctis habeantur, eaque per Vi- „ cereges, Locumtenentes, Capita- „ neosque nostros generales, qui in „ Regno ipso pro tempore fuerint, „ modo aliquo, aut quibusvis perso- „ nis, quantumcumque benemeritis, „ concedi minime possint. Mandan- „ tes Thesaurario nostro Generali in „ dicto Regno praesenti, et qui pro „ tempore fuerit, seu ipsam Thesau- „ rariam nostram Regenti, ut si for- „ te per ipsos Vicereges, Locumte- „ nentes, et Capitaneos nostros Ge- „ nerales hujusmodi salaria, seu pro- „ visiones annuae concedantur, eas „ nullo pacto persolvat; necnon etiam „ ejusdem Regni Magno Camerario, „ ejusque Locumtenenti, Praesiden- „ tibus, et Rationalibus Camerae no- „ strae Summariae, ut si forsan hu- „ jusmodi quicquam per ipsum The- „ saurarium nostrum generalem, seu „ id officium Regentem, adversus „ hanc nostram prohibitionem per- „ solutum fuerit, id in computis,

,, seu rationibus, per eum reddendis, ,, non admittant, sed tanquam rem, ,, male solutam, cassent, et annullent.

Cohortalium, vulgo Continuorum electio spectat ad Regem.

2. ,, Statuimus etiam, et mandamus, ut quotiescumque aliquod, vel ,, aliqua ex centum continuis loca, ,, officiaque, beneficia, et alia quaelibet cujuslibet qualitatis, provisioni nostrae reservata, in Regno ,, praedicto deinceps vacare contigerit, per eosdem Viceréges, Locumtenentes, et Capitaneos nostros Generales nullatenus concedantur, seu ,, commendentur; iis tantum exceptis, ,, quorum provisio absque evidenti ,, Curiae nostrae damno, praejudicioque differri non posset; ea tamen ,, per ipsos personis idoneis, et sufficientibus quoad per Nos provisa ,, fuerint, et non ulterius, commendentur, et quandocumque ex ,, supra contentis, vel aliis quibuslibet aliquid vacare contigerit, eorumdem Viceregum, Locumtenentium, et Capitaneorum nostrorum ,, Generalium literis volumus fieri ,, circitores de tribus, aut quatuor ,, personis habilibus, et sufficientibus, ,, quibus officium, ita vacatum concedere possimus, ut inter eas, aut ,, alias nostro servitio, aliisque ipsius ,, recto regimini aptiorem eligere valeamus. Si vero contra hanc voluntatem nostram auderent aliquid attentare, praesentium tenore sub ,, poenis infra contentis, mandamus ,, quibuscumque ejusdem Regni Officialibus nostris, praesentibus, et ,, futuris, ut provisiones per Viceréges, Locumtenentes, et Capitaneos ,, Generales, ipsas desuper expediendas, executioni demandare minime ,, praesumant, tanquam contra voluntatem nostra factas, quas etiam ex ,, nunc pro tunc, pro nullis, et cassis haberi volumus.

3. Cumque nonnulli ex Castrorum ejusdem Regni Castellanis in eis personaliter non resideant, ex quo nonnulla inconvenientia, fraudesque haud modicae in nostrae Regiae Curiae praejudicium generantur ,, Statuimus, ,, et mandamus, quod omnes Castellani Regni ipsius in Castris, eorum ,, fidei commendatis, personaliter, ,, et ordinarie residere teneantur; facultatem, seu licentiam a Nobis ,, habentibus tantum exceptis; qui ,, tamen Castrorum sibi commissorum ,, custodiae eorum loco praeponere ,, teneantur personas idoneas, et fide ,, dignas, ad Viceregum, Locumtenentium, et Capitaneorum nostrorum Generalium, qui in Regno ,, praedicto pro tempore fuerint, libitum, et voluntatem.

Ipsimet Castellani inserviant, et non substituti. Vide prag. 1. de administrat. etc. et ibi pesullam.

4. Informati insuper quod Provinciarum Gubernatores eorum officii exercitio personaliter vacare non curant, justitiaque propterea, prout convenit, minime administratur, nec servitio incumbentia cum debita diligentia, promptitudineque executioni mandentur; ,, Statuimus, et mandamus, quod Provinciarum Gubernatorum in Regno ipso hactenus ,, ordinatorum trienniis peractis, deinceps constituendi officiorum ipsorum exercitio, et administrationi ,, personaliter, assidueque vacare teneantur, quodque officiorum ipsorum salaria sibi pro tempore tantum, quo in Provinciis, eis commissis, resederint, solvantur, et ,, non ulterius, ac ista exprimi in ,, Privilegiis, provisionibusque, desuper expediendis, decernimus.

Ipsimet Gubernatores Provinciarum inserviant. Vide prag. 1. de administr.

5. Praeterea, cum ejusdem Regni nostri Thesaurarius generalis omnes ipsius reditus, introitusque ordinarios, et extraordinarios, cedulario, per nostram Regiam Cameram Summariae sibi tradi solito mediante exigere, ac per-

Quando imponuntur novae exactiones, statim tabella a R. C. S. detur Quaestori aerarii.

percipere consueverit; „ Volumus, et „ jubemus, quandocumque deinceps „ noves exigentias imponi, aut jurium, seu dirictuum quorumlibet „ nostrae Regiae Curiae arrendationes „ fieri contigerit, ejusdem Regiae „ Camerae Summariae, officiales statim, nec expectato, quod eis per. „ Thesaurarium generalem, seu officium ipsum in dicto Regno Regentem, qui pro tempore fuerit, „ dare, ac realiter, et cum effectu „ tradere sibi teneatur, dictum cedularium, seu particularem authenticam annotationem, qua sciat, „ quod, ac quibus temporibus, et „ modis pecuniae, ad nostram Regiam Curiam spectantes, recuperare „ debeat.

Officiales R.C.S. non constituant solutiones, nec deductiones, nisi omnium scripturarum dato exemplo Quaestori'. Vid. pr. tit. de offic. Quaestor.

6. Cum etiam servitio nostro conveniat, quod ejusdem nostrae generalis Thesaurariae officiales particulares habeant notitiam, in formationemque, omnium, et singulorum introituum, et exituum pecuniarum nostrae Regiae Curia; „ Statuimus, ac jubemus, quod praedictae Camerae nostrae Summariae Officiales solutiones aliquas constituere, excomputa, vel consignationes facere, aut „ supersessorias ex quavis causa dare minime valeant, nisi tradito prius ejusdem Thesaurariae generalis officialibus exemplo, seu „ copia authentica scripturarum, desuper conficiendarum. Mandamusque „ propterea officialibus quibuscumque „ nostris, ad quos spectat, ut solutiones, excomputa, consignationes, „ et supersessorias, per eamdem Cameram Summariae ordinandas, de „ quibus exemplum, seu copia Officialibus praedictae generalis Thesaurariae data non fuerit, minime adimpleant, nec executioni mandent.

7. „ Volumus quoque, et mandamus, quod omnes, et singuli Perceptores, Officialesque alii pecuniarii Regni ejusdem eorum administrationis pecunias ad praedictam „ Thesaurariam nostram generalem ferre, seu mittere debeant; temporibus, „ et modis, quibus tenentur ex obligationibus, in eadem generali Thesauraria factis, quod per eos inviolabiliter observari volumus, sub „ poena officiorum amissioni, aliisque „ infra continendis. Et ut quam volumus sortiantur effectum, Illustrissimo Philippo Austriarum, et Gerundiae Principi filio primogenito, „ nepotique nostro carissimo, ac post „ felices, et longaevos dies nostros „ in omnibus Regnis, et Dominiis „ nostris immediate heredi, et legitimo successori, intentum aperientes nostrum, sub paternae, avitaeque benedictionis obtentu, dicimus, „ eumque rogamus, Illustrissimis quoque, Spectabilibus, et Magnificis „ dicti citerioris Siciliae Regni Viceregi, Locumtenenti, et Capitaneo „ nostro Generali, Collaterali Consilio, Magno Camerario, Magistro Justitiario, Protonotario, „ eorumque Locumtenentibus, Praesidentibus, et Rationalibus ejusdem „ Camerae Summariae, Sacro Consilio S. Clarae, Regenti, et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Scribae Rationum, Thesaurario generali, seu id officium in dicto Regno Regenti, Provinciarum Gubernatoribus, ac quorumcumque Castrorum, Castellanis, ceterisque „ demum universis, et singulis Officialibus, et subditis nostris, majoribus, et minoribus, quocumque „ nomine nuncupatis, officio, titulo, „ auctoritate, potestate, jurisdictione, et praeeminentia fungentibus, „ in dicto Regno constitutis, et constituendis eorumque Locumtenentibus,

Ministri rei pecuniariae mittant pecunias Quaestori temporibus statutis.

Poena priv. off. et alia

Poena irae, et indignationis, et priv. off. et centum. 1000. et alia arbitr.

„ bus, vel substitutis, ad quos spe-
„ ctabit, districte praecipiendo man-
„ damus, quatenus omnia, et singu-
„ la, desuper contenta, teneant firmi-
„ ter, et observent, teneri, et in-
„ violabiliter observari, et inconcus-
„ se faciant, atque mandent per quos
„ decet, juxta praesentium seriem,
„ continentiam, et tenorem, contra-
„ rium minime tentaturi, aut tentari
„ permissuri, si dictus Illustrissimus
„ Princeps Nobis morem gerere cu-
„ pit, ceteri vero, praeter irae, et
„ indignationis nostrae incursum,
„ officiorum privationis, duorumque
„ millium ducatorum poenas, alias-
„ que arbitrio nostro reservatas, e-
„ vitare formidant". In quorum fidem praesentes fieri jussimus, nostra propria subscritptiones, ac parvi sigilli impressione munitas, quas in quinternionibus praedictae nostrae Regiae Camerae Summariae transcribi ad perpetua memoriam volumus. *Datum in Oppido nostro Bruxellarum, die 15. mensis Martii. Anno a Nativitate Domini 1531. Yo el Rey. Vidit Perrenotus pro Protonotario, et Magno Camerario. Sacra Caesarea, et Catholica Majestas mandavit mihi Alphonso Valdesio.*

Poena irae indignat. privat. off, centusium 2. millium, et alia arbitr.

Die 15. Mart. 1531. Yo el Rey.

Eapropter volente, ut tenemur, Caes. et Cathol. Majestatum obedire mandatis „ Praecipimus, et manda-
„ mus vobis omnibus supradictis, et
„ cuilibet vestrum in solidum, qua-
„ tenus, servata forma praeinserta-
„ rum instructionum illas ad unguem,
„ et inviolabiliter in omnibus, et
„ per omnia observetis, et exequami-
„ ni, ac exequi, et observari facia-
„ tis per quos decet, juxta ipsarum
„ continentiam. Et contrarium non
„ faciatis sub ira, et poenis in prae-
„ insertis instructionibus contentis;
„ praesentibus praesentanti singulis
„ vicibus remansuris. *Datum in Civitate Neapolis die ultimo mensis Septembris 1531. Pompejus Vicecancellarius Locumtenens generalis. Vidit de Colle Reg. Vidit Loffredus Reg. L. Viceprotonot. G. Locumtenens Magni Camerarii. Vidit Alphonsus Sanchez Thesaur. Dominus Locumtenens generalis mandavit mihi Bernardino Martyrano. In Cur. 7. fol. 96.*

Poena eadem.

Die 30. Sept. 1531. Pompejus Locumten.

DE RIPA MVNIENDA

TIT. CCLVIII

BANNVM DELEGATI PRAESIDENTIS R. C. S.,

sive

PRAMMATICA PRIMA.

Emanantur nova banna, et confirmantur antiqua pro munditia Regiorum Lagnorum.

ESsendosi per esperienza osservato il gran danno, che giornalmente si è fatto, e va facendo ne' Regj Lagni, così nuovi, come vecchi, con parata, carta, buoi, ed altri animali, ed anche per gli molti materiali di legnami, che in quelli sono caduti, ed introdotti, così per lo passaggio, come per la puta degli Alberi delle Masserie adjacenti in quelli. Per rimediare a' danni predetti conosciuti molto pregiudiziali nell' istesso tempo, che si sono ricavati con eccessiva spesa fatta per la Regia Corte in fargli stare purgati, e netti, acciocchè i Territorj non s' inondassero, e l'acque stagnanti non apportassero mal aere; si sono da Noi, e da' nostri Predecessori Delegati fatti emanare più Bandi, precisamente sotto i 23. Giugno del 1615., 7. Febbrajo del 1641., 3. Gennajo del 1643., 28. Maggio 1648., 14. Giugno detto, 26. Aprile del 1661., e 20. Ottobre del 1663., co' quali fu ordinato, che niuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si fosse, avesse presunto, nè pigliato ardire di passare, o traversare per detti Regj Lagni vecchi, e nuovi, con carra, buoi, nè altri animali, e nè quelli far pascere, o abbeverare in essi, nè tampoco in quelli si fossero buttate frasche, cipponi, nè altra sorta di legnami, nell' occasione di passaggio, o nella puta delle loro Masserie, come nè anche di fare Parate ne' Lagni predetti di niuna sorta per pascere, o per altra causa; le quali parate sono permesse solamente ne' Lagni vecchi, e luoghi soliti con tavoloni a tempo delle mature de' Canapi, e Lini per tutto il di 25. di Agosto *tantum*, sotto le pene stabilite ne' Bandi predetti „ Che sono „ cioè per lo passaggio d' animali, „ pascolo, o bere, che facessero, a „ ragione di carlini quattro per prezzo, e de' bufali carlini dieci, così „ come fu stabilito con biglietto di „ Sua Eccellenza de' 22. di Luglio „ del 1632., oltra la perdita degli „ animali, quando fossero frequenti, „ e di pagare anche il danno, che „ si ritrovasse fatto in essi, precedente apprezzo faciendo per l' Ingegnere di detti Regj Lagni, e „ di altre anche corporali ad arbitrio di S. E., e di detti S.g. De„ le-

Poena ad rationem carolenorum quatuor pro animali pro bobus, pro bubalo ad rationem carolenorum decem ultra amissionem illorum, et solutionem damni, et alia arb.

„ legati rispetto alle parate per cau„ sa di pesca, o per matura in al„ tri luoghi estra de' permessi ". Ed essendosi per lo Magnifico Deputato de' detti Regj Lagni fatta istanza per la rinnovazione, ed osservanza de' Bandi suddetti, parendoci la dimanda giusta, e Noi desiderando di rimediare a' predetti danni, abbiamo disposta, ed ordinata la rinnovazione, ed osservanza de' Bandi predetti con nuovo Bando, come fossero in questo descritti, ed inseriti *de verbo ad verbum*, col quale „ Ordiniamo a „ tutte, e quali si vogliano sorte di „ persone, di qualsivoglia condizio„ ne, che non presumano, nè ardi„ scano di passare, nè far passare, „ pascere, nè beverare i detti loro „ animali in detti Lagni nuovi, e „ vecchi, nè quelli fare attraversare „ per gli Lagni predetti con carra, „ sotto le pene suddette, nè tampo„ co in quelli facciano, nè facciano „ fare parate per pescare, nè per „ qualsivoglia altra causa, eccetto „ però per le parate *tantum* con ta„ voloni per tutto il dì 25. d'Ago„ sto di ciascun anno, ne' luoghi so„ liti in tempo delle mature de' ca„ napi, e lini permesse a' Padroni, „ che tengono il jus di maturare in „ quelli, confermato con decreti in„ terposti da Noi nell'anno 1667., „ nella maniera però, che furono „ dette parate stabilite precedenti re„ lazioni dell' Ingegnere di detti Re„ gj Lagni. *Necnon* ordiniamo simil„ mente con detto presente Bando, „ che, fra il termine di dieci gior„ ni dopo la pubblicazione di esso, „ ciascun Padrone di Territorj, o „ Affittatori d'essi adjacenti in det„ ti Regj Lagni nuovi proccurino „ subito con ogni diligenza di far „ levare da dentro di quegli ogni „ sorta di legname, frasche, cippo„ ni, ed altro, co' quali s'impedisse „ il corso dell' acque di detti Lagni „ per quanto contiene la distanza di „ detti loro Territorj, e così ancor „ le parate, se vi fossero. Altrimen„ ti ritrovandosi in alcuno di detti „ Regj Lagni alcuna sorta di detti „ impedimenti, si destinerà persona „ a far quelli levare a loro proprie „ spese, anche di giornate, contra „ gl' istessi Padroni, o Affittato„ ri, dove si ritroveranno gl' impe„ dimenti suddetti; s' eseguirà di „ più, per le pene di ducati 30. „ per ciascuno, oltra del danno, „ che sarà apprezzato nello stesso „ tempo ".

Poena duc. 30. et damni.

Ed acciocchè questo venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; vogliamo, che si pubblichi in ciascun luogo dell' Università vicine a' detti Regj Lagni per gli Giurati delle loro Corti *gratis*, per servizio del Regio Fisco, con relazione della pubblicazione suddetta. *Datum Neapoli die 2. mensis Aprilis 1669. Vidit Fiscus J. D. Astutus. Alexander Constantinus Act.*

Die 2. April. 1669. J. D. Astutus Deleg.

BAN-

BANNVM PRAESIDENTIS R. C. S. DELEGATI,

sive

PRAMMATICA II.

Ordinationes circa regia Lagna.

IN conformità dell' antico solito, per conservare la salute del pubblico, e levare ogni occasione di disturbo, che potessero portare i fiumi, fossi, fontane delle paludi di questa fedelissima Città, i fiumi, e fossi predetti si mettino, e spurghino, e si mantengano netti, acciocchè l' acque corrano, e non restino aggorgate, ed appantanate, per lo quale effetto a' 19. di Novembre prossimo passato, furono spediti bandi, e quelli pubblicati sotto i 23. dello stesso mese, che tutti gli Affittatori di Molini, e Territorj di dette paludi, avessero nettati i fiumi, e fossi suddetti, sotto le pene in quelle contenute. E perchè da diverse persone finora non s' è curato dare esecuzione al detto bando sotto varj pretesti, che però citra pregiudizio delle pene incorse, ci è paruto di nuovo emanare bandi co' seguenti capi d' Istruzioni.

1. *In primis* „ vi ordiniamo, che „ dobbiate fare nettare ogni mese i „ fiumi, fossi, e fontane di dette „ paludi da' mulinari, *seu* Affittatori „ loro, con roncarle, e faticarle, e „ poi nettarle a zappe, acciocchè „ stiano quelli netti, affinchè non „ causino mal aere, conforme agli or„ dini della Regia Camera della Sum„ maria ".

2. *Item* „ che niuna persona, pa„ droni, o affittatore di Terra, pos„ sano coltivare nelle rive di detti „ fiumi, acciocchè, coltivando, e „ arando, non cascano terreno, ed „ erba in detti fiumi, che impedi„ scano l' acque.

3. *Item* „ che niuna persona ardi„ sca di buttare niuna sorta d' erba „ sopra dette rive, perchè quelle ca„ scano dentro detti fiumi, vengono „ a putrefarsi, e guastar l' acque, e „ causare infezione, e mal aere, e „ che niuna persona levi terreno dal„ le Regie Rive di detti fiumi, e „ fontane, acciocchè l' acque non „ escano fuor de' corsi, e dette rive „ stiano sempre alte.

4. *Item* „ che stiasi molto avver„ tito, che non si rompano i terre„ ni per far correre, ed uscire l' ac„ qua fuora de' corsi, affinchè non „ venga ad allagare i seminati, e ter„ ritorj di dette paludi.

5. *Item* „ che niuna persona, *seu* „ mulinari, escano cogli sventatoi, „ nè facciano tonache, nè suppoje, „ nè canali nuovi, senz' ordine di „ voi predetto Guardiano, il quale „ ordine non possiate dare, se pri„ ma non vi sarà dato da questa Re„ gia Camera, con dare voi prima „ avviso a quella *in scriptis* col vo„ stro parere del negozio, che si „ tratta, acciocchè vi si possa dare „ l' ordine necessario.

6. *Item* „ che tutt' i Mulinari, „ quando è solito, ogni sera debba„ no levare l' impalazzate, perchè „ quell' erbe, che buttano nel fiu„ me, venendo a stare più del so„ lito, causano mal aere, ed infe„ zioni.

7. *Item* „ che tutt' i Mulinari, „ quando è solito d' alzare le mole „ de' loro molini, debbano levare le „ Tavole dagli sventatoi, acciocchè „ l' acque corrano per gli loro corsi, „ affinchè non si allaghino i Terri„ to-

„ torj, ed altri molini di sopra non „ patiscano, e quelli di sotto non „ perdano tempo, per non aver acque.

8. *Item* „ che stiate avvertito, che „ niuna persona di qualsivoglia stato „ debba far muro, nè altra forta di „ fabbrica per le rive di detti fiumi, fossi, e fontane, senza vostro ordine, siccome vi sta ordinato nel capitolo quinto di dette „ Istruzioni.

9. *Item* „ che dobbiate stare avvertito, che gli ortolani, i quali „ tengono Terre dentro dette paludi, le debbano con ogni effetto „ roncare, zappare, nettare, e scippare le goglie, spatelle, ed altre „ erbe selvagge, che son nate, e nascono dentro delle fontane, fossi, „ e contrafossi, che tengono dentro „ de' loro Territorj *circum circa*, e „ così debbano continuare ogni mese „ *in futurum*, sotto pena di ducati „ sei, la metà da applicarsi al Regio Fisco, e l'altra metà al Regio Custode, e sotto la medesima pena gli ortolani, lavoratori, *seu* massari, debbano lavorare, e zappare otto palmi discosto le rive di detti Regj fiumi, „ conforme a' Regj bandi fatti, e „ da farsi dalla R. C. della Summaria.

10. *Item* „ che dobbiate stare avvertito, che niun pescatore, o altra persona, debba andare pescando con coppa di rezza, o altri ordigni a pescare per detti Regj fiumi, fossi, e fontane, perchè salendo, e scendendo per le rive Regie detti pescatori, ed altre sorte di gente, che vanno pescando, fanno cadere il terreno, ed erba dentro l'acque, l'impediscono, e non „ corrono.

11. *Item* „ ordiniamo, che dobbiate stare avvertito, che niuna „ persona, di qualsivoglia stato, possa abbeverare niuna sorta d'animali, sì per gli fiumi, fossi, e fontane, eccetto a' luoghi soliti, e che „ niuna persona debba pascolare per „ le rive di detti fiumi, fossi, e „ fontane; affinchè non caschino, e „ facciano cascare i terreni, ed erbe „ dentro detti fiumi.

12. *Item* „ vi ordiniamo, che circa il fosso reale, ne dobbiate stare avvertito con grandissima diligenza, che si debba nettare ogni „ mese da' detti Mulinari, che son „ tenuti. Ed i padroni, ed affittatori di Territorj convicini di detto „ fosso Reale debbano nettare ogni „ uno la sua parte quando son rive „ cadute.

Poena duc. 50. et alia arb.

„ Per tanto col presente bando, „ da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e „ consueti di questa fedelissima Città di Napoli, e Paludi di essa, „ *alta, et intelligibili voce*, s'ordina, „ e comanda a tutti gli Affittatori „ di Molini, Territorj, e padroni „ di essi, che tengono, e posseggano in dette paludi, che sotto pena di ducati cinquanta, per ciascheduno d'essi Affittatori, padroni di Molini, e Territorj, ed altre a nostro arbitrio riserbate, debbano con effetto eseguire, ed osservare inviolabilmente dette Instruzioni, Capitoli, ed ordini di „ detta Regia Camera, e che fra il „ termine di giorni dieci dopo la „ pubblicazione della presente, debbano far ritrovare nettati, cavati, ed espurgati tutt'i fiumi, fosse, e fontane di dette paludi, e così continuare ogni mese, in esecuzione delle suddette instruzioni, ordini, „ e bandi di detta Regia Camera;

Hac constitutiones perpetuo recenseantur.

„ al-

„ altrimenti, detto termine elasso si „ procederà irremisibilmente all' esa- „ zione di detta pena ". Ed accioc- chè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; vogliamo, che s' affig- gano ne' luoghi soliti Copie del pre- sente bando. *Datum Neapoli die 4. Aprilis 1678. Vidit Fiscus. Carolus Vergara. Joseph Mazziotti Act.*

Die 4. April. 1678. Carolus Vergara Delegatus.

FINE DEL TOMO DECIMOTERZO.